COLLEZIONE

DI

REALI RESCRITTI

COLLEZIONE

DI

REALI RESCRITTI

REGOLAMENTI, ISTRUZIONI, MINISTERIALI

E SOVRANE RISOLUZIONI

RIGUARDANTI

MASSIME DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

IN MATERIA

CIVILE, PENALE, ECCLESIASTICA, AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE

RACCOLTI

dal 1806 fino a tutto il 1840.

E PUBBLICATI

Per cura di Francesco Dias

Uffiziale nel Ministero di Stato delle Reali Finanze

VOLUME SECONDO

NAPOLI

TIPOGRAFIA DI BOREL E BOMPARD

1844.

COLLEZIONE

DI

REALI RESCRITTI

REGOLAMENTI, ISTRUZIONI, MINISTERIALI

E SOVRANE RISOLUZIONI

— 312 —

Circolare degli 8 *ottobre* 1817 *emessa dal ministro di grazia e giustizia e partecipata a' regj procuratori generali e regj procuratori civili colla quale si danno le norme per la destinazione degl'impiegati presso le cancellerie delle gran corti civili e dei tribunali civili.*

A norma degli arricoli 170 e 171 della legge organica de' 29 maggio, il cancelliere di ciascuna corte, o tribunali deve presentare al collegio le piante, e la nomina degl'impiegati che occorrono nella cancelleria, per indi sottoporsi all'approvazione del ministro di grazia e giustizia. (1)

(1) Quanto alle cancellerie de' giudici di circondario, trovasi stabilito con ministeriale fin da 5 giugno 1811, che ciascun cancelliere di giustizia di circondario presentar debba all'approvazione del giudice cui è addetto, una persona che in caso di bisogno possa supplirlo nelle sue funzioni. Questo sostituto, dovrà prestar giuramento nelle mani del giudice, di bene e fedelmente servire e sarà a carico del cancelliere qualora costui lo chiami a divider seco il travaglio; qualora poi rimpiazzi 'l cancelliere impedito, esigerà interamente a suo profitto i diritti di cancelleria, a meno che questo impedimento non derivi da infermità, nel quale caso il sostituto avrà dritto alla sola metà de' povventi.

Per procedere in ciò con regolarità, trovo necessario, che pria di occuparsi della nomina, le corti ed i tribunali, intesi i cancellieri rispettivi, formino la pianta del numero, e delle diverse classi degl'impiegati di cui ha bisogno la cancelleria, sulle seguenti norme.

La pianta organica della cancelleria deve comprendere, i vice-cancellieri, i sostituti cancellieri, un numero d'impiegati di varie classi corrispondente al bisogno, i portieri, il custode.

Ne' tribunali, e nelle gran corti di una camera non vi debbono essere vice-cancellieri, ma soltanto sostituti. Ne' collegj poi di più camere, il numero de' vice-cancellieri deve essere quello che la legge determina particolarmente; oltre questi, vi saranno anche de' sostituti cancellieri.

Il numero de' portieri deve corrispondere a quello delle camere, aggiungendosene un altro di più per supplire, ove occorra, alla mancanza di alcuno di essi.

I soldi de' vice-cancellieri, de' sostituti e degl'impegati debbono tutti essere pagati dagl'introiti della cancelleria.

Nel determinare il numero degl'impiegati, il collegio deve avere presente la quantità degl'introiti della cancelleria, e deve regolare la cosa in modo che, mentre non manca il servizio, ciascuno de' detti impiegati abbia mezzi sufficienti per vivere, e vi sia onde supplire a tutte le spese di uffizio della cancelleria.

I soldi de' portieri e del custode saranno pagati dalla tesoreria colla deduzione soltanto del due e mezzo per 100 in favore del monte delle pensioni.

— 313 —

Reale Rescritto del 8 *ottobre* 1817 *partecipato dal ministro delle finanze al reggente del banco delle due Sicilie, col quale si determina che le case del banco possono censirsi ma con l'obbligo dell'affrancazione del canone a tempo determinato.*

Ho fatto presente al Re il di lei rapporto de' 27 dello scorso mese di settembre intorno alle richieste, che ella ha ricevute da diversi particolari di voler censire delle case di cotesto banco con promessa di affrancarsene poi con iscrizioni sul gran libro, e la M. S. nel consiglio de' 6 del corrente si è degnata di approvare, che se ne permetta la censuazione con patto espresso di dovere i censuarj affrancare i canoni fra un determinato tempo, che ella colla sua prudenza fisserà.

Nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione, perchè ne disponga l'adempimento.

— 314 —

Circolare de' 15 ottobre 1817. emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta a' regj procuratori generali presso le gran corti criminali circa le spese di trasporto degli oggetti di convizioni.

La prevengo che il signor ministro delle finanze ha disposto, che le spese di trasporto degli oggetti di convizione (delle quali non si fa parola nel decreto de' 13 gennajo 1817 sulle spese di giustizia) si paghino provvisoriamente dall'amministrazione del registro e del bollo, come spese non urgenti, in vista di mandato del pubblico ministero criminale, e del controloro, vidimato dal direttore del registro e del bollo. La tassa poi di tali spese deve farsi dallo stesso ministero pubblico, e dal controloro, sulla norma della tariffa dell'amministrazione delle poste, e de' procacci, qualora il trasporto si esegua per mezzo de' convogli dell'amministrazione suddetta, e secondo gli usi locali, qualora si trasportino da vetture private (1).

— 315 —

Reale Rescritto de' 18 ottobre 1817 partecipato dal ministro dell'interno col quale si danno disposizioni per lo scioglimento de' contratti per costruzioni di opere pubbliche.

Sui di lei rapporti del 16 agosto, e 20 settembre ultimi in ordine al progetto di risolversi i contratti per la costruzione della strada delle Calabrie, tra perchè i lavori se ne sono sospesi da più anni, e perchè son essi vantaggiosi agli appaltatori, ha sentito così il procurator generale, come la commessione presso la gran corte de' conti, e da' rapporti che me ne sono pervenuti risulta:

1. Che lo scioglimento degli enunciati contratti deve chiedersi innanzi agl'intendenti delle provincie rispettive ai termini del decreto del 15 aprile 1812, laddove costi che l'interruzione de' lavori sia dipesa da colpa degli appaltatori.

2. Che oltre a ciò, può tale scioglimento aver luogo per la facoltà che ha ogni padrone di opera, in virtù dell'articolo 1794 del codice civile, di sciogliere a suo arbitrio i contratti di appalto, ancorchè siensi cominciati ad eseguire i lavori; ma che in tal caso prescrivendosi dalla legge a favore degli appaltatori la rifazione di tutte le spese fatte, e di tutto ciò che avrebbero potuto guadagnare, deve sciegliersi questo mezzo nella sola circostanza che tali rifazioni non superano il valore de' guadagni, che potebbero farsi co' nuovi appalti, che si proseguono per la suddetta strada.

Nel consiglio de' 16 corrente, avendo rassegnato al Re così i citati di lei rapporti, come l'esposte osservazioni del procu-

(1) Sullo stesso oggetto ha avuto luogo l'altra circolare de' 5 novembre 1817.

rator generale, e della commessione, la M. S. si è degnata di prescrivere che se ne dasse a lei comunicazione.

Nel real nome vi adempio per l'uso di risulta.

— 316 —

Circolare de' 22 ottobre 1817 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta a' regj procuratori generali presso le gran corti criminali circa gli arresti per ordine delle autorità militari.

Il supremo comando militare secondando le mie premure ad oggetto di rendere sicura la persona de' sudditi di S. M. contro gli arresti arbitrarj che potrebbero emanare dalle autorità militari, ha diretto una istruzione circolare a' generali comandanti le divisioni militari, nella quale vien loro ordinato d'inculcare agli uffiziali di loro pertinenza di uniformarsi strettamente alle leggi in vigore, che vietano l'arresto fuori il caso della flagranza, o quasi, e fuori dell'esistenza d'un mandato dell'autorità competente; e che vietano del pari la escarcerazione di coloro, che già si trovano in arresto senza una precedente decisione del magistrato.

— 317 —

Reale Rescritto de' 25 ottobre 1817 dichiarante di competenza del contenzioso amministrativo la causa tra don Ignazio cav. Lavagna ed il comune di Reggio per una strada pubblica sul fondo del primo, cui si voleva dallo stesso sostituire altra all'estremità del suo fondo.

Il cavaliere don Ignazio Lavagna della città di Reggio pretese nel tribunale civile della provincia chiudere una strada che traversa il suo fondo sito in contrada *le sbarre*, offrendosi di aprirne un'altra all'estremità dello stesso fondo. La strada suddetta unisce le altre due pubbliche strade così dette della *sbarra superiore ed inferiore.*

Il sindaco di Reggio notificato oppose l'incompetenza del tribunale civile, dovendo di tal causa conoscere il potere amministrativo.

Il tribunale civile con sua sentenza del dì 21 marzo, si dichiarò competente, rigettò le opposizioni del sindaco, condannandolo pure alle spese.

Il consiglio d'intendenza per contrario con sua decisione nel dì 6 agosto dichiarò la sua competenza, ed in seguito l'intendente della provincia a' 27 dello stesso mese di agosto elevò il conflitto.

L'esame di questa contesa giurisdizionale con due ministeriali, la prima del dì 6 dello spirante settembre per lo ministro dell'interno, la seconda de' 10 dello stesso mese pel ministro di giustizia venne rimesso al supremo consiglio nelle camere riunite di giustizia ed interno.

Discusso l'affare, il consiglio nelle camere divisate ha av-

vertito, che coll'articolo 6 della legge del dì 21 marzo ultimo, tranne i sentieri o sia le strade vicinali, tutte le controversie che insorger possono sulle altre strade, si appartengono ai giudici del potere amministrativo.

È quindi d'avviso che il potere amministrativo sia competente.

Nota. — Estratto dal processo verbale del supremo consiglio di cancelleria del dì 3o settembre ed approvato con reale rescritto de' 25 ottobre 1817.

— 318 —

Parere della commessione dei presidenti presso la gran corte dei conti del 25 ottobre 1817 col quale si stabilisce che non può obbligarsi taluno a ricevere in compenso di fondi ceduti allo stato valori meno pregevoli di quelli ceduti, sebbene diano una rendita uguale; e la norma a seguirsi in tali casi deve esser quella di stabilirsi un capitale sulla rendita de' fondi ceduti alla ragione corrente nelle vendite de' medesimi, ed indi autorizzarsi il proprietario ad impiegarlo in acquisto di valori di pertinenza dello stato alla ragione stabilita dalla legge, laddove scelga beni stabili, o a quella corrente in piazza, se prescelga effetti pubblici.

Con decreto de' 21 luglio 1814 fu disposto di riunirsi l'isola di Nisita al demanio dello stato per formavisi un lazzaretto sporco, e di darsi al proprietario un compenso con altrettanti fondi demaniali di una rendita uguale. Il reddito dell'isola fu regolarmente liquidato per mezzo di periti in annui ducati 2254,62 lordi, cioè in 1728,64 provenienti da fondi rustici, e in ducati 525,98 da fondi urbani; e poichè l'isola era di dominio diretto del duca Petrone, e di utile dominio del marchese Bisogni, a ciascun di loro si apparteneva una porzione della rendita medesima.

In aprile 1816 (già fin dal precedente mese di gennajo era stata l'isola consegnata al demanio) l'enfiteuta e'l padron diretto con un pubblico strumento dichiarano, che il contratto enfiteutico e per fatto del governo, e per loro volontà, restava sciolto, e che dell'annua rendita liquidata, come sopra, ducati 814,92 ne erano dovuti a Petrone ed i rimanenti 143,70 a Bisogni, riserbandosi a ciascuno di essi di agire particolarmente pel compenso corrispondente alla sua porzione. La somma attribuita a Petrone fu composta de' seguenti elementi, cioè, di ducati 700 pel canone perpetuo stabilito sull'isola; di ducati 14 per altro antico canone esistente sulla stessa a favor della mensa arcivescovile di Napoli, che rimase a suo carico; di ducati 40 per una cappellania fondata dal fu presidente Astuto, ch'egli si obbligò di far celebrare nella chiesa dell'isola; di ducati 3o per compenso del diritto di abitazione, che trovavasi stipulato a vantaggio del padron diretto in due stanze

del palagio di Nisita; e di altri ducati 30 finalmente accordatigli da Bisogni in forza di quella convenzione. Dippiù fu stabilito, che i diritti di devoluzione, e di laudemio, che Petrone vantava per effetto del suo dominio diretto restavano compensati colla somma di ducati 138,31 rilasciatagli da Bisogni su di un credito, che contro di lui rappresentava.

Cessata l'occupazione militare, piacque a Bisogni di agire per ottenere il compenso in beni fondi corrispondente a' suoi ducati 1439,70 lordi. Surse allora il dubbio se il governo avesse dovuto ritenere l'isola per lazzeretto sporco, o per altro uso, ovvero restituirla al proprietario; ma in seguito di un rapporto del ministro delle finanze fu sovranamente risoluto nel dì 31 ottobre 1815, che l'isola restasse riunita al demanio dello stato, e che da questo si fossero dati in compenso altrettanti fondi non di provvenienza ecclesiastica, di una rendita uguale a quella liquidata per detta proprietà. Agì di fatti Bisogni per ottenere per la sua porzione una casa dell'amministrazione de' beni reintegrati, e gli fu accordata a rendita per rendita, venendo così a conseguire annui ducati 1171,21 netti.

Dopo ciò ricorse il duca Petrone chiedendo in case del demanio la sua porzione di rendita. Faceva egli in tale occasione riflettere, che essendovi molta differenza tra la rendita, nascente da beni rustici, da lui ceduta, e quella de' fondi urbani, che andava ad ottenere, era necessario per serbare una giusta uguaglianza di dar capitale alla prima, giusta il valore corrente de' beni rustici, per indi impiegare la somma, che ne sarebbe derivata, in acquisto di case alla ragione del 15 per 100, secondo le regole stabilite nel decreto de' 25 ottobre 1813. Soggiungeva che nel darsi capitale alla sua rendita doveva aversi conto de' diritti di devoluzione, e di laudemio, ch'erano attaccati al dominio diretto dell'isola, del padronato della chiesa ivi esistente, ch'era riserbato al padrone diretto nella censuazione, e finalmente della speciosità del fondo perduto, che unito a tante prerogative che vi erano unite, formava il lustro di sua famiglia.

Tale dimanda fu rimessa per parere al marchese Vigo, il quale opinò che giusta la ragione serbata in tempo dell'occupazione militare nel darsi in fondi urbani il compenso de' fondi rustici perduti, alla rendita spettante al duca Petrone si dovesse dar capitale alla ragione dell'otto per 100, ed i fondi urbani se gli dovessero accordare alla ragione del dodici. Agginnse che gli annui ducati 814,92, dovessero scemarsi de' ducati 14 pel canone alla mensa arcivescovile, il quale gravitando sul fondo doveva rimanere a carico del demanio, e degli annui ducati 40 addetti alla cappellania, che lo stesso demanio faceva celebrare nella cappella dell'isola, giusta le disposizioni del fondatore.

In seguito di tal parere il ministro delle finanze in data de'

16 aprile del corrente anno ordinò al signor Vigo d'indurre il duca Petrone a contentarsi di un assegnamento sul gran libro corrispondente alla sua rendita depurata de' pesi pubblici; ma non avendo voluto lo stesso a ciò condiscendere, con ministeriale de' 18 dello scorso mese di giugno fu prescritto, che se gli continuasse a corrispondere dal demanio l'annuo canone depurato dal quinto, e dagli altri pesi, rimasti a carico del governo.

Di tale risoluzione ministeriale ha reclamato Petrone al real trono, sostenendo che non possa esser egli obbligato a continuare ad esigere il canone, mentre per precedenti sovrane disposizioni se gli appartiene un compenso in beni fondi corrispondente alla sua rendita; e che il capitale di questa debba fissarsi con tutte le considerazioni di sopra espresse, per indi darsegli, o beni rustici alla ragione corrente, o case al 15 per 100, ancorchè gli uni e le altre fossero di provenienza ecclesiastica, o finalmente iscrizioni sul gran libro in corrispondenza del capitale suddetto.

La Maestà Sua, cui si son presentate tali rimostranze, considerando che le stesse son dirette ad attaccare la risoluzione ministeriale de' 18 giugno, si è benignata disporre, che la commessione, avendo presenti il ricorso di Petrone, e tutte le carte relative all'affare, manifesti il suo parare.

Premessi tali fatti la commessione ha elevato le seguenti quistioni:

1. Il duca Petrone può dimandare un compenso corrispondente alla porzione della rendita di Nisita che gli appartiene, ovvero dev'esser contento di riscuotere dal demanio a titolo di canone la rendita medesima?

2. Nella prima ipotesi, il compenso in quali valori gli è dovuto, ed a quale ragione?

Sulla prima quistione.—Considerando, che in virtù del decreto de' 21 luglio 1814, e della determinazione sovrana de' 21 ottobre 1816 il governo è debitore al proprietario di Nisita, chiunque egli sia, di un compenso in beni fondi uguale alla intera rendita della stessa liquidata, come si è detto, in ducati 2254, e grana 62;

Che divisa colla convenzione di aprile 1815 fra Petrone e Bisogni l'anzidetta rendita, ne siegue essere ad ognuno dovuto il compenso proporzionato alla sua porzione;

Che quindi la disposizione ministeriale de' 18 giugno, colla quale si obbliga Petrone a riscuotere annualmente il pagamento di un canone, deve intendersi relativa solamente al tempo, finchè non ottenga il compenso dovutogli, dappoichè nell'opposta ipotesi se gli verrebbe a torre un diritto fondato sulla giustizia e garantito da replicate disposizioni della suprema potestà;

Sulla seconda quistione. — Considerando, che il compenso suddetto può dimandarsi giusta le enunciate sovrane determi-

nazioni, in beni demaniali di qualunque natura a scelta del creditore; che debbasi esentare sòlamente dalla scelta i beni rustici di provenienza ecclesiastiva, poichè il governo ne ha proibita la vendita; e che fra' valori da scegliersi si potrebbero collocare benanche delle iscrizioni sul gran libro, poichè, per quanto rilevasi dalle carte rimesse, il creditore non è alieno dal riceverle, ed il governo dall'accordargliele;

Che pria di farsi tale scelta sia regolare, giusta l'assunto di Petrone, di darsi capitale alla sua rendita, senza però aver conto de' varj dritti di devoluzione e landemio, pe' quali ebbe egli un compenso da Bisogni, com'era giusto, nella convenzione tra loro;

Che invano alla fissazione del capitale si opporrebbe di doversi al creditore solamente una rendita uguale a quella che godeva, dappoichè derivando la stessa per la maggior parte da fondi rustici pregevolissimi nelle vicinanze della capitale è di una importanza maggiore di qualunque altra, che gli accordi in una uguale quantità, ma in valori di natura diversa da quelli perduti; e che quindi sia indispensabile di ricorrere al progettato metodo onde fare, che egli riceva quel compenso, che fu intenzione del governo di concedergli del tutto ugnale a ciò, che gli era mancato;

Che anche inutilmente si opporrebbe di venirsi in tal guisa a render migliore la condizione di Petrone relativamente a quella del marchese Bisogni, cui il compenso è stato accordato a rendita per rendita, perchè dal fatto di costui niuna ragione può desumersi, onde negare all'altro ciò che ha diritto a pretendere;

Che in tali circostanze ad oggetto di conciliare la giustizia dovuta a Petrone col minor danno possibile del governo, alla rendita in disputa, dopo di averla scemata del canone dovuto alla mensa di Napoli, del peso della cappellania, e della fondiaria sul rimanente, potrebbe darsi capitale al cinque per cento, per quanto sogliònsi vendere i fondi rustici d'infima qualità nelle vicinanze della capitale, trovando il governo nella tenuità dell'indicata ragione un compenso sufficiente per quella parte di tal rendita derivante da' fondi urbani, ch'erano nell'isola;

Che potrebbe inoltre autorizzarsi il creditore ad impiegare il capitale suddetto in acquisto di beni rustici alla ragione del sette e otto per cento in Napoli, Terra di Lavoro, e ne' due Principati, e dell'otto o nove nelle altre provincie del regno, ovvero di fondi urbani al dieci per cento, o finalmente d'iscrizioni sul gran libro alla ragione corrente in piazza;

Per tali motivi la commessione è di avviso:

1. Che al duca Petrone sia dovuto in valori di proprietà dello stato un compenso corrispondente alla rendita di duca-

ti 814,92 che se gli appartiene su quella liquidata per l'isola di Nisita;

2. Che nel fissare simil compenso debba darsi capitale alla rendita, cui ha diritto, alla ragione del cinque per 100, depurandola prima dei ducati 18 per canone dovuto alla mensa arcivescovile di Napoli; dei ducati 40 per la cappellania da celebrarsi nella chiesa dell'isola, e del peso fondiario su ciò che vi rimane;

3. Finalmente che il capitale stabilito in tal modo possa essere impiegato dal creditore in acquisto a sua scelta di beni rustici, tranne quelli di provvenienza ecclesiastica, alla ragione del sette, e otto per cento in Napoli, Terra di Lavoro, o ne' due Principati, e dell'otto, o nove nelle altre provincie, ovvero di fondi urbani al dieci per 100, o finalmente d'iscrizioni sul gran libro alla ragione corrente in piazza.

Nota. — Questo avviso fu approvato da Sua Maestà nel dì 26 novembre 1817 per organo del ministero delle finanze, a riserva dell'ultima parte riguardante la scelta delle iscrizioni.

— 319 —

Reale Rescritto de' 25 ottobre 1817 partecipoto dal ministro di grazia e giustizia al segretario di stato in Sicilia col quale si determino che le cariche amministrative non possono cumularsi colle cariche giudiziarie nelle medesime persone.

Ho rassegnato a S. M. quanto ella si è servita manifestare col foglio de' 6 andante in riguardo alla incompatibilità delle due cariche di proconservatore e di giudice civile del comune di Tremiti, le quali si trovano riunite nella persona di D. Biagio Sanfilippo. La M. S. ha considerato, che una carica amministrativa non può cumularsi nella medesima persona con una carica giudiziaria. E poichè Sanfilippo desidera rimanere nell'uffizio di proconservatore, vuole S. M. che si conferisca ad altro soggetto la carica di giudice.

Nel real nome lo partecipo a V. E. per l'uso conveniente.

— 320 —

Regolamento del 27 ottobre 1817 sulle formalità da osservarsi nel trasporto de' fondi pubblici. (1)

TIT. I. Dell'invio de' fondi, e delle operazioni preliminari.

Art. 1. Ogni qualvolta un ricevitore generale dovrà inviare de' fondi al banco, o ad altra cassa pubblica, l'intendente della provincia sarà nell'obbligo d'intervenire, o di delegare un funzionario dell'intendenza, per assistere alla numerazione

(1) A questo regolamento fan seguito: 1. il regolamento suppletorio dei 23 dicembre 1830; 2. il reale rescritto de' 23 aprile 1831; 3. ed il reale rescritto de' 31 ottobre 1834.

delle monete, che si farà in presenza del direttore della posta, o di un uffiziale del procaccio.
Il controloro della tesoreria generale vi dovrà parimente intervenire, e vi potrà anche essere chiamato il comandante che sarà destinato a scortare i fondi.
Questa numerazione però non discaricherà i ricevitori generali da alcuna responsabilità relativamente alla esattezza degl'invii del denaro, atteso che quella ha luogo per dare al governo una garantia morale, e non per ottenere una garantia precisa degli errori, che possono commettersi nel contare le somme.

Art. 2. I fondi saranno posti ne' sacchi una col borderò delle monete, e dopo essere stati chiusi col suggello del ricevitore generale, saranno pesati, e depositati nelle casse di una conveniente solidità. Ogni sacco dovrà portare al di fuori un cartellino indicante il peso e la somma.

Art. 3. Le casse verranno legate con corde, le di cui estremità saranno munite non solo de' suggelli dell'intendenza, della ricevitoria generale, della controloria, e della direzione, o officina di posta, ma ancora de' suggelli particolari di ognuno de' funzionarj che avranno assistito alla numerazione delle monete, ed alla chiusura delle casse. Inoltre su di ciascuna cassa dovrà esser indicato il nome della provincia, il numero di ognuna di esse, se saranno più di una, e 'l peso delle monete che ciascuna contiene.
Per garantire i suggelli dagli accidenti, che possono essere occasionati nel trasporto delle casse, sarà apposta su di essi una piastra di latta inchiodata nei quattro angoli.

Art. 4. Per giustificare il peso de' sacchi, e delle casse mentovate ne' due articoli precedenti, i ricevitori generali saranno obbligati di non servirsi di altri pesi e bilance, che di quelli verificati, e mercati dal campione della provincia.
Gl'intendenti vigileranno, che in tutte le casse pubbliche non sia fatto uso di altre bilance, che di quelle riconosciute come sopra.

Art. 5. L'intendente farà formare per ciascun invio di fondi un processo verbale, che sarà firmato da tutte le persone che avranno assistito officialmente alla numerazione. Il detto processo verbale presenterà il borderò de' fondi rinchiusi in ciascuna cassa, e dovrà enunciare il peso, la natura delle monete, e la somma contenuta in ogni sacco. Questo processo verbale conforme al modello appositamente stabilito sarà redatto in quattro copie. Una di esse resterà all'intendente, l'altra al ricevitore generale, la terza rimarrà al direttore, o uffiziale del procaccio, e la quarta finalmente sarà consegnata a mano al conduttore de' fondi per essere presentata al banco, in conformità di quanto verrà prescritto nell'articolo 14, o ad altra cassa, alla quale i fondi fossero diretti. Tutte le anzidette copie sa-

ranno munite, in piedi, degli stessi suggelli particolari apposti su le casse, e ne saranno specificate le impronte per iscritto nel corpo delle copie medesime. Appena ciò adempito una copia dello stesso processo verbale sarà dal ricevitore generale trasmessa alla tesoreria generale, o all'amministrazione, nella di cui cassa i fondi dovessero direttamente essere versati.

Art. 6. Compite le anzidette operazioni, se il procaccio sarà pronto alla partenza, le casse così suggellate saranno date in consegna al direttore, o uffiziale del procaccio; in altro caso le casse medesime resteranno in deposito presso il ricevitore generale fino al di della partenza del procaccio, nel quale giorno le casse verranno consegnate al direttore di tale stabilimento previa una ricognizione da eseguirsi coll'intervento del controloro, tendente ad esaminare lo stato esteriore delle casse e de' suggelli, ossia la integrità delle une e degli altri.

Il direttore noterà ne' fogli di rotta il numero, il peso delle casse, e le somme in esse rinchiuse, e ne farà la consegna al conduttore del procaccio, facendogli riconoscere i suggelli, e 'l peso delle medesime.

Fino a che questa consegna non sarà seguita, il ricevitore generale sarà risponsabile de' fondi rinchiusi nelle casse rimaste presso di lui.

Art. 7. Dal momento, che il direttore, o l'uffiziale del procaccio avrà dichiarato in piedi del processo verbale di aver ricevuto i fondi, il ricevitore generale non sarà più responsabile, che di quei' *defecit*, che potrebbero risultare dalla verifica delle monete, i quali per altro dovranno essere documentati da' processi verbali in regola, di cui si parlerà qui appresso.

Art. 8. Se nel trasporto i fondi in tutto, o in parte fossero rubati, in tal caso l'ammontare della somma derubata sarà portata in esito ne' conti del ricevitore generale, dopo che egli avrà esibito il processo verbale d'invio, formato giusta il modello e corroborato di tutte le firme di sopra prescritte. Il furto sarà giustificato nel modo che verrà indicato nell'articolo 10.

TIT. II. Del trasporto de' fondi, e della responsabilità degli agenti del procaccio.

Art. 9. Dal momento che le casse saranno state consegnate ai direttori del procaccio, gli agenti dell'amministrazione di questo ramo saranno responsabili non solo delle casse, ma benanche del peso di ciascuna di esse, non che della integrità de' suggelli.

Art. 10. Nel caso del rubamento della totalità, o di una parte de' fondi appartenenti al governo, il conduttore del procaccio si presenterà nello stesso istante al giudice del circon-

dario del luogo, ove il furto sarà stato commesso, se pure sia quello il luogo della sua residenza; in caso contrario si dirigerà al sindaco del comune, per fare la sua dichiarazione, e dare tutte le dilucidazioni che potranno far conoscere gli autori, ed i complici del furto. Per contestare il derubamento de' fondi, ne sarà formato dall'autorità locale un processo verbale in quattro copie, che dovranno essere segnate dal conduttore del procaccio, dagli uomini componenti la scorta, e dalla detta autorità che avrà ricevuta la dichiarazione. Una delle dette copie sarà consegnata, o trasmessa al conduttore del procaccio, per suo discarico provvisorio: la seconda sarà diretta al procuratore generale presso la gran corte criminale della provincia, ove il furto sarà accaduto, acciò possa egli inquirere contro gli autori: la terza sarà inviata all'intendente della detta provincia, che dovrà farne rapporto al ministro delle finanze, e la quarta resterà nell'archivio dell'autorità del luogo, ove il furto sarà stato commesso.

Art. 11. Il conduttore del procaccio non sarà definitivamente discaricato della responsabilità de' fondi che saranno stati rubati, se non dietro i rapporti del procuratore generale della gran corte criminale, e dell'intendente, da'quali apparisca di non potersi fondare alcun sospetto di frode a carico del detto conduttore.

Art. 12. Tosto che il procaccio sarà giunto in Napoli, le casse accompagnate dall'istesso conduttore del procaccio, dal comandante della scorta, e dal capo dell'officina del procaccio, o da chi ne sarà dal medesimo incaricato sotto la sua propria responsabilità, saranno immediatamente inviate al banco, scortate da quattro, o più uomini della forza destinata alla guardia dell'amministrazione. L'amministrazione generale delle poste farà intesa di tale invio la tesoreria generale, o l'amministrazione, per di cui conto i fondi dovessero esser versati.

Art. 13. Siccome ogni ricevitore generale ha in Napoli un procuratore per sollecitare gli affari della sua carica, così ognuno di loro sarà tenuto d'incaricare il suo procuratore di assistere in sua vece alla numerazione de' fondi trasmessi al banco, o all'amministrazione, cui appartengono.

I ricevitori generali faranno perciò conoscere al ministero delle finanze, ed all'amministrazione generale delle poste il domicilio de' loro procuratori, i quali riceveranno avviso dall'amministrazione suddetta dell'arrivo de' fondi de' loro rispettivi principali ricevitori, e dell'invio che se ne farà al banco.

L'assenza di alcuno de' detti procuratori non potrà dar luogo al ricevitore generale di lui principale di attaccare le operazioni fatte colle formalità prescritte dal presente regolamento, le quali faranno piena fede per la loro autenticità.

TIT. III. Dell'arrivo de' fondi al banco.

Art. 14. All'arrivo de' fondi al banco, le casse saranno presentate insieme colla copia del verbale rilasciata al conduttore del procaccio.

Qualora gl'impiegati del banco nel riceversi le casse non abbiano cosa a dire su lo stato, e sul peso delle medesime, sarà formato un processo verbale di tale ricezione, che verrà registrato in un libro destinato all'oggetto, e dovrà essere segnato dagli uffiziali incaricati della verifica, dall'impiegato del procaccio, e dal procuratore del ricevitore generale, se è presente.

Il detto processo verbale dovrà contestare.

1. Che i suggelli sieno intatti, e che le casse non sieno state aperte.

2. Che il peso sia lo stesso di quello enunciato nel processo verbale d'invio.

Dopo eseguite tali operazioni, il conduttore del procaccio, egualmente che il comandante della scorta, resteranno discaricati da ogni responsabilità.

Art. 15. In tal caso gl'impiegati del banco, dopo aver firmato il processo verbale, che avrà assicurato lo stato esteriore delle casse, potranno aprirle.

I sacchi allora saranno numerati e pesati, e ne saranno verificati i suggelli, e i cartellini alla presenza dell'uffiziale de' procacci, e del procuratore del ricevitore generale, se vi sarà presente.

Art. 16. Qualora il tutto si trovi in regola, si procederà immediatamente, e coll'intervento delle stesse persone enunciate nel precedente articolo, alla numerazione delle monete.

Una dichiarazione conforme al modello all'uopo redatto di essersi ricevute le somme corrispondenti a quelle descritte nel verbale d'invio sarà allora rilasciata all'uffiziale del procaccio, che avrà assistito a tale consegna.

Art. 17. Qualora al contrario sorgesse qualche dubbio sull'integrità de' suggelli, e sullo stato delle casse, o pure il peso non corrispondesse a quello enunciato nel processo verbale d'invio, in questi casi non si potrà procedere all'apertura delle casse, che dietro un esame, il quale sarà fatto in contradittorio dal procuratore del ricevitore generale, se vi sarà presente, dall'uffiziale del procaccio, dal conduttore, e da una persona che verrà destinata dal governo del banco. Costoro formeranno le loro dichiarazioni su lo stato delle casse, e de' suggelli.

Dopo tal'esame le dette casse non saranno aperte, se non coll'intervento del governatore del banco, che si troverà in servizio, alla di cui presenza si dovrà verificare, se il numero

de' sacchi sia quello stesso indicato nel processo verbale, e se i suggelli de' sacchi sieno intatti.

Qualora si ravvisasse rotto in qualche sacco il suggello, in tal caso si dovranno subito contare le somme che vi si trovano rinchiuse, e se ve ne manca una parte, il conduttore del procaccio ne sarà responsabile. Se al contrario i suggelli de' sacchi si ravviseranno interi senz'alcuna alterazione, la responsabilità non potrà ricadere che sul ricevitore generale.

In ogni caso però dovrà essere formato un processo verbale, che sarà firmato dalle persone enunciate nel presente articolo.

18 Tutte le volte che le casse mancanti nel peso saranno aperte senza le formalità prescritte dall'articolo precedente, gli impiegati del banco diverranno per questo solo atto responsabili di tutto il *deficit*.

19. Gl'impiegati nel banco incaricati di verificare le somme sotto pena di destituzione, non potranno contare giammai che un sacco per volta, e sempre dopo averne riconosciuti i suggelli, ed assicurato il peso, nel modo indicato nell'articolo 15.

20. Se in un sacco si troverà qualche *deficit*, dopo essere state due volte numerate le monete che vi si conterranno, in presenza del governatore, esse saranno di bel nuovo riposte nello stesso sacco per pesarsi un'altra volta, ed allora il procuratore del ricevitore generale, se vi sarà presente, verificherà egli stesso il conto delle monete, e riconoscerà il *deficit*, se vi esiste.

21. Dopo essersi verificate le somme, si formerà un processo verbale, se mai ci sarà luogo, de' *deficit* che vi troveranno. Il verbale sarà segnato dal governatore del banco, che avrà assistito alla verifica, dal cassiere, dal procuratore del ricevitore generale, s'è presente, o dagl'impiegati che saranno stati presenti alla detta verifica.

22. Il verbale del *deficit* dovrà far conoscere in dettaglio la natura delle monete mancanti, il sacco, e le casse nelle quali si sarà rinvenuto, giusta l'analogo modello.

Questo dovrà essere redatto in tre copie, una delle quali resterà al banco, un'altra ne sarà inviata alla tesoreria generale, e la terza sarà trasmessa al ricevitore generale dallo stesso banco.

23 Le monete riconosciute false saranno rotte all'istante in presenza del governatore, e del procuratore del contabile, che ha fatta la rimessa. In caso che si trovi presente, il procuratore potrà far verificare i pezzi delle monete rotte, se lo giudichi a proposito. Il valore delle monete suddette sarà figurato nel *deficit*.

24. Nel caso che il procuratore rifiutasse di segnare il processo verbale del *deficit* riconosciuto, il governatore del banco lo solleciterà a manifestare in iscritto i motivi del rifiuto; ed

ove a ciò anche si negasse, ne sarà fatta menzione nel processo verbale.

25. I ricevitori generali terranno conto de' *deficit*, che saranno documentati, secondo le istruzioni che loro darà la tesoreria generale.

26. Ogni verifica nella quale non si saranno osservate le formalità prescritte nel presente regolamento, sarà reputata nulla, ed una piena responsabilità ne ricadrà sopra di quegli impiegati che l'avranno fatta. Nulladimeno i ricevitori generali saranno tenuti di ripianare i *deficit* che potranno esistere in quei fondi, del di cui invio avranno dato avviso, qualora i loro procuratori non avranno assistito alla numerazione delle monete, e non avranno reclamato sulle irregolarità commesse. In tal caso i contabili avranno il regresso contro i loro procuratori, e contro gl'impiegati, che avranno fatta la verifica irregolare.

27. Ogn'impiegato nelle casse pubbliche, che sarà convinto di avere occultato del danaro provveniente dai versamenti fatti per conto del governo, sarà immediatamente destituito dal suo impiego, e tradotto coi suoi complici, se ve n'esistono, avanti del tribunale criminale per essere giudicato a norma delle leggi.

TIT. IV. Disposizioni generali.

28. I fondi che saranno inviati da un ricevitore all'altro, saranno verificati al loro arrivo nel modo stesso prescritto dal presente regolamento, ma in presenza dell'intendente, o sotto-intendente e del controloro della tesoreria generale nel luogo in cui si eseguirà il versamento. Questi funzionarj firmeranno col ricevitore generale, o distrettuale, e cogl'impiegati incaricati della verifica, i processi verbali dei *deficit* in caso che se ne trovassero.

29. Nel caso di rottura nelle casse, o nei suggelli delle stesse, ovvero quando si verificasse qualche mancanza nel peso delle casse medesime, ove tali rotture o mancanza di peso non fossero debitamente giustificate, i *deficit* ritrovati nei fondi saranno rimborsati dagli agenti dell'amministrazione dei procacci, che saranno stati gli ultimi depositarj dei fondi medesimi. I detti agenti non avranno il regresso contro coloro dai quali i fondi siano stati loro inviati, se non nel caso in cui i primi documentassero legalmente che le casse o i suggelli erano già rotti quando il deposito è passato nelle loro mani.

30. Qualunque impiegato del procaccio fosse convinto di aver rotte le casse o i suggelli sulle medesime apposti coll'intenzione di appropriarsi i fondi che vi si contengono, sarà immediatamente arrestato e tradotto coi suoi complici se ve ne siano innanzi alla corte criminale.

31. Gl'intendenti o i ricevitori generali avranno cura di ri-

chiedere ai comandanti militari e delle guardie civiche le truppe necessarie per scortare i fondi appartenenti al governo, e da questi ultimi sarà da per tutto prestato il braccio forte agli impiegati del procaccio, quando lo richieggono.

32. Gl'intendenti, i comandanti nelle provincie, la tesoreria generale, il reggente del banco, il direttore generale delle poste, i ricevitori generali, i funzionari e capi delle amministrazioni pubbliche sono incaricati d'invigilare alla esecuzione del presente regolamento.

— 321 —

Circolare de' 29 ottobre 1817 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta a' regi procuratori generali presso le gran corti criminali con la quale si determina che le falsità dedotte nella pubblica discussione non sospendono il giudizio.

Si è creduto che la iscrizione in falso opposta in qualunque stato del giudizio contro un atto del processo, porti essenzialmente la sospensione del procedimento. Su questo principio avendo l'accusato in una causa speciale impugnato di falso in tempo della pubblica discussione un atto delle istruzioni, la gran corte speciale ha disposto il procedimento sulla falsità, ed ha intanto sospeso la causa principale. Questo fatto il quale tende ad introdurre un sistema pernicioso, mettendo nell'assoluto arbitrio degli accusati la sospensione di qualunque giudizio, ancorchè capitale, ha richiamato la mia attenzione, e mi ha determinato a dettare la seguente norma.

Allorchè nelle pubbliche discussioni un atto del processo è impugnato come falso, i giudici alla cui prudenza è abbandonato il calcolo de' fatti, potendo desumere la loro convinzione dal complesso, e da' rapporti di diversi elementi di prove, e da altre dilucidazioni che essi possono all'uopo raccogliere nella stessa pubblica discussione, dovranno pronunziare sul giudizio principale, e riserberanno poi ad altro giudizio la dedotta falsità nel modo stesso, che si pratica, allorchè la dichiarazione di un testimonio nella pubblica discussione è arguita di falso.

— 322 —

Circolare del 1 novembre 1817 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si determina che i tagli ne' boschi anche per servizio delle opere pubbliche non possono farsi che in esecuzione delle disposizioni dell'amministrazione generale di acque e foreste.

A prevenire nel tratto successivo gl'inconvenienti, che hanno avuto luogo nel taglio degli alberi per servizio delle opere pubbliche di qualunque specie, S. M. nel consiglio del 20 dello spirato mese sopra rapporto del ministro delle finanze, si è degnata risolvere, che in ogni caso, e per qualsivoglia opera pubblica, anche approvata dalla M. S. per taglio degli albe-

ri, che vi potrà occorrere, si adisca l'amministrazione delle acque e foreste, onde l'esecuzione ne succeda in regola.

Ne la prevengo, signor intendente, onde per l'adempimento di questa sovrana risoluzione ella dia le disposizioni convenienti nella parte che la riguarda.

— 323 —

Reale Rescritto del 1 novembre 1817 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si approva il regolamento per gl'individui e la composizione delle terne per le cariche comunali.

Essendosi elevati alcuni dubbj relativamente alla forma dell'elezioni alle cariche comunali, S. M. dopo di aver consultato sul proposito il regio procuratore generale presso la gran corte de' conti, e sentito il parere della seconda camera del supremo consiglio di cancelleria, si è degnata di sanzionare le dilucidazioni contenute nei seguenti articoli:

1. Il dritto di proporre alle cariche comunali è dei decurioni, e del sindaco.

Appartiene ai decurioni la proposta de sindaci, degli aggiunti, del cancelliere archivista e del cassiere.

Appartiene al sindaco la proposta di tutte le altre cariche comunali minori.

2. Per ciascuno impiegato sarà formata una terna, nella quale non potranno esser compresi, che gl'individui notati nella lista degli eligibili, salvo l'eccezione contenuta nell'articolo 115 della legge de' 12 dicembre 1816 relativamente alla nomina del cancelliere archivario, e del cassiere.

3. Allorchè la proposizione sarà fatta dal decurionato, ciascuno de' decurioni potrà se vuole proporre un soggetto, e si passerà quindi allo scrutinio di tutti.

4. Se tre, o più de' proposti avranno ottenuta una maggioranza assoluta di suffraggi, saranno compresi nella terna quei tre fra essi, che avranno avuto in favor loro un maggior numero di voti.

5. Se nessuno avrà ottenuto maggioranza assoluta, ciascuno de' decurioni potrà proporre un altro soggetto per eseguirsi sopra i nuovi proposti un secondo scrutinio.

6. Se tra questi proposti uno, o due soltanto avranno ottenuta la maggioranza assoluta, ferma restando per essi l'inclusiva, il secondo, e il terzo saranno proposti dai decurioni secondo le regole fissate nell'articolo precedente.

7. Se dietro il secondo scrutinio non si ottenesse per ciascuno degl'individui proposti la maggioranza assoluta, si passerà ad un terzo scrutinio, nel quale saranno unicamente compresi quelli che nei primi avevano ottenuta una maggioranza relativa. In seguito di che, senza procedersi a nuovi sperimenti, la terna sarà formata, e completata cogl'individui, che in quest'ultimo scrutinio avranno ottenuto un maggior numero di voti.

8. Allorchè la proposizione dovrà esser fatta dal sindaco, egli formerà la terna per ciascuno impiegato, e la proporrà al decurionato.

9. Se i tre proposti otterranno la maggioranza assoluta dei voti, la terna resterà ferma per essi, nè vi sarà bisogno di altra proposizione.

10. Se niuno de' proposti avrà ottenuto maggioranza assoluta, il dritto di proporre si devolverà a decurioni, ciascuno de' quali potrà proporre un soggetto se vuole.

11. Se uno, o due de' proposti otterranno la maggioranza assoluta, rimarrà ferma la proposta per essi, e il dritto di proporre il secondo, ed il terzo si devolverà egualmente a ciascuno de' decurioni.

12. Tutte le volte che il dritto di proporre sarà devoluto ai decurioni, si procederà allo scrutinio de'nuovi proposti, il quale sarà eseguito secondo le regole fissate negli articoli precedenti.

13. Allorchè in seguito di questo secondo scrutinio non si ottenesse per ciascheduno de' proposti la maggioranza assoluta, si passerà ad un terzo scrutinio, nel quale saranno compresi quelli soltanto, che nei due precedenti aveano ottenuta la maggioranza relativa, e la terna sarà formata, o completata con quegl'individui che in quest'ultimo scrutinio avranno ottenuto un numero maggiore di voti.

14. Ad evitare ogni equivoco resta dichiarato che la maggioranza assoluta è costituita da un numero di voti maggiore della metà numerica dei decurioni votanti, e la maggioranza relativa s'intende ottenuta da colui o da coloro, che in paragone degli altri sottoposti allo scrutinio hanno ottenuto un maggior numero di voti, benchè non abbiano ottenuta una maggioranza assoluta.

15. Nel verbale della elezione, che sarà rimesso all'intendente, verrà indicato il numero de' voti, che avrà ottenuto ciascuno de' soggetti messi in terna.

Nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione per l'adempimento che ne risulta.

— 324 —

Circolare del 5 *novembre* 1817 *emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si fissa il modo come regolare i mandati per le spese di trasporto degli oggetti di convinzione.*

In continuazione di quanto le scrissi con circolare de' 15 ottobre ultimo circa il pagamento delle spese di trasporto degli oggetti di convinzione, le manifesto che qualunque sia il mezzo che si adopera per lo trasporto di tali oggetti, i mandati per le spese suddette debbono contenere le indicazioni.

1. Dell'uffizio del ministro delle finanze degli 8 ottobre 1817 con cui si autorizzano le spese.

2. Della specie degli oggetti trasportati, e del loro peso.

3. Del luogo donde sono trasportati, e di quello ove sono trasportati.

— 325 —

Circolare degli 8 *novembre* 1817 *emessa dal ministro di grazia e giustizia e partecipata a' regi procuratori generali presso le gran corti criminali circa la verifica delle spese di giustizia nelle cause correzionali.*

Il ministro delle finanze mi manifesta, che i controlori delle spese di giustizia non possono esegnire con esattezza la verifica di tali spese per le cause correzionali per le quali non vi è appello nelle gran corti criminali, e fa premura perchè si disponga che i giudici di circondario trasmettano alle gran corti tutt'i processi correzionali.

La misura, che si propone è utile non solo per ciò che concerne il ramo delle spese, ma benanche per l'amministrazione della giustizia, poichè i regj procuratori criminali nell'esaminare i diversi articoli di spesa, possono contemporaneamente esercitare una vigilanza sulla condotta de' giudici di circondario per la parte che riguarda la giustizia correzionale e di polizia semplice, e vedere come questi funzionari fanno uso delle facoltà loro affidate per tale importante ramo.

Incarico quindi le signorie loro a disporre, che i giudici di circondario le trasmettano tutt'i processi di semplice polizia, ed i processi correzionali tanto per le cause nelle quali si produce appello, quanto per le altre che non sieno appellabili, o in cui non si faccia uso di tale rimedio; tali processi dopo di essersi esaminati sotto la doppia veduta finanziera, e giudiziaria, rimangono depositati nell'archivio delle gran corti criminali.

— 326 —

Circolare de' 9 *novembre* 1817 *emessa dal ministro di grazia e giustizia e partecipata a' regi procuratori generali presso le gran corti criminali circa la gratificazione per lo registro delle spese di giustizia correzionale.*

Il signor ministro delle finanze in data de' 29 ottobre mi ha partecipato, che S. M. con determinazione de' 27 dello stesso mese ha risoluto di corrispondersi a' procuratori generali criminali la gratificazione accordata coll'articolo 98 del real decreto de' 13 gennaio 1817 a' procuratori regj presso gli aboliti tribunali correzionali, per lo registro delle spese di giustizia correzionale: e questa indipendentemente dall'altra accordata col medesimo articolo ai medesimi procuratori generali criminali per lo registro delle spese di giustizia criminale.

— 327 —

Parere della commissione de' presidenti presso la gran corte dei conti del 11 *novembre* 1817 *col quale si stabilisce che il diritto alla riscossione de' crediti su' beni riuniti al demanio dello stato, debbasi reputare estinto, ove i creditori non abbiano presentati i corrispondenti titoli ne' termini stabiliti col decreto de'* 14 *maggio* 1810, *e ciò quando anche alla data della sua pubblicazione fossesi introdotto giudizio per la loro soddisfazione.*

Promosso il dubbio se il duca di Monteleone possa pretendere dal demanio il pagamento di quattro canoni componenti in una l'annua somma di ducati 30. 95, insieme cogli arretrati, ad onta di non aver presentati, nè fatti esaminare i titoli corrispondenti ne' termini stabiliti dal decreto de' 14 maggio 1810:

La commessione. — Considerando essere espressamente pronunciata dal detto decreto decadenza di diritto per tutt'i creditori de' beni riuniti allo stato, i quali ne' termini ivi stabiliti non avessero presentati all'intendente della provincia i titoli corrispondenti, per esserne esaminata la validità dal consiglio d'intendenza;

Che non avendo a tal dovere adempiuto il duca di Monteleone, è fuori dubbio incorso nella pena della legge, e manca per conseguenza di qualunque diritto alla reclamata continuazione de' canoni indicati;

Che non gli giovi l'opporre non essere un tal decreto applicabile ai suoi crediti, a motivo che in tempo della pubblicazione del medesimo eran essi sottoposti all'esame del magistrato per l'azione di pagamento di arretrati, e di devoluzione de' fondi censiti, da lui introdotta nel tribunal civile di Monteleone, e da questo interlocutoriamente giudicate in contumacia del demanio; dappoichè niuna distinzione di crediti litigiosi, e non litigiosi vien fatta dallo stesso decreto, e però tutt'i creditori indistintamente erano obbligati alla esibizione de' titoli corrispondenti;

È di avviso. — Niun diritto competere al duca di Monteleone alla continuazione de' canoni in esame.

Nota — Questo avviso fu approvato dal ministro delle finanze in data de' 20 dicembre 1817, salvo al duca la facoltà di sperimentare per le vie regolari i diritti che forse credè potergli appartenere.

— 328 —

Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del 12 *novembre* 1817 *col quale si determina che per le nuove macchine idrauliche l'imposta fissata alle già costruite non varia.*

Il direttore delle contribuzioni dirette della provincia di Aquila riflettendo, che per l'articolo 9 del real decreto de' 10 di giugno 1817 è vietata l'alterazione dell'imponibile de' fondi

urbani, comechè se ne aumenti o diminuisca il reddito; e che per l'articolo 90 non si accorda diminuzione d'imposta a'fondi rustici per cangiamento di coltura, con rapporto diretto al segretario di stato ministro delle finanze, dimandò qual regola dovesse serbarsi nel giudizio de' reclami per diminuzione di reddito degli antichi molini per altri edificati.

Il consiglio delle contribuzioni dirette osservò che in quanto al tributo i molini, i trappeti, le gualchiere ed altre macchine somiglianti, non potevano annoverarsi nè tra' fondi urbani, nè tra' rustici; ma che dovean riguardarsi come di natura diversa dagli uni e dagli altri, e componenti una classe distinta; donde muoveà essersi per tali macchine stabilita una tariffa particolare, deducendosi il terzo del reddito delle medesime dal termine medio del coacervo de' fitti per lo decennio. Vide che scemandosi con la costruzione de' nuovi il reddito degli antichi molini, questa diminuzione potea eguagliarsi a quella che risulta dalla distruzione in parte di ogni altro reddito di un fondo qualunque; e quindi opinò doversi accordare la minorazione della imposta de' molini ogni volta che costruendosene degli altri, il reddito non eguagliasse più l'imponibile ne' catasti stabilito.

Nota — Trasmesso questo parere al segretario di stato ministro delle finanze fu da Sua Maestà approvato con reale rescritto del 15 novembre 1817.

— 329 —

Sovrana determinazione del 15 *novembre* 1817 *partecipata dal ministro delle finanze portante disposizioni pe' reclami motivati da diminuzione di rendita di molini.*

Il decreto reale de' 10 giugno passato distinguendo in rustici ed urbani tutt'i fondi, che debbono essere direttamente tassati, non potea portare una vista particolare sugli edifizj destinati ad uso di molini. Ora per questi fondi può accadere secondocchè mi si è fatto osservare dal direttore di Aquila, può accadere dico, che si reclami una riduzione di tassa quando in un comune ove prima trovavasi in un molino solo, se ne fabbrichi un secondo che in conseguenza faccia diminuire i provventi del primo. A rigor di legge inammissibile sarebbe una tal riduzione, sia che tali edifizj vogliansi annoverare tra gli urbani, sia che potessero tra i fondi rustici annoverarsi, dacchè coll'articolo 9 del citato decreto si proibisce l'alterazione del valore imponibile de' primi se venga da aumento o da diminuzione di rendita; e l'articolo 40 nega pe' secondi la riduzione reclamata per solo cangiamento di coltura.

Applicatomi a conciliare su questa parte l'osservanza della legge colla giustizia dovuta ai contribuenti, e consultato benanche il consiglio delle contribuzioni, il quale ha convenuto che occorre pe' molini una eccezione alla legge, poichè son essi

di una classe intermedia tra le menzionate; io mi son fatto un dovere di rassegnare il tutto a S. M. onde proporle il temperamento opportuno. La M. S. degnatasi di approvare il mio parere, ha determinato che quando si producano in un comune siffatti reclami converrà prima di tutto verificarsi se il molino per lo quale si reclama trovasi o no ben tassato. Dove non lo sia, converrà adattarvi il giusto carico. Indi bisognerà conoscersi di quanto ne sia minorata la rendita per effetto della costruzione del molino novello, ed indi vi sarà adattata la riduzione corrispondente. Per regola generale da osservarsi in simili casi converrà aver cura che colla rata del carico che rimarrà al vecchio molino, e con quella che s'imporrà al nuovo si formi un totale di tassa maggiore della precedente; poichè accadendo di ordinario che due molini nel comune medesimo producano rendita maggiore di quella di un solo, perciò l'imponibile da fissarsi all'uno, ed all'altro non dovrà esser mai minore del precedente, ma anzi dovrà dare qualche cosa dippiù.

— 330 —

Regolamento de' 18 novembre 1817 col quale si determinano le funzioni de' giudici istruttori.

Il consigliere e segretario di stato ministro di grazia e giustizia.

Visti gli articoli 94 e 95 della legge organica de' 29 maggio ultimo, ne' quali vien creata la istituzione de' giudici istruttori rivestiti delle funzioni di polizia giudiziaria: volendo definire le facoltà di questi nuovi funzionarj, ed i loro rapporti cogli altri agenti di polizia giudiziaria;

Determina quanto segue:

Art. 1. I giudici istruttori dipenderanno da' regj procuratori generali presso le gran corti criminali, i quali sono i primi agenti della polizia giudiziaria di ogni provincia, incaricati per lo scovrimento de' reati, e per la investigazione de' rei.

2. I giudici istruttori, come principali agenti di polizia giudiziaria del distretto, eserciteranno tutte le facoltà accordate dalla legge a' funzionarj di polizia giudiziaria: essi avranno sotto la loro dipendenza i regj giudici di circondario, e gli altri agenti inferiori di polizia giudiziaria nella detta qualità.

3. I regj giudici di circondario ne' casi di delitti e di contravvenzioni, compileranno le pruove necessarie, e procederanno fino alla sentenza a norma delle leggi.

4. I giudici istruttori vigileranno sulla condotta de' regj giudici di circondario nell'amministrazione della giustizia correzionale, e di semplice polizia, e ne faranno rapporto a' regj procuratori generali presso le gran corti criminali. Per effetto di questa vigilanza potranno i giudici istruttori ne' casi particolari ordinare ai giudici di circondario il disbrigo di cause correzionali o di semplice polizia, e chieder conto dell'andamento e dell'esito delle medesime, senza sospenderne il corso;

ma non potranno però farsene trasmettere gli atti. Finite tali cause, i regj giudici di circondario, anche quando non vi sia appello dalle loro sentenze, dovranno trasmettere tutti gli atti a' regi procuratori generali, i quali osserveranno diligentemente qual sia stato in esse la condotta de' regi giudici di circondario, e ne faranno rapporto al ministero di grazia e giustizia.

I regi giudici di circondario ne' casi di misfatti raccoglieranno la pruova generica, e le prime tracce sul delinquente. I giudici istruttori proseguiranno essi le istruzioni dei processi ne' casi gravi, e negli altri le commetteranno ai regj giudici di circondario del loro distretto.

6. In ogni caso di concorrenza dei giudici istruttori co' giudici di circondario o altri agenti inferiori di polizia giudiziaria, i primi saranno sempre preferiti nella compilazione anche degli atti generici. I giudici istruttori però, istituiti dalla legge con funzioni superiori, eviteranno questa concorrenza ove non vi fossero indotti da urgenti motivi, e l'eviteranno soprattutto se dovessero uscire dalla loro residenza.

7. Ciascun regio giudice di circondario farà al giudice istruttore del distretto, ed al regio procuratore generale presso la gran-corte criminale della provincia, i rapporti settimanili di tutti i reati commessi nel suo circondario, e pervenuti a sua notizia nel corso della settimana. In affari di grande urgenza, potrà spedire i rapporti senza attendere il periodo del rapporto settimanile. In uno de' rapporti si descriveranno i misfatti, in un altro i delitti, ed in un terzo le contravvenzioni. Negli stessi rapporti si dovrà citare l'articolo di legge penale che corrisponde a ciascun reato, e si dovrà far menzione delle disposizioni prese per ogni fatto criminoso in essi enunciato. Se il giudice istruttore o il regio procuratore generale troverà di essersi riportato in un rapporto un reato che apparteneva ad un altro, ne istruirà il regio giudice di circondario per rettificarsi l'errore.

8. I giudici istruttori, si serviranno de' rapporti circa i delitti, e le contravvenzioni per esercitare la loro vigilanza su' giudici di circondario a norma dell'articolo 4: si serviranno del rapporto sui misfatti per commetterne le istruzioni o ritenerle a' termini dell'articolo 5. Nel caso che i giudici istruttori riterranno per loro la istruzioni, richiameranno gli atti dai regj giudici di circondario, i quali fino a che non avranno tale ordine d'invio, proseguiranno essi le istruzioni.

9. I giudici istruttori in un rapporto settimanile daranno parte al regio procuratore generale presso la gran corte criminale della provincia dei fatti criminosi avvenuti nel distretto, colle indicazioni delle istruzioni che han commesse, o si han riserbate nel corso della settimana. Il regio procuratore generale potrà ordinare ai giudici istruttori di richiamare ad essi la istruzione commessa. Degli affari urgenti daranno notizia al regio

procuratore generale senza attendere il periodo del rapporto settimanile.

10. I giudici istruttori anche dopo aver commesso le istruzioni de' misfatti a' regi giudici di circondario, vigileranno sulla loro condotta, e potranno all'uopo comunicare a' medesimi le norme da seguire per lo scovrimento de' rei: potranno ancora avocare a loro le istruzioni commesse sempre che crederanno utile alla giustizia questa misura; e ne informeranno il regio procurator generale presso la gran corte criminale. I regi giudici di circondario daranno in ogni mese conto al giudice istruttore dello stato delle istruzioni loro commesse.

11. Le gran corti criminali, dopo una requisitoria de' regj procuratori generali presso le medesime, potranno per urgenti motivi chiedere l'autorizzazione del segretario di stato ministro di grazia e giustizia perchè l'istruzione di una causa passi da un giudice istruttore ad un altro. Nella deliberazione debbono essere enunciate le cause che hanno indotto il procuratore generale e la gran corte a chiedere tale autorizzazione, e deve essere enunciato l'altro giudice cui si vuol delegare la istruzione.

12. I giudici istruttori impiegheranno la loro diligenza ad inquirere su' reati non riferiti da giudici di circondario. Sono anche particolarmente incaricati di vigilare sulla osservanza delle sovrane istruzioni de' 22 gennajo di questo anno, e ad inquirere sugli arresti illegali o illegittime escarcerazioni, e su tutti gli abusi di autorità di qualunque specie che si commettono nel loro distretto.

13. In ogni settimana i regj giudici di circondario faranno un rapporto al giudice istruttore ed al regio procurator generale presso la gran corte criminale di tutti gli arresti delle persone, avvenuti nel circondario per qualunque causa, incluse anche le restrizioni de' testimonj per causa di esperimento nei casi permessi dalle leggi. Un simile rapporto settimanile si farà da' giudici istruttori pel loro distretto al suddetto regio procuratore generale. In questi rapporti debbono essere dettagliati i motivi dell'arresto, affinchè il regio procurator generale e la gran corte criminale diano le disposizioni a norma delle leggi.

14. I giudici istruttori, nel caso che avranno bisogno di testimonj residenti fuori il loro distretto, ma nella stessa provincia, il chiederanno direttamente a' rispettivi regj giudici di circondario. Pe' testimonj fuori provincia, si dirigeranno a' rispettivi giudici istruttori. La stessa norma sarà seguita da' regj giudici di circondario pe' testimonj residenti fuori del loro circondario. Gli uni e gli altri promuoveranno gli ufficj superiori quando ne sarà il bisogno.

15. I giudici istruttori saranno in corrispondenza tra essi per somministrarsi scambievolmente tutte le notizie opportune per lo scovrimento de' reati, e per proccurar l'arresto de' rei.

16. I giudici istruttori potranno uscire dalla loro residenza per lo distretto semprecchè negli affari d'importanza il bene del servizio ne li consiglierà. Prima però di abbandonar la residenza, ne dovranno dar parte al regio procurator generale presso la gran corte criminale indicandogli il luogo per dove li dirigeranno, ma potranno partire senza attendere il riscontro.

17. I giudici istruttori avranno sotto la loro immediata ed esclusiva dipendenza una sufficiente forza pubblica destinata ad eseguire tutti i loro ordini e le loro disposizioni, secondo verrà fissato dalle leggi e da' regolamenti. Tutt'i depositarj della forza pubblica sono inoltre tenuti a prestar mano forte alle loro disposizioni.

18. Nella città di Napoli non essendo i regj giudici di circondario rivestiti della polizia giudiziaria, sarà questa esercitata da' giudici istruttori. Le carte compilate in materia penale saranno nel termine fissato dalla legge trasmesse al regio procurator generale presso la gran corte criminale, dal quale saranno poi inviate pel giudizio ai regj giudici de' quartieri quelle che risguardano i delitti e le contravvenzioni.

19. I giudici istruttori della città di Napoli saranno nell'obbligo di fare in ogni giorno al regio procurator generale i rapporti indicati negli articoli 7 e 13.

20. I regj giudici di circondario dovranno tenere i loro registri per notarvi le contravvenzioni, i delitti ed i misfatti; le notizie delle istruzioni a loro commesse, e l'andamento delle cause di loro competenza.

21. I giudici istruttori avranno un registro di misfatti, nel quale saranno notate tutte le notizie risguardanti il corso delle istruzioni. Presso i giudici istruttori di Napoli vi sarà anche il registro de' delitti e delle contravvenzioni.

22. Dovendo i regj procuratori generali presso le gran corti criminali esercitare la loro vigilanza su' regj giudici di circondario e su' giudici istruttori, esigeranno da questi ultimi in ogni mese uno stato di tutte le istruzioni completate nel corso del mese, e di tutte quelle che rimangono pendenti, colle indicazioni de' motivi del ritardo e del funzionario che n'era incaricato del disbrigo.

I motivi delle disposizioni contenute in questo regolamento, si trovano sviluppati nel seguente rapporto umiliato al Re.

Sire. — Il regolamento, che io presento a V. M. vien richiesto dalla nuova istituzione de' giudici istruttori creata colla legge organica de' 29 maggio ultimo sul potere giudiziario.

Negli articoli di questo regolamento non troverà la M. V. alcuna norma che risguardi il rito con cui debbono compilarsi le pruove generiche e specifiche de' reati, o spedirsi i mandati contra coloro che ne son prevenuti. Questa parte di procedi-

mento è regolata dalle leggi provvisoriamente in vigore, e formerà un oggetto del nuovo codice di rito criminale, che spero di presentar tra poco a V. M.

Non si trattava dunque dopo la creazione di questa nuova magistratura, che di dover fissare i suoi primi doveri, le sue facoltà, e i suoi rapporti colle magistrature esistenti: e ciò è precisamente l'oggetto delle presenti istruzioni.

Nell'articolo 1 vien fissata la dipendenza de' giudici istruttori da' regj procuratori generali presso le gran corti criminali, che sono i primi agenti di polizia giudiziaria nelle provincie. Questa disposizione è uniforme all'articolo 96 della suddetta legge organica.

Nell'articolo 2 si stabilisce la dipendenza che in materie di polizia avranno i giudici di circondario, e gli agenti inferiori da' giudici d'istruzione. Questa disposizione è uniforme all'articolo 42 della legge organica.

In forza degli esposti due articoli viene ad assegnarsi il luogo che questa nuova magistratura occupa nella catena de' funzionari di polizia giudiziaria. Un giudice istruttore forma dunque il secondo anello di questa catena: egli dipende dal regio proccurator generale, ed ha per suoi dipendenti tutti gli altri funzionarj incaricati dalla legge di questa interessante parte della giustizia penale.

L'articolo 3 dispone che i regj giudici de' circondarj ne' casi di delitti e di contravvenzioni, compilino le pruove necessarie, e procedano fino alla sentenza a norma delle leggi.

Questo articolo fu dettato dalla mira di non occupare i giudici d'istruzione ne' reati minori, onde possano meglio rivolgere tutto il loro zelo e la loro energia su quei fatti che colpiscono più fortemente l'ordine sociale, e che richiedono nell'inquisitore maggior fermezza e sagacità. D'altronde ne' reati correzionali e di semplice polizia, ne' quali è soprattutto da desiderarsi la celerità del procedimento, bisognava render facile e spedito l'andamento della istruzione, ed abbandonarla a quel giudice istesso in cui la legge ripone la sua fiducia, fino a commettergli la facoltà de' giudizj.

L'articolo 4 dispone che i giudici istruttori vigilano su' giudici di circondario per l'amministrazione della giustizia correzionale, e di semplice polizia; ed indica quali sieno i mezzi di tale vigilanza. Dispone oltre a ciò che i giudici di circondario, spedite le cause correzionali e di semplice polizia, debbano trasmettere i processi a' regj procuratori generali, ancorchè non vi sia appello delle loro sentenze.

La legge organica ha grandemente esteso il potere de' regj giudici di circondario rivestendoli della facoltà di pronunziar sentenze nelle cause correzionali; laddove prima non erano autorizzati che ad un semplice voto consultivo.

Quindi è surto il bisogno di trovar de' mezzi onde vigilare

sulla condotta che i regj giudici di circondario serberanno in questa parte della giustizia penale. I giudici istruttori che son con essi in contatto, che percorrendo spesso il distretto trovano la opportunità di attingere sul luogo le veridiche notizie sulla condotta di questi funzionarj, sono i loro primi invigilatori: ma questa vigilanza non doveva inceppare il corso della giustizia correzionale e di semplice polizia; è per ciò che in questo articolo vien limitata la facoltà de' giudici istruttori a quella di poter in tali cause ordinarie apportare il disbrigo, chieder conto dell'andamento e del risultato, e sulle osservazioni raccolte farne rapporto al procuratore generale presso la gran corte criminale. A questa vigilanza de' giudici istruttori si accoppia quella de' regj procuratori generali, i quali l'esercitano con un mezzo assai semplice, cioe, osservando i processi che i regj giudici di circondario sono nel dovere d'inviar sempre a' medesimi. Il ministero della giustizia sarà per mezzo di costoro informato se i regj giudici di circondario corrispondono bene a tanta fiducia che in essi la legge ha riposta.

Gli enunciati espedienti, senza violare la facoltà de' regj giudici di circondario, saranno utili come un freno atto a prevenir gli abusi, come un mezzo a scovrirli se sono stati commessi, e come un mezzo ancora per conoscere e premiare coloro che adempiono bene i loro doveri.

L'articolo 5 dispone che ne' casi di misfatti la prova generica e le prime tracce sulla specifica, si raccolgano da' regj giudici di circondario: i giudici istruttori ne proseguiranno essi l'istruzione, o la commetteranno ai regj giudici di circondario. Queste disposizioni sono uniformi agli articoli 42 e 97 della legge organica.

Era di necessità dare a' regj giudici di circondario la facoltà di compilar la pruova generica, e le prime tracce sul delinquente; poichè il giudice istruttore che risiede nel capo-luogo del distretto, non potrebbe accorrere ne' diversi circondarj per la raccolta delle pruove, con quella prontezza che il bisogno esige per non farle smarrire.

Era egualmente necessità, che ne' misfatti men gravi avessero i giudici istruttori la facoltà di delegarne l'istruzione a' regj giudici di circondario. Per tal guisa essi avran più agio di occuparsi degli affari più urgenti, com'è il voto dell'articolo 97 della legge organica.

L'articolo 6 dispone che nella concorrenza de' giudici istruttori co' regj giudici di circondario, o altri agenti inferiori di polizia giudiziaria, i primi sieno sempre preferiti anche nella compilazione della pruova generica. Si prevede qui il caso che per un reato qualunque accorra contemporaneamente il giudice istruttore, ed il regio giudice di circondario a compilarne le pruove. Era giusto che al giudice istruttore si cedesse il luogo, come quegli che è il primo agente di polizia giudiziaria nel suo distretto.

Per altro affinchè il giudice istruttore non fosse per soverchio zelo distolto dalle importanti sue cure, per occuparsi di affari che possono con eguale esattezza esser disbrigati da' regj giudici de' circondarj, o da altri agenti inferiori di polizia giudiziaria, è scritto nel medesimo art. 6 l'avvertimento onde egli eviti, quando non vi siano urgenti motivi, la concorrenza cogli agenti inferiori.

L'art. 7 impone a' regi giudici di circondario l'obbligo di far al giudice istruttore ed al procurator generale presso la gran corte criminale, un rapporto settimanile di tutti i fatti criminosi.

Questa disposizione è tratta dall'art. 43 della legge organica; e poichè in quella il regio giudice di circondario avea solamente tal obbligo verso il giudice istruttore, gli si è nel presente articolo imposto il dovere medesimo anche verso il regio procurator generale. La suprema vigilanza che questo funzionario debbe esercitare in tutta la provincia, esigeva imperiosamente che non fosse privato delle notizie de' rapporti settimanili, che dovea ricevere direttamente da' circondarj: le sue disposizioni non sarebbero abbastanza pronte ove attendesse il rapporto dei giudici istruttori. È utile ancora questa misura, perchè i regi giudici de' circondarj sieno meglio conosciuti dal regio procurator generale: questi potrà ben rilevare da' loro rapporti settimanili il grado d'istruzione di que' funzionarj inferiori, e la loro attitudine per la carica che occupano, o per carica di maggior dignità. Senza questo contatto tra' regj giudici di circondario e il regio procurator generale, questi non potrebbe giammai formarsi di coloro un'esatta idea, ma ne avrebbe sempre quella riputazione che al giudice istruttore piacerebbe di ispirargli.

L'altra disposizione del presente articolo circa al doversi distinguere i fatti criminosi in tre separati rapporti quante sono le classi de' reati, mentre non aggrava sensibilmente di lavoro i regj giudici di circondario, serve a facilitar la tenuta dei diversi registri presso le gran corti criminali.

La citazione ne' rapporti dell'articolo della legge penale, che corrisponde a ciascun reato, serve per mostrare l'idoneità del giudice di circondario, e per obbligarlo ad occuparsi egli stesso di questi rapporti, e non abbandonarli alle cure di un semplice scritturale.

Finalmente nell'articolo stesso si prevede il caso che il regio giudice di circondario abbia mal classificato ne' suoi rapporti un reato, e si dà il mezzo onde emendarne l'errore. Così i registri saranno in regola, ed il procedimento non devierà dalle norme stabilite dalle leggi.

L'art. 8 espone nella prima parte l'uso che i giudici istruttori debbono fare de' rapporti settimanili de' regi giudici di circondario. De' rapporti su' delitti e sulle contravvenzioni si avvaleranno per la vigilanza stabilita nell'art. 4. Del rapporto

su' misfatti si avvaleranno per commettere o ritener le istruzioni a termini dell'art. 5. Per commetter dunque una istruzione o ritenerla per se, il giudice istruttore non deve attendere i primi atti compilati dal regio giudice di circondario: è questa una operazione che eseguirà bene egualmente su' rapporti settimanili, ne' quali saranno sviluppati tutti i necessarj ragguagli. Un sistema diverso porterebbe la necessità di doversi inviare gli atti dal regio giudice di circondario al giudice istruttore, e da costui respingersi al regio giudice di circondario. In tali passaggi oltre il pericolo di disperdersi il processo, si consumerebbe inutilmente il tempo più vicino al reato, che suol essere il più prezioso per lo scovrimento della verità.

Nella fine di questo articolo è disposto che i regj giudici di circondario prosegnano la istruzione de' misfatti, fino a che non abbiano un ordine del giudice istruttore che avochi a se la istruzione. Il motivo di questa disposizione è lo stesso di quello che fa cadere le commesse de'giudici istruttori su' rapporti settimanili; la facilità cioè di acquistar le pruove allorchè il reato è recente; poichè il tempo le fa smarrire, o le indebolisce, o le diverge. Diverse circostanze potrebbero ritardare la partecipazione degli ordini del giudice istruttore, ed intanto la potenza, la calunnia, la seduzione, la pietà avrebbero tutto l'agio da impiegare i loro mezzi onde arrestare, o deviare il corso della giustizia penale. Sarà dunque commendevole quel regio giudice di circondario che profittando delle sue facoltà, compila rapidamente la istruzione in modo che niente lasci, o ben poco, all'opera del giudice istruttore.

L'art. 9 impone a'giudici istruttori il dovere di un rapporto settimanile al regio procurator generale presso la gran corte criminale, per dargli conto delle istruzioni che han commesse, o che si han riserbate nel corso della settimana. Il regio procurator generale quando osserverà che per interesse della giustizia una istruzione commessa debba esser compilata dal giudice istruttore, gli ordinerà di richiamarla a se.

Questo articolo spiega la vera interpetrazione da darsi all'art. 97 della legge organica. Se il permesso del regio procurator generale dovesse precedere la commessa della istruzione, si perderebbe tutto il tempo necessario per impetrarlo, e caderemmo così negl'inconvenienti espressi nell'art. 8. D'altronde qual altro oggetto potrebbe avere un permesso preventivo oltre quello di evitar che una istruzione importante sia leggermente abbandonata a' funzionarj inferiori? E l'oggetto è ben riempiuto col riservare al regio procurator generale la facoltà di ordinare che una istruzione si compili dal giudice istruttore, il quale dovrà in tal caso avocare a se la commessa.

L'art. 10 accorda a' giudici istruttori la facoltà di richiamar a se le istruzioni anche dopo le commesse. La perenne vigi-

lanza de' giudici istruttori su regi giudici di circondario, può far conoscere talvolta il bisogno di ritirare una istruzione commessa: ragioni ancora possono sopravvenire e tali, che se fossero esistite al momento della commessa, avrebbero determinato il giudice istruttore a ritener per se la istruzione.

Non è questa facoltà de' giudici istruttori ingiuriosa per se stessa a' giudici di circondario. Abbiam veduto nell'articolo precedente che il regio procurator generale può ordinar la rivoca della commessa; perchè non potrebbe anche disporla il giudice istruttore? Se i motivi di questa misura sono somministrati dalla condotta dei regj giudici di circondario, eglino non avranno a dolersi della legge; se vengono da cause estrinseche, niuna ingiuria ad essi si arreca.

L'articolo stesso esige che il giudice istruttore semprechè si avvale di questa facoltà, ne dee informare il regio procurator generale, onde questa autorità superiore ne conosca i motivi, e niente le sfugga di ciò che risguarda l'andamento della giustizia penale.

Finalmente questo articolo impone a' giudici di circondario l'obbligo di dar conto in ogni mese al giudice istruttore dello stato delle istruzioni, che loro sono state commesse. Per tal modo le istruzioni non saranno ritardate per inerzia, e saranno rimossi gli ostacoli che forse si saranno incontrati nella compilazione de' processi.

L'articolo 11 prevede il caso in cui il bene della giustizia esige, che la istruzione da un giudice istruttore sia passata ad un altro. Ciò può avvenire per motivi di pubblica sicurezza, e talvolta anche per cause estranee alla persona dell'istruttore. Conveniva per altro che un giudice istruttore, funzionario circondato dalla confidenza del governo, non fosse leggermente privato di una istruzione che gli appartiene: ecco perchè l'articolo ne richiede il concorso di una requisitoria del regio procuratore generale, di una ragionata deliberazione della gran corte criminale, e della superiore approvazione del ministro di grazia e giustizia, il quale presiede eminentemente all'ordine giudiziario. A questo modo la giustizia è garentita, senza essere violati i riguardi verso i giudici istruttori.

L'art. 12 incarica particolarmente i giudici istruttori d'inquirere su reati omessi da' regj giudici di circondario. Questa omissione può dipendere dal silenzio della parte offesa compressa dal timore di un offensore troppo potente; può anche dipendere talvolta dal funzionario locale per una biasimevole cagione. Il giudice istruttore ch'è un funzionario di ordine superiore, e nelle cui mani si concentrano tutte le fila della polizia giudiziaria del distretto, avrà in suo potere tutti i mezzi necessari onde non gli sfuggano i reati occultati, e le cagioni dell'occultamento: allora bisogna che spieghi tutta la sua energia per la persecuzione de' rei, e pel castigo de' funzionari deferenti.

Lo stesso articolo incarica il giudice istruttore di vigilare ed inquirere su qualunque abuso di autorità, che vien commesso nel suo distretto.

Finoggi l'autorità giudiziaria, unico sostegno della sicurezza individuale, e delle proprietà, non ha potuto adempiere bene questo dovere. I giudici di circondario erano funzionarj isolati, e troppo deboli per opporre la resistenza necessaria agli abusi: i regi procuratori presso le corti criminali per mancanza di funzionarj intermedj ignoravano per lo più ciò che accadeva nella provincia. Quindi gli abusi di ogni genere erano moltiplicati: ogni autorità si arrogava il dritto di carcerare ed escarcerare a suo talento: d'imporre obblighi nuovi non riconosciuti dalle leggi, e di disporre a capriccio delle proprietà. Il popolo così bersagliato e vessato, non trovava una autorità vicina, la cui protezione avesse potuto reclamare.

Tali disordini che aveano presa radice sotto l'occupazione militare, possono oggi esser emendati colla creazione de' giudici istruttori per ogni distretto.

Questi funzionarj avendo occasione di percorrere i loro distretti, saranno sicuramente in grado di conoscere tutti gli abusi di autorità: rivestiti dalla legge del potere d'inquirere su' reati, eglino porteranno tutta la loro attenzione sugli atti arbitrarj, i quali violano la pace de' popoli, e scuotono le fondamenta della società. I regj procuratori generali presso le gran corti criminali saranno da' medesimi particolarmente informati di tali abusi, ed all'uopo promuoveranno ordini superiori: così il nome di giudice istruttore desterà nel popolo l'idea di un vero magistrato di pubblica sicurezza.

L'art. 13 obbliga i regj giudici di circondario a fare al giudice istruttore ed al regio procurator generale un rapporto settimanile di tutti gli arresti avvenuti ne' loro circondarj, per qualunque causa, anche de' testimonj per misura di restrizione: e l'obbligo stesso vien imposto a' giudici istruttori verso il regio procurator generale.

Le disposizioni di questo articolo sono date per garentire la sicurezza individuale dagli abusi di autorità e dagli arresti arbitrarj. Il regio procurator generale che è in ogni provincia il primo garante delle leggi, potrà su questi rapporti promuovere le deliberazioni della gran corte criminale per la conferma dell'arresto, e quando il bisogno lo richiegga per la repressione degli abusi verso cittadini illegalmente arrestati; poichè se tutto lo zelo dee mostrarsi onde i rei non isfuggano il poter della giustizia, non si dee con minore scrupolo invigilare onde un cittadino non sia privato del suo più prezioso diritto, se non quando le leggi pel bene comune ritirano da colui la loro protezione.

L'art. 14. dà la norma per la chiamata innanzi al giudice istruttore de' testimonj che risiedono fuori distretto.

Per evitare un lungo giro di uffizj tra le diverse autorità,

stabilisce questo articolo che il giudice istruttore si diriga ai rispettivi regj giudici di circondario per avere i testimonj che dimorano nella stessa provincia: per coloro che dimorano in altra provincia, la richiesta sarà fatta al giudice istruttore di quel distretto.

La stessa norma è data a' regj giudici di circondario pe' testimonj residenti fuori il loro circondario.

L'art. 15 mette i giudici istruttori in corrispondenza tra loro per l'arresto degli imputati.

È bastato finoggi ad un reo per salvarsi dalle ricerche della giustizia, il cambiar di provincia; è perciò che la maggior parte de' mandati di arresti rimaneva ineseguita.

Questa prima sorgente d'impunità è derivata dal perchè non esistevano ne' diversi punti delle provincie, autorità incaricate del dovere di mettersi tra esse in un'attiva corrispondenza per la persecuzione de' rei.

La istituzione de' giudici istruttori riempie perfettamente questa mancanza, e per l'avvenire i rei perseguitati e ricercati in ogni angolo di distretto, non potranno così agevolmente sottrarsi alla mano della giustizia.

Ma per dare a questo vantaggio tutta l'estensione di cui è suscettibile, bisognerà riformare l'attual sistema pur troppo difettoso sulle carte di garentia di coloro che viaggiano.

Io me ne occuperò dunque, e presenterò a V. M. le mie idee.

L'art. 16. autorizza i giudici istruttori ad uscire dalla loro residenza, semprechè il bene del servizio lo esiga. Ciò è conforme all'art. 97 della legge organica.

Aggiunge di più il presente articolo che debbano i giudici istruttori, prima di abbandonar la residenza, darne parte al regio procurator generale, indicandogli il luogo per dove si dirigeranno. Questa prevenzione non solo era dovuta per effetto di quella dipendenza che gl'istruttori debbono avere verso il regio procurator generale della provincia; ma dippiù affinché questo funzionario superiore sapesse in caso di urgenza ove dirigere i suoi ordini.

L'art. 17 mette sotto la dipendenza dei giudici istruttori una sufficiente forza pubblica destinata ad eseguire i loro ordini.

Tutta l'importanza e il potere di cui la legge onora la carica di giudice istruttore, non basterà mai ad acquistarle quella considerazione che è necessaria per renderla veramente utile, se l'istruttore non può disporre ad ogni momento della forza pubblica: le sue disposizioni resterebbero anzi deluse, e noi avremmo perduto una spesa ingente per questa istituzione, e vedremmo sparire tutti i vantaggi che da essa ci attendevamo.

Come potrebbe un giudiee istruttore con sicurezza girare il distretto; come potrebbe agire con energia in qualche urgenza momentanea; come potrebbe ispirare terrore a' malfattori, se ad ogni passo incontrasse gli ostacoli che nascono dal commet-

tere ad autorità estranee che non hanno interesse nella materia, l'eseguimento delle sue disposizioni?

L'esperienza ci ha convinti quanto sia pernicioso il sistema di rendere la forza pubblica interna indipendente dalle autorità civili. Il real decreto de' 18 febbraro 1816 vi ha portato un rimedio, avendo nell'art. 43 stabilito che alla autorità giudiziaria venisse esclusivamente assegnata una forza competente, e che la stessa fosse esclusivamente sottoposta a' suoi ordini.

Or qual autorità giudiziaria più del giudice istruttore ha maggior bisogno di questa forza? Quale può meglio utilizzarla pel bene della giustizia?

L'art. 18 contiene per la città di Napoli un'eccezione nell'esercizio della polizia giudiziaria. I regj giudici di circondario della capitale non essendo agenti di questo ramo di giustizia penale, la compilazione delle pruove generiche e specifiche di tutti i reati è deferita esclusivamente a' giudici istruttori, ed agli altri funzionarj di polizia ordinaria a termini dell'art. 20 n. 4, della legge organica.

Ma essendo i giudici di circondario della capitale rivestiti come nelle altre provincie della facoltà di pronunziar giudizio nelle cause correzionali e di emplice polizia, il presente articolo stabilisce che si faccia l'invio di tutti i processi al regio procurator generale presso la gran corte criminale, il quale poi trasmette a' regj giudici di circondario i processi di loro competenza.

L'articolo 19 dispone che i rapporti settimanili ordinati negli articoli 7 e 13 si facciano in ogni giorni da giudici istruttori di Napoli al regio procuratore generale presso la gran corte criminale.

Nella capitale ove non esistono le difficoltà di comunicazione che s'incontrano nelle provincie, non vi era ragione a ritardare per una settimana la scienza de' fatti criminosi, al magistrato destinato dalle legge ad imprimere il primo movimento agli atti della giustizia penale.

Gli art. 20 e 21 dispongono che i regi giudici di circondario, e i giudici istruttori debbono avere de' registri. L'esperienza ha mostrato che senza i registri non si possono bene disimpegnar i doveri della carica. Molti affari resterebbero obbliati, ove i registri non si mettessero sotto gli occhi del pubblico funzionario. D'altronde presentando i registri sotto un colpo d'occhio le operazioni fatte e da farsi, offriranno un mezzo facile per distinguere il funzionario diligente e l'inerte.

Questi due articoli avrebbero bisogno di maggiori ragguagli circa al modo pratico della tenuta de' registri, e circa i loro modelli. Ma io riserbo questa materia ad un regolamento generale del quale mi sto occupando, e che proporrò tra poco a V. M. sulla statistica della giustizia penale. Sarà quello il luogo da stabilire presso le diverse autorità, modelli di regi-

stri facili nella esecuzione, e fecondi di notizie, onde sia organizzata la più esatta vigilanza su questo ramo il più interessante della pubblica amministrazione.

L'art. 22 che è l'ultimo di queste istruzioni, dispone finalmente che i giudici istruttori trasmettano in ogni mese a' regi procuratori generali uno stato di tutte le istruttorie completate nel corso del mese, e di tutte le istruzioni pendenti colle indicazioni de' motivi del ritardo, e del funzionario che n'era incaricato.

Lo stato richiesto dal presente articolo mette sotto gli sguardi del regio procurator generale il risultamento delle operazioni fatte per le istruzioni de' misfatti. Questo agente superiore potrà dunque più volte all'anno rivolgere pienamente la sua attenzione su questa parte di procedimento che è la base de' giudizj penali. Così niuna istruzione sarà abbandonata; i giudici istruttori, e i regj giudici di circondario che più si saranno distinti nella investigazione de' rei, saranno conosciuti e premiati; l'inerzia sarà svelata; gli ostacoli che forse si saranno incontrati pel compimento delle istruzioni, saranno rimossi; tutto contribuirà a far che la giustizia penale non sia paralizzata ne' primi suoi passi.

V. M. ha creato una nuova magistratura, e l' ha rivestita d'importanti funzioni:

Possa essa corrispondere alle mire di V. M. ed alla aspettazione de' popoli!

I giudici istruttori sparsi ne' distretti su tutta la superficie de' vostri reali dominj, circondati di tutta la considerazione di magistrati collegiali, e del potere di primarj agenti di polizia giudiziaria, han ricevuto dalle leggi tutti i mezzi onde compier bene i loro doveri, e se al carattere che imprime ad essi la legge vi si uniranno le necessarie doti personali, noi dobbiamo attenderci dalla loro istituzione i più utili risultamenti.

Concentrandosi nelle mani di questi funzionarj tutte le fila della polizia giudiziaria del distretto, potranno eglino regolar meglio le loro investigazioni; sapranno tra gli uomini del loro distretto quei che sono già avvezzi a reati, e quei che sono d'indole proclive a commetterne; ed a forza di studiare i facinorosi e i loro andamenti, finiranno per conoscere tutti i loro rapporti, le loro unioni e per fino i consigli di questi nemici degli uomini, e dissiperanno le nebbie onde i più accorti e consumati malfattori circondano le loro azioni criminose. Io non cesserò di portar la mia più assidua vigilanza su questi magistrati che hanno nelle loro mani funzioni di [illegible] alta importanza, quali sono quelle di preparare la punizione degli oltraggi fatti al corpo sociale.

— 331 —

Decisione della gran corte dei conti del 19 novembre 1817 con la quale si determina che il decreto de' 9 di gennajo 1812 pone a rischio de' ricevitori le somme da essi riscosse, e sono gli stessi i doveri de' ricevitori interini che quelli de' proprietarj.

Nel mese di ottobre 1816 i ladri rubarono duc. 628. 25 nel fondaco de' sali di Potenza. L'amministrazione generale de' dazj indiretti, nel certificato di liquidazione spedito contro il ricevitore, non dedusse la somma involatagli. Questi ne reclamò quindi alla gran corte de' conti, allegando essere egli interino, non negligente rubato. L'amministrazione ha tenuto che ove il ricevitore avesse con esattezza fatto i versamenti, i ladri non avrebbero avuto di che nel fondaco rubare.

Sul rapporto del consigliere relatore signor Dragonetti; intese le parti; inteso il regio procuratore generale cavalier de Thomasis; la gran corte de' conti: considerando:

1. Che per il decreto de' 9 gennajo 1812, non mai annullato o compendiato in parte alcuna, il danajo incassato dai ricevitori, rimaner debba a loro rischio e pericolo fin che non ne abbiano fatto versamento;

2. Che la qualità di ricevitore interino non crea eccezione nell'applicare il suddetto decreto, imperocchè gli ordinarj ricevitori differiscono dagl' interini nella durata delle funzioni, ma gli uni e gli altri sono amministratori del pubblico danajo;

3. Che indipendentemente dagli esposti principj, il ricevitore interino, non avendo eseguito i versamenti all' epoche stabilite da' decreti e da' regolamenti, non può comunare coll'amministrazione de' dazj indiretti il danno, che ripete dal fatto proprio;

Uniformemente alle conclusione del pubblico ministero; è d'avviso.

Rigettarsi il prodotto reclamo.

Fatto in Napoli a' 19 novembre ed approvato da Sua Maestà con reale rescritto degli 11 febbrajo 1818.

— 332 —

Reale Rescritto del 19 novembre 1817 partecipato dal ministro delle finanze al direttore generale delle poste, col quale si stabilisce il metodo del concorso in riguardo a' soprannumeri che volessero essere situati nel segretariato o nella contabilità dell' amministrazione generale delle poste.

Nel consiglio del 17 corrente avendo proposto al Re il contenuto nei di lei due rapporti de' 18 ottobre scorso, e degli 8 di questo mese, S. M. ha risoluto di mettersi alla di lei disposizione la somma di ducati cento per distribuirla fra i soprannumeri notati nello stato da lei trasmesso, con quella pro-

porzione che le sembrerà più a portata ai rispettivi loro travagli.

La M. S. conformemente alla di lei proposizione, si è degnata di approvare nel tempo stesso, che si adotti il metodo del concorso in riguardo a' soprannumeri, che volessero essere situati nel segretariato, o nella contabilità di cotest'amministrazione.

Nel real nome le partecipo, signor direttore generale, questa sovrana risoluzione per lo adempimento.

— 333 —

Decisione della gran corte dei conti del 24 novembre 1817 con la quale si stabilisce che il decreto de' 7 marzo 1811 intorno alla liquidazione de' crediti, non è applicabile alle corporazioni ma alle soppresse, o a quelle che le sarebbero state; e che l'esame della quistione sulla validità de' titoli de' crediti, e prescrizione quinquennale è delle autorità giudiziarie.

D. Giovanni, D. Francesco, e D. Carolina Sylos di Bitonto, con pubblici strumenti alienarono l'utile dominio di parecchi fondi in benefizio di diversi corpi morali. Fino all'anno 1807 de' canoni convenuti fecesi a' signori Sylos pagamento; ma da indi in poi, molti tra essi ne lo sospesero. Sortite inutili le premure, D. Giovanni Sylos si richiamò al consiglio d'intendenza. Distinse il consiglio le quistioni della validità de' titoli da quelle che riguardavano i canoni arretrati, e mentre rimise le parti per le prime a' tribunali competenti, dichiarò non esservi luogo a deliberare per le altre, perchè avendo il signor Sylos trasandato dall'anno 1807 in poi la liquidazione de' suoi titoli, gli era contro la prescrizione de' cinque anni stabilita dall'articolo 1277 del codice civile.

Il signor Sylos ha reclamato contro d'una tale decisione chiedendo, che o gli si rendano i fondi, o gli si paghino i canoni.

La gran corte de' conti, intese le parti; inteso il regio procurator generale cavaliere de Thomasis; sul rapporto del cavaliere Negri vice-presidente relatore; considerando:

1. Che il decreto de' 7 marzo 1811 impose l'obbligo della liquidazione a tutti i creditori delle corporazioni religiose non soppresse ed a' creditori de' vescovadi, delle cure, e de' benefizj vacanti e non vacanti; i cui beni sarebbero naturalmente passati sotto l'amministrazione del monte frumentario:

2. Che questa disposizione avea per oggetto di eguagliare i creditori delle corporazioni soppresse a quelli che avean crediti verso corporazioni, le quali col procedere del tempo avrebbero sortito lo stesso destino:

3. Che non potendo darsi soppressione di congregazioni, capitoli e parocchie, non può esser compreso il signor Sylos

nelle disposizioni del suddetto decreto per non aver curato la liquidazione de' crediti in esame:

4. Che le dispute sulla validità de' titoli de' crediti indicati e sulla prescrizione opposta alla domanda del pagamento di canoni arretrati, siano di competenza del potere giudiziario:

Veduto il decreto de' 7 marzo 1811;

Uniformemente alle conclusioni del pubblico ministero; è d'avviso.

1. Dichiararsi non compresi i crediti del signor Sylos nelle disposizioni del decreto suddetto, e di non tenersi conto dell'eccezione proposta per la non seguita liquidazione de' crediti medesimi:

2. Rimettersi le parti al giudizio de' tribunali competenti tanto per quel che concerne la leggittimità de' crediti del signor Sylos, quanto per l'esame della prescrizione opposta all'inchiesta della soddisfazione de' canoni arretrati.

Fatto in Napoli a' 24 novembre 1817, ed approvato da Sua Maestà con reale rescritto de' 24 gennajo 1818.

— 334 —

Circolare del 29 novembre 1817 emessa dal ministro di grazia e giustizia e partecipata ai regj procuratori del re presso le gran corti criminali portante le norme per la verifica delle spese di giustizia.

Il signor ministro delle finanze mi manifesta che i controlori delle spese di giustizia non possono eseguire con esattezza la verifica di tali spese per le cause correzionali, per le quali non vi è appello nelle gran corti criminali, e fa premura perchè si disponga che i giudici di circondario trasmettano alle gran corti tutti i processi correzionali.

La misura che si propone è utile non solo per ciò che concerne il ramo delle spese, ma benanche per l'amministrazione della giustizia; poichè i regi procuratori criminali nell'esaminare i diversi articoli di spesa possono contemporaneamente esercitare una vigilanza sulla condotta de' giudici di circondario per la parte che risguarda la giustizia correzionale e di polizia semplice, e vedere come questi funzionarj fanno uso delle facoltà loro affidate per tale importante ramo.

La incarico quindi a disporre che i giudici di circondario le trasmettano tutti i processi di semplice polizia, ed i processi correzionali, tanto per le cause nelle quali si produce appello, quanto per le altre che non sieno appellabili, o in cui non si faccia uso di tale rimedio; e che tai processi dopo di essersi esaminati sotto la doppia veduta finanziera e giudiziaria, rimangano depositati nell'archivio delle gran corti criminali.

— 335 —

Reale Rescritto de' 29 novembre 1817 portante la dichiarazione della competenza del potere amministrativo nella causa di escomputo tra Niccola de Ovidiis e l'amministrazione del demanio.

Nell'anno 1802 Niccola de Ovidiis prese in fitto per anni nove dalla camera allodiale tutt'i beni, che ella possedeva nel comune di Risenti per l'annuo estaglio di ducati 574.

Nel 1805 il fittuario cessò di pagare il convenuto estaglio, e introdusse giudizio di escomputo per varj capi presso l'allora regia udienza provinciale. Questa causa non fu decisa.

Nel 1809 andando in debito lo stesso fittuario de Ovidiis di tre annate di estaglio venne premurato al pagamento della direzione del demanio succeduta alla camera allodiale.

Il fittuario rinnovò la domanda di escomputo presso il consiglio d'intendenza. Questo con decisione de' 16 giugno 1810 dietro l'esame de' dedotti capi di escomputo, taluni ne rigettò, altri ne ammise a favore del fittuario.

Nel 1814 al 1 luglio il demanio citò il de Ovidiis innanzi al tribunale civile per sentirsi condannare al pagamento di lire 11455 di estagli arretrati, nè la causa fu decisa.

In febbraio 1815 la direzione del demanio presentò al consiglio d'intendenza la liquidazione degli escomputi accordati colla decisione dello stesso consiglio dell'anno 1810, ed un conto dal quale risultava il fittuario de Ovidiis debitore di ducati 2613:18 e ne dimandò il pagamento.

Notificato il fittuario nulla oppose, e il consiglio d'intendenza con altra decisione de' 23 marzo 1817 lo condannò *in solidum* col suo fideiussore al pagamento delle somme contenute nella liquidazione.

In esecuzione della decisione suddetta passata in giudicato, il demanio sotto il 3 luglio rinnovò contro del de Ovidiis l'ordine del pagamento. Costui comparendo nel tribunale civile fece opposizione al novello ordine del pagamento, ed attaccò la competenza del consiglio d'intendenza.

Il tribunale civile in data de' 9 luglio con sua sentenza in contumacia del demanio si dichiarò competente sulla considerazione che sebbene i gravami contro le decisioni de' consigli d'intendenza per virtù dell'articolo 10 della legge de' 29 maggio esaminar si debbono dalla gran corte de' conti, ciò però dovea intendersi per quegli affari ch'erano di competenza del consiglio d'intendenza: 2. che la causa era la stessa che quella introdotta fin dal 1814 presso il tribunale: 3. che il tribunale era competente, poichè non cadeva in discussione la validità, la legittimità o la interpetrazione del contratto atteso il disposto nell'articolo 5 num. 3 della legge de' 21 marzo 1817.

Per contrario l'intendente della provincia sotto il dì 19 agosto elevò il conflitto giurisdizionale, sostenendo di apparte-

nersi al consiglio d'intendenza la conoscenza della causa per le seguenti ragioni.

1. Che il fatto di essersi fin dal 1814 dedotta la stessa causa nel tribunale civile non era di ostacolo, giacchè l'azione non fu proseguita.

2. Che la decisione del consiglio d'intendenza de' 17 marzo per non essersi attaccata con veruno legittimo gravame avea fatto passaggio in cosa giudicata, ed in esecuzione del giudicato si era passato innanzi agli ordini di pagamento contro il de Ovidiis.

3. Che nell'articolo 81 della legge de'30 gennaio 1817, era chiaramente spiegato di appartenere a' consigli d'intendenza le domande in compensazione, o indennità di escomputi, o diminuzione del prezzo di affitti per mancanza di tutto, o parte della cosa locata, e tuttociò che concerne l'esecuzione delle clausole d'affitto.

In questo stato con due reali rescritti il primo de' 30 agosto 1817 pel ministero dell'interno, il secondo dei 13 settembre per lo ministero di grazia e giustizia si trova rimesso detto affare all'esame del supremo consiglio nelle camere riunite di giustizia e finanze.

Il supremo consiglio nelle indicate camere avendo discusso l'affare, ha avvertito, che se attender si volesse il disposto nell'articolo 5 numero 3 della legge de' 21 marzo pubblicata a'5 del seguente aprile 1817 col quale sta prescritto che l'esame ed il giudizio delle azioni civili di qualunque natura, nelle quali non cada in quistione la legittimità, la validità, o l'interpetrazione di un atto dell'amministrazione pubblica, si appartengono al potere giudiziario, l'oggetto presente poichè non riguardente la legittimità, la validità, o l'interpretazione dell'atto sarebbe di competenza del tribunale civile; ma siccome la decisione del consiglio d'intendenza nella presente causa contro il fittuario de Ovidiis fu profferita nel giorno 23 marzo prima della pubblicazione della sopraddetta legge, allorchè reggeva la disposizione dell'articolo 81 del decreto de' 30 gennaio 1817 provvisoriamente in vigore, per la quale tutte le cause di escomputo erano provvisoriamente della competenza del consiglio d'intendenza, così da tali avvertenze risulta di non potersi mettere in dubbio che la decisione del consiglio d'intendenza già passata in cosa giudicata debb'avere la sua esecuzione, nè egli, il de Ovidiis, può evitare gli effetti del giudicato stesso presso il consiglio d'intendenza da cui fu emesso:

Per tali motivi le camere sono di avviso, che il potere amministrativo sia competente.

Nota — Estratto dal processo verbale del supremo consiglio di cancelleria del dì 23 settembre ed approvato con reale rescritto de' 29 novembre 1817.

— 336 —

Circolare de' 29 novembre 1817 emessa dal ministro di grazia e giustizia e partecipata a' regj procuratori generali presso le gran corti criminali circa le spese di giustizia che si erogano dopo pronunziate le condanne, e fatte le liquidozioni.

Spesso avviene, che dopo pronunziate le condanne, e liquidate le spese del giudizio che debbono rimborsarsi da' condannati, occorra farsi altre spese per la esecuzione de' giudicati. Queste non trovandosi comprese nella liquidazione, non possono ricuperarsi dalla cassa del registro che le anticipa, e perciò il regio erario ne soffre la perdita.

Per assicurare gl'interessi fiscali sotto questo rapporto, si è stabilito di accordo tra il signor ministro delle finanze e me, che fino a quando non sarà definitivamente adottata una misura sul proposito, quelle spese di giustizia, che occorrono dopo la liquidazione finale, debbano comprendersi in un supplemento di liquidazione, renduto esecutorio dal presidente della gran corte criminale.

— 337 —

Circolare del 6 decembre 1817 messa dal ministro di grazia e giustizia e diretta a' regj procuratori presso i tribunali civili con la quale si prescrive che i cancellieri presso gli archivi notarili non debbono provvedersi del repertorio prescritto dal regolamento del 27 decembre 1816

Surto il dubbio, se i cancellieri presso gli archivi notarili dovessero provvedersi del repertorio prescritto dal regolamento dei 27 decembre 1816, di accordo col ministro delle finanze il dubbio si è risoluto per la negativa. — Le copie non però, le spedizioni, gli estratti, le fedi o certificati, che dalle camere notarili, o dai cancellieri delle medesime si rilasciano, debbono esser soggetti alla formalità del bollo e del registro e visto de' regj giudici di circondario nei casi prescritti dalle leggi sulla materia, ed il tutto a cura e responsabilità di essi cancellieri. Ne daranno elleno comunicazione alle rispettive camere notarili per loro intelligenza e regola.

— 338 —

Circolare de' 10 decembre 1817 emessa dol ministro degli affari interni con la quole si determino in quoli casi sieno esenti dall'alloggio militare le case, ove sono alloggioti gli ogenti delle amministrazioni finanziere.

Con altra mia degli 11 giugno ultimo scorso, io richiamai in osservanza le disposizioni della circolare dei 28 luglio 1813, relativa all'alloggio de' diversi agenti delle amministrazioni finanziere, che trovansi in giro per affari di servizio. Ferme sempre rimanendo quelle disposizioni, è necessario d'insinuare

ai sindaci, ch'esentino dagli alloggi militari le case occupate da' suddetti agenti delle amministrazioni finanziere, durante la dimora di questi nelle case suddette. Il segretario di stato, ministro delle finanze ha desiderato, che questa disposizione venisse aggiunta alle precedenti, ed io trovandola molto ragionevole, la incarico di eseguirla.

— 339 —

Decisione della gran corte de' conti del 12 *decembre* 1817 *con la quale si stabilisce che non poteva un commessario ripartitore alterar le sue ordinanze comunque fosse stato meglio istruito de' diritti de' contendenti.*

Il comune di S. Massimo in contado di Moliso, con deliberazione decurionale de' 19 dicembre 1809, dedusse nell'abolita commessione feudale contro quell'ex-barone principe di Morra due capi di gravezze, i quali furono concepiti ne' seguenti termini:

1. Questa comune paga ducati 70 per la metà dell'erbaggio del monte matese e piana *al signor principe di Morra; e la medesima domanda con qual ragione egli esige i suddetti ducati 70.*

2. Vi è un corpo denominato campitello, *il quale viene affittato da detto signor principe; quando che il medesimo esiste in mezzo del corpo demaniale di detto comune; per cui abbiamo deliberato, che il signor principe mostri con validi documenti come possegga il suddetto corpo di* campitello.

L'avvocato del comune alle dedotte azioni aggiunse l'altra della soddisfazione della *buonatenenza*, che l'ex-barone non avea mai pagato.

La commessione feudale condannò il principe di Morra al pagamento della *buonatenenza* arretrata; ed in quanto agli altri capi di gravezza decise:

Attesocchè il comune non ha dimostrata di avere alcun diritto sul demanio detto campitello, *e da' documenti trasmessi dal generale archivio a diligenza del ministero pubblico consta, che il* campitello *sia uno de' corpi del feudo.*

Attesochè l'ex-barone non ha giustificato la causa della prestazione degli annui ducati 70, e dagli stessi documenti risulta, che l'ex-barone sia stato solito di partecipare alle rendite de' demanj, e de' corpi dell'università.

Decide sul 1 e 2 capo.— L'ex barone principe di Morra sia assoluto delle pretensioni dell'università per la revindica del campitello. *I cittadini v'abbiano gli usi civici anche per ragion di commercio fra loro; e nella parte seminatoria li esercitino dopo tagliate le biade, e raccolto il frutto. Di tali diritti se ne abbia ragione nella divisione de' demanj.*

L'università resti assoluta dalla prestazione degli annui ducati 70. L'ex-barone si astenga di esigere terratico, o fida,

di esercitare qualunque diritto ne' demanj e corpi dell'università e di partecipare in qualunque modo alla sua rendita.

Il commessario ripartitore della provincia di Molise, occupatosi della esecuzione di questo giudicato, si recò sul luogo, ed avendo verificato l'estensione e topografia del demanio di *campitello*, stabilì col consenso delle parti, che il medesimo era interamente circondato da'demanj comunali. Si applicò poscia alla verifica degli altri demanj ex-feudali, onde distinguerli da' comunali, e sottoporli a divisione; ma il successo non corrispose alle di lui intenzioni, imperocchè mentre il decurionato tra' demanj del comune annoverò la *montagna del matese* del relevio dell' anno 1683, tra' corpi feudali trovavasi descritta la *montagna del matese*, *come aspra e dura*, e di nessuno, o picciolissimo reddito. Facea quindi di mestieri indagare se l' una montagna fosse la stessa, che l'altra o se la prima fosse un tutto, di cui la seconda facesse parte, ed in tal caso quale fosse l'estensione dell'una, e quale quella dell'altra.

Senza far ciò, il commessario ebbe per vero, che la *montagna del matese* nulla avea di comune con quella delle *faje del matese*, e che la prima al comune, l'altra all'ex-barone apparteneva. Quindi con sua ordinanza de' 28 dicembre 1811, ad eccezione del solo demanio di *campitello*, del quale assegnò la terza parte al comune di S. Massimo, tutti gli altri demanj del feudo, tra'quali comprese la suddetta *montagna delle faje del matese*, furon divisi in quattro parti uguali, attribuendone tre all'ex-barone, ed una al comune. E sempre nella supposizione, che la *montagna del matese* diversa fosse da quella delle *faje del matese*, con altra ordinanza de' 14 maggio 1812 prescrisse, che essendo la prima di proprietà del comune, non dovea fra' cittadini esser suddivisa.

L'ordinanza de' 28 dicembre non fu alle parti intimata. Ciò non pertanto il commessario ne dispose l'esecuzione; ma non prima fu il comune avvertito, che l'agente incaricato intendea dividere la *montagna del matese*, ed assegnarne all'ex-barone la quota, che se ne dolse sostenendo, non doversi la medesima dividere, specialmente dopo il giudicato della commessione feudale, con cui era stato come abusivo annullato l'unico diritto, che lo stesso ex-barone vi esercitava, vale a dir quello dell'esazione degli annui ducati 70.

Fu allora, che per la prima volta il commessario si avvide della necessità di una verifica per intendere se la *montagna del matese* fosse distinta, e separarla da quella delle *faje del matese*, e nell'affermativa, quali ne fossero i rispettivi confini. Intesi all' uopo parecchi testimonj, e non essendosi potuto da' loro detti raccogliere nulla di certo, si ordinò alle parti di pruovare con documenti, fra un determinato tempo, le di loro rispettive pretensioni.

Continuava il comune ad avvalersi del giudicato della com-

messione feudale, e dall'altra parte l'ex-barone sosteneva, che la *montagna del matese* era stata sempre nel possesso di entrambi. Egli presentò all'uopo, estratte dalle matrici de' ruoli della fondiaria, un certificato relativo allo stato della montagna suddetta, allorchè seguì la circoscrizione dell'altro demanio detto *campitello*, e due copie di obblighi presso gli atti della giurisdizione locale fatti nell'anno 1812, da' quali si rileva, che il comune di S. Massimo avea non solo *l'uso*, ma eziandio la metà dell'estaglio, che sulla montagna in quistione si percepiva per l'*oltre uso*, mentre l' altra metà era in benefizio dell'ex-barone.

Il commessario ripartitore, in vista di questi documenti, e senza investigar più addentro, tentò d'indurre le parti ad un accordo, e non essendovi riuscito, con una terza ordinanza de' 19 marzo 1813 dispose di dividersi in due parti uguali tra il comune e l'ex-barone, non solo la montagna del *matese*, ma benanche il demanio di *campitello*. Impugnata questa ordinanza dal principe di Morra nell' abolito consiglio di stato, fu dal medesimo annullata per lo motivo, che il commessario non ne avea più il potere, dopo emanata l'ordinanza de' 28 dicembre 1811.

Così erano le cose, quando il commessario ripartitore sul riflesso, che secondo i documenti presentati dallo stesso ex-barone, il comune di S. Massimo avea non solo l'uso, ma partecipava benanche alla metà del fitto, che si percipava per l'oltre uso della *montagna del matese*, con altra sua ordinanza de' 24 ottobre 1816 dispose, che la medesima si fosse divisa in otto parti eguali per assegnarsene cinque al comune, e le rimanenti all'ex-feudatario. Or contro di questa ordinanza il principe di Morra, e 'l comune reclamano. Si duole il primo di eccesso, poichè dopo l'ordinanza de' 28 di dicembre 1811 non poteva il commessario alterar le quote con la medesima stabilite, o cangiarle. Si duole il comune d'essersi sottoposto a divisione un fondo comunale e non ex-feudale, ed a questo reclamo aggiunge anche l'altro contro l'ordinanza de' 28 dicembre 1811 non mai notificata, o eseguita, come quella, che nell'annoverar la *montagna delle faje* tra' corpi feudali, avea dato luogo a tutti gli equivoci presi a suo danno.

La gran corte de' conti; intese le parti; inteso il regio procuratore generale cavalier de Thomasis; sul rapporto del consiglier relatore cavalier Fortunato; considerando:

1. Che dopo l'ordinanza de' 28 dicembre 1811, non rimaneva al commessario ripartitore altra facoltà che quella di disporne l'esecuzione, seguita la quale, laddove le parti avessero reclamato, spettava al giudice superiore di confermarla, rivocarla, o modificarla secondo i casi;

2. Che malgrado ciò il commessario ripartitore oltrepassando i limiti del suo potere, diè fuori l'ordinanza de' 24 di ottobre

dell' anno 1816, contro della quale il principe di Morra si duole per essersi al comune di S. Massimo assegnati cinque ottavi, e non un quarto della montagna dal matese, e 'l comune all'opposto reclama per essersi la montagna medesima sottoposta a divisione, invocando a suo favore il giudicato della già commessione feudale, in forza del quale sostiene, che tolto all'ex-barone il dritto di esigere i ducati 70, che sulla stessa montagna rappresentava, ed abolita ogni di lui partecipazione a'redditi de'demanj comunali, non dovea la montagna cadere in divisione, non trattandosi di demanio feudale, ma bensì comunale.

3. Che non si sa intendere, come possa dirsi che con l'ultima ordinanza, con cui vennero al comune di S. Massimo attribuiti i cinque ottavi della montagna del matese, e i rimanenti tre ottavi all'ex-barone, non si sia alterata la prima; imperocché la montagna o in tutto, o in parte era comunale, e non dovea cadere in divisione per l'estensione che al comune apperteneva, o era ex-feudale, ed allora non potevansi alterare le quote fissate nella prima ordinanza spettando all'autorità superiore destinata all'uopo dalla legge, di correggere i torti fatti alle parti;

4. Che non può prodursi reclamo avverso le ordinanze dei commessarj ripartitori, che ne' tre mesi dal dì della esecuzione delle medesime; e che perciò non essendo stata peranco eseguita l'ordinanza de' 28 di dicembre del 1811, intempestivo è il reclamo prodotto dal comune contro della medesima;

5. Che nemmen può dirsi una tale ordinanza essere di niuno effetto, come il comune, ricorrendo al disposto del decreto de' 20 di gennajo del 1814, sostiene, imperocchè quantunque non sia stata notificata, pure il principe di Morra ne ha sempre, e con ripetuti atti dimandata inutilmente l'esecuzione, e ciò per la sopravvenienza di due altre ordinanze, la prima delle quali venne, come si è detto, rivocata dal già consiglio di stato;

6. Che, assegnate le rispettive quote, e stabiliti i confini delle medesime, non era più in potere de' commessarj ripartitori di cangiarle, attribuendo a' comuni quelle, che trovavansi date agli ex-baroni, e vice-versa;

Veduto l'articolo 5 del decreto de' 23 di ottobre 1809;

In conformità delle conclusioni del pubblico ministero; è d'avviso:

1. Che si abbia come nulla, e non avvenuta per difetto di poteri l' ordinanza de' 24 ottobre dell'anno 1816;

2. Che per mezzo di un pubblico impiegato alle parti non sospetto, si esegua l'ordinanza de' 28 dicembre 1811, tenendo presenti nell' esecuzione tutti gli atti formati dal commessario ripartitore; il giudicato dell'abolita commessione feudale e 'l processo co' documenti, i quali furono sottoposti all'esame della

commessione medesima; l'apprezzo seguito nel 1549 de' corpi feudali siti nel territorio di S. Massimo, ed ogni altro documento, che le parti potranno produrre in sostegno de' di loro rispettivi diritti.

3. Che in quanto al demanio ex-feudale detto *campitello*, non si cangi nell'esecuzione la quota assegnata al comune per l'ordinanza de' 28 dicembre 1811 come quella, che con la stessa fu all' ex-barone attribuita;

4. Che dopo eseguita l'ordinanza suddetta, e ne' termini prescritti degli stabilimenti in vigore, sia permesso al comune di proseguir lo sperimento del reclamo prodotto contro la medesima, e di unirvi ogni altro reclamo che crederà opportuno; servato all'ex-barone un diritto eguale contro le ordinanze che nell'esecuzione verranno emanate.

Fatto in Napoli a' 12 dicembre dell' anno 1817, ed approvato da Sua Maestà con reale rescritto de' 7 marzo 1818.

— 340 —

Circolare del 13 *decembre* 1817 *emessa dal ministro delle finanze portante disposizioni sull'uso delle somme pervegnenti dai ruoli suppletorj.*

L'art. 10 del real decreto de' 10 giugno ha dichiarato che l'importo de' ruoli suppletorj sarà contato in diminuzione della reimposizione del comune rispettivo, e che il dippiù servir debba a diminuir le quote di tutt'i contribuenti del comune. Il modo di dar effetto alla seconda di queste disposizioni è l'oggetto della presente lettera. Nello spedire il ruolo dell'anno seguente a quello in cui i ruoli suppletori avranno presentato un avanzo disponibile si opererà una deduzione di un tale avanzo dalla somma del contingente in principale e grani addizionali del comune. La deduzione si farà dal totale generale de' due capitoli del ruolo, prima di fissarsi la proporzione tra la materia imponibile e l'imposta, acciocchè i contribuenti trovino nell'abbassamento della proporzione il beneficio che la legge loro accorda. È da avvertirsi che la ridetta deduzione dovrà farsi in una nota da apporsi sul lato sinistro della seconda pagina del frontespizio del ruolo senza ricacciarsi sotto al totale de' due capitoli il quale dovrà rimanere intatto, rappresentando esso il carico del comune. Il seguente esempio renderà l'operazione sensibile.

CAPITOLO I.

Principale . . . . D.
Grani 10 . . . .
Ec. ec. ec. . . . .

Totale D. 1000

CAPITOLO II.

Grani comunali ec. ec. . . . . D. 100

Totale D. 1100

Deducendosi da detta somma l'avanzo de' ruoli suppletorj dell'anno 1817 in ducati 40 resta il totale sul quale dovrà stabilirsi la proporzione in duc. 1060 giusta l'art. 10 del decreto de' 10 giugno e la circolare de' 13 dicembre 1817, essendo l'intera somma del debito fondiario come sopra, e giusta la nota di duc. 1060, e quella della rendita duc. 10,000 ec. ec.

La somma del sopravvanzo dedotta come sopra, e che nell'esempio citato è di ducati 40 sarà riportata in un articolo del ruolo così intitolato — *Real Tesoreria per l'avanzo de' ruoli suppletorj di questo comune da lei percepito per pagarsi con sua liberanza.*

Si fatto articolo non sarà calcolato sulla massa della materia imponibile, dovendo il calcolo stabilirsi tra questa massa da una parte, ed il contingente principale ed addizionale del comune meno l'importo del ridetto articolo dall'altra.

Ho già detto che la deduzione di cui si tratta non deve alterare il carico del comune. È chiaro quindi che il totale degli articoli del ruolo, compreso quello caricato alla tesoreria, dovrà essere uguale al totale de' due capitoli riportati nel frontespizio senza riguardo alla deduzione. È chiaro parimenti che l'importo di questi capitoli dovrà per intero inserirsi negli stati de' contingenti, che costituiscono i carichi.

In quanto alla soddisfazione degli articoli de' ruoli, dovuti, come or si è detto, dalla tesoreria convien ricordarsi, che dall'art. 161 del decreto de' 10 giugno l'importo libero de' ruoli suppletori è assimilato a quello de' disgravi ed assoggettato alle regole di pagamento stabilite cogli articoli 103 e seguenti. Ciò posto, dopo formato lo stato della reimposizione, dal quale risultano le somme de' ruoli suppletori disponibili in favore de' comuni, il direttore delle contribuzioni dirette formerà uno stato di disgravi, che prenderà luogo nella serie di quelli dell'anno cadente; e v'inserirà le somme suddette per esser pagabili agli esattori de' comuni rispettivi senza che bisogni indicarne il numero.

Tali stati rimessi a me in quadrupla spedizione giusta gli articoli or citati daranno luogo alle liberanze, ed ai mandati della tesoreria in favore degli esattori. Costoro sotto la responsabilità de' ricevitori distrettuali, e de' decurionati esigeranno le somme ad essi liberate, e dovranno impiegarle a saldare l'articolo del ruolo posto a carico della tesoreria.

Il sindaco si assicurerà che di tali somme sia fatto il dovuto introito, ed apporrà la sua firma sull'articolo del ruolo così saldato.

— 341 —

Reale Rescritto de' 13 dicembre 1817 con cui in continuazione di quello dei 9 agosto si dichiara di competenza del potere giudiziario una seconda quistione tra l'amministrazione de' demani e il signor Forleo.

Nel 1792, D. Giovanni Lorenzo Forleo di Francavilla in provincia di Lecce affrancò dal fisco allodiale le decime feudali de' suoi suoli pel capitale di duc. 3922, 20 pagabili duc. 100 l'anno oltre l'interesse scalare.

Abolite dalla commissione feudale in parte le decime di Francavilla il Forleo ottenne dal commessario ripartitore una riduzione di duc. 627 05 sul capitale da lui dovuto.

Successivamente il ricevitore de' demanii convenne innanzi al tribunale della provincia di Lecce il Forleo al pagamento degli arretrati.

Oppose costui di non dover pagare annui ducati 100 giusta il convenuto, ma una somma ridotta in proporzione di duc. 627, 05 diminuita nel capitale. Oppose pure doversegli accordare altra riduzione del capitale, per compenso della franchigia da' pubblici pesi pattuita nel contratto, attesa la fondiaria sopravvenuta.

Il tribunale ammise le domande del Forleo.

Il ricevitore de' demanii ne appellò presso la già corte di appello di Altamura, chiedendo di rimettersi l'affare divenuto contenzioso al potere amministrativo.

La corte di appello si dichiarò competente con decisione dei 25 febbraio del corrente anno.

L'intendente della provincia con deliberazione motivata dei 19 del seguente mese di marzo elevò il conflitto.

Con ministeriale de' 3 maggio spedita dal ministero di grazia e giustizia venne rimesso all'esame del supremo consiglio nelle camere riunite l'additato conflitto.

Proposto l'affare nel dì 1 luglio, le camere osservarono, che la prima quistione per la riduzione del pagamento degli annui ducati 100 versava precisamente nell'interpetrare la volontà dei contraenti espressa nel contratto passato con Forleo; e come tale, attento il disposto nell'art. 5 n. 3 della legge de' 21 marzo, si apparteneva la conoscenza di tal quistione al potere amministrativo.

Per la seconda quistione poi del rimborso della fondiaria giusta il patto spiegato nell'istrumento, con cui fu il capitale del canone alienato con franchigia de' pubblici pesi, osservarono, che sul deberi non cadeva controversia, giacchè il debito era certo, ma dovea egli attenderne la liquidazione dalla commessione del debito pubblico, che trovavasi stabilita per simili oggetti. Or avendo egli il Forleo trascurata tale liquidazione per tutto il dì 15 marzo 1812, nella qual epoca restò

la commessione disciolta, ed estinta la sua azione, niun dritto gli potea ulteriormente competere, e se tanto si fosse permesso, sarebbe stato contro l'ordine pubblico, ed il voto della legge, potendosi suscitare immense liti ne' tribunali per parte di coloro, che non curarono la liquidazione de' loro averi sul debito pubblico.

Su queste considerazioni le camere furono di avviso, che per la sola prima quistione, se il capitale pagar si dovea a ducati 100 l'anno, o meno dovea procedere il potere amministrativo, per l'altra poi del rimborso della fondiaria, che non vi era luogo a verun procedimento tanto di autorità amministrativa, che giudiziaria.

Sua Maestà in data de' 9 del prossimo passato agosto, siccome si benignò di approvare l'avviso del supremo consiglio dato sulla prima quistione di dover procedere cioè, il potere amministrativo, così per la seconda quistione per lo rimborso della fondiaria, avvertì il consiglio, che non dovea dar parere sul merito, ma soltanto sulla competenza, ed all'effetto, anche sulla seconda quistione, avesse dato il suo parere per la competenza medesima.

In questo stato essendosi posto in discussione l'affare è insorto il dubbio, se la quistione di competenza sul secondo oggetto del rimborso preteso da Forleo per la fondiaria dovesse regolarsi col disposto del decreto dei 12 settembre 1810; ma si è riflettuto, che il caso di cui si parla nel citato decreto, non è applicabile al caso in quistione, poichè il decreto suppone un'azione, che siasi dedotta, ma nel caso di Forleo si tratta di una eccezione da lui opposta all'azione del demanio, per lo pagamento degli arretrati. Si è osservato pure, che colla legge de' 21 marzo ultimo fu derogato al disposto nel citato decreto, quando anche fosse stato adattabile, poichè tranne la interpetrazione de' contratti, e l'esame della validità di essi delegato al potere amministrativo; per tutte le altre azioni di qualunque natura sieno, sono rimesse alla cognizione del tribunale ordinario.

In conseguenza di tali osservazioni le camere sono di avviso, che sulla seconda quistione promossa dal Forleo per lo compenso e ristoro della fondiaria il potere giudiziario sia competente.

NOTA. — Estratto dal processo verbale del supremo consiglio di cancelleria del 9 settembre ed approvato con reale rescritto de' 13 settembre 1817.

— 342 —

Reale Rescritto de' 13 *decembre* 1817 *partecipato dal ministro delle finanze al direttore generale della registratura e dei demanj, col quale si determina l'indennità da godersi da' giudici istruttori le quali pagar si debbono dal fondo delle spese di giustizia.*

La commessione incaricata della rettifica del decreto dei 14 gennaio ultimo circa il pagamento e rimborso delle spese di giustizia, ha osservato, che dopo la legge organica sul potere giudiziario dovendosi mettere in attività i giudici istruttori, questi in forza del decreto in vigore, non potrebbero godere delle indennità accordate partitamente agli altri magistrati, poichè di essi il decreto non parla, come creati posteriormente: quindi ha proposto, che provvisoriamente, e fino alla emanazione del nuovo decreto, sieno pagate dal fondo delle spese di giustizia le indennità ai detti giudici nel modo seguente— 1. Di grana venticinque a miglio tanto nella gita, che nel ritorno; aumentandosi questa indennità di grana quindici a miglio per quei giudici istruttori della capitale, i quali sono incaricati de' cinque circondarj dipendenti dal distretto di Napoli — 2. Di grana ottanta per soggiorno o pernottazione a' termini del decreto. Ai di loro cancellieri: 1. di grana quindici a miglio per viaggio; pagandosi dippiù altre grana cinque pei cancellieri de' suddetti giudici istruttori della capitale; — 3. Di grana sessanta per soggiorno — In oltre la commessione sul riflesso, che le indennità ai magistrati col nuovo decreto saranno forse fissate sopra altre basi, ed affinchè vi sia graduazione tra ciò che si paga ai giudici istruttori, ed a quelli di circondario, ha proposto di pagare a questi ultimi, e loro cancellieri, anche provvisoriamente, più moderate indennità di quelle stabilite dal suddetto decreto; — S. M. cui tutto ciò ho fatto presente nel consiglio de' 2 del corrente mese, si è degnata di approvare la proposizione della commessione relativamente alle indennità ai giudici istruttori, e loro cancellieri. In quanto poi ai giudici e cancelliere di circondario, la M. S. ha dichiarato, che finchè non sarà emesso il nuovo decreto sulle spese di giustizia, non si faccia novità ai regolamenti in vigore.

Nel real nome le partecipo, signor direttore generale, tal sovrana determinazione onde ella ne disponga l'adempimento nella parte che riguarda l'amministrazione, nell'intelligenza che l'ho comunicata altresì al ministro di grazia e giustizia, ed alla commessione suddetta.

— 343 —

Circolare de' 13 dicembre 1817 emessa dal ministro di grazia e giustizia e partecipata a' regj procuratori generali presso le gran corti criminali con la quale si prescrive che gli atti criminali sono sempre esenti dal registro e dal bollo.

Si è proposto il dubbio se i processi criminali e correzionali, quando vi è in giudizio parte civile debbano essere scritti in carta bollata. Il signor ministro delle finanze mi manifesta su di ciò di aver risoluto questo dubbio negativamente, poichè le leggi de' 15 dicembre 1816 art. 18 n. 10, e de' 13 gennaio 1817 art. 28 n. 15 sul registro e sul bollo, esentano da queste due

formalità tutti gli atti relativi alla persecuzione de'reati, senza distinzione se siano formati ad istanza del ministero pubblico, o se vi sia in giudizio parte civile.

— 344 —

Reale Rescritto del 13 *decembre* 1817 *partecipato dal ministro delle finanze al direttore generale delle poste, col quale si stabilisce il sistema di ripartizione delle multe per controbandi di lettere.*

Avendo fatto presenta al Re il di lei rapporto de' 29 dello scorso mese di novembre, col quale ha manifestate le sue idee circa i prodotti delle multe pei controbandi di lettere che commettessero i comandanti o padroni de' legni in controvenzione del decreto de' 10 giugno ultimo; S. M. nel consiglio dei 10 andante, essendosi degnata di aderire al di lei avviso, ha risoluto, che tanto in questi dominj, quanto in quelli al di là del faro, ne' casi di controbando di lettere, il prodotto della multa debba applicarsi per un terzo al denunziante, e per due terzi a profitto dell'amministrazione delle poste.

Nel real nome le partecipo una tal sovrana risoluzione, perchè si serva di disporre il conveniente per l'adempimento.

— 345 —

Circolare de' 13 *dicembre* 1817 *emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta a' procuratori generali criminali circa il modo di stabilire i giorni di udienza delle gran corti criminali.*

Siccome per effetto delle disposizioni contenute nella legge organica giudiziaria de' 29 maggio ultimo, debbono i tribunali civili somministrare i supplenti alle gran corti criminali, così è indispensabile, che il servizio de' due rami sia combinato in modo, che il servizio dell'uno non arrechi pregiudizio all'altro.

Incarico quindi il presidente, ed il regio procuratore civile a mettersi di accordo col presidente, e col regio procuratore criminale pria di formare il calendario delle udienze del tribunale. Essi stabiliranno il giro delle udienze in modo, che i dibattimenti nella gran corte criminale si tengano per quanto sia possibile ne' giorni in cui non si regge il tribunale civile, onde in caso di bisogno possa il tribunale dare i supplenti.

— 346 —

Circolare de' 17 *dicembre* 1817 *emessa dal ministro di grazia e giustizia e partecipata al presidente civile in Teramo con la quale si stabilisce che il posto del presidente criminale in caso di sua mancanza debba restar voto.*

Il giudice di cotesta gran corte criminale sig. de Horatiis che esercita le funzioni di presidente per l'assenza del sig. presidente Michitelli ha proposto il dubbio qual posto debba prendere il presidente civile nella gran corte speciale qualora vi manchi

il presidente. In riscontro gli ho manifestato, che quando il presidente della gran corte criminale manca, la di lui sedia deve rimaner vota, e il presidente civile occupa il primo luogo dopo il posto del presidente della gran corte criminale, il giudice decano occupa il secondo luogo, ed esercita tutti gli atti presidenziali. Le partecipo questa risoluzione per di lei intelligenza.

— 347 —

Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte dei conti del 18 *decembre* 1817 *col quale si determina che non può reputarsi donazione un atto, col quale siasi soddisfatto in contanti un debito dello stato, di cui per misure di economia generale la legge aveva pronunziato l'abolizione, o promesso il pagamento in segni rappresentativi, ossia in cedole.*

Sul dubbio se le somme in cedole dovute dal principe Pignatelli di Cerchiara al tesoro reale, ed alla cassa di ammortizzazione per prezzo della rettoria cassinese di S. Giorgio, e per riscatto di un canone appartenente ai soppressi teresiani di Castellone, debbansi reputare rilasciate allo stesso nel 1811, insieme cogl'interessi in contanti sin allora decorsi, per mera liberalità, come sostiene la direzione de' beni reintegrati allo stato, ovvero accordate in compensamento di un credito vitalizio di annui ducati 2071, 28, ch'egli rappresentava sull'abolita decima generale, e degli arretrati, che gli appartenevano per lo credito medesimo; ed in questa seconda ipotesi se sieno adattabili al caso le disposizioni del decreto del dì 15 agosto 1815:

La commessione. — Considerando, che consti del cennato credito vitalizio costituito dal governo in favor del principe Pignatelli sulla decima generale in contracambio della rendita di varie badie conferitegli negli anni 1777, e 1790, i fondi delle quali erano stati in seguito venduti per le necessità dello stato;

Che un tal credito quantunque liquidato in aprile 1809 dalla commessione del debito pubblico per annui ducati 2071 28, e per soli ducati 6460 di arretrati, (somma minore della vera) non fu compreso nelle mappe allora inviate al ministero delle finanze, attesi gli ordini di sospensione dati per tutt'i crediti di tal natura;

Che in questo stato di cose dimandò il principe Pignatelli di contrapporre al suo debito verso del tesoro, e della cassa di ammortizzazione non solo il suo credito vitalizio ragguagliato ad un capitale di ducati 10356. 40 in contanti, corrispondente a cinque annate, periodo al quale doveva per legge fissarsi la durata di sua vita, avendo già compiti gli anni sessanta, ma eziandio altri ducati 10603. 32 pure in contanti per tutti gli arretrati, de' quali era creditore;

Che in seguito di tale dimanda nel dì 25 marzo 1811 fu renduta la seguente determinazione : *si è rimessa al principe Pignatelli la somma , di cui egli può restar debitore verso la cassa di ammortizzazione per un riscatto di censo , e verso il tesoro reale per prezzo della rettoria di S. Giorgio , deduzione fatta di tutt'i dritti , ch'egli pretende poter esercitare, in modo che tutt'i reclami da sua parte restano estinti ;*

Che da siffatte parole sorga chiaro argomento di essersi voluto dar luogo ad una compensazione del debito e credito scambievole , e non volontà di donare ; e che sebbene ne' due decreti de' 12 e 26 settembre dello stesso anno , emanati per regolare gli effetti di tale determinazione , fossero corse parole di *dono* , tuttavolta non può attribuirsi ad espressioni inavvedutamente adoperate forza tale da cangiar la natura de' fatti ;

Considerando che invano si opporrebbe al principe Pignatelli la teoria della *ripetizione* dell'*indebito pagato* , sul fondamento , che in quell'epoca i creditori vitalizj non erano affatto pagati , e posteriormente furono ammessi soltanto ad una liquidazione in cedole, escludendosene sempre gli arretrati ; dappoichè qualunque fosse l'ostacolo messo alla riscossione di tali crediti dalla legge civile , essi sussistevano per dritto naturale , ed il debitore che venne a pagarli , non esercitò quella liberalità indipendente da qualunque dovere , che costituisce il carattere della donazione ;

Che non è indebito in legge quello , che per dritto naturale si deve , e quindi non vi è azione a ripeter ciò che si è pagato ; e che per la stessa ragione non può dirsi di aver donato colui , che riconoscendo la sua obbligazione naturale l'abbia adempiuta ;

Considerando , che nulla può opporsi all'atto , col quale lo stato si discaricò del pagamento della rendita vitalizia al principe Pignatelli , soddisfacendone il capitale , poichè oltre di esser ciò avvenuto per effetto di una convenzione stabilita ai termini della legge sull'incertezza della durata della vita del creditore , locchè non va soggetto a rivocazione , è da osservarsi , che l'accordo è già risultato vantaggioso allo stato, essendo il creditore vissuto al di là de' cinque anni calcolati a suo favore ;

Che fatto un conto delle somme dovute da Pignatelli al tesoro , ed alla cassa di ammortizzazione , compresi gl'interessi, e di quelle accordategli , come sopra , pe' suoi crediti, queste risultano maggiori ;

È di avviso. — Doversi reputar rilasciato il debito del principe Pignatelli non per effetto di donazione, ma bensì in compensamento de' suoi crediti vitalizj , e di non esser in conto alcuno adattabili al soggetto caso le disposizioni del real decreto de' 15 agosto 1815.

Nota. — Questo avviso fu approvato con real rescritto del

dì 15 aprile 1818 emesso dal ministro segretario di stato delle finanze.

— 348 —

Circolare del 20 decembre 1817 emessa dal ministro delle finanze sulle azioni de' percettori verso i debitori di tassa fondiaria che dipende da esercizj saldati.

L'intendente di Napoli mettendo in pratica le disposizioni del regolamento del dì 25 febbraio 1810 in ordine alle contribuzioni dirette ha richiamati da' percettori i ruoli delle contribuzioni relativi agli esercizj saldati per farli riporre nello archivio della direzione di questo ramo.

Tale misura ha eccitate le doglianze de' percettori i quali avendo anticipate le quote di varj contribuenti, continuavano a ritenere i ruoli degli anni trascorsi dal 1812 fino al 1815.

Avendo io rassegnato l'affare al Re N. S. dopo di aver inteso il parere del consiglio delle contribuzioni dirette, si è la Maestà Sua degnata di risolvere nel consiglio del dì 12 ottobre che da oggi innanzi si lasci a' percettori un anno di tempo dopo quello a cui si riferisce il ruolo, onde valersi della via amministrativa per finalizzare la esazione. Elasso l'anno i ruoli saranno depositati nella direzione, ed i percettori dimanderanno gli estratti delle partite inesatte per adire le autorità giudiziarie ed astringere ritualmente i debitori.

Riguardo al passato, distringuendo Sua Maestà i due ultimi anni 1815 e 1816 dagli anteriori, ha sovranamente ordinato, che pe' detti due anni si dieno a' percettori altri sei mesi di tempo dopo i quali dovranno esibire i ruoli nel modo stabilito, e che per gli anni anteriori al 1815 si obblighino i percettori alla pronta esibizione de' ruoli lasciando in loro facoltà di richiedere gli estratti delle somme non riscosse affin di valersene nelle vie ordinarie (1).

— 349 —

Reale Rescritto de' 20 decembre 1817 col quale si dichiara di competenza del potere giudiziario la causa tra l'amministrazione dei demani e D. Giuseppe Folino, trattandosi di usurpazione di terre.

D. Giuseppe Folino di Conflenti in Calabria citra in febbraio del 1814 produsse offerta per l'acquisto di un fondo denominato *Scala sottana* del soppresso monastero di Corazzo in Soveria a' termini della legge de' 4 maggio 1810. Il consiglio d'intendenza della provincia osservata l' offerta anzidetta, ed

(1) Il direttore del secondo abruzzo ulteriore dimandò se i controlori delle contribuzioni dirette dovessero prestarsi a verificare le note delle reste di esercizj saldati; ed il ministero con lettera de' 12 aprile 1820 dichiarò non essere i controlori obbligati ad incaricarsi di tali verifiche, essendo i direttori tenuti a dare gli stabiliti titoli agli esattori per valersene in via giudiziaria.

anche i ruoli fondiarj, e il catastò provvisorio, vide che in questi non era rapportato il fondo *Scala sottana*; su di cui era caduta l'offerta, ma sibbene il fondo denominato *Scala corazzo*. Supponendo quindi, com'era in effetti, che il fondo detto *Scala sottana* fosse una parte del fondo *Scala corazzo*, incaricò il direttore del demanio perchè avesse verificato questo fatto. Il direttore ne incaricò un controloro. Questi si portò sul luogo, e verificò, che il fondo *Scala sottana*, a cui si rapportava l'offerta del Folino formava una parte del fondo *Scala corazzo*, la quale parte misurata, si trovò di tomoli 95, alla quale fu dato il valore di lire 3630 ragguagliato sulla rendita di annue lire 72 e centesimi 60.

Dietro queste deliberazioni a' 20 marzo 1814 fu stipulato l'istrumento per la vendita del territorio *Scala sottana* in tomoli 95 a pro del Folino, il quale, dopo l'approvazione dell'allora ministro delle finanze, ne ricevè il possesso. In seguito del contratto già stabilito si credè nel dritto D. Giuseppe Folino a far seguire il passaggio di quota su i ruoli fondiarj in testa sua.

Parte del demanio si fece supporre, che nell'operazione del mentovato passaggio di quota su i libri fondiarj, il compratore Folino, in vece d'intestarsi il fondo comprato *Scala sottana*, s'intestò il fondo *Scala corazzo*, ed in tal modo egli venne ad appropriarsi, oltre il territorio designato col nome *Scala sottana* di tomoli 95 l'intero territorio *Scala corazzo* dell'estensione di tomoli 1100 e più.

In tale stato il demanio sotto il di 27 febbraio dell'anno corrente 1817 con atto di citazione presso il tribunale civile della provincia impugnò il contratto di vendita stipulato a 2 marzo 1814 a prò del Folino, sul motivo di esser nel contratto istesso intervenuto dolo ed errore, mentre il compratore in vece delle tomola 95 comprate, si avea appropriato l'intero fondo di una estensione di gran lunga maggiore.

Di tal giudizio promosso dal demanio D. Giuseppe Folino ne diè conoscenza al consiglio d'intendenza, il quale con sua decisione motivata dichiarò la sua competenza, e l'intendente della provincia, adottando i motivi del consiglio d'intendenza, elevò il conflitto.

Con due ministeriali, la prima de' 4 prossimo caduto ottobre per lo ministero dell'intero, la seconda degli 8 dello stesso mese per lo ministero di giustizia trovasi il conflitto mentovato rimesso all'esame delle camere riunite di giustizia, e finanze del supremo consiglio di cancelleria.

Le camere avendo seriamente discusso l'affare hanno osservato di non potersi mettere in dubbio che il demanio prima della vendita fece procedere alla segregazione del fondo detto *Scala sottana* dall'altro fondo detto *Scala corazzo*, con farlo misurare e confinare, per cui non vi è controversia nè per la

validità nè per la interpetrazione del contratto; ma si tratta solo della pretensione del demanio di avere il compratore usurpato sul contiguo fondo detto *Scala corazzo* invenduto; in conseguenza non si tratta che di un giudizio di usurpazione, che in possessorio, o in petitorio appartiene al potere giudiziario, perciò sono di avviso dovere procedere come competente il potere giudiziario.

NOTA — Estratto dal verbale del supremo consiglio di cancelleria del 25 novembre ed approvato con reale rescritto del 20 decembre 1817.

— 350 —

Ministeriale del 20 decembre 1817 diretta dal ministro delle finanze ad un direttore delle contribuzioni dirette con la quale si dichiarano esenti dal bollo i reclami collettivi.

Riscontrando il suo rapporto del di . . . . col quale domanda se debbano essere in carta da bollo i reclami collettivi per quote inesigibili degli agenti di percezione ed i quaderni che questi debbono tenere riguardo a simili quote, secondo l'articolo 78 del decreto de' 10 giugno 1817 le prevengo per sua intelligenza e regola, che le carte in quistione possono essere esenti dalla formalità del bollo riguardandosi come carte di offizio, giacchè i reclami collettivi versano tra l'amministrazione della real tesoreria e gli agenti di essa, cioè gli esattori.

— 351 —

Reale Rescritto del 24 decembre 1817 partecipato dal ministro delle finanze a quello di grazia e giustizia, col quale si determina la quistione sulla competenza del commessarj ripartitori.

Nel consiglio de' 17 corrente ho rassegnato al Re la decisione della suprema corte di giustizia da V. E. rimessami con foglio de' 23 ottobre, la quale rigetta il reclamo prodotto dalla direzione generale del registro e bollo, diretto alla cassazione della decisione della gran corte civile, ove non solo veniva confermata la sentenza del tribunale civile di Napoli, colla quale il demanio era condannato ad indennizzare il marchese Tagliavia della parte distaccata di quelle terre a costui nel 1808 vendute franche e libere da'dritti personali, giurisdizionali, feudali, ed ogni altro, eccetto le imposizioni stabilite, e da stabilirsi, ma era soggettato lo stesso demanio all'obbligo d'indennizzare il compratore delle colonie dichiarate perpetue nelle terre medesime.

Ho rassegnato ancora il dubbio da V. E. in detto foglio suscitato sulla competenza del commessario ripartitore, che dette colonie avea dichiarato e la risposta del procurator generale presso la stessa suprema corte alla dimanda fattagli dall'E. V. se, cioè, il demanio trovavasi lodato in autore dal marchese

Tagliavia convenuto da' comuni, che dritti affacciarono sulle terre suddette.

Ho proposto similmente la quistione sull'autorità che dovesse liquidare la indennità, a cui il demanio è condannato in questa causa, ed a cui può esserlo in cause simili, or che trovasi dismessa la commessione delle garentie fiscali, che n'era incaricata. E finalmente ho presentato il rapporto del procurator generale presso la gran corte de' conti da me consultato su tutti gli oggetti in esame.

La M. S. prendendo il tutto nella più seria considerazione, ha avuto motivo ad osservare, che le parole apposte nell'istrumento di vendita fatta a Tagliavia non possono equivalere a quella specifica, precisa e dettagliata esecuzione de' dritti e delle servitù, che si richiede nell'articolo 5 del decreto de' 29 luglio 1812, per aver ragione ad una indennità di quelle porzioni, che a causa di detti dritti, e di dette servitù si trovavano distaccate in favore de' comuni.

Inoltre che sebbene sia mal fondata nell' espressioni, che nell' istrumento con Tagliavia si leggono, la sentenza del tribunale civile, e le decisioni della gran corte civile, e della suprema corte di giustizia, non ha mai il demanio della prima appellato, ed in conseguenza trovasi quella pel demanio passata in giudicato. Parimente che siccome per una parte la legge vieta di contravvenirsi al giudicato, per un'altra parte è necessario evitarsi i rischi, ne' quali può trovarsi il governo, quante volte si ammettessero equipollenti ai termini precisi e limitati dell'articolo 5 del decreto de' 9 luglio 1812.

Dippiù che sarebbe lo stesso, che indurre il massimo disordine nello stato attuale delle cose l'andar ora indagando, se i commessarj ripartitori fossero competenti a dichiarar le colonie perpetue.

In fine che il decreto de' 9 luglio 1812 avendo disegnato un autorità amministrativa a liquidare i compensi, ai quali potesse trovarsi condannato il governo dall'autorità giudiziaria, ha chiaramente mostrato, che diversa autorità esser debba quella che giudichi del debito, diversa quella che ne determini il quantitativo. Partendo S. M. da siffatte considerazioni ha sovranamente risoluto, che nella controversia con Tagliavia si esegua il giudicato, ma che si richiamino i tribunali alla verbale osservanza dell'articolo 5 del decreto de' 9 luglio 1812, onde questi non resta in altri casi violato; ed inoltre imponendo silenzio alla discettazione circa la facoltà de' commessarj in dichiarar le colonie, ha la prelodata M. S. delegato la commessione de' presidente della gran corte de' conti alla liquidazione de' compensi, ai quali il demanio trovasi, o potrà essere in avvenire condannato per simili cause.

Io nel real nome partecipo all'E. V. questa sovrana determinazione affinchè si serva disporne l'adempimento per la parte

che le riguarda, prevenendola di averne dato la stessa comunicazione al procuratore generale presso la gran corte de' conti, ed alla direzione generale del registro e bollo per la esecuzione da ciascun di essi dipendente.

— 352 —

Reale Rescritto de' 26 dicembre 1817 col quale si dichiara di competenza del potere giudiziario la causa tra Domenico de Luca e l'amministrazione delle scuole militari, trattandosi di atti di esecuzione per vendita e restituzione di alcuni mobili pegnorati.

Domenico de Luca prese in fitto dalla reale amministrazione delle scuole militari tre botteghe nel recinto del castel nuovo per uso di vendere commestibili.

Andando detto inquilino in attrasso di pigione, l'amministrazione fece procedere al sequestro e vendita dei commestibili in dette botteghe esistenti. Fe' del pari sequestrare tutti gli altri utensili che nelle medesime si rinvennero.

L'inquilino de Luca ricorrendo presso il giudice di pace del quartiere S. Giuseppe, domandò restituirsegli duc. 200 che disse ritratti dalla vendita de' commestibili, restituirsegli il prezzo degli altri oggetti sequestrati, essere indennizzato di tutt'i danni, spese ed interessi, e ripristinato nell'uso delle tre botteghe.

Il giudice di pace con sua sentenza de' 5 ottobre 1816 in contumacia dell'amministrazione la condannò a pagare in prò del de Luca i due. 200 ritratti dalla vendita dei commestibili; rispetto al pagamento degli altri oggetti commise una perizia a fine di sapersene il valore, e si riserbò la provvidenza sulla indennità, e ripristinazione nell'esercizio delle botteghe.

L'amministrazione in data de' 5 dicembre 1816 appellò di tal sentenza al tribunale civile colla espressa protesta, che l'appello non le impediva di opporre l'incompetenza del potere giudiziario, come in effetti l'oppose.

Il tribunale civile in data 15 febbraio 1817 annullò la sentenza del giudice di pace, dichiarò incompetente lo stesso giudice e dichiarò competente il tribunale civile.

Successivamente in data del 8 giugno del corrente anno 1817 l'intendente di Napoli, dietro l'avviso del consiglio d'intendenza, elevò il conflitto, il di cui esame con ministeriale dei 12 del trascorso luglio per lo ministero dell'interno, trovasi rimesso al supremo consiglio nelle camere riunite di giustizia, e degli affari ecclesiastici, dell'interno e finanze.

Il supremo consiglio nelle indicate camere ha osservato che l'azione in restituzioni di mobili, e del loro prezzo malamente alienati per causa di pigione dovuta da D. Domenico de Luca all'amministrazione delle scuole militari, non può non appartenere al potere giudiziario per l'art. 5.° n.° 3 della legge de' 21 marzo 1817; non trattandosi nè della validità nè della

interpetrazione del titolo di affitto, il quale è atto amministrativo giacchè non esiste veruna controversia del debito, ma solo della nullità degli atti di esecuzione, e vendita de' mobili seguita per causa del debito, e della restituzione degli utensili invenduti, la qual cognizione è del potere giudiziario, non meno per regola, com'è detto nel citato articolo 5.° che per appartenere al medesimo potere giudiziario la cognizione degli atti, e degl'incidenti per la vendita de' beni mobili, o per l'espropriazione in forza de' titoli amministrativi, giusta l'art. 27 della citata legge.

È quindi di avviso di esser copetente il potere giudiziario, e dovere perciò il tribunale civile procedere.

Nota. — Estratto dal processo verbale del supremo consiglio di cancelleria del 30 settembre ed approvato con reale rescritto de' 26 dicembre 1817.

— 353 —

Reale Rescritto de' 27 dicembre 1817 partecipato da ministro di grazia e giustia col quale si dà forza retroattiva al decreto de' 18 novembre 1817 circa il procedimento per alcuni misfatti.

Oltre i casi compresi nel real decreto de' 17 luglio di questo anno, il real decreto de' 18 novembre ultimo estende nell' art. 2. ad altri reati la competenza delle commissioni militari.

È stato promosso il dubbio, se le commissioni militari possano procedere quando tali reati sieno stati commessi prima della pubblicazione del suddetto decreto de' 18 novembre. S. M. alla quale ho proposto questo dubbio, avendo considerato che ne' giudizj il procedimento si regola secondo le nuove leggi, senza violarsi il principio della non retroattività, che si applica solamente al fondo del dritto, ha ordinato che le commissioni militari sieno anche competenti a giudicare gl'imputati de' reati compresi nell'art. 2. del real decreto de' 18 novembre, benchè sieno stati commessi prima della pubblicazione dello stesso decreto.

Per esecuzione di questa sovrana determinazione, ciascuna gran corte criminale con una deliberazione invierà alla commissione militare della provincia que' detenuti che saranno dalla medesima giudicabili. Le signorie loro presenteranno tra lo spazio di otto giorni una nota alle rispettive gran corti criminali di tali detenuti, e dopo la loro deliberazione li rimetteranno a disposizione del generale comandante della divisione. Sono eccettuati da questa misura solamente que' detenuti pe' quali all'arrivo del presente rescritto trovasi già cominciata la pubblica discussione.

Nel real nome lo comunico loro per la esecuzione.

— 354 —

Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte dei conti dei 30 decembre 1817 col quale si determina che i crediti acquistati dagli ex-religiosi al momento della loro professione sopra i monisteri a' quali appartenevano, non rimasero estinti per la pensione loro accordata quando furon soppressi.

Promosso il dubbio se le monache del soppresso monistero di S. Francesco di Napoli abbiano diritto e pretendere dallo stato l'annuo assegnamento vitalizio di ducati 50, che ad ognuna di esse corrispondeva il monistero in tanti oggetti per la così detta *vita comune*, in compensamento della somma di ducati 500, che assumono di aver ciascuna sborsata al tempo della monacazione oltre la dote solita a darsi;

La commessione — Considerando constare dalle regole del monistero, e dal rapporto del direttor generale del registro e bollo, che ciascuna monaca al momento della professione doveva acquistare col pagamento di ducati 500 un vitalizio col monistero di annui ducati 500;

Che essendo siffatto credito particolarmente costituito, ed indipendente dalla dote solita a darsi in tale circostanza, è chiaro non potersi intender compensato colla pensione accordata a ciascuna monaca in tempo della soppressione in luogo degli alimenti mancatile, e di esser rimasto quindi salvo ad esse il diritto di domandarne separatamente il compensamento;

Che questo diritto per lo decreto de' 16 gennajo 1812 riducevasi, non mai alla continuazione della somma vitalizia a lor favore stabilita, ma bensì ad una liquidazione, e ad un pagamento in cedole de' capitali che avevano sborsati; e che trascurata da esse siffatta liquidazione sia fuori dubbio derivata la decadenza da ogni pretensione;

Che tale oscitanza però non debba esser rigorosamente giudicata in persone lontane dagli affari della società, alle quali per ragion del sesso è anche scusata l'ignoranza della legge;

Che aggiunta a ciò la loro avanzata età, le urgenti necessità che le circondano, e 'l non esteso numero di esse, non essendo al di là di undici, sarebbe degno della umanità del governo di accordare per grazia ad ognuna un annuo assegnamento sul debito pubblico uguale a ciò, che avrebbero ottenuto coll'iscrivere le cedole dopo della liquidazione, limitandone però il godimendo alla durata della loro vita, vale a dire sino alla sussistenza de' motivi, che consigliano siffatta generosità;

È di avviso. — Niun dritto competere al pagamento del reclamato annuo assegnamento vitalizio:

Potersi solamente per grazia accordare ad ognuna delle ricorrenti sua vita durante una iscrizione sul debito pubblico di annui ducati quindici.

NOTA. — Sua Maestà in data de' 2 febbrajo 1818 approvando per l'organo del ministero delle finanze il presente avviso si compiacque di disporre; che dall'amministrazione de' demanj si corrispondesse ad ognuna delle monache ricorrenti una pensione vitalizia di anni ducati quindici a contare dal dì primo gennajo dello stesso anno.

— 355 —

Parere della commessione dei presidenti presso la gran corte dei conti del 30 decembre 1817 col quale si determina che non posson reputarsi miste di donazione le vendite de' beni della così detta casa reale, le quali sieno seguite ad una ragione maggiore di quella stabilita per le alienazioni de' beni dello stato.

Promosso il dubbio dalla direzione de' beni riservati a disposizione di Sua Maestà se il contratto di vendita della rettoria cassinese di S. Apollinare, seguito a' 15 luglio 1811 fra la così detta casa reale di quel tempo e'l generale d'Arcambal, debba reputarsi misto di donazione a favor di costui: 1. perchè furono venduti i fondi alla ragione del 12 per 100 senza subaste, mentre le alienazioni de' beni dello stato nelle provincie di Napoli e Terra di Lavoro, secondo i regolamenti generali, avevan luogo all'otto per 100, ed al pubblico incanto; 2. per essersi aggiunti alla vendita varj altri fondi dell'annua rendita di ducati 3250, onde supplire la rendita, che ritraevasi da parecchi terreni della rettoria distaccati a favore de' comuni nella ripartizione de' demanj; 3. per essersi rilasciati gl'interessi sul prezzo durante la dilazione accordata al pagamento;

Ed essendosi inoltre dubitato, che in tal contratto possa esservi nullità per lo carattere del compratore; che trovavasi in quel tempo intendente della casa reale venditrice;

La commessione. — Considerando, che sebbene in ultima *analisi* tutti i contratti fra gli uomini si riducano ad un contratto solo, che è il *cambio*, pure ciascun di essi ha un carattere essenziale, che lo discerne; e l'intervento del prezzo è quello, che distingue la compra-vendita dalla donazione;

Che la tenuità di prezzo non è che una voce relativa, la quale, anche potesse esser determinata da una misura comune, non cangerebbe già la natura, e'l nome del contratto, ma potrebbe solo dar luogo a rescinderlo per causa di lesione;

Ed osservando in fatto, che nel contratto stipulato fra la così detta casa reale, e'l generale d'Arcambal intervenne prezzo . . . . Che sebbene in quel tempo le vendite de' fondi rustici appartenenti all'amministrazione de' demanj solevano, e dovevano farsi alla ragione dell'otto per 100, pure la così detta casa reale, anzichè seguire la stessa regola, soleva vendere al 10, all'11, ed al 12 per 100, e sempre a varie ragioni, e senza subaste . . . Che oltre alla forza degli esempj,

le parti contraenti nel convenire nella ragione del 12 per 100 furono probabilmente determinate dalla situazione, e natura delle terre..... Che quando anche tal ragione potesse esser *tassata* di eccesso, e non fosse scorso il termine per dolersi di lesione, questo eccesso non giungerebbe a' sette dodicesimi dalla legge richiesti per dar luogo alla rescissione del contratto;

Ed in oltre osservando relativamente alle terre surrogate a quelle della rettoria, che il signor d'Arcambal nell'offrire al primo aprile 1811 per la compra della medesima, dichiarò che intendeva acquistarla per la rendita lorda di ducati 6000, giusta l'affitto, che allora ne teneva il signor Planeta, salve le deduzioni, che tal rendita avesse sofferta per effetto di decisioni della commessione feudale, e di ordinanze del commessario ripartitore;

Che pendenti gli atti della vendita, avendo egli conosciuto che l'annuo prodotto della rettoria erasi di molto diminuito per l'enunciate cause, e che vieppiù sarebbe venuto a mancare in esito del lavoro del commessario regio, che allora aveva luogo, dimandò ed ottenne l'utorizzazione d'includere nella vendita tanti altri fondi del dominio privato, che dessero una rendita eguale a quella, che dalla ripartizione de' demanj avrebbe perduta la rettoria, onde non soffrissero diminuzione gli annui ducati 6000, che intendeva egli acquistare;

Che finita la ripartizione espose di esser mancata la rendita di ducati 3250, cioè ducati 950 per effetto di una decisione della commessione feudale, e ducati 2300 in seguito delle ordinanze del commessario regio, e dimandò invece varj fondi in Pozzuoli, Marcianisè, ed in altri comuni di Terra di Lavoro, che disse di una rendita eguale a quella perduta;

Che tale dimanda fu accolta, ed indi a' 15 luglio 1811 fu stipulato il corrispondente strumento, col quale per la rendita di ducati 6000 gli furon venduti, non solo i terreni rimasi alla rettoria dopo la ripartizione, che gli altri come sopra accordati;

Che rilevandosi dagli esposti fatti di essersi fra le parti convenuto di darsi all'acquirente una rendita di ducati 6000 senza diminuzione alcuna, sia in virtù di decisioni della commessione feudale, sia di ordinanze del commessario ripartitore, e che gli altri fondi aggiunti a quelli della rettoria formarono parte della vendita per supplire la porzione dell'annuo prodotto mancato prima del contratto per effetto delle additate cagioni; erroneamente si direbbe, che gli stessi debbansi reputar donati, solamente perchè destinati a compensare un danno, di cui l'acquirente veniva indennizzato coll'aumento di valore de' fondi rimasi alla rettoria scevri dalla servitù degli usi civici;

Che sebbene la divisione delle terre soggette a dritti e servitù in favor de' comuni non debba reputarsi per legge pro-

duttiva di alcuna diminuzione di proprietà per gli ex-feudatarj, ritrovando essi nella porzione libera loro rimasa il compensamento dell'altra perduta, tuttavolta non può dedursi da ciò, che colui il quale attendeva all'acquisto della intera rendita de' fondi prima della divisione doveva per l'espressata ragione prendere per lo stesso prezzo convenuto la sola parte del prodotto rimasa dopo della medesima, poichè ciò sarebbe lo stesso che considerarlo come proprietario prima di divenirlo, oppure pretendere, che contro de' patti stabiliti fra le parti l'acquisto avesse dovuto seguire ad una ragione infinitamente minore di quella convenuta;

Che a tale motivo non sia superfluo l'aggiugnere, che della rendita perduta una porzione mancò per effetto di una decisione della commessione feudale, con cui alla rettoria furon tolte interamente la selva detta *sardarola* reintegrata a favor del comune di S. Andrea, le decime sacramentali, e la terzeri de' frutti delle proprietà comunali, il che produceva un'effettiva diminuzione di proprietà, in niun modo compensata;

Che in tale surrogazione di fondi: 1. non fu verificata per mezzo di periti la rendita mancata per effetto della decisione della commessione feudale, essendosi prestata fede alle asserzioni del compratore, e fu ammessa per la valutazione della perdita cagionata dalle ordinanze del comessario ripartitore una monca perizia eseguita nell'interesse dell'intendenza di casa reale, e dell'amministrazione del demanio, senza disporsene una novella, la quale avesse presentati tutti gli schiarimenti necessarj; 2. niuna ricerca fu fatta onde vedere se dopo la ripartizione, le terre rimase, essendo divenute libere da ogni servitù, potevano dare una rendita maggiore della precedente; 3. non fu verificata colle scritture di affitto l'effettiva rendita de' fondi surrogati, essendosi attesa benanche l'asserzione del compratore, la quale non si rileva corrispondente a' ruoli fondiarj aggiunti al contratto;

Che ove si avveri di essersi per effetto di ciò attribuita al compratore una rendita maggiore della convenuta, in tal caso potrà risolversi sulle azioni che competeranno secondo le circostanze, senza che possa dedursene, come si pretenderebbe, argomento di donazione;

Ed osservando che il rilascio degl'interessi fatto a favor del compratore, pendente il pagamento del prezzo, che fu promesso fra un triennio in tre rate eguali, ed eseguito poscia fra quattro anni circa, non abbia altro sostegno che la liberalità del venditore;

Esser troppo noto la teoria che la cosa ed il prezzo di essa non possa contemporaneamente ritenersi, e che da ciò sia derivata quella disposizione di legge con cui il compratore che ha ottenuto il possesso di una cosa produttiva di frutti, debba

gl'interessi del prezzo non pagato indipendentemente da qualunque convenzione, o dimanda giudiziale;

Che avendo la così detta casa reale venditrice rinunziato a questo suo dritto in grazia del signor d'Arcambal, è chiaro che gli si volle usare una liberalità, la quale per conseguenza vien colpita dalle disposizioni contenute nel decreto de' 15 agosto 1815;

Che invano si opponga di doversi il rilascio degl'interessi rispettare come una parte della convenzione, dappoichè apparendo seguito senza alcuna ragione, nè per compensare qualche sacrifizio fatto dal compratore, non ha altro sostegno, come da principio si è detto, che nella sola liberalità del venditore;

Ed osservando finalmente, che ad ogni pubblico funzionario, destinato ad amministrare beni del governo, è permesso di acquistare la cosa che amministra, purchè questo vi consenta: *non licet ex officio quod administrat quis* (è scritto nella legge 46 ff. de contrah. empt.) *emere quid vel per se, vel per aliam personam, alioquin non tantum rem amittit, sed et in quadruplum convenitur, secundum constitutionem Severi et Antonini; et hoc ad procuratorem quoque Cœsaris pertinet: sed hoc ita se habet nisi specialiter quibusdam hoc consensum est;*

Che il signor d'Arcambal volendo comprare gli espressati fondi, sottopose precedentemente i patti dell'acquisto all'esame del venditore, dal quale furono approvati, e fu destinato il duca di S. Teodoro ad intervenire nel contratto per parte della così detta casa reale;

Che se ciò non ostante abusando egli dell'influenza del suo impiego abbia dolosamente agito, o simulando affitti tenui dei fondi, o usando altri rigiri, onde ottenere vantaggi maggiori, di che per altro niuna notizia somministrano le carte, in tal caso la direzione de' beni riservati, provvedendosi prima delle pruove necessarie, potrà dimandare ne' tribunali l'annullamento del contratto, a norma del decreto de' 28 giugno dello scorso anno 1816;

È di avviso. — 1. Che il contratto di compra e vendita in esame non sia misto di donazione nè per la ragione del 12 per cento, sulla quale fu determinato il prezzo, nè per l'assenza della subaste, nè per essere stati surrogati alla rettoria di S. Apollinare altri fondi in supplemento delle diminuzioni di rendita cagionate per effetto di decisioni dell'abolita commessione feudale, e delle ordinanze del commessario ripartitore;

2. Che debbasi però ordinare una verifica dell'effettiva rendita di tutti i fondi venduti nel tempo del contratto, avendosi riguardo specialmente all'aumento di valore forse prodotto per effetto della ripartizione su' fondi rimasi alla rettoria, per intender così se il compratore ottenne una rendita maggiore di quella, che volle acquistare, e prender nel caso affermativo,

le risoluzioni opportune circa le azioni, che potranno competere all'amministrazione;

3. Che il rilascio degl'interessi costituisca una donazione soggetta alla rivocazione ordinata col decreto de' 15 agosto 1815, e che perciò debbasi obbligare il signor d'Arcambal al pagamento de' medesimi alla ragione del sei per cento per lo tempo decorso sino alla soddisfazione del prezzo;

4. Che il carattere d'intendente della così detta casa reale, di cui il signor d'Arcambal era rivestito nel tempo dell'acquisto da lui fatto, non sia cagione di nullità del medesimo, salvo alla direzione de' beni riservati lo intentare azione di dolo, ove vi sia intervenuto, a' termini del real decreto de' 28 giugno 1816.

Nota—Questo avviso fu approvato con reale rescritto del dì 23 marzo 1818 emesso per l'organo del ministero delle finanze.

— 356 —

Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte dei conti del 2 gennajo 1818 col quale si stabilisce che per motivi di utilità può ordinarsi l'esecuzione di un contratto formato con un pubblico istrumento, malgrado il difetto delle forme.

Essendosi stipulato in Aquila nel dì primo luglio 1803 un contratto fra l'arciospedale di S. Spirito di Roma, lo spedale de' projetti di Aquila, e D. Vincenzo Caffè, col quale furono a questo ultimo conceduti in enfiteusi per un determinato annuo canone tutti i beni di due commende, e di tre canonicati nelle provincie di Chieti e di Teramo appartenenti all'arciospedale, il quale da tempo antichissimo ne aveva assegnate le rendite al soccorso del detto spedale de' projetti;

Ed essendo per lungo tempo rimaso ineseguito un tal contratto per mancanza del corrispondente regio assenso;

È nato il dubbio, se giusta le dimande del signor Caffè, si debba ora lo stesso sovranamente approvare.

La commessione. — Considerando, che varie irregolarità furon commesse nel conchiudersi il contratto in esame, a motivo di non essersi fatto precedere l'apprezzo de' beni per la fissazione del canone; e per l'emanazione de' bandi, e pubblicazione degli avvisi prima degl'incanti seguite nella sola città di Aquila, mentre i beni eran siti nelle provincie di Chieti, e di Teramo; non che per essersi ottenuto il decreto di *expedit* dal regio governatore di Aquila, e non dalla gran corte della Vicaria, come era diritto, trattandosi di beni situati in diverse provincie;

Che sebbene tali motivi sarebbero sufficienti onde negarsi la chiesta sovrana approvazione, tuttavolta dovendosi principalmente aver in mira nella presente disputa l'utilità del pio luogo, conviene prima di ogni altro assicurare se questa si ottenga coll'esecuzione del contratto indicato, mettendosi da banda tutte

le commesse irregolarità, delle quali inopportuno sarebbe il tener conto, nel caso di positiva utilità;

Che non potendosi al momento istituir tale esame per mancanza delle necessarie notizie di fatto, uopo è incaricarne qualche autorità locale, prescrivendole di aver presente: 1. l'estaglio che può ottenersi attualmente dai fondi, e 'l canone convenuto per gli stessi; 2. l'eventualità, cui son soggetti gli estagli, e le indispensabili spese di esazione; 3. da una banda la restituzione che dovrebbe farsi dallo spedale a Caffè dei ducati 1970 ricevuti per premio della conclusione del contratto, e dall'altra il debito di costui pel fitto di più anni de' fondi medesimi, che dopo del 1803 ha continuato a ritenere col carattere di conduttore, che aveva per lo innanzi; 4. finalmente il valore de' miglioramenti, che egli assume di aver fatto, nel caso che realmente vi esistano;

Che laddove messe a calcolo tutte queste circostanze, e conosciuta l'utilità dell'esecuzione del contratto, altro ostacolo non s'incontri che quello della redimibilità del canone stabilita coll'articolo 530 del codice civile, allora gioverà riflettere potersi un tale inconveniente non solo differire, aggiugnendo il patto permesso dall'articolo medesimo di non darsi luogo all'affrancazione fra trenta anni, ma benanche allontanarlo quasi del tutto, fissandosi per la medesima una bassa ragione, quale potrebbe esser quella del due per 100, onde inabilitare in ogni tempo l'enfiteuta ad effettuarla;

È di avviso. — Incaricarsi il consiglio d'intendenza della provincia di Aquila a procedere colle norme indicate all'esame della utilità del contratto in disputa pel pubblico stabilimento di colà, onde prendersi in seguito le opportune determinazioni relativamente alla chiesta approvazione del medesimo.

Nota — Questo avviso fu approvato con ministeriale emessa dal ministero degli affari interni il dì 28 febbrajo 1818.

— 357 —

Circolare de' 3 gennajo 1818 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai regi procuratori generali criminali con la quale si determinano i casi nei quali si può disporre la libertà degli assoluti immediatamente dopo che si darà lettura della decisione in seguito del pubblico dibattimento.

La circolare de' 29 maggio 1813 dispone che dopo aver la gran corte criminale profferito nella camera del consiglio l'assoluzione dell'accusato, rientrerà nella sala delle pubbliche udienze, dove si farà lettura della decisione, e quante volte il prevenuto non debba esser custodito per altro motivo, il presidente ordinerà che sia messo subito in libertà.

Alcuni han dato a questa circolare una troppo estesa intelligenza, che tende in certo modo ad eludere il potere di cui

è rivestito il pubblico ministero per mantenere la inviolabilità della legge.

La facoltà conceduta al presidente nella suddetta circolare non è applicabile ai casi pe' quali il pubblico ministero potrebbe impugnare la decisione col ricorso alla suprema corte di giustizia. Il presidente eserciterà la detta facoltà nel caso in cui l'ordine di liberazione sarà per argomenti d'innocenza, o per difetto di pruova di reità, perchè allora non trattandosi di alcuna violazione di legge, il criterio morale de' giudici non può essere attaccato col ricorso del pubblico ministero.

Anche in tal caso l'imputato potrebbe restar detenuto per altri ordini superiori comunicati al pubblico ministero; se ciò avviene, bisogna che questi ne dia prevenzione alla gran corte criminale.

Baderanno le signorie loro all'osservanza di questa disposizione, che sarà comunicata alle gran corti criminali.

— 358 —

Reale Rescritto del 7 *gennajo* 1818 *partecipato dal ministro di grazia e giustizia ai regj procuratori presso le gran corti civili col quale si ordina la sospensione delle cause concernenti i patronati particolari.*

S. M. ha rimesso al supremo consiglio di cancelleria l'esame delle determinazioni da prendersi sull'articolo generale dei patronati particolari.

S. M. ha inoltre risoluto, che sino al momento in cui non avrà manifestata la sua sovrana volontà su tale oggetto in vista del parere che emetterà il supremo consiglio, i tribunali ordinarj debbano sospendere di prendere cognizione delle cause concernenti le pertinenze dei beneficj soggetti a patronati dei particolari.

Nel real nome partecipo alle signorie loro questa sovrana determinazione pel dovuto adempimento.

— 359 —

Reale Rescritto degli 8 *gennajo* 1818 *partecipato dal ministro di grazia e giustizia con cui si autorizza in ciascuna camera di gran corte criminale il numero di tre commessi giurati per assistere negli atti d'istruzione.*

L'attual rito penale non concede la facoltà di legittimar gli atti dell'istruzione de' giudici, che al cancelliere, al vice cancelliere ed al sostituto.

Qualche procurator generale su questo proposito osserva che ne' collegi criminali, dove contemporaneamente più giudici procedono ad atti istruttorj, è insufficiente il numero de' sostituti per assistere a tutti, e propone di accordare anche a' commessi la facoltà di presenziar gli atti d'istruzione de' giudici. S. M. cui ho fatto ciò presente, si è degnata approvare

questa misura. Ma per non confidare indistintamente a tutt'i commessi una tal facoltà, ordina che sia essa conceduta a tre commessi per ogni camera di ciascuna corte criminale, a scelta della corte stessa.

Costoro dovranno prestare il giuramento per l'esatto adempimento di queste nuove funzioni, che sono loro attribuite.

Nel real nome lo comunico alle signorie loro per l'adempimento.

Questo rescritto è stato promosso dal seguente rapporto.

Sire. — L'attual rito penale non concede la facoltà di legittimare gli atti dell'istruzione de' giudici, che al cancelliere, al vice-cancelliere ed al sostituto.

Il vostro procuratore generale presso la gran corte criminale di Napoli osserva che ne' collegj criminali dove contemporaneamente più giudici procedono ad atti istruttorj è insufficiente il numero de' sostituti per assistere a tutti. Quindi ad oggetto di non aggravare il regio erario di un aumento di spesa accrescendo il numero de' sostituti, egli propone di accordare anche ai commessi la facoltà di presenziare gli atti d'istruzione de' giudici.

Trovo ragionevole le osservazioni del vostro procurator generale; ma per non confidare indistintamente a tutti i commessi il potere di legittimare gli atti de' giudici, propongo di concedere tal facoltà a tre commessi per ogni camera a scelta della corte.

Costoro dovranno prestare il giuramento per l'esatto adempimento di queste nuove funzioni che loro saranno attribuite.

— 360 —

Reale Rescritto del 10 *gennajo* 1818 *partecipato dal ministro degli affari interni col quale si determina che gl'intendenti esercitano le funzioni di pubblico ministero presso i consigli d'intendenza per tutelare gl'interessi dell'amministrazione.*

Essendo stato proposto a S. M. lo stabilimento di un funzionario che esercitasse le parti del pubblico ministero presso i consigli d'intendenza, la M. S. rinviò un tal progetto all'esame del supremo consiglio di cancelleria, ch'è stato di parere, di doversi rigettare, perchè in vista della legge il pubblico ministero presso i consigli d'intendenza si trova affidato agl'intendenti, perchè una tale qualità è ancora più preponderante negl'intendenti, che ne' magistrati, che ne sono rivestiti presso i tribunali, perchè il privarneli, ed il rivestirne un altro funzionario sovvertirebbe ogni ordine di attribuzioni, e diminuirebbe con danno dell'amministrazione l'influenza, l'opinione e l'autorità degl'intendenti. Il Re, cui nel consiglio de' 31 dicembre è stato rassegnato un tal parere, si è degna-

to di uniformarsi al medesimo, ma ha ordinato nel tempo stesso, che gli si dia conto dopo di averne, interrogato gli intendenti, s'essi intervengono ne' consigli, e se adempiono a' doveri, attribuiti loro dalla legge nella doppia qualità di presidenti del consiglio, e di tutori de' comuni e di tutte le pubbliche amministrazioni.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione per di lei intelligenza ed adempimento.

— 361 —

Circolare de' 14 gennajo 1818 emessa dal ministro di grazia e giustizia e partecipata a' regj procuratori generali presso le gran corti criminali circa i giudizj penali de' militari.

Il bene del servizio militare richiede.

1.° Che i militari imputati presso la giustizia pagana sieno disbrigati in preferenza, e colla maggior possibile celerità.

2.° Che i comandanti de' corpi abbiano la notizia per mezzo de' comandanti delle rispettive provincie, dell'ingresso dell'imputati militari nelle prigioni pagane, e quella dell'esito del loro giudizio.

3.° Che i militari i quali devono esser posti in libertà per effetto di giudizio di liberazione, o per aver espiato la condanna, sieno messi a disposizione del comandante della provincia onde possano esser diretti a' loro corpi.

Le signorie loro si uniformeranno strettamente a queste disposizioni.

— 362 —

Circolare de' 14 gennajo 1818 emessa dal ministro di grazia e giustizia e partecipata a' regi procuratori generali presso le gran corti criminali portante disposizioni circa le dichiarazioni di competenza speciale che si fanno contra coloro che sono presenti, e pe' quali si è spedito mandato di arresto.

Dalla combinazione dell'articolo 88 della legge organica de' 29 maggio, e della circolare de' 24 settembre 1817, risulta che la dichiarazione di competenza speciale non si può spiegare che nelle cause degl'imputati presenti, contra de' quali si trova spedito un mandato di arresto.

Alcune gran corti speciali nelle loro dichiarazioni di competenza hanno omesso la circostanza che l'imputato si trovi nello stato di legittimo arresto; quindi è avvenuto che la suprema corte di giustizia sia stata nella necessità di chiedere gli schiarimenti, e sospendere intanto la decisione. In questo modo si è portato ritardo ne' giudizj speciali, che pel bene della giustizia devono essere di celere spedizione.

Comunicheranno le signorie loro queste mie osservazioni alle gran corti speciali presso le quali esercitano rispettivamente il proprio ministero, affinchè nelle dichiarazioni della loro

competenza dicano se gl'imputati sono nello stato di legittimo arresto.

— 363 —

Reale Rescritto de' 14 gennajo 1818 partecipato dal ministro di grazia e giustizia e diretto ai regi procuratori presso le gran corti e presso i tribunali civili col quale si danno le norme da serbarsi ne' giudizj di garantia tra l'amministrazione del demanio ed i particolari.

È volontà del Re, che ne' giudizj di garantia relativi a'beni dello stato, che esistono, o potranno esistere tra l'amministrazione del demanio, ed i compratori degli stessi, i tribunali ordinarj debbano esattamente osservare le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto de' 9 luglio 1812.

S. M. ha inoltre risoluto, che la commessione de' presidenti della gran corte de' conti debba procedere alla liquidazione de' compensi di garantia, ai quali l'amministrazione del demanio è, o potrà essere condannata in favore de' compratori de' beni dello stato.

Nel partecipar loro nel real nome questa sovrana determinazione l'incarico di comunicarla ai collegi presso de' quali elleno esercitano le funzioni del ministero pubblico, onde riceva l'esatto e dovuto adempimento.

— 364 —

Circolare del 17 gennajo 1818 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si determina che i mandati che spediscono i sindaci non deggiono essere in carta di bollo.

Avendo proposto al Re il dubbio se dovessero essere in carta bollata i mandati, che secondo l'ordine di contabilità si traggono dai sindaci sullè casse comunali, la M. S. uniformandosi al parere del supremo consiglio di cancelleria, ch'è stato consultato sull'oggetto, si è degnata dichiarare nel consiglio dei 24 del prossimo scorso decembre 1817 che i detti mandati siano esenti dal bollo, come lo è tutta la contabilità comunale, e sue dipendenze, la quale è assimilata dalla legge a quella dello stato.

Nel real nome, le partecipo questa sovrana determinazione per l'uso di risulta, nella prevenzione che S. E. il segretario di stato ministro delle finanze l'ha comunicata dal suo lato, all'amministrazione generale del registro e bollo.

— 365 —

Parere della commessione dei presidenti presso la gran corte dei conti de' 17 gennajo 1818 col quale si stabilisce che è personale e non alienabile il privilegio accordato a taluno di avere nella sua casa un coretto sporgente in una qualche chiesa vicina.

Sul dubbio promosso dall'intendente di Napoli se il comune

di Castellamare, cui appartiene il padronato della chiesa del Gesù di quel luogo, abbia dritto a pretendere che si chiuda la porta, che dalla contigua casa del principe Barberini, venduta ultimamente a D. Michele Cioffi, introduce in una delle due tribune della chiesa medesima, nella quale tribuna esso comune e 'l clero insieme sin dall'anno 1790 permisero a Barberini di poter esercitare le sue pratiche religiose, in vece di costruirsi un coretto, giusta la grazia ottenuta dal sovrano nel dì 18 maggio dello stesso anno:

La commessione. — Considerando che per legge civile e canonica è vietato a chiunque l'*introspetto* nelle chiese, per allontanar così da esse non solo una servitù, il di cui godimento non compete a' laici, ma benanche gli scandali ed inconvenienti, che sogliono risultarne in pregiudizio del culto divino;

Che ad onta di ciò non sia a porsi in dubbio di essersi sovente dispensato a tal divieto in grazia d'illustri e ragguardevoli personaggi, il di cui carattere fu reputato bastevole ad impedire gl'inconvenienti indicati; ma che tali dispense però, essendo meri privilegj, non possono estendersi oltre le persone contemplate;

Che il permesso quindi accordato al principe D. Urbano Barberini con real dispaccio de' 18 maggio 1790 di costruire a sue spese un coretto nella chiesa del Gesù di Castellamare, venne a costituire un privilegio inerente alla sua persona, da non potersi alienare, nè per conseguenza trasmettere colla casa all'acquirente della stessa, chiunque ei fosse;

Che invano si opporrebbe di doversi reputare il privilegio in esame inerente alla casa, essendosi accordato in considerazione della dimora precedentemente fatta delle principesse reali nella casa suddetta; poichè tal motivo che servì di ragionamento, onde far meritare a Barberini l'espressata distinzione, non può mai produrre, che un privilegio per sua indole personale divenga attaccato alla casa, per passare colla stessa a qualunque persona ne divenisse padrone;

Che molto meno potrebbe opporsi, che dopo la morte del principe D. Urbano avvenuta nel 1796, avendo il comune ed il clero permesso sinora, che il suo figlio D. Maffeo continuasse a valersi della suddetta tribuna, ha questi prescritta tale servitù, in guisa da poterla trasmettere a chiunque; dappoichè è noto che il possesso, cui resiste la legge, non è di alcuna forza, nè può indurre una prescrizione; ed in conseguenza il comune, ed il clero, i quali riconoscendo in D. Maffeo l'erede del nome de' suoi maggiori, tollerarono che continuasse a godere di una prerogativa accordata al suo genitore pel rango distinto, che occupava, non incontrano ostacolo alcuno a sostenere l'estinzione di tal privilegio ora che venduta la casa a D. Michele Cioffi naturale del luogo, si aprirebbe il campo ad emulazioni e discordie, che simili distinzioni sogliono pro-

durre fra concittadini, i quali aspirano ad una certa uguaglianza fra loro;

Che comunque sieno indubitate le addotte teorie pure sembri regolare, che la disputa non venga ad essere economicamente decisa, e che l'applicazione delle stesse si rimetta a' tribunali ordinarj, innanzi a' quali le parti han già piatito in linea possessoria per tale innovazioni fatte dal clero nella tribuna, onde impedirvi l'accesso dalla casa vicina:

È di avviso. — Dichiararsi da S. M. personale, e non alienabile il privilegio accordato nel 1790 al principe Barberini, e rimettersi per le conseguenze le parti a' tribunali ordinarj.

Nota—S. M. nel consiglio de' 18 febbrajo 1818 per l'organo del ministero degli affari interni dichiarò personale e non alienabile il privilegio in quistione.

— 366 —

Circolare de' 17 gennajo 1818 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta a' regj procuratori generali presso le gran corti criminali circa le indennità di viaggio e soggiorno de' giudici istruttori e loro cancellieri.

Il signor ministro delle finanze mi ha comunicato di avere S. M. con determinazione de' 3 dicembre ordinato, che fino a nuova disposizione le indennità di viaggio, e di soggiorno ai giudici istruttori, e loro cancellieri negli accessi per affari di giustizia debbano calcolarsi nel seguente modo: cioè, al giudice grana 25 a miglio, tanto nella gita, quanto nel ritorno: Grana ottanta per soggiorno, o pernottazione, a norma dell'articolo 20 del real decreto de' 13 gennajo 1817.

A' cancellieri, grana 13 a miglio per viaggio, grana 60 per soggiorno, come sopra.

— 367 —

Circolare de' 21 gennajo 1818 emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si determina che i giudici di circondario eseguir debbono essi stessi le proprie sentenze in materie correzionali e di semplice polizia.

È nato il dubbio se la esecuzione de' giudicati correzionali e di semplice polizia spetti a' giudici di circondario che li hanno pronunziati, ovvero agli agenti del pubblico ministero presso di essi?

Pei giudicati di collegj è stata attribuita la esecuzione delle sentenze al ministero pubblico, perchè presso di essi permanentemente è stabilito un agente di questa magistratura. I procuratori regj presso le corti ed i tribunali sono incaricati di portare una costante vigilanza sopra tutte le parti dell'amministrazione della giustizia; e di più negli affari della giustizia penale danno essi il primo moto a' giudizj ed intervengono in tutti gli atti del procedimento. Ma presso i giudici di circon-

dario, gli uffiziali del ministero pubblico non sono funzionarj addetti permanentemente al dipartimento della giustizia; essi vengono chiamati dalla legge in alcuni atti particolari di procedura, oltre i quali non estendono le loro attribuzioni, e neppure hanno colle autorità superiori corrispondenza diretta.
Quindi l'amministrazione della giustizia penale soffrirebbe grandemente se la esecuzione de' giudicati si affidasse a funzionarj estranei, i quali spesso mancherebbero de' mezzi necessarj per compiere un atto di tanta importanza. I giudici di circondario dunque eseguiranno essi stessi le proprie sentenze in materie correzionali e di semplice polizia.

— 368 —

Ministeriale de' 24 gennajo 1818 emessa dal ministro di grazia e giustizia circa la intelligenza dell'articolo 40 della legge de' 29 maggio 1817.
Rispondo al dubbio, che ella mi ha proposto sulla intelligenza dell'articolo 40 della legge de' 22 maggio 1817.
Quante volte ne' giudizj correzionali l'appellante non dia la cauzione ordinata coll'anzidetto articolo, si eseguirà provvisoriamente la condanna nel modo che è disposto coll'articolo 35 della stessa legge per gli affari di polizia.

— 369 —

Circolare de' 24 gennajo 1818 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta a' regj procuratori generali presso le gran corti criminali con la quale si risolvono alcuni dubbj sulle attribuzioni del pubblico ministero.
Sono stati proposti alcuni dubbj, che comunico alle signorie loro colla risoluzione corrispondente.
1. Il presidente, ed i giudici della gran corte criminale possono corrispondere direttamente con altre autorità sia per la istruzione delle cause loro commesse, sia per gli atti, che sono a carico del presidente?
Secondo il senso, e la parola dell'articolo 162 della legge organica de' 29 maggio 1817 la corrispondenza per tutti gli affari della giustizia penale è propria del ministero pubblico in esclusione di ogni altro membro del collegio. La disposizione di questo articolo è tanto precisa, che non lascia, luogo ad alcun dubbio. Un diverso sistema introdurrebbe un disordine nel servizio, e spesso s'inabiliterebbe il pubblico ministero alla vigilanza, che deve portar sopra tutte le parti dell'amministrazione della giustizia penale. Il presidente, ed i giudici devono interessarsi constantemente perchè gli affari sieno disbrigati con celerità, ed esattezza; e sono risponsabili di ogni ritardo che dipenda da loro poca vigilanza. Quindi dovranno al bisogno mettersi d'acordo col pubblico ministero, anzi adottando la condotta lodevole e propria de' zelanti magistrati,

formeranno essi stessi le lettere, che saran firmate, e spedite dal pubblico ministero, la voce del quale riscuoterà maggiore ubbidienza da' funzionarj inferiori; potrà nondimeno il pubblico ministero medesimo permettere, che un giudice nella causa di cui è commissario, dia a' giudici istruttori, o ai giudici di circondario qualche impulso pel disbrigo, e specialmente per la esecuzione delle ordinanze, che si fanno dal solo commessario.

2. Potrà la gran corte commettere di uffizio, o contro la requisitoria del pubblico ministero il prosieguo dell'istruzione ad un regio giudice di circondario diverso da quello, che ha preso le prime indagini?

Le istruzioni de' 18 novembre 1817 sciolgono ogni dubbio circa la compilazione delle istruzioni de' funzionarj competenti.

3. Se nella formazione del ruolo mensile de' dibattimenti il presidente, ed il ministero pubblico non convengono sulla iscrizione di una, o più cause, potrà il primo fissare il ruolo non ostante il dissenso del secondo?

Sarebbe nuovo, che questi funzionarj, i quali devono con pari impegno concorrere al bene del servizio, disconvengano in una operazione di tanto lieve momento. Ad ogni modo, in caso di pareri difformi, si ascolterà il parere del commissario, che dirimerà il dubbio, e se il commissario n'è il presidente istesso, il parere sarà dato dal giudice più anziano.

4. Se il pubblico ministero chiegga il costituto di un individuo arrestato per ordine della gran corte, potrà questa, nella mancanza di un formale giudizio di accusa, non far dritto alla requisitoria, ed abilitare provvisoriamente il detenuto?

A' termini della circolare de' 24 settembre 1817 l'ordine di arresto spedito dalla gran corte vale per l'ammissione di accusa.

5. Potrà il pubblico ministero dispensarsi di notare nella lista de' testimonj a carico alcuni di quelli intesi nel processo scritto, le cui dichiarazioni possono favorire la difesa dell'accusato?

Il pubblico ministero persecutore del colpevole, e protettore dell'innocenza, dovendo procurare lo scovrimento del vero, dovrà chiamare nella pubblica discussione coloro che possono dare utili schiarimenti in giustizia. È affidato però alla sua prudenza il conoscere quali de' testimonj intesi possono dare questi schiarimenti, e debbono perciò chiamarsi in dibattimento. Dall'altra parte l'accusato potrà inscrivere nella lista de' testimonj a discarico quelli, che essendosi esaminati nel processo scritto, il pubblico ministero non li avrà inscritti tra i testimonj a carico. La stessa gran corte potrà chiamarli in dibattimento a' termini dell'articolo 180 del regolamento de' 20 maggio 1808 provvisoriamente in vigore.

Comunicheranno le signorie loro la presente circolare al collegio cui sono addetti rispettivamente.

— 370 —

Circolare del 31 *gennajo* 1818 *emessa dal ministro degli affari interni con la quale si determina in quali casi si possa far uso de' piantoni contro i debitori de' monti frumentarj.*

Nel consiglio de' 17 del cadente mese ho rassegnato a S. M. le mie osservazioni sulla dimanda del signor intendente di Basilicata, colla quale ha chiesto di essere autorizzato a spedire i piantoni contra i debitori morosi de' monti frumentarj per la restituzione de' generi loro accredenzati.

S. M. prendendo in considerazione non meno le mie osservazioni, che il bene de' monti frumentarj, ed i vantaggi, che dall'esistenza de' medesimi derivano all'agricoltura, ed al commercio in generale, si è degnata risolvere, che l'amministrazione incaricata dell'esazione dei generi accredenzati da' monti frumentarj possa far uso de' piantoni contra i debitori morosi ne' termini, e nel modo che sarà qui appresso indicato.

1. I debitori morosi saran distinti in due classi. La prima classe comprenderà quei debitori, che son divenuti morosi prima della risoluzione di S. M. La seconda classe conterrà quei che diverranno morosi dopo la medesima.

2. Pe' debitori compresi nella prima classe i piantoni non potranno adoperarsi, che contra quelli solamente, che sono recidivi.

3. Sono considerati come debitori recidivi quei, che per più volte, e quasi con una certa costanza si son dimostrati restii alla restituzione dei generi loro accredenzati.

4. Pe' debitori compresi nella seconda classe l'uso de' piantoni dovrà aver luogo indistintamente contra tutti, sieno o no recidivi, purchè nell'atto della consegna del grano siensi fatti sottoporre a tal genere di coazione.

5. L'amministrazione incaricata della esazione de' generi accredenzati da' monti frumentarj dovrà domandare al sottintendente del proprio distretto un numero di piantoni, e le facoltà di servirsene.

6. Il sottintendente scorgendo giusto il motivo delle misure proposte, accorderà la forza, fissando il numero de' giorni, in cui essa dovrà rimanere al domicilio del debitore moroso, e ritenendo presso di se lo stato nominativo de' debitori, in casa de' quali la medesima sarà inviata.

7. Il numero de' giorni indicati nell'articolo precedente non potrà mai eccedere quello di dieci giorni.

8. Il sottintendente nell'accordare l'uso de' piantoni, avrà cura di concertarsi col ricevitore della fondiaria, onde non sia attrassata l'esazione della medesima.

9. Non potrà farsi uso de' piantoni contra i debitori morosi de' monti frumentarj, se prima non sia stato loro spedito un mandato di coazione ai termini, e nelle forme prescritte nel-

l'articolo 67 della legge de' 30 gennajo 1817 sull'amministrazione de' beni dello stato.

10. L'amministrazione de' monti frumentarii non potrà chiedere al sottintendente del distretto l'uso de' piantoni, che cinque giorni dopo la spedizione del mandato indicato nel numero precedente.

— 371 —

Reale Rescritto de' 7 febbraio 1818 sul conflitto di giurisdizione nella causa tra il duca di Monteleone e don Tommaso Valiante.

Con istrumento de' 27 gennaio 1794 per notar Tommaso Mazza di Napoli, D. Tommaso Valiante ebbe conceduti in enfiteusi dal defunto cardinale D. Francesco Pignatelli, e dal fu duca di Monteleone D. Ettore Pignatelli i beni della badia di S. Maria a Pattano nel vallo di Novi a terza generazione soltanto sotto l'annuo canone di ducati 1100.

A 24 agosto 1811 l'enfiteuta Valiante affrancò presso la cassa di ammortizzazione l'indicato canone di ducati 1100.

L'attual duca di Monteleone, dopo la morte del cardinale avvenuta nel 1815, comparendo nel tribunale civile di Napoli disse di nullità della enfiteusi riportata da D. Tommaso Valiante, poichè i beni della badia al tempo del contratto erano soggetti a maggiorato; perchè il padronato della badia era laicale, non ecclesiastico; perchè l'enfiteusi non era perpetua, ma temporanea essendo limitata alla sola terza generazione, e finalmente perchè i canoni temporanei e quelli de' benefizj laicali non erano soggetti all'affranco.

L'enfiteuta Valiante nelle sue difese sostenne il contrario, e nello stesso tempo chiamò in garanzia la cassa di ammortizzazione. Questa sostenne la validità del contratto di affranco che disse eseguito a norma della legge, ed oppose l'eccezione d'incompetenza, poichè, trattandosi di esaminarsi se l'atto del governo contenente l'affrancazione era valido o no, la cognizione di questo articolo si apparteneva al potere amministrativo.

Il tribunale civile con una sentenza de' 25 gennaio 1817 sul riflesso che la disputa non riguardava l'intelligenza del contratto o l'ommissione delle forme, ma sibbene si trattava di esaminare il dritto di proprietà de' fondi censiti, e la qualità de' mezzi, su de' quali il duca di Monteleone avea fondato la sua domanda, i quali mezzi determinavano la qualità del giudice, che dalla contesa preambula del dominio dipendeva la legittimità dell'affrancazione, dichiarò la sua competenza per decidere de' mezzi sui quali erasi fondata la dimanda della nullità dell'affrancazione.

Comunicata la sentenza al potere amministrativo, il consiglio d'intendenza, in data de' 16 maggio dello stesso anno corrente, con sua decisione sull'appoggio della legge del 4 maggio 1810, e dell'articolo 8 della legge de' 21 marzo 1817,

colle quali si attribuisce al potere amministrativo la conoscenza della validità ed invalidità dei contratti di affranco; e che il solo esame della quistione del padronato elevato dal duca di Monteleone, come riguardante la proprietà, si apparteneva al potere giudiziario, dichiarò la sua competenza nella causa della validità dell'affranco, e la sua incompetenza nella causa del padronato: ed in seguito di questa dichiarazione l'intendente elevò il conflitto.

Con due ministeriali, la prima de' 18 giugno per lo ministero dell'interno, la seconda del dì 13 dicembre per lo ministero di giustiza si trova rimesso il conflitto indicato all'esame delle camere riunite di giustizia ed interno del supremo consiglio di cancelleria.

Le camere avendo posto in discussione l'affare, attesochè l'azione del duca di Monteleone, in qualunque modo concepita, non ha altro oggetto che la osservanza dei patti enfiteutici dal Valiante stipulati, e questi sol per eccezione può opporre l'affrancazione del canone da lui fatta alla cassa di ammortizzazione; perciò il contratto fatto da Valiante colla cassa di ammortizzazione può venire solo in esame per incidenza, come titolo del possessorio, ma tal quistione non versa propriamente sulla validità del contratto, ma su la efficacia legale se osti al terzo non contraente.

Attesocchè per decidersi della validità, o invalidità di un contratto che non può essere se non un oggetto fra i contraenti, non per colui che non ha contratto, e viene a chiedere per effetto di altro contratto, e di altro titolo, dee precedere la decisione su detta azione estranea dal contratto di affrancazione, la quale aggirasi sulla natura de' beni della badia, se di qualità ecclesiastica, ovvero laicale, e di privata proprietà, anche per la legge abolitiva de' padronati di epoca precedente all'affrancazione, la qual proprietà dal duca di Monteleone si vanta, e dal Valiante s'impugna. Contenendo dunque tal preambula quistione, una quistione di proprietà interdetta colla legge de' 21 marzo 1817 al potere amministrativo, qualunque sia per essere la influenza sulla validità o invalidità del contratto, la cui cognizione fra i contraenti spetterà al consiglio d'intendenza; il tribunale civile di Napoli ha ben dichiarata la sua competenza colla seguente circoscrizione.

Si dichiara competente per decidere de' mezzi su i quali è fondata la dimanda della reluizione.

Sono perciò di avviso essere il tribunale civile della provincia di Napoli competente a' termini della sua dichiarazione.

Nota — Estratto dal verbale del supremo consiglio di cancelleria de' 30 decembre 1817 ed approvato col seguente reale rescritto.

— 372 —

Reale Rescritto del 7 febbrajo 1818 *partecipato dal ministro di grazia e giustizia col quale si determina essere di competenza del potere amministrativo la causa tra il duca di Monteleone e Valiante relativa alla nullità del contratto passato con la cassa di ammortizzazione per l'affrancazione del censo enfiteutico sui beni di S. Maria a Pattano.*

Avendo fatto presente a S. M. il parere delle due camere di giustizia e degli affari interni del supremo consiglio di cancelleria sul conflitto elevato dall'intendente di Napoli nella causa tra il duca di Monteleone e D. Tommaso Valiante relativamente alla nullità del contratto passato con la cassa di ammortizzazione per l'affrancazione del censo enfiteutico su i beni della badia di S. Maria a Pattano, la M. S. ha risoluto che la competenza nell'azione di nullità intentata dal duca di Monteleone appartiene al potere amministrativo, ma dove s'incontri controversia di proprietà, o di libertà dei fondi affrancati, e dalla risoluzione di tale controversia discenda la decisione della nullità del contratto, in tal caso il potere amministrativo sospenda la sua decisione e mandi le parti innanzi al potere giudiziario, per decidersi la detta controversia, a norma dell'articolo 5 della legge del 21 marzo 1817.

Nel real nome comunico a V. E. tal sovrana determinazione per l'uso che conviene.

— 373 —

Parere della commessione dei presidenti presso la gran corte dei conti del 7 febbraio 1818 *col quale si stabilisce che nelle liquidazioni delle pensioni degl'impiegati salariati de' comuni, gli anni di servizio debbon calcolarsi dal giorno del godimento del primo soldo, ch'è stato soggetto alla ritenzione, o vi sarebbe stato, se essa avesse avuto luogo precedentemente; e che i pagamenti di tali pensioni debbon eseguirsi da ogni comune particolarmente, senza che siavi bisogno di stabilire una cassa centrale nel capoluogo della provincia, ed i fondi necessarj all'oggetto debbon prendersi da quelli destinati per gli esiti ammessi negli stati discussi.*

Essendosi promossi dall'intendente della prima Calabria ulteriore i seguenti dubbj circa la liquidazione delle pensioni degl'impiegati salariati da' comuni: 1.° se gli anni di servizio necessarj, onde ottenersi la pensione debban calcolarsi dal giorno, in cui ha cominciato ad aver luogo la ritenzione del due e mezzo per cento, ovvero da quello del cominciamento dell'impiego con soldo; 2. se le somme, che ritraggonsi da tale ritenzione, debbon versarsi da ogni comune in una cassa centrale del capo-luogo della provincia, per ivi formarsi un monte di pensioni, ovvero rimanere nelle rispettive casse comunali, eseguendosi dalle stesse i pagamenti a' pensionarj; 3.°

con qual mezzo supplirsi alle somme necessarie per le pensioni liquidate nel caso, che i fondi derivati dalle ritenzioni non sieno bastevoli a' pagamenti:

La commessione. — Considerando che coll'articolo 154 della legge de' 12 dicembre 1816 son rendute comuni agl'impiegati dell'amministrazione civile le disposizioni del decreto de' 3 maggio dell'anno medesimo in ciò che riguarda i titoli onde ottenere le pensioni di ritiro;

Che coll'articolo 3 dell'indicato decreto trovasi stabilito, che gli anni di servizio necessarj per ottenere la pensione si numerano dal giorno del godimento del primo soldo, quante volte questo sia stato soggetto alla ritenzione, o vi sarebbe stato, se la stessa si fosse precedentemente stabilita;

Che con queste norme quindi sia a risolversi il primo dubbio promosso:

Considerando sul secondo dubbio che lo stabilimento di una cassa centrale per le pensioni di ogni provincia, oltre di richiedere molta spesa, per gl'individui necessarj a portarne la scrittura, racchiude varj inconvenienti per la multiplicità degli atti; onde farvi seguire i versamenti dalle casse particolari, e per l'obbligo in cui sarebbero i pensionarj, per lo più vecchi e miserabili, a recarsi anche da lontani paesi nel capo-luogo, o a costituirvi un procuratore per ricevere i pagamenti;

Che il metodo quindi a seguirsi, come più semplice, ed adatto alla circostanza, sia quello di farsi i pagamenti particolarmente da ogni comune, a di cui beneficio ha avuto luogo la ritenzione del due e mezzo per 100, inserendone i corrispondenti articoli nello stato discusso;

Che ciò sembra chiaramente prescritto cogli articoli 3 e 10 del decreto de' 14 ottobre 1811, che fu il primo ad attribuire a' salariati de' comuni il dritto alla pensione, ed a stabilire su' loro soldi la ritenzione anzidetta; il qual decreto non è stato in questa parte derogato dalla legge pubblicata posteriormente;

Considerando sul terzo dubbio, che non dovendo formarsi da ogni comune pe' cennati pagamenti un fondo a parte derivante dalle ritenzioni, ma bensì eseguirsi su quelli destinati per gli esiti ammessi nello stato discusso, sembra ozioso l'esame del mezzo a tenersi per supplire alle somme necessarie all'oggetto, nel caso che il prodotto delle ritenzioni non sia sufficiente;

È di avviso. — Che gli anni di servizio necessarj per le pensioni in esame debban computarsi dal giorno del godimento del soldo, ch'è stato soggetto alla ritenzione, o che vi sarebbe stato, se essa avesse avuto luogo precedentemente;

Che senza stabilirsi una cassa centrale nel capo-luogo di ogni provincia pe' pagamenti di tali pensioni, debban gli stessi ese-

guirsi da ogni comune particolarmente sui fondi destinati per gli esiti ammessi nello stato discusso, dove dovranno inserirsi gli articoli precedenti;

Che sia superfluo l'esame del dubbio proposto in terzo luogo.

Nota — Questo avviso fu approvato con ministeriale del dì 21 febbrajo 1818 emessa per l'organo del ministero di stato degli affari interni.

— 374 —

Parere del procuratore generale presso la gran corte de' conti del 10 febbrajo 1818 rassegnato al ministro delle finanze col quale si stabilisce che la surrogazione ne' diritti della tesoreria generale a favor di colui, che ha pagato in parte il debito di un contabile, non può in conto alcuno nuocere alla preferenza a quella spettante per le somme rimaste a conseguire dallo stesso.

In conseguenza del suo pregiatissimo foglio de' 7 del corrente, ho letto le annesse carte relative al dubbio di sapere, se D. Pietro Rinaldi abbia giusta causa di rifiutare il pagamento della cambiale di ducati 790. 30 da lui accettata per conto del debito dell'ex-ricevitore signor Cesare, sino a che l'amministrazione del registro, e del bollo non gli ceda i suoi privilegj contro il detto contabile, tanto per la detta somma, che per gli altri duc. 1065. 19 da esso soddisfatti con altre cambiali.

Se la cambiale di cui è discorso è pura (come è da credere) e non condizionale, il signor Rinaldi non può rifiutarne il pagamento.

In quanto alla cessione de' privilegj, che domanda, egli l'ha dalla legge, dappoichè a norma dell'articolo 1251 del codice civile la surrogazione ha luogo *ipso jure* « a beneficio di colui, che essendo obbligato con altri, o per altri, al pagamento del debito, abbia interesse di soddisfarlo.

Perchè mai dunque il signor Rinaldi insiste per avere una cessione, che la legge gli accorda *ipso facto*? Potrebbe essere, che egli ignorasse questa parte della nostra legislazione, potrebbe essere, che egli domanda detta espressa cessione, per poter agire colla coazion personale; ed è possibile finalmente, che con detta cessione espressa avesse in mente di esser preferito alla stessa amministrazione nel caso, che il Cesare risultasse debitore di altre somme in seguito dell'esame e giudizio de' suoi conti. Se mai questo ultimo è il suo fine egli ha torto, dappoichè fino a che l'amministrazione non sia pagata dell'intero, essa è per legge preferita ad ogni altro creditore. E questa una regola comune sanzionata coll'articolo 1252 del codice civile, e ritenuta in tutti i nostri regolamenti, ai quali allude l'art. 11 del decreto de' 16 dicembre 1813.

Ciò premesso può V. E. degnarsi di rescrivere all'amministrazione del registro e del bollo: 1 che la surrogazione domandata dal signor Rinaldi ha luogo *ipso jure*; 2. che con que-

sta surrogazione non s'intende dargli preferenza sull'amministrazione per la riscossione di altre somme, che mai fosser dovute dall'ex-ricevitore Cesare; e che in conseguenza può essa surrogare espressamente nei diritti del tesoro il Rinaldi, salva però la preferenza di quello a' termini della legge per tutte le somme, delle quali il Cesare potesse risultar debitore.

Nota—Questo avviso fu approvato dal ministro segretario di stato delle finanze.

— 375 —

Circolare del 11 *febbrajo* 1818 *emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si prescrive essere esenti dal bollo tutti gli atti preparatorj alla celebrazione dei matrimonj.*

Il ministro delle finanze con suo ufficio dei 30 del caduto mese di gennajo mi partecipa, che nel consiglio de' 18 agosto dello scorso anno S. M. si degnò esentare dal bollo tutti gli atti preparatorj alla celebrazione de' matrimonii in ampliazione del n. 4. dell'art. 28 della legge de' 30 gennajo 1817 e che per adempimento di questa sovrana determinazione diede gli ordini all'amministrazione del registro e del bollo, la quale ha riferito di averli comunicati a' suoi impiegati con una istruzione generale.

Nel partecipare alle signorie loro questa sovrana determinazione la incarico di farla immediatamente conoscere a' regj giudici di circondario, a' parrochi, ed agli uffiziali dello stato civile di cotesta provincia, onde la stessa riceva il dovuto adempimento.

— 376 —

Reale Rescritto degli 11 *febbrajo* 1818 *emesso dal ministro di grazia e giustizia col quale si ordina giudicarsi gl'imputati dalle commissioni militari pe' soli reati di loro giurisdizione, e rimettersi per gli altri reati al giudice competente.*

Sua Maestà ha determinato che nel caso di concorso nella persona dello stesso imputato di reità giudicabili dalle commissioni militari, e di reità giudicabili da' tribunali ordinarj, la commissione militare, debba procedere pe' soli reati di sua giurisdizione, e che per gli altri, rimanendovi luogo a pena, debba rimandare l'imputato al giudice competente.

Nel real nome comunico alle signorie loro questa sovrana determinazione per l'adempimento.

— 377 —

Circolare de' 14 *febbrajo* 1818 *emessa dal ministro di grazia e giustizia e partecipata a' procuratori generali criminali e procuratori regj civili dichiarante che il giudice istruttore può supplire il numero legale de' tre votanti ne' tribunali civili, quante volte manchino tre giudici ordinarj, o il giudice del circondario, o il suo supplente.*

Mi si è chiesto qual parte i giudici de' tribunali civili destinati alle funzioni d'istruttore, debbano prendere negli affari del tribunale di cui sono membri.

Come la principale occupazione di tali magistrati deve esser quella d'istruire i processi, così non se ne debbono punto distrarre, fuori del caso di assoluto bisogno.

Quando dunque nel tribunal civile il numero legale di tre votanti si può compiere, o con tre giudici ordinarj, o col giudice di circondario, o col suo supplente, gl'istruttori non debbono intervenire nel detto tribunale. Il solo caso in cui vi saranno chiamati è quando il numero legale di tre votanti non si possa compiere in alcuno de' due modi sopraindicati. Ed anche in questo caso il presidente ed il procuratore regio civile esamineranno col regio procuratore generale criminale, se convenga al bene della giustizia distarre l'istruttore dagli affari di cui trovasi occupato. L'istruttore seguirà l'avviso di questi tre magistrati quando sian concordi, e quello del regio procuratore generale criminale quando vi sia disparere. L'uffizio poi dell'istruttore quando interviene nel tribunale civile è limitato a compiere il numero de' votanti; egli non deve essere in verun modo nè destinato relatore, nè delegato ad alcun atto d'istruzione.

— 378 —

Reale Rescritto de' 14 febbrajo 1818 emesso dal ministro di grazia e giustizia e partecipato ai procuratori generali criminali col quale si risolvono alcuni dubbj circa la intelligenza dell'art. 91 della legge organica de' 29 maggio 1817.

L'articolo 91 della legge organica de' 29 maggio 1817 sottopone alla revisione di offizio le condanne a pene di morte, o a pena perpetua pronunciate dalle gran corti speciali senza il concorso di sei voti uniformi. Sull'intelligenza di questa disposizione è surto il dubbio se tal revisione debba aver luogo soltanto nel caso che la discordanza de' voti nasca nell'applicazione della pena, o pure anche nel caso che avvenga nella dichiarazione del fatto.

Secondo l'attuale sistema di rito penale il giudizio si compone di due parti interamente separate e distinte.

1. La dichiarazione sul fatto.

2. L'applicazione della sanzione penale che vi corrisponde.

La legge attribuisce la prima di queste dichiarazioni al giudice del fatto, e la seconda al giudice del dritto; e sebbene le gran corti criminali e speciali riuniscano nelle loro facoltà i poteri dell'uno e dell'altro giudice, pure le loro dichiarazioni sulle due quistioni debbono essere distinte, e separate in modo che dopo di essersi nella prima quistione del fatto stabilita la reità dell'accusato con tutte le sue circostanze, qualunque sia stata in essa l'opinione del minor numero de' vo-

tanti, tutti nuovamente costituendosi in giudice del dritto, pronunciano sull'applicazione della pena che corrisponde a quel fatto che è stato dichiarato, e determinato al maggior numero. Per la qual cosa può benissimo avvenire, che la dichiarazione della reità sia pronunciata a maggioranza, e l'applicazione della pena ad unanimità di voti.

S. M. cui si è sottoposto questo dubbio, ha risoluto, che la revisione di ufficio stabilita dall'art. 91 sarà solamente fatta allorchè non concorrono sei voti all'applicazione della pena: per la discordanza nella prima quistione sul fatto, non deve aver luogo la revisione.

Oltre questo dubbio n'è surto un secondo sull'intelligenza dello stesso articolo.

Un condannato alla pena perpetua senza il concorso di sei voti, che si acquieta alla sua condanna avrà contro la sua volontà, la rivisione di uffizio?

Come la disposizione di cui è proposito non ha per oggetto, che la maggior sicurezza delle persone, così potendo avvenire che il condannato a pena perpetua, temendo d'incontrare nel secondo giudizio la pena più grave, se ne acquieti, S. M. ha risoluto che la revisione delle condanne a pena perpetua debba solamente aver luogo quando il condannato suddetto vi acconsenta.

Nel real nome lo comunico alle signorie loro per la osservanza.

— 379 —

Reale Rescritto de' 14 febbrajo 1818 partecipato dal ministro di grazia e giustizia a' procuratori generali criminali, col quale si stabilisce che le condanne pronunziate a maggioranza di sei voti o più, si debbono eseguire, ancorchè la stessa decisione, per altri correi, sia soggetta a revisione.

L'articolo 91 della legge organica de' 29 maggio 1817 ordina il rinvio di uffizio alla revisione della suprema corte di quelle condanne a pena di morte, o a pena perpetua che le gran corti speciali pronunciano senza il concorso di sei voti.

Questa disposizione ha dato luogo al seguente dubbio — Nel caso, che lo stesso giudizio comprenda più accusati, de' quali alcuni vengono condannati col concorso di sei, o più voti, e gli altri senza il concorso di sei voti; dovendosi per questi ultimi dar luogo alla revisione, deve farsi lo stesso esame anche per gli altri?

Il citato articolo 91 stabilisce una eccezione al principio generale che sottrae i giudizj delle gran corti speciali all'esame della suprema corte di giustizia, ed affinchè questa eccezione possa aver luogo, l'articolo suddetto ordina espressamente che le condanne debbano contenere pena di morte, o pena perpe-

tua, e che inoltre debbano essere pronunciate senza il concorso di sei voti.

Or è chiaro che quando contra un condannato non si verificano queste circostanze, la eccezione non deve aver luogo, poichè è segno allora che nel giudizio vi è tale evidenza che non lascia dubbio sulla giustizia della pena.

Di più ciascun correo può essere incolpato di un fatto proprio, e di una circostanza aggravante che lo faccia soggiacere ad una pena diversa da quella del correo; sarebbe assurdo che il principio liberale che stabilisce un secondo esame di quel giudizio in cui la discordanza de' giudici mostra essere discutibile un'articolo di legge, si estenda anche al caso in cui il concorso nella stessa opinione elimina qualunque dubbiezza.

S. M. alla cui decisione ho sottoposto questo dubbio, in considerazione de' soprannumerati motivi ha determinato che nel caso in quistione debba eseguirsi la condanna pronunciata colla maggioranza di sei, o più voti, sebbene nella stessa decisione si contenga la condanna di altri accusati soggetti a revisione perchè pronunciata senza il concorso di sei voti.

Nel real nome partecipo alle signorie loro questa sovrana determinazione per l'adempimento.

— 380 —

Circolare del 14 *febbrajo* 1818 *emessa dal ministro delle finanze con la quale si dichiara essere esenti da contribuzione fondiaria come addetti a pubblico uso i locali delle officine e dei corpi di guardia del ramo doganale.*

Si è promosso in alcune provincie il dubbio se la esenzione della tassa fondiaria, che secondo il decreto de' 10 giugno 1817 compete ai locali di pubblico uso, sia veramente applicabile a quelli che servono all'amministrazione dei dazi indiretti o per fondaci di generi di privativa o per officio di residenza degl'impiegati.

Dopo aver esaminato quanto all'uopo conviene, ho creduto bene di stabilire che la detta esenzione appartenga solamente ai locali addetti alle officine, o sian quelli di residenza degli uffiziali doganali, e quelli destinati a corpi di guardia. I locali poi addetti ad uso di fondaci di generi di privativa debbono essere soggetti al peso fondiario per la sola rendita locativa, riguardandosi come case.

Ne la prevengo, signore, perchè conosca questa disposizione e ne esegua occorrendo la norma.

— 381 —

Ministeriale de' 15 *febbrajo* 1818 *partecipata dal ministro di grazia e giustizia portante disposizioni circa il tempo da pronunziarsi sull'arresto eseguito per mandato di deposito od accompagnamento.*

È regolare quel che ha ella proposto col di lei rapporto de' 24 gennajo ultimo, relativamente al tempo in cui dovrà pronunciarsi sulla sussistenza dell'arresto eseguito in forza di mandato di deposito, o di accompagnamento.

Ella dunque presenterà l'affare alla gran corte tra le 24 ore da che le saranno pervenuti gli atti, ed il collegio in vista di essi deciderà a' termini degli art. 3 e 4 del citato decreto. Quantevolte per profferire sulla sussistenza dell'arresto bisognino degli adempimenti, la gran corte sospendendo la decisione, ordinerà che si eseguano, e frattanto farà ritenere in deposito l'arrestato.

— 382 —

Decisione della gran corte dei conti del 16 febbrajo 1818 con la quale si stabilisce il principio che agli intendenti non è dato far giudizio di conversioni di prestazioni, ma a' giudici di circondarj, salvo alle parti l'appello ne' tribunali civili.

I coloni di *agromente*, *cannetaro*, e *pantano forte* nell' agro di Castelluccio in Basilicata, profferirono convertire in canone fisso in danajo le *prestazioni* in vettovaglie all'ex barone dovute. L'offerta fu comunicata all'agente di lui, e l'intendente della provincia la prescrisse indi al giudizio de' periti adoperativi.

Di tale ordinanza, non intimati mai all'ex-bàrone, si richiamò costui nella gran corte de' conti allegando: 1. che l'intendente non avea facoltà di decidere nella materia in esame; 2. che non era stato inteso nel giudizio di commutazione; 3. che si erano qualificati coloni molti che tali non erano.

La gran corte de' conti: intese la parte: inteso il regio procurator generale cavalier de Thomasis: sul rapporto del consiglier relatore signor Dragonetti. Fermatasi al solo primo mezzo per lo quale è stata impugnata la ordinanza in esame: ha elevata la seguente quistione:

Era competente l'intendente ad ordinare la commutazione in contesa?

Considerando: 1. che per gli articoli 14, 15, e 16 del decreto de' 16 gennajo 1810, a' soli giudici de' circondarj fu commesso di sentenziare sulla commutazione delle *prestazioni* in canone fisso, devolvendo l'appello al tribunale civile della provincia, ove le parti se ne tenessero gravate:

2. Che l'articolo 28 delle istruzioni de' 10 marzo 1810, anzichè alterare tal legge, l'ha confermata:

3. Che non essendo stata mai all'ex-barone intimata la ordinanza dell'intendente, si è opportunamente richiamato:

4. Ch'è dettato essere nulle le determinazioni delle autorità, cui la legge non ne dia il dritto:

Uniformemente alle conclusioni del pubblico ministero, è di avviso — che si annulli la ordinanza dell'intendente, ritorni-

no le cose nello stato in cui erano prima della medesima, e sia libero a' coloni sperimentare i loro diritti per la commutazione delle *prestazioni* in canone fisso a' termini della legge.

Fatto in Napoli a' 16 febbrajo, ed approvato da Sua Maestà con reale rescritto degli 11 aprile 1818.

— 383 —

Regolamento dei 18 *febbraio* 1818 *emesso dal ministro delle finanze relativo al servizio dei razionali della gran corte de' conti de' reali dominj di quà del faro ed alla ripartizione del fondo di gratificazione.*

Art. 1. I conti saranno distinti in arretrati, e correnti. Sotto la rubrica di arretrati son compresi i conti pervenuti già negli uffici della gran corte a tutto il dì 31 dicembre 1817 e non ancora giudicati diffinitivamente.

Sotto la rubrica dei correnti andranno compresi i conti pervenuti, e non ancora giudicati come sopra, e che perverranno nei detti uffici dopo detta epoca.

2. Tutti i conti arretrati saranno giudicati deffinitivamente nello spazio di due anni a contare dal 1° gennaio 1818 senza che perciò rimanga sospesa nel frattempo la discussione ed il giudizio dei conti correnti.

3. Sul parere della commissione di cui è menzione nell' articolo 6, e sul quadro, che la medesima formerà, il presidente farà la distribuzione del travaglio, ossia la commessa di tutti i conti arretrati fra i razionali della gran corte con l'assegnazione della camera contabile, dalla quale ciascun conto dovrà essere discusso e giudicato.

4. Primo. Negli anni 1818 e 1819 sulla gratificazione assegnata dalla legge ai razionali, la somma di ducati 12000 sarà destinata esclusivamente a compensare i travagli sui conti arretrati, dei quali è menzione nell'articolo primo senza che però debbano entrare in calcolo quei conti ch'essi signori razionali nella sessione generale tenuta in novembre dello scorso anno, dichiararono di poter disbrigare per tutto dicembre prossimo passato, dovendosi i medesimi intendere già compensati con la gratificazione dello stesso anno 1817; ducati 3420 saranno destinati a dar loro degli acconti per travagli sui conti correnti, salvo a liberare ad essi il saldo dei loro averi sul fondo di gratificazione degli anni prossimi seguenti, e sull'avanzo che mai vi potesse essere sui fondi degli anni 1818 e 1819; e ducati 1500 saranno tenuti in serbo per compensare a conto i travagli sui conti impreveduti, ossia su quei conti, che non trovansi indicati nella tariffa, salvo il pagarli a saldo coi fondi degli anni seguenti come sopra. Beninteso, che gli avanzi di quest'ultima somma saranno in ogni anno riuniti a' ducati 12000, e ripartiti tra' razionali sui travagli fatti sui conti arretrati.

Secondo. Ciò nondimeno nel corso di detti due anni i si-

gnori razionali non potranno dispensarsi dall'esaminare, discutere, e rapportare sino al giudizio deffiuitivo i conti correnti nel senso come sopra: 1° della tesoreria generale: 2° dei ricevitori generali: 3° di tutti quelli il disbrigo dei quali sarà creduto urgente dal pubblico ministero.

Terzo. In caso d'inadempimento sarà fatta una ritenuta sui loro averi dietro deliberazioni della commissione.

5. Primo. Scorso il biennio, come sopra, il fondo totale della gratificazione sarà distinto in ordinario e straordinario, l'ordinario sarà in ducati 14000 e verrà destinato a compensare i travagli di tutti i conti mentovati nella tariffa, il fondo straordinario dei rimanenti ducati 2920 sarà tenuto in serbo per compensare in conto, ed a saldo i travagli sui conti impreveduti.

Secondo. Le opere di scrittojo, che sopporterà il segretario della commissione, di cui è parola nel seguente articolo saranno prelevati dal fondo totale di duc. 16920.

6. Sarà creata una commissione permanente nel seno della stessa gran corte dei conti, composta da due vicepresidenti delle sezioni contabili, da due avvocati generali, da due razionali consiglieri supplenti, e da un segretario.

La medesima avrà le seguenti funzioni:

1° presenterà al più presto al primo presidente ai termini dell'articolo 3° il quadro dei conti arretrati, ed il progetto della distribuzione del travaglio, ossia della commessa dei medesimi ai rispettivi razionali;

2. redigerà una tariffa, nella quale sarà fissato il compenso dovuto a ciascun razionale per la verifica e discussione, tanto dei conti arretrati che dei correnti;

3. spedirà i certificati di credito in favore dei razionali in vista dei travagli da essi eseguiti, indicando la ritenuta, se mai vi è luogo, che sui loro averi dovrà essere fatta nel caso preveduto nell'articolo 4. n. 3.

4. fisserà il compenso dovuto pei travagli sui conti impreveduti;

5. porterà per mezzo del segretario il registro dei travagli assegnati a ciascun razionale, e delle liberanze fattegli.

7. 1. Ciascun razionale dietro deliberazione della commessione riceverà due terze parti del compenso fissato per ogni conto, dopo la primordiale discussione del medesimo, riceverà il saldo quando il conto sarà giudicato deffinitivamente, ed avrà redatto lo arresto generale.

2. In conseguenza di detta disposizione, i così detti rapporti di risulta, non avranno alcun particolare compenso.

8. 1. Sarà aperto sulla tesoreria generale in favore della commissione, come sopra, un credito mensuale di ducati 1500 corrispondenti agli annui ducati 18000 assegnati ai razionali per loro gratificazioni.

2. La commissione sul detto fondo ordinerà :

1. il pagamento della gratificazione mensile accordata dalla legge, ai consiglieri supplenti;

2. gli acconti da darsi ai razionali pei loro travagli ai termini dell'articolo 7;

3. il pagamento delle spese di scrittojo, che saranno fatte dal segretario della commissione, per la tenuta del registro, di cui è menzione nell'articolo 6;

4. a quest'oggetto vi sarà una madrefede in testa di detta commissione e del procuratore generale, sulla quale verranno accreditate le somme che le saranno liberate dalla tesoreria generale, e notate quelle ch'esiterà;

5. le polizze dirette al banco pei pagamenti come sopra saranno firmate dal vice-presidente, e dagli avvocati generali più antichi che faran parte della commissione, e vidimate dal procuratore generale. Prima di eseguire tali pagamenti dovranno essere posti alla intelligenza del ministro, o del direttore del ministero delle finanze, da chi si scriverà sulle polizze da notarsi: *si esegua*.

— 384 —

Reale Rescritto de' 21 febbrajo 1818 partecipato dal ministro di grazia e giustizia a quello della marina col quale si ordina che ne' soli casi di morbi contagiosi debbono i forzati impiegati negli ospedali godere della diminuzione di tre quarte parti della pena, calcolando il tempo durante il quale vi sono addetti.

Trovavasi disposto ne' reali dominj al di là del Faro che i condannati a presidio, equivalenti oggi a' condannati a' lavori forzati, i quali erano addetti agli ospedali militari, dovessero godere la diminuzione di tre quarte parti della loro pena per quel tempo, che avessero prestato servizio in detti ospedali, purchè i superiori avessero attestato di essere stati pienamente soddisfatti del servizio prestato.

Una sovrana determinazione de' 22 marzo 1803 rese comune a' reali dominj al di quà del Faro l'enunciata disposizione.

Non era determinato quali di detti condannati potessero essere addetti al servizio degli ospedali militari. Sua Maestà con reale rescritto de' 13 settembre 1817 ordinò che quei condannati potessero esservi addetti, i quali dovessero espiare una pena non maggiore di cinque anni (1).

Egualmente non era determinato in quali casi, e per qual tempo dovesse aver luogo l'enunciata diminuzione di pena, e Sua Maestà nel consiglio de' 16 del corrente mese ha ordinato che debba aver luogo ne' soli casi di bisogno straordinario, per morbi contagiosi che si manifestano negli ospedali, e pe'l solo tempo in cui tale bisogno durerà, da doversi riconoscere ed

(1) Vedi il sovrano rescritto de' 13 settembre 1817.

attestare l'esistenza e la cessazione di detto bisogno dal consiglio de' medici dell'ospedale sulla richiesta del direttore.

Nel real nome lo partecipo a V. E. per l'uso conveniente.

Per questo affare fu presentato a Sua Maestà il seguente rapporto.

Sire — Pel canale del dipartimento della guerra mi sono state rimesse varie domande di presidiarj che avendo prestato servizio negli ospedali, chiedevano la diminuzione della loro pena a norma delle vostre reali determinazioni.

Ho preso conto di queste sovrane determinazioni, e dal vostro segretario di stato di marina è stato comunicato un dispaccio de' 22 marzo 1803, col quale è ordinato che ogni mese di servizio prestato da' presidiarj negli ospedali debba valutarsi per quattro mesi di espiazione di pene.

Quantunque circostanze particolari di quel tempo han potuto consigliare questa misura, essa oggi sarebbe fertile di gravi inconvenienti ove rimanesse nel suo vigore.

Non vi sarebbe condannato, che non eluderebbe il rigore della giustizia, e si sottrarrebbe alla pena, che i suoi reati gli hàn fatto meritare, annunciando di aver prestato un servizio, la cui prova dipende dalle assertive de' funzionarj secondarj non interessati al bene della giustizia; e d'altronde l'esempio pubblico verrebbe a soffrire ove un servizio meno penoso che può supplirsi da altri, ed a cui il condannato che ha maggiori mezzi può essere prescelto, sia calcolato tre volte di più della espiazione della condanna.

Io credo utile di proporre alla vostra sovrana approvazione l'abolizione di questa misura pel tratto successivo.

Sua Maestà avendo rinviato l'affare all'esame della camera di giustizia del supremo consiglio di cancelleria, questa diede il seguente parere.

Sire — A' 22 marzo 1803 V. M. determinò, che ogni mese di servizio prestato da' presidiarj negli ospedali militari dovea valutarsi per quattro mesi di espiazione di pena.

Il ministro di giustizia avendo procurato d'indagare le ragioni, per le quali si diè luogo alla mentovata real determinazione, altro non rinvenne, se non che una tal misura erasi adottata ne' reali dominj al di là del Faro, ed indi fu adottata pure in quest'altra parte de' reali dominj forse per lo miglior servizio degli infermi.

Or questo sistema il ministero anzidetto non lo credè valevole ad esentare dalla pena i delinquenti con ammetterli ad un servizio meno penoso di quello nascente dalla loro condanna, poichè ogni condannato, anche senza l'abbreviazione della pena sarebbe stato contento di addirsi al servizio degli infermi, atteso il vantaggio, che si ripete dal luogo, e dal genere di occupazioni meno penose.

Osservò il vantaggio, che i più facoltosi, ed i più potenti tra' condannati sarebbero riusciti più facilmente di ottenere di sottrarsi dalla pena ed eludere le leggi, mentre con picciole prestazioni sarebbero stati dispensati dalla guardia degli ospedali, e si sarebbero veduti girar liberi per la città.

A vista di tali osservazioni fu proposto di potersi ordinare, che i presidiarj, ed oggi i condannati a' lavori forzati, poichè presidiarj non esistono, venissero addetti al servigio degli ospedali militari; ma che il tempo della pena fosse sempre lo stesso cambiandosi soltanto il luogo, ed il genere del servigio.

Che non potessero scegliersi per tali servigj coloro i quali hanno ad espiare una pena maggiore di cinque anni a termine dell'ultima sovrana disposizione de' 13 settembre 1817, poichè l'esperienza ha mostrato, che i servi di pena trovano facile il mezzo da evadere dagli ospedali.

Con reale rescritto del dì 27 novembre 1817 fu rimessa al parere della camera di giustizia, ed affari ecclesiastici del supremo consiglio di cancelleria la nota delle sopradescritte avvertenze.

La camera avendo maturamente discusso l'affare ritrova giuste e sagge le riflessioni fatte dal segretario di stato ministro di grazia e giustizia di non adottarsi in generale la disposizione del real dispaccio de' 22 marzo 1803.

Crede però doversi adottare ne' soli casi di uno straordinario bisogno per causa di morbi contagiosi avendo allora l'espediente suddetto una ragione sufficiente nel compenso, che meritamente sarebbe dato ai condannati pel pericolo a cui si esporrebbero della vita, con poter contrarre la infezione epidemica. Ben vero un tal beneficio dev'esser compartito con molta circospezione solo a coloro, che in detti casi straordinarj si offrono di servire agli ospedali, e non a quelli, che dianzi abitualmente servivano, i quali essendo stati adoperati ad un tal servigio meno penoso, è un dovere di continuarlo, e non abbandonarlo in caso di pericolo.

Crede parimenti di doversi detta minorazione restringere al solo tempo, in cui dura sì fatto straordinario bisogno; di attestarsene il principio dalla richiesta del direttore dell'ospedale fatta col consiglio de' medici all'ospedale addetti, e di dover cessare anche col consiglio de' medesimi finito il bisogno, in cui i nuovi inservienti potranno esser licenziati dal servigio straordinario, e rimanendo nell'ordinario servigio, non debbano godere di verun vantaggio di minorazione del tempo della pena.

E che non debbano scegliersi per tali servigj coloro, i quali hanno ad espiare una pena maggiore di cinque anni a termini della sovrana risoluzione de' 13 settembre 1817 siccome il segretario di stato suddetto propone.

Il soprascritto parere del consiglio di cancelleria fu presentato a S. M. col seguente rapporto.

Sire — Negli archivj della vostra real segretaria di stato di marina esiste una sovrana determinazione de' 22 marzo 1803 che rende comune a vostri reali dominj al di quà del Faro una disposizione adottata per le provincie dell'isola.

Secondo questa determinazione i condannati al presidio, i quali sono addetti agli ospedali militari godono il beneficio della diminuzione di tre quarte parti della pena per quel tempo, che dura il loro servizio negli ospedali suddetti.

Come mi riusciva difficile comprendere che un servizio meno penoso fosse considerato come motivo di mitigazione di pena, ho chiesto conto delle ragioni che han dato luogo alla citata determinazione.

Le mie domande non ottennero altri schiarimenti se non una opinione del supremo comando che tale misura avesse per oggetto il miglior servizio degli ospedali in qualche circostanza particolare.

In una nota che per ordine di V. M. ho passato al supremo consiglio di cancelleria ho fatto conoscere la necessità di abolirsi una simile misura che sottraeva al gastigo i delinquenti e rendeva frustranee le leggi conservatrici dell'ordine pubblico, anche perchè con picciole prestazioni i condannati più facoltosi e più potenti vengono dispensati dal servizio e si mostrano liberi girando per la città.

Una tale misura non potrebbe essere utile, che nel caso in cui circostanze straordinarie rendessero il servizo degli ospedali talmente difficile e pericoloso che fosse necessario creare i motivi per determinare i condannati a prestarlo con sollecitudine ed interesse.

Il supremo consiglio di cancelleria ritenendo il divieto fatto da V. M. con rescritto de' 13 settembre 1817 per non adoperarsi negli ospedali i forzàti che hanno ad espiare una pena maggiore di cinque anni, propone di adottarsi la diminuzione della pena ne' soli casi di straordinario bisogno di morbi contagiosi in cui si corre rischio di contrarre il morbo.

Di più restringersi la minorazione della pena al solo periodo del bisogno straordinario; e tanto l'esistenza, quanto la cessazione di tal bisogno, sulla richiesta del direttore dell'ospedale, debba riconoscersi ed attestarsi dal consiglio de' medici addetti allo stesso ospedale.

— 385 —

Circolare de' 25 febbrajo 1818 emessa dal ministro di grazia e giustizia e partecipata a' procuratori generali, e procuratori regj, ed ai presidenti di commercio con la quale si prescrive il modo di notarsi il registro su' fogli di udienza de' collegi giudiziarj.

L'articolo 11 del real decreto de' 31 dicembre 1816 sul registro, e sulle ipoteche determina, che la formalità del registro debba essere sempre espressa sull'atto originale. È sorto il dubbio in qual modo debba questa disposizione eseguirsi relativamente ai fogli di udienza de' tribunali e delle corti.

Un dubbio così interessante per se stesso, e per le sue conseguenze, non ha potuto non richiamare la mia attenzione. Io ho esaminato e trovato altresì un mezzo, affin di combinare nel tempo istesso la rigorosa osservanza della legge sul registro coll'interesse delle parti contendenti. Il ministro delle finanze è convenuto nelle mie idee sull'oggetto, di cui è quistione, e quindi di accordo col medesimo si è stabilito:

1. Ogni collegio giudiziario dovrà avere due fogli di udienza;

2. Nel primo di essi dovranno scriversi, una dopo l'altra, le sole dispositive delle sentenze appena che saranno emesse da' collegi.

3. Il foglio di udienza indicato nel numero precedente sarà sottoscritto in ciascun giorno di udienza dal presidente e dal cancelliere. La formazione di questo registro non dovrà recare veruno dispendio alle parti contendenti.

4. Nel secondo foglio di udienza, il quale conterrà i motivi, o le disposizioni delle sentenze, saran comprese le minute delle sentenze, da sottoporsi alla formalità del registro. Questo foglio di udienza continuerà ad essere redatto nella forma prescritta dal codice di procedura civile provvisoriamente in vigore.

5. Le minute anzidette saranno scritte in fogli separati, onde su ciascuna di esse possa essere espressa la formalità del registro.

Il ministro delle finanze secondochè mi partecipa con suo foglio de' 7 del corrente mese, ha di già spedito all'amministrazione del registro e del bollo gli ordini corrispondenti per la esecuzione delle indicate disposizioni.

Nel comunicare tutto ciò alla intelligenza delle signorie loro, l'incarico di darne comunicazione ai collegi presso de' quali esercitano le funzioni del ministero pubblico, e di curarne l'esatto adempimento.

Elleno mi accuseranno sollecitamente il ricevo di questa circolare.

— 386 —

Reale Rescritto de' 25 febbrajo 1818 *partecipato dal ministro di grazia e giustizia a' regi procuratori generali presso le gran corti criminali col quale si provvede alla mancanza de' cancellieri de' giudici istruttori.*

Sua Maestà ha ordinato che i cancellieri de' giudici istruttori, ne' casi di mancanza o impedimento, sieno suppliti, pe' distretti di residenza de' tribunali, da uno degli impiegati nella cancelleria della gran corte criminale, che sarà a ciò destinato; negli altri distretti dal cancelliere del giudice di circondario, ove risiede l'istruttore.

Nel real nome lo partecipo alle signorie loro, perchè ne procurino la osservanza.

— 387 —

Decisione emessa dalla gran corte de' conti il dì 27 *febbrajo* 1818 *con la quale si stabilisce che la soppressione de' monasteri non iscioglie gli obblighi contratti per provvedere a' bisogni de' frati.*

In forza di pubblico istrumento del 1758, per donazioni e transazioni seguite nel 1558 tra D. Carlo Caracciolo ed il convento di S. Rocco di Cerignola, il conte d'Egmont Fuentes, nel di cui dominio passò quell'ex-feudo per compera fattane da' suoi maggiori, avea l'obbligo di somministrare a que' frati in ogni anno alcune prestazioni in natura, e ducati 87.67 in numerario.

Seguita nel 1807 la soppressione del convento, gli agenti del demanio nel 1810 vollero obbligare il conte a continuare la somministrazione delle annue prestazioni, ed a soddisfare gli arretrati. Il conte vi si oppose: 1. perchè soppresso il convento, e mancati per conseguenza i frati, dovea reputarsi sciolto da ogni dovere: 2. perchè il demanio trasandato avea la liquidazione de' suoi titoli: 3. finalmente perchè in qualunque caso dovea esser assoluto dalla domanda delle prestazioni arretrate, per le disposizioni contenute nell'articolo 2277 del codice civile.

Deciso il piato agli 11 dicembre del 1815, il consiglio d'intendenza della provincia condannò il conte a somministrare al demanio le prestazioni convenute nel cennato istrumento del 1758, accordandogli il diritto della ritenzione del decimo; ed in quanto alle prestazioni arretrate si riserbò di determinare, inteso di nuovo le parti, se le medesime fossero dovute in natura, oppure in numerario.

Si dolse il conte di questa decisione, e per dar valore alle sue querele, presentò una copia di uno strumento che dicesi stipolato nel 1579 tra D. Anna di Mendozza moglie e vicaria generale del suddetto D. Carlo Caracciolo ed i frati; una copia di una pubblica scritta intorno alla consegna ch'egli fece

a' frati di un apparato per l'altare della sua cappella con sepolcro gentilizio; ed un certificato in cui si legge esservi nella chiesa del convento parecchi stemmi ed emblemi di sua famiglia, ed una iscrizione fatta da un frate nel 1804 dalla quale si rileva che il convento nel 1501 fu eretto da Gian Giacomo Caracciolo, provveduto poscia dallo stesso, ed ornata la chiesa di due altari nel 1533.

Sostenne il conte con queste carte che nel contratto del 1579 i frati assunsero l'obbligo della celebrazione delle messe per le prestazioni che a' medesimi somministravansi, ed estinto con la loro soppressione questo obbligo, era cessato del pari ogni suo dovere. Disse che la fondazione e dotazione del convento, l'erezione e gli ornamenti della chiesa, e gli stemmi ed emblemi nella medesima rinvenuti, chiaro ne dimostravano il suo padronato. Conchiuse in ultimo che disputandosi di legati pii erano essi compresi nelle disposizioni del decreto de' 5 agosto 1817.

Rispose la direzione generale del registro e bollo essere di nessun momento la prima eccezione del conte, sì perchè ad altro non si riduceva lo strumento del 1559 che ad una copia di copia, la quale per legge non meritava fede; sì perchè nella transazione contenutavi, le prestazioni si veggono stabilite a solo oggetto di provvedere a' bisogni de' frati, nè si parla della celebrazione delle messe che incidentalmente, ed in modo da non concepirsi alcun rapporto tra la medesima e le prestazioni suddette. A queste risposte aggiunse l'altra, che qualora reggesse avere il convento ricevuto da Gian Giacomo Caracciolo e da' suoi discendenti incremento e benefizio, non poteva il conte d'Egmont Fuentes giovarsene, dappoichè l'ex-feudo di Cerignola non era stato trasmesso per diritto ereditario a' suoi maggiori, ma da' medesimi comperato, e nella compera si dedusse il valor delle prestazioni in contesa. Soggiunse non essere l'art. primo del decreto de' 5 agosto 1817 adattabile al caso proposto; ed in fine con reclamo incidente domandò annullarsi la decisione del consiglio d'intendenza per la ritenzione del decimo ordinata a favor del conte; e definirsi se le prestazioni arretrate le si dovessero in natura, oppure in numerario.

La gran corte de' conti; sul rapporto del consiglier relatore cavalier Fortunato; intese le parti; inteso il regio procuratore generale cavalier de' Thomasis;

Considerando: 1. che ancorchè non si trattasse di una copia di copia; e fossesi presentato lo stesso originale strumento stipolato nel 1579 tra i frati e D. Anna di Mendozza consorte e vicaria generale di D. Carlo Caracciolo, non vi si scorge stabilito quel contratto innominato supposto dal conte d'Egmont; imperocchè le prestazioni in esame non furono in esso convenute per celebrazione di messe, o per altre opere relative al divin culto, ma bensì per vitto e sostengono de' frati; e ciò

per transazione seguita tra le parti, in cui i frati cedendo il fondo detto delle *torri*, ed ogni altro diritto acquistato per le disposizioni de' maggiori del suddetto D. Carlo, ebbero invece le prestazioni indicate, e la somma di ducati 1700.

2. Che questa stessa convenzione trovavasi stabilita collo strumento del 1758, senzachè nel medesimo si fosse fatta menzione alcuna della celebrazione delle messe, o di altri religiosi ufizj: e tale strumento è l'unico documento legale presentato nel processo per dimostrar l'origine delle prestazioni in contesa;

3. Che nè in questo strumento, nè nella copia di copia di quello del 1579 vi fu mai riserva alcuna di padronato sul convento;

4. Che le prestazioni delle quali è quistione, essendo state addette unicamente al sostegno de' frati, non possono confondersi con quelle contenute nell'abolizione ordinata dall'articolo primo del decreto de' 5 agosto 1817;

5. Che il valore delle prestazioni assegnate a' frati fu detratto dal prezzo dell'ex feudo di Cerignola, allorchè i maggiori del conte ne fecero l'acquisto;

6. Che nè la legge degli 8 novembre 1806, colla quale ai padroni de' fondi gravati da censi o redditi fondiarj, o feudali, o da altre prestazioni sia in derrate, sia in quote di frutti, fu data la facoltà di ritenere il decimo, nè il decreto de' 10 giugno 1808 con cui questa facoltà di ritenere fu estesa al quinto, han nulla di comune con le prestazioni in esame; poichè non si tratta di pesi, o di prestazioni infisse a' fondi; ma di somministrazioni di alimenti alle quali il conte di Egmont trovasi obbligato collo strumento di transazione del 1558;

7. Che riconosciuto il diritto dell'amministrazione sulle prestazioni arretrate, non dovea rimettersi ad altro tempo il giudizio del valor delle medesime; e che quindi regga il dubbio sul modo col quale debban esser corrisposte, dappoichè il prezzo delle derrate all'epoca in cui eran dovute non è lo stesso del tempo, in cui la decisione avrebbe luogo; donde procede che ordinandosene la soddisfazione in natura, potrebbe recarsi danno al creditore ed al debitore;

Veduto l'articolo primo del decreto de' 23 luglio 1812 e l'articolo primo del decreto del 1 marzo 1810; uniformemente alle conclusioni del pubblico ministero, è d'avviso:

Che si annulli il reclamo e la decisione, e 'l conte d'Egmont Fuentes sia condannato a somministrare in benefizio del demanio senza alcuna riserba le pretenzioni tutte dovute al convento in vigore dello strumento del 1558, ed alla soddisfazione delle arretrate in danajo da fissarsene la somma secondo le mercuriali de' tempi in cui eran dovute.

Fatto in Napoli a 27 febbrajo ed approvato da Sua Maestà a' 25 aprile 1818.

Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte dei conti del 28 febbrajo 1818 col quale si stabilisce che fra le urgenze straordinarie capaci ad autorizzare per un comune, giusta l'art. 300 della legge de' 12 dicembre 1816, la contrazione di un debito con un interesse maggiore del cinque per cento, può noverarsi la costruzione di una strada di sommo vantaggio, la quale al momento in cui si progetta, esige una spesa molto minore di quella che si richiederebbe in altro tempo.

Prescritta di ordine superiore la costruzione della strada di comunicazione fra' due Principati ne fu formato il corrispondente progetto, mercè il quale l'ultimo tratto di essa doveva eseguirsi dal punto detto *Bellizzi* sino alla *Puntarola*, luogo per poche miglia lontano da Avellino. Su' richiami degli Avellinesi fu un tal progetto emendato dalla direzione de' ponti e strade, e stabilito dover tale strada menare da *Bellizzi* sin dentro l'abitato di Avellino piuttosto che alla *Puntarola*, a condizione che la spesa maggiore richiesta all'uopo in ducati 15604, 66 dovesse soffrirsi per due terze parti dal comune, e per l'altro terzo dalla provincia; dappoichè comunque l'opera in tal guisa formata fosse vantaggiosa ad amendue, era nondimeno pel primo infinitamente più utile. Il ministro degli affari interni però sul motivo che i fondi proposti dall'indicato comune per far fronte all'aumento della spesa di suo carico non eran plausabili, rigettò il secondo progetto, ed ordinò l'esecuzione del primo.

Dolente il decurionato del luogo della perdita di un vantaggio, che laddove volesse in altro tempo procurarsi colla formazione di una traversa, costerebbe una spesa molto maggiore della progettata; ha creduto d'implorare da S. E. il ministro la rivocazione degli ordini indicati, presentando anche col sacrifizio del suo privato interesse varj mezzi per eseguirsi il nuovo progetto, ad onta della mancanza de' fondi. Ha primieramente procurata una offerta dall'appaltatore D. Saverio Curcio di voler costruire la strada da *Bellizzi* ad Avellino ai prezzi fissati dalla direzione de' ponti e strade in ducati 21 mila, e sotto la vigilanza degl'ingegneri dipartimentali, contentandosi di ricevere nel corso dell'opera la terza parte di tal somma di carico della provincia, e soli ducati tremila prontamente in conto de' due terzi da pagarsi dal comune. Pel dippiù poi del prezzo de' lavori, di cui questi risulterà debitore, gli accorda la dilazione di anni quattro dal primo gennajo 1819, con doversi eseguire i pagamenti in rate uguali in ogni anno, coll'interesse frattanto a scalare alla ragione del sei per cento. Ha inoltre opinato doversi prendere a mutuo dal comune i ducati tremila da darsi prontamente all'appaltatore, e poichè non riesce ad ottenerli con un interesse minore del dieci per cento, ra-

gione assai grave, ha perciò risoluto di rendersi esso mutuatario di una tal somma verso chi vorrà prestargliela con quell'interesse più o meno gravoso, che potrà convenire, per indi darla al comune al sette per cento, soffrendo così la perdita della differenza fra l'una, e l'altra ragione. E finalmente ha stabilito che la restituzione de' ducati tremila; come pure il pagamento delle altre somme che si dovranno all'appaltatore, debba effettuarsi cogli avanzi che vi saranno negli anni successivi sulle somme ammesse nello stato discusso, e colla inversione di qualche articolo meno urgente descritto nello stesso.

Sottoposta la deliberazione decurionale formata all'oggetto all'esame del consiglio d'intendenza della provincia è stata approvata ad eccezione del solo articolo riguardante gl'interessi del sette per cento sul debito di ducati tremila, i quali ha opinato il consiglio doversi fissare alla stessa ragione del sei per cento progettata pel credito, che sorgerà all'appaltatore pel residuo di prezzo dei lavori da farsi.

L'intendente della provincia si è uniformato al parere del consiglio d'intendenza, soggiungendo soltanto, che gl'interessi tutti dovrebbero essere a suo avviso alla ragione del cinque per cento prescritti coll'articolo 300 della legge de' 12 dicembre 1816 pei debiti de' comuni.

In tale stato di cose si è dato luogo al quesito se il tratto di strada in quistione debba, giusta la dimanda del decurionato, condursi piuttosto da *Bellizzi* ad Avellino, che alla *Puntarola*; ed in tal caso se sieno plausibili i mezzi dallo stesso proposti per l'esecuzione, e specialmente se gl'interessi da corrispondersi dal comune sulle somme delle quali resterà debitore, debbano esser quelli del cinque per cento, ovvero di una ragione maggiore.

La commessione. — Considerando, che non sia a porsi in dubbio l'utilità derivante dalla formazione della strada, giusta la correzione progettata dalla direzione dei ponti e strade, non solo per la provincia intera, attesa la maggior brevità della medesima, e le migliori opere di arte, che vi si possono eseguire, ma per lo comune di Avellino in particolare a motivo del traffico più frequente che verrebbe a farvisi, e di una bella uscita, che acquisterebbe dalla parte la più abitata;

Che i mezzi proposti dal decurionato, per eseguirsi l'opera ad onta della mancanza de' fondi necessarj al comune, sieno i soli che l'amore del pubblico comodo puteva consigliare nelle attuali circostanze del comune medesimo; e che quindi sieno essi degni di approvazione, egualmente che lo zelo dei decurioni è meritevole di un attestato di sovrano gradimento, capace a farne ripetere gli esempj;

Che a vie meglio assicurare gl'interessi del comune e della provincia ancora, potrebbero utilmente indursi delle modificazioni a' patti contenuti nell'offerta dell'appaltatore, le quali

si riducono alle seguenti: 1. che le somme da pagarsi nel corso dell'opera gli sieno soddisfatte in seguito delle misure de' lavori, che eseguirà; 2. che pei ducati 3000 pagabili prontamente dal comune debba egli dare una idonea cauzione per l'osservanza degl'impegni assunti; 3. finalmente che la dilazione di anni quattro da lui accordata pel pagamento delle somme residuali di debito del comune medesimo, non debba decorrere dal primo di gennajo 1819, ma bensì dalla data delle misure de' lavori;

Che oltre a ciò sia opportuno di provvedere con maggior precisione ai mezzi onde estinguere i debiti, de' quali rimarrà gravato il comune, indicando sin da ora gli articoli dello stato discusso, che dovranno essere invertiti all'oggetto, o i fondi che in altra guisa si crederà proprio destinare;

Che sebbene l'interesse stabilito dalla legge del 12 dicembre 1816 pei debiti de' comuni sia quello del cinque per cento, tuttavolta la stessa coll'articolo 300 permette di convenirsene uno maggiore, in caso di urgenza straordinaria;

Che per dirsi esistente una urgenza basti dimostrare da un lato l'assoluta necessità del comune di avere la somma richiesta in prestito, e dall'altro l'impossibilità di ottenerla ad un interesse uguale a quello ordinariamente permesso dalla legge;

Che della prima di tali circostanze non possa punto dubitarsi nel caso in disputa, essendosi dimostrata la mancanza totale de' fondi necessarj al comune per l'esecuzione dell'opera progettata, il sommo vantaggio che dalla stessa viene a ritrarre, e la spesa maggiore di cui vi sarebbe bisogno, laddove in seguito colla formazione di una traversa volesse aversi l'equivalente;

Che essendo d'altronde sicuro non solo per l'attuale scarsezza di numerario, ma benanche per le varie ricerche inutilmente fatte dal decurionato, di non potersi ottenere il danajo necessario all'oggetto, che ad un interesse maggiore del cinque per cento, sembra di verificarsi appunto il caso della eccezione della legge, e di doversi quindi permettere per lo meno la stipulazione dell'interesse del sei per cento proposto dal consiglio d'intendenza;

È di avviso. — Che in vece del tratto di strada da *Bellizzi* alla *Puntarola* debba eseguirsi quello da *Bellizzi* ad Avellino, e che sieno plausibili i mezzi all'oggetto progettati dal decurionato di questo comune, ed approvati dal consiglio d'intendenza della provincia, se non che capaci delle modificazioni di sopra espresse;

Dispotsi per conseguenza il pagamento della terza parte della spesa di carico della provincia, da eseguirsi però a favore dell'appaltatore Curcio a seconda che per effetto delle misure parziali dei lavori, ch' eseguirà, risulterà creditore del prezzo degli stessi;

Autorizzarsi il comune di Avellino a contrarre col suo decurionato un debito di ducati 3000 dell'interesse del sei per cento pendente la restituzione, e questi pagarsi prontamente all'appaltatore, il quale dovrà prestare all'oggetto una idonea cautela di soddisfazione del decurionato;

Autorizzarsi dippiù il comune anzidetto ad obbligarsi di pagare allo stesso appaltatore le altre somme, delle quali risulterà creditore per saldo degli enunciati lavori, colla dilazione di quattro anni da decorrere non dal 1.° gennajo 1819, ma bensì dalla data delle corrispondenti misure, coll'interesse frattanto alla ragione medesima del sei per cento;

Disporsi che il comune indichi subito i fondi con i quali estinguersi gli enunciati suoi debiti e pagarsi gl'interessi;

Finalmente manifestarsi al decurionato il sovrana gradimento per lo zelo dimostrato pel bene del proprio paese.

Nota. — Questo avviso fu da Sua Maestà approvato con reale rescritto degli 8 aprile 1818 emesso per l'organo del ministero degli affari interni.

— 389 —

Reale Rescritto del 28 *febbrajo* 1818 *partecipato dal ministro delle finanze al direttore generale delle poste, col quale si stabilisce una tassa sulle lettere che giungono dagli stati francesi e dagli stati sardi.*

Dal rapporto che ella mi ha inviato ai 20 dello scorso mese di gennajo e dell' altro datato ai 10 del corrente risulta:

1. Che in seguito di convenzione, che si dice esser passata fra gli uffizj generali delle poste francesi, e sarde, vengono caricate di un dritto di transito tutte le lettere d'Inghilterra, de' Paesi bassi, ed altri stati d'Alemagna, e di vari cantoni Svizzeri, le quali passando per gli uffic j francesi e sardi sono inoltrati negli altri stati d'Italia.

2. Che dietro queste misure l'uffizio generale della posta di Roma abbia caricate le lettere delle enunciate provvenienze di passaggio per gli uffizj summentovati e dirette per questo regno di un dritto di transito in ragione del peso, che ricade a grana 62 ad oncia per le lettere de'Inghilterra, e grana 96 ad oncia per quelle de' Paesi bassi, ed altri stati di Alemagna, ed a grana 41 ad oncia per quelle dei varj cantoni Svizzeri in transito pei soli uffizj sardi.

3. Che questo nuovo dritto il quale secondo dice il sopraintendente generale delle poste di Roma è a tenore di quello caricato degli uffizj mittenti, sia calcolato in ragione pel peso de' pacchi delle lettere.

4. Che nella ripartizione in dettaglio delle tasse (avuto riguardo ancora alle lettere, che rimangono indistribuite, sulle quali l'amministrazione di Napoli non può pretendere restituzione del dritto di transito già pagato alle poste intermedie)

ricada tal dritto per ogni oncia a grana 65 per le lettere di Inghilterra, a grana 120 per quelle de' Paesi bassi ed altri stati di Alemagna, ed a grana 52 per quelle de' cantoni Svizzeri.

Avendo ciò fatto presente al Re nel consiglio de' 23 di questo mese Sua Maestà ha dichiarato, che non lascerà di prendere il dovuto conto di questa novità, e dare quei passi, che crederà più proprj e conducenti per evitare questo accrescimento di spesa alla corrispondenza de' suoi sudditi colle anzidette di sopra indicate nazioni; ma che intanto per non recarsi al commercio alcun ritardo, sia indispensabile di non rifiutarsi l'indennizzazione delle somme, che la posta di Roma ha dovuto e dovrà pagare per l'anzidetto transito in seguito della convenzione fra gli uffizi francesi e sardi detta di sopra, e che in conseguenza sia necessario, che provvisoriamente, e finchè non siasi a questo male apportato il dovuto rimedio di farsi alla tassa, che su le dette lettere attualmente si riscuote, l'aumento proposto da cotesta amministrazione generale compensativo del transito.

Quindi Sua Maestà ha risoluto che provvisoriamente come di sopra è stato divisato le lettere provvenienti da Inghilterra, dai Paesi bassi, ed altri stati di Alemagna con transito per gli uffizj francesi e sardi, e quelle de varj cantoni Svizzeri in transito pe' soli uffizj sardi siено sottoposte alla tassa stabilita nella novella tariffa.

Nel real nome le partecipo, signor direttore generale, tal sovrana risoluzione, perchè ne disponga l'adempimento.

— 390 —

Circolare de' 4 marzo 1818 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta a' regj procuratori generali presso le gran corti criminali portante disposizioni circa il riscontro della ricezione de' processi che si mandano al ministero.

Ogniqualvolta le signorie loro non riceveranno riscontro della ricezione de' processi, rapporti, ed alle carte relative al procedimento di cause pendenti avanti le gran corti criminali, ch'elleno dirigono a questo ministero, me ne faranno richiesta.

Questa disposizione allontana l'inconveniente della dispersione di tali carte, ed assicura il celere corso de' giudizj cui esse han relazione.

— 391 —

Reale Rescritto del 4 marzo 1818 partecipato dal ministro delle finanze al direttore generale delle poste, col quale si stabilisce la norma da tenersi nella giubilazione de' corrieri della posta.

Nel consiglio de' 19 del passato mese di gennajo rassegnai

al Re il contenuto nei due di lei rapporti de' 19 dicembre, e 9 dell'istesso mese di gennajo sulla norma da tenersi nella giubilazione de' corrieri della posta.

Avendo S. M. considerato, che gli averi de' corrieri sono eventuali, e non compresi nelle determinazioni generali delle pensioni, ha risoluto:

1. Che tali averi fino alla somma di ducati venti mensuali si reputino come soldo, corrispondente a questa somma si pratichi sugli averi medesimi la ritenuta del due e mezzo per 100.

2. Che la somma di ducati venti mensuale debba formare la base della liquidazione delle pensioni.

Nel real nome le partecipo, signor direttore generale, tale sovrana risoluzione per lo adempimento, nella parte che la riguarda.

— 392 —

Reale Rescritto dei 4 marzo 1818 partecipato dal ministro di grazia e giustizia col quale si spiega un dubbio sull'art. 9 della legge de' 12 febbrajo 1817, circa la facoltà de' genitori di rimettere la pena pronunziata contro i figli ed arrestare il procedimento ne' casi preveduti dal detto articolo.

L'articolo 9 della legge de' 12 febbrajo 1817, concede ai genitori la facoltà di rimettere in tutto o in parte la pena pronunciata contra i figli tanto per le offese cagionate loro, ancorchè perseguibili di offizio, quanto per le offese punibili correzionalmente seguite tra loro figli, nipoti, o affini in pari grado; che convivono sotto il medesimo tetto co' genitori.

Le parole *rimettere in tutta, o in parte la pena pronunciata*, han fatto sorgere il dubbio se la facoltà conceduta ai genitori si limiti a rimettere solamente la pena pronunciata, ovvero si estenda anche ad arrestare il procedimento intrapreso dal ministero pubblico, che esercita la pubblica azione.

Avendo Sua Maestà considerato, che il potere di rimettere la pena pronunciata contiene implicitamente il potere di arrestare il procedimento, ha dichiarato che nel caso di offese recate a' genitori, quantunque sia dato al pubblico ministero di spiegare l'azione pubblica; pure è nel potere de' genitori non solo di rimetter la pena, ma di arrestare anche il procedimento: questa facoltà appartiene agli stessi genitori per le offese seguite tra loro figli, nipoti, o affini in pari grado, co' quali coabitano.

Nel real nome lo comunico alle signorie loro per l'adempimento.

I motivi di questo rescritto sono contenuti nel rapporto seguente.

Sire — Le leggi vigenti sotto l'occupazione militare dichiaravano pubbliche tutte le azioni penali, ed imponevano il dovere al pubblico ministero di proseguire di offizio ogni reato.

La vostra legge del 12 febbrajo 1817, ha portato a quella legislazione un cangiamento essenziale allorchè ha stabilito il principio, che per alcuni reati non si possa dal pubblico ministero spiegar l'azione penale senza l'istanza della parte offesa, e che il procedimento anche una volta animato dalla istanza, possa essere spento dalla rinunzia.

Questa legge volle di più onorare la patria *potestà* di un privilegio, che le trasfonde un potere più esteso di quello conceduto generalmente alla parte privata.

» È nella facoltà de' genitori (dice l'articolo 9) per le offese recate loro da figli, ancorchè costituiscano un reato perseguibile senza bisogno d'istanze della parte privata, *di rimettere in tutto, o in parte la pena pronunciata contro di costoro*, purchè non si tratti di tentato omicidio, di mutilazione o di storpio.

» La stessa facoltà è accordata a' genitori nelle sole offese punibili correzionalmente seguite tra loro figli, nipoti, o affini in pari grado purchè convivevano sotto il medesimo tetto co' genitori medesimi.

Le parole di questo articolo, *rimettere in tutto, o in parte la pena*, han fatto sorgere nell'animo di qualche procuratore regio generale il dubbio, se ne' casi preveduti dal citato articolo, la facoltà de' genitori si limiti solamente a rimettere la pena già pronunciata, o possono anche i medesimi arrestare il procedimento intrapreso dal pubblico ministero, che fa uso della pubblica azione.

La risposta affermativa sembra più giusta, e più uniforme allo spirito della legge.

Il potere de' genitori di rimettere la pena pronunciata contra de' figli per le offese, che han da costoro riportate, contiene implicitamente il potere di arrestare il procedimento.

Sarebbe inutile un giudizio, ed una condanna, allorchè il genitore ha già dichiarata la sua intenzione.

La legge ne' reati minori perseguibili dopo la istanza delle parti private lascia ad esse il diritto di arrestare il procedimento. La legge stessa ha esteso l'impero della potestà paterna anche sopra i reati perseguibili con pubblica azione: è nel suo fine dunque, che questa autorità eserciti su di essi lo stesso dritto.

È utile secondare le propensioni più dolci del cuore paterno, allorchè perdona il figlio, che l'ha oltraggiato. La legge così si affretta a ricomporre la pace domestica: ispira al beneficato nuovi motivi di riconoscenza, e ravviva i sentimenti della natura. La necessità di un giudizio, e di una pena non servirebbe che ad inasprire gli animi, e forse allora attenderemmo invano il ritorno di quegli effetti allo sviluppo dei quali abbiamo prima noi stessi posto un'ostacolo.

La pubblica morale dunque ci consigli anche essa a non es-

ser tardi ad ammettere il perdono de' genitori anche prima di farsi un giudizio, e di pronunciarsi una pena.

Per queste ragioni io penso, se a V. M. non pare altramente nella sua saviezza di spiegare il dubbio surto sull'articolo 9 della citata legge; che ne' casi ivi preveduti, quantunque sia dato al pubblico ministero di spiegare l'azione pubblica; pure è nel potere de' genitori non solo di rimetter la pena; ma di arrestare anche il procedimento.

— 393 —

Parere del procuratore generale presso la gran corte de' conti del 5 marzo 1818 col quale si stabilisce che le disposizioni della legge de' 12 dicembre 1816 mercè le quali sono gl'intendenti incaricati di risolvere in consiglio d'intendenza le quistioni relative allo scioglimento delle promiscuità, ed alle operazioni in generale della divisione de' demanj comunali, altro non importano se non che debbono essi in tali affari ascoltare l'avviso consultivo del consiglio medesimo, che è in loro balia di seguire, o pur no.

La legge de' 12 dicembre 1816 commette esclusivamente agl'intendenti lo scioglimento delle promiscuità e comunanze, la reintegra delle parti del demanio comunale occupate, le operazioni in generale della divisione de' demanj, e le quistioni che ne dipendono, articolo 174 175 176 177 e 185 e 187; nè esige altro da essi, se non che *debbano risolvere tali quistioni in consiglio d'intendenza*, salvo ec. ec. Or questa formola ha sempre significato tra noi, che l'intendente pria di provvedere debba sentire l'avviso del consiglio d'intendenza, avviso meramente consultivo, nè la legge ha con ciò introdotto un nuovo sistema, dappoichè anche prima del dì 12 dicembre 1816 gl'intendenti facean funzioni di commessarj ripartitori, ed i commessarj ripartitori, comechè fussero obbligati a sentir l'avviso di due funzionarj, eran liberi però a seguirlo, o non seguirlo.

Nota. — Questo avviso venne approvato dal ministro segretario di stato degli affari interni.

— 394 —

Indulto del 7 marzo 1818 emesso dalla Santa Sede in favore del Re del regno delle due Sicilie per la nomina de' Vescovi.

La sincerità della fede, e l'affetto della devozione, per cui tu, o carissimo figlio nostro in Cristo tanto ti distingui verso la cattolica religione, ed alle quali non senza riprova di filiale osservanza inverso noi aggiungesti poc'anzi nuovi argomenti dello zelo e pietà tua, mercè il concordato conchiuso con questa sede apostolica, affine di riordinare ne' tuoi dominii le cose della chiesa, ci hanno dato impulso a favorevolmente concederti ciò, che conosciamo contribuire ed all'accre-

scimento della tua onorificenza, ed alla soddisfazione de' tuoi desiderii. Mossi noi adunque da tali ragioni, e per attestare la singolare benevolenza dell'animo nostro verso di te, di certa scienza, e matura deliberazione nostra, e con la pienezza dell'apostolica potestà, a te, (al quale già parte per leggittimo patronato, parte per indulto apostilico compete il diritto di preusentare, o di nominare a varie chiese del regno delle due Sicilie a noi ed al romano pontefice esistente *pro tempore* dei soggetti ecclesiastici idonei da promuoversi ad esse chiese da noi, e da' suddetti romani pontefici), come pure ai tuoi successori nel regno, cattolici, discendenti da te, che possederanno *pro tempore* il regno delle due Sicilie, ed i quali insieme coi sudditi persevereranno nella sincerità della fede, ed unità della santa romana chiesa, nonchè nella obbedienza nostra, e de' nostri successori romani pontefici, che saranno canonicamente eletti, concediamo in perpetuo l'indulto di nominare, dentro il termine prefisso del diritto, a noi ed a romani pontefici successori nostri degne ed idonee persone ecclesiastiche fornite di quelle doti che richieggono i sacri canoni per tutte quelle chiese arcivescovili e vescovili del regno delle due Sicilie, in favore delle quali sia per patronato, sia per concessione apostolica non godi ancora del diritto di nominare, ferma però restando alle persone nominate da te, e dai successori tuoi l'obbligazione di adempire verso la sede apostolica a tutte quelle cose, che risguardano il conseguimento della istituzione canonica, alle quali e per diritto, e per consuetudine sono obbligate, come già da molto tempo è stato solito praticarsi.

Decretiamo, che le presenti lettere, e tutte le cose in esse contenute non possano in alcun tempo essere attaccate, o impugnate per surrezione, orrezione, vizio di nullità, o di nostra intenzione, ma sempre debbano rimanere, ed esser ferme, ed efficaci, e sortire ed ottenere tutte il loro pieno ed intero effetto, e debbano inviolabilmente osservarsi da tutti coloro a' quali spetta.

Non ostanti le apostoliche costituzioni emanate ne' concilii generali, sinodali, e provinciali, e qualsisia altra cosa in contrario.

Non sia dunque lecito ad alcuno d'infrangere, o con temerario ardimento di contravvenire a questa carta di nostra concessione, indulto, decreto, deroga, e volontà. Che se qualcuno oserà una tal cosa, sappia, che incorrerà nella indegnazione dell'onnipotente Iddio, e de' di lui beati apostoli Pietro e Paolo.

Dato in roma presso santa Maria maggiore l'anno della incarnazione del Signore 1818, alle none di marzo (7 di marzo 1818 anno XVIII del nostro pontificato.

— 395 —

Decisione emessa dalla gran corte dei conti il dì 7 marzo 1818 con la quale si determina che il ricevitore malversatore, il suo garante, ed ogni altro amministratore del pubblico danajo da cui procede una malversazione, sono solidalmente tenuti verso la general tesoreria.

Nominato nell'anno 1810 il signor Giovanni Arrigo Lucotte della città di Parigi ricevitore del distretto di Castellamare, fu garantito dal signor Giuseppe Arena con una cauzione in immobili a favor dell'abolito tesoro nella somma di ducati 10378:26. Due straordinarie verifiche operate, l'una il di 9 e l'altra a' 22 di luglio dell'anno 1811, per disposizione dell'intendente della provincia nella cassa del signor Lucotte, furono inefficaci a scoprire il vuoto che già in parte era stato commesso; perchè i percettori particolari, malgrado gli ordini ricevuti, non manifestarono le somme da essi pagate, e per le quali non avevano ritirate le ricevute regolari, dette *a tallone*.

Ciò nondimeno temeva il signor Lucotte, che i sospetti concepiti intorno alla sua amministrazione non si fossero convertiti in certezza mercè qualche altra verifica, che potea praticarsi con maggior diligenza ed accorgimento. Sicuro di sua punizione, credè di renderla dubbia manifestando da se al ministro delle finanze di quel tempo il vuoto da lui fatto: il che fece il di primo di agosto.

Una novella verifica fu quindi disposta ed eseguita per intendere con precisione qual fosse il voto commesso. Nulla di più facile dopochè le ricevute particolari, le quali trovavansi in potere de' percettori, erano state convertite in ricevute a *tallone*. Risultò dalla verifica che la somma malversata dal signor Lucotte ascendeva a ducati 20498 : 93, di cui una porzione in ducati 9662 : 75, tuttochè esistente a' 22 di luglio, non era stata conosciuta. Risultò ancora che da' 22 di luglio fino al primo di agosto da taluni percettori eransi versati altri ducati 3379 : 59 e mezzo, senza che i medesimi avessero curato di farsi rilasciare le ricevute *a tallone*, e di farvi apporre il *visto* dal sottintendente nelle ventiquattro ore dal seguito versamento.

Lucotte sospeso dalle sue funzioni il di 4 di agosto, gl'immobili dati in cauzione furono, d'ordine del ministro delle finanze e del direttore dell'abolito tesoro, sequestrati. Dolente di ciò il signor Arena convenne nel consiglio d'intendenza il tesoro e i percettori. Deciso il piato, il consiglio ordinò, che il tesoro si fosse valuto de' suoi diritti sugl'immobili indicati, e che, in quanto a' percettori, il signor Arena avesse fatto sperimento delle sue ragioni ne' tribunali competenti.

Questo provvedimento fu dal signor Arena impugnato nel-

l'abolito consiglio di stato. Cangiate le cose, e disperso il processo originale instaurato all'uopo, con sovrano rescritto fu dato alla gran corte de' conti l'incarico di esaminare il parere del consiglio suddetto, che non era stato approvato.

Sostenne quindi Arena: 1.° ch'egli non garanti Lucotte, ma l'amministrazione di lui; e che non trovatasi in *deficit* il di 31 di luglio, che ne seguì l'ordinaria verifica e là ebbe fine, poichè Lucotte abbandonolla il primo di agosto, cessò di diritto ogni suo obbligo verso il tesoro: 2.° che la fuga di Lucotte fu agevolata in suo danno da quegli stessi, che poscia si diressero contro di lui e sottopose i suoi immobili a sequestro: che dovea il tesoro rivolgersi unicamente contro i percettori, che col loro colpevole silenzio aveano non solo contribuito all'occultamento del voto esistente a' 9 ed a' 22 di luglio, ma ancora dato causa allo accrescimento: 4.° che le ricevute particolari non indicano versamenti fatti nella cassa del ricevitore, pe' quali soltanto può esser tenuto il garante; ma debiti particolari del ricevitore medesimo.

I percettori all'opposto risposero: 1.° che non essendosi reclamato contra quella parte del provvedimento del consiglio d'intendenza, con cui essi, e 'l signor Arena furon rimessi al giudizio de' tribunali competenti, non doveano essere chiamati in causa nell'abolito consiglio di stato: 2.° che se la gran corte avesse definito i di loro diritti ed i di loro obblighi, la medesima avrebbe giudicato in prima istanza, e non in grado di richiamo, come è suo instituto: 3.° che il visto alle ricevute a *tallone* dovea da' sottintendenti apporsi nelle ventiquattro ore da computarsi dal tempo, in cui le medesime erano rilasciate, e non da quello, in cui era seguito il versamento; e che perciò possessori essi di tali regolari ricevute sarebbe stato irragionevole se venuti fossero ulteriormente molestati: 4. che il signor Arena non avea contro di essi azione alcuna nè per se stesso, nè come rappresentante di Lucotte, nè come cessionario del tesoro, nè per danno che soffriva, ove veniva condannato al pagamento del vuoto, poichè in tal caso la condanna non poteva esser che l'effetto della cauzione da lui data.

Finalmente la real tesoreria sostenne: 1.° che non competendo al signor Arena altre eccezioni, che quelle del signor Lucotte, non poteva il primo sfuggir la condanna del pagamento, cui l'altro era tenuto: 2.° che quanto anche non da Lucotte, ma da' percettori fosse stato commesso il vuoto, era Arena nel dovere di soddisfarlo: 3.° che la real tesoreria avea diritto di agire simultaneamente contro i percettori per esser soddisfatta delle somme malversate a suo danno.

La gran corte de' conti; sul rapporto del consigliere relatore cavalier Fortunato; intese le parti, ad eccezione del signor Arena, che quantunque avvertito, non si è presentato alla pub-

blica udienza; inteso il regio procurator generale cavalier de Thomasis; ha elevato le seguenti quistioni:

1. Quali sieno gli effetti legali della cauzione data dal signor Arena, e di qual peso sieno l'eccezioni dal medesimo proposte?

2. Qual sia il diritto della real tesoreria contro i percettori, che violando col loro operato le regole stabilite per la sicurezza del pubblico danajo, han contribuito all'occultazione ed all'accrescimento del vuoto; e di qual merito sieno l'eccezioni di questi?

3. Laddove la real tesoreria, per essere soddisfatta del voto commesso in suo danno, si rivolga contro del signor Arena, qual sia il diritto di costui contro de' percettori; e reggendo un tal diritto, se debba estendersi contro di tutti indistintamente, o contro que' tra essi soltanto, che nelle prime verifiche occultarono i versamenti da essi fatti?

Sulla prima quistione. Considerando 1.° che sulla cauzione in immobili data dal signor Arena la real tesoreria non può rappresentar diritti diversi da quelli ch'esercita sulle cauzioni in numerario, o che le medesime siano date dagli stessi amministratori del pubblico danajo, o che siano date da' loro garanti;

2.° Che posto ciò, in mancanza di ogni altro fatto qualunque diretto ad alterare gli obblighi nascenti dalla cauzione in esame, al garante Arena non possono competere altre eccezioni, che quelle delle quali avrebbe potuto, e potrebbe giovarsi il signor Lucotte;

3.° Che la conseguenza sarebbe la stessa, ove, indipendentemente dalle premesse considerazioni, volesse riguardarsi il signor Arena come un condebitor solidale del signor Lucotte verso la real tesoreria;

4.° Che il signor Arena non può giovarsi di alcuna eccezione, che nasca dalla natura dell'obbligazione da lui contratta, o dalla sua persona, nè trovarne finalmente alcun'altra che appartenendo al signor Lucotte, possa essergli comune: non dalla natura dell'obbligazione, perchè lungi di violarsi con essa le leggi ed il costume pubblico, si è all'opposto adempito il prescritto di un decreto per la sicurezza degl'interessi della pubblica amministrazione: non dalla sua persona, dappoichè non era egli, quando contrasse l'obbligazione, nè un pupillo, nè un minore, nè un mentecatto, nè un'altra persona qualunque, cui era vietato di obbligarsi, o che per contrarre un obbligo avesse avuto bisogno dell'altrui concorso, non può desumerne alcuna dal signor Lucotte, imperocchè non avendo costui ragione ad opporsi al pagamento del voto che commise, il signor Arena non può del pari impugnare il diritto, che contro i suoi immobili dati in cauzioni rappresenta la real tesoreria.

3. Che non regge per fatto che i versamenti delle somme malversate furono eseguiti nella cassa di Lucotte come privata, e non già come amministratore del pubblico danajo, e che il medesimo cessò di esser tale al primo di agosto; poichè del processo verbale di verifica risulta, che i versamenti furon fatti a Lucotte ricevitore, e che costui non uscì dalla carica il dì primo di agosto sol perchè si recò in Napoli, ma bensì a' quattro dello stesso mese, allorchè verificata la sua malversazione, fu sospeso dalle funzioni:

6. Che da' documenti trasmessi all'esame della gran corte dei conti non risulta che Lucotte lungi di esser perseguitato, fu anzi agevolato a far ritorno nella patria; il che quando anche reggesse, non migliorerebbe la condizione del signor Arena; essendo precetto che il fatto d'un terzo non può ledere i diritti della real tesoreria;

8. Che per le cose anzidette sarebbe inutile ogni discussione dell'eccezione proposte dal signor Arena per l'operato de' percettori; mentre, come si è osservato, non ha egli eccezione alcuna per la natura dell'obbligazione, per la qualità della sua persona o perchè il signor Lucotte alcuna non avesse;

Sulla seconda quistione. — Considerando: 1. che per l'articolo 4 del decreto de' 19 dicembre 1808, i percettori non rimangono discaricati da' versamenti fatti, quando non abbian le ricevute a *tallone*, e queste non sieno loro rilasciate e vistate da' sottindenti nelle ventiquattro ore da che i versamenti sieno stati eseguiti;

2. Che nel proposto caso, oltre i versamenti fatti prima dell'epoca delle verifiche eseguite a' 22 di luglio 1811, varj altri versamenti ebbero luogo posteriormente nella cassa del ricevitore Lucotte, senza che i percettori avessero curato di ritrarre le ricevute *a tallone*, e di farvi apporre il *visto* del sottintendente del distretto nelle ventiquattro ore dal versemento;

3. Che non evvi quel giudicato, che i percettori oppongono per esser messi fuori causa, poichè il provvedimento del consiglio d'intendenza, di cui vogliono giovarsi, fu legittimamente impugnato, e quindi non potea convertirsi in cosa giudicata;

4. Che da' documenti presentati alla gran corte, e specialmente dall'avviso dell'abolito consiglio di stato, mentre si raccoglie che i percettori furono chiamati ed intesi nel giudizio del reclamo, non si rileva se lo fossero stati ad istanza di Arena, o del tesoro, o se d'uffizio, come essi pretendono, e che però non consta, che quella parte del provvedimento del consiglio d'intendenza risguardante i loro interessi con Arena non fosse stata impugnata; il che sarebbe stato in dover loro di pruovare, giacchè sono quelli che hanno opposta tale eccezione;

5. Che non regge nè in fatto, nè in dritto, che giudicando

la gran corte sulle azioni promosse contro de' percettori, e sull'eccezioni da' medesimi prodotte, mancherebbe loro lo sperimento del primo grado di giurisdizione. In fatti, poichè non è che il giudizio siasi nella gran corte de' conti introdotto, ma bensì nel consiglio d'intendenza che profferì il suo provvedimento, ed è in grado di gravame dal medesimo che si conosce ora del piato. In diritto, imperocchè instaurato il processo in modo che chiare sieno le ragioni de' contendenti, deve il giudice d'appello definire il merito delle azioni dedotte, comunque i primi giudici non l'abbiano definitivamente fatto.

Sulla terza quistione — Considerando: 1. che non v'ha dubbio che se i percettori i quali avean fatti, de' versamenti senza ritirar le ricevute a *tallone*, lungi di occultarli, li avessero manifestati nelle verifiche seguite a' 9 ed a' 22 di luglio dell'anno 1811, la malversazione non sarebbe cresciuta oltre del doppio di quella, che già esisteva, come si trovò nell'ultima verifica eseguita a' quattro di agosto;

2. Che rimasta la malversazione nello stato in cui era all'epoca, delle prime verifiche, la real tesoreria senza ricorrere agl'immobili dati in cauzione dal signor Arena, avrebbe potuto esser forse soddisfatta con la cauzione in numerario versata dal signor Lucotte, e col ritratto della vendita de' suoi mobili;

3. Che quindi risulta il rischio cui il signor Arena trovasi esposto, essere dipeso dal colpevole silenzio dei percettori, che quantunque interpellati a' 9 ed a' 22 luglio, occultarono i versamenti da essi fatti;

4. Che chi è causa di un danno è tenuto per legge a risarcirlo;

5. Che ciò non è applicabile a' versamenti fatti, anche con particolari ricevute, dopo l'epoche de' 9 e 22 di luglio 1811; dapoichè non essendovi stata occultazione alcuna di tali versamenti, ed essendo seguiti nella cassa del signor Lucotte qual ricevitore distrettuale, per le cose premesse, deve il signor Arena risponderne verso la real tesoreria, come debbono risponderne benanche i percettori, senza che l'uno abbia diritto di rivolgersi contro degli altri.

Veduti i decreti de' 26 di ottobre 1807, 19 dicembre 1808 3 luglio ed 8 novembre 1809.

Vedute le istruzioni del ministro delle finanze de' 6 febbrajo 1808.

Veduti gli articoli 1200, 1203, 1204, 1208 e 1992 del codice civile provvisoriamente in vigore.

Vedute le leggi 13. *C.* 8. §. 10. *Dig mandat. vel contra*, e *la l.* 23 *de reg. jur.*

Uniformemente alle conclusioni del pubblico ministero: è di avviso,

1. Che la real tesoreria per la somma, che dovrà ancora conseguire dalla malversazione di ducati 20498 : 93 commessa dal

signor Lucotte, abbia diritto di rivolgersi tanto contro gl'immobili dati in cauzione dal signor Arena, quanto contro i percettori che occultarono i versamenti da essi fatti, o versarono delle somme nella cassa del ricevitore distrettuale, senza ritirare e far *vistare* le ricevute *a tallone* dentro le ventiquattro ore dal seguito versamento, secondo le somme da essi occultate, o irregolarmente versate.

2. Che laddove la real tesoreria per esser soddisfatta del suo credito, vorrà dirigersi agl'immobili dati in cauzione dal signor Arena, abbia costui il diritto di ripetere cogli stessi mezzi accordati alla medesima, ed in virtù del presente avviso che gli servirà di titolo esecutivo, ciò che si troverà d'aver pagato, da' percettori che occultarono i versamenti fatti, allorchè seguiron le verifiche de' 9 e 22 luglio 1811, per le somme da essa rispettivamente occultate.

3. Che rimangono finalmente salvi i diritti così al signor Arena, che a' percettori di agire contro del signor Lucotte, e di ogni altro che potesse esser per legge responsabile della di lui malversazione.

Fatto in Napoli a' 7 di marzo ed approvato da Sua Maestà con reale rescritto de' 30 maggio 1818.

— 396 —

Uffizio del direttore generale della cassa di ammortizzazione del 7 marzo 1818 portante disposizioni sulla competenza ne' giudizj per affrancazioni di canoni dovuti alla cassa di ammortizzazione.

L'affare per cui dirigo a lei il presente mio uffizio, riguarda una pendenza fra il signor Salvatore Pirozzi, ed i compadroni della cappellania di S. Barbara in Maddaloni. E laddove l'affare suddetto è per ministeriale disposizione rimesso alla decisione di cotesto consiglio d'intendenza, ho il vantaggio perciò di trascriverle la lettera ministeriale a me pervenuta dietro un mio rapporto, ond'ella rilevandone il contenuto possa divenire a quanto essa ministeriale prescrive, prevenendola, che le carte analoghe le verranno presentate dalle parti interessate.

Ecco dunque il tenore della lettera.

Fu da me rimesso per esame alla commessione dei presidenti della gran corte de' conti il dubbio suscitato nel di lei rapporto de' 29 novembre, se cioè in contravvenzione del decreto dei 18 settembre 1816 si fosse a Salvatore Pirozzi permesso l'affrancazione di un canone di ducati 47 sulla cassa di ammortizzazione dovuta da lui alla cappella di S. Barbara in Maddaloni per essere questa di padronato familiare, in conseguenza, se dovesse quella annullarsi.

La commessione, partendo dall'art. 18 della legge de' 4 mag-

gio 1810, fu di avviso di dovere le parti adire il consiglio d'intendenza, come autorità competente in siffatta quistione. Avendo però in seguito consultato su tale articolo il ministro di grazia e giustizia, il medesimo mi ha risposto quanto segue:

» Letto il suo pregiato foglio de' 21 dello scorso mese relativo all'affrancazione fatta dal signor Salvatore Pirozzi di un censo dovuto alla cappella di S. Barbara di Maddaloni, di riscontro al medesimo, ho l'onore di far conoscere a V. E. la risoluzione presa da S. M. nel consiglio de' 3 del corrente mese nel conflitto di giurisdizione insorto nella causa tra il duca di Monteleone, ed il signor Tommaso Valiante.

» Dessa può servire di norma pel caso simile di cui parla la sua ministeriale. Era quistione di sapere, se i giudici del contenzioso giudiziario fossero competenti a procedere nelle azioni di nullità per affrancazione di censo fatto dal signor Valiante su taluni beni, che avea avuto in enfitensi da alcuni antenati del duca di Monteleone. Questi ne chiedea l'annullamento.

» S. M. ha risoluto, che il potere amministrativo sia competente a procedere sull'azione di nullità intentata nel soggetto caso del duca di Monteleone.

» Ha nel tempo stesso S. M. risoluto che qualora il potere amministrativo s'incontri in controversia di proprietà di fondi, e dalla risoluzione di tale controversia dipenda la decisione della nullità del contratto, debba sospendere la sua decisione, ed inviare, le parti al potere giudiziario. Questo dovrà decidere tal controversia a norma dell'art. 5. della legge dei 21 marzo 1817 ».

Io le partecipo il tutto, signor direttore, per la di lei intelligenza, e perchè a norma della decisione sovrana resa come sopra, in casi simili possa ella dare le disposizioni analoghe nella quistione sorta nell'affranco fatto dal signor Pirozzi del canone suddetto.

— 397 —

Circolare de' 7 marzo 1818 emessa dal ministro di grazia e giustizia e partecipata a' regj procuratori generali presso le gran corti criminali portante disposizioni circa la omissione delle formalità sostanziali ne' giudizj penali.

Le nullità stabilite dalla legge per la omissione di alcune formalità sostanziali nel procedimento penale, han per oggetto la garantia dell'innocenza: ma divengono un mezzo d'impunità quando i magistrati non usano tutta quella diligenza, che si richiede nella compilazione dell'intera serie degli atti che conducono al giudizio diffinitivo.

A questo principale, e gravissimo inconveniente, che a divergere i mezzi punitivi dal loro fine, bisogna aggiungere i disagi cui i testimonj sono esposti, e la inutile moltiplicazione delle spese di giustizia a danno dell'erario pubblico.

Come con qualche frequenza veggo avverarsi questi disor-

dini, così credo utile porre sotto gli occhi delle gran corti criminali quelle irregolarità che il più delle volte dan luogo all'annullamento delle loro decisioni, ed alcune altre che sebbene non sieno produttive delle stesse conseguenze, nulladimeno mostrano la poca diligenza che s'impiega da' magistrati in oggetti di sì grave importanza.

1. Omissione della lettura, e discussione in dibattimento di que' documenti dai quali i giudici debbono trarre elementi di convizione, o sia indicazione nelle decisioni di documenti non letti, nè discussi nel pubblico dibattimento.

2. Errore nell'indicazione delle date de' fatti criminosi, osservandosi non di rado, che allo stesso fatto, il processo scritto, l'atto di accusa, il processo verbale del dibattimento, e la decisione, danno diversa data.

3. Indicazione nelle decisioni de' fatti non risultanti dalla disposizione de' testimonj cui si attribuiscono, o deposti da' testimonj diversi.

4. Indicazione nelle decisioni de' fatti non risultanti nè dal processo scritto, nè dall'orale.

5. Non indicazione de' motivi che danno luogo al rigetto dell'eccezioni, che dalla legge gl'imputati sono autorizzati a produrre.

6 Poggiare la convizione sopra atti circoscritti.

7. Lasciar decorrere lunghi intervalli tra le sedute dello stesso dibattimento, mancando in questo modo l'oggetto della legge, la quale vuole che dal complesso contemporaneo di tutti gli atti della pubblica discussione, sorga la conviuzione de' giudici.

8. Non indicazione del giuramento prestato da' testimonj tanto dopo le prime deposizioni, quanto dopo le dichiarazioni aggiunte.

9. Omissione di mostrare agl'imputati gli oggetti di convizione, dai quali i giudici traggono elementi di pruova.

10. Omissione della citazione nel processo verbale del dibattimento del foglio del processo scritto, dove si contiene la deposizione alla quale sono uniformi i detti del testimonio che si ascolta nella discussione pubblica.

11. Diversità tra il fatto, sul quale l'imputato viene costituito, quello pel quale viene dal pubblico ministero accusato, e quello che dà luogo alla condanna.

12. Poca cura in chiamare in dibattimento, e sentire i testimonj, che assicurano la regolarità di que' reperti che nel processo scritto non sono accompagnati da tutte le formalità che la legge richiede.

13. Mancanza di giuramento per parte del correo, quando il suo detto serve di pruova contra l'altro correo.

14. Omissione delle domande, che la legge prescrive prima che il testimonio incominci la narrazione dei fatti.

15. Omissione di corredare della firma di tutti i giudici gli atti appartenenti all'intero collegio.

Io raccomando alla religione delle gran corti criminali, ed al loro interesse per la giustizia, di sfuggire queste omissioni; e di più esigo che le decisioni, come pure le semplici deliberazioni, si redigano 24 ore dopo la loro emanazione, e che si muniscano di firme, ed ove occorre si leggano nella camera del consiglio il domane, o il giorno appresso al più tardi.

— 398 —

Circolare degli 11 *marzo* 1818 *emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta a' regj procuratori generali presso le gran corti criminali portante disposizioni circa l'uso delle armi confiscate ne' giudizj penali.*

Secondo i regolamenti in vigore le armi, che si confiscano ne' giudizj penali debbono inviarsi nelle sale di deposito militare.

Il supremo comando di guerra, cui mi sono diretto, onde conoscere il sistema da seguirsi per farsene tale invio, mi ha risposto che queste armi debbono essere spedite direttamente dalle signorie loro al comandante militare della rispettiva provincia.

Avranno elleno la cura di uniformarsi a questo sistema, e perchè possano eseguirlo, ordineranno ai regj giudici di circondario di far pervenire alle signorie loro le armi che si confiscano ne' giudizj di loro competenza. In ogni trimestre m'invieranno elleno uno stato delle armi, che avranno rimesse ai comandanti suddetti.

— 399 —

Circolare degli 11 *marzo* 1818 *emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta a' regj procuratori civili portante disposizioni circa il versamento del contante proveniente dalle eredità giacenti da farsi da' curatori delle medesime.*

L'articolo 318 del codice civile provvisoriamente in vigore impone ai curatori dell'eredità giacenti l' obbligo di versare il contante proveniente dall'eredità nella cassa del ricevitore destinato a tale oggetto. Il real decreto del dì primo gennajo 1817. nell' articolo 7 ha incaricato di tale amministrazione la novella cassa di ammortizzazione. Intanto mi partecipa il signor ministro di finanze che finora niuna somma è pervenuta nella cassa suddetta da tutte le provincie ove il versamento dee farsi presso de' ricevitori del registro e del bollo nello stesso modo che si pratica pe' depositi giudiziarj.

Non dovendo l'esecuzione delle enunciate disposizioni di legge soffrire alcuna difficoltà, come quelle che hanno per oggetto di assicurarne l'integrità delle successioni, e di provvedere agl'inconvenienti che possono derivare dalla infedeltà de' curatori, inculco alle signorie loro di curarne l'esatta osser-

vanza col tribunale, presso di cui esercitano le funzioni del pubblico ministero ed invigilarne la esecuzione.

— 400 —

Circolare del 14 marzo 1818 emessa dal ministro delle finanze portante disposizioni da osservarsi circa i catasti de' comuni segregati o riuniti.

Mi son pervenute da alcuni direttori domande d'istruzioni onde regolarsi nella disposta segregazione o riunione de' catasti secondo la legge del primo maggio 1816 pel caso di differenza di tariffe donde si produrrebbe forse irregolarità nella tassa di fondi già appartenuti ad una stessa sezione, e tassati uniformemente dapprima.

Intendo pure che per l'oggetto di simili modificazioni di catasti siasi da alcuni direttori dimandata al consiglio delle contribuzioni la carta stampata creduta necessaria per gli stati di sezioni.

Perchè si eviti ogni mal inteso, e si abbia un sistema uniforme in queste procedure, dopo inteso il parere del consiglio delle contribuzioni ho determinato quanto nella presente le comunico perchè ella ne curi l'adempimento.

Nel caso di riunione di comuni non è affatto necessaria la copia degli stati di sezione da riunirsi, bastando solo che si uniscano gli stati che eran divisi dapprima, e così si avrà lo stato totale de' comuni riuniti. Si potrà solo mutare i segni alfabetici indicanti le sezioni cominciandosi dalla prima lettera dell'alfabeto e terminandosi con quella che corrisponderà al numero delle sezioni in seguito aggiunte.

In caso di segregazione può supporsi che ciò abbia importato il distacco di sezioni per intero e non già la suddivisione di quelle, avvertendosi che nel farsi i catasti si formarono sezioni complete di comuni riuniti. Quando però altrimente accadesse per circostanze particolari de' comuni divisibili si permetterà la divisione del territorio di quella sola sezione da dividersi e ciò col consenso degli agenti comunali rispettivi. I medesimi dovranno sottoscrivere in ogni pagina le parti dello stato di sezione diviso e collazionarle con quelle indicate nello stato primitivo per intero.

Nell'eseguir tali operazioni si tralascerà di correggere le proprietà che furon riconosciute nell'eseguirsi il catasto provvisorio. I cambiamenti per discarichi, riduzioni, mutazioni ec. saran riportati solamente sugli articoli de' catasti nel modo stesso in cui trovansi ora. Soltanto i cangiamenti di nome potranno correggersi nell'antico stato di sezione, onde non si abbiano nel catasto articoli soppressi nel solo nome de' proprietari. A tal modo conserverassi l'integrità dell'antico stato e si eviteranno gli errori che potrebbero emergerne. Credo opportuno di dichiarare al tempo stesso che la riunione o segregazione

de'catasti non dee riguardare altro che la materiale riduzione. Allorchè saran riunite o segregate le sezioni di un catasto, avendo ciascuno una lettera alfabetica, converrà praticar solamente lo spoglio delle proprietà che appartengono ad un solo individuo, conservandosi le valutazioni nel modo stesso che trovavansi prima della riunione o divisione.

Dopo eseguita così la riunione delle proprietà di qualunque natura il quadro de' reassunti serve di riunione agli antichi quadri, scrivendoli un dopo l'altro, e distinguendo ciascuno pel comune cui prima apparteneva. Ove non basti un solo foglio di carta per la riunione di tali quadri saranno adoperati più fogli ponendosi in testa la indicazione del comune principale.

Quando occorressero simili riunioni o segregazioni per catasti già calcolati in lire, conviene che il nuovo catasto sia portato esclusivamente in ducati, ma per ciò fare neppure occorre la copia dell'antico stato di sezione, mentre le somme ridotte in ducati potranno essere riportate nella colonna di osservazione del detto antico stato.

Seguendo questi principj potrà ella proporzionare la richiesta di carta stampata che per l'oggetto indicato le potrà occorrere.

— 401 —

Reale Rescritto del 14 *marzo* 1818 *partecipato dal ministro di grazia e giustizia portante disposizioni sull'ammessione delle carte estere che pervengono nel regno,*

S. M. ha risoluto, che gli agenti del ministero pubblico e sulle di loro negative, i tribunali e le gran corti possano ordinare l'ammissione delle carte estere, che pervengono nel regno, benchè non sieno legalizzate.

Ha inoltrè S. M. risoluto che i processi provvenienti dall'estero sieno dispensati dalle formalità del regio *recipiatur*.

Nel real nome partecipo alle signorie loro questa sovrana determinazione pel dovuto adempimento e perchè la passino alla conoscenza dei collegi giudiziarî presso de' quali elleno esercitano le funzioni del ministero pubblico.

— 402 —

Circolare de' 18 *marzo* 1818 *emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta a' procuratori generali presso le gran corti criminali portante disposizioni intorno ai plichi che pervengono a' giudici istruttori per mezzo della posta e che godano la franchigia sotto fascia.*

Il ministro delle finanze ha disposto che i giudici istruttori ne' limiti del rispettivo distretto, godano la franchigia sotto fascia, a' termini dell'art. 4 del decreto degli 11 marzo 1809 provvisoriamente in vigore, per tutte le lettere e plichi di ufizio che loro vengono diretti da' giudici di circondario, e da

tutte le autorità e funzionarj del distretto medesimo per affari di servizio, non che per la corrispondenza uffiziale co' procuratori generali presso le gran corti criminali da cui dipendono. Ha disposto in oltre, che nello stesso modo, cioè sotto fascia contrassegnata, sieno ammesse a franchigia le lettere e plichi di uffizio, che i giudici istruttori dirigono alle altre autorità: nel caso però che essi debbano corrispondere con autorità fuori del proprio distretto, la detta franchigia ha luogo soltanto, quando le lettere sotto fascia e contrassegnate, sono dirette per mezzo de' regj procuratori generali delle rispettive provincie.

— 403 —

Circolare de' 18 *marzo* 1818 *emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta a' regj procuratori criminali e civili circa la scelta degli uscieri presso i collegi giudiziarj.*

Con decreto de' 10 dicembre 1817, Sua Maestà si è degnata stabilire il numero degli uscieri presso cotesto collegio. Dovendosi ora per esecuzione di tal decreto fare la nomina definitiva di coloro che debbono occupare tali piazze, è utile ch'io faccia al collegio, ed a lei talune avvertenze.

La classe degli uscieri dee riguardarsi con una particolare attenzione. Siccome essi sono destinati dalla legge ad eseguire importanti atti del rito giudiziario, così è indispensabile che i soggetti da prescegliersi a tale uffizio, sieno dotati di tutta probità, e sieno bene istituiti nella procedura: questi requisiti sono tanto più necessarj in quanto che ogni minima omissione o irregolarità ne' loro atti, figlia di malizia o d'ignoranza, arreca grave danno alla giustizia, ed agl'interessi de' privati.

Per siffatta considerazione Sua Maestà ha stabilito che le piazze di usciere presso i tribunali si provveggano per via di concorso, ed ha col regolamento de' 14 ottobre 1817 tracciata la norma da seguirsi in tai concorsi, affinchè la scelta cada sopra soggetti veramente degni. Questo regolamento però esenta dallo sperimento del concorso coloro che trovansi provvisoriamente nell'esercizio delle funzioni d'usciere, e sulla cui abilità non cade dubbio alcuno, a giudizio del rispettivo collegio.

In conseguenza di tale disposizione deve cotesto collegio portare le sue vedute sugl'interini esercenti, tanto sotto il rapporto dell'abilità, quanto sotto quello della morale. In questo esame è indispensabile, che i magistrati usino la più scrupolosa esattezza, mettano da banda ogni riguardo individuale, ed abbiano in mira unicamente il servizio della giustizia. La sperienza mi ha fatto vedere, che questa classe di pubblici uffiziali non trovasi in quel grado di lustro che dee circondarli, per conciliare il rispetto dovuto ai collegj giudiziarj, de' cui poteri essi hanno una parte gelosa ed importante.

Io quindi richiamo in detto esame tutto lo zelo de' compo-

nenti di cotesto collegio, e specialmente di lei, come agente del governo, affinchè colla massima imparzialità dicano chi tra gli uscieri attuali meriti di essere conservato, e chi debba esserne escluso per mancanza di requisiti. Il collegio, ed ella saranno responsabili verso il sovrano, e verso il pubblico della scelta degl'indicati uffiziali.

In ricevere la presente, ella si concerterà col presidente per far subito eseguire questo lavoro, e mi farà pervenire una ragionata deliberazione sul merito di ciascuno degli attuali uscieri. Qualora ve ne siano di coloro, che non sono degni di essere conservati, si enuncieranno nella deliberazione tutt'i motivi che han determinato il giudizio del collegio per decidere sulla loro esclusione. Essendovi piazze vacanti, disporrà il concorso sulla norma dell'enunciato regolamento.

Riguardo poi agli uscieri de' giudici di circondario, è questo un' oggetto, che il detto regolamento affida interamente alla religiosità ed esattezza degli uffiziali del ministero pubblico presso le gran corti criminali, e i tribunali civili. Come però le funzioni di questi uffiziali non sono meno importanti di quelle degli uscieri presso i tribunali, così conviene adoperare tutti i mezzi i più conducenti, e che sono in potere di lei, o del regio procuratore civile, per assicurarsi della morale, e della idoneità delle persone da destinarsi al detto uffizio.

I continui reclami che mi pervengono contra questi uffiziali, e le continue misure di disciplina, che i tribunali sono nella necessità di proporre contro di loro per richiamarli al dovere, mi fanno avvertire che tra costoro trovansi molte persone, le quali non meritano per alcun titolo la confidenza del governo.

Non saprei quindi mai abbastanza raccomandare a lei, ed al regio procuratore civile perchè portino una particolare diligenza e scrupolosità nell'esame delle qualità degli attuali uscieri, e di coloro che dovranno proporsi per le piazze vacanti, o in rimpiazzo di quei che non meritano di essere conservati.

A tal effetto si concerterà subito col regio procuratore civile per far la proposta di detti uscieri, e mi rimetterà poi uno stato distinto de' soggetti da nominarsi presso ciascun circondario, indicando se essi sono attuali esercenti o nuovi proposti, ed i nomi di coloro che rimangono esclusi, ed i motivi della esclusione.

Circa il numero poi degli uscieri da assegnarsi a ciascun giudice di circondario, l'avverto che in generale sarà di due, eccetto i circondarj ove se ne trovino già destinati con particolari disposizioni superiori tre o quattro, mentre in tai casi si conserverà il numero attuale.

Nel caso che particolari circostanze richieggano di darsi più di due uscieri a qualunque circondario, ella ed il regio procuratore civile ne faranno la proposta. La incarico però a por-

tare su di ciò una particolare attenzione, affinchè l'aumento del numero degli uscieri abbia luogo nel caso di bisogno indispensabile, onde ciascuno di essi possa avere, co' dritti che accorda la legge, sufficienti mezzi di sussistenza.

— 404 —

Reale Rescritto de' 18 marzo 1818 partecipato dal ministro di grazia e giustizia a' regj procuratori presso i tribunali civili col quale si proroga in favore dell'amministrazione de' beni riservati il privilegio sulla coazione de' suoi debitori.

Sua eccellenza il ministro delle finanze con foglio del giorno 11 del corrente mese mi ha partecipato, che Sua Maestà siesi degnata di prorogare per tutto il corso dell'anno corrente 1818 il privilegio accordato dalla sullodata Maestà Sua all'amministrazione de' beni riservati, di servirsi cioè delle coazioni contra i debitori morosi delle medesime nella maniera stessa, che si pratica per la riscossione delle pubbliche imposte.

Elleno daranno comunicazione di questa sovrana determinazione a cotesti tribunali per la esecuzione in quella parte, che loro riguarda.

— 405 —

Reale Rescritto del 20 marzo 1818 partecipato dal ministro delle finanze col quale si danno disposizioni relative all'estrazioni de' sali dalla Sicilia.

Essendo state da S. M. emanate con real rescritto de' 9. del corrente mese le clementi sovrane determinazioni contenute nell'acchiuso avviso in istampa relativamente all'estrazione dei sali dalla Sicilia; io di real ordine rimetto a lei un sufficienti numero del citato avviso in istampa perchè ne disponga l'esatta esecuzione nei luoghi appartenenti al di lei dipartimento.

Avviso.

Sua Maestà (D. G.) alla quale furono umiliati due rapporti de' 21 gennaro e 15 febbraro sulla mancanza di molte fedi d'immissione per li sali estratti dalle saline di Sicilia dal 1815 a questa parte, e sulla penale da stabilirsi per coloro, che dando l'obbligo per la fede d'immessione de' sali nel destino non l'adempirono, facendo uso della sua reale clemensa ha risoluto:

1. Che per le fedi d'immessione riguardanti la estrazione dei sali, che hanno avuto luogo dal 1815 a tutto giugno 1815 gli obbligati non vengano punto molestati per la mancanza di esibizione delle dette fedi.

2. Che da tal favore vengano esclusi soltanto coloro, che si obbligarono per la presentazione delle fedi d'immessione dei sali estratti dal porto franco di Messina, riserbandosi la M. S.

di prendere su tali pendenze le sue risoluzioni in vista dei rapporti, e dello stato, che le saranno umiliati per esecuzione delle precedenti determinazioni.

3. Che per la fede d'immissione per le estrazioni de sali dal primo luglio 1817 a questa parte eseguite sui legni esteri, e con destinazione al di la dello stretto di Gibilterra non si molestano gli obbligati per la esibizione delle fedi d'immissione.

Per tutte poi le altre specie di estrazioni al di qua dello stretto si accordi agli obbligati quella discreta e limitata dilazione, che S. A. R. il luogotenente generale, a relazione del ministero presso di se residente, giudicherà conveniente, onde ne effettuiscano la esibizione, e dopo scorso il termine che sarà per assegnarsi si proceda alla esazione della multa secondo le proporzioni fissate per le fedi non esibite per le estrazioni, che da oggi innanti avranno effetto.

Relativamente a siffatte estrazioni che si effettuiranno da oggi innanzi la M. S. ha risoluto:

1.° Che per tali estrazioni di sale, che avranno luogo da questa parte dei reali dominj sopra legni esteri diretti al di là dello stretto di Gibilterra, i consoli, vice-consoli, o altri agenti delle nazioni, alle quali i bastimenti appartengono, debbano con semplice lettera da loro sottoscritta assicurare sotto la loro parola di esibire fra otto mesi la fede della immissione nel luogo del destino, e non esibendo nel prefisso termine queste fedi S. M. prenderà contro detti agenti consolari gli opportuni provvedimenti che proveranno col fatto che gli agenti consolari non godendo di alcuna gerenzia del dritto delle genti sono obbligati a confermarsi alle disposizioni dei governi presso i quali esercitano le loro funzioni.

2. Che per l'estrazioni dei sali, le quali si eseguiranno sopra legni esteri, o nazionali della portata di cento tonnellate, o più, destinate per uno dei porti al di quà dello stretto, non esclusi quelli di questi domini debbano i capitani dare presso la dogana di partenza un'obbligo cauzionato di presentare la fede d'immissione fra il termine, che sarà stabilito secondo le distanze, o di pagare in caso d'inadempimento il valore del genere al prezzo corrente di vendita nelle saline.

3. Che per l'estrazioni di sali, che si effettuiranno sopra legni esteri, o nazionali della portata al di sotto di cento tonnellate, diretti anche fuori dei porti al di quà dello stretto, non esclusi quelli di questa parte dei reali dominii, debbano i capitani dare presso la dogana di partenza un'obbligo cauzionato di presentare la fede d'immessione nel termine che verrà stabilito secondo le distanze e di pagare in caso d'inadempimento il quintuplo del valore del genere al prezzo corrente.

4. Finalmente che le disposizioni precedentemente emanate restino nel loro pieno vigore, per quanto non si oppongano a quelle contenute nei soprascritti tre articoli.

— 406 —

Reale Rescritto de' 21 marzo 1818 partecipato dal ministro delle finanze al reggente del banco delle due Sicilie, col quale si prescrive che sulle fedi di credito invece del bollo di ostia sia apposto un bollo a secco simile a quello della carta bollata.

Ho fatto presente al Re quanto ella ha proposto col di lei rapporto de' 2 del corrente, e la M. S. nel consiglio de' 16 dello stesso si è degnata di approvare, che sia surrogato allo antico bollo di ostia nelle fedi di credito un bollo a secco simile a quello della carta bollata.

Nel real nome le partecipo tale sovrana determinazione per lo adempimento.

— 407 —

Reale Rescritto de' 21 marzo 1818 partecipato dal ministro di grazia e giustizia a' procuratori generali presso le gran corti criminali e civili col quale si proibisce a' magistrati di chiedere traslocazione, o promozione, durante il triennio di esperimento.

Le insistenti dimande che molti magistrati di continuo avanzano per essere traslocati, e per ottenere promozione, han data occasione a S. M. di considerare che tali magistrati, nella lusinga di veder presto esauditi per tal mezzo i loro voti, non curano di riunire a loro le rispettive famiglie, dalle quali vivono divisi, non senza discapito de' proprj interessi; e ciò che più importa, essi nell'ondeggiamento di spirito in cui debbono di necessità trovarsi, non possono prendere il conveniente interesse per lo servizio della giustizia in un collegio, al quale si credono attaccati per momenti, e debbono quindi poco curare gli affari della carica; mal corrispondendo così alla fiducia che il sovrano ha riposta in loro, e cagionando gravi disordini a danno della giustizia e del pubblico.

Ad oggetto di ovviare a tanto inconveniente, ha determinato S. M. che durante il triennio di esperimento, giusta l'articolo 203 della legge organica, niun magistrato possa domandare traslocazione, o promozione. Fra questo intervallo, la M. S., la quale è minutamente informata del merito, della condotta, e delle particolari circostanze di ognuno, si serba disporre que' trasferimenti che riputerà nella sua saviezza più utili al servizio pubblico, e di accordare quelle promozioni che crederà proporzionate al merito di ciascun magistrato; ed essi debbono attendere in pace dalla giustizia, e dalla considerazione sovrana il compenso de' loro servizj ed il miglioramento della loro situazione. I magistrati, come quei che ad amministrar la giustizia non sono mossi da alcun privato riguardo, debbono più di ogni altro esser persuasi che nulla si ottiene colla insistenza. Ed in conseguenza di tutto ciò ha dichiarato S. M. che ogni domanda che i magistrati avanzeranno

durante il detto triennio, tanto per semplice traslocazione, quanto per promozione, sarà riguardata come rinunzia, e come tale sarà accettata ed eseguita immediatamente.

Nel real nome lo partecipo alle signorie loro per la piena intelligenza.

— 408 —

Circolare de' 23 marzo 1818 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta a' regj procuratori generali presso le gran corti criminali portante disposizioni circa il dritto di grana trentasei da pagarsi a' cancellieri criminali per le decisioni ne' giudizj correzionali.

Partecipo alle signorie loro, che di accordo tra il signor ministro delle finanze e me, si è stabilito, che fino a nuova disposizione si paghi ai cancellieri delle gran corti criminali il diritto delle grana 36 per le decisioni diffinitive, che si pronunziano dalle medesime gran corti ne' giudizj correzionali.

Questo diritto deve ripartirsi nel modo stabilito coll'articolo 43 del real decreto de' 13 gennajo 1817. La porzione spettante al pubblico ministero si accrescerà agl'impiegati del ramo delle spese di giustizia. Della rata spettante alla cancelleria deve tenersi un conto particolare insieme co' diritti di archivio per distribuirsi in seguito di mia autorizzazione tra quegl'impiegati nella medesima, che non hanno soldo, o hanno un soldo tenue. A tal effetto mi si rimetterà in ogni tre mesi uno stato del prodotto de' detti diritti, col progetto di distribuzione, che si farà dal presidente, inteso il procuratore generale, ed il cancelliere.

— 409 —

Circolare de' 25 marzo 1818 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori generali criminali con la quale si stabilisce che la dichiarazione di non costa *pel reato speciale produce il passaggio del giudizio dalla gran corte speciale alla gran corte criminale per gli altri reati.*

L'articolo 92 della legge organica dell'amministrazione della giustizia prescrive che ove nell'atto di un giudizio speciale svanisca il reato speciale e rimanga luogo a pena per altro reato cumulato nel giudizio speciale, la gran corte speciale assumerà il carattere di gran corte criminale, ed applicherà la corrispondente pena.

Da qualche magistrato essendosi posto in dubbio se la dichiarazione di *non costa* pel reato speciale produca il passaggio del giudizio dalla gran corte speciale alla gran corte criminale a norma del citato articolo, ho risoluto il dubbio affermativamente perchè il *non costa*, non dando esistenza all'imputazione speciale, non può produrre gli effetti che la legge attri-

buisce a questa circostanza. Lo partecipo alle signorie loro per la piena intelligenza.

— 410 —

Reale Rescritto de' 28 *marzo* 1818 *col quale si fissa la competenza tral potere giudiziario, e'l potere amministrativo nelle cause di escomputo e di rescissione di contratti tra lo stato, i comuni, e gli stabilimenti pubblici in contraddizione co' particolari.*

È insorto il dubbio, se la decisione delle cause di escomputo di rescissione de' contratti, che potranno aver luogo tra lo stato, i comuni, e gli stabilimenti pubblici da una parte, e gli affittatori dall'altra, appartener dovesse a' tribunali ordinarî, ovvero a' consigli d'intendenza.

Avendo rassegnato a S. M. il parere emesso dalla camera di giustizia del supremo consiglio di cancelleria sul dubbio anzidetto, la M. S. ha dichiarato che le cause di sopra indicate sono di competenza dell'ordine giudiziario, a norma dell'articolo 5. n. 3. della legge de' 21 marzo 1817 sul contenzioso amministrativo. Nel caso però, in cui ne' contratti di affitto sia intervenuto patto, col quale siasi rinunziato in termini assoluti o in casi particolari all'escomputo, S. M. ha dichiarato che la competenza di tali cause è del potere amministrativo a norma dell'articolo 8. n. 3. della citata legge de' 21 marzo.

Nel real nome partecipo alle signorie loro questa sovrana determinazione, perchè la passino all'intelligenza de' collegi presso de' quali esercitano le funzioni del pubblico ministero, e ne curino l'esatto e dovuto adempimento.

Questo sovrano rescritto è stato preceduto dal seguente parere del supremo consiglio di cancelleria.

Datasi lettura del sovrano rescritto in data degli 11 ottobre 1817, partecipato dal ministero di giustizia a S. E. il segretario di stato ministro cancelliere che rimette all'esame del supremo consiglio, precedente rapporto delle camere riunite della giustizia e degli affari interni, il dubbio insorto, se la decisione delle cause di escomputo e di rescissione, che potranno aver luogo fra lo stato, i comuni e gli stabilimenti pubblici da una parte, e gli affittatori dall'altra appartener dovesse ai tribunali ordinari, ovvero ai consigli d'intendenza,

Veduto il parere delle due camere riunite;

Il supremo consiglio di cancelleria:

Considerando che qualunque fosse stata l'antica liquidazione intorno alla lesione, ed agli escomputi ne' contratti dipendenti dall'amministrazione pubblica, giacchè in materia di enfiteusi furon tali quistioni con avviso dell'abolito consiglio di stato de' 21 marzo 1813, credute di competenza del potere giudiziario, [illegible] allora sorger la stessa quistione di compe-

tenza per li contratti di affitto, la cognizione de' quali era stata col decreto de' 12 dicembre 1808 attribuita interamente, ed in tutti i casi al potere amministrativo, oggidì avendo S. M. con la legge dei 21 marzo 1817 fissati definitivamente i limiti di separazione fra il contenzioso amministrativo, ed il giudiziario; affinchè non si desse più luogo a collisioni fra le rispettive autorità per mancanza di una regola certa, ha con l'articolo 5. n. 3. della detta legge espressamente attribuito alla competenza del potere giudiziario l'esame ed il giudizio di tutte le azioni civili di qualunque natura, nelle quali non cada in quistione la legittimità, la validità o la interpretazione di un atto dell'amministrazione pubblica, eccettuata solamente a favore del potere amministrativo nell'articolo 8. per regola la cognizione della validità de' contratti fatti dalla pubblica amministrazione, della loro solennità, e della interpretazione e spiegazione de' medesimi:

Che nella regola generale della competenza del potere giudiziario sono manifestamente compresi i contratti di affitto; ed inoltre nell'articolo 10 dandosi all'autorità amministrativa la facoltà di decidere tutte le quistioni tra l'amministrazione pubblica, e gli appaltatori, di opere e di lavori pubblici, ciò che forma un oggetto assai più importante de' semplici affitti, la legge ha uniformemente ristretta tal cognizione, a' termini dell'articolo 8, ai soli casi ove si trattasse della validità dei contratti, della legalità de' solenni in essi adoperati, e della interpetrazione e spiegazione de' contratti medesimi:

Che le quistioni di rescissione non riguardano la validità de' contratti, che anzi ne suppongono la validità, essendo l'una dall'altra nel codice civile attualmente in vigore distinta (articoli 1234 e 1304 e seguenti) siccome lo era per dritto romano:

Che le cause di escomputo emanano da un fatto accidentale sopravvenuto dopo il contratto di affitto, onde non è quistione di validità del contratto, ma dell'effetto legale, che dal contratto valido in se stesso risulta per accidenti estranei al convenuto.

Il supremo consiglio di cancelleria a maggioranza di voti è di parere:

Che nelle due mentovate quistioni sia competente il potere giudiziario, eccetto il caso ove lo stesso potere giudiziario creda doversi entrar nell'esame della interpretazione e spiegazione de' contratti, onde definire il dritto delle parti relativamente alla rescissione ed all'escomputo. In questo caso dovrà sospendere la decisione principale fino a che dal potere amministrativo la cognizione incidente di sua competenza non sia decisa.

Nota. — Estratto dal processo verbale del supremo consiglio di cancelleria de' 21 febbrajo 1818.

— 411 —

Reale Rescritto de' 28 marzo 1818 col quale si dichiara la competenza del contenzioso amministrativo nel conflitto elevatosi tra'l tribunale civile ed il consiglio d'intendenza di Teramo per la causa tra' signori de Sanctis e Brina.

Ho rassegnato a Sua Maestà l'avviso dato dalle camere riunite di giustizia, e degli affari interni del supremo consiglio di cancelleria sul conflitto di attribuzione elevatosi tra il tribunale civile di Teramo e quel consiglio d'intendenza nella contestazione tra il signor Sigismondo de Sanctis ricevitore del distretto di Penne, ed i fratelli signori Saverio ed Ignazio Brina percettori del contributo fondiario ne' circondarj di Spoltore e Castelammare.

La Maestà Sua sulla considerazione, che nel fatto in quistione non si tratta di esecuzione, ma di compensazione, che si oppone per impedirsi gli effetti della decisione amministrativa, ha dichiarato che la competenza nella causa sia del potere amministrativo.

Nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione per l'adempimento.

Nota — Per maggior intelligenza di questo rescritto si riportano tanto la sentenza del tribunale, quanto l'ordinanza dell'intendente, dalle quali emerge il conflitto.

Sentenza del tribunale di Teramo.

Considerando che i titoli de' crediti del signor de Sanctis contra i signori Brina sono della stessa natura di quelli de' signori Brina contro il medesimo signor de Sanctis, dond'è che non può negarsi la compensazione: articolo 1289 e 1290 dal codice civile provvisoriamente in vigore;

Considerando che le cose dedotte nelle conclusioni da' signori Brina sono dirette a mostrare che i titoli del signor de Sanctis non debbano aver luogo; e che il giudicar su di ciò non è mai stato, nè ora è di competenza del tribunale: articolo 20 del decreto de' 16 dicembre 1813, articolo 13 della legge organica della gran corte de' conti de' 29 maggio del corrente anno 1817;

Considerando che il sospendere l'esecuzione de' titoli, che ha il signor de Sanctis contro i Brina non è nemmeno delle attribuzioni della gran corte de' conti, la quale nel rincontro di ricorso fondato manifestamente in giustizia può solamente la camera del contenzioso amministrativo proporre a Sua Maestà la sospensione anche prima di farsene formalmente l'esame: citato articolo 13;

Considerando che il precetto dell'uffiziale ministeriale, quando

non è uniforme al titolo, si reputa come non fatto in quanto all'eccesso;

Il tribunale ammette D. Sigismondo de Sanctis come opponente alla sentenza del dì 9 luglio del corrente anno in contumacia del suo patrocinatore profferita, e quindi lo ammette ancora opponente al precetto fattogli a dì 16 giugno del corrente anno con atto del signor Capone usciere presso il giudicato del circondario di Penne alla richiesta de' fratelli D. Saverio e D. Ignazio Brina in quanto che il detto atto contiene il precetto contro il detto signor de Sanctis di dover pagare anche gl'interessi alla ragione del 10 per cento sopra la somma di ducati 1022:55. Quindi ordina che relativamente a' detti interessi si abbia come non fatto, restando fermo in quanto alla suddetta somma di ducati 1022:55 dovuti in vigore di provvedimento del consiglio d'intendenza. Dichiara però che questa tale somma, s'intenda e si abbia come compensata con la quantità che il detto de Sanctis dee conseguire dagli stessi fratelli Brina in vigore delle liquidazioni sottoscritte dal ricevitore generale, col visto dell'intendente, e ciò provvisoriamente, cioè fino a che dalla gran corte de' conti nel giudicare sul motivo dei detti rispettivi titoli, non sarà sulla giustizia de' medesimi definitivamente deciso, come per legge. Le spese sono compensate.

La presente sentenza non contiene alcuna disposizione diffinitiva.

Giudicato a Teramo nel dì 4 agosto 1817.

Ordinanza dell'intendente di Teramo.

Viste le carte sulla vertenza fra il signor Sigismondo de Sanctis ricevitore del distretto di Penne, ed i signori Saverio ed Ignazio fratelli Brina ex-percettori fondiarj di Spoltore e Castellammare relativamente ad una voluta malversazione di fondi del tesoro, di una falsificazione di ricevuta a tallone imputate a questi ultimi: osserva risultare per fatto ciò che segue:

Nell'anno 1811 il signor de Sanctis incolpò i fratelli Brina di aver malversati ducati 2147:68 ed inoltre falsificato quattro ricevi a tallone. Il ministro, cui fu rimesso il processo verbale formato dallo stesso de Sanctis, con sua del dì 8 agosto 1812 decise che il tesoro fosse rivaluto con la cauzione versata da Brina presso la cassa di ammortizzazione, ed il mancante ch'era in ducati 1560:68 si pagasse da esso de Sanctis cedendoglisi le ragioni del tesoro contro Brina.

Passato però l'affare in cognizione della gran corte criminale, questa con sentenza del dì 23 dicembre 1813, dichiarò non vera la malversazione e falsificazione delle ricevute a tallone: dichiarò veri ed effettivi i versamenti negati dal de Sanctis.

Fece nel giorno stesso mettere in libertà Giuseppe Brina padre di detti fratelli ex-percettori da tanto tempo arrestato per questa causa: e dispose aprirsi un giudizio criminale contro de Sanctis.

Il pubblico ministero si dolse di tal decisione presso la gran corte di cassazione.

Ma il ricorso fu rigettato con decisione del dì 2 maggio 1814.

In seguito di ciò restava a conteggiarsi fra i percettori di Brina e de Sanctis; ed il consiglio d'intendenza, ai termini dell'articolo 159 del regolamento del dì 25 febbraio 1810, dovea conoscere un tal conteggio, e dar su di esso il suo avviso.

Il signor de Sanctis prevedendo le conseguenze dei provvedimenti che il consiglio d'intendenza avrebbe presi discutendo il conto sulla base della sentenza della corte criminale, pensò la maniera di eluderle. Versò alla cassa generale ducati 1560:68, secondo la suddetta ministeriale del dì 8 agosto 1812, e diede alla cassa per titolo di tal verramento la malversazione de' Brina. L'allora intendente, secondando le mire del ricevitore de Sanctis, riferì sotto il dì 24 ottobre 1814 al ministro che già i conti erano stati passati al consiglio d'intendenza: che il consiglio avea trovati regolari quelli del 1808, e del 1809: e che pel 1810 si era sospeso, onde avere la ministeriale soluzione se dovesse darsi luogo alle disposizioni della lettera del dì 8 agosto suddetto, cioè che de Sanctis avendo già versato, potesse avvalersi de' dritti del tesoro contro i malversatori. L'intendente aggiunse il suo avviso affermativo, ed il ministro in data del dì 9 novembre 1814 approvò l'avviso stesso.

Negli ultimi giorni dell'anno 1814 essendosi passate le carte al consiglio d'intendenza per la liquidazione dei conti fra gli ex-percettori Brina, ed il signor de Sanctis, questi discussi nel dì 3 gennaio 1815 per tutti gli esercizj del 1818, 1809 e 1810, con provvedimento del 17 marzo 1815 ne risultò che i detti ex-percettori furono dichiarati creditori del de Sanctis in ducati 1022:55.

De Sanctis riscosse in seguito il certificato del ricevitore generale pel versamento eseguito, ed avendolo fatto vistare dall'intendente stesso, lo ha conservato senza mai dimandarne l'esecuzione. Frattanto i nominati Brina avendo cercata l'esecuzione del provvedimento del consiglio onde essere soddisfatti della liquidata somma di ducati 1022:55, mentrechè si procedeva al sequestro de' generi di detto de Sanctis, questi è ricorso al tribunale civile, ed esibendo il certificato del ricevitore generale, ha chiesto di doversi compensare il suo credito nascente da detto certificato col debito nascente dalla liquidazione de' detti conti fatta dal consiglio d'intendenza, ed il tribunale suddetto ha pronunziata sentenza esprimente che

la compensazione domandata dovesse provvisoriamente aver luogo.

I fratelli Brina han detto nel consiglio d'intendenza che la quistione non sia della pertinenza del tribunale, ed han proposti i loro gravami.

L'intendente della provincia considerando che il ricorso del de Sanctis al tribunale civile concerne eccezioni sulla esecuzione del provvedimento del consiglio d'intendenza, qual è quella di compensarsi il credito di essi Brina con quello del de Sanctis nascente dalla stessa causa, e che ogni regolarità esige, la stessa ragione detta, e le leggi prescrivono che le eccezioni che si propongono contro l'esecuzione delle sentenze e provvdimenti de' magistrati, presso i magistrati che l'han proferite, si debbono proporre e discutere.

Considerando che dandosi luogo che il tribunale dovesse procedere, ne risulterebbe di urtarsi nel principio, che non possa aver luogo che una cosa sia e non sia nel tempo stesso. I percettori Brina dietro la discussioue del loro conto fatta sull'appoggio delle sentenze della gran corte di cassazione sono dichiarati creditori del de Sanctis in ducati 1022:55.

Il de Sanctis vanta il suo credito contro essi Brina per la stessa causa dietro un certificato che per tutti i lati è riprovabile e criminoso, dachè contiene fatti non veri e rigettabili dalla gran corte criminale e dalla gran corte di cassazione; vieppiù che si fonda altresì sull'assertiva che il conto tra esso de Sanctis, ed i fratelli Brina fosse stato discusso e liquidato dal consiglio d'intendenza prima dell'epoca di quel certificato, quando non resta a dubitarsi che le carte non furono prodotte nel consiglio d'intendenza che due mesi dopo, e la discussione del conto come la spedizione del provvedimento tre altri mesi in appresso, circostanze tutte ignote al tribunale civile, e da tenersi presenti dal consiglio d'intendenza nella enunciata opposizione fatta dal de Sanctis all'esecuzione del provvedimento di esso consiglio.

Visto l'articolo 7 del decreto de' 16 settembre 1810, e la lettera ministeriale di sua eccellenza il ministro delle finanze del 5 febbrajo 1824.

Inteso in seduta il consiglio d'intendenza; — dichiara:

Nella esposta causa è elevato un conflitto di giurisdizione.

Ne sarà passata la dovuta comunicazione al signor regio procuratore del tribunale civile.

E se ne rassegneranno i convenevoli rapporti all'eccellenza loro i ministri degli affari interni e delle finanze.

— 412 —

Circolare del 28 *marzo* 1818 *emessa dal ministro delle finanze portante disposizioni sul modo di riscuotersi le multe che vengono inflitte in conseguenza dell'art.* 101 *del real decreto dei* 10 *giugno* 1817.

L'articolo 101 del decreto reale dei 10 giugno 1817 prescrive tra l'altro che ove i sindaci ed i decurioni si negassero o usassero negligenza nel disimpegno degl'incarichi ai medesimi affidati in conseguenza del decreto suddetto, potrebbero sulla dimanda dei rispettivi direttori delle contribuzioni venir condannati dai consigli d'intendenza ad una multa non minore di ducati cinque, nè maggiore di ducati venticinque a benefizio della tesoreria generale.

Affinchè però infliggendosi delle multe per tale oggetto se ne possa eseguire la riscossione al pari di quanto si pratica per le contribuzioni dirette, ho determinato:

1. Che i direttori delle contribuzioni dirette, allorchè saranno pronunziate delle multe per effetto dell'art. 101 del decreto sopracitato, spedir debbano dei ruoli suppletorj per il loro importo; coll'avvertenza di notare nel frontespizio il motivo per cui hanno luogo;

2. Che negli stati quadrimestrili dei ruoli suppletorj sian riportate le somme provvenienti da tali multe nella colonna ad esse destinata, indicandosi nelle osservazioni che restar debbano a beneficio della tesoreria.

Nei conteggi da stabilirsi tra l'importo dei ruoli suppletorj ed i mandati della tesoreria per disgravj, la somma di siffatte multe sarà sempre dedotta da quella dei ruoli suppletorj, quando essa non avrà dato luogo a mandati di sorte alcuna.

— 413 —

Reale Rescritto del 1 *aprile* 1818 *diretto al duca d'Ascoli presidente della commessione del tavoliere col quale si prolunga il termine stabilito per la retrocessione delle terre del tavoliere.*

Nel consiglio de' 30 marzo ho rassegnato il foglio de' 26 del mese stesso, col quale mostra la impossibilità di menarsi a fine la retrocessione delle terre, che sarebbero giudicate illegalmente detenute, e le censuazioni delle statoniche a tutto lo scorso mese, giusta il decreto de' 2 giugno 1817, e mostra egualmente di non essere stato bastante il termine a tutto lo scorso dicembre fissato dalla legge de' 13 gennaio detto anno per la reintegra de' tratturi. S. M. dividendo il parere di cotesta commissione si è degnata prolungare a tutto settembre di questo anno il primo di detti due termini, e di estendere il secondo a tutto dicembre dell'anno medesimo, a condizione che ove prima di dicembre il regio incaricato residente in Foggia venisse chiamato in questa capitale, dovranno essere ultimati dal

funzionario, che andrà a rimpiazzarlo, tutti gli atti che rimarranno incompleti.

Nel real nome partecipo a V. E. tali sovrane determinazioni, perchè si serva dare le disposizioni proprie all'adempimento, e contemporaneamente la prevengo di averne dato comunicazione in giornata al direttore generale del registro e del bollo.

— 414 —

Circolare del 1 *aprile* 1818 *emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si stabilisce che i certificati di malattia o altro impedimento delle persone citate a comparire per affari penali sono dispensati dal bollo e registro.*

Si è fatta quistione se i certificati da esibirsi alle autorità giudiziarie, per comprovare la malattia o altro impedimento delle persone citate a comparire innanzi le dette autorità, per affari riguardanti la giustizia punitiva, debbano essere scritti sopra carta di bollo e sottoposti a dritto di registro. Essendomi messo di accordo col ministro delle finanze, si è stabilito che gli enunciati atti si debbano scrivere in piedi delle cedole di citazione, e che qualora ciò non possa aver luogo, possano scriversi sopra fogli di carta non bollata, senza sottoporli alla formalità del registro.

In quest'ultimo caso però i medici, e le autorità, che formano i detti certificati, debbono apporre in piedi dell'atto la dichiarazione, che il medesimo riguarda il servizio della giustizia penale. Coloro, che mancheranno d'indicare questa circostanza, incorreranno nelle ammende fissate, per i contravventori alle leggi de' 25 dicembre 1816 e de' 30 gennaio 1817.

Lo partecipo alle signorie loro perchè ne prendano norma, e ne diano comunicazione a' giudici istruttori, ed a' giudici di circondario.

— 415 —

Reale Rescritto del 1 *aprile* 1818 *partecipato dal ministro di grazia e giustizia a' regi procuratori civili portante disposizioni circa l'abolizione della tariffa annessa al regolamento sul notariato de'* 3 *gennaio* 1809.

La tariffa annessa al regolamento sul notariato de' 3 gennaio 1809 che per sovrana determinazione è tuttavia provvisoriamente in vigore, contiene un capitolo delle competenze delle abolite corti di appello. Tali competenze stabilite come diritti di attitazione, allorchè non ancora era stato provveduto al mantenimento delle cancellerie, non sono state esatte dall'abolita corte di appello in Napoli dopo il decreto de' 16 ottobre 1809, contenente la tariffa de' diritti di cancelleria.

S. M. cui ho rassegnato il dubbio promosso da qualche regio procuratore civile circa la continuazione della esazione di

tali diritti, e circa l'uso di essi, ha approvato il sistema tenuto dall'abolita corte di appello in Napoli, ed ha dichiarato, che restando aboliti i diritti suddetti della tariffa annessa al regolamento sul notariato, le parti per gli atti indicati nell'enunciato capitolo delle competenze delle corti di appello, non debbano soggiacere ad altra spesa, che a quella prescritta nel suo real decreto de' 13 gennaio 1817 che stabilisce i dritti di cancelleria.

Nel real nome lo comunico per mezzo loro a tutti i tribunali civili per intelligenza ed adempimento.

— 416 —

Uffizio del due aprile 1818 *emesso dall'amministrazione delle rendite dello stato e partecipato al sopraintendente delle dogane di Sicilia col quale si determina il valore de' pezzi duri ossia colonnati.*

Il ministero di stato presso il luogotenente generale con lettera d'ufficio di questo stesso giorno mi ha trasmesso un numero di avvisi in istampa con cui S. M. ha ordinato, che il valore dei pezzi duri colonnati, o non colonnati sia di tarì dodici, e grana otto, e della mezza pezza tarì sei e grani quattro. Io ne rimetto a lei una copia affichè esegua al più presto possibile l'inventario di tal moneta esistente in cotesta cassa doganale, nella intelligenza, che sarà punito come delitto in officio qualunque immissione di tale moneta sull'antico valore nella detta regia cassa seguita dopo la pubblicazione dello avviso e che seguirà da questo momento in appresso. Mi trasmetterà quindi il certificato del seguito inventario per rassegnarlo al ministro di stato.

Avviso.

Sua Maestà ha ordinato, che da oggi innanzi il valore dei pezzi duri, o colonnati, o non colonnati sia di tarì dodici e grani otto, e della mezza pezza tarì sei e grani quattro, e che del presente avviso se ne faccia la solenne pubblicazione per il suo pieno adempimento.

— 417 —

Reale Rescritto de' 4 *aprile* 1818 *partecipato dal ministro delle finanze al direttore generale delle poste portante disposizioni per la franchigia delle poste da accordarsi agl'intendenti de' dominj oltre il faro.*

Dal ministro degli affari interni mi vien comunicato il seguente reale rescritto.

» Nel consiglio del 19 caduto mese ho rassegnato al Re un foglio del ministro presso S. A. R. il luogotenente generale in

Sicilia in ordine alla franchigia di posta, reclamata dagl'intendenti in quei reali dominj sulle lettere di ufficio.

» Sua Maestà essendosi degnata di risolvere, che la corrispondenza ministeriale de' funzionarj pubblici di Sicilia sia franca di tali dritti come si trova stabilito per Napoli, ha ordinato, che ella spedisca a quel ministero gli analoghi decreti e regolamenti, perchè sieno osservati in Sicilia come in Napoli.

Io nel parteciparle, signor direttore generale, il detto real rescritto la incarico, per esecuzione dello stesso di far redigere, e di trasmettermi al più presto che le sarà possibile uno stato de' funzionarj che godono franchigia, colla designazione de' rapporti, limitazioni e formalità colle quali le franchigie vengono accordate.

— 418 —

Reale Rescritto dei 4 aprile 1818 *partecipato dal ministro degli affari interni col quale vien prescritto che nei luoghi ove non esistono vice consoli esteri le autorità municipali potranno apporre la sola firma nei ruoli di equipaggio.*

S. M. nel consiglio de' 9 caduto marzo sul rapporto del segretario di stato ministro degli affari esteri, si è degnata risolvere, che ad ovviare gl'inconvenienti, che sogliono spesso accadere nei luoghi del regno nei quali non esistono vice consoli esteri, ai legni delle rispettive nazioni, che in essi approdano, ed ove non possono sperare di essere soccorsi e protetti da quest'impiegati, non essendovi vice consoli, o altri agenti esteri nei luoghi di approdi dei suoi dominî, le autorità municipali dei luoghi suddetti potranno apporre la sola firma nei ruoli di equipaggio.

Nel real nome le partecipo ciò, perchè ne curi l'adempimento di sua parte, nella intelligenza che dovrà darsi per detta firma la preferenza ai sindaci comunali.

— 419 —

Reale Rescritto de' 7 aprile 1818 *partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici col quale si prepara la nuova circoscrizione da farsi delle diocesi del regno.*

Avendo S. M. comandato, che si dia subito esecuzione alle lettere apostoliche, disposte sotto la data dei 3 del corrente mese dalla santità del regnante sommo pontefice Pio VII, in ordine alla nuova circoscrizione da farsi delle diocesi di questi reali dominj, convenuta coll'articolo 3 del concordato del dì 16 febbraio 1818; nel real nome rimetto qui acchiusa a vostra signoria illustrissima e reverendissima una stampa delle dette lettere firmata dal segretario di stato di sua santità cardinal Consalvi, affinchè a posta corrente me ne avvisi la ricevuta.

Lettera Apostolica.

Ai venerabili fratelli gli arcivescovi ed i vescovi, ed ai diletti figli i capitoli e i canonici delle chiese vacanti de' dominj di quà dal faro del regno delle due Sicilie.

Pio Papa VII. Venerabili fratelli e diletti figli salute ed apostolica benedizione.

Fin dall'anno 1741, quando tra questa santa sede e 'l re delle due Sicilie Carlo III fu celebrato un trattato di accomodamento, si ebbero in considerazione alcune sedi vescovili del regno al di quà dal faro, la giurisdizione delle quali da brevissima estensione circoscritta, e le rendite delle mense di esse scarse e tenui troppo essendo, facean sì che la dignità episcopale, di cui convenevol cosa era prenderne tutto il conto dovuto, in un certo avvilimento ed abbiezione si rimanesse. Una tal considerazione sembrò fin d'allora poggiata sopra motivi così gravi, che si stimò di comune accordo nel trattato stesso apporvi rimedio con un piano di unione; ma, sebbene da ambe le parti conosciuta si fosse tale unione assolutamente necessaria, pur nondimeno essa non ebbe mai il bramato effetto.

Intanto, per le vicende e le calamità degli ultimi tempi, la condizione e di quelle e di altre sedi vescovili essendo maggiormente deteriorata, l'unione, fin d'allora meditata e proposta, è divenuta oggi molto più imponente e indispensabile. Per la qual cosa con l'articolo terzo del nuovo concordato poc'anzi conchiuso tra noi e 'l carissimo nostro figlio in G. C. Ferdinando I, gloriosissimo re di cotesto regno, di mutuo consenso si è stabilito, che nei predetti dominj di qua dal faro si dovesse eseguire una nuova circoscrizione di diocesi; la qual circoscrizione dovrà esser regolata così, che le diocesi, ossia il territorio di quelle chiese le quali o per la troppa scarsezza delle rendite, o per la minor importanza de' luoghi ne' quali è posta la sede, o per altre giuste e ragionevoli cagioni non possono esser conservate nè meno come concattedrali, sieno o in tutto o in parte aggiunte e incorporate alla diocesi ossia territorio di quelle che saran conservate.

Eccovi esposta, venerabili fratelli e diletti figli, tutta la nostra intenzione. Prima però di eseguirla e perfezionarla, abbiamo stimato dirigervi le presenti nostre lettere, affinchè ciascheduno di voi, che in questa nuova divisione di diocesi abbia ad avere interesse, senta da noi stessi quanto siano stati gravi e giusti i motivi che ci hanno ad essa determinati, e con tutta la prontezza di animo e con pieno acconsentimento ci aderisca: maggiormente perchè potete esser pienamente persuasi, che noi nello stabilire tal circoscrizione, avremmo sempre fissi gli occhi al maggior comodo de' fedeli, e al maggiore spirituale vantaggio delle loro anime. Persuasi che accoglierete queste no-

stre esortazioni con tutta quella docilità e sommessione di cui la vostra pietà ci assicura, e che con eguali sentimenti accompagnerete le sollecite risposte che attendiamo da voi, ci auguriamo di poter prestissimamente eseguire quanto su tale oggetto si è già concordemente convenuto tra il re vostro sovrano e noi. Ed augurandovi dal Signore ogni prosperità desiderabile, vi concediamo con tutta l'effusione del nostro cuore l'apostolica benedizione pegno della nostra benevolenza.

Dato in Roma presso S. M. Maggiore il dì 3 aprile dell'anno 1818, decimonono del nostro pontificato.

— 420 —

Parere della commissione de' presidenti presso la gran corte dei conti del 9 *aprile* 1818 *col quale si stabilisce che i censi enfiteutici non deggionsi iscrivere, e però niun danno i possessori di essi risentono per essersene trascurata la inscrizione; che di più deggionsi inscrivere i* censi bollari, *e gli amministratori de' corpi morali, che ciò abbian omesso, sono tenuti al rifacimento de' danni derivatine.*

Essendosi omessa dagli amministratori di varj luoghi pii della provincia di Principato citra la inscrizione in tempo utile nell'ufizio della conservazione delle ipoteche di diversi censi bollari ed enfiteutici agli stessi appartenenti;

Si è formato dubbio, sulle rimostranze del consiglio generale degli ospizj della provincia medesima, circa le misure da adottarsi in tale circostanza nell'interesse de' suddetti luoghi pii, e specialmente circa la responsabilità degli amministratori oscitanti.

La commissione. — Considerando non poter risentire alcun danno i luoghi pii dalla trascurata inscrizione de' censi enfiteutici, dappoichè a conservare i diritti loro appartenenti mercè il diretto dominio de' fondi è superflua qualunque iscrizione;

Che lo stesso non avvenga a risguado de' *censi bollari*, i quali fondati nella sola ragione di credito, rimangono in occasione di concorso su' beni de' debitori esclusi dagli altri crediti anche posteriori utilmente inscritti;

Che quindi per questi ultimi sia d'uopo prender sollecita inscrizione, onde impedire di acquistarsi la preferenza da altri creditori, i quali oltre quelli già inscritti potrebbero iscriversi posteriormente;

Che le spese in tale occasione necessarie per le copie de' titoli da esibirsi ora ai conservatori, mentre non richiedevansi negli anni precedenti, deggiono essere a carico degli amministratori oscitanti;

Che costoro debban anche esser responsabili di tutt' i danni che dall'omessa inscrizione risentiranno i luoghi pii:

È di avviso. — Non esserci bisogno d'inscrizione de' censi enfiteutici;

Ordinarsi la sollecita inscrizione de' *censi bollari* non inscritti, rimanendo a carico degli amministratori oscitanti le spese maggiori attualmente richieste e la rifazione di tutti i danni che i luoghi pii creditori potranno forse soffrire per effetto della loro negligenza.

Nota. — Questo avviso fu approvato con ministeriale dell'interno del di 25 aprile 1818.

— 421 —

Reale Rescritto degli 11 *aprile* 1818 *partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici col quale si ordina che le cause soggette ad appello si regolino secondo l'ar.* 20 *e* 22 *del concordato.*

Non dovendo più, dopo il concordato conchiuso col S. Padre il di 16 febbrajo 1818, aver luogo il sistema, sinora osservato in questa parte de' reali dominii, di destinarsi da S. M. nelle cause ecclesiastiche decise o da ordinarii non soggetti a metropolitani, o da questi ultimi, dei giudici di appello, o di revisione in persone di altri vescovi; ha la M. S. comandato, che tutte le cause ecclesiastiche per le quali avea luogo per lo passato il mentovato sistema, vengano regolate secondo gli articoli 20 e 22 del detto concordato; e che per conseguenza l'arcivescovo di Amalfi, ed il vescovo di Calvi, che si trovavano destinati da S. M. per giudici di appello, il primo per la provvista della vacante teologale della cattedrale di Ostuni, e per la reintegra di D. Francesco Apa all'arcipretura della cattedrale di S. Severina, e l'altra per la destinazione di D. Giuseppe Arminio alla dignità di cantore curato della cattedrale di Bisaccia e la camera di giustia e degli affari ecclesiastici del supremo consiglio di cancelleria, che si trovava delegata a rivedere la provvista di una partecipazione vacante nella chiesa di Oliveto in diocesi di Conza, desistano dall'esecuzione degl'incarichi avuti: dovendo le parti ricorrere alla S. Sede, a tenore del citato articolo 22.

— 422 —

Circolare degli 11 *aprile* 1818 *emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si determina che il mantenimento dei detenuti poveri è a carico dell'amministrazione che corrisponde gli alimenti agli altri detenuti.*

Si è promosso il dubbio in qual modo debba provvedersi al mantenimento de' detenuti poveri in viaggio, ne' giorni in cui non potendo proseguire il cammino per mancanza di scorta sono costretti a trattenersi nelle prigioni centrali, o circondariali.

Essendomi posto di accordo col signor ministro delle finanze e degli affari interni, si è convenuto che il peso del mantenimento de' detenuti medesimi, durante la permanenza nelle dette

prigioni debba andare a carico dell'amministrazione che corrisponde gli alimenti agli altri detenuti.

— 423 —

Reale Rescritto de' 15 aprile 1818 partecipato dal ministro di grazia e giustizia a' regj procuratori generali presso le gran corti criminali portante disposizioni circa la sanatoria per gli atti de' giudici istruttori, ne' quali non han potuto assistere i cancellieri.

Alcuni giudici istruttori, essendosi posti in attività pria che giungessero i loro rispettivi cancellieri, hanno proceduto ad atti d'istruzione, autorizzando particolarmente delle persone ad assisterli colla qualità di cancellieri, mentre tale autorizzazione non era nelle loro facoltà.

Il Re, considerando che ciò avrebbe potuto dare occasione ad attaccare di nullità gli enunciati atti, e considerando d'altronde, che la parte essenziale degli atti d'istruzione è la presenza del giudice istruttore, si è degnata accordare la sanatoria alle irregolarità, alle quali han dato luogo gl'istruttori, facendosi assistere da persone non legittimamente autorizzate a funzionar da cancellieri presso di loro.

Nel real nome lo prevengo loro per la piena intelligenza.

— 424 —

Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte dei conti del 16 aprile 1818 col quale si determina che appartiene ai decurionati il diritto di rimuovere sempre che loro piaccia gli esattori comunali.

Avendo risoluto il decurionato di Casoli in Abruzzo citra fin da agosto dello scorso anno 1817 di rimuovere dalla carica di esattore delle contribuzioni dirette il signor Francescantonio Masciarelli, il quale, compiuto in dicembre 1816 l'esercizio biennale affidatogli, ha continuata l'esazione per tacito acconsentimento del decurionato medesimo;

Ed avendo opinato l'intendente della provincia sull'avviso uniforme del consiglio d'intendenza, doversi il signor Masciarella mantener nella carica fino al termine dell'anno corrente, per non interrompere il corso dell'esazione già cominciata, e per la sicurezza ch'egli offre colla sua buona condotta, e con una idonea cauzione prestata;

È nato il dubbio, se attese le disposizioni delle leggi esistenti all'oggetto debba ordinarsi l'esecuzione della deliberazione decurionale, ovvero adottarsi la misura proposta dall'intendente.

La commessione. — Considerando che per lo decreto de' 19 dicembre 1811 è dato a' decurionati di eleggere gli esattori comunali, e nel tempo stesso sono i sindaci ed i decurionati dichiarati solidalmente responsabili delle somme da quelli malversate, o divenute per loro colpa inesigibili;

Che per effetto di tale responsabilità dovendo gli esattori in-

contrare la piena fiducia de' decurionati, e potendo essa da un momento all'altro mancare per qualche sopravvenuta circostanza, è giusto di aver questi ultimi il diritto di rimuoverli dalla carica sempre che loro piaccia, anche nel corso del biennio di esercizio, ove non voglia sostenersi poter esser taluno obbligato suo malgrado a rispondere del fatto altrui;

Che di una siffatta massima non possa più dubitarsi dopo il real rescritto de' 9 luglio 1817, col quale in seguito di essersi dichiarato limitarsi la responsabilità per le malversazioni degli esattori comunali unicamente a' sindaci, ed a' decurioni, nel di cui esercizio esse accadono, fu soggiunto così: *lasciandosi loro la facoltà di eleggere nuovi esattori sempre che quelli che si trovino in esercizio non siano di loro soddisfazione, o non possano dare le convenienti guarentie*;

Che dettato ciò pel tempo dell'ordinaria durata delle loro funzioni sia moltoppiù applicabile al caso in disputa, in cui spirato il biennio di esercizio, non ha l'esattore ottenuta una espressa conferma pel biennio successivo, ma si è tollerato soltanto dal decurionato che continuasse nell'esazione, certamente sino al punto, in cui non si fosse altramente disposto;

Che invano il Masciarelli ricorra alle assicurazioni dell'Intendente, e del consiglio d'intendenza relative alla sua buona condotta, ed all'esistenza di una idonea cauzione a suo favore, onde dimostrar capricciosa, e da astio dettata la deliberazione decurionale; dappoichè autorizzata, come si è detto, la rimozione degli esattori sempre che non siano di soddisfazione dei decurionati, basta all'uopo, che tal circostanza si verifichi, ed è inutil cosa indagare da quali cagioni venga prodotta.

È di avviso. — Ordinarsi l'esecuzione della deliberazione decurionale in esame.

NOTA. — Questo avviso fu approvato in quanto alla massima con ministeriale del dì 25 aprile 1818. In quanto poi al caso particolare di Masciarelli S. E. il ministro delle finanze ordinò all'intendente, che avesse procurato di persuadere il decurionato a farlo continuare nell'esercizio per tutto l'anno allora corrente.

— 425 —

Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del dì 18 *aprile* 1818 *col quale si stabilisce che non possono spedirsi contro dei contribuenti* ruoli suppletorj *che ne' soli casi di occultamento di estensione, e di pretermessa coltura de' loro fondi.*

Il direttore delle contribuzioni dirette del secondo Abruzzo ulteriore in marzo 1818 propose al segretario di stato ministro delle finanze i seguenti dubbj;

1. Se dovesse aumentarsi l'imposta da' medesimi fissata ne' catasti provvisorj, o per estensione occultata, o per inesatta clas-

sificazione, o finalmente per coltura mentita, si truovi minore del vero:

2. Se trovato maggiore l'imponibile d'un qualche fondo a motivo della classe alla quale dee riferirsi, o della sua coltura, nel rincontro delle dimande per cangiamento di quota, debbasi spedire il *ruolo suppletorio* nel corso dell'anno; oppure rimettersene la spedizione all'anno seguente, nel modo prescritto dall'articolo 90 del real decreto de' 10 giugno 1817.

Il consiglio delle contribuzioni dirette incaricato per il parere, considerando: 1 che l'obbligo del rivelo dei fondi imposto a' proprietarj dagli art. 4, 7 e 18 del decreto de' 12 di agosto 1809, e dall'articolo 145 dell'altro de' 10 giugno 1817, comprende l'indicazione non solo della estensione de' medesimi, ma quella eziandio della specie di coltura alla quale sono addetti; dappoichè qualunque di questi due dati mancasse, o fosse imperfetto, non potrebbesi mai determinare il vero reddito dei fondi, scopo unico e solo dell'opera de' catasti:

3. Che i risultamenti della frode in danno degli altri contribuenti sono gli stessi, sia che dipendano da occultazione della vera estensione de' fondi, sia che avvengano per falsa indicazione della coltura de' medesimi; imperciocchè l'una operazione e l'altra tendono a sottrarre parte del reddito dal tributo:

4. Che convenga nondimeno por mente, onde non risguardare come fraudolenta ogni coltura diversa dalla indicata nei catasti, ma quelle soltanto, le quali esistenti all'epoca del rivelo, siano state da' proprietarj pretermesse; dappoichè pei cangiamenti di coltura seguiti dopo l'opera de' catasti e per l'indicazione d'incolte a quelle terre, che addette a seminagione, trovavansi in riposo da molti anni, e non come sterili, ma come seminali furono tassate, non possono i proprietarj esser redarguiti di frode; e quindi non soggetti nell'un caso e nell'altro a' *ruoli suppletorj*, basterà in quanto a' cambiamenti di coltura seguiti dopo i catasti far su' medesimi le opportune correzioni:

5. Che gli errori o vizj nella classificazione de' fondi non possono essere attribuiti a' proprietarj, imperocchè estranei essi del tutto ad una tale operazione, fu esclusivamente affidata agli agenti dell'amministrazione; donde procede che esenti i primi da ogni colpa, non deggiono ricevere molestia alcuna:

6. Che l'articolo 90 del real decreto de' 10 giugno 1817 risguarda unicamente gli eccessi d'imponibile scoverti in conseguenza della domanda per *riduzione*, e la correzione comandata nel catasto, ove l'eccesso superi d'un ventesimo l'imponibile stabilito, non può aver luogo che dopo la verifica delle divisate domande:

7. Che nulla ha di comune questa verifica con quella dell'estensione di un fondo per rilevare se siasi o nò occultata; per la qual cosa comecchè nella prima deggiono instituirsi i pa-

ragoni co' fondi simili a que' del reclamante, se la circostanza li richiede, non debbe ricorrersi alla stessa misura nella seconda, poichè si tratta unicamente di vedere se l'estensione dinotata nel catasto sia o no esatta; e la legge non rivoca in dubbio le classi quando i contribuenti non se ne dolgano:

8. Che l'articolo 129 del suddetto real decreto de' 10 di giugno 1817 non ha alcun rapporto co' cangiamenti di quote dei quali è quistione, ma sono i medesimi da regolarsi secondo le norme fissate dagli articoli 126 e 133 dello stesso real decreto; e per conseguenza se dalla dimanda iscorgasi occultata la estensione, il sindaco ne avvertirà l'interessato, imponendogli la misura del fondo per mezzo dell'agrimensore destinato all'uopo dal direttore, e dove risulti aumento di reddito dovran servarsi le regole di sopra cennate: è di parere:

1. Doversi spedire contro i contribuenti un *ruolo suppletorio*, ove l'eccesso risulti da occultazione di estensione, o da indicazione della coltura de' fondi;

2. Non potersi questa misura adottare ove l'aumento dipenda da erronea o viziosa classificazione;

3. Doversi pei cangiamenti di quote servare la stessa norma, ove dopo le dimande fatte all'uopo scuoprissesi parte dell'estensione de' fondi stata occultata.

Nota. — Fatto in Napoli a' 18 aprile ed approvato con ministeriale delle finanze de' 9 maggio 1818.

— 426 —

Reale Rescritto de' 22 aprile 1818 partecipato dal ministro di grazia e giustizia a' regj procuratori civili portante disposizioni circa il numero de' notaj aggiunti alle camere notariali.

Per l'esecuzione del disposto nell'articolo 1. del real decreto de' 24 febbrajo ultimo, ha Sua Maestà risoluto, che il numero de' notaj aggiunti a ciascuna camera notariale ne' suoi reali dominj al di quà del faro, sia eguale al numero degli attuali componenti le medesime, esclusi i presidenti, e cancellieri presso le stesse.

Nel real nome comunico loro questa sovrana determinazione, perchè i tribunali rispettivi ne propongano la nomina dietro l'esame delle liste duple, che ad essi presenteranno le rispettive camere notariali.

— 427 —

Circolare de' 25 aprile 1818 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta a' procuratori generali criminali con la quale si stabilisce il modo come eseguirsi la disposizione contenuta nell'articolo 92 della legge organica de' 29 maggio 1817.

L'articolo 92 della legge organica de' 29 maggio 1818 ordina, che se, dopo di essersi proceduto ad un giudizio col rito speciale, svanisca in seguito del dibattimento il reato

speciale, o la circostanza che aveva fatto procedere con questo rito, e ciò non ostante rimanga luogo a pena per altro reato cumulato nel giudizio speciale, o per lo stesso reato, benchè spogliato di quella circostanza, la gran corte speciale assumerà il carattere di gran corte criminale, ed applicherà la corrispondente pena. A tale effetto farà ritirare dal suo consesso quegli fra i giudici che l'erano stati aggiunti per formare il numero di otto votanti.

Essendo surto qualche dubbio sul modo di eseguirsi la disposizione del citato articolo, ho creduto opportuno fissare le seguenti norme.

Ne' giudizj speciali le gran corti speciali dopo la pubblica discussione dovranno decider sempre sulla prima quistione, se l'accusato sia colpevole del fatto che sostituisce il reato speciale. Se tal decisione fa svanire la specialità del reato, perchè il reato stesso vien meglio definito e spogliato di qualche circostanza che il rendeva speciale, in tal caso la gran corte speciale dichiara di assumere il carattere di gran corte criminale. Fatta questa dichiarazione, i due giudici che erano intervenuti come giudici speciali, si ritireranno, ed i rimanenti sei giudici decideranno le quistioni elevate, tanto sull'eccezioni perentorie, quanto sull'applicazione della pena corrispondente al reato definito nella prima quistione di fatto.

Nel caso medesimo se l'accusato si trovava tradotto a giudizio speciale per altro reato ordinario, gli stessi sei giudici ordinarj pronuncieranno tanto sulla quistione di fatto, che sull'applicazione della pena.

— 428 —

Reale Rescritto del 25 aprile 1818 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si stabiliscono le norme per lo incoraggiamento ai costruttori di bastimenti.

Ho fatto presente al Re il di lei rapporto dei 12 dello scorso marzo col quale ha informato sui regolamenti, ch'esistano in cotesti dominj per incoraggiare la fabbricazione dei bastimenti, e quindi sulle corrispondenti franchigie domandate da D. Giovanni Riso per la costruzione di un brigantino.

Sua Maestà nel consiglio de' 13 andante, avendo preso in esame un tale affare ha risoluto:

1. Che provvisionalmente e fino a che non siano in cotesti dominj stabiliti i nuovi sistemi doganali, e di navigazione, debba continuarsi a far godere ai costruttori dei nuovi bastimenti i favori accordati col dispaccio dei 7 settembre 1810; tanto per la franchigia dei generi inserviente alla costruzione, quanto per quella dei generi che si estraggono nel primo maggio.

2. Che in quanto alla franchigia della dogana su' generi di ritorno nel primo maggio, non debba dalle dogane accordarsi affatto veruna esenzione, o diminuzione di dazj ma che dopo

di essersi soddisfatti tutti i dritti d'immissione debbasi dalla tesoreria pagare la somma corrispondente alla franchigia che sarebbe spettata.

3. Che tanto per le franchigie d'accordarsi, quanto per la somma da pagarsi dalla tesoreria come sopra si è detto, debbansi osservare tutte le formalità, cautele, e le limitazioni prescritte nel citato dispaccio de' 7 settembre 1810.

4. Che le franchigie domandate da D. Giovanni Riso pel brigantino, che vuole costruire debbon essere regolate nel modo detto di sopra.

Nel real nome lo partecipo a V. E. per l'uso conveniente.

— 429 —

Reale Rescritto del 25 aprile 1818 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si danno disposizioni sulla estrazione dei sali dalla Sicilia.

Ho fatto presente al Re il di lei rapporto dei 25 dello scorso, col quale ha manifestato l'eccellenza vostra di aver pubblicato colle stampe le sovrane risoluzioni relative all'estrazione dei sali di cotesti dominj e l'inconveniente da lui osservato di spedirsi un tal genere a misura e non a peso.

Sua Maestà nel consiglio dei 6 nel mentre è rimasta intesa della penetrante osservazione fatta da V. E. ha però risoluto.

1. Che in questo momento non debba farsi veruna novità al sistema che si prattica di vendersi e spedirsi a misura, e non a peso.

2. Che la negligenza degli impiegati doganali nell'assistere alla misura portando a danno di cotesto erario una frode certa ed un periodo di controbando in questi dominj, debba vostra eccellenza inculcare ai detti impiegati di usare la maggiore cura, e diligenza perchè le misure siano esatte, e lontane le frodi.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 430 —

Circolare de' 29 aprile 1818 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta a' regj procuratori generali presso le gran corti criminali con la quale si danno disposizioni sulle visite domiciliari per la sorpresa de' contrabbandi di generi di privativa.

La circolare de' 23 dicembre 1814, che contiene una disposizione governativa, permette le visite domiciliari per la sorpresa delle mercanzie suscettibili di bollo: ma dispone che per potersi eseguire tali visite dagli agenti de' dazj indiretti, vi bisogni l'intervento delle autorità locali, incaricate della polizia giudiziaria; dippiù, che sia necessaria la formale denunzia di contravvenzione; e finalmente che le visite si eseguano

presso coloro che esercitano pubblica mercatura, o ne' luoghi di deposito (1).

Avendo sua eccellenza il signor ministro delle finanze fatto osservare che le suddette disposizioni non possono essere interamente applicabili alle visite per la sorpresa de' contrabbandi di generi di privativa, ho di accordo col medesimo, fissato per questi ultimi contrabbandi le seguenti norme, le quali mentre rendono più facile lo scovrimento delle frodi, non si allontanano dallo scopo di garantire la tranquillità domestica delle famiglie dalle indiscrete perquisizioni.

1. Le autorità locali, incaricate della polizia giudiziaria, dovranno intervenire nelle visite per la sorpresa de' contrabbandi de' generi di privativa a semplice richiesta degli agenti doganali, senza che questi siano obbligati di esibire precedentemente la formale denuncia sul contrabbando. In questo caso però dovrà intervenire nella visita, insieme coll'autorità di polizia giudiziaria, un controloro de' dazj indiretti, o un tenente della forza armata.

2. Le visite si potranno fare solamente dopo l'uscita, e prima del tramontar del sole.

3. Allorchè concorrono le condizioni determinate ne' precedenti numeri, le visite potranno eseguirsi in ogni luogo indistintamente, quantunque appartenga a persona non addetta alla pubblica mercatura

Avranno elleno cura di comunicar prontamente queste disposizioni a tutti i giudici di circondario, ed in Napoli a tutti gli agenti di polizia giudiziaria.

— 431 —

Reale Rescritto de' 29 aprile 1818 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinarj del regno col quale si fa una restrizione del numero attuale delle feste e delle vigilie.

Il Santo Padre, uniformemente a quanto ha luogo nella

(1) *La circolare dei 23 dicembre 1814 della quale si parla è del tenor seguente* — Le leggi doganali, non autorizzando, nè vietando agli agenti de' dazj indiretti di far le visite domiciliari per la sorpresa delle mercanzie suscettibili di bollo, che sono in contravvenzione, si è dubitato se dovessero aversi per legali ed operative le visite eseguite da questi funzionarj.

Sebbene gli agenti doganali non abbiano facoltà di fare in tutt'i casi a lor grado le visite domiciliari, pure debbono riputarsi legali ed operative quelle che da essi, dopo formal denunzia si eseguono: 1. presso coloro che esercitano pubblica mercatura: 2. ne' depositi di mercanzie anche quando le mercanzie che vi si contengono non appartengano a persone addette alla pubblica mercatura, esclusi sempre i così detti tagli. Queste visite però, anche in questi casi, non potranno produrre effetto legale, se gli anzidetti agenti non le facciano coll'intervento delle autorità incaricate della polizia giudiziaria nelle forme degli articoli 153, 155, e 156 del regolamento de' 20 maggio 1808. Le autorità incaricate della polizia giudiziaria possono anche sole eseguir tali visite ne' casi permessi dalla legge, e secondo le forme in essa stabilite.

chiesa di Roma, si è compiaciuto di accordare per il regno delle due Sicilie l'abolizione di tutte le feste importanti il solo obbligo di sentir la messa, e la riduzione di quelle di doppio precetto, e delle vigilie. Ed essendo del corrispondente breve apostolico pervenute nel ministero di stato degli affari ecclesiastici le stampe in forma legale; Sua Maestà ha ordinato, che le medesime sieno diramate a tutti gli arcivescovi, vescovi, abati e vicarj de' reali dominj al di qua e al di là dal faro, affinchè da essi vengano pubblicate nelle rispettive loro diocesi, e ne sia ordinata l'esecuzione.

Il che nel real nome partecipo a lei, e le rimetto una copia delle dette stampe, per la sua intelligenza e per lo adempimento.

Breve Apostolico.

Ai venerabili fratelli gli arcivescovi ed i vescovi, e ai diletti figli gli ordinarj e capitoli delle sedi vacanti delle chiese del regno delle due Sicilie.

Pio Papa VII. — Venerabili fratelli e diletti figli salute ed apostolica benedizione.

Al paterno affetto, col quale abbracciamo nel signore tutt'i fedeli, sembra che sia sopra ogni altra cosa consentaneo ciò, che, mentre attendiamo a promuovere gli spirituali vantaggi de' popoli, non abbiamo a ricusarci, per quanto le circostanze de' tempi e de' luoghi opportunamente esigono, di provvedere eziandio ai loro temporali bisogni. Per queste ragioni adunque abbiamo favorevolmente accolte le preghiere del nostro carissimo figlio in Cristo, l'illustre Re del regno delle due Sicilie, Ferdinando, il quale, vedendo che ne' suoi dominj di qua e di là dal faro l'insensibile accrescimento col volger degli anni avvenuto de' dì festivi, comechè con somma saviezza e con grande utilità delle anime nella chiesa istituiti, venga a produrre non leggieri incomodi relativamente agli affari temporali de' suoi sudditi, attese specialmente le calamità de' tempi presenti; e desiderando di somministrare ad essi tutt'i mezzi possibili per migliorarli, ha con istanze domandato da noi che con la nostra apostolica autorità si promulgasse un indulto col quale fossero essi interamente sciolti dal precetto di alcuni de' detti giorni, e potessero in essi con più agio attendere ai lavori ed alle opere servili. Per la qual cosa volendo noi secondare, per quanto nel Signore possiamo, i voti del Re, e provvedere alle necessità e alla coscienza de' suoi popoli, commettiamo a voi, venerabili fratelli e diletti figli, e vi ordiniamo, che ne' predetti dominj, ciascheduno di voi per la sua diocesi, annunzj e pubblichi in nome della nostra apostolica autorità questa nuova legge su la osservanza de' giorni festivi

e delle vigilie, alla quale non senza maturo consiglio o discussione di quanto occoreva siam devenuti.

Oltre a tutte le domeniche dell'anno, si ritenga l'osservanza delle seguenti feste, cioè: Il giorno della Circoncisione del Nostro Signor Gesù-Cristo; della Epifania del Signore; della Purificazione della Beatissima Vergine; del Patriarca S. Giuseppe; dell'Ascensione del Signore al cielo; della solennità del Corpo del Signore; di S. Giovanni Battista; de' Santi Apostoli Pietro e Paolo; dell'Assunzione della Beata Vergine Maria in cielo; della Navità della medesima B. Vergine; di tutt'i Santi; della Concezione di Maria Santissima; e della Natività del nostro Signor Gesù Cristo. Per la città di Napoli poi solamente si conservino le feste di S. Gennaro e di S. Antonio di Padova; e per la città di Palermo quella di S. Rosalia vergine. Ma le feste de' patroni principali di tutte le altre città castella e luoghi, alle quali trovasi aggiunto il precetto di astenersi dalle opere servili, si trasferiscano alla prossima domenica, o, questa impedita, all'altra che segue, unitamente alla rispettiva celebrazione degli uffizi e delle messe. E in tutti i predetti giorni festivi, conformemente all'antico istituto della chiesa cattolica, dovranno i fedeli assolutamente assistere alla messa ed astenersi dalle opere servili.

Riguardo poi alla legge del digiuno ne' dominj di qua e di là del faro, oltre al corso della quaresima e ai giorni delle quattro *tempora* si osserverà il digiuno nelle seguenti vigilie, cioè: della Pentecoste, di S. Giovanni Battista, de' santi apostoli Pietro e Paolo, dell'Assunzione della Beatissima Vergine Maria, della festa di tutti i Santi, e della natività del nostro signor Gesù Cristo; e in tutta la parte del regno di là dal faro nella vigilia della Concezione della B. Vergine Maria. In tutte le altre feste poi, delle quali non si è fatta menzione qui sopra, non solamente permettiamo e concediamo che si possa lavorare ed esercitare le opere servili, ma ancora con apostolica autorità e clemenza assolviamo ed esentiamo i medesimi fedeli dall'obbligo di assistere alla messa nelle predette feste, e dalla osservanza del digiuno ne' giorni che le precederanno con tale assegnazione; purchè però in detti giorni non concorra o il digiuno quaresimale o quello delle quattro *tempora*.

Ma poichè, mentre provvediamo alla coscienza de' popoli, e sovveniamo alla indigenza di coloro che mangiano del pane nel sudore della loro fronte, non intendiamo diminuire la venerazione de' santi e la salutare penitenza dei fedeli; perciò ordiniamo che si debbano ritenere e continuare a celebrare gli uffizi e le messe de' santi e delle solennità tanto ne' rispettivi giorni di festa già abrogati, quanto nelle loro vigilie, allo stesso modo che in ciascheduna chiesa per lo innanzi si praticava. Riguardo però al sacro digiuno, ch'era annesso alle predette vigilie con la presente abrogate, vogliamo ed ordiniamo

che esso sia osservato in ogni anno ne' venerdì e ne' sabati delle settimane del sacro Avvento.

In oltre: affinchè non solo il clero e i laici benestanti di ciascun luogo, i quali anche ne' giorni non festivi possono assistere alla messa e ai divini uffizi, siccome ardentemente desideriamo; ma ancora tutti quelli che addetti alle opere di campagna si portano alla chiesa soltanto ne' dì festivi, conservino la memoria e la venerazione de' santi apostoli e de' martiri, le solennità de' quali sono state di sopra abrogate; vogliamo ed ordiniamo che nello stesso giorno 29 di giugno, oltre alla principale solennità de' santi Pietro e Paolo, si faccia la commemorazione degli altri apostoli e martiri. Per la qual cosa nel detto giorno 29 di giugno nei calendarii ecclesiastici si adoprerà la segnente descrizione — Festa de' Ss. Pietro e Paolo, e commemorazione di tutti i santi apostoli e de' santi martiri. E tanto nell'uffizio che nella messa si aggiungeranno le commemorazioni rispettive prese dal comune de' santi apostoli e dal comune di più martiri.

Questo è quanto, venerabili fratelli e diletti figli, abbiamo giudicato dover decretare, non avendo altro riguardo che agli spirituali non meno, che a' temporali vantaggi di cotesti popoli. Confidiamo però moltissimo nella vostra pastorale sollecitudine e vigilanza, che con la vostra diligenza e col vostro impegno vi adoprerete che niente possa apparire diminuito dal culto divino; e che quanto minore sia stato fatto il numero de' giorni festivi, tanto maggiore sia ne' cuori de' popoli il fervore della pietà e la divozione. Desideriamo perciò grandemente, e nel signore vi esortiamo, venerabili fratelli e diletti figli, che vi applichiate con tutta la diligenza ad istruire le popolazioni alla vostra spiritual cura commesse in tutto ciò che riguarda la giusta e legittima celebrazione de' giorni festivi; con quale ardore, e con quanta umiltà di spirito si debba assistere al santissimo sacrifizio dell'altare, con quale impegno e con quale frequenza intervenire ai divini ufizi, ai sacri sermoni, ed ai catechismi; ed ogni altro mezzo adoperiate affinchè i cuori de' fedeli nel ricorrimento di quei giorni non abbiano ad essere aggravati dalla crapula, dalla ubbriachezza, e da' pensieri e desiderii del mondo. Sicuri che la vostra pastorale sollecitudine s'impegnerà tutta per lo adempimento di quanto abbiamo espresso, concediamo a voi, vanerabili fratelli e diletti figli, e ai popoli alla vostra cura commessi l'apostolica benedizione in pegno del nostro pastorale affetto.

Dato in Roma presso S. Maria Maggiore sotto l'anello del pescatore il dì 10 di aprile dell'anno 1818, decimonono del nostro pontificato.

— 432 —

Decisione emessa dalla gran corte de' conti il di 29 aprile 1818 con la quale si stabilisce che alle affrancazioni de' censi e de' capitali dovuti a' pubblici stabilimenti di ogni sorta, non può opporsi la legge de' 4 maggio 1810, dopo la promulgazione del real decreto de' 12 settembre 1816.

Per pubblici strumenti degli 11 ottobre 1716 e 22 settembre 1772, il principe Dentice vendè a beneficio della congregazione del Santissimo Sagramento di S. Giacomo degli spagnuoli ducati 335 di rendita annua in due capitali, l'uno di ducati 8000 della confidenza di Urtado Mendozza, e l'un altro di ducati 2000 della confidenza di del Gado. All'ipoteca generale, cui sottopose il debitore tutti i suoi beni, aggiunse anche la speciale sopra alcune partite di arrendamenti; ed oltre a' patti rescissorj, secondo le regole di quel tempo, fu stipulata espressa rinunzia ad ogni purgazione di mora.

Incamerate le partite di arrendamenti, la congregazione tre volte chiese la rescissione de' contratti. E poichè le sue inchieste erano unicamente dirette ad ottenere l'esatto pagamento delle annualità, come prima il debitore le ne offriva i mezzi, si acquetava, nè curava di far procedere oltre le sue azioni. L'ultima volta in fatti a' 31 luglio 1814, anzi di far decidere il piato, la congregazione accolse la convenzione propostale dall'amministratore de' beni della famiglia Dentice, ove tra gli altri patti fuvvi il seguente:

» Che mancandosi in qualunque maniera per un terzo ed » un mese dal pagamento dell'interesse istesso, come sopra » determinato, s'intendano da quel punto rescissi i contratti, » per cui gli atti finora fatti innanzi al magistrato, debbano » rimaner saldi e nell'intero vigore.

Mentre la congregazione dava orecchio a' progetti di accomodamento, il debitore giovandosi della legge de' 4 maggio 1810, fin da' 27 e 28 febbrajo 1814 aveva presso la cassa di ammortizzazione chiesto l'affrancazione de' suddetti capitali, presentandone il corrispondente valore in cedole; ed ottenutala a' 22 dicembre dello stesso anno, dopo essersene a' 3 marzo 1815 stipulato lo strumento di quietanza, non pagò più, come era naturale, le annualità promesse nella convenzione, di cui si è fatto cenno.

Di qui prese la congregazione motivo di rinnovare le sue istanze per la rescissione de' contratti, ma instrutta di poi della indicata affrancazione, ne dimandò dal consiglio d'intendenza lo annullamento. Non pertanto credè il consiglio non potere deliberare sulla dedotta azione, se i tribunali ordinarj decisa prima non avessero l'altra, della rescissione de' contratti; e così provvide. La congregazione impugnò questo provvedimento nell'abolita real corte de' conti; ed annullato a parere della

medesima, fu allo stesso consiglio imposto di definire se l'affrancazione in esame fosse oppur nò valida. Quindi occupatosi della decisione del piato, dichiarò valida la seguita affrancazione, ed accordò alla congregazione il diritto di domandare dalla cassa di ammortizzazione un reddito corrispondente alle annualità dovutele per gli mentovati strumenti.

La congregazione dolente di ciò, dopo avere presentati *i budjets* fatti dal ministro dell'interno per le cennate due confidenze nell'anno 1810, e la copia di un decreto de' 4 di agosto 1814, per cui il monte del Santissimo Sagramento di S. Giacomo degli spagnuoli fu annoverato frai luogi di beneficenza pubblica, dimandò l'annullamento del provvedimento: 1. perchè essendo uno stabilimento di pubblica beneficenza, non dovea esser compreso nella regola, ma nella eccezione dello stesso articolo 11. della legge de' 4 di maggio 1810, che il consiglio d'intendenza avea invocato: 2. perchè nel depositarsi le cedole, onde ottenere l'affrancazione impugnata, erasi taciuto quanto dal 1809 in poi era avvenuto sulla dimandata rescissione dei contratti, e lo stesso artifizio stato era adoperato sulla convenzione de' 31 di luglio coll'amministratore de' beni del debitore: 3. che rescissi *ipso jure* i contratti, non facea di mestieri che il giudice dichiarata ne avesse la rescissione: 4. che dimandata l'affrancazione e depositata all'uopo le cedole, mentre faceansi proposizioni di accomodamento per sospendere il corso del giudizio, chiaro appariva il dolo usato dal debitore, e non dovea però permettersi che ne avesse tratto profitto.

La gran corte de'conti: intese le parti: inteso il regio procurator generale cavalier de Thomasis: sul rapporto del consiglier relatore cavalier Fortunato:

Considerando: 1. che per la convenzione de' 31 di luglio 1814, non potevano rescindersi i contratti, se le quote degl'interessi non fossero state soddisfatte dopo *un terzo ed un mese*; vale a dire non pria de' 31 di dicembre 1814:

2. Che ciò posto, o si riguardi il tempo del deposito delle cedole per l'affrancazione; o si ponga mente alla data dell'approvazione della chiesta affrancazione, non era trascorso il termine determinato nella convenzione per la rescissione dei contratti:

3. Che dopo la convenzione de' 31 di luglio 1814, mercè la quale fu stipulato un novello patto di rescissione, non può ricorrersi a quello che in proposito erasi stabilito nei contratti; laonde quando anche non facea di mestieri di sentenza del giudice per la rescissione de' medesimi, non regge doversi reputare *ipso jure* risoluti, come la congregazione sostiene:

4. Che permesse per lo real decreto de'12 di settembre 1816 le affrancazione de' censi e de'capitali dovuti a'luoghi pii, ed agli stabilimenti pubblici di ogni sorta, e non essendosi per le cose preallegate risoluti peranco i contratti, non potrebbe

al principe Dentice vietarsi, ove non lo avesse fatto, l'affrancazione de' capitali in contesa;

5. Che per lo stesso real decreto si renda ora superfluo l'esame, se in tempo della seguita affrancazione la congregazione era un luogo di beneficenza pubblica, e se il monte di cui si fa menzione nel decreto de' 4 di agosto 1814, sia lo stesso o diverso dalla congregazione, e dalle confidenze di Urtado Mendozza e del Gado:

6. Che il principe Dentice nel chiedere l'affrancazione, non trasandò dare tutte le dilucidazioni necessarie a determinarne con chiarezza l'oggetto, e ch'eran le sole richieste per legge; nè poteva far egli menzione di risoluzione di contratti, poichè nè per fatto, nè per diritto era seguita:

7. Che diretti tutti gli sforzi della congregazione ad assicurarsi il pagamento delle annualità mancatele per l'incameramento degli arrendamenti, non può redarguir di dolo il principe Dentice, perchè nel tempo in cui trattavasi di accomodamento abbia dimandata ed ottenuta l'affrancazione, imperocchè ciò facendo, ha egli pienamente soddisfatto le premure della stessa congregazione, la quale da quel momento non trovasi più esposa al rischio di non riscuotere le annualità sia per volontà del debitore, sia per altra circostanza:

Veduto il real decreto degli 11 settembre 1816;

Uniformemente alle conclusioni del pubblico ministero: è di avviso.— Ributtarsi il reclamo prodotto dalla congregazione del Santissimo Sagramento di S. Giacomo degli spagnuoli.

Fatto in Napoli a' 29 aprile, ed approvato da Sua Maestà con reale rescritto de' 4 luglio 1818.

— 433 —

Reale Rescritto de' 29 aprile 1818 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici col quale si prescrive la osservanza della bolla benedettina circa i privilegi del tribunale della monarchia di Sicilia

Informata Sua Maestà, che il tribunale della regia monarchia di Sicilia nell'esercizio delle sue funzioni talvolta, per l'insistenza delle parti, oltrepassi i confini fissati dalla bolla del sommo Pontefice Benedetto XIII, nella quale si contengono i canonici privilegii di esso tribunale; mi ha comandato di far sentire a V. E. (come nel real nome eseguo) esser sovrana volontà della Maestà Sua, che si dispongano gli ordinari, onde l'indicato tribunale nelle sue procedure si contenga strettamente ne' limiti della sopraddetta bolla benedettina.

— 434 —

Circolare de' 2 maggio 1818 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta a' regj procuratori generali criminali circa la esecuzione delle commesse che da' giudici istruttori si danno a' regj giudici di circondario per la istruzione de' processi.

L'articolo 97 della legge organica de' 29 maggio 1817, e le istruzione de' 18 novembre ultimo danno al giudice istruttore la facoltà di commettere la istruzione de' processi ai regj giudici di circondario del loro distretto.

Ad oggetto di non ritardare il disbrigo delle istruzioni, i giudici istruttori per le istruzioni che commettono al giudice dello stesso circondario cui il fatto criminoso appartiene, daranno corso alle commesse senza attendere l'approvazione del procuratore generale. Questo magistrato però potrà sempre rivocare la commessa a' termini dell'articolo 9 delle suddette istruzioni de' 18 novembre.

Per quelle istruzioni poi che i giudici istruttori credono utile di commettere al giudice di un circondario diverso da quello, nella cui giurisdizione il fatto criminoso è avvenuto, o di richiamare dal giudice cui si trova commessa per ricommetterla ad altro giudice, dovranno prima di fare tali commesse chiedere ed attendere l'approvazione del procuratore generale.

— 435 —

Reale Rescritto de' 6 maggio 1818 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinarj del regno col quale si condonano le tasse nelle provincie de' canonicati vacati nel 1817.

Il Santo Padre avendo benignamente aderito alle premure fattegli da Sua Maestà, ha ordinato alla dateria, che per la provvista di tutt'i canonicati vacati a tutto l'anno 1817 in mesi riserbati alla Santa Sede, si condonino interamente le tasse, e non si paghino se non le sole piccole spese di esercizio per gli amanuensi.

Nel real nome lo partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissimo per la intelligenza sua e degli interessati nelle cennate provviste.

— 436 —

Decisione emessa dalla gran corte de' conti il dì 7 maggio 1817 con la quale si stabilisce che le facoltà de' commessarj ripartitori de' demanj non avean nulla di comune con quelle dell'abolita commessione feudale, e che assegnate le quote a' comuni, non possono servarsi gli usi, con le medesime compensati; di più che non vi è azione di garantia contro del venditore per la quota del demanio da lui venduto ed attribuita ad un comune in compensamento degli usi civici preesistenti alla vendita.

Esposti in vendita nell'anno 1806 i beni della soppressa cer-

tosa di Vico di Pantano, furono comperati dal signor Domenico Barbaja, e indi dal medesimo venduti al signor Sinno, e al marchese d'Acquaviva Carmignano. Invano il comune instituì contro de' possessori parecchi giudizj nella cessata commessione feudale; perchè ne fu vieta d'ordine superiore la decisione.

Il commessario destinato a dividere i demanj della provincia di Terra di Lavoro, avea intanto fin dall'anno 1810, per mezzo di validi documenti, ed atti decurionali verificato, che il comune era sempre stato, ed era nell'esercizio de' diritti civici esercitati sull'intero demanio detto il *pantano* dell'estensione di moggia 9600. I possessori Sinno ed Acquaviva instrutti di questa verifica, con ogni sforzo ne allontanarono la conseguenza fin che al primo non fosse succeduto un novello commessario ripartitore. Questi per rimuovere gli ostacoli frapposti alla divisione dell'indicato demanio, due volte si diresse al ministro dell'interno, ed in una delle sue rimostranze tra le altre cose riferì, con dispaccio de' 12 di gennajo 1804, firmato dal ministro delle finanze cavalier de' Medici, Sua Maestà aver ordinato che i beni dell'abolita certosa di S. Martino in Vico di Pantano, divisi si fossero tra il comune ed il fisco, assegnandone il quarto al primo con altri compensamenti, e ciò non solo pe' diritti civici, che vi esercitava, ma per tutte le altre ragioni ed azioni, che su' medesimi beni gli competevano (1).

Il silenzio del ministero non arrestò il commessario, il quale a' 26 dicembre del 1811, rimettendo le parti al giudizio dei tribunali competenti per lo sperimento delle azioni di reintegra dedotte dal comune, con ordinanza dispose, che il *pantano* si dividesse in quattro uguali parti, e se ne attribuisse una al comune, e le altre a' proprietarj, e che libere reputar si dovessero le acque, che nel *pantano* medesimo fluiscono.

L'ingegnere destinato nel 1812 per l'esecuzione, riferì che il *pantano* per moggia 406, era divisibile, ma non pel rimanente. Il ministro dell'interno, cui ne fu dato contezza, d'ordine superiore prescrisse, che divise le 406 moggia, al comune si assegnasse il quarto del reddito rimanente del pantano, fin che non potesse aver luogo la intera divisione. Nell'esecuzione di tal ordine fu dall'intendente soggiunto, che i cittadini di *Vico di Pantano* continuassero ad esercitare sul *pantano* i medesimi usi esercitativi sempre.

Dedotto il fallimento del signor Sinno, i sindaci della fal-

(1) Questa sovrana determinazione mostra che la maggiore e la più utile operazione, che sia stata mai conceputa, di dividere le immense masse di terre adunate nelle mani di pochi; onde moltiplicare i proprietarj, e ad un tempo rendere meno ineguali le fortune, promuovendo l'industria, ed interessando tutti del pari allo stato, non sia dovuta agli stranieri. Il proposito è nostro; ma le vicende del principato lo hanno attribuito a coloro che lo effettuarono.

lita, ed il marchese Acquaviva reclamarono non solo contro le disposizioni dell'intendente, ma anche contro l'ordinanza de' 23 dicembre 1811. Dissero che questa ordinanza, nulla per difetto di poteri, e per gli ordini di sospensione comunicati all'abolita commessione feudale, dovea reputarsi anche nulla, perchè profferita senza essere stati intesi o interpellati almeno. Soggiunsero che la dichiarazione della libertà delle acque, e della pesca, grave torto inferiva a' loro diritti per le tre peschiere arteficiate e calcolate nell'apprezzo, e da Barbaja acquistate. Si dolsero dell'eccesso, in cui era caduto l'intendente, il quale mentre accordò il quarto delle terre divisibili al comune, in compensamento degli usi, che esercitava, mantenne i cittadini nell'esercizio degli stessi. Chiamarono ultimamente in garantia il tesoro, ed il demanio per essere ristorati de' danni che avrebbero patiti.

L'amministrazione del registro e del bollo trovò fondati i reclami de' sindaci della fallita Sinno, e del marchese Acquaviva, ma sostenne non esser tenuta all'evizione. L'agente del contenzioso, e l'avvocato della real tesoreria parimente sostennero non vi essere diritto alla pretesa garantia per antiche, e per nuove leggi. Il comune chiese la conferma dell'ordinanza, e delle disposizioni date dall'intendente in esecuzione della medesima, facendo ad un tempo rilevare l'errore dell'ingegnere nel supporre il *pantano* divisibile nella sola estensione di 406 moggia.

La gran corte de' conti; sul rapporto del consigliere relatore cavalier Fortunato; intese le parti; inteso l'avvocato generale cavalier de Rosa; ha elevato le seguenti quistioni:

1. È nulla l'ordinanza de' 23 dicembre 1811, ed ove fosse valida debbe, oppur nò, farsi diritto al reclamo su quella parte della stessa che concerne la libertà delle acque, ed il libero uso delle medesime?

2. Evvi eccesso nell'esecuzione data dall'intendente all'ordinanza suddetta?

3. Può farsi diritto alle azioni di garantia dedotte da' sindaci della fallita Sinno e marchese Acquaviva contro la real tesoreria, e l'amministrazione generale del registro e del bollo?

Sulla prima quistione. — Considerando: 1 che col decreto de' 13 ottobre 1809, e colle istruzioni de' 10 marzo 1810 i commessarj ripartitori furon esclusivamente ed indipendentemente da ogni altra autorità incaricati della divisione de' demanj comunali, ex-feudali, ed ecclesiastici; e che col decreto de' 10 di luglio dello stesso anno 1810, le facoltà loro accordate, vennero soltanto ampliate, ed estese all'esecuzione de' giudicati dell'abolita commessione feudale;

2. Che quindi nulla vi era di comune tra le facoltà della commessione suddetta, e quelle de' commessarj; laonde comun-

que sospese, o annullate le prime, non sorgeva la sospensione, o l'annullamento delle altre;

3. Che la lettera ministeriale diretta al primo commessario ripartitore, inefficace a sospendere le facoltà, di cui era rivestito dalla legge, fu rivocata poscia dallo stesso ministro, che la scrisse, allorchè per ordine superiore chiarì all'intendente il modo di eseguire l'ordinanza contrastata;

4. Che dall'ordinanza medesima, e dalle risposte de' signori Sinno, ed Acquaviva in essa riportate, chiaramente si scorge, non reggere in fatto ch'essi non furono intesi, come ora si sostiene;

5. Che consta inoltre, il signor Sinno non solo conscio di tutte le operazioni del primo commessario ripartitore, ma che ne fosse interpellato formalmente, e con più memorie si ostinasse a sostenere, che non dovesse procedersi a divisione alcuna; in guisa che il commessario successore trovò legalmente liquiduti gli usi, che i cittadini di Vico esercitavano sul *pantano*, e dedotte tutte le eccezioni per escludere il compensamento dovuto al comune per tali usi;

6. Che la liquidazione degli usi, e le opposizioni alle inchieste del comune erano seguite prima che si fosse dichiarato il fallimento del marchese Sinno, e quindi trovandosi il processo perfettamente compilato, non poteva il commessario non dar fuori la sua ordinanza senza rendersi colpevole di niego di giustizia;

7. Che dopo essere stato nell'ordinanza dichiarato libero e comune a tutti l'uso dell'acqua, e della pesca nell'intera continenza dell'agro di Vico di Pantano, si soggiunse: « a qual effetto restano abolite di diritto tutte le privative e proibitive esercitate altra volta dal monistero e mantenute successivamente dagli acquirenti » senza parlarsi punto delle peschiere sotto i nomi di *venola la fonte, e li fossi*, che Barbaja comperò dal fisco; con la qual cosa si vietò in esecuzione delle leggi ogni proibizione di pesca sulle acque riconosciute, e dichiarate di ragione pubblica: donde non si sa dedurre di che possano dolersi i reclamanti intorno alla divisata dichiarazione:

Sulla seconda quistione. — Considerando: 1. che l'assegnamento di una quota di demanio ex-feudale, o ecclesiastico a favor di un comune non rappresenta che il compensamento degli usi ch'esercitava, e che debbono reputarsi per conseguenza cessati non appena l'assegnamento sia seguito;

2. Ch'essendosi nel soggetto in disputa assegnato al comune il quarto delle terre divisibili, e il quarto del prodotto delle indivise, ha ricevuto già il compensamento degli usi esercitati, e quindi sarebbe ingiusto che ne ritenesse pur l'esercizio:

Sulla terza quistione. — Considerando: 1. che l'esistenza, e l'esercizio degli usi civici sul Pantano in prima, e dipoi la compera ultima chiaramente si rilevano da' processi verbali di

verifica, dalle antiche memorie, dalle copie degli strumenti, dal dispaccio de' 12 giugno 1814, e dallo stesso strumento di fitto tra la fallita Sinno, e'l signor Sagliano, in cui tra gli altri patti si legge « nel caso che succedesse divisione del pantano tra la fallita, ed il comune di Pantano in compensamento degli usi civici indebitamente pretesi, in tal caso resterà minorato l'estaglio dell'affitto in proporzione del territorio, che rimarrà addetto al comune, e tolto dalla fallita, da doversene stare a giudizio de' periti, *i quali verranno a cessare in favore della fallita, e conseguentemente de' conduttori in detto pantano* »;

2. Che l'acquisto suddetto essendo seguito a' 27 ottobre 1807 i signori Sinno, ed Acquaviva lungi di dolersi nel biennio dell'esercizio de' cennati usi, non elevarono la loro voce che in seguito del compensamento accordato pe' medesimi al comune, chiamando sei anni dipoi dall'epoca dell'acquisto in garantia la real tesoreria, ed il demanio.

3. Che la compra fatta da Barbaja non si effettuò che dopo l'apprezzo de' fondi sulla rendita da' medesimi percepita: laonde per la preesistenza degli usi civici, dal reddito del pantano dovè in benefizio dell'acquirente dedursi il valore de' suddetti usi, de' quali il *minimum* del compensamento, che secondo la graduazione fissata dalle istruzioni de' 10 marzo 1810 è il quarto del demanio, trovasi al comune assegnato con l'ordinanza de' 23 dicembre 1811.

4. Che l'espressioni usate nel contratto con Barbaja, di rimanere egli *proprietario incommutabile di detti beni in Vico di Pantano, come sono stati descritti, franchi e liberi da' diritti personali, giurisdizionali, feudali e da ogni altro, eccetto dalle imposizioni stabilite, e da stabilirsi*, nè per fatto, nè per diritto racchiudono la pretesa esenzione degli usi civici; poichè niuna domanda è stata da essi fatta per lo corso di sei anni e più, onde impedire l'esercizio degli usi indicati: nè abolita la feudalità le notate espressioni possono riferirsi che allo scioglimento del nesso feudale sugl'immobili venduti dal fisco, e non mai agli usi civici, i quali non sono diritti giurisdizionali, feudali o personali, ma il godimento e la partecipazione de' frutti per le riserve inalienabili del dominio delle popolazioni rappresentato nelle terre sulle quali esercitavansi gli usi indicati;

5. Che per le cose premesse, il quarto del pantano assegnato al comune di Vico formando il *minimum* del compensamento, cui il medesimo avea diritto, poichè il valore degli usi fu sottratto nell'apprezzo, conviene dedurre che i reclamanti lungi di ricever danno dalla divisione, hanno ottenuto vantaggio di non essere stato il compensamento suddetto calcolato che con la maggior possibile restrizione relativamente al comune; il che

tende con nuova ragione a dimostrare quanto sia strana la chiamata in garantia della generale tesoreria e del demanio ;

6. Che la riseca del quarto del pantano in favor del comune operata per disposizione di legge, è indipendente dal fatto del fisco, che non lo vendè con l'espressa esenzione degli usi.

7. Che da ciò deriva essere superfluo l'esame se i reclamanti potevan chiamare direttamente il demanio e la real tesoreria in garantia, procedendo essi da Barbaja, e se non avendo costui fatto preliminare sperimento di una tale azione davanti la commessione, che fu creata all'uopo, e nel termine prefisso, debbano essi reputarsi decaduti da qualunque diritto;

Veduti gli articoli 342, 344, e 445 del codice di procedura civile, e gli articoli 4, 6, e 7 del decreto de' 9 luglio 1812.

È d'avviso. — 1. Di ributtarsi il reclamo prodotto da' sindaci della fallita Sinno, e dal marchese Acquaviva Carmignano contro l'ordinanza del commessario ripartitore de' 23 dicembre 1811.

2. Di non poter deliberare sul dedotto per le peschiere, perchè non considerate nella ordinanza.

3. Di farsi diritto per l'eccesso di esecuzione, in cui procedè l'intendente: quindi tolti gli usi civici accordati a' cittadini, al comune non sia dovuto altro compensamento che il quarto delle terre atte a coltura già scisse in suo favore, e'l quarto del reddito delle terre indivise, finchè con la medesima norma non ne sarà seguita la divisione.

4. Che rimanga intatto al comune il diritto di domandare la predetta divisione, per provvedersi sulla dimanda come e da chi di ragione.

5. Che non competa alcuna azione di garantia a' reclamanti tanto contro la real tesoreria, che contro l'amministrazione generale del registro e del bollo.

Fatto in Napoli il dì 7 maggio ed approvato da Sua Maestà con rescritto de' 20 giugno 1818.

— 437 —

Circolare del 9 maggio 1818 emessa dal tesoriere generale e partecipata ai ricevitori generali con la quale si prescrive che i sindaci e decurioni possono essere solidalmente astretti al pagamento delle reste dovute per contribuzione fondiaria.

Ad eliminare il dubbio insorto ad alcuni contabili in caso di dovere astringere i decurioni al pagamento delle reste dovute per contribuzioni dirette dagli esattori dei comuni, cioè se i detti decurioni potevano, o no essere astretti solidalmente alla riscossione delle reste enunciate, colla presente le partecipo il prescritto sull'assunso nell'articolo 11 del real decreto de' 19 dicembre 1811, che si esprime nei termini seguenti:

I decurioni, ed i sindaci saranno tenuti solidalmente a pagare de proprio le somme, che gli esattori, o i commissarj sur-

rogati dagli eletti avran divertite, che per colpa degli uni, o degli altri saran divenute inesigibili. Nella ripartizione successiva delle somme pagate dai più solvibili per effetto della obbligazione in solido, tre quarti anderanno a carico dei decurioni, ed un quarto a carico del sindaco.

In conseguenza nel bisogno può ella, in forza dell'azione solidale, che ha la tesoreria generale contro tutti i decurioni comunali, astringere qualunque dei membri più solvibili fra essi a pagare la totalità del debito dei rispettivi esattori.

La suddetta disposizione si servirà parteciparla ai ricevitori distrettuali suoi dipendenti, ed accusarmene sollecitamente ricevo.

— 438 —

Circolare del 13 *maggio* 1818 *emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si fissa la rata della pigione a carico dei giudici istruttori e dei loro cancellieri pei locali di loro abitazione.*

Quando nel medesimo locale vi è l'uffizio e l'abitazione del giudice istruttore e del cancelliere, la pigione si pagherà per un terzo dall'amministrazione civile e per due terzi dal giudice e dal cancelliere con quella proporzione che si converrà tra loro, avuto riguardo alla maggiore o minore estensione e comodo del locale che ciascuno di essi occuperà.

Allorchè poi nel locale vi abiti il solo giudice o il solo cancelliere, la pigione si pagherà metà dall'amministrazione e metà dal funzionario che vi abita.

Questo metodo si deve serbare ancora pei locali dei giudicati di circondario, quando in essi domiciliano i giudici ed i cancellieri.

Tutto ciò non reca alcuna novità a quanto trovasi stabilito con la circolare del 6 agosto 1817, cioè che rimane sempre in arbitrio dei detti funzionarj di abitare nei locali ove sono i loro uffizi, ovvero di procurarsi altra abitazione particolare, che più convenga alle loro rispettive circostanze.

— 439 —

Reale Rescritto de' 13 *maggio* 1818 *partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici col quale si danno le disposizioni per la dotazione de' capitoli, de' seminarii e delle parocchie.*

Nell'articolo 5 dell'ultimo concordato è detto che ciascuna chiesa, sia arcivescovile, sia vescovile, avrà il suo capitolo, e seminario, ai quali sarà conservata se sufficiente, o accresciuta se mancante in parte, e se fosse necessario, anche per intero assegnata una sufficiente dote in beni stabili. Nell'articolo poi 7 dello stesso concordato viene espresso, che le parrocchie, le quali non hanno una sufficiente congrua, avranno un supplemento di dote a proporzione del numero di anime ad esse addetto.

Or perchè possa adempirsi a ciocchè si è disposto nei rap-

portati due articoli, S. M. ha ordinato, che tutti gli ordinari mandino sollecitamente: 1. un distinto stato dei rispettivi loro capitoli, indicando il numero, e la graduazione degl'individui che li compongono, e la rendita delle diverse loro prebende; e qualora essi capitoli avessero una massa comune, in tal caso ne espressino la rendita totale: 2. rimettano uno stato dettagliato delle attuali rendite dei loro seminarj coi pesi, distinte da quelle che sieno addette a piazze franche di regia provvista, o dei comuni, o dei particolari; additando a un dipresso qual numero di seminaristi possano le diocesi rispettivamente assegnarvi, e di qual mantenimento abbiano essi seminarj preciso bisogno: e 3 finalmente trasmettano uno stato delle parrocchie esistenti nelle loro diocesi, dell'attuale congrua delle medesime, e del numero di anime, che a ciascuna di esse trovasi assegnato. Ed affinchè senza perdita di tempo possano eseguirsi i lavori, di cui si tratta; la M. S. vuole, che non si mandino cumulativamente i tre stati prescritti, la confezione e trasmissione simultanea de' quali non potrebbe riuscire con ispeditezza, ma si rimetta prima fra otto giorni lo stato de' suddetti capitoli, quindi l'altro de' seminarj, ed in fine quello delle parrocchie.

Nel real nome partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima una tal sovrana determinazione per la esecuzione che le riguarda.

— 440 —

Reale Rescritto de' 13 maggio 1818 partecipato dal ministro di grazia e giustizia a' regj procuratori generali presso le gran corti criminali col quale si dichiara che gli appelli nelle cause forestarie possono prodursi anche dalle guardie generali.

Secondo gli articoli 65 ed 83 della legge de' 20 gennajo 1811 provvisoriamente in vigore, gl'ispettori ed i sottispettori delle acque, e foreste sono incaricati: 1. di assistere e dar le conclusioni ne' giudizj forestali per l'interesse dell'amministrazione, e l'esercizio di queste funzioni può esser dai medesimi delegato alle guardie generali: 2. d'impugnar le sentenze definitive coll'appello, quante volte lo credono conveniente, e l'esercizio di questa facoltà non può essere delegato.

Dovendo oggi in forza della legge organica de' 29 maggio 1817 le cause correzionali essere trattate in prima istanza presso i regj giudici di circondario, ove gl'ispettori, e sottispettori non possono essere sempre presenti; S. M. ha ordinato che i medesimi possono delegare alle guardie generali anche la produzione dell'appello avverso le sentenze de' giudici di circondario. — Nel real nome lo comunico alle signorie loro per l'adempimento.

— 441 —

Circolare de' 13 maggio 1818 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta a' procuratori civili circa i mezzi da eseguire i sequestri sulle pensioni iscritte sul gran libro.

L'articolo 17 del real decreto de' 3 maggio 1816 dichiara esenti da sequestri le pensioni iscritte sul gran libro, purchè il credito non abbia causa da' pigioni di casa, e generi di vitto accredenzati. Affin di assicurare l'esatta esecuzione di questo articolo, di accordo col signor ministro delle finanze si è stabilito:

1.° Che la direzione del gran libro non ammetterà sequestri, in virtù di sentenze, sulle pensioni nel medesimo iscritte, se non quando nelle sentenze sarà espressamente dichiarato di essere eseguibile sulla pensione e che l'esecuzione delle sentenze non sia stata legalmente sospesa.

2.° Che le sentenze relative a' casi, in cui la legge permette il sequestro sulle pensioni, e nelle quali si è omesso di fare la dichiarazione enunciata nel numero precedente, se ne possa supplire il difetto o con la novella sentenza regolarmente provocata, o con ordinanza del presidente del tribunale civile giusta le regole delle competenze.

Nel partecipare tutto ciò alle signorie loro le incarico di darne comunicazione, non meno ai collegj presso de' quali esercitano le funzioni del pubblico ministero, che ai regj giudici di circondario. Elleno mi accuseranno la ricezione di questa circolare, e ne procureranno la dovuta esecuzione.

— 442 —

Circolare del 16 maggio 1818 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si determina che nei contratti di fitto dei cespiti comunali e di altri pubblici stabilimenti devesi apporre il patto della rinuncia ad escomputo per qualsiasi causa.

A norma della sovrana risoluzione comunicatele con rescritto del 4 aprile prossimo passato le azioni di escomputo sopra affitti di cespiti comunali debbono essere istituite innanzi all'autorità giudiziaria, e nei termini dell'articolo 1769 del codice provvisoriamente in vigore, il giudice nel soggetto caso può dispensare il fittajuolo dal pagamento di una parte della mercede pendente il giudizio. L'una e l'altra disposizione può indurrre un dissesto all'andamento dell'amministrazione ed io ad evitare le conseguenze trovo conveniente che nei contratti di affitto si faccia rinunciare il fittajuolo così a qualunque azione di escomputo, onde ogni disputa che n'emerge rientrasse nella giurisdizione dei consigli d'intendenza a norma dell'indicata risoluzione, come al beneficio dell'articolo suddetto.

Ella quindi prenderà colla sua prudenza le misure opportune

onde abbiano luogo siffatte rinunzie, e sorveglierà l'esecuzione delle disposizioni che darà in proposito.

— 443 —

Reale Rescritto de' 16 maggio 1818 partecipato dal ministro di grazia e giustizia a' regj procuratori generali presso le gran corti criminali portante disposizioni circa il modo di chiamare per testimonj le dignità ecclesiastiche.

S. M. comanda che per la chiamata, a far testimonianza innanzi ai pubblici funzionarj, de' vicari capitolari, e de' vicarj generali, degli abati, de' parrocchi, de' curati, delle dignità, e de' canonici delle cattedrali, in vece di adoperarsi la solita citazione, i pubblici funzionarj facciano uso di una decente lettera di ufficio, nella quale sarà indicato il giorno, l' ora, e il tempo in cui dovrà farsi il loro esame.

Nel real nome comunico alle signorie loro tale sovrana determinazione per l'adempimento.

— 444 —

Reale Rescritto del 18 maggio 1818 partecipato dal ministro delle finanze al reggente del banco, col quale si dettano norme a seguire onde essere il banco dispensato dall'esibire i documenti legali per la non locazione delle case di sua dotazione.

Esaminatesi da me le ragioni dedotte dalla reggenza del banco delle due Sicilie onde essere dispensata dal produrre i documenti legali che non può rinvenire, e ciò affin di reclamare per la non locazione delle case in questa capitale, al banco stesso assegnate, ho pure inteso e ponderate le riflessioni, che all' uopo mi ha presentate il consiglio delle contribuzioni dirette, proponendo di supplirsi al difetto di tali documenti col mezzo del paragone prescritto dall'articolo 30 del decreto dei 10 giugno 1817. Dopo di ciò ho rilevato che sebbene per rigore di regola non è ammissibile la chiesta eccezione, pure da altra parte non può mettersi in dubbio la difficoltà di esibire i titoli di affitti per un epoca in cui le case del banco, han subite tante fasi. Intanto il paragone con fondi vicini, che generalmente la legge richiede in mancanza di documenti, può delle volte non riuscire di esatta pruova ne' reclami per case, come lo è pure per le terre. Per queste considerazioni dunque, e perchè trattasi di un amministrazione in cui manca il sospetto di frode, ho creduto che possa dispensarsi alla stretta regola, non già però come da cotesta reggenza si è chiesto, ma mediante una perizia colla quale si fissi la vera rendita di cui sieno suscettibili le case per le quali vuol reclamare, e ciò in considerazione che gli affitti fatti in mano amministrative inducan sospetto di non esser esatti, tanto più che le case si vendono con iscrizioni, e moderato l'imponibile, così rimane anche pel compratore. Ora essendo stato questo

divisamento approvato da Sua Maestà, cui nè ho rassegnato il tenore nel consiglio del dì 4 corrente, ne la provengo di sovrano comando, signor reggente, per sua intelligenza, e per l'uso che la riguarda.

— 445 —

Reale Rescritto del 20 maggio 1818 partecipato dal ministro delle finanze al direttore generale delle poste, col quale si determina che tanto il direttore quanto il segretario generale delle poste abbiano l'onore di essere ammessi al baciamano.

Avendo rassegnato a Sua Maestà il dì lei rapporto de' 7 aprile ultimo, con cui ella dimandava per se, ed i suoi principali impiegati di cotest'amministrazione generale l'onore di essere ammessi al real baciamano, ed alle feste di corte; la Maestà Sua nel consiglio degli 11 corrente si è benignata accordare l'onore dell'intervento al baciamano al direttore generale, agli ispettori generali, ed al segretario generale; quello poi dell'intervento alle feste di corte al solo direttore generale di cotest'amministrazione generale.

Nel real nome le partecipo questa sovrana benifica risoluzione per intelligenza e governo.

— 446 —

Circolare de' 20 maggio 1818 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinarii delle diocesi del regno con la quale si invia loro un decreto della sagra congregazione de' riti circa l'ufficio e la messa del B. Alfonso de' Liguori.

Per soddisfare i voti di molti ordinarii diocesani del regno, manifestati per mezzo del rettore maggiore della congregazione de' missionarii del santissimo Redentore; Sua Maestà sin dal mese di novembre dello scorso anno fece praticare i convenienti ufizii al S. Padre, onde estendere a tutte le diocesi del regno l'ufficio, e messa del beato Alfonso de Liguori, fondatore della detta congregazione, siccome si era già accordato in diversi luoghi del regno.

Sua Santità inerendo alle premure religiose della Maestà Sua, con decreto spedito per mezzo del prefetto della S. Congregazione de' riti in data del dì 11 dicembre 1817 si degnò concedere al clero secolare e regolare dei reali dominii al di quà del faro, di poter recitare l'ufficio, e celebrar messa ad onore del Beato nella ricorrenza della sua festività, sotto rito semidoppio; ferma rimanendo la concessione, sotto rito più solenne, per alcuni luoghi espressi nel breve di Beatificazione.

Ora in seguito di nuova real postulazione il S. Padre ha reso comune ai due cleri dell'intero regno delle due Sicilie la divisata concessione, con decreto pontificio del dì 7 del pros-

simo passato aprile, di cui rimetto a V. S. illustrissima e reverendissima una copia in istampa, conforme all'originale esistente in questo ministero di stato degli affari ecclesiastici, munito del regio *exequatur*, perchè ne faccia la pubblicazione in cotesta diocesi.

Decreto Pontificio.

Nuper ad instantiam serenissimi principis FERDINANDI *utriusque Siciliae Reggis, SS. D. N.* PIUS VII *Pontifex Maximo, referente Em. et Rev. D. Card. Julio Maria de Somalia, episcopo Tusculano, Sanctitatis suae in urbe Vicario Generali, et Sac. Rit. congregationi praefecto, attentis peculiaribus circumstantiis animum suum moventibus, et ex speciali gratia in exemplum dein non afferenda, decreto lato tertio Idus decembris* 1817 *indulsit, extensionem ad utrumque clerum dioecesum citra pharum Siculum positarum officii, et missae de comm. conf. Pont. cum oration. propr. recitan., et respective celebran, ritu tamen semidupl in die festo B.* ALPHONSI MARIAE DE LIGORIO *fundatoris congregationis SS. Redemptoris, ac olim Episcopi S. Agathae Gothorum, firmis ceteroquin concessionibus in Beatificationis ejusdem brevi enunciatis. Modo vero novissimis eidem Sanctitati Suae iterum porrectis precibus, per laudati serenissimi principis apud Sanctam apostolicam Sedem regium ministrum clementer annuens, ad relationem mei infrascripti Sac. Rituum congregationis secretarii, iisdem, quibus supra, motus rationibus, memoratum decretum diei* 11 *decembris elapsi anni* 1717 *una cum omnibus, et singulis clausulis, conditionibus, et limitationibus in eo appositis, benigne extendit ad utrumque clerum, secularem nimirum, et regularem dioecesum ultra Pharum positarum, intra fines tamen utriusque Siciliae Regni, servatis rubricis, contrariis non obstantibus quibuscumque. Die* 7 *aprilis anni* 1818.

NOTA — Al soprascritto decreto fu impartito il regio *exequatur* dalla prima camera del supremo consiglio di cancelleria, in data de' 2 maggio 1818.

— 447 —

Circolare de'20 maggio 1818 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai regj procuratori civili con la quale si ordina darsi al presidente della commessione dello stralcio della cassa di ammortizzazione i rischiarimenti circa le eredità giacenti

Il ministro delle finanze mi ha fatto conoscere le premure manifestate dal presidente dello stralcio della cassa di ammortizzazione, affin di avere dagli agenti del ministero pubblico presso i tribunali civili le notizie in rapporto alle eredità giacenti.

In continuazione della mia circolare del giorno 11 marzo del

corrente anno, io incarico le signorie loro di somministrare al presidente dello stralcio della cassa di ammortizzazione tutte quelle notizie che potranno raccogliere sull'oggetto, di cui è quistione.

Elleno mi accuseranno la ricezione di questa circolare.

— 448 —

Reale Rescritto de' 23 maggio 1818 partecipato dal ministro di grazia e giustizia a' regj procuratori presso i tribunali civili col quale si stabilisce che le copie delle dichiarazioni di successione che da giudici di circondario rilasciar si debbono a' ricevitori, sono esenti dalla formalità del registro.

Avendo proposto al Re il dubbio, se debbano essere registrate le copie delle dichiarazioni di successione, che da' giudici di circondario si debbono rilasciare ai ricevitori del registro e del bollo per servizio dell'amministrazione, la M. S. si è degnata dichiarare nel consiglio de' 15 di questo mese, che tali copie sono esenti dalla formalità del registro.

Di questa sovrana determinazione ne daranno elleno comunicazione a' giudici de' circondari per loro piena intelligenza.

— 449 —

Reale Rescritto de' 23 maggio 1818 partecipato dal ministro delle finanze agl' intendenti delle provincie, col quale si stabilisce la norma da seguirsi nella mancanza delle subaste per la esecuzione di urgenti lavori di opere pubbliche.

Nel consiglio de' 19 maggio corrente a proposizione del direttore generale de' ponti e strade, S. M. si è degnata risolvere, che quante volte, per meglio assicurare l'esecuzione di alcune delle opere pubbliche, e per mancanza del tempo necessario alla formalità della subasta, è accordato di adottarsi il metodo d'ordine, in eccezione alla legge, che prescrive generalmente quello d'incanto, debba intendersi tale autorizzazione precisamente limitata alla spesa definita nel corrispondente stato estimativo.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione, perchè ne disponga l'adempimento nella parte che la riguarda.

— 450 —

Reale Rescritto del 27 maggio 1818 partecipato dal ministro di grazia e giustizia a' regj procuratori civili col quale si autorizzano le camere notariali a scegliere gli aggiunti da' notai dei circondarj vicini, ove mancassero nei proprj circondarj.

Informata S. M. che in molti dei circondarj ove risiedono le camere notariali non sia possibile di rinvenire un numero di notai sufficiente per la nomina degli aggiunti alle camere suddette, in esecuzione del disposto nell'art. 4 del decreto de' 24 dello scorso mese di febbrajo, e nel reale rescritto de' 22 del

passato aprile, si è degnata autorizzare le camere a potere isceggliere gli aggiunti anche fra i più accreditati notai dei circondarj limitrofi a quelli ove esse fanno la loro residenza.

Nel real nome comunico alle signorie loro questa sovrana determinazione per intelligenza dei tribunali civili e delle camere notariali delle rispettive provincie.

— 451 —

Circolare de' 28 maggio 1818 emessa dal ministro di grazia e giustizia e partecipata a' regj procuratori generali presso le gran corti criminali sulle indennità degli uscieri criminali.

Si è proposto il dubbio in qual modo debbano tassarsi le indennità agli uscieri delle gran corti criminali, spediti come corrieri per servizio della giustizia, e da quali formalità debbano essere accompagnati i mandati per simili esiti.

Mi sono posto di accordo col signor ministro delle finanze ed abbiamo determinato, che le indennità agli uscieri spediti come corrieri debbano tassarsi dal pubblico ministero, e dal controloro delle spese di giustizia, in vista del notamento che presenterà l'usciere delle fatiche da lui fatte, e del certificato del sindaco del luogo, ove l'usciere è stato spedito, contestante la verità del viaggio, e della pernottazione, se mai vi sia; il tutto a norma di quanto dispone l'articolo 37 del real decreto de' 13 gennaio 1817.

— 452 —

Reale Rescritto de' 30 maggio 1818 emesso dal ministro degli affari interni col quale si stabilisce la competenza dei giudici del contenzioso amministrativo nelle azioni per occupazione di strada pubblica, quando anche prima della legge de' 21 marzo 1817 i tribunali ordinarj vi avessero giudicato.

Sua Maestà dietro l'avviso delle due camere di giustizia e degli affari interni del supremo consiglio di cancelleria, si è degnata risolvere il conflitto di attribuzione da lei elevato nella causa tra il marchese Rinuccini ed il sacerdote D. Vito Summonte di Baselice, e sulla considerazione che la strada che forma l'oggetto della quistione, è strada pubblica, ha la M. S. dichiarato che per tale controversia abbia a procedere il potere amministrativo, salvo al potere giudiziario il conoscere ove siavi controversia di ciò, se il terreno per lo quale il menzionato Summonte conduce l'acqua tirata dal vallone S. Vincenzo sia di sua proprietà, o del marchese Rinuccini.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione, onde ne disponga l'adempimento, ed a tale uopo le respingo gli atti della causa da lei rimessi in data de' 31 marzo ultimo.

Nota. — La specie che diede luogo a questo sovrano rescritto è la seguente.

Dopo l'abolizione della feudalità che garentiva al marchese

Rinuccini il dritto proibitivo di tener molini nel tenimento di Baselice, D. Vito Summonte intraprese la costruzione di un molino in un podere di sua proprietà.

Il signor Rinuccini per fare che tale novella opera non fosse portata a compimento, incaminò un giudizio possessorio, ed ottenne sentenza dal giudice del circondario, e dal tribunale civile in grado di appello, perchè si fossero ridotte al pristino stato le innovazioni fatte dal Summonte per la costruzione dell'acquedotto del suo molino su di una strada che conduceva ai molini di esso Rinuccini.

Summonte, mettendo in veduta che questa strada era pubblica, presentò dimanda all'intendente per ottenere, che col pagamento di un annuo canone (a vantaggio del comune gli fosse permesso di formarvi il cennato acquedotto con un ponte al di sopra per lo comodo passaggio di tutti.

Pubblicata in questo tempo la legge de' 21 marzo 1817 sul contenzioso amministrativo, ebbe luogo un conflitto di giurisdizione tra il tribunale, ed il consiglio d'intendenza. Sosteneva il tribunale, che si trattava di controversia tra privati, e per servitù di passaggio sopra fondi di privata proprietà: che in tal causa già si trovava di aver emesso un giudicato, sul quale non poteva rivenire, e la di cui esecuzione si apparteneva al potere giudiziario, anche in virtù della stessa recente legge de' 21 marzo 1817: che le acque delle quali si voleva servire il Summonte scaturivano da un serbatoio e scorrevano per terreni appartenenti a Rinuccini: e che quando anche per la sopravvenienza della legge de' 21 marzo 1817 la causa fosse divenuta di competenza del contenzioso amministrativo, tuttavia trovandosi la medesima già contestata presso il potere giudiziario, che prima era competente a conoscerne, doveva essere terminata dal medesimo, per la leg. 30 *ff. de judicis, et ubi quisque agere vel conveniri debeat*, 7 *eodem*.

Replica il consiglio d'intendenza esser pubblica la strada, ove il Summonte avea domandato di costruire l'acquidotto con ponte a fabbrica, giusta la verifica che ne aveva fatto eseguire; non poter la sentenza del tribunale essere di pregiudizio al comune di Baselice non intervenuto in causa; doversi istituire i giudizj per occupazione di strada pubblica innanzi all'autorità del contenzioso amministrativo; potersi da questa procedere nella causa in forza della suddetta legge de' 21 marzo 1817, non ostante che il tribunale vi avesse prima conosciuto e giudicato; non fare al caso le leggi citate dal tribunale.

Rimesse le carte ai reali ministeri di grazia e giustizia, e degli affari interni, si ebbe la citata sovrana risoluzione.

— 453 —

Reale Rescritto del dì 30 *maggio* 1818 *partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici agli ordinarj de' reali dominj al di quà del faro relativo alle lettere apostoliche per le provviste delle parrocchie vacate prima del concordato.*

Essendosi il Santo Padre con lettere apostoliche degnato di autorizzare gli arcivescovi ed i vescovi di questi reali dominj a provvedere anche quelle parrocchie, che sono vacate prima della conchiusione dell'ultimo concordato; Sua Maestà ha ordinato, che si dia colla possibile sollecitudine esecuzione alle dette lettere.

Il che nel real nome partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima, e le rimetto una stampa in forma autentica delle lettere istesse per lo adempimento di sua parte.

Lettere apostoliche relative alla provvista delle parrocchie vacate prima della conchiusione del concordato.

A' venerabili fratelli gli arcivescovi e i vescovi delle chiese del regno delle due Sicilie.

Pio Papa VII. — *Venerabili fratelli, salute ed apostolica benedizione.*

In forza dell'art. XI del concordato tra questa santa sede ed il nostro carissimo figlio in Cristo Ferdinando, re di cotesto regno delle due Sicilie, conchiuso sotto il dì 16 di febbraio di questo corrente anno, e da noi solennemente confermato per mezzo delle nostre lettere apostoliche spedite sotto il piombo nel dì 7 del seguente mese di marzo, avendo noi conceduto ai vescovi del medesimo regno il dritto di conferir le parrocchie che saranno per vacare in qualunque tempo dell'anno, ci è stato proposto da molti il dubbio se possano i vescovi, in virtù del suddetto articolo, provvedere ancora di pastori quelle parrocchie le quali erano vacate prima dell'epoca del concordato predetto.

Noi abbiamo trovato un tal dubbio sul diritto de' vescovi circa le divisate parrocchie meritamente proposto, sì perchè nel mentovato articolo non si è fatta menzione alcuna intorno alle vacanze precedenti il concordato, sì ancora perchè non era a dubitarsi che la lettera della nostra concessione non riguardasse che il tempo a venire.

Per toglier di mezzo però ogni difficoltà, ed affinchè si possano sollecitamente provvedere di rettori le parrocchie vacanti (il che la necessità e l'utile spirituale de' fedeli sommamente esige), noi nella nostra apostolica autorità, in forza delle presenti, estendiamo l'indulto espresso nell'articolo XI del suddetto concordato anche a quelle parrocchie le quali siano vacate innanzi all'epoca del medesimo; così che gli arcivescovi e i vescovi lecitamente e validamente possano procedere alla

collazione delle dette parrocchie, servate le leggi e le condizioni nel menzionato articolo contenute.

Questo è quanto, venerabili fratelli, con le presenti nostre lettere vi significhiamo, acciocchè a tutti voi pienamente costi tal nostra volontà e questa nuova nostra concessione; ed in attestato della speciale benevolenza, con la quale vi abbracciamo tutti nel Signore, vi concediamo con ogni tenerezza l'apostolica benedizione.

Dato in Roma presso S. Maria Maggiore il dì cinque di maggio dell'anno 1818, decimonono del nostro pontificato.

— 454 —

Circolare del 6 giugno 1818 emessa dal ministro dell'interno con la quale si determina che la pigione del locale per lo giudicato d'istruzione sarà ripartita per un terzo a carico della provincia, e per due terzi a carico del giudice, e del cancelliere ove amendue vi abitassero; e per la metà fra la provincia e ciascuno di essi cui piacesse profittare dell'abitazione.

Con circolare del 9 agosto 1817 fu stabilito, che combinandosi nello stesso locale l'uso dell'uffizio del giudice istruttore, e l'abitazione del medesimo e del cancelliere, dovesse la spesa della pigione ratizzarsi su questi funzionarj proporzionatamente alla parte, che ne occupassero per l'abitazione.

Affin di prevenire le quistioni, che potrebbero insorgere nell'applicazione di questa misura, ho determinato di accordo col ministro di grazia e giustizia, che la pigione sia ripartita per un terzo a carico della provincia e per due terzi a carico del giudice, e del cancelliere, ove ambedue prescelgano di abitare nel locale, e per metà fra la provincia, e ciascuno di essi cui piacesse tale abitazione. Il ministro di grazia e giustizia, ha diretto i suoi ordini in questo senso al procuratore regio criminale, affinchè si possa mettere con lei di accordo sul proposito. Ella quindi darà di concerto col medesimo le disposizioni opportune, onde nel soggetto caso la regola prefissa sia costantemente osservata, ripetendole che la misura di abitazione nello stesso locale dell'officina non è obbligatoria, i suddetti funzionarj potendo ricusarla, ove loro non aggrada. Questa misura è applicabile ancora ai giudici di circondario, ed ai loro cancellieri, qualora abitassero nei locali addetti ai giudicati, che si somministrano da' comuni, ed ella ne disporrà similmente l'esecuzione.

In questa occasione la prevengo di essersi determinate di accordo col lodato ministro, che tra gli oggetti di primo stabilimento delle officine dei giudici istruttori non vadan compresi i registri che essi sono obbligati a tenere per l'esercizio delle loro funzioni, l'amministrazione dunque non dovrà sopportare veruna spesa per simili oggetti.

— 455 —

Reale Rescritto del 6 *giugno* 1818 *partecipato dal ministro delle finanze al reggente del banco, che determina potersi scrivere in carta di grana sei gli estratti delle partite di banco.*

Con determinazione presa nel consiglio de' 3 del corrente mese Sua Maestà si è degnata approvare, che le copie delle partite di banco sieno estratte dagli agenti del banco in carta bollata di grana sei in vece di quella di grana dodici.

Nel real nome le partecipo tale sovrana determinazione per di lei intelligenza ed uso di risulta, e la prevengo che vado a darne comunicazione al direttor generale del registro e del bollo per l'adempimento da sua parte.

— 456 —

Circolare del 6 *giugno* 1818 *emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e partecipata agli ordinarj de' reali dominj al di quà del faro relativa allo stabilimento ed alla elezione dei deputati per le amministrazioni diocesane.*

Essendosi determinato coll'articolo 17 dell'ultimo concordato, che *resti soppresso il così detto monte frumentario*, o sia la *regia amministrazione degli spogli e delle rendite delle mense vescovili, badie ed altri beneficj vacanti;* e dovendosi l'amministrazione di tali beni passare in mano delle amministrazioni diocesane da stabilirsi a tenore dello stesso articolo, i commissarj forniti di tutte le facoltà per l'esecuzione del detto concordato, sebbene abbiano osservato, che le cennate amministrazioni diocesane dovessero, secondo apparisce dal detto articolo, aver luogo dopo eseguita la nuova circoscrizione delle diocesi, pur nondimeno, a riguardo de' vantaggi che si attendono dalle stesse amministrazioni, hanno risoluto, *che per le sedi arcivescovili e vescovili, che sono provvedute del di loro pastore, e per le quali non v' è dubbio di soppressioni, si proceda sollecitamente allo stabilimento ed alla elezione delle cennate diocesane amministrazioni.*

Il che partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima per lo pronto adempimento di sua parte con darmene conto.

— 457 —

Circolare del 6 *giugno* 1818 *emessa dal ministro degli affari ecclesiastici partecipata agl'intendenti relativa allo stabilimento ed alla elezione de' deputati per le amministrazioni diocesane.*

Essendosi coll'articolo 17 dell'ultimo concordato abolito il così detto *monte frumentario*, o sia *la regia amministrazione degli spogli e delle rendite delle mense vescovili, badie ed altri beneficj vacanti;* e dovendosi in virtù dello stesso articolo l'amministrazione di tali beni passare in mano delle amministrazioni diocesane, composte da due canonici, da eleggersi dal rispettivo capitolo cattedrale, e da un regio procuratore

da nominarsi da S. M., *m'indicherà ella per ciascuna delle mense di.... un soggetto* benestante, probo ed esperto, *onde possa la M. S. nominare tali individui per regi procuratori delle diocesane amministrazioni*, da stabilirsi per le dette mense.

— 458 —

Decisione della gran corte dei conti approvata con reale rescritto del 10 giugno 1818 con la quale si determina che nello stabilire la imposta fondaria, debbasi far distinzione tra' frutti de' capitali e 'l reddito de' fondi.

L'arcidiacono D. Leucio Ripa di Brindisi in marzo 1816 reclamò della ecessiva fondiaria imposta su di un fondo della sua prebenda detto *chiusarella* chiedendo diminuzione. Per ragioni addusse i fitti dal 1798 al 1808, di che presentò i documenti.

Il controloro e i commessarj che ne fecero la verifica, furono di parere che il reddito del fondo suddetto, nel catasto in annui ducati 553.26 stabilito, fosse diminuito di ducati 138 80. D'altronde il direttore delle contribuzioni dirette della provincia, solo perchè parecchi documenti erano in carta comune, ottenne dal consiglio d'intendenza provvedimento, sì che il richiamo fu ributtato.

Emendò il signor Ripa il suo errore i documenti in carta bollata riducendo, ed alla real corte de' conti abolita per lo annullamento ricorse. Contrappose il direttore suddetto che ove si ponesse mente al fitto convenuto dal 1798 fino al 1808, il reddito del fondo risulterebbe maggiore di quello fissato nel catasto, e quindi anzi aderirsi al signor Ripa, doversi contro spedire un *ruolo suppletorio*.

È d'accordo il direttore che nel detto periodo dall'arcidiacono Monticelli, predecessore del signor Ripa, furono addetti de' capitali al fondo in esame, i quali fatta totalità ammontano a ducati 2000.10. Ma se il frutto di essi non può essere calcolato che ducati cinque per ogni centinajo annui, se le riparazioni annuali non eccedono ducati quattro; debbesi dal reddito intero desumere la somma di ducati 104. E poichè il fitto ascende per gli suoi calcoli a ducati 732.56; e non pertanto venne nel catasto provvisorio fissato a ducati 535,27.

La gran corte de' conti, il reclamante, e l'avvocato generale cavalier Paziente intesi; sul rapporto del consiglier relatore cavalier Fortunato:

Considerando:—1. Che dalle pubbliche scritte presentate dall' arcidiacono Ripa rilevasi il fitto del fondo *chiusarella* negli anni 1798 e 1809 essere asceso ad annui ducati 395:

2. Che col nuovo contratto di allocagione fatto nell'anno 1813, il fitto lungi di essere maggiore fu anzi stabilito in annui ducati 300:

3. Che ne' contratti dal 1799 fino al 1809, convenuto il fitto del fondo in esame in annui ducati 395 per li primi anni cinque, ed in ducati 410 per li seguenti, tutto l'eccedente cui il fittajuolo si obbligò verso il trapassato arcidiacono Monticelli, fu per gli animali e per le vettovaglie, che questi gli diede, e di cui quegli godeane il frutto:

4. Che dalle cose premesse si discerne il fitto del fondo *chiusarella* non avere mai oltrepassato la somma di annui ducati 410, oltre talune *prestazioni*:

5. Che l'articolo 16 delle istruzioni del 1 ottobre 1809 non può essere adattato al fatto in quistione; imperocchè i capitali de' quali nel medesimo si fa menzione, diversi dagl'impiegati nella compera degli animali, sono fatti uno con quel de' fondi il di cui *imponibile* si cerchi; e non già quando se ne siano distinti, e separati i frutti per convenzione; poichè il prezzo delle cose è fissato dal consenso de' contraenti:

6. Che nella verifica del reclamo dell'arcidiacono Ripa, non si tenne conto delle *prestazioni* convenute negli strumenti di fitto dal 1799 fino al 1819, e degl'interessi corrispondenti all'anticipazione della terza parte del fitto:

Uniformemente alle conclusioni del pubblico ministero:

È d'avviso: — Che si annulli la decisione del consiglio d'intendenza, ed all'*imponibile* del fondo *chiusarella* stabilito nella verifica, si aggiunga, il capitale degl'interessi corrispondenti all'anticipazione della terza parte del fitto, e delle *prestazioni* convenute negli strumenti dal 1799 fino al 1809, escluse quelle dipendenti dagli animali.

— 459 —

Reale Rescritto del 10 *giugno* 1818 *partecipato dal ministro degli affari interni col quale si danno spiegazioni al real decreto degli* 11 *marzo* 1817 *sulla costruzione de' campisanti*

Informata S. M. che colla costruzione de' camposanti in molti comuni s'intenda fare de' monumenti d'arte, considerando, che ciò ritarda l'uso di questi stabilimenti reclamati dalle leggi sanitarie, ed imponga de' sagrifizj troppo gravi a' comuni, ha ordinato, che gl'intendenti portino la più grande economia nella esecuzione della legge degli 11 marzo 1817 e dell'annesso regolamento, disponendo, che i comuni si avvalgano a quest'oggetto de' locali pubblici, che trovinsi idonei, giusta la citata legge, a preferenza di ogni altro. A tale effetto ha voluto S. M. che a ciascun intendente sia rimessa una copia del progetto di perizia da lei compilato col disegno corrispondente, perchè serva di norma in quanto alle spese, potendo i comuni avvalersi così di questi disegni, come degli altri già fatti, o che potranno farsi in altro modo, purchè la spesa sia limitata, e l'opera conforme al regolamento sopra enunciato.

Ha pure ordinato la M. S. che sieno prese in considerazione

due altre circostanze non prevedute nel regolamento; almeno per quei camposanti, la di cui costruzione, o non ancora è incominciata, o pure non trovasi avanzata di molto.

1. La distanza di mezzo palmo circa, prescritta nell'articolo 6 del regolamento, per intendere due fossi contigui forse non è sofficiente almeno pel suolo, la di cui terra sia troppo mobile; in questo caso, per avere nel fondo del fosso la larghezza, che prende il terreno, si correrebbe pericolo, di scoprire i cadaveri del fosso precedente. Si richiederà quindi, che l'intervallo, determinato tra due fossi sia aumentato di qualche quantità, in ragione della mobilità del terreno, e che siano accresciute corrispondentemente le dimensioni dell'intero camposanto.

2. Dopo i dieci anni forse si troveranno ancora ne' fossi dei resti de' cadaveri, che vi sono stati sepelliti. È quindi conveniente, che in ogni camposanto vi sia uno spazio sotterra, un cimitero, nel quale possano esser raccolti quei resti, dopo l'enunciato tempo. Questo vuoto potrebbe forse esser praticato vantaggiosamente sotto la stessa cappella, profittando in parte delle sue fondazioni medesime.

Finalmente è volontà della M. S. che le opere delle quali si ragiona, si trovino ultimate, per esser messe in uso all'epoca fissata coll'articolo 3 del citato decreto, salvo a prefezionarle, ed a decorarle, quando migliori circostanze de' comuni lo permetteranno.

Nel real nome le partecipo, signor direttore generale, questa sovrana risoluzione, perchè ne prescriva l'esecuzione agli ingegneri suoi subordinati.

— 460 —

Circolare de' 10 giugno 1818 emessa dal ministro di grazia e giustizia e partecipata a' regi procuratori generali presso le gran corti criminali circa la chiusura de' registri de' ricevitori della registratura e del bollo.

Il ministro delle finanze si è doluto, che i giudici di circondario, in vece di recarsi essi personalmente in fine di ciascun mese nella ricevitoria del registro e del bollo de' rispettivi circondarj, onde chiudere i registri di formalità ed eseguire la contata della carta di bollo esistente, a' termini de' regolamenti de' 25 e 27 dicembre 1816 sul registro, vi mandano i loro incaricati, i quali senza conoscere il travaglio, che i ricevitori loro presentano, danno luogo a delle frodi e malversazioni, ed agli errori di addizione, in danno della real tesoreria. Oltre a ciò esso signor ministro ha fatto osservare che per lo più si vede una erronea situazione del magazzino del bollo.

Ad evitare simili inconvenienti, che derivano dalla poca esattezza de' suddetti funzionarj, io la incarico di inculcar loro

in mio nome ad essere da ora in poi più esatti nell'adempimento di questo importante dovere, che la legge ha loro affidato.

— 461 —

Circolare del 13 giugno 1848 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si stabilisce che gli atti di subasta saranno registrati dopo l'approvazione purchè siasi apposta la clausola che il contratto avrà esecuzione dal momento che sarà approvato dall'intendente.

A fine di prevenire gl'inconvenienti, che potessero aver luogo a danno de' comuni dal registro progressivo degli atti di subasta per affitti de' loro cespiti, di cui siasi riserbata la superiore approvazione; a' termini della legge, ho determinato di accordo col ministro delle finanze, che questi atti venissero registrati, dopo che i contratti suddetti venissero definitivamente ultimati. A conciliare però con questa misura l'interesse delle parti e quello de' regolamenti relativi, è necessario di apporre negli atti di subaste la clausola, *che il contratto avrà esecuzione dal momento che sarà approvato dall'intendente*, ed inserire gli stessi atti ne' rispettivi repertori colla seguente nota marginale: *atto sottoposto all'approvazione dell'intendente*.

Nel caso poi, che si debbono i primi atti menzionare negli atti posteriori, vi si deve apporre egualmente l'enunciata clausola sospensiva. Rivestiti gli atti di aggiudicazione di queste formole, eseguita l'approvazione del contratto, gli atti medesimi saranno tutti insieme registrati col pagamento de' corrispondenti dritti a carico di colui cui spetta, il termine di rigore fissato nel decreto dei 2 marzo sul registro dovendo decorrere dalla data dell'approvazione suddetta.

Ella disporrà l'esatta esecuzione di questa misura, avendo il lodato ministro dato gli ordini convenienti in proposito nella parte che lo riguarda.

— 462 —

Reale Rescritto de' 13 giugno 1818 partecipato dal ministro di grazia e giustizia a' regj procuratori generali presso le gran corti civili circa le cause annullate dalla corte di cassazione prima della legge organica de' 29 maggio, e rinviate alle corti civili delle provincie.

È insorto il dubbio se per effetto della legge de' 29 maggio dello scorso anno sull'organizzazione dell'ordine giudiziario, appartenga alla gran corte civile di Napoli il nuovo esame delle cause, che dopo l'annullamento del giudicato, la già corte di cassazione avea rinviate alle dismesse corti di appello.

S. M., cui ho rassegnato questo dubbio si è degnata ordinare, che le cause, le di cui decisioni furono annullate dal-

l'abolita corte di cassazione, e sono tutt'ora pendenti, debbano decidersi da quella gran corte civile, alla quale naturalmente oggi spetterebbero in grado di appello, ad eccezione di quelle che trovansi di già contestate in una delle abolite corti di appello, o in altra gran corte civile. Queste cause saranno decise dalla stessa gran corte civile presso la quale trovasi fatta la contestazione, o da quella gran corte civile che è succeduta al territorio dell'abolita corte di appello, in cui erasi la causa contestata.

Nel real nome partecipo alle signorie loro questa sovrana determinazione perchè ne procurino la osservanza.

— 463 —

Decisione emessa dalla gran corte de' conti il dì 15 giugno 1818 con la quale si stabilisce il principio che agli esattori d'una tassa straordinaria imposta per minorare i mali della guerra, non è dovuto dritto di riscossione.

Nel mese di maggio 1815, allorchè le truppe austriache entrarono nel regno, l'intendente della provincia di Chieti per provvedere a' bisogni delle medesime col minore incomodo delle popolazioni a lui commesse, impose un doppio bimestre di fondiaria. Nè l'intendente, nè i decurionati de' comuni stabilirono premio a coloro i quali ebbero l'incarico della riscossione. Malgrado ciò D. Rosario di Giulio esattore ordinario del comune di Tocco credette di aver diritto ad un compensamento; e però sulle somme riscosse volle serbarsi il cinque per cento. Il sindaco se ne richiamò all'intendente e fattasene causa, il consiglio d'intendenza decise non competere all'esattore alcun compensamento.

Si dolse il signor di Giulio di tal decisione, e ne chiese l'annullamento: 1. perchè nel dovere di pagare l'intera riscossione, era giusto che gli si fosse accordato un premio: 2. perchè molte picciole somme, quantunque non riscosse, avean fatta totalità nell'introito: 3. perchè non altrimenti assunse egli l'obbligo della riscossione che per lettera del sindaco, in cui se gli prometteva la percezione de' soliti diritti.

Questa lettera fu infatti da lui presentata, e colla medesima, furono prodotti quattro attestati da' quali si rileva che in due comuni della stessa provincia di Chieti, ed in due altri della limitrofa di Teramo, gli esattori percepirono i diritti di riscossione.

La gran corte de' conti; intese le parti; inteso il pubblico ministero rappresentato dall'avvocato generale cavalier d'Onofrio; sul rapporto del consigliere relatore cavalier Fortunato;

Considerando: 1. che nè l'intendente della provincia, nè il decurionato di Tocco stabilirono all'esattore stipendio per la riscossione de' due bimestri di fondiaria imposti onde provvedere le armate austriache;

2. Che la lettera del sindaco non ha data certa, poichè non è registrata; e quando anche l'avesse, non può il signor di Giulio giovarsene, perchè il sindaco non avea facoltà di promettere compensamenti per opera di riscossione;

3. Che nelle imperiose circostanze dell'ingresso dell'armata austriaca, mentre tutti i proprietarj concorsero con anticipazioni di danajo e somministrazioni di viveri, il signor di Giulio non vi contribuì, comechè proprietario;

4. Che addetto il ritratto dell'imposta a pagare in ispecie i proprietarj, i quali prima aveano fatto somministrazioni di ogni qualità, l'esazione in Tocco non dovè farsi nell'intero, ma per quella parte che rimanea dopo eseguiti gl'indicati pagamenti;

5. Che nel momento in cui gli amministratori del comune, i decurioni, e i privati fecero tutti a gara colle loro opere e colle loro sostanze per impedire i mali della guerra, il signor di Giulio non prestò altro servigio che di riscuotere; al che era in dovere di prestarsi chiunque ne fosse stato richiesto, e di cui non potrebbe addimandarsi compensamento, senza distruggere ogni rapporto sociale principalmente fondato su' doveri di ogni cittadino verso il paese nativo;

6. Che la ministeriale del segretario di stato ministro delle finanze, anzi di somministrare argomento a favore del signor di Giulio, fa sorgere conseguenze opposte, poichè con la medesima in termini generali si conchiude di non competere agli esattori di tal natura alcun diritto;

7. Che gli esempj allegati per gli esattori de' due comuni in provincia di Chieti, e de' due altri in quella di Teramo, non alterarono gli esposti principj; imperocchè non sono stati i medesimi sanzionati da decisioni de' consigli d'intendenza, e sono però semplici fatti, i quali non costituiscono diritto, del pari che no'l costituiva la riserba fatta dal reclamante, prima che il consiglio d'intendenza l'avesse disapprovata;

8. Che se per le cose premesse il signor di Giulio non può pretendere compensamento per la riscossione de' due bimestri di fondiaria, sarebbe ingiusto farlo debitore delle somme che non ha potuto riscuotere;

È d'avviso: ributtarsi il reclamo prodotto dal signor di Giulio; e dall'introito della riscossione commessagli detraggersi le somme che non fossero state riscosse per assoluta e pruovata impotenza de' contribuenti.

Fatto in Napoli a' 15 giugno, ed approvato da Sua Maestà con reale rescritto degli 8 di agosto 1818.

— 464 —

Reale Rescritto del 15 giugno 1818 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici all'arcivescovo di Napoli col quale si ordina l'osservanza dell'articolo ventunesimo del concordato sul patrimonio sacro.

Nel consiglio di questo giorno ho rassegnato al Re le circostanze esposte da V. E. nel rapporto del dì 17 del passato maggio, per dimostrare che non si possa rigorosamente applicare a tutti i suoi diocesani l'articolo ventunesimo del nuovo concordato, nella parte che fissa a duc. 50, almeno, di annua rendita fondiaria *il patrimonio de' promovendi ai sacri ordini*; come pure ho fatto presente a *S. M.* quanto l' E V. ha proposto sia per la riduzione dell'indicata tassa, sia per la modificazione di ciò che si prescrive nel citato articolo relativamente all'obbligo degli ordinandi il far costare in forma legale, e con documento del tribunale della provincia la pertinenza e l'esenzione da ogni ipoteca, de' fondi che si costituiscono in patrimonio sacro.

S. M. ha comandato di starsi esattamente all'articolo ventunesimo del concordato, che la M. S. ha ordinato, con legge de' 21 marzo del corrente anno, di doversi puntualmente e religiosamente di parola a parola osservare ed eseguire. La stessa M. S. ha detto che quando si presenterà qualche caso straordinario, ponendosi di accordo col S. Padre, accorderà qualche dispensa ove la giudicherà necessaria.

Il che nel real nome partecipo a V. E., perchè le serva d'intelligenza e regolamento.

— 405 —

Circolare del 17 giugno 1818 emessa dal tesoriere generale e diretta ai ricevitori generali con la quale si stabilisce quali specie di coazioni sono da praticarsi contro i sindaci e decurioni in caso di malversazione, o di attrasso nella percezione.

Elevatisi de' dubbi da alcuni ricevitori sui procedimenti, che possono usarsi contro i sindaci, e decurioni di quelle comuni che non abbiano nominati esattori, accadendo delle malversazioni nella percezione, come anche se i primi siano tenuti al pagamento delle diete, se finalmente sieno obbligati a dare l'alloggio al commessario; io volli interpellare sull'assunto l'agente del contenzioso di questa tesoreria, il quale colla data de' 12 dell'andante mi riscontra nei seguenti termini:

» Mi ha ella trascritto con suo foglio dei 10 del corrente la lettera del ricevitore distrettuale di Piedimonte circa gli schiarimenti chiestigli in riguardo ai procedimenti, che possono usarsi contro i sindaci, e decurioni di quei comuni, che non abbiano nominati esattori, accadendo delle malversazioni nella percezione della fondiaria, come anche se gli stessi siano tenuti al pagamento delle coazioni delle diete, e se finalmente siano tenuti a dar l'alloggio al commessario, ed ha chiesto il mio avviso sull'assunto.

» Di riscontro le replico:

» 1. Di non esser mai presumibile, che in una comune non vi sieno esattori, almeno quei, che il decurionato ha destinato a suo comodo a fare l'esazione, giacchè giammai devo cre-

dere, che i sindaci e decurioni s'incaricano essi della esecuzione in massa; ma sempre disegnano, o fra essi o prendendo persone estranee dagli esattori, per eseguirla, che prima si chiamavano cedolieri. Delle pene della malversazione, e delle coazioni stabilite pei malversatori ne sono tenuti questi esattori particolari, o uno, o più, quanti sieno, ma mai i sindaci e decurioni, che non han fatta esazione alcuna. Questi però a tenore della legge sono tenuti in *solidum* a ripianare il vuoto per la malversazione eseguita. Se poi vi fossero reste, e non malversazioni, anche i sindaci, e decurioni sono tenuti in *solidum* a ripianarle, elasso il tempo del maturo dei pagamenti, restando a loro cura di farne l'esazione dai debitori morosi.

» 2. Le coazioni devono cessare, quando i debitori han pagato così il debito principale, come le spese di coazioni; in conseguenza i commissari e piantoni han dritto di continuare le coazioni fino a che non sia soddisfatto così il debito principale, come le spese di coazioni.

» 3. Finalmente i commissari, ai quali è stata stabilita una indennità di carlini sei al giorno, non han dritto all'alloggio, menochè quando nel comune, dove vanno ad eseguire le loro commessioni non vi fussero locande dove pernottare, nel qual caso han dritto di domandar l'alloggio ai sindaci, i quali devono prestarsi a spese però del commissario, che lo richiede, giacchè nella indennità assegnata ai commissari vi è compresa la spesa dell'alloggio, che mai il comune è obbligato a prestarlo *gratis*.

» Questo è il mio avviso sull'assunto, del quale ne farà quell'uso, che crederà proprio.

Trovo utile, signor ricevitore generale, di passare alla di lei conoscenza quanto di sopra per sua intelligenza e regola, e per l'esatto adempimento di sua parte, e la incarico nel tempo stesso di manifestarlo ai ricevitori distrettuali suoi dipendenti, affinchè ne curino l'esecuzione in tutto ciò, che potrà riguardarli.

— 466 —

Reale Rescritto de' 17 giugno 1818 partecipato dal ministro di grazia e giustizia a quello della polizia, ed al procuratore generale in Napoli portante disposizioni circa i lanciatori di pietre.

Ho richiamato l'attenzione sovrana sui disordini che accadono nella capitale e ne' suoi sobborghi per le disfide di lanciarsi pietre. La Maestà Sua, onde ovviare agl'inconvenienti che da tali disfide risultano, ha stabilito quanto siegue.

1° Gli autori delle disfide e delle pugne a pietre eseguite in Napoli, o ne' suoi sobborghi, saranno addetti ai battaglioni provvisorj in qualità di soldati, per passare in seguito ai reggimenti di linea, qualora la loro condotta successiva li renderà degni di tale vantaggio.

Quante volte siano inabili al servizio militare, si puniranno colla prigionia di tre mesi ad un anno: inoltre sarà presa a loro conto la misura stabilita pe' vagabondi nell'articolo 271 del codice penale provvisoriamente in vigore.

2.° Se in occasione delle pugne a pietre siasi incorso in altro reato punibile criminalmente, si applicherà contro ai colpevoli la pena criminale corrispondente a questo reato.

3.° Nel caso del 1.° articolo si procederà sommariamente ed inappellabilmente da una commessione composta dal giudice istruttore, che funzionerà da presidente, dal regio giudice del quartiere, e dal commessario di polizia, nella giurisdizione de' quali si è delinquito.

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si osserveranno per lo spazio di tre anni.

Nel real nome comunico a cotesto ministero l'enunciate sovrane determinazioni, perchè dalla sua parte ne disponga la pubblicazione nelle solite forme, e ne ordini a' suoi agenti la esecuzione.

— 467 —

Reale Rescritto del 17 *giugno* 1818 *partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici e diretto alla commissione esecutrice del concordato col quale si prescrive di portarsi a duc.* 4000 *in circa la rendita de' vescovati, ed arcivescovati che sono nelle capitali delle provincie.*

Nel consiglio de' 15 del corrente mese di giugno ho fatto presente a S. M. una supplica di *monsignor D. Girolamo Manieri nuovo vescovo di Aquila*, con cui ha domandato che quel *vescovato*, il quale attualmente rende solo duc. 700 annui, *si fornisca di una rendita maggiore di duc. 3000, attesochè il vescovo d'un luogo capo di provincia qual è Aquila*, ha maggiori obblighi, che gli altri vescovi, i quali non sono nelle simili circostanze. E la M. S. mi ha ordinato di prevenire V. E., come nell'effettivo nome adempio, esser sovrana volontà, che tanto il vescovato di Aquila, quanto gli altri vescovati ed arcivescovati, la di cui sede è nelle capitali delle provincie, meritano una maggiore considerazione, con doversi portare la loro rendita netta da pesi almeno ad annui duc. 4000 circa.

— 468 —

Circolare del 18 *giugno* 1818 *emessa dal ministro delle finanze con la quale si raccomanda la maggiore economia nelle spese delle verifiche di reclami del demanio, rilevandosi per quanto è possibile da' contratti le estensioni, affin di evitare le misure de' fondi.*

Il direttore generale del registro e bollo supponendo che occorrano gravi spese per le verifiche de' reclami della sua am-

ministrazione (1) mi ha richiesto di raccomandare alle direzioni delle contribuzioni dirette che procurino di far usare economia in tali spese. Io ho considerato che nelle verifiche di reclami non occorre altra spesa che quella del salario degli agrimensori per le misure; pel quale salario trovasi sanzionata una tariffa in ogni provincia, e per ciò non vi è altra economia da sperare. Se però riuscisse agli agenti demaniali di esibire contratti di compra o di affitti stipulati in tempo non sospetto ne' quali con precisione, e senza equivoco fossero indicate le estensioni e le confinazioni de' fondi, o almeno vi si rilevassero incontrastabilmente i confini, che riconosciuti sopra luogo non lasciassero dubbiezza che la rendita de' contratti è quella appunto che si riferisce ai fondi pe' quali si reclama, in questo caso potrebbero risparmiarsi le misure.

Del resto saprà ella, signor direttore, col suo zelo, e colla sua avvedutezza invigilare in ogni caso a quella economia ch'è possibile.

— 469 —

Reale Rescritto de' 18 giugno 1818 partecipato dal ministro delle finanze al direttore generale delle poste, col quale si ripristina il corso di posta da Napoli a Campobasso.

Avendo rassegnato al Re il contenuto ne' due di lei rapporti de' 9 maggio 1817, e 23 scorso, Sua Maestà nel consiglio del dì 8 corrente si è degnata di risolvere:

1. Che sia ripristinato il corso di posta da Napoli a Campobasso per la strada di Maddaloni, e Solopaca;

2. Che la spesa necessaria pel detto corso di posta debba andare interamente a carico dell'amministrazione generale delle poste;

3. Che la corrispondenza diretta pel distretto d'Isernia si continui ad inviare per mezzo del corriere degli Abruzzi, che passa per l'enunciato distretto.

Nel real nome le partecipo tali sovrane risoluzioni per l'adempimento, potendo ella far rimettere all'asta pubblica l'offerta per tal servizio inviatale dall'intendente al quale ho similmente comunicati gli ordini.

— 470 —

Reale Rescritto del 20 giugno 1818 partecipato dal ministro delle finanze al procurator generale presso la gran corte de' conti col quale vien prescritto che fino a quando non sarà pubblicato il nuovo codice l' arresto personale contro i contabili debitori dello stato non deve ordinarsi che nel solo caso in cui avessero costoro commesso dolo.

(1) Nel 1818 il demanio pubblico facea parte dell'amministrazione del registro, e del bollo.

Dietro il parere unanime del supremo consiglio di cancelleria Sua Maestà decise nel consiglio de' 15 corrente non doversi per ora eseguire l'arresto personale contro i contabili dello stato debitori della general tesoreria per significatorie della gran corte de' conti se non nel solo caso in cui vi sia intervenuto dolo ed aspettarsi intanto le disposizioni del nuovo codice.

Nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione perchè le serva d'intelligenza e governo.

— 471 —

Ministeriale del 20 *giugno* 1818 *diretta dal ministro delle finanze ad un direttore intorno all'epoca della valutazione de' fondi che godono temporanea esenzione.*

Riscontro il suo rapporto, col quale ha ella fatto il quesito riguardo al tempo in cui ne' casi di nuova costruzione, o di miglioramento di edificj, pei quali i proprietarj han dimandato il beneficio della esenzione della contribuzione, debba procedersi alla valutazione de' fondi, cioè a dire se allorchè incominciando le migliorie a dar reddito, si fissa la durata della esenzione, ovvero nell'ultimo anno della medesima. Or io dopo di aver inteso sull'assunto il consiglio delle contribuzioni dirette, le fo osservare, signor direttore, che dovendosi la contribuzione pagare dopo il periodo della cennata esenzione, possono darsi nel corso di esso diverse vicende, in guisa che la rendita può aumentarsi o diminuirsi, essendo però sempre più probabile l'aumento, trattandosi di nuove fabbriche. In conseguenza di ciò è cosa regolare che le case di nuova costruzione, ovvero migliorate si descrivano nei catasti al momento che si fissa la durata della esenzione, con doversi poi, terminata la detta epoca, stabilire la valutazione, potendo gli affitti degli anni dell'indicato periodo servir di pruova per istabilire la vera rendita de' fondi. (1)

— 472 —

Reale Rescritto del 20 *giugno* 1818 *partecipato dal ministro dell'interno col quale si determina non potersi accordare la patente di guardia rurale ad un proprietario per la custodia de' suoi fondi.*

Nel consiglio de' 4 corrente essendosi rassegnato al Re il dubbio elevato da qualche intendente, se ad un proprietario di fondi possa accordarsi la patente di guardia rurale per la custodia de' suoi fondi, S. M. sul parere del supremo consiglio di cancelleria ha considerato, che rivestito un proprietario di fondi del carattere di guardia rurale, nel caso di danni accagionati nel proprio territorio, egli avrebbe il dritto e tutte le facoltà accordate dalla legge dei 12 dicembre 1816 nell'arti-

(1) Veggasi la lettera ministeriale de' 21 gennaio 1829 che ha modificate queste disposizioni.

colo 288 e 290; che le facoltà medesime riunite all'interesse particolare sarebbero forse cagione di conseguenze contrarie alla giustizia, ed alla sicurezza de' cittadini; che in alcune provincie, ove le proprietà sono all'infinito suddivise, invigilando i proprietari alla custodia de' rispettivi fondi, innumerevoli inconvenienti potrebbero risultare da questa riunione di uomini in arme, con grave pericolo della pubblica tranquillità; e che insieme la legge avendo prescritto, che le guardie rurali dovessero prestare in alcuni casi il servizio, che di ordinario appartiene alla gendarmeria nella dipendenza del sindaco, ciò mal potrebbe ripetersi da' particolari proprietari in arme. Quindi la M. S. ha risoluto, che non possa ad un proprietario di fondi accordarsi la patente di guardia rurale per la custodia dei suoi fondi.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione per l'adempimento.

— 473 —

Reale Rescritto de' 20 giugno 1818 partecipato dal ministro di grazia e giustizia a' regj procuratori generali presso le gran corti criminali portante le norme pe' giudizj sulle contravvenzioni alle reali riserve.

Vuole S. M. che ne' giudizj sulle contravvenzioni alle reali riserve, i giudici di circondario nell'atto in cui daranno conto delle condanne pronunziate a carico de' contravventori, al segretario di stato ministro di grazia e giustizia per mezzo del procuratore generale della provincia, ne facciano inteso direttamente nel tempo stesso il cacciator maggiore per semplice di lui intelligenza.

Ordina però S. M. che non essendovi luogo a pena, o pure spirato il termine di quella pena, che sarà stata stabilita dal giudice del circondario, non potrà questi ritardare la scarcerazione, anzi sarà nel dovere di eseguirla, senza aspettarsi alcun riscontro, e non ostante qualunque ordine in contrario che potesse essergli diretto dal cacciator maggiore, il quale altra facoltà non ha, se non quella che gli è stata dalla M. S. accordata nell'articolo 9 del regolamento de' 13 gennaio del corrente anno sulle contravvenzioni alle reali riserve, dopo che per lo rilascio di tutta o parte della multa, o per la remissione della detenzione nel carcere, ne avrà impetrata da S. M. o a voce direttamente, o per via della real segreteria di stato e casa reale, la sua sovrana approvazione.

Nel real nome comunico alle signorie loro queste sovrane determinazioni per l'adempimento.

— 474 —

Reale Rescritto de' 20 giugno 1818 partecipato dal ministro di grazia e giustizia al regio procurator generale presso la suprema corte di giustizia, col quale si fissano le regole per la vera intelligenza dell'articolo 118 della legge organica de' 29 maggio 1817.

L'articolo 118 della legge organica de' 29 maggio 1817 dispone quanto segue.

» In qualunque caso la corte suprema annullerà una sentenza o decisione di un tribunale o di una gran corte, sia in materia civile, sia in materia penale, dovrà inviare la cognizione delle cause ad un tribunale, o ad una gran corte di egual grado, salvo ciò, che sarà detto nell'articolo seguente. Nel caso d'incompetenza rinvierà le cause al tribunale, che la stessa corte suprema giudicherà competente.

S. M. fissando l'intelligenza di questo articolo, ha nel consiglio de' 3 corrente sovranamente ordinato, che secondo la regola stabilita nella prima parte del detto articolo pel caso di annullamento di una decisione, o sentenza, debba la corte suprema anche ne' giudizj di competenza, sia in materia civile, sia in materia penale, rimettere sempre la causa ad un giudice di egual grado, il quale pronunzierà nuovamente sulla quistione di competenza, e riterrà per se la causa ove si creda competente, o la rimetterà ad altro giudice, per esser decisa nel merito.

Ma se la corte suprema risolvendo un conflitto giurisdizionale a' termini degli articoli 134 e 135 della legge organica, rimette la causa in forza dell'ultima parte del citato articolo 118 al giudice ch'essa crede competente, in questo secondo caso, il giudice al quale si è fatto il rinvio, dee pronunciar sul merito senza poter nuovamente discutere la competenza.

Nel real nome comunico tal sovrana determinazione alle signorie loro perchè ne procurino la osservanza.

— 475 —

Ministeriale de' 24 giugno 1818 diretta dal ministro di grazia e giustizia al regio procuratore generale presso la corte criminale in Santamaria con la quale si risolvono alcuni dubbj sul procedimento d'uffizio nei giudizj penali.

Secondo le parole ed il senso della legge de' 12 febbraio 1817 il procedimento di ufficio è limitato a' delitti ed alle contravvenzioni che attaccano qualche oggetto di pubblico interesse: pei delitti, e per le contravvenzioni che sono puramente d'interesse privato non si dà luogo a procedimento senza istanza dell'offeso. A distinguere le trasgressioni di pubblico interesse da quelle d'interesse privato, non deve vedersi a beneficio di chi si applica la multa sanzionata dalla legge, ma a danno di chi si è delinquito. Se il danno è del privato unicamente, non

vi è luogo a procedere di uffizio; ma se oltre il danno privato vi è il danno pubblico come nei delitti e nelle controvenzioni in materia forestale, allora si procede di ufficio.

— 476 —

Reale Rescritto del 25 giugno 1818 partecipato dal luogotenente generale in Sicilia all'amministrazione delle rendite dello stato col quale si danno disposizioni circa la mensa da somministrarsi ai legni da guerra.

Dal consigliere e segretario di stato ministro delle finanze mi si è partecipato il seguente reale rescritto.

» Ho rassegnato al Re il di lei rapporto de' 4 andante circa la mensa da somministrarsi ai legni da guerra.

» S. M. considerando, che le sue precedenti determinazioni furono rese allorchè il sistema di esenzione non era in vigore in questi dominj, e che sia raccomandato dalla pubblica economia il favore di accordarsi all'estrazione dei generi di consumo; nel consiglio de' 15 di questo mese ha risoluto.

1. Che in conformità di ciò che si pratica in questa parte dei reali suoi dominj i generi inservienti alla mensa di legni da guerra di nazioni amiche siano esenti da qualunque dazio doganale di estrazione e da quelli di tratta.

2. Che i generi mentovati siano soggetti a soli dritti di consumo tanto regj, che civici, ove s'imbarchino nei luoghi nei quali essi trovansi stabiliti. Nel real nome lo partecipo a V. E. per l'uso conveniente.

Ed io di real'ordine lo comunico a lei per sua intelligenza ed uso che convenga allo adempimento di sua parte.

— 477 —

Reale Rescritto del 26 giugno 1818 partecipato dal ministro di grazia e giustizia col quale si fissa la intelligenza dell'art. 123 della legge organica de' 29 maggio 1817 nel caso di annullamento e rinvio di sentenza in materia penale.

Nel caso che la corte suprema annulli una decisione o sentenza in materia penale, l'art. 123 della legge organica de' 29 maggio 1817 dispensa il rinvio ad un'altro giudice, quando l'annullamento è seguito perchè il fatto non è qualificato dalla legge per reato, o perchè l'azione penale è stata prescritta o abolita.

S. M. nel consiglio de' 3 del corrente mese fissando l'intelligenza di questo articolo ha sovranamente ordinato che la disposizione in esso contenuta è applicabile soltanto al caso in cui si tratta di una decisione o sentenza annullata per interesse della legge, ai termini dell'art. 125 e seguenti della suddetta legge organica.

Nel nome sovrano lo comunico alle signorie loro per la esatta osservanza.

— 478 —

Circolare de' 27 giugno 1818 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta a' regj procuratori generali presso le gran corti criminali con la quale si provvede a' mezzi per avere la forza necessaria al servizio della giustizia.

Ad evitare i disordini, che per la mancanza della forza pubblica potrebbero risultare in danno della giustizia, il supremo comando militare ha disposto, che fino a che le sezioni de' fucilieri veterani non sono portate al completo, i fucilieri reali, ed in loro mancanza le riserve de' corpi stazionati nelle diverse provincie, forniscano a' tribunali, provvisoriamente e compatibilmente cogli altri servizj che devono disimpegnare, il dippiù della forza, che occorre per provvedere al servizio della giustizia.

Le signorie loro si metteranno d'accordo co' comandanti delle rispettive riserve, e co' sotto ispettori de' fucilieri reali, per chiedere a' medesimi quella forza che necessita per la custodia de' rei, e per tutt'altro che ha rapporto agli affari giudiziarj.

— 479 —

Reale Rescritto del 27 giugno 1818 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici agli ordinarj del regno, col quale si prescrive il modo come rilasciare i certificati di libertà de' fondi da costituirsi in patrimonio sacro.

L'articolo 21 del concordato di recente conchiuso tra S. M. e la Santa Sede, prescrive che i tribunali civili delle provincie debbano rilasciare alle curie ecclesiastiche i documenti della pertinenza, e della libertà del fondo, che costituir dee il patrimonio sacro di coloro che ascendono agli ordini sacri. I tribunali non possono ricusare questi documenti.

S. M. volendo provvedere alla regolare, ed esatta esecuzione dell'indicato articolo, si è compiaciuta ordinare:

1. Che il certificato sulla libertà e pertinenza del fondo da costituirsi in patrimonio debba essere spedito dal tribunale civile delle rispettive provincie ad istanza dell'ordinando, e in contraddizione del ministero pubblico.

2. Che il tribunale, prima di spedirlo, dee verificare: 1. la legittimità del titolo, con cui si costituisce il patrimonio sacro; 2. la capienza, e la libertà del fondo sul quale si costituisce; 3. la facoltà del costituente a poter disporre della quantità de' beni su' quali costituisce il patrimonio.

3. Che il certificato che sarà spedito dal tribunale, debba essere trascritto ne' registri delle ipoteche della provincia in cui sono siti i beni soggetti al peso del patrimonio sacro.

4. Che il regio procuratore debba particolarmente curare l'esecuzione di ciò ch'è disposto nel numero precedente prima di consegnarsi il certificato all'ordinando.

5. Che lo stesso regio procuratore debba dar conto di ogni certificato, che sarà spedito alla real segreteria, e ministero di stato di grazia e giustizia, dal quale ne sarà dato avviso a quello degli affari ecclesiastici.

Nel real nome lo partecipo alle signorie loro per la esatta osservanza.

— 480 —

Circolare del 27 *giugno* 1818 *emessa dal ministro delle finanze con la quale si danno disposizioni sull'aumento di tassa per fondi di coltura diversa da quella per la quale sono ascritti al catasto* (1).

Da un direttore mi si è domandato se, verificandosi i fondi di alcun proprietario in seguito di rivele o denunzie, e scovrendosi mite la tassa in quanto alla classificazione o alla natura de' terreni, debbasi rettificare o no l'articolo del catasto col debito aumento di carico.

In seguito di parere del consiglio delle contribuzioni, ho determinato per norma generale, e ne la prevengo signor direttore perchè all'uopo l'adempia, che debbonsi spedire ruoli suppletorj, e rettificare l'articolo relativo di catasto quando non si è fatta rivela del fondo secondo la sua natura e coltura, poichè ogni proprietario è tenuto per legge a rivelare i fondi secondo la vera coltura de' medesimi.

Quanto poi alla classificazione di fondi, poichè questa si dee praticare dall'amministrazione delle contribuzioni, così scovrendosi favori ottenuti col portarsi i fondi per classi inferiori, non debbono aver luogo i ruoli suppletorj. Questa disposizione non altera il prescritto nell'art. 90 del decreto de' 10 giugno, poichè quello si riferisce a reclami per riduzione sopra tutte le proprietà di un contribuente, che nella verifica son liquidate circa la rendita coi contratti di un decennio.

— 481 —

Circolare de' 27 *giugno* 1818 *emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta a' regj procuratori generali presso le gran corti criminali con la quale si prescrive doversi sempre mandarsi gli atti al ministero di giustizia, allorchè si chiede l'autorizzazione a procedere per qualche pubblico funzionario.*

Alcuni regj procuratori generali criminali mentre han domandato l'autorizzazione a procedere contra i funzionarj pubblici, hanno omesso d'inviarmi gli atti, e la deliberazione, colla quale è stato deciso di sottoporsi a giudizio gli anzidetti funzionarj; sono stato perciò nella necessità d'istruirli che per ottenersi l'autorizzazione bisognavano assolutamente gli atti, e la deliberazione dei collegio.

Avendo io veduto più volte ripetersi detto sistema, avverto

(1) Questa disposizione è stata rivocata per ordine sovrano de' 25 agosto 1823. Veggasi la circolare de' 30 del mese stesso.

le signorie loro a rimettermi sempre in tali casi gli atti formati e la deliberazione della gran corte, che chiede l'autorizzazione a procedere contra l'imputato.

— 482 —

Decisione della gran corte de' conti del dì 30 *giugno* 1818 *con la quale si stabilisce che non compete al fittajuolo de' dazj comunali diminuzione di fitto, per avere taluni cittadini a' patti stabiliti nel contratto di allogazione contravvenuto.*

D. Gaetano Giova, e Domenico Raja nel 1816, tolsero in fitto per annui ducati 2088: 88, e per lo spazio di due anni, il diritto proibitivo del pane dal comune di Somma, rinunziando per ragione qualunque espressamente a diminuzione di fitto, e rimanendo libero a que' cittadini di provvedersi altrove del pane, e di lavorarne per uso proprio, delle loro famiglie.

A' 5 luglio dell'anno suddetto, il sindaco di Somma riferì all'intendente della provincia che i fittajuoli querelevansi, che quegli abitanti comperavano il pane ne' limitrofi comuni, ove non essendovi diritto proibitivo, vendevasi a prezzo meno caro; e che avea, per conciliare in uno gl'interessi di tutti, fatto aumentare di un'oncia il peso del pane, oltre quello convenuto nel contratto, per operarne la diminuzione a tempo opportuno, onde compensare con la medesima la perdita, cui dovevano i fittajuoli soggiacere, e si conchiuse implorando provvedimenti più efficaci.

Approvò l'intendente l'operato dal sindaco, e ad impedire le contravvenzioni gl'impose di somministrare a' fittajuoli la pubblica forza, ove fosse stata necessaria. Non poterono essi usarne a loro grado per le contrarietà dell'ispettor commessario di polizia del circondario, il quale tenne che ne volessero abusare per togliere a' cittadini il diritto servato loro dal contratto, e di cui servivansi più per colpa de' fittuajuoli che per altra cagione; dappoichè il pane che costoro vendevano era di scarso peso e cattivo.

Di qui procedè che il fittajuolo Giova convenne il comune, onde gliene pagasse i danni: 1 per essergli in gran parte mancata la cosa locata: 2 per avere aumentato il peso del pane, senza che il compensamento proposto si effettuasse mai: 3 per aver rivendute nella nuova messe a prezzo minore le farine, che avrebbe ridotte in pane tutte, qualora fosse stata eseguita la convenzione menzionata.

Il consiglio d'intendenza dapprima chiarì vere le dedotte ragioni, e che l'aumento intervenuto nel peso del pane montava a ducati 746: 56; e poscia ributtando le altre inchieste del signor Giova, con provvedimento de' 30 luglio 1817 condannò il comune a lui pagare l'indicata somma; e ciò col ritratto dalla

diminuzione che sul peso di pane sarebbesi operata, e che cominciò ad effettuarsi dal dì primo settembre suddetto.

Reclamò il signor Giova di un tale provvedimento, sì perchè non avea egli mai assentito al metodo adottato per la soddisfazione de' mentovati ducati 746: 56; sì perchè il consiglio d'intendenza non gli avea accordato alcun compensamento delle altre perdite fatte per le farine vendute di poi a minor prezzo, e per le contravvenzioni commesse da parecchi cittadini di Somma, i quali nel tempo del fitto aveano acquistato il pane altrove, non solo per provvedere a' loro bisogni, ma eziandio per venderlo ad altri. D'altra banda si dolse il comune della condanna de' ducati 746: 56, allegando non competere per gli medesimi diritto al signor Giova, e che se ne avea, l'era contro il sindaco, che da se solo propose lo accrescimento del peso del pane, ed il compensamento dare.

La gran corte de' conti: intese le parti: inteso l'avvocato generale cavaliere de Rosa: sul rapporto del consigliere relatore cavaliere Fortunato:

Considerando: 1. che l'aumento di peso del pane era un rimedio antico, che gli abitanti di Somma rinnovavano in ogni circostanza, in cui il comune fossesi trovato esposto al rischio di non conseguire alcun frutto dal dritto proibitivo del pane:

2. Che l'aumento suddetto fu approvato dall'intendente della provincia, come un antico mezzo dal tempo provato il migliore, per conciliare l'interesse del fittajuolo con quello degli abitanti.

3. Che il metodo stabilito dal consiglio d'intendenza per lo pagamento de' ducati 746: 56 dovuti al signor Giova per l'aumento del pane, indipendentemente da ogni altra ragione, non può essere eseguito; poichè coll'anno 1817 spirato il termine del suo fitto, non può egli servarsi il ritratto dalla diminuzione del peso del pane sino a che il suo credito non sia estinto nello intero:

4: Che fatta la indicata diminuzione del dì primo settembre 1817, debbono dal credito anzidetto dedursi le somme che il signor Giova abbia forse introitate a cagione della medesima:

5. Che variando il prezzo delle farine, poichè l'aumento tutto stato sarebbe a benefizio del signor Giova, non ha egli diritto a pretendere compensamento per la minorazione di esso; tantoppiù che fu interamente suo lo acquisto delle medesime; e sua oscitanza il non venderle e farle di valore decrescere:

6. Che non è al fittajuolo mancata la cosa locata; poichè il comune non solamente pose in opera tutti i mezzi onde impedir le contravvenzioni; ma altri ne provocò ed ottenne dalle autorità superiori, e si oppose costantemente a' tentativi delle

altre autorità, diretti piuttosto a regolare che a vietar l'uso della forza pubblica contro i contravventori :

7. Che il ritratto di parecchie centinaja di ducati dal di primo settembre in poi per la diminuzione del peso del pane, mostra evidentemente non essere al fittajuolo mancata la cosa locata; imperocchè se vi fossero, come ei dice, contravvenzioni avrebbero dovuto crescere senza dubbio allorchè il pane fu diminuito di peso :

8. Che nel contratto fu accordato agli abitanti di Somma la libertà di provvedersi di pane altrove per gli bisogni loro, e delle loro famiglie; laonde se lo abbiano fatto, si han giovati di un diritto cui lo stesso fittajuolo aveva aderito :

9. Che quando anche alcuno di essi abusando di questo diritto, avesse fatto o comprato altrove del pane per venderlo, dovea il fittajuolo rivolgersi contro del medesimo, e debbe a se imputare l'errore di credere potere mai il comune dell'altrui fatto rispondere :

Uniformemente alle conclusioni del pubblico ministero; è di avviso ributtarsi il prodotto reclamo, ed ordinarsi che il comune paghi i ducati 746 : 56, deducendo le somme che il signor Giova abbia ritenuto sul ritratto per la diminuzione del peso del pane intervenuta dal di primo di settembre 1817 in poi.

Fatto in Napoli a' 30 giugno ed approvato da Sua Maestà con reale rescritto de' 29 agosto 1818.

— 483 —

Reale Rescritto del 30 giugno 1818 partecipato dal ministro delle finanze al direttore generale delle poste, col quale si regola provvisoriamente il servizio delle lettere che giungono per la via di Roma.

Dalle diverse carte giuntemi per mezzo del ministro degli affari esteri, e dai rapporti, ch'ella mi ha diretti, sotto le date de' 13 maggio ultimo, e 12 del cadente mese, risulta :

1. Che cessata dal primo dello scorso maggio la spedizione di un corriere militare austriaco da Mantova per Napoli, e viceversa, la corrispondenza degli stati imperiali austriaci dell'Alta Italia, e della Svizzera, e delle altre regioni del nord di transito per gli stati imperiali, venga diretta in questo regno per mezzo delle poste romane.

2. Che in seguito di ciò il governo austriaco abbia fatta istanza presso quello di Roma, che dal primo maggio 1818 i differenti rami delle corrispondenze a destinazione del regno delle due Sicilie, delle isole del mediterraneo, dell'adriatico, dell'arcipelago, e degli stati barbareschi siano pagati dall'officio delle poste pontificie a quello dell'Austria ai prezzi stabiliti nella convenzione postale de' 7 ottobre.

3. Che siccome il governo di Sua Santità tien conto a favore

degli offici austriaci de' prezzi indicati ne' citati articoli per le corrispondenze dirette a questo regno, ed altri luoghi sopraccennati per rivalersene poi sugli uffici postali di Napoli, così debba egualmente cotest'amministrazione tener conto alla posta di Roma di quel che da cotest'ultima le vien caricato per le lettere dell'enunciate pervenienze.

4. Che tal rimborso calcolato in ragione del peso delle lettere in massa, ricade nella ripartizione per ogni oncia a grana 32 e mezzo per le lettere del regno Lombardo Veneto, pel ducato di Parma e Piacenza a grana 62 e mezzo; per le lettere della Svizzera, de' paesi Sardi a grana 75; per le lettere della Francia a grana 100 per quelle degli stati ereditarj austriaci, ed a grana 175 per le lettere de' paesi bassi della gran Brettagna ed Irlanda, della Prussia, della Danimarca, della Svezia, e Norvegia, della Polonia, e Russia, della Turchia, e del Levante e di tutti i regni, paesi e città competenti la confederazione germanica, e che il medesimo rimborso per le stampe, pei giornali, ed altri fogli periodici ricada a grana due e mezzo per ogni foglio.

Avendo tutto ciò rassegnato al Re nel consiglio de' 23 di questo mese, S. M. ha considerato, che non potendosi ricusar all'officio delle poste di Roma l'indennizzazione delle somme che il medesimo paga alle poste austriache, sia indispensabile di aggiungersi alla tassa che attualmente si riscuote per le lettere delle enunciate pervenienze, l'aumento proposto da cotest'amministrazione generale, compensativo del rimborso dovuto alla corte di Roma. Indi la M. S. riserbandosi di far praticare i dovuti uffizi presso l'imperial corte di Vienna, perchè la tassa di transito sia ridotta a più equa ragione ha risoluto, che per le lettere delle cennate provvenienze, le quali col mezzo delle poste austriache, ed indi delle poste romane son dirette in questo regno, la tassa da riscuotersi sia quella fissata nella tariffa stabilita da cotest'amministrazione.

Nel real nome le partecipo cosiffatta sovrana determinazione affinchè ella vi si uniformi.

— 484 —

Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte dei conti del 2 *luglio* 1818 *col quale si determina che il fittuario, che non abbia promesso al proprietario una parte de' frutti in ispecie, non può dimandare una diminuzione di fitto per la perdita de' medesimi, avvenuta per casi fortuiti di qualunque natura, dopo che erano stati separati dal suolo.*

Insorto il dubbio se il principe di Torella e'l marchese Potenziani fittuarj dal 1816 al 1817 della badìa di Ripalta donata una volta al signor Saliceti, ed ora incamerata allo stato, abbian dritto di pretendere dal governo, sia la rifazione de' danni, sia una riduzione di fitto solamente, a cagione di es-

sere state incendiate, per opera di una comitiva di malfattori, nella notte de' 9 luglio 1816, le biade già recise, ed esistenti sull'aja, e se nel caso negativo convenga almeno rilasciarsi loro per grazia qualche somma da quelle che deggiono per lo fitto:

La commessione — Ha osservato che al risarcimento de' danni non sono obbligati che i loro autori, e che perciò senza alcun dritto pretenderebbero i fittuarj Torella e Potenziani, che il governo debba esser tenuto alle conseguenze di un fatto non suo;

Che alla dimandata riduzione di fitto osti la disposizione dell'articolo 1771 del codice civile, dove è detto chiaramente, che *il colono non può conseguire la riduzione allorchè la perdita de' frutti accade dopo che sono separati dal suolo*, *purchè il contratto non assegni al proprietario una quota parte de' frutti in ispecie*;

Che in conseguenza il fatto solo della separazione de' frutti dal suolo fa cessare ogni obbligo del proprietario, e che quando anche i frutti fossero per lor natura destinati a ricevere una nuova forma, e non l'avessero ancora subita al momento del disastro, la suddetta regola non cessa di aver luogo, avvegnachè nella legge 78 ff. de rei vind., è detto: *perceptionem fructus accipere debemus non si perfecte collecti, sed etiam caepti ita percipi, ut terra contineri se fructus desierint, veluti si olivae, uvae lecte, nondum autem vinum oleum ab aliquo factum sit; statim enim ipse accepisse fructum existimandus est.*

Ha osservato inoltre, che erroneamente si assuma dai conduttori, che l'articolo 1771, di cui si è parlato, sia scritto pe' soli casi fortuiti ordinarj, e non già per gli straordinarj, come quello in disputa, dappoichè dalla lettura dell'articolo medesimo, degli altri che lo seguono apparisce chiaramente, ch'esso è dettato per tutt'i casi fortuiti di qualsivoglia natura, e che degli ordinarj, ed estraordinarj comincia a farsi distinzione nell'articolo 1773, dove si vogliono spiegare gli effetti della convenzione, che ha potuto aver luogo fra il locatore, ed il fittuario circa i casi fortuiti.

Ha osservato d'altronde, ch'escluso co' premessi ragionamenti ogni dritto de' signori Potenziani e Torella alla rifazione de' danni, ovvero ad una riduzione di fitto, non debba dissimularsi, che la singolarità dell'avvenimento, la cagione donde è derivato, il danno ingente risultatone, e'l sistema serbato in ogni tempo di accordar de' ristori per le perdite prodotte dal *brigantaggio*, sian motivi sufficienti per interessare la clemenza sovrana, onde rilasciarsi loro ne' termini di grazia una parte del fitto, di cui van debitori;

Che essendo regolare di fissare le somme da rilasciarsi in proporzione della parte mancata dell'intero prodotto de' fondi, potrebbe dirsi di essere inutili le quattro perizie sinora ese-

guite per liquidare le conseguenze dell'incendio, mentre niuna di esse è stata diretta a questo scopo, ch'era il solo da aversi in mira da principio; ma che ciò non ostante la riunione di tali perizie, sebben discordi ne' modi, onde sono avvenute, e ne' loro risultati, sia sufficiente per dimostrare, che il danno sia stato ingente, come già si è cennato, e che lo stesso abbia ecceduto la metà del ricolto de' terreni in quistione;

Che potrebbe quindi rilasciarsi la metà del fitto pattuito in ducati 10 mila, senza mettere a calcolo in tale occasione gl'interessi, che corrispondono i fittuari pe' capitali d'industria, poichè su' medesimi non hanno essi cosa alcuna a pretendere;

Per tali motivi è di avviso. — Non competere a' signori Potenzani, e Torella alcun dritto, sia al rifacimento de' danni, sia ad una riduzione di fitto per l'incendio, di cui è proposito;

Che ciò non ostante ne' termini di grazia possa rilasciarsi loro la somma di ducati 5000 su di quelle di cui son debitori.

Nota. — Sua Maestà in data de' 10 agosto 1818 approvando i motivi esposti dalla commessione si compiacque di rilasciar per grazia a' fittuarj la somma di ducati tremila.

— 485 —

Decisione della gran corte de' conti del 3 *luglio* 1818 *con la quale si determina che i consigli d'intendenza deggiono eseguire non interpetrare le decisioni della gran corte de' conti.*

Per ordinanza del commessario ripartitore de' demanj cavalier Acclavio, la difesa detta *gurgoscalzante* appartenente al conte Massenzio Filo di Altamura fu al comune di S. Eramo attribuita, perchè il conte non avea presentato il titolo di legittimamente possederla. Reclamò costui nel 1812 contro l'ordinanza menzionata, e presentò per documenti di sue ragioni lo strumento di compera che i suoi maggiori fatta aveano della difesa indicata, ed un attestato di essere non nell'agro di S. Eramo, ma in quello di Altamura.

La commessione del contenzioso posto mente essere state per lo giudicato della commessione feudale dal partimento escluse le difese, per le quali poteasi da' possessori documentar lo acquisto, coll'obbligo a costoro di pagare un annuo canone a favor del comune; ed avere il conte presentato il titolo per la di cui mancanza eragli stata dal commessario la difesa tolta, opinò doverglisi restituire insieme co' frutti riscossi, pagato al comune il debito canone.

Abolito il consiglio di stato, la già regia corte de' conti si uniformò per intero al parere della commissione del contenzioso, e determinò il canone alla somma di annui ducati 28; e fu dal governo approvato.

Indi il conte Filo al consiglio d'intendenza della provincia ricorse, chiedendo liquidarsi il suo credito per i frutti dal comune riscossi per tre anni e nove mesi dal dì, che aveagli

fatto notificare il reclamo prodotto da lui nel consiglio di stato. Il comune rispose avere sempre posseduto in buona fede, e la somma ritratta da' frutti essere stata di ducati 164, non di ducati 240 annui, come Filo domandava, ritenuto l'eccedente per ciò che gli era dovuto, e per compensamento degli usi che sulla difesa esercitava.

Il consiglio d'intendenza ebbe per vero non di esecuzione di decisione della corte de' conti, ma d'interpretazione essere disputa, poichè trattavasi di esaminar se il comune posseduto avesse in buona fede, e se fosse quindi obbligato alla restituzione de' frutti ritenendo il canone; e però disse non aver facoltà a definire il piato.

Si dolse il conte di questo provvedimento, provocando nella gran corte de' conti di stabilire l'autorità, cui doveà egli ricorrere per la esecuzione del giudicato.

La gran corte de' conti: inteso il regio procurator generale cavalier de Thomasis: sul rapporto del consigliere relatore cavalier Porcinari:

Considerando: 1. Che il comune non possedè in buona fede oltre il tempo, che il conte gli fece intimare il reclamo co' documenti per domandare lo annullamento dell'ordinanza;

2. Che però la real corte de' conti abolita decise essere dal comune dovuti a lui i frutti della difesa dal primo gennajo 1813 in poi;

3. Che per la stessa decisione, e per lo giudicato della commissione feudale, il comune non ha altro diritto sulla difesa menzionata, che quello di riscuotere l'annuo canone di ducati 18;

4. Che quindi non d'interpretazione, ma di eseguire una decisione irrevocabile era operata.

È di avviso — annullare la decisione impugnata, e che il consiglio d'intendenza esegua quella dell'abolita real corte dei conti.

Fatto in Napoli a' 3 luglio, ed approvato da Sua Maestà con reale rescritto de' 21 agosto 1818.

— 486 —

Decisione della gran corte de' conti del 7 *luglio* 1818 *con la quale si determina che il tempo di reclamare dalle ordinanze dei commessarj ripartitori, non precludesi per la privata scienza delle medesime; che il frumentone è un prodotto di principale coltura, quando non si semina nello stesso anno civile e dopo altro ricolto, ed è escluso dalla specie de' legumi; e che in fine gli alberi fruttiferi piantati ne' fondi colonici de' demanj ex-feudali presumonsi degli ex baroni.*

L'abolita commessione feudale per sentenze l'una de' 22 di novembre 1808 e l'altra de' 22 di giugno 1810, accordò agli abitanti di Castelluccio inferiore e di Castelluccio superiore il

poter *legnare* a *secco* nelle difese di *cannetaro* e *foresta*; e sull'ex-feudo di *agromonte* la decima de' prodotti di principal coltura e la non duplicata pagare, i legumi esclndendo.

Tennero i coloni il frumentone tra legumi, e da prima non aderiti, il nuovo commessario ripartitore poscia giudicò a' 26 di marzo 1812 che la riscossione della decima sul frumentone sementato nel secondo inibita fosse, e sul sementato nel terzo anno di coltura no. Parti di poi, prelevando i fondi colonici, le cennate difese, ed un quarto a' comunali ne tribuì, e gli alberi di querce e di castagne perchè pochi diede.

A' 22 di aprile dello stesso anno 1812, l'agente ch'ebbe della esecuzione della ordinanza l'incarico, riferì al commessario ne avere rimesse copie agl'interessati, e fu muto del tempo, dei nomi e dello essere a chi andavano giunte.

Il marchese di Castelluccio a' 26 di luglio 1816 si richiamò della ordinanza nell'abolita real corte de' conti, e lo annullamento addimandavane non che per lo divieto della riscossione della decima sul frumentone sementato nel secondo anno di coltura, e per l'eccedente del compensamento del quarto delle difese a' comuni dato, ma per essere stati intitolati coloni molti che non li erano, e gli alberi di sua proprietà accordati loro; e finalmente per essere stata nella sentenza della commessione feudale alla metà de' semi la riscossione della decima surrogata, ed il commessario la prima non aver servato, le frodi e le molestie dalla seconda non disgiunte perpetuando.

I coloni dissero primamente il richiamo del marchese inammisibile, essendo la ordinanza in aprile 1812 al suo agente comunicata e da quel tempo eseguita. Secondamente che la decima non la metà de' semi era stata dal giudicato all'ex-barone servata; e quindi l'anno colonico componendosi di due anni civili, la potere una volta sola esigere. Ultimamente che scarso era il compensamento del quarto accordato a' comuni sulle difese; i fondi colonici per loro fatica ed industria migliorati, e però i pochi alberi ivi rinvenuti con giustizia loro dati.

La gran corte de' conti: intese le parti; inteso il regio procuratore generale cavalier de Thomasis, sul rapporto del consigliere relatore cavalier Fortunato; ha elevate le seguenti questioni:

1. Il reclamo prodotto dal marchese di Castelluccio è ammissibile?

2. È conforme al giudicato il divieto di riscuotere la decima del frumentone sementato nel secondo anno di coltura dei fondi colonici?

3. Deggiono i coloni la decima o la metà de' semi pagare?

4. Evvi eccesso o difetto nel compensamento dato a' comuni di Castelluccio inferiore e Castelluccio superiore sulle difese di *cannetaro* e *foresta*?

5. Sono qualificati coloni perpetui coloro che non li sieno?

6. Gli alberi di castagno e di querce de' fondi colonici delle difese di *cannetaro* e *foresta* sono a' coloni bene attribuiti?

Sulla prima quistione. — Considerando: 1. Che il rapporto dell'agente al commessario ripartitore intorno alla comunicazione della ordinanza in esame abbia le seguenti parole: » Fin da che ricevei le vostre ordinanze, mi applicai a trascriverne otto copie ché trasmisi a ciascun interessato per di loro governo »: donde non rilevasi il tempo in cui le furono trasmesse, e se all'ex-barone o all'agente di lui:

2. Che il silenzio dilungato del reclamante rende dubbio se della ordinanza egli legalmente sia stato fatto dotto, e nella incertezza di tempo dal diritto di richiamare non lo si può togliere.

3. Che dallo essere stato il marchese ascoltato o no dal commessario prima che avesse la ordinanza emanata, non si può dedurre essere a quello precluso d'impugnarla debitamente.

4. Che i coloni non han prodotto documento alcuno onde mostrare essere la ordinanza stata all'agente del reclamante comunicata in aprile 1812:

Sulla seconda quistione. Considerando: 1. Che le ragioni dedotte da' coloni a sostenere non si dovere all'ex-barone la decima del frumentone, le furono di essere del genere de' legumi seminati nell'anno di riposo e di preparazione delle terre, e quindi un prodotto di non principale coltura:

2. Che ciò è in contrarietà del giudicato della commessione feudale abolita, dell'agronomia e della sperienza; perchè domandata di escludere la riscossione del frumentone, la commessione limitolla unicamente a' legumi, e'l frumentone ha uso di pane e non di vivande; e perchè nelle terre dell'*ex-feudo* di *agromonte* in un anno si semina il grano e l'orzo o l'avena, e nell'altro il formentone, il quale è un cereale di principal coltura, ed allo spossamento della terra l'utile prevale che bisognando di molta coltura, la rende ben maggesata per la semina del grano nel seguente anno:

Sulla terza quistione. — Considerando: 1. Che il diritto di riscuotere la metà de' semi usato dall'ex-barone per l'*ex-feudo* di *agromonte* fu convertito in quello di decima dall'abolita commessione feudale:

2. Che il commessario eseguì adunque esattamente il giudicato nel prescrivere all'ex-barone di riscuotere la decima dei prodotti, di principal coltura de' fondi in contesa:

Sulla quarta quistione — Considerando: 1. Che per lo stesso giudicato della commessione feudale abolita, ai comuni di Castelluccio inferiore e Castelluccio superiore fu accordato il diritto di *legnare a secco* nelle difese *ex-feudali* di *cannetaro* e *foresta*; e che un tal diritto è annoverato tra gli usi civici di prima classe:

2. Che per gli usi essenziali era nella facoltà de' commessarj di estendere il compensamento dal quarto fino alla metà delle terre divisibili, secondo la diversità dei casi e delle circostanze.

3. Che però avendo il commessario dato a' comuni il quarto delle difese, non può essere emendato di eccesso o di difetto nel compensamento stabilito.

Sulla quinta quistione. — Considerando, che il commessario non dichiarò individualmente quali fossero i coloni perpetui dell'*ex-feudo* di *agromonte*, ma solo prescrisse di farsene uno stato:

Sulla sesta quistione. — Considerando: 1. che per le instruzioni de' 10 di marzo 1810, il prodotto degli alberi fruttiferi de' fondi colonici de' demanj *ex-feudali*, appartiensi agli *ex-feudatarj*.

2. Che nella stessa ordinanza ad un tempo che in conformità di ciò è servato all'ex-barone il frutto degli alberi de' fondi colonici dell'*ex-feudo* di *agromonte*, le castagne e le querce dei fondi colonici delle difeso sono ai coloni tribuite.

3. Che il commessario fu indotto a questa menda dal poco numero degli alberi, come il diritto di proprietà dipendesse dalla grandezza delle cose.

È di avviso. — 1. Dichiarare ammisibile il reclamo dedotto dal marchese di Castelluccio;

2. Di ributtarlo per ciò che concerne il compensamento del quarto accordato a' comuni sulle difese, e la riscossione della decima de' prodotti;

3. Di non potere di presente deliberare per le querele relative alla perpetuità delle colonie.

4. Di permettere all'ex-barone la riscossione della decima sul frumentone che si semina ne' fondi colonici dell'*ex-feudo* di *agromonte*.

5. Di dichiarare di proprietà di lui gli alberi de' fondi colonici delle difese di *canneturo* e *foresta*, e di rimanere a' coloni l'arbitrio o di pagarne il valore a' termini della legge, o il frutto nel modo che sarà stimato anno per anno.

Fatto in Napoli a' 7 di luglio, ed approvato da Sua Maestà con reale rescritto degli 8 di agosto 1818.

— 487 —

Circolare degli 11 luglio 1818 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si determina che un consigliere provinciale in ciascuna provincia ed uno aggiunto sono incaricati della esecuzione delle decisioni della commessione feudale, e delle ordinanze de' commissarj regi.

Sua Maestà volendo prontamente ultimare tutto ciò che rimane incompleto in materia così di divisione di terre demaniali un tempo feudale o ecclesiastiche, come della esecuzione delle decisioni dell'abolita commessione feudale, con suo

real decreto de' 30 giugno ultimo, di cui le' rimetto qui annessa una copia, ha ordinato, che tali operazioni si spediscano tra un anno dalla data del real decreto da un consigliere provinciale a ciò nominato, ed in caso del di lui impedimento da un suo supplente nella forma ch'ella rileverà dal real decreto medesimo.

Dovendo io intanto rassegnare a S. M. la nomina del consigliere, a cui dovrà addossarsi il detto importante disimpegno in cotesta provincia la incarico di propormi immancabilmente nel corso di questo mese un soggetto idoneo tra i consiglieri provinciali, e di designarmi ancora un altro soggetto atto a rimpiazzarlo ne' casi di legittimo di lui impedimento.

Io credo che l'attuale consiglio provinciale offra un consigliere qual si richiede dall'importanza della commessione che se gli deve affidare; ma quando per avventura mancasse; dovendosi in questo mese procedere al rinnovamento del quarto del detto corpo a norma della legge, ella avrà cura di propormi subito tra i nuovi candidati al consiglio provinciale il soggetto che crederà idoneo per la detta commissione, affinchè io possa presentarlo ad un tempo alla nomina di S. M., e per consigliere e per incaricato del detto disimpegno. In tal caso però la di lui proposta dovrà esser fatta in due rapporti separati, di cui uno riguarderà la nomina al consiglio provinciale e l'altro alla commessione enunciata; e ciò per non confondere le materie di diversi carichi del ministero.

Perchè io possa eseguire le operazioni del detto incaricato, ella farà subito, e mi rimetterà tra un mese al più tardi uno stato di tutti gli enunciati affari che rimangono ad ultimarsi in cotesta provincia, sia che si trovino sospesi nella intendenza, sia che trovinsi pendenti nella gran corte de' conti per effetto di reclami. Lo stato dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1.° nomi delle parti, cioè de' comuni, e de' particolari, o de' corpi morali, tra' quali pende la controversia.

2.° lo stato della causa, cioè se esista decisione della commessione feudale o ordinanza del commessario, di che data; quale ne sia la dispositiva, ed a che termine si trovi l'esecuzione.

3.° se vi sia introdotto reclamo presso la gran corte dei conti.

4.° gli ostacoli che han ritardato finora l'esecuzione delle decisioni, o ordinanze esistenti, o l'ordinanza del commessario sulle dimande indecise.

Non sarà forse superfluo di farle osservare, che il disimpegno prescritto dal detto real decreto riguarda soltanto la divisione in massa de' demanj un tempo feudali, o ecclesiastici, e che non comprende punto la suddivisione in quote tra i cittadini delle terre di antica proprietà comunale, o di-

venute di spettanza de' comuni per effetto della divisione dei demanj.

Le operazioni della suddivisione sono tutte amministrative e continueranno ad essere regolate come per lo passato.

Son sicuro ch'ella si penetrerà della importanza della esecuzione del detto real decreto in tutte le sue parti, e che vi porterà tutto lo zelo che deve distinguere ogni amministratore a cui S. M. ha affidato la tutela de' comuni, ed il ben essere de' suoi sudditi.

Ella intanto mi assicurerà in risposta di aver ricevuto la presente, e vi si uniformerà esattamente.

— 488 —

Circolare de' 15 luglio 1818 emessa del ministro delle finanze con la quale si dichiara doversi da' denunzianti di fondi occultati pagar la spesa delle misure.

Le denunzie di omissioni di proprietà ne' catasti possono talvolta esser prodotte o per ignoranza, o per animosità ed intrigo. In questi casi, poichè dopo la corrispondente verifica non si dà luogo a spedizione di ruoli suppletorj, resta un carico di spesa da soffrirsi indebitamente, sia dall'amministrazione delle contribuzioni, sia dalle parti denunziate. Affin di evitarsi simili inconvenienti è necessario che coloro che fan denunzie abbiano prima accuratamente esaminata la verità de' fatti. Essendo essi gratificati con parte delle multe ove l'occultazione sussista, dovranno per conseguenza assoggettarsi alle spese delle misure quando occultazioni non si rinvengano.

La incarico, signor direttore, di regolarsi a tal modo ne' casi che occorreranno (1).

— 489 —

Reale Rescritto del 15 luglio 1818 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si danno varj provvedimenti e sul servizio di quella gran corte de' conti, e sulle malleverie e cauzioni che prima ricevevansi dai maestri notai dell'abolito tribunale dell'erario.

Si è servita V. E. dirigermi co' rapporti portanti la data de-

(1) Sebbene non siesi in questa circolare spiegato essere i rivelanti nell'obbligo di anticipare il denaro per la misura de' fondi, pur non di meno la cosa non può altrimente intendersi, e perchè gli agenti dell'amministrazione non hanno a disposizione loro alcun fondo per far tali spese, e perchè non sarebbe conveniente esporre l'amministrazione a quistioni per ripetere da' rivelanti il denaro, qualora le denunziate occultazioni non si trovassero vere. I rivelanti deggiono dunque anticipar sempre il denaro occorrente per la misura de' fondi ch'essi denunziano come in tutto, o in parte occultati, salvo ad esserne rimborsati qualora, verificate le occultazioni, si darà luogo a' ruoli suppletorj di cui è parola nell'art. 156 del real decreto de' 10 giugno 1817—A questa nota corrisponde la lettere de' 9 marzo 1825.

gli 8 11 15 dello scorso mese di giugno che versano sugli oggetti seguenti.

1. Sul regolamento pel servizio interno della cancelleria di cotesta gran corte dei conti. Pianta degli impiegati da destinarsi ne' diversi ripartimenti della cancelleria suddetta coi soldi rispettivi, e proposizioni per la nomina dei medesimi.

2. Sullo esame delle malleverie e cauzioni che prima si ricevevano dai maestri notari dell'abolito tribunale dell'erario.

3. Sulla circolare del supremo comando della guerra circa i contratti militari, e l'intervento ne' medesimi del procuratore generale presso la gran corte dei conti.

4. Sulla corrispondenza del detto procuratore generale colla vice intendenza dell'esercito.

Io avendo rassegnato al Re gli enunciati di lei rapporti con tutte le carte da V. E. annessevi, S. M. dopo di aver preso il tutto nel più maturo esame nel consiglio del 6 dell'andante mese, nel mentre si è riserbato di nominare in prosieguo gli impiegati addetti alla cancelleria di cotesta gran corte, si è degnata.

1. Di approvare il regolamento e la pianta degli impiegati sul servizio interno della cancelleria suddetta come V. E. rileverà dalla copia conforme del decreto che le compiego per l'uso conveniente, un assieme colle copie del regolamento e della pianta sudetta.

V. E. osserverà che nel regolamento non si fa menzione della indennità d'accordarsi al cancelliere per le spese di scrittoio, e nella pianta degli impiegati non esiste l'articolo relativo a due provedentarj su di che S. M. ha risoluto.

Che in quanto alle spese di cancelleria debbano provvisoriamente pagarsi al cancelliere in ogni quadrimestre once sessanta per darne conto, d'aver luogo una tal provvisoria somministrazione per due soli quadrimestri allo spirar dei quali debba il procuratore generale presentare il conto degli esiti fatti dal cancelliere per istabilirsi definitivamente la somma che dovrà esser fissata per un tale oggetto.

Che relativamente a due providentari i medesimi senza far parte della pianta degli impiegati debbano provvisoriamente, e fino a che non siano nominati uscieri della istessa gran corte, o destinati altrove continuano a prestar servizio alla gran corte con percepire i soldi e le gratificazioni che attualmente godono giusta la decisione di sua Altezza Reale il luogotenente generale del 12 maggio 1818. V. E. osserverà inoltre che nella pianta degli impiegati S. M. ha voluto che i soldi attaccati alle diverse classi di uffiziali siano in perfetta corrispondenza con quelli fissati nella pianta della gran corte di Napoli. Ha però risoluto ed ordinato, che qualora col decreto di nomina vengono scelti i due individui a di cui riguardo si erano progettati i soldi di ducati 14 e 12 debbano i medesimi godere a

titolo di soldo quello che trovasi attaccato alla classe di pianta con accordarsi a titolo di soprasoldo il dippiù proposto dal procuratore generale, da non poter però una tale eccezione servir d'esempio per l'avvenire.

2. Di decretare il modo, e le forme colle quali si dovranno ricevere le cauzioni di cotesta gran corte dei conti come V. E. rileverà dalla copia conforme del decreto che le compiego per l'uso conveniente.

Su questo particolare delle cauzioni, e sulla circolare del supremo comando, S. M. ha considerato che sebbene niuna legge incarichi il procuratore generale della gran corte dei conti dell'esame delle cauzioni che debbano rendere i fornitori, o intraprenditori dei servigi militari o di altre opere pubbliche, nulladimeno ove il governo commette alla gran corte ed al procuratore generale questo esame debbano la prima, e l'ultima prestarvisi e così pure debbano prestarvisi i consigli d'intendenza ed i sotto intendenti presso i quali più sovente può accadere di doversi stipulare a patto di fornitura a norma del real decreto del 15 maggio 1817.

Al quale effetto le autorità di sopra mentovate interverranno ne' contratti come persone della legge per esaminare ed assicurare la legalità degli atti, e la regolarità delle operazioni.

In quanto alla responsabilità delle cauzioni S. M. ha considerato che non essendo ancora stabilito in cotesti dominj l'ufficio della conservazione delle ipoteche, il godimento delle rendite in iscrizioni sul gran libro del debito pubblico non possano aversi degli elementi certi, e delle basi legali per assicurarsi dello stato della proprietà e delle rendite che si offrono in cauzione.

In conseguenza sino a che questi utili sistemi non siano organizzati in Sicilia S. M. ha risoluto che la responsabilità a cui saran tenuti in Sicilia le autorità che prendono cognizione delle malleverie debba intendersi di quella responsabilità morale, e che nel linguaggio del foro di Sicilia dicesi *legale* nascente dalla regolarità delle carte, e dall'esame fattone di buona fede senza dolo, o grave colpa, e colle basi sulle quali pel passato prendevansi le cauzioni da maestri notari senza estendersi alle eventualità cui possono essere soggette anche se regolarmente ricevute.

In fine relativamente alla corrispondenza del procuratore generale colla vice intendenza militare S. M. ha considerato che la vice intendenza militare di Sicilia rappresenta la intendenza militare di Napoli alla quale la medesima può paragonarsi. Or siccome questa corrisponde col procuratore generale presso la gran corte dei conti di Napoli, così quella può e deve mettersi a contatto col procuratore generale, di cotesta gran corte, il quale essendo richiesto dalla vice intendenza, o da qualunque

altro funzionario potrà prestare quell'opera che è ne' poteri, e nelle attribuzioni della sua carica.

Nel real nome partecipo a Vostra Eccellenza queste sovrane risoluzioni per l'uso conveniente.

— 460 —

Circolare de' 18 *luglio* 1818 *emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai regj procuratori civili portante disposizioni sui doveri dei conciliatori.*

Fo pervenire alle signorie loro copia di real decreto contenente la nomina dei conciliatori pei comuni di cotesta provincia, e più esemplari del regolamento sanzionato da S. M. per norma di questi funzionari. Elleno invieranno a ciascun conciliatore una copia di tale regolamento avvertendo, che questo deve rimanere depositato nel loro uffizio, onde essi e coloro che succederanno nella carica possano consultarlo al bisogno.

Dall'articolo 19 del detto regolamento si rileva, che i conciliatori sono sottoposti alla immediata vigilanza del regio procuratore presso il tribunale civile di ciascuna provincia. È questo un oggetto molto importante e giova perciò intorno ad esso fare alcune avvertenze.

Gli obblighi che sorgono a' regi procuratori civili, per effetto della vigilanza, che devono esercitare sono: 1. istruire i conciliatori qualora propongano dubbj e chiedono dilucidazioni; 2. conoscere il modo come ciascuno si conduca nell'esercizio della carica; 3. ammonirli, e richiamarli al dovere nel caso che siano trascorsi in errore.

La vigilanza, che per questi due ultimi articoli dee esercitarsi su i conciliatori, vuol'essere strettissima, e continua, poichè trovandosi essi rivestiti di un'autorità, che secondo l'uso, che se ne fa, può produrre molto bene o molto danno, specialmente alla classe la più numerosa, e la più bisognosa del popolo, convien avere immediata notizia de' disordini, affine d'impedirne i progressi; siffatta vigilanza dee avere benanche l'oggetto di premiare coloro che si distinguono in questo uffizio paterno, e sanno per tal modo acquistarsi la stima e l'amore de' loro concittadini. La legge nel dichiarare le funzioni di conciliatore puramente onorifiche, ha dichiarato altresì che le medesime servono di merito ad ottenere altri pubblici impieghi. Elleno quindi assicureranno in mio nome ai conciliatori di cotesta provincia che io metterò dal canto mio tutta la cura, perchè questo voto della legge sia adempiuto; che terrò particolar conto di coloro i quali si condurranno con lode; commenderò al ministro degli affari ecclesiastici que' preti, i quali si distingueranno nel detto uffizio; che avrò in considerazione per piazze giudiziarie que' laici, che nel detto uffizio daranno pruova di proibità, e di perizia nel dritto; e che

raccomanderò agli altri ministri, coloro che aspirano ad impieghi in altri rami di amministrazione pubblica.

A tal uopo elleno mi faranno conoscere di tempo in tempo i nomi de' conciliatori, che meritano di essere considerati. Mi manifesteranno del pari, ed appena che ne acquisteranno la conveniente notizia, il nome di coloro, che malamente adempiendo i doveri della carica, si mostrino indegni di continuare in sì onorevole uffizio.

Il principal mezzo onde esercitare la vigilanza viene somministrato da' registri, che prescrive l'art. 7 del regolamento. Io ho disposto perchè siano somministrati subito tai registri, e i giudici di circondario si dovranno prestar subito alla cifra di tai registri, e darne conto della esecuzione.

Dovranno anche i giudici di circondario quando vanno in accesso ne' comuni del circondario visitare particolarmente i registri de' conciliatori, per assicurarsi della assistenza, e della regolare tenuta de' medesimi, e darne poi a' regi procuratori distinto ragguaglio de' disordini, che per avventura vi sorgono.

Nell'usare la vigilanza su i conciliatori, bisogna non perdere di mira due vedute; la prima che costoro prestano un servizio meramente onorificio; la seconda che un buon numero di essi sono soggetti degni di particolari riguardi, o per le dignità ecclesiastiche, di cui si trovano rivestiti, o per le loro qualità personali. Conviene perciò, che la vigilanza si eserciti con moderazione, e con maniere decentissime, come se l'oggetto della medesima fosse quello d'istruirli, e di tener conto del merito di ciascuno.

In quanto poi alla soluzione de' dubbj che proporranno i conciliatori, ed agli avvertimenti, che ad essi dovranno farsi, non si dee entrare mai nelle particolari controversie, ma bisogna contenersi sempre nello sviluppo de' principj generali di giurisprudenza, senza mai discendere all'applicazione di essi nella causa, che ha potuto dar luogo al dubbio.

Elleno avranno cura inoltre di comunicare a procuratori generali presso le gran corti civili le soluzioni de' dubbj, e le ammonizioni che faranno a' conciliatori, poichè i detti magistrati sono incaricati di esaminarle, e di manifestarle le loro osservazioni qualora le credano necessarie. Questo metodo conduce all'utile ed importante scopo della uniformità de' principj, che tanto influisce alla retta amministrazione della giustizia.

In fine debbo avvertire, che siccome il regolamento approvato ora da S. M. è provvisorio, e dovrà poi esser rifuso sul nuovo codice di procedura civile; così sarà bene, che elleno comunichino agli stessi procuratori generali presso le gran corti civili, di mano in mano tutte le osservazioni, che per av-

ventura sorgeranno su di esso, affine di poter profittare dei lumi, che somministrerà la esperienza.

I doveri che alle signorie loro impone il regolamento sono della più alta importanza, ed io son certo, che elleno penetrate di ciò, metteranno in opera tutt'i mezzi che sono in loro potere, per bene adempierli. Elleno renderanno con ciò un grandissimo servizio allo stato, e richiameranno in tal modo su di loro la considerazione del sovrano, cui non mancherò di render esatto conto de' risultati di tale vigilanza, e d'indicare i nomi di que' regj procuratori, che più si distingueranno in questa parte del servizio della giustizia.

— 491 —

Circolare del 18 *luglio* 1818 *emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinarj del regno con la quale si prescrivono le norme per la chiamata di taluni costituiti in dignità ne' casi di testimonianza innanzi a' pubblici funzionarj.*

Il segretario di stato ministro di grazia e giustizia mi ha manifestato, che con sovrana risoluzione, comunicata a tutt'i procuratori generali criminali in data de' 16 dello scorso maggio, S. M. ha ordinato, che per la chiamata, a far testimonianza innanzi ai pubblici funzionarj, de' vicarj generali, dei vicarj capitolari, degli abati, de' parrocchi, de' curati, delle dignità, e de' canonici delle cattedrali, delle dignità e de' canonici delle collegiate, in vece di adoperarsi la solita citazione, i pubblici funzionarj facciano uso di una decente lettera di uffizio, nella quale sarà indicato il giorno, l'ora ed il tempo in cui dovrà farsi il loro esame.

Partecipo tutto ciò a lei per sua intelligenza e regolamento, e perchè faccia sentire a tutti gli altri ecclesiastici di cotesta diocesi, espressi nella citata sovrana risoluzione, che, ricevendo simili citazioni, si presentino alla chiamata.

In tale occasione la incarico di manifestarmi prontamente sotto qual denominazione va la prima dignità tanto del capitolo cattedrale che di ogni altra chiesa collegiata di cotesta diocesi.

— 492 —

Circolare del 21 *luglio* 1818 *emessa dal ministro degli affari interni con la quale si determina che nelle cause di falsità di documenti della contabilità dei funzionarj dell'amministrazione civile deve eseguirsi il disposto nell'articolo* 138 *della legge de'* 12 *dicembre* 1816.

Coll'articolo 138 della legge organica sull'amministrazione civile del dì 12 dicembre 1816, si trova stabilito quanto segue:

» I funzionarj nell'amministrazione civile sono sotto la guarantia delle leggi nell'esercizio delle loro funzioni Per effetto

della garantia non possono essere tradotti in giudizio per qualunque accusa nascente da controvenzione, delitto, o misfatto commesso in occasione dell' esercizio delle proprie funzioni, se non dopo che il procedimento contro di essi sia stato da noi autorizzato, sulla proposizione del ministro dell'interno, da cui dipendono, e nel modo che sarà dalla legge determinato.

Or si cercò sapere, se un amministratore è accusato di falsità di documenti nella contabilità di sua amministrazione, può la gran corte criminali procedere nel giudizio colla sua ordinaria autorità, ovvero serbar si debbono le forme prescritte col sopracitato articolo.

Un tal dubbio con real rescritto de' 23 del mese di maggio del corrente anno per lo ministero dell'interno venne sommesso all'esame e parere della prima e seconda camera del supremo consiglio di cancelleria, la quale ha riflettuto: che fra le funzioni delle quali i funzionarj dell'amministrazione civile sono dalla legge incaricati, vi è quella di dover formare i loro conti giustificativi, in conseguenza le falsità da essi commesse de' documenti della contabilità della loro amministrazione è indubitatamente un reato commesso in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni, per lo che l'articolo di sopra mentovato include icidentemente un tal caso; le dette camere sono state di avviso:

Che nelle cause di falsità di documenti della contabilità dei funzionarj dell'amministrazione civile, debbano eseguirsi le formole ordinate nell'indicato art. 138.

S. M. a cui un tal avviso e parere è stato sottoposto si è degnata di sanzionarlo nel consiglio de' 21 dello scorso mese di luglio.

Passo tutto ciò alla vostra intelligenza per vostra norma e per l'esatto adempimento.

— 493 —

Ministeriale del 21 luglio 1818 partecipata dal luogotenente generale in Sicilia al sopraitendente della dogana di Palermo con la quale si determinano quali dritti abbia il senato sulle merci che colà si disbarcano.

S. A. R. uniformemente al di lei parere umiliato in una rappresentanza dei 20 del corrente, ha dichiarato, che il senato di Palermo non ha alcun dritto a partecipare della penale esatta, o da esigersi per le merci, che non si sono trovate esistenti nelli magazzini di questa regia dogana e delle quali non apparisce alcuna spedizione.

In quando poi al dritto semplice del nuovo imposto, considerando S. A. R. che appartiene al senato il solo primo tarì sopra le merci, che si consumano in Palermo, non mai sopra quelle, che sebbene disbarcate in Palermo passano tuttavia al consumo del regno, ha ordinato, che provando il senato

di essersi confermati in Palermo quelle merci che si sono trovate mancanti nelli magazzini della dogana, vostra signoria lo rappresenti per ordinarsi il conveniente.
D'ordine dell' A. S. R. le partecipo questa sua real decisione per di lei intelligenza ed uso che convenga allo adempimento.

— 494 —

Reale Rescritto de' 22 luglio 1818 partecipato dal ministro di grazia e giustizia a' regi procuratori generali presso le gran corti criminali col quale si stabilisce che i soprannumerarj rimpiazzano i guardiani generali di acque e foreste.

Essendovi mancanza in molti circondarj di guardia generali delle acque e foreste, S. M. ha ordinato che sieno rimpiazzati in tutte le loro funzioni dalle guardie generali soprannumerarj.
Nel real nome comunico alle signorie loro questa sovrana risoluzione perchè i tribunali, e le gran corti riconoscano questi nuovi funzionarj.

— 495 —

Reale Rescritto del 22 luglio 1818 partecipato dal ministro delle finanze al direttore generale delle monete, col quale si stabilisce di conservarsi i soli saggi delle monete d'oro e d'argento in luogo di serbarli unitamente alle due altre monete.

Avendo rassegnato a S. M. il di lei rapporto de' 20 dell'andante col quale ha proposto di conservarsi i soli saggi tagliatisi delle monete d'oro che di argento, in luogo di serbarli unitamente alle due altre monete, e di permettere che i componenti la commessione della liberata possano sostituirsi da altre persone da' medesimi dipendenti, la M. S. nel consiglio de' 20 del corrente si è degnata interamente approvare quanto col detto rapporto ha proposto.
Nel real nome le partecipo quindi questa sovrana determinazione per l'adempimento che ne risulta, prevenendola inoltre di aver partecipata tal sovrana determinazione a ciascuno de' membri della commessione per quella parte che ad essi riguardava, eccetto il razionale di cotesta amministrazione, a cui si servirà ella di darne conoscenza.

— 496 —

Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti del 24 luglio 1818 col quale si stabilisce che il godimento di una pensione di grazia conceduta dal sovrano a taluno per se, ed i suoi successori in sua casa, si limita a' soli agnati del concessionario.

Avendo il re Carlo III conceduta nell'anno 1737 una pensione di annui ducati seimila al conte di S. Stefano di nazione spagnuolo *per se ed i suoi successori in sua casa;*
Ed avendo di tal pensione goduto oltre del concessionario

il suo figliuolo primogenito D. Antonio de Benavides, ed indi l'unica di costui figlia D. Gioacchina maritata col duca di Medinacaeli, e poscia trapassata in gennajo dell'anno 1803;

È nato il dubbio se giusta i termini della concessione abbia diritto al godimento della pensione medesima D. Luigi Fernandez de Cordova unico figlio nato dall'enunciato matrimonio di D. Gioacchina col duca di Medinacaeli.

La commessione. — Veduto il dispaccio di concessione della pensione suddetta concepito in idioma spagnuolo nelle seguenti parole: *al conte di Santisteban sismil ducados napolitanos ad uno de pension perpetua* para *su* persona, y sus successores en su casa, *con la circumstacia de que aya de gozar dis anos de supravivencia a su disposicion, lo que mas ampliamente se espresserà en la cedola, que se deberà despachar, e la qual en todo se debe riferire esto articulo*:

Considerando che dovendosi definir la disputa attuale con le parole del rapportato dispaccio, mancando il diploma che in esso si promette, è chiaro essersi voluto dal sovrano contemplare colle espressioni *per la sua persona, e suoi successori in sua casa*, gl'individui soltanto dello stesso casato del concessionario, o sia la di lui agnazione, essendo questo in tutte le chiamate il valore delle indicate parole, (*Mantica conjectur. ultim. volum. lib. 8 tit. 12 n. 17 Peregrino de fideicom. art. 22 n. 27, ed infiniti altri scrittori del foro*);

Che quindi in tale chiamata possono al più dirsi comprese le femine di famiglia, poichè son esse agnate, sebbene non trasmettano l'agnazione, ma non mai i discendenti delle medesime, i quali appartengono ad un diverso casato, cioè a quello del padre loro: *qui per feeminini sexus personas*) è scritto nel §. 1. delle istituzioni de leg. agn: tut.) *cognatione junguntur agnati non sunt, sed alias naturali jure cognati; itaque amitae tuae filius non est tibi agnatus, sed cognatus, et invicem tu illi eodem jure conjungeris, quia qui ex ea nascuntur patris non matris familiam sequuntur.*

Che non valga l'opporre l'espressate parole della concessione valer lo stesso che la chiamata della *famiglia* del concessionario, locchè per dritto romano novissimo) *leg. fin. C. de verb. et rer. signif.*) comprende tutt'i suoi agnati, e cognati; dappoichè oltre di essersi nel comune linguaggio delle chiamate tribuito alla voce *famiglia* il valore dello stesso dell'altra *agnazione*, è fuori dubbio che le espressioni *per se e per i suoi successori in sua casa* abbiano un senso più limitato di quelle *per se e per la sua famiglia*, nè possono riferirsi che all'agnazione solamente, come trovasi giudicato dalla rota romana *parl. XI recentior decis. 162 n. 3 e 374 n. 17*;

Che non appartenendo il ricorrente D. Luigi Fernandez de Cordova all'agnazione del fu duca di S. Stefano, non possa reputarsi chiamato al godimento della pensione:

È di avviso — Niun diritto competere a D. Luigi Fernandez de Cordova al godimento della pensione suddetta.

Nota — Questo avviso fu approvato da Sua Maestà in data de' 21 gennajo 1819 per l'organo del ministero delle finanze.

— 497 —

Circolare de' 25 luglio 1818 emessa dal ministro di grazia e giustizia e partecipata a' presidenti de' tribunali civili con la quale si determina che nell'uffizio della conservazione delle ipoteche, quattro soli registri son soggetti ad essere bollati e registrati.

Il ministro delle finanze mi ha partecipato, che Sua Maestà siasi degnata di ordinare che di tutti i registri che si tengono nelle conservazioni delle ipoteche, quattro solamente debbano essere sottoposti alle solennità del bollo, e del registro prescritto dalla legge. Essi sono: 1. il registro del deposito de' dritti fiscali; 2. quello delle trascrizioni e cancellazioni delle ipoteche; 3. quello delle trascrizioni de' passaggi; e 4. finalmente quello delle trascrizioni de' pignoramenti.

Per gli altri registri poi che si tengono nelle conservazioni delle ipoteche, Sua Maestà ha risoluto che debbano essere esenti dal bollo, e cifrati da' direttori del registro e del bollo delle rispettive provincie.

Nel partecipare tutto ciò alle signorie loro per loro norma, e regolamento, l'incarico di accusarmi il ricevo della presente circolare.

— 498 —

Ministeriale de' 29 luglio 1818 diretta dal ministro di grazia e giustizia ai procuratori generali criminali con la quale si danno disposizioni circa la testimonianza de' condannati a' ferri ne' giudizj successivi de' correi.

Ha ella promosso il dubbio se delle deposizioni de' complici dello stesso reato precedentemente condannati a' ferri, ed attualmente in vita, debba darsi lettura nel dibattimento del giudizio successivo degli altri correi.

Fo osservale, che coloro i quali prima della condanna han fatto delle dichiarazioni, essendo divenuti dopo la medesima legalmente impediti a deporre in giudizio, in forza dell'articolo 28 del codice penale, non debbono udirsi; ciò però non impedisce di darsi lettura in dibattimento delle loro dichiarazioni, che influiscono allo scovrimento della verità.

— 499 —

Circolare de' 29 luglio 1818 emessa dal ministro di grazia, e giustizia e diretta a' procuratori generali e procuratori regj civili, circa il registro da apporsi al recipiatur impartito sulle carte estere.

È insorto il dubbio se la formalità del regio *recipiatur* da impartirsi sulle carte estere debba, o può precedere quella del

registro, e del bollo a cui le carte medesime possono andar soggette.

Il ministro delle finanze, cui ho fatto conoscere questo dubbio, è convenuto nelle mie idee e quindi di accordo si è stabilito.

1. La formalità del regio *recipiatur* sulle carte estere dovrà precedere la formalità del bollo, e del registro, che può aver luogo sulle medesime.

2. Gli agenti del ministero pubblico dopo di avere apposto il *recipiatur* su di una carta estera, la quale sia soggetta alla formalità del registro, e del bollo, dovranno passarla al regio giudice del circondario. Questi dovrà farla bollare, e registrare a cura del di lui cancelliere, osservando le formalità prescritte dalle leggi e regolamenti sull'oggetto.

3. Qualora ci sorgesse qualche dubbio sul dettaglio di esecuzione dell'articolo precedente, i regj giudici di circondario dovranno mettersi di accordo co' direttori del registro e del bollo delle rispettive provincie.

Nel partecipare tutto ciò alle signorie loro, pel dovuto adempimento, le prevengo altresì, che il signor ministro delle finanze ha di già spedito gli ordini corrispondenti all'uopo all'amministrazione generale del registro e del bollo.

Elleno mi accuseranno la ricezione della presente circolare, e ne daranno comunicazione ai regj giudici di circondario.

— 500 —

Reale Rescritto del 29 luglio 1818 partecipato dal ministro delle finanze al direttore generale del registro e bollo, col quale si determinano le indennità di giustizia ai medici e chirurgi fiscali.

Nel consiglio de' 27 del corrente mese S. M. si è degnata di risolvere che ai medici e chirurgi fiscali si paghino le indennità di giustizia a norma del regolamento ministeriale de' 14 gennajo 1809 anche per le operazioni che essi eseguono nel luogo della loro residenza.

Nel real nome le partecipo tal sovrana determinazione in continuazione della mia lettera de' 18 corrente, e perchè ella ne disponga il corrispondente adempimento.

— 501 —

Reale Rescritto del 29 luglio 1818 partecipato dal ministro delle finanze al direttore generale del registro e bollo, col quale si determina che le indennità di viaggio son dovute sempre che si esce oltre un miglio dall'abitato di un comune.

Avendomi il ministro di grazia e giustizia replicate le premure per la rettificazione dell'articolo 19 del real decreto dei 13 gennaio 1817, in virtù del quale non si può accordare indennità di viaggio, a coloro che sono intesi, o adoperano il loro ministero nel proprio comune, qualunque sia la di-

stanza percorsa, io ho sottoposto l'affare alla risoluzione del Re nel consiglio de' 27 del corrente mese, e la M. S. si è degnata di approvare, che sia da ora adottato quello che la commessione incaricata della rettifica del suddetto decreto ha proposto su questo particolare col nuovo progetto, cioè che le indennità di viaggio sieno pagate semprecchè si esce oltre un miglio dall'abitato di un comune.

Nel real nome le partecipo, signor direttore generale, tal sovrana determinazione per il dovuto adempimento da sua parte, nell'intelligenza che ne ho data comunicazione al sullodato ministro.

— 502 —

Circolare del primo agosto 1818 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta a' regi procuratori civili con la quale si determina che sono esenti dal registro e bollo tutti gli atti che per misure disciplinari saranno compilati dalle camere notariali contro de' notaj.

Sorto il dubbio se gli atti diretti a condanne di multe, o a misure disciplinari, che dalle camere notariali si adattano contro de' notaj, siano esenti dalle formalità del registro, e del bollo, io diressi un mio uffizio al signor ministro delle finanze pregandolo di manifestarmi sull'oggetto le sue idee.

In riscontro mi fa egli osservare che gli atti di sopra indicati possono assimilarsi a quelli additati nell'articolo 18 numero 10 della legge de' 25 dicembre 1816, e che in conseguenza debbono essere esenti dal registro.

Concorrendo anch' io nell'avviso del detto signor ministro, lo manifesto alle signorie loro per intelligenza de' tribunali civili, e delle camere notariali delle rispettive provincie.

— 503 —

Istruzione del 1 agosto 1818 approvate dal ministro degli affari interni portante disposizioni per la redazione degli stati di variazione sugli stati discussi quinquennali per l'esercizio del 1819.

Art. 1. L'articolo 253 della legge de' 12 dicembre 1816 prescrive che, formati gli stati discussi quinquennali, da osservarsi cinque anni continui, quando alle rendite e spese ordinarie e fisse, debba poi fissarsi in ogni anno uno stato di variazione per le rendite e spese straordinarie e variabili. La legge prescrive per gli stati di variazioni le stesse forme che ha stabilito per gli stati discussi, ed all'art. 259 fissa il termine, in cui dovranno essere deliberati dal decurionato, esaminati dall'intendente, e rimessi al ministero di mio carico. Gl'intendenti, e gli amministratori comunali nel dare la dovuta esecuzione alla enunciata legge, prenderanno norma non meno dalle precedenti istruzioni date in materia, che dal modello diretto a facilitare, ed a rendere uniforme il prescritto lavoro.

Gli stati di variazioni per que' comuni che hanno lo stato discusso approvato da S. M., dovranno essermi rimessi in doppia spedizione, ed in semplice spedizione per ogni altro comune.

Terminato il lavoro, gl'intendenti mi rimetteranno una collettiva generale di tutte le rendite e spese ordinarie e straordinarie. Questa collettiva, che dovrà formarsi come nel prossimo, così in tutti gli altri anni del quinquennio, servirà di supplemento alle mappe analitiche, le quali non dovranno rifarsi, se non quando si rinnovano gli stati discussi nel primo anno di ciascun quinquennio.

Gl'intendenti riceveranno unito alla presente le mappe necessarie per la redazione sia degli stati di variazioni, sia della collettiva generale.

2° Nella redazione degli stati prescritti si avrà cura di ben motivare le variazioni che occorrono, così nelle rendite, come nelle spese, e di dare su ciascun articolo tutti gli opportuni schiarimenti, diretti a giustificare l'origine della variazione. Trattandosi per esempio di articolo di spesa per opera pubblica si enuncierà la perizia da cui risulta la somma della spesa autorizzata; l'appalto o altro metodo adottato per la esecuzione; la spesa già fatta; lo stato dell'opera, ed i fondi che occorrono per terminarla.

3° Tra le opere pubbliche, esigono una particolare attenzione i camposanti che la legge degli 11 marzo 1817 vuol terminati, ed aperti improrogabilmente a tutto il 1820. Trovandosi generalmente fatte le perizie per queste opere, la di cui spesa è stata limitata al puro bisognevole per effetto delle ultime sovrane determinazioni, ed esistendo dei fondi a conto su gli stati discussi dell'esercizio corrente, conviene che il resto della spesa sia assicurato sullo stato di variazione dell'esercizio prossimo dovunque ciò sia possibile, o almeno che si provvegga con questo stato alla massima parte de' fondi, per supplirsi al saldo della spesa collo stato di variazione del 1820. È indispensabile di prender efficaci espedienti, onde l'enunciata legge abbia il suo pieno effetto da per tutto nel 1820.

4° Gli stati di variazione del corrente quinquennio debbono contenere le rate della tassa straordinaria prescritta col real decreto del primo gennaio ultimo, per lo rimborso delle sussistenze militari somministrate in via di requisizioni in maggio 1815. Sia cura degl'intendenti di far conoscere a tempo a ciascun comune la rata che deve contribuire, secondo la ripartizione approvata a norma del detto real decreto.

5° L'esperienza del corrente anno può servir di norma a fissare l'altra spesa straordinaria del mantenimento delle prigioni circondariali. Gl'intendenti faran conoscere similmente a ciascun comune la propria rata, che dovrà esser compresa sullo

stato di variazione per servir di fondo di cassa da impiegarsi a seconda del bisogno.

6. Affichè poi questa spesa sia assoggettita ad un metodo regolare di contabilità, gl'intendenti disporranno che sia fatta con ordinativi del sindaco del capo-luogo in cui la prigione è stabilita, diretti al cassiere del comune stesso, il quale eseguirà i pagamenti colla corrispondente rata assegnata nel proprio stato discusso, e con quelle che saranno versate a misura del bisogno dagli altri comuni che compongono il circondario. Il sindaco ed il cassiere suddetti faranno in ogni anno nel loro conto rispettivo un capo separato di questa spesa. Elementi di un tal conto saranno, quanto all'introito, i versamenti eseguiti dalle casse de' comuni che compongono il circondario, secondo risulteranno da' certificati muniti della firma del sindaco, del cancelliere e del cassiere di ciascun comune: e quanto all'esito i mandati del sindaco del capo-luogo e le ricevute de' pagamenti fatti dal cassiere, vistate dal giudice regio per la verità e la regolarità delle spese.

Gl'intendenti applicheranno questo stesso metodo al conto di ogni altra spesa, considerata come circondariale, a cui si supplisca con ratizzi su i comuni del circondario.

— 504 —

Reale Rescritto del 1 agosto 1818 *partecipato dal ministro degli affari interni al direttore generale dei ponti e strade col quale si dettano norme a seguirsi per le nuove opere pubbliche.*

Sulla proposizione de' consigli generali delle provincie si è degnata S. M. di prendere le seguenti determinazioni.

È sua real volontà, che quante volte si tratti di far nuovi progetti di opere pubbliche, le deputazioni, presedute dagl'intendenti sieno particolarmente intese; che le loro osservazioni sieno tenute presenti nell'approvarsi i progetti; che questi, approvati una volta, sieno comunicati con tutt'i piani e le piante relative alle medesime deputazioni, affinchè possano queste vedere se gl'ingegneri direttori delle opere, vi si uniformano con esattezza.

2. Il consiglio generale di Abruzzo citra, ha fatto sulla strada di Palena, e sul gran cammino degli Abruzzi le osservazioni, che ella rileverà dagli annessi fogli. Sua Maestà vuole, che ella la prende in considerazione, e procuri di assicurare la regolarità del servizio, con tutt'i mezzi, che sono in suo potere.

3. I comuni di Andria, Corato, Trani, Molfetta, Terlizzi, e Bitonto autorizzati a spendere nelle loro rispettive strade di comunicazione le quote, che dovrebbero pagare per la costruzione delle strade traverse della provincia, ne hanno abusato, per non costruire le dette loro particolari strade e per non pagare alla provincia le loro quote della tassa. Sua Maestà ha ordinato, che si prenda conto dell'impiego delle intere quote,

tassate a ciascuno degl'indicati comuni, e che si astringono a versare nella cassa delle opere pubbliche provinciali tutte le quantità, che non si troveranno spese, a norma della ricevuta autorizzazione, nel profittar della quale gl'indicati comuni non debbano allontanarsi dalle regole stabilite per tutte le opere pubbliche provinciali. Queste disposizioni le serviranno d'intelligenza, essendo state già partecipate all'intendente, onde le faccia eseguire.

4. La manutenzione della strada di Basilicata, era a carico di questa sola provincia, anche per la parte, che attraversa quella di Principato citra. Sua Maestà ha risoluto, che a contare dal 1 gennajo dell'anno corrente la spesa di detta manutenzione sia per due terzi a carico della provincia di Basilicata, e pel rimanente terzo a carico di quella di Principato citra. Sono stati dati gli ordini analoghi a' due intendenti.

5. Le provincie di Calabria hanno reclamato la continuazione della traccia, e de' sentieri costruiti. Sua Maestà vuole, che ella provvegga per ora alla manutenzione, e che nell'assegnarsi i fondi per l'anno prossimo al ramo de' ponti e strade, sia preso in particolar considerazione il gran cammino delle Calabrie.

6. Riguardo ai mezzi di costruire la strada *Egnazia*, i consigli generali di Principato ultra, di Capitanata e di Molise, avendo unitamente rassegnato a Sua Maestà, che una tale strada non può considerarsi, come provinciale, e che non poteano votare alcun fondo per simile opera, senza abbandonare quelle, che si trovano già intraprese, S. M. ha risoluto, che si provvegga alla costruzione della strada Egnazia quando lo permetteranno le circostanze del regio erario.

7. Il consiglio generale di Principato ultra ha espresso il desiderio di vedere esaminati personalmente da lui diversi lavori provinciali già perfezionati, o che attualmente si eseguono. Aderendo a questo voto Sua Maestà vuole, che nel primo de' giri, che ella intraprenderà per le provincie, visiti le opere di Principato ultra, e partecipi all'intendente il risultato della sua ispezione, onde lo comunichi al consiglio generale. A tal effetto conviene, che il suo giro abbia luogo prima della prossima riunione de' consigli.

8. Il consiglio generale di Terra di Lavoro ha proposto la costruzione di una strada, che da Cimitile passando per Nola apre una comunicazione fra i due gran cammini di Puglia, e delle Calabrie, da Cimitile alla Torre dell'Annunziata. Una simile traversa interessa le due provincie di Napoli, e di Terra di Lavoro. Sua Maestà vuole, che ella faccia formare una esatta perizia della spesa, distinguendo la parte, che dovrà sopportarne ciascuna delle due provincie, e che ciò sia fatto prima della imminente riunione de' consigli, affinchè questi possano proporre i fondi necessarj.

9. Sua Maestà ha risoluto, che in Chieti il real collegio sia stabilito nel locale detto degli Scolopj, ed in Avellino in quello ove trovansi attualmente lo spedale civile e militare, che sarà trasferito nell'altro detto de' Vergini.

In ciascuna delle due provincie vi è la somma di ducati quattromila disponibile in quest'anno, e da impiegarsi per le riattazioni necessarie ne' locali anzidetti, onde ridurli a collegi. Ella si occuperà subito de' progetti di simile riduzione, mettendosi d'accordo colla commissione d'istruzione pubblica, per tutto quello, in cui le sieno necessarie delle nozioni sulla forma de' locali, relativamente all'uso, cui debbono essere addetti. Ella mi darà conto della esecuzione di questi ordini sovrani, che sono in particolar modo raccomandati al di lei zelo.

Nel real nome le partecipo tutte le soprascritte sovrane determinazioni, perchè le esegua.

— 505 —

Parere del procuratore generale presso la gran corte de' conti del 2 agosto 1818 *rassegnato al ministro delle finanze, col quale si determina, che tutte le significatorie contro de' contabili dello stato deggionsi eseguire coll'arresto personale.*

In seguito di parere unanime del supremo consiglio di cancelleria, Sua Maestà, nel consiglio de' 16 giugno prossimo passato anno decise *non doversi per ora eseguire l'arresto personale contro i contabili dello stato, debitori della tesoreria generale per significatorie della gran corte de' conti, se non nel solo caso, in cui sia intervenuto dolo; ed aspettarsi intanto le disposizioni del nuovo codice.*

Il consiglio di cancelleria adunque ha supposto tre cose; l'una cioè, che le leggi concernenti l'amministrazione del denaro pubblico potessero esser materia del codice civile: l'altra, che possa esser soggetto di discussione e di dubbio, se contro i contabili, significati dal magistrato competente, debba, o nò, esservi luogo ad arresto personale: la terza finalmente, che ogni inconveniente era prevenuto con la precauzione, da esso consiglio suggerita, cioè di potersi adottare la misura dell'arresto personale *ne' casi di dolo* dalla parte de' contabili.

Pieni di rispetto per tutto ciò, che viene dal supremo consiglio di cancelleria, noi siamo nel dovere di rilevare l'insussistenza di tutte e tre queste supposizioni.

Prima supposizione. — Un codice civile non può, e non deve regolare, che i rapporti privati. Tutte le leggi, che riguardano la distribuzione de' poteri, la polizia, presa nel suo ampio senso, il commercio, la navigazione, le contribuzioni, l'amministrazione del pubblico denaro, il rendimento de' conti, i doveri e la responsabilità de' contabili, ed in generale tutto ciò, che va sotto la denominazione di dritto pubblico;

non può, e non deve esser materia di un codice civile, quando non si voglia confondere oggetti e rapporti tra loro differentissimi. I compilatori del codice, e delle pandette giustinianee, comechè non possono aversi per modello di metodo, purnondimeno non ci diedero certo questo esempio. Non ce lo diedero i Coccei, compilatori del codice Fridericiano, non quelli del codice Francese ed Austriaco, e finalmente, eccetto il Koran, misto bizzarro di leggi politiche, religiose, e civili, non si può allegare un solo esempio di tal confusione d'idee e di cose.

È per questa ragione, che i compilatori del codice francese nel titolo decimosesto del 3 libro dopo di avere enumerati i casi, nei quali poteva aver luogo l'arresto personale in materia civile, dichiararono in un articolo per *saturam*, ed è il 2070, che non intendevano perciò di derogare alle leggi particolari, che autorizzano l'arresto personale in materia di commercio, nè alle leggi di polizia correzionale, nè a quelle concernenti l'amministrazione del denaro pubblico.

Nè già si creda, che questo articolo fosse stato così concepito per ozio o per sbadataggine: ci basta leggere le discussioni, ch'ebbero luogo in consiglio di stato su questo punto, per vedere, che, dopo lunghi esami, fu creduto impossibile, ossia assurdo il fondere nel codice civile le leggi, ed i regolamenti, che riguardano l'amministrazione del denaro pubblico, e quindi fu preso il partito di dichiarare in termini generali, che rimanevano in vigore le leggi preesistenti in materia.

Ma per uscire dall'autorità degli esempj ci basta di osservare, che ove si volessero enumerare nel codice civile tutti i casi, ne' quali può aver luogo la coazione personale per materie estranee al codice civile, bisognerebbe fondere in esso i regolamenti relativi alle contribuzioni dirette ed indirette, alla verifica delle casse regie, tutti i decreti relativi al tesoro, ed alla tesoreria generale; nè con ciò sarebbe l'opera compita, perchè converrebbe pure fondervi le leggi forestali, le commerciali ec., il che certamente non è nelle intenzioni del supremo consiglio di cancelleria.

Seconda supposizione. — Sia che si consultino la nostra antica legislazione, e i nostri usi, sia quelli delle altre nazioni, sia finalmente, che si consultino la morale pubblica, la ragione, e l'interesse dello stato, non può e non deve esser messo in dubbio, se l'arresto personale debba aver luogo contro i contabili, debitori diretti del pubblico tesoro, ove però sia pronunziato dall'autorità competente.

In quanto alle nostre antiche leggi, ed usanze ci basta leggere a caso qualunque de' nostri scrittori del foro per convincerci, che non solo contro i contabili debitori dello stato, ma anche contro gli amministratori delle università, e de' luoghi pii avea luogo l'arresto personale, ov'essi fossero rimasti signi-

ficati sia da' razionali locali, sia dal tribunal della camera : e ciò per costante interpetrazione, ed esecuzione data alle prammatiche sotto il titolo de *commessariis*, *et executoribus*, alla *L.* 37, e 75 *de offic. proc. Caesar.*, alla 5 *de appellat.* ed a' reali dispacci de' 27 dicembre 1761, e 30 febbrajo 1762. De Marinis nelle osservazioni alla decisione 518 di Revertera, de Franchis nella decisione 347, Capiblanco nelle prammatiche 16, e 82 de *Baronibus*, tutti i nostro Pratici, tutti i nostri Forensi fan fede unanime di ciò; e 'l professore Maffei il più accurato, e recente testimone delle nostre cose nel suo 6 libro delle istituzioni del dritto civile napoletano al cap. 11 §. 19 si esprime così: *Adversus fisci debitores, potissimum ex causa tributorum et vectigalium parata est in rem, et in personam exsecutio; ideoque non modo publicano vel exactori tributorum, et vectigalium parata datur in rem, atque in personam debitorum exsecutio*, *sed etiam* quicumque bona fisci administravit, aut ejus reditus exegit, ubi fuerit rationalium aut pro rationalium regiae camerae summariae sententia debitor declaratus (significatoriam appellant) confestim in bona, et personam ejus decernitur exsecutio. *Idemque obtinet in iis, qui bona universitatum administrarunt, aut redditus exegere. Immo moribus inductum nostrisque legibus probatum est, ut idem servetur in iis qui bona administrarunt; aut reditus exegere ecclesiarum, locorumque religiosorum, quando sententia, seu significatoria rationalium fuerint debitores, rite declarati. Atque in his causis, si fuerit provocatum supplicatum, aut revisio petita, exsecutio non impeditur, sed cautio praestatur de restituendo in casu retractationis.*

Infine chiunque ha la più leggiera conoscenza della nostra antica legislazione e della giurisprudenza camerale, non può mettere in dubbio, che fra di noi in tutt'i tempi le significatorie spedite sia dalla regia camera contro i contabili dello stato, sia da' razionali locali contro degli amministratori delle università, e degli stabilimenti pubblici, erano suscettibili di esecuzione reale e personale.

Sopravvenuta la nuova legislazione, l'arresto personale contro de' contribuenti non fu ritenuto da' regolamenti in materia, ma in nulla fu cangiata la teoria relativa a' contabili, dappoichè, come sopra si è detto, il codice civile, coll'art. 2070, lasciò in vigore tutte le antiche leggi relative all'amministrazione del denaro pubblico, ed in effetti, durante l'occupazione militare non si è mai fatto dubbio di ciò, ch'è oggi oggetto di dubbio.

Ma vi è dippiù: lo stesso codice civile, rinviando a leggi particolari l'amministrazione del denaro pubblico, riconobbe il principio generale, del quale ora dubita il supremo consiglio di cancelleria, dappoichè con l'art. 2060 permise l'arresto personale per la ripetizione del denaro consegnato a *persona*

pubblica a ciò destinata. Più: il codice di procedura permette a'giudici di pronunziarlo per residuo di debito dipendente da rendimento di conti di tutele e cure, di amministrazioni di corporazioni e comunità, di stabilimenti pubblici, di amministrazioni destinate per ordine di giudice. E finalmente sotto il dì 2 febbrajo di questo stesso anno 1818, Sua Maestà con real decreto all'art. 21, conservò in principio ciò ch'era già consagrato dalle nostre antiche leggi, cioè, che le *decisioni della gran corte de' conti potevano essere eseguite così col mezzo del pignoramento, che con l'arresto personale.*

Ciò per le antiche e nuove nostre leggi: non è però dissimile dalla nostra la dottrina delle altre nazioni. Una legge fatta in Francia sotto il dì 30 marzo 1793 dichiarò, che l'arresto personale aveva luogo contro tutt'i debitori del tesoro. Questa istessa disposizione fu confermata dalla legge de' 4 germinale, anno II, e dall'altra de' 25 germinale, anno VI; che anzi con parere del consiglio di stato degli 8 germinale, anno XII, fu estesa contro i debitori de' dritti di dogana, multa, e confisca. In oltre all'epoca della discussione del codice civile non si dubitò già, che l'arresto personale non dovesse aver luogo contro i *conservatori*, e *depositarj di pubblico denaro a causa delle loro gestioni*; fu anzi questo principio riconosciuto conforme e alle antiche leggi di Francia, e alla ragione, ed in ciò furono d'accordo tutt'i membri del consiglio; ma come sopra si è detto, si conchiuse, che questa non era materia del codice civile, e di qui nacque il di sopra citato articolo 2070. Chi avesse vaghezza di leggere in lungo i ragionamenti, ch'ebbero luogo in occasione, riscontri le discussioni del codice civile nel consiglio di stato sul titolo *dell'arresto personale in materia civile.*

In Inghilterra, paese ove la libertà individuale è il primario oggetto delle leggi, l'ultimo stato delle cose è, che ove il debito sorpassa le dieci lire sterline, vi è luogo all'arresto personale, ciò dietro un *bill*, provocato trent'anni sono da milord Beauchamp, avvegnachè in epoca anteriore per un editto di Giorgio I vi era luogo al *capias*, tostochè il debito eguagliava le due lire sterline.

Se il tempo permettesse di citare, si potrebbero qui allegare e le diverse leggi fatte in Roma intorno a' residui e i giudizj famosi di questo genere, e ne' tempi più bassi i mezzi coattivi adottati dalle leggi contra *susceptores*, *coactores*, *discussores*, voci che rispondono appunto a' nostri contabili.

Ma superflui sono gli esempj, ove la ragione abbonda. Se vi è caso, in cui debba essere autorizzato l'arresto personale, se vi è persona contro di cui è giusto il pronunziarlo è certamente l'amministratore del pubblico denaro, dalla di cui fedeltà, o infedeltà dipende l'andamento di tutt'i servizj dello stato, al quiete delle armate, ed il successo di tutte le intra-

prese di ogni governo. Quale assurdo sarebbe quello di accordarlo, come le leggi attuali lo accordano, ne' casi di reintegrazione di possesso, per lo rilascio di un fondo, di deposito necessario, di non rendimento di conti privati, di detenzione di documenti, o di denaro contro de' notaj, patrocinatori, ed uscieri, e di negarlo poi contro de' contabili debitori diretti del tesoro? Quale incoraggiamento all'infedeltà, e immoralità loro non si darebbe col dichiarare che non possono essi essere perseguitati coll'arresto personale? Quali cauzioni possono equivalere il timor dell'arresto?

Terza supposizione. — Il supremo consiglio di cancelleria ha creduto di prevenire tutti gli objetti, e tutti gl'inconvenienti, lasciando rimaner ferma la misura dell'arresto ne' casi di dolo; ma egli è chiaro che con una eccezione così vagamente concepita o ha distrutta la sua regola istessa, o niuna regola positiva ne ha dato. Ha distrutta la sua regola stessa, se ha preso la parola *dolo* nella sua ampia significazione, dappoichè non è possibile che un contabile ritenga presso di se una parte del denaro pubblico senza dolo, ossia senza coscienza di ciò che fa; o ha impiegato la parola *dolo* in una significazione più angusta, e doveva indicare i fatti, le circostanze, i caratteri, onde discernere quel dolo, di cui intendeva di parlare, e segnalare il processo, il giudice, che dovea dichiarare l'esistenza di questo dolo, il che non avendo fatto, niuna regola positiva ne ha data, ed ha aperto la porta all'arbitrio de' giudici.

A tutto il fin quì detto si potrebbe rispondere che il consiglio di cancelleria non ha suggerito già l'abolizione, ma la semplice sospensione dell'arresto personale contro i contabili dello stato. Ebbene noi rispondiamo, perchè sospenderlo?... O piuttosto, perchè non sospenderlo ancora contro i detentori del deposito necessario . . . . del fondo, di cui siesi ordinata la reintegrazione . . . contro i notai, patrocinatori, ed uscieri detentori di documenti, o di denaro ad essi affidato, ed in generale contro tutti coloro, a carico de' quali le leggi attuali autorizzano la misura di arresto? Noi non vediamo la ragione della differenza.

Conchiudendo impertanto diciamo, che la probità non essendo la virtù delle classi, ma degl'individui, l'arresto personale è, fu, e sarà il solo garante della fedeltà de' contabili, ancorchè raramente impiegato . . . che la ragione, la morale pubblica, e l'interesse dello stato reclamano la conservazione di siffatta misura . . . e che Sua Maestà confermandola col suo real decreto de' 2 febbrajo corrente anno non ha già creata una nuova dottrina, ma conservata l'antica.

Nota — Questo avviso fu pienamente approvato da Sua Maestà col seguente real decreto de' 7 settembre 1818, rivocatorio del rescritto reale del dì 15 giugno dello stesso anno.

Visto il nostro real rescritto de' 15 giugno prossimo passato,

col quale sospendemmo fino alla pubblicazione del nuovo codice la misura dell'arresto personale contro i contabili dello stato, debitori della tesoreria generale per significatorie della gran corte de' conti, se non nel caso, in cui vi fosse intervenuto dolo;

Veduta la rimostranza a noi rassegnata dal procurator generale presso la gran corte de' conti sulla necessità di rivocare il detto nostro reale rescritto;

Considerando, che dalla esattezza, o inesattezza de' contabili dipende l'andamento e l'ordine di tutt'i servizj pubblici, ed il successo di ogni intrapresa; che niuna specie di cauzione può equivalere la misura dell'arresto personale; che un contabile, il quale violando i regolamenti, ritiene indebitamente presso di se il denaro pubblico è sempre imputabile più o meno di dolo; che contro gli amministratori del denaro dello stato dichiarati debitori del medesimo dalle autorità competenti, la coazione personale ha avuto sempre luogo, in virtù delle leggi del regno, e segnatamente delle prammatiche sotto il titolo *de commissas. et executor, delle LL. 37 e 75 de officio proc. Caesar: e della L. 5 de appellat.* e de' nostri reali dispacci de' 27 dicembre 1761, e 30 febbrajo 1762, e che la stessa teoria trovasi adottata presso le altre nazioni;

E finalmente considerando, che tali disposizioni legislative anzichè trovarsi sospese, e rivocate dal codice civile provvisoriamente in vigore, sono dal medesimo implicitamente conservate con la disposizione contenuta nell'articolo 2070;

Udito il nostro consiglio di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Il nostro reale rescritto de' 15 giugno passato è rivocato, ed in conseguenza le disposizioni contenute nell'articolo 21 del nostro real decreto de' 2 febbrajo 1818 rimarranno nel loro pieno vigore. Rimarranno egualmente nel loro pieno vigore le leggi del regno, ed i regolamenti relativi a' contabili, dichiarati debitori de' comuni e de' pubblici stabilimenti.

— 506 —

Decisione della gran corte dei conti del 5 agosto 1818 con la quale si determina che le proprietà de' comuni con quelle dello stato non si deggiono confondere, e le dan reddito ove l'uso cui sieno addette i proprietarj da altro peso esonera.

La città di Napoli possiede alcune case nel rione di Chiaja, destinate per quartiere della gendarmeria. Obbligato chi la rappresentava a pagarne il tributo fondiario nel 1817, pretese non doverlo perchè le case ad uso pubblico non produttivo di reddito alcuno erano addette. Negante il consiglio d'intendenza di aderirvi, si richiamò della decisione dal medesimo profferita.

La gran corte de' conti: il reclamante e l'avvocato generale

cavalier Paziente intesi: sul rapporto del consiglier relatore cavalier Fortunato:

Considerando: 1. che per lo paragrafo quarto dell'articolo secondo del real decreto de' 10 di giugno 1817 sono da tassa esentati i soli edifizii appartenenti allo stato ed addetti per disposizioni del governo ad uso pubblico non produttivo di reddito alcuno: 2. che le case in quistione non allo stato, ma alla città di Napoli appartengono: 3. che a tutti i comuni indistintamente l'obbligo è imposto di provvedere la gendarmeria di quartieri: donde fluisce che se la città di Napoli non avesse le sue case, dovrebbe torle a pigione: 4. che quindi emerge non reggere essere le case in contesa non produttive di alcun reddito: dappoichè se la città di Napoli non ne ritrae il pigione, risparmia quello che dovrebbe pagare, ove non le possedesse.

Uniformemente alle conclusioni del pubblico ministero; è d'avviso.

Ributtarsi il prodotto reclamo.

Fatto in Napoli a' 5 agosto ed approvato da Sua Maestà con rescritto de' 23 dicembre 1818.

— 507 —

Circolare de' 5 agosto 1818 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta a' regj procuratori civili con la quale si promuove la sollecita esazione di alcuni crediti della tesoreria generale.

Fra gli altri crediti della tesoreria generale ceduti in virtù del real decreto del 1 gennajo di questo anno in rimborso di parte del debito per forniture militari eseguite in maggio e giugno 1815; vi sono alcuni crediti arretrati del demanio, ed altri per guardia forestale.

Interessando al servizio pubblico, che tali crediti sieno subito esatti da' debitori, che sono in mora, sulle premure del signor ministro delle finanze, incarico le signorie loro di far sentire ai regj giudici di circondario, che si prestino ad accelerare l'esazione de' crediti anzidetti per quella parte, che riguarda l'esercizio delle loro attribuzioni.

Elleno mi accuseranno la ricezione di questa circolare.

— 508 —

Reale Rescritto del 5 agosto 1818 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si danno disposizioni sulle ritenzioni da praticarsi sugli assegni del terzo pensionabile.

Avendo rassegnato al Re il di lei rapporto del 20 dello scorso luglio riguardante le ritenzioni sugli assegnamenti del terzo pensionabile, Sua Maestà nel consiglio de' 3 andante ha risoluto di doversi praticare quel che per lo addietro si è fatto, cioè che le nuove pensioni accordate dalla Maestà Sua esser debbono soggette alle stesse ritenute come quelle accordate pre-

cedentemente. In conseguenza le sole esenti esser debbono quelle di once dodici in sotto, e le pensioni concesse ai luoghi di pubblica educazione, secondo le prescrizioni del 1815. La Maestà Sua nel tempo stesso si è riserbata di apportare nel nuovo stato discusso delle modificazioni alle ritenute delle pensioni, e di manifestare a tempo opportuno le sue sovrane risoluzioni.

Nel real nome lo partecipo a V. E. per l'uso conveniente.

— 509 —

Reale Rescritto del 5 *agosto* 1818 *partecipato dal ministro delle finanze al direttore generale delle poste, col quale si determina il sistema a tenersi nello arrivo delle lettere dirette ai consoli e ministri esteri.*

In seguito del di lei rapporto de' 15 scorso mese di luglio, ho fatto presente al Re le ragioni che han fatto diminuire il prodotto sulle lettere provvenienti dall'estero per la via di mare; cagioni, che derivano principalmente dal venir acchiuse delle lettere a' particolari ne' plichi diretti ai ministri e consoli delle nazioni estere, e dall'osservanza della real determinazione de' 29 luglio 1815 comunicata dal ministero degli affari esteri alla deputazione di salute, in virtù della quale la salute nel ricevere i plichi diretti ai detti ministri e consoli esteri presso questa corte, dopo di averli aperti e profumati suggella di nuovo i detti plichi, rinchiudendovi quanto vi si contenea, e li consegna ai funzionarj cui sono diretti.

Sua Maestà nel consiglio de' 27 dello scorso mese ha dichiarato che la enunciata real determinazione de' 29 luglio 1816 fu presa a causa delle particolari circostanze di quell'epoca, le quali essendo cessate rimane rivocata.

Ha quindi risoluto la Maestà Sua che i plichi, che vengono per via di mare ai ministri e consoli delle nazioni estere, allorchè vi è bisogno di aprirsi per oggetti sanitarj, siano aperti come finora si è praticato innanzi agli stessi rappresentanti delle nazioni estere, affinchè veggano che si conserva la integrità delle carte, che contengano, ed in loro presenza parimenti si suggellino di nuovo, ma però non si consegnino, dovendosi per mezzo della polizia trasmettere all'ufficina della posta.

Vuole la Maestà Sua che questa sua determinazione cominci ad aver il suo effetto dal primo del venturo mese di settembre in poi, e che intanto per mezzo del ministero degli affari esteri se ne dia partecipazione ai ministri e consoli delle nazioni estere.

Nel real nome glielo partecipo, signor direttore generale, per l'adempimento nella parte che la riguarda.

— 510 —

Circolare degli 8 *agosto* 1818 *emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinarii delle diocesi del regno con la quale si inviano due decreti circa i patronati tanto feudali quanto particolari.*

Sua Maestà, dopo aver inteso il supremo consiglio di cancelleria sull'articolo generale de' patronati stabiliti sopra beneficj di qualunque natura, ed aboliti sotto l'occupazione militare; ha emanate le sue sovrane determinazioni con due decreti, riguardanti l'uno i patronati feudali, e l'altro i patronati particolari (1).

Rimetto a lei gli esemplari in istampa dei detti due reali decreti per sua intelligenza e regolamento.

(1) *Il real decreto circa i patronati feudali de' 20 luglio 1818 è del tenor seguente.*

Considerando che i patronati feudali, esercitati per lo addietro sopra beneficj di qualunque natura, nella loro origine non erano che usurpazioni di dritti di regalia, ovvero privilegj, e regalie comprese nelle concessioni feudali fatte dal fisco senza prezzo, e trasferite colla università de' beni del feudo e che tali patronati si esercitavano dai feudatarj in nome del feudo, ed in qualità di procuratori del principe;

Considerando, che oltre a' patronati della suddivisata indole, possano esservi di quelli, che i feudatarj rappresentavano sopra beneficj da essi particolarmente fondati, e dotati anche con beni feudali;

Veduta la legge degli 11 dicembre 1816, colla quale fu conservata l'abolizione della feudalità nei nostri reali dominj;

Veduto il parere del supremo consiglio di cancelleria;

Sulla proposizione del nostro consigliere e segretario di stato ministro degli affari ecclesiastici;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

Art. 1. I patronati feudali rappresentati sopra le chiese, e beneficj ecclesiastici di qualunque natura, sono da reputarsi compresi fra i diritti de' baroni colpiti dalla legge abolitiva della feudalità in tutti i nostri reali dominj.

2. Gli anzidetti patronati saranno rientegrati alle nostre supreme regalie; salvo agli ex-feudatarj il diritto di provare ne' modi legali la fondazione avvenuta dopo la concessione del feudo, senza che dopo la costituzione del patronato siasi il feudo stesso giammai devoluto, o riconceduto in qualunque maniera onerosa, o gratuita. Nel qual caso il diritto di patronato apparterrà ai medesimi ex-feudatarj, escluse le onorificenze signoriali, abolite per effetto della detta legge eversiva della feudalità.

3. I procuratori regj presso ciascun tribunale de' nostri reali dominj al di qua del faro invigileranno al mantenimento de' diritti di regalie, e di regio patronato, come pure invigileranno all'osservanza di tutte le leggi, ed alla difesa di ogni altro regio diritto. Per quanto appartiene ai nostri reali dominj oltre il faro, finchè non sarà ne' medesimi stabilita la nuova organizzazione dell'ordine giudiziario, continuerà provvisoriamente a sostenere i diritti del regio patronato il nostro procurator generale presso quella gran corte de' conti.

Altro real decreto della stessa data circa i patronati particolari.

Vista la legge de' 16 giugno 1807, con cui fu ordinato che i beni addetti ai luoghi pii, a cappellanie laicali, ed a qualunque benefizio senza

— 511 —

Circolare de' 12 agosto 1818 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai regi procuratori civili circa la formazione dei documenti dimostrativi della libertà e capienza dei fondi che si offrono in cauzione nei contratti coll'amministrazione militare.

Il Supremo comando di guerra ha richiesto i miei ordini, onde il consiglio generale d'intendenza dell'esercito, o le autorità da esso incaricate, ottengano i documenti, che si prescrivono nella circolare di 5 marzo 1810 diretti a dimostrare la libertà, e la capienza, de' fondi offerti in cauzione da coloro, che stipulano de' contratti coll'amministrazione militare.

Secondando le premure del comando supremo di guerra, incarico le signorie loro di far scritture a' regj giudici di circondario di concorrere alla formazione de' documenti anzidetti

cura di anime, o obbligo di residenza, dopo la morte degli attuali possessori fossero in piena proprietà de' legittimi padroni coll'obbligo di adempire le opere di pietà e di beneficenza da' fondatori prescritte.

Visto il decreto de' 20 dicembre 1808, con cui si dispose che il patronato su i benefizj ai quali fosse annessa la cura delle anime attuale, o abituale rimanesse abolito, e si provvedessero essi benefizj dai vescovi precedente il concorso.

Visto il decreto de' 22 luglio 1813, col quale fu determinato che i beni addetti ai canonicati, dignità, partecipazioni, prebende, e porzioni sotto qualsivoglia nome stabilite nelle chiese cattedrali o collegiate, abolito ogni patronato, rimanessero alle chiese istesse per l'uso cui si trovassero destinati;

Considerando che i patronati particolari su de' benefizj si acquistano legittimamente colle fondazioni, e dotazioni di essi benefizj, e come ogni altra proprietà di privati, debbono essere inviolabili a favore de' fondatori e dotanti medesimi, o di coloro che legittimamente li rappresentano: e che gli stessi patronati suono stati pure ammessi, e riconosciuti dall'ultimo concordato da noi conchiuso colla Santa Sede.

Veduto il parere del Supremo consiglio di cancelleria.

Sulla proposizione del nostro consigliere e segretario di stato ministro degli affari ecclesiastici;

Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue.

Art. 1. Le disposizioni della citata legge del 1807, e de' citati decreti 1813, per quanto riguarda l'abolizione de' patronati, sono interamente abrogate.

2. In conseguenza dell'articolo precedente i patronati particolari, sieno ecclesiastici, siano laicali, sopra benefizj di qualunque natura, non esclusi i curati, e le parrocchie, sono ristabiliti a favore de' legittimi patroni, a' quali apparterrà, secondo le regole del dritto canonico, l'esercizio di tutti i dritti utili ed onerosi, e di quei chiamati onorifici.

3. Sono esclusi dalla disposizione dell'articolo precedente quei tra i patronati particolari, i fondi dei quali in tempo dell'occupazione militare furono uniti a parrocchie povere, salvo ciò che sarà provveduto nella generale dotazione di tali parrocchie in esecuzione dell'ultimo concordato. Da questa regola non sarà fatta eccezione ancorchè le unioni sieno state fatte con fondi di benefizj del nostro regio patronato.

4. Ci riserbiamo di provvedere in appresso per tutto ciò che può riguardare il dritto di elezione sulle cappellanie, e sulle partecipazioni meramente laicali.

per la parte che li riguarda, ed a norma delle loro attribuzioni. Le signorie loro mi accuseranno la ricezione di questa circolare.

— 512 —

Circolare del 15 agosto 1818 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta agli ordinarj de' dominj al di quà del faro portante l'invio della bolla pontificia intorno alla nuova circoscrizione delle diocesi.

Avendo il Santo Padre definita la nuova circoscrizione delle diocesi nei reali dominj al di qua del faro, accennata già nell'ultimo concordato; se n'è da Sua Santità deputata l'esecuzione a sua eminenza il cardinal Caracciolo con bolla, del cui transunto munito del corrispondente regio *exquatur* rimetto a vostra signoria illustrissima e reverendissima un esemplare in istampa, per sua intelligenza.

Bolla riguardante la nuova circoscrizione delle diocesi del regno di Napoli al di qua del faro.

In nome del signore. Così sia.

A tutti, ovunque sieno, si fa noto, che nel dì 28 del mese di luglio dell'anno dalla nascita del N. S. Gesù Cristo 1818, 19 del pontificato del nostro S. P. Pio per la divina provvidenza Papa VII, io sottoscritto ufiziale deputato ho steso il transunto delle lettere apostoliche, formate secondo il costume della romana curia, del tenore seguente cioè.

Pio Vescovo servo de' servi di Dio a perpetua memoria.

Vivamente solleciti della più utile cura e custodia della vigna del signore, per l'officio del sommo apostolato a noi divinamente commesso, intraprendemmo, non ha guari, col carissimo figlio nostro in Cristo Ferdinando illustre re del regno delle due Sicilie un concordato diretto ad ordinare nel debito modo gli affari ecclesiastici, ed espressamente lo approvammo, e solennemente lo confermammo, per mezzo delle nostre lettere apostoliche, spedite sotto il piombo nel giorno 9 del mese di marzo prossimo passato.

Siccome però nel concordato medesimo, fra le altre cose, fu stabilito che, soppresse varie sedi vescovili nei dominii dello stesso Re di qua del faro o per la mancanza delle rendite, o per la oscurità de' luoghi, o per la troppo ristrettezza del territorio diocesano, o per altri ragionevoli motivi, e conservatene alcune più antiche e più insigni come concattedrali, ed unitele ad altre sedi, si determinasse quanto prima una nuova e più adattata circoscrizione delle diocesi, mutato anche e trasferito, quando fosse d'uopo, l'esercizio del dritto metropolitico, rivolgendo immantinente a quest'oggetto i nostri pensieri e le nostre cure; e per opera tanto del venerabile nostro fra-

tello Innico Diego Caracciolo vescovo di Palestrina cardinale della santa romana chiesa, quanto del diletto figlio marchese Donato Tommasi, regio consigliere e ministro, i quali trattarono un tale affare, siamo finalmente giunti a potere con opportuno metodo e senza ritardo condurre a termine la cosa con sommo gradimento nostro, e conformemente ancora ai desiderj del lodato Re Ferdinando, la di cui costante volontà pel bene della Chiesa è da noi riguardata con affetto speciale.

Ponderata dunque maturamente ed accuratamente ogni cosa, e sentiti già i vescovi attuali, i capitoli delle chiese vacanti e gli altri che vi hanno interesse, affinchè sia provveduto opportunamente al governo spirituale de' fedeli, di certa scienza e matura deliberazione nostra, e con la pienezza della potestà apostolica, conservando tutte le sedi arcivescovili, una soltanto eccettuatane, e sopprimendo in perpetuo alcune sedi vescovili, e conservandone altre come concattedrali, ed unendole a quelle che rimangono, decretiamo e stabiliamo un nuovo stato delle chiese, ed una nuova cicoscrizione delle diocesi, come pure un nuovo esercizio del diritto metropolitico ne' regj dominii di qua del faro, da durare perpetuamente nei tempi futuri nel modo che segue cioè:

La chiesa arcivescovile di Napoli con la sua diocesi rimanendo nello stato stesso in cui ora si trova, avrà suffraganee le chiese vescovili di Acerra, d'Ischia, di Nola e di Pozzuoli. Uniamo poi la detta chiesa di Acerra perpetuamente e con unione egualmente principale, all'altra chiesa vescovile di S. Agata de' Goti, come si dirà in appresso.

La chiesa arcivescovile di Sorrento avrà suffraganea la chiesa vescovile di Castellammare. Sopprimiamo poi in perpetuo le chiese vescovili di Massalubrense, di Vico Equense e di Capri, le quali attualmente sono vacanti, ed uniamo ed assegniamo le città loro e tutto il territorio diocesano alla chiesa arcivescovile di Sorrento. Sopprimiamo egualmente in perpetuo la chiesa vescovile di Lettere, ora per allora tosto che in qualunque modo verrà a vacare nella persona del suo vescovo attuale, ed aggreghiamo ed incorporiamo quella città e l'intiero territorio diocesano all'anzidetta chiesa vescovile di Castellammare.

La chiesa arcivescovile di Capua avrà suffraganee le chiese vescovile d'Isernia, di Calvi, di Sessa e di Caserta. Uniamo poi perpetuamente con unione egualmente principale alla chiesa vescovile di Calvi l'altra chiesa vescovile di Teano. Sopprimendo ancora in perpetuo la chiesa vescovile di Venafro, uniamo ed aggreghiamo la medesima con la sua città e diocesi alla chiesa vescovile d'Isernia; come anche sopprimendo la chiesa vescovile di Carinola, aggreghiamo ed incorporiamo la sua città e diocesi alla chiesa vescovile di Sessa; e parimente sopprimendo in perpetuo la chiesa vescovile di Caiazzo, aggreghiamo inte-

ramente la medesima col suo territorio diocesano all'altra chiesa vescovile di Caserta.

La chiesa arcivescovile di Salerno avrà suffraganee le chiese vescovili di Capaccio, di Policastro, di Marsico e di Nusco. Assegniamo poi in perpetuo l'amministrazione della chiesa vescovile e diocesi di Acerno all'attuale arcivescovo di Salerno e al di lui successore *pro tempore*, il quale *in avvenire* si chiamerà arcivescovo di Salerno, ed insieme amministratore della chiesa vescovile di Acerno. Similmente uniamo con unione egualmente principale e in perpetuo la chiesa vescovile di Marsico e sua diocesi all'altra chiesa vescovile di Potenza, come si dirà in appresso: ed inoltre sopprimiamo in perpetuo la chiesa vescovile di Montemarano; ed uniamo ed aggreghiamo interamente la sua città e diocesi alla chiesa vescovile di Nusco.

Uniamo in perpetuo, aggreghiamo ed incorporiamo alla chiesa arcivescovile di Amalfi; la quale per l'avvenire non avrà alcuna suffraganea, previa la soppressione ed estinzione delle chiese vescovili di Scala, Ravello e Minori, le città di queste coll'intiero rispettivo territorio diocesano.

La chiesa arcivescovile di Acerenza avrà suffraganee le chiese vescovili di Anglona e Tursi unite, di Potenza, di Tricarico e di Venosa. Previa poi la soppressione della chiesa di Matera, la quale prima era unita alla stessa chiesa di Acerenza, aggiungiamo in perpetuo ed applichiamo la città e diocesi di Matera alla soprannominata chiesa arcivescovile di Acerenza: alla chiesa vescovile poi di Potenza uniamo in perpetuo, come sopra, con unione egualmente principale l'altra chiesa vescovile di Marsico. Sopprimendo poi la chiesa vescovile di Lavello, aggreghiamo in perpetuo ed incorporiamo la sua città e territorio diocesano alla predetta chiesa vescovile di Venosa.

La chiesa arcivescovile di Conza avrà suffraganee le chiese vescovili di S. Angelo de' Lombardi, di Lacedonia e di Muro: Sopprimendo poi la chiesa di Satriano, unita finora con unione egualmente principale alla chiesa vescovile di Campagna, diamo in perpetuo all'odierno e a chi sarà pro tempore arcivescovo della chiesa metropolitana di Conza l'amministrazione della predetta chiesa vescovile di Campagna anche con l'intero territorio diocesano di Satriano, cosicchè l'arcivescovo di questa chiesa debba per l'avvenire esser chiamato arcivescovo di Conza ed amministratore della chiesa vescovile di Campagna. Previa similmente la soppressione della chiesa di Monteverde unita fino al presente alla chiesa arcivescovile di Nazaret e di Canne, aggiungiamo in perpetuo, ed aggreghiamo la stessa città di Monteverde insieme con la sua diocesi all'anzidetta chiesa vescovile di S. Angelo de' Lombardi, alla quale si trova già unita, con unione egualmente principale, l'altra chiesa di Bisaccia; e sopprimendo ancora la chiesa vescovile di Trivico uniamo in per-

petuo, ed incorporiamo la sua città e diocesi alla chiesa vescovile di Lacedonia.

La chiesa arcivescovile di Benevento, soggetta al dominio della sede apostolica anche nel temporale, continuerà ad avere suffraganee le chiese vescovili di Avellino, di Ariano, di Ascoli, di Bovino, di Lucera, di S. Severo, di Cerreto e Telese unite, di Boiano, di Termoli, di Larino, e di S. Agata de' Goti, situate nei regii dominii di qua del faro. Sopprimiamo poi la chiesa vescovile di Frigento, ed incorporiamo la sua città, e diocesi alla chiesa vescovile di Avellino, alla quale per l'avanti era unita con unione egualmente principale. Sopprimendo inoltre in perpetuo la chiesa vescovile di Vulturara e Monte Corvino, uniamo ed aggreghiamo la sua città e diocesi alla predetta chiesa vescovile di Lucera. Previa altresì la soppressione della chiesa vescovile di Alife, ora per allora quando avverrà che vachi in qualunque modo nella persona dell'attuale vescovo di Alife, aggiungiamo, ed incorporiamo quella città e diocesi alle chiese vescovili unite di Cerreto e Telese. Sopprimiamo inoltre la chiesa vescovile di Guardia Alfiera, ed uniamo in perpetuo, ed incorporiamo la sua città e diocesi alla chiesa vescovile di Termoli. Uniamo poi, come si è detto di sopra, con unione egualmente principale l'altra chiesa vescovile di Acerra alla chiesa vescovile di S. Agata de' Goti.

La chiesa arcivescovile di Manfredonia non avrà alcuna suffraganea; pur tuttavia diamo in perpetuo all'odierno, ed a chi sarà *pro tempore* arcivescovo di Manfredonia l'amministrazione della chiesa vescovile di Viesti, e decretiamo che l'arcivescovo sia per l'avvenire chiamato arcivescovo di Manfredonia ed amministratore della chiesa vescovile di Viesti.

La chiesa arcivescovile di Bari, ne' regii dominii di qua del faro, avrà suffraganee le chiese vescovili di Bitonto, di Ruvo e di Conversano. Previa poi la soppressione della chiesa vescovile di Bitetto, aggiungiamo in perpetuo, ed aggreghiamo la sua città e diocesi alla chiesa arcivescovile di Bari, ed uniamo in perpetuo con unione egualmente principale la chiesa cattedrale di Ruvo all'altra chiesa vescovile di Bitonto.

La chiesa arcivescovile di Trani avrà suffraganea la chiesa vescovile di Andria, e l'arcivescovo odierno, e chi sarà *pro tempore* arcivescovo di Trani avrà la perpetua amministrazione della chiesa vescovile di Bisceglie, e si chiamerà in futuro arcivescovo di Trani, ed amministratore della chiesa vescovile di Bisceglie. Sopprimendo poi la chiesa arcivescovile di Nazaret e Canne, aggiungiamo in perpetuo, ed aggreghiamo il suo territorio diocesano all'anzidetta chiesa metropolitana di Trani: sopprimendo ancora in perpetuo la chiesa vescovile di Minervino, aggreghiamo, ed incorporiamo la sua città e diocesi all'altra chiesa vescovile di Andria.

La chiesa arcivescovile di Taranto avrà suffraganee le chiese

vescovili di Castellaneta e di Oria. Previa poi la soppressione della chiesa vescovile di Motula, aggiungiamo in perpetuo, ed incorporiamo la sua città e diocesi alla predetta chiesa vescovile di Castellaneta.

La chiesa arcivescovile di Brindisi non avrà alcuna suffraganea. Sopprimendo però la chiesa vescovile di Ostuni, aggiungiamo in perpetuo ed incorporiamo questa città e diocesi alla predetta chiesa arcivescovile di Brindisi.

La chiesa arcivescovile di Otranto avrà suffraganee le chiese vescovili di Lecce, di Ugento e di Gallipoli. Previa poi la soppressione della chiesa vescovile di Castro, aggreghiamo in perpetuo, ed applichiamo la sua città e diocesi all'anzidetta chiesa arcivescovile di Otranto, e similmente sopprimendo la chiesa vescovile di Alessano, aggiungiamo in perpetuo, ed incorporiamo la sua città e diocesi alla chiesa vescovile di Ugento.

Le chiese arcivescovili di Cosenza, di Rossano, e di Chieti rimarranno per l'avvenire senza suffraganee.

La chiesa arcivescovile di S. Severina avrà suffraganea la sola chiesa vescovile di Cariati; e noi sopprimendo la chiesa vescovile di Belcastro, aggiungiamo in perpetuo, ed aggreghiamo la sua città e diocesi alla stessa chiesa arcivescovile di S. Severina; e similmente previa la soppressione delle chiese tanto di Cerenza, unita fino al presente con unione egualmente principale all'anzidetta di Cariati, quanto di Strongoli e di Umbriatico, uniamo interamente in perpetuo, ed incorporiamo la città e diocesi respettiva delle medesime tre chiese alla sopraddetta chiesa vescovile di Cariati.

La chiesa arcivescovile di Reggio avrà suffraganee le chiese vescovili di Gerace, di Bova, di Oppido, di Catanzaro, di Cotrone, di Tropea, di Nicotera, di Squillace, di Nicastro e di Cassano. Sopprimendo poi la chiesa vescovile d'Isola, aggiungiamo in perpetuo, ed incorporiamo la sua città e diocesi alla chiesa vescovile di Cotrone: dichiarando poi concattedrale la chiesa vescovile di Nicotera la uniamo in perpetuo con unione egualmente principale, e l'aggreghiamo all'anzidetta chiesa vescovile di Tropea; ed inoltre uniamo, ed aggreghiamo similmente in perpetuo la chiesa vescovile di Martorano, la sua città e diocesi alla suddetta chiesa vescovile di Nicastro.

Sopprimendo altresì la chiesa vescovile di Ortona, aggiungiamo in perpetuo, ed incorporiamo questa chiesa e diocesi alla chiesa arcivescovile di Lanciano, la quale non avrà alcun vescovo suffraganeo.

Ora poi intorno alle chiese vescovili esistenti ne' soprammentovati regii dominii di qua del faro le quali saranno immediatamente soggette alla S. Sede, abbiamo giudicato opportuno di stabilire quanto segue: e perciò previa la soppressione della chiesa cattedrale di Fondi, aggiungiamo in perpetuo, ed ag-

greghiamo la sua città e diocesi alla chiesa vescovile di Monte Peloso.

E similmente trasferendo la chiesa cattedrale di Sarno allo stato di concattedralità, uniamo la medesima in perpetuo, con unione egualmente principale, alla chiesa vescovile della Cava. E sopprimendo la cattedra vescovile di Nocera de' Pagani, aggreghiamo parimente, ed uniamo in perpetuo la sua chiesa e diocesi all'anzidetta chiesa vescovile della Cava.

Sopprimiamo ancora la chiesa vescovile di Polignano, ed aggiungiamo in perpetuo ed incorporiamo la sua città e diocesi alla chiesa vescovile di Monopoli.

In ugual modo ora per allora, e quando le chiese vescovili fra loro unite di Giovenazzo e di Terlizzi verranno a vacare in qualsivoglia modo nella persona del loro vescovo attuale, noi le estinguiamo in perpetuo e le sopprimiamo, ed aggreghiamo ed incorporiamo le loro città e diocesi alla chiesa vescovile di Molfetta.

Dichiarando inoltre concattedrale la chiesa di S. Marco uniamo la medesima perpetuamente, e con unione egualmente principale all'altra chiesa vescovile di Bisignano.

Sopprimendo inoltre la chiesa vescovile di Civita Ducale, uniamo in perpetuo, ed incorporiamo la sua città e territorio alla chiesa vescovile di Aquila.

Sopprimendo altresì in perpetuo la chiesa vescovile di Campli, aggiungiamo, ed incorporiamo la sua città e diocesi all'altra chiesa vescovile di Teramo.

Le chiese vescovili poi di Aversa, di Mileto, di Valva e Solmona, di Atri e Penne, di Melfi e Rapolla, fra di loro respettivamente unite, di Troia, di Nardò, di Trivento, e di Marsi, rimarranno anche per l'avvenire in quello stato, in cui si trovano presentemente.

Decretiamo frattanto che i monasteri denominati Abbadie di Monte Casino dell'ordine di S. Benedetto diocesi *Nullius* della provincia Capuana, e della Santissima Trinità della Cava dello stesso ordine di S. Benedetto diocesi *Nullius* della provincia Salernitana, come anche di Monte Vergine dell'ordine parimente di S. Benedetto diocesi *Nullius* della provincia Beneventana coi loro rispettivi separati territorj e coll'esercizio della giurisdizione ordinaria, debbano rimanere in perpetuo anche per l'avvenire in quello stato in cui ora sono: conserviamo poi la prepositura o archipresbiterato della chiesa di S. Maria detta *la Mena* della città di Altamura provincia di Bari, ed il priorato denominato di S. Niccolò di Bari, nel possesso ed esercizio di quei diritti, de' quali legittimamente e canonicamente godono. Eccettuate poi soltanto le tre abbazie e la prepositura, o archipresbiterato, ed anche il priorato sopraddetti, che in forza di queste nostre lettere restano conservati nella giurisdizione e respettivamente nei diritti legittimamente e ca-

nonicamente acquistati, per quello che riguarda le restanti abbazie tutte di diocesi *Nullius*, esistenti ne' domini dello stesso Re di qua del faro, i vescovi ed i vicarj capitolari viciniori continueranno ad esercitare in esse la giurisdizione spirituale, che esercitano attualmente: riservando a noi espressamente il provvedere per mezzo di altre lettere apostoliche in ordine a titoli e beni delle restanti sopraddette abbazie di diocesi *Nullius;* ed intorno a tutte le altre cose che le riguardano.

Dichiariamo inoltre che ciascuna delle anzidette chiese o arcivescovili o vescovili, alle quali furono da noi aggregati come sopra i territorj delle altre chiese soppresse, conservando interamente le loro proprie attuali diocesi, estenderanno i confini di ciascheduna diocesi coi territorj delle sedi soppresse ed unite, mediante l'aggiunta che loro si fa di tali luoghi. Riduciamo poi al semplice stato di chiesa collegiata ciascuna chiesa cattedrale delle sedi predette da noi soppresse, come è espresso di sopra, ed ordiniamo che debbano rimanere perpetuamente in questo stato col rispettivo loro capitolo di collegiata, e coi fondi e rendite attualmente possedute da ciaschedun capitolo. Comandiamo altresì che i singoli vescovi delle dette chiese vescovili unite fra di loro con unione egualmente principale debbano in tutti gli atti apporre il titolo dell'una e dell'altra chiesa, risiedere infra l'anno presso l'una e l'altra per uno spazio di tempo eguale per quanto sarà possibile, nell'una e nell'altra chiesa tenere un capitolo proprio ed un seminario pe' giovanetti ecclesiastici, non meno che una curia distinta ed un particolare vicario generale, e comandiamo che tutte queste cose si osservino ancora per le sedi vescovili commesse all'amministrazione degli arcivescovi, e che ciascuno di tali arcivescovi si appelli amministratore perpetuo dell'altra chiesa vescovile.

Ad oggetto poi di provvedere alla utilità di tutti i diocesani, prescriviamo, che i documenti di ogni sorta riguardanti le parrocchie ed i luoghi distaccati dalle sedi antiche ed applicati alle nuove diocesi debbano con opportuno metodo estrarsi dalle antiche cancellerie e consegnarsi alle nuove cancellerie arcivescovili e vescovili, affinchè in esse vengano perpetuamente conservati.

E quantunque per la sopra enunciata soppressione di molte chiese vescovili, e per l'applicazione respettiva resti accresciuta la ordinaria giurisdizione diocesana di molti vescovi, non si debbono credere per ciò accresciuti nello stesso modo i beni delle sedi sussistenti. Imperocchè i beni e redditi delle chiese soppresse ed unite saranno applicati alle chiese conservate in questa nuova circoscrizione a tenore dell'articolo sesto del surriferito concordato, salvo però sempre, e ne' singoli casi osservato ciò che si dispone nell'articolo 4 del concordato medesimo relativamente alla rendita annua di ducati almeno tre-

mila, dedotti i pesi pubblici, da assegnarsi stabilmente quanto prima in beni fondi a ciascuna mensa vescovile.

Decretiamo inoltre che per le chiese conservate ed accresciute di più estesi confini diocesani si stabiliscano proporzionatamente nuove tasse, e si registrino secondo l'uso ne' libri della nostra camera apostolica.

Commettiamo perciò, ed ordiniamo al sopraddetto venerabile fratello nostro Innico Diego Caracciolo vescovo di Palestrina, cardinale della S. R. C., quale eleggiamo e deputiamo esecutore delle presenti nostre lettere apostoliche, che presa chiara cognizione di ogni cosa e disposto per se o per altra o altre, persona o persone, costituita o costituite in dignità ecclestica da lui specialmente suddelegata, ovvero suddelegate, tutto ciò che occorre per la soppressione ed unione delle soprannominate chiese, e per la nuova circoscrizione dei territorj di ciascuna diocesi, e per ogni altra cosa contenuta e stabilita in queste nostre lettere, vaglia e possa distintamente ed espressamente enunciare il tutto nei decreti esecutoriali e liberamente e lecitamente trattare, fare, disporre e stabilire tutte e singole le cose, che riconoscerà necessarie, e così pure esaminare e definire tutte le quistioni e controversie di qualsisia genere, che forse potessero suscitarsi sugli oggetti di sopra enunciati, e gli concediamo ed impartiamo tutte le facoltà necessarie ed opportune per potere conseguire il pieno effetto delle cose premesse, ingiungendo insieme allo stesso Innico Diego vescovo e cardinale, che adempiuta la esecuzione di queste lettere sia tenuto di trasmettere a Roma dentro il termine di due mesi una copia autentica di tutti gli atti da depositarsi nell'archivio concistoriale.

Vogliamo poi e comandiamo che le presenti lettere e tutte le cose contenute nelle medesime, non possano in alcun tempo, anche perchè non fossero stati chiamati quelli che vi hanno o pretendono di avervi interesse, o perchè interpellati, non avessero consentito alle cose esposte di sopra, essere notate, impugnate o invalidate per vizio di surrezione, orrezione o nullità, o per difetto di nostra intenzione, o per altro quantunque sostanziale e non immaginabile difetto; che non possano oppugnarsi, nè possa impetrarsi contro le medesime qualunque rimedio di gius, di fatto o di grazia, nè debbano comprendersi sotto qualsiasi deroga o altra contraria disposizione, ma che debbano sempre riceversi dai fedeli come emanate e pubblicate, per la di loro salute e per l'opportuno loro governo spirituale, e che debbano essere sempre valide ed efficaci, conseguire ed ottenere il loro pieno ed intero effetto; e vogliamo e comandiamo che debba così giudicarsi e respettivamente definirsi da qualunque giudice tanto ordinario che delegato rivestito di qualsisia autorità, togliendo loro ogni facoltà di giudicare o interpretare altrimenti, e dichiariamo irrito e senza effetto ciò che

potesse o scientemente o ignorantemente attentarsi da chiunque e con qualunque autorità, sulle cose predette.

Nonostante qualunque siasi costituzione emanata ne' concilii provinciali o generali, le ordinazioni apostoliche e le nostre, le regole della cancelleria apostolica, anche sul non togliere il gius quesito, come anche gli statuti delle sopraddette chiese muniti eziandio della conferma apostolica o di qualunque altra autorità, le consuetudini, le concessioni e gl'indulti degni anche di menzione specifica ed individuale, alle quali cose tutte e singole, ed all'intiero tenore delle medesime, ancorchè di esse dovesse farsi speciale o individuale menzione, o dovesse usarsi intorno alle medesime qualunque altra espressione, o si dovesse per ciò osservare qualunque altra determinata formola considerando il tenore di ciascuna delle suddette cose, come espresso nelle presenti lettere, vi deroghiamo ed intendiamo che vi sia derogato specialmente ed espressamente in tutto ciò che osti al perfetto e pienissimo effetto di tutte e singole le cose dette di sopra, come anche deroghiamo ed intendiamo che sia derogato a qualunque altra cosa in contrario.

Vogliamo poi che ai transunti delle presenti lettere, ancorchè impressi, purchè siano muniti della sottoscrizione di qualche notaro pubblico, e del sigillo di una persona costituita in dignità ecclesiastica, si abbia quella medesima fede che si avrebbe alle presenti lettere se fossero mostrate o esibite.

Non sia dunque lecito ad alcuno d'infrangere, o di contravvenire con temerario ardire a questa nostra carta di soppressione, smembramento, liberazione, unione, applicazione, aggregazione, aggiunzione, incorporazione, circoscrizione, assegnazione, riserva, riduzione, ingiunzione, dichiarazione, prescrizione, mandato, precetto, commissione, facoltà, decreto, deroga, e volontà: che se qualcuno oserà di attentare tal cosa, sappia che incorrerà la indignazione dell'onnipotente Iddio e dei beati apostoli di lui Pietro e Paolo.

Dato in Roma presso S. Maria Maggiore il giorno ventisette del mese di giugno dell'anno millesimo ottocentesimo decimo ottavo della incarnazione del Signore, anno decimonono del nostro pontificato.

Sulle quali lettere apostoliche io ho steso il presente transunto in presenza de' Signori Odoardo Lantuzzi e Antonio Riglii come testimoni a tal uopo chiamati. Concorda con l'originale: F. Isola ufiziale deputato Coadi. A. card. Prod. segue il segno notariale. Tal'è Giuseppe Battaglia, notajo apostolico.

Nota. — Il presente transunto di lettere apostoliche è stato munito del corrispondente regio *exequatur* dalla prima camera del supremo consiglio di cancelleria in data del dì primo agosto 1818.

Pubblicazione della precedente bolla, riguardante la nuova circoscrizione delle diocesi del regno di Napoli, in nome del cardinal delegato, come segue :

Decreto e bolla della nuova circoscrizione delle diocesi.

Noi Innico Diego per la misericordia di Dio vescovo di Palestrina, commendatario di S. Agostino, della S. R. C. cardinale Caracciolo, e dal SS. N. S. Pio Papa VII alle infrascritte cose special delegato ec.

A tutte le popolazioni del regno di Napoli di qua del faro salute in G. C. N. S.

Il nostro Ss. Signore Pio per la provvidenza divina Papa VII, intento a rettamente ordinare gli affari ecclesiastici, avendo solennemente confermato il concordato, conchiuso a Terracina, tra i plenipotenziarii della Santità Sua e della Real Maestà di FERDINANDO I Re del regno delle due Sicilie, per mezzo delle apostoliche lettere bollate, che cominciano — *In supremo apostolicae dignitatis culmine* — spedite in Roma presso S. Maria Maggiore sotto il dì 7 di marzo dell'anno del Signore 1818, e decimo ottavo del suo pontificato : nelle quali apostoliche lettere avendo ancora, tra le altre cose, decretato, che si sarebbe fatta una novella circoscrizione delle diocesi di quella parte del regno di Napoli ch'è al di qua del Faro, è venuta quindi la Santità Sua ad eseguire la menzionata circoscrizione per mezzo della bolla del tenore seguente, cioè:

PIO VESCOVO servo de' servi di Dio a perpetua memoria.

Vivamente solleciti della vigna del Signore ec. ec. ec.

In conseguenza, obbedendo noi ai comandamenti del nostro santissimo Signore, e facendo uso delle facoltà dalla Santità Sua a noi specialmente delegate, giusta il tenore del presente nostro decreto, procediamo a supplire e perfezionare tutte quelle cose che dalla Santità sua nelle medesime apostoliche lettere sono a noi commesse. Cosicchè, ferma rimanendo la soppressione, l'estinzione, l'amministrazione e l'unione di alcune chiese vescovili e dell'arcivescovile di Nazaret a Canne, siccome sta spiegato nelle prelodate lettere apostoliche del Nostro S. P., tutte le chiese Metropolitane e Cattedrale esistenti in questa parte del Regno di Napoli al di qua del Faro saranno ottantacinque : rimanendo in perpetuo nello stato in cui al presente si trovano i monasteri delle Abbazie di Monte Casino dell'ordine di S. Benedetto *nullius Dioecesis* in provincia Capuana (o sia di Terra di Lavoro), e l'Abbazia della SS. Trinità della Cava del medesimo ordine di S. Benedetto *nullius Dioecesis* in provincia di Salerno, come ancora quella di Monte Vergine dello stesso ordine Benedettino *nullius Dioecesis* in provincia Beneventana, (o sia di Avellino), co' rispettivi loro

territorii separati, e con l'esercizio della giurisdizione ordinaria; e finalmente la prepositura o arcipretura della chiesa di S. Maria la Menna del luogo così detto della Città chiamata Altamura in Provincia di Bari, e'l priorato di S. Nicola detto di Bari, rimanendo anch'esse nel possesso e nell'esercio di quei diritti de' quali godono legittimamente e canonicamente: per riguardo poi a tutte le rimanenti Abbazie *nullius Dioecesis* esistenti nel dominio dello stesso regno al di qua del faro, i vescovi e i vicarii capitolari più vicini continueranno ad esercitare in esse la giurisdizione spirituale del cui esercizio trovansi di presente in possesso.

Decretiamo intanto che gli archivii delle cancellerie delle sedi vescovili e dell'arcivescovile di Nazaret e Canne, come sopra, soppresse, debbano esser da quelle tratti fuori, e che segnati con le regole opportune alle nuove Arcivescovili e Vescovili Cancelliere cui appartengonsi, ed esser ivi in perpetuo conservati.

Assegniamo inoltre, sottoponiamo e assoggettiamo alle chiese metropolitane e cattedrali in questa circoscrizione comprese e conservate, rispettivamente in perpetuo tutti gli abitanti e domicilianti così laici che cherici e presbiteri in tutto quello che alla spiritual giurisdizione appartiene.

Riservando a noi espressamente, per mezzo di altri nostri decreti, di dar provvedimento a tutte le altre cose che in adempimento delle sopramenzionate lettere apostoliche ci restano ad eseguire.

Che se per caso avvenisse che si suscitassero delle controversie, o sorgesse qualche dubbio sopra l'intelligenza, il senso e l'esecuzione così delle predette lettere che del presente nostro decreto, poichè al nostro SS. Signore nelle medesime sue lettere è piaciuto munir noi di ogni amplissima facoltà di giudicare delle controversie indicate, e di provvedere a tutto quello che generalmente potrebbe motivarsi con quella stessa pienezza di potere che la stessa *S. S.* sarebbe per fare, dichiariamo perciò che si debbano immediatamente a noi proporre tutti i suddetti dubbii e controversie, evitando ogni sorta di contesa che disturbar potesse non meno la tranquillità della chiesa che quella del regno, affinchè da noi in virtù della predetta autorità apostolica si possano dare le convenienti spiegazioni, e sciogliere e dichiarare e terminare, nelle maniere che si convengono, tutte le quistioni predette.

Vogliamo che da coloro a' quali si appartiene, sia inviolabilmente osservato quanto si contiene così nelle prelodate lettere apostoliche che del presente nostro decreto: non ostante qualunque eccezione in contrario, ancorchè degna di speciale ed individua menzione, e quanto la S. S. ha in dette lettere dichiarato non dover fare ostacolo.

In fede di ciò abbiamo firmate le presenti di nostra propria

mano, ed abbiamo ordinato che dal sottoscritto segretario nostro fossero del nostro sigillo munite. Dato in Napoli dalla nostra residenza il dì 8 agosto 1818.

— 513 —

Circolare de' 15 agosto 1818 emessa dal ministro di grazia e giustizia e partecipata a' regj procuratori civili con la quale si prescrive che le dichiarazioni di scadenza delle cause dal ruolo di udienza sono esenti dalla formalità del registro.

Mi affretto a prevenire le signorie loro, che di accordo col signor ministro delle finanze, è stato risoluto, che non debbano esser soggette alle formalità del registro le dichiarazioni di decadenza delle cause dal ruolo di udienza che han luogo per la non comparsa delle parti. In conseguenza di tal principio ho stabilito, che la rimissione al ruolo delle cause anzidette avrà luogo in vista di un ordinanza del presidente, o vice-presidente della camera cui appartiene, colla quale viene ciò prescritto, e la di cui spesa sarà a carica del patrocinatore della parte attrice, il quale potrà auch'essere tenuto a tutt'i danni, ed interessi, che possono derivarne, a norma dell'articolo 35 del regolamento d'ordine del primo marzo 1818 provvisoriamente in vigore.

Nel partecipare tutto ciò alle signorie loro le incarico di darne comunicazione ai collegi, presso de'quali elleno esercitano le funzioni di mistero pubblico, e di curarne il dovuto adempimento.

— 514 —

Circolare del 15 agosto 1818 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta agli ordinarj del regno relativa a' componenti la commissione mista dei beni ecclesiastici, ed alle loro operazioni amministrative.

In esecuzione dell'articolo 12 del concordato de' 16 febbrajo corrente anno, essendo stati nominati per componenti la commissione amministrativa de' beni ecclesiastici il canonico D. Constantino de Luise, e D. Giuseppe Mazio da parte del Santo Padre, e dal canto di Sua Maestà il duca della Torre, e 'l Cav. D. Francesco Ruggi; gl'indicati quattro soggetti si sono già posti in esercizio delle di loro funzioni.

Or perchè possa questa mista commissione dar moto alle sue operazioni amministrative su i beni ecclesiastici appartenenti al suo ramo, che trovansi sparsi in quasi tutt'i comuni di questi reali dominj; si è risoluto: 1. che in ciascuna diocesi si stabilisca un amministratore, al quale verrà data la consegna de' beni posti in essa diocesi, per amministrarli, secondo le istruzioni che saranno formate dalla cennata mista commissione, ed approvate dall'alta commissione per l'esecuzione del concordato; 2. che a tale effetto l'intendente di ciascuna provin-

cia, mettendosi di accordo coi rispettivi ordinarj, debba per ognuna delle diocesi proporre alla detta mista commissione uno, o più soggetti probi, esperti, e benestanti, onde dalla medesima commissione proceder si possa alla scelta del rispettivo amministratore diocesano; nella intelligenza, che ciascuno di tali diocesani amministratori dovrà dare una garantia nella somma, che verrà fissata dalla stessa mista commissione in proporzione della quantità de' beni, che gli sarà consegnata, o in immobili, ovvero in iscrizioni proprie, o di altri, o pure in un biglietto di conosciuto e solvibile negoziante; e nella prevenzione altresì, che ai suddetti amministratori diocesani verrà stabilito dalla cennata mista commissione un premio tanto sull'esazione delle rendite arretrate fino al momento delle consegne, quanto sull'esazione delle scadenze posteriori, in compenso delle operazioni relative all'amministrazione loro affidata, della riscossione delle rendite suddette, e della trasmissione de' fondi: 3. che le amministrazioni diocesane costituite coll'articolo 17 del concordato sorveglieranno la gestione de' suddetti amministratori diocesani, nel modo come sarà stabilito, nella lusinga che non vorranno ricusarsi di concorrere ad un oggetto di tanto utile pubblico, e della chiesa: 4. che gl'intendenti, gli ordinarj, e le amministrazioni diocesane avendo bisogno di domandar degli schiarimenti, o definizioni per oggetti riguardanti l'amministrazione de' beni, di cui è incaricata la suddetta mista commissione, potranno dirigersi alla medesima.

Il che partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima per sua intelligenza, e per l'adempimento di sua parte.

— 515 —

Decisione emessa dalla gran corte dei conti il di 18 *agosto* 1818 *con la quale si prescrive che nella classificazione degli usi civici non si debba contemplare la origine donde procedono e che l'uso di* legnare *in ogni tempo dell'anno è fra gli essenziali.*

L'abolita commessione feudale decidendo su' capi di gravame dal comune di Mondragone dedotti contro quell'ex-barone, a' 6 di febbrajo 1810 il reintegrò nel possesso delle contrade dette *quito, romito, sparacura*, e *cesa di sagone*: perchè dall'apprezzo di quel feudo fatto nel 1691 dagli architetti Galluccio e Ruggiero si traeva le contrade menzionate formar parte del demanio comunale.

Nel giudizio non era stato inteso e chiamato il marchese di Pescopagano, cui dall'anno 1720 le contrade indicate appartenevano per compera da' suoi maggiori fattane. I suoi diritti rimasero quindi intatti; poichè essere non potea percosso da un giudizio che non conoscea.

Il commessario ripartitore conobbe tal verità; e benchè il comune tentato avesse di mostrare con le contrade anzidette ap-

partenergli tutte quelle altre le quali furono comprese in uno strumento di cessione fatta a favore dell'ex-barone nel 1620; pure il commessario servandogli memoria di tali documenti, il rimise a' tribunali competenti per lo sperimento delle sue ragioni. Di poi verificò i diritti usati dal comune sulle contrade possedute dal marchese, e dallo strumento di cessione del 1620 qui prima citato rilevò consistere nel pascolo da aprile per tutto il mese di agosto, nel recidere in tutti i tempi le legna, e nel tendere agli uccelli le reti nel mese di ottobre; e però con ordinanza de' 26 di settembre 1811, partendole in tre uguali parti ne assegnò due al comune, e l'altra al marchese. L'uso di raccogliere le legna in ogni tempo fu il principio che mosse il commessario a fare sì fattamente il partimento. Se questo uso, egli disse, fu una riserva dell'antico dominio del comune sulle contrade comprese nello strumento di cessione del 1620; se è stato in ogni tempo esercitato; non nella classe degli essenziali, ma in quella degli utili conviene annoverarlo, e'l compensamento debbe quindi corrispondere alla sua natura.

Non così tosto fu la ordinanza eseguita che il marchese ne richiamò nell'abolito consiglio di stato, dolendosi all'abuso del compensamento essersi altro giunto nella esecuzione; poichè nel fatto il comune avea avuto più delle due terze parti delle contrade da lui possedute. Sostenne la ordinanza essere nulla per difetto di forme e di facoltà nel commessario ripartitore, allegando essere le medesime limitate alla sola esecuzione delle sentenze dell'abolita commessione feudale; e si querelò di essersi fatta menzione de' documenti su' quali fondava il comune le sue azioni di reintegra, e compensati in natura e non per estimazione gli usi, malgrado che le contrade sulle quali esercitavansi componessero un feudo distinto e separato.

La gran corte de' conti: intese le parti: inteso il regio proccurator generale cavalier de Thomasis: sul rapporto del consiglier relatore cavalier Fortunato:

Considerando: 1. Che i commissarj ripartitori furono da prima unicamente instituiti per la divisione de' demanj, per lo scioglimento delle promiscuità, e per la suddivisione delle terre comunali fra' cittadini, e poscia per giunta incaricati della esecuzione delle sentenze della commessione feudale; e questo nuovo incarico compendiò in nulla le loro facoltà prime:

2. Che il concorso degli arbitri e del parere di due pubblici funzionarj nel ripartimento de' demanj, lungi di essere richiesto a pena di nullità, fu interamente rimesso alla prudenza de' commessarj ripartitori (art. 38 delle instruzioni de' 10 di marzo 1810):

3. Che comunque nella ordinanza siasi detto avere il comune il diritto a pretendere la reintegra di parecchie contrade comprese nella cessione fatta nel 1620 all'ex-barone, ed acquistate di poi da' maggiori del marchese; nondimeno il commessario

non si fece giudice di tale diritto, ma rimise il comune a farne sperimento ne' tribunali competenti:

4. Che dagli stessi documenti presentati dal reclamante rilevasi non essere le contrade dette *paneta* e *panetella* un feudo distinto da quello di Mondragone:

5. Che dalle pruove raccolte in processo risulta l'uso di *legnare* sul feudo di *paneta* e *panetella* esercitato dagli abitanti di Mondragone essere limitato soltanto a' bisogni primi della vita; e le altre legna che raccoglievansi erano dal marchese di Pescopagano vendute a di lui benefizio:

6. Che se l'uso di *legnare* indistintamente produce in colui che lo esercita il diritto di recidere legna verdi e secche, lo stesso diritto non procede dall'altro di *legnare* in ogni tempo dell'anno; poichè può essere ristretto alle sole legna secche, come appunto si verifica nel fatto in quistione:

7. Che nel classificarsi coll'articolo 11 delle instruzioni dei 10 di marzo 1810 gli usi, si pose mente al solo e semplice fatto, e non si rimontò alla origine de' medesimi; ed a' commessarj ripartitori fu solo la facoltà accordata di qualificare gli usi nel modo che venivano esercitati, e di proporzionare a' medesimi il compensamento:

8. Che per l'articolo 12 delle suddette instruzioni, della prima classe essendo gli usi di *legnare* in ogni tempo dell'anno; di pascere per taluni mesi, e di tendere le reti agli uccelli in ottobre, siasi il commessario ingannato definendoli utili, e come tali compensandoli:

9. Che potendo il compensamento degli usi essenziali giugnere fino alla metà del demanio divisibile, le cose premesse, e le circostanze del comune di Mondragone, consigliano dargli il *maximum* de' compensamenti a' quali ha diritto:

10. Che quantunque non potessero alterarsi le quote tribuite a' comuni nel partimento de' demanj *ex feudali*, ed in numerario sieno essi obbligati a compensarne l'eccesso; pure rimesse a' tribunali competenti le parti per lo sperimento delle azioni di reintegra dedotte dal comune di Mondragone su' demanj divisi, nella incertezza del risultamento non sarebbe nè giusto, nè equo obbligarlo a pagare al marchese l'eccedente del compensamento dovutogli:

Uniformemente alle conclusioni del pubblico ministero: è di avviso.

1. Che la ordinanza e'l reclamo col quale è stata la medesima impugnata si annullino; e che al comune di Mondragone diasi per compensamento degli usi esercitati sull'*ex feudo* di *paneta*, e *panetella*, e di tutte le altre contrade al medesimo annesse, le quali furono una volta divise, la metà in natura da calcolarsi dal valore, e dalla utilità rispettiva, e non dalla estensione:

2. Che l'intendente della provincia di Terra di lavoro, in-

tese le parti, con l'opera di periti non sospetti esegua, o eseguir faccia da altra autorità di sua scelta la indicata divisione, tribuendo a ciascuno de' contendenti la quota che gli compete:

3. Che intatto rimanga al comune il diritto di sperimentare ne' tribunali competenti le ragioni per la reintegra delle contrade concedute al principe di Stigliano Carafa nel 1620.

Fatto in Napoli a' 18 di agosto, ed approvato da Sua Maestà con reale rescritto de' 27 di ottobre 1818.

— 516 —

Reale Rescritto del 19 agosto 1818 partecipato dal ministro delle finanze al direttore generale del registro e bollo, col quale si determina l'indennità di scrittojo da godersi dai cancellieri de' giudici istruttori.

Il ministro di grazia e giustizia mi ha posto in veduta, che il tenue assegnamento fatto ai cancellieri de' giudici istruttori su' fondi della tesoreria, e che ascende a ducati 14 al mese al più, non può affatto bastare neppure per la carta, ed altri oggetti di scrittojo, che debbono adoperarsi nella compilazione de' processi, e nella corrispondenza continua colle autorità del distretto, e che quindi conviene accordar loro altri mezzi per provvedere ai bisogni dell'uffizio.

Avendo fatto presente il tutto al Re nel consiglio de' 17 del corrente mese, la M. S. ha ordinato, che fino a che non sarà pubblicato il decreto di riforma per le spese di giustizia, si dia ai cennati cancellieri la metà dell'indennità, che col decreto de' 13 gennajo 1817 trovansi stabilite in favore de' cancellieri de' giudici di circondario per gli atti che essi fanno nella compilazione de' processi, e ciò sulla considerazione che i primi hanno un soldo fisso, che non hanno i secondi.

Nel real nome le partecipo, signor direttore generale, tal sovrana determinazione per il corrispondente adempimento da sua parte, nell'intelligenza che ne ho data comunicazione al prelodato ministro.

— 517 —

Circolare de' 19 agosto 1818 emessa dal ministero degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinarj delle diocesi del regno con la quale si danno le disposizioni circa la consegna de' beni della dipendenza del già monte frumentario.

Con reale decreto del dì 3 del corrente mese di cui acchiudo a lei una copia in istampa (1) S. M. ha emanati gli ordi-

(1) Ecco il tenore di questo decreto:
Veduto l'articolo XVII del concordato conchiuso tra noi e la S. Sede in virtù del quale, abolito il monte frumentario, sono state stabilite le amministrazioni diocesane in suo luogo;
Volendo ora determinare i rapporti che dovranno esistere tra le medesime, ed i nostri ministeri di stato;

ni, perchè sieno consegnati alle amministrazioni diocesane, costituite coll'art. 17 dell'ultimo concordato, tutti i beni ch'erano della dipendenza del già monte frumentario; ed ha nel tempo stesso la M. S. date delle disposizioni circa la norma da tenersi da tali commissioni diocesane nell'amministrazione de' beni, che verranno ad esse consegnati, e circa i rapporti che dovranno esservi tra le medesime, ed i ministeri di stato.

Per la esatta esecuzione delle cennate determinazioni sovrane, ella, dopo averne data conoscenza a cotesta amministrazione diocesana, qual presidente della medesima, mi darà ragguaglio in ogni otto giorni, se la consegna de' beni suddivisati sia stata interamente eseguita, o vi rimanga altro a consegnarsi ed in che consista.

Sulla proposizione de' nostri segretarj di stato ministri delle finanze, e degli affari ecclesiastici;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

Art. 1. Tutti i beni appartenenti alle mense, ai canonicati, alle abbadie, ai beneficj, ed in generale tutte le dipendenze dell'abolito monte frumentario: ed in oltre i beni appartenenti ai seminarj che alla pubblicazione del presente decreto si trovano nell'amministrazione de' demanj, senza che ne sia stato ordinato il possesso in favore de' nuovi titolari, saranno consegnati con le dovute formalità alle rispettive amministrazioni diocesane, a misura che sono istallate.

I beni delle parrocchie vacanti amministrati dalle commissioni da noi conservate provvisoriamente coll'articolo 6 del decreto de' 30 gennajo 1817, saranno anche immediatamente consegnati alle dette amministrazioni, anche a misura che sono istallate.

2. Le medesime imprenderanno subito la piena amministrazione di tali beni eligendo un esattore e cassiere, al quale sotto la di loro risponsabilità sarà affidata la esazione delle rendite, la soddisfazione de' loro mandati per lo pagamento de' pesi, e la conservazione delle casse, e quindi sarà a di loro cura il prendere quelle garantie che crederanno sufficienti.

Agli esattori e cassieri sarà assegnato un premio sulla esazione da convenirsi dalle dette amministrazioni, e da non potere eccedere il 6 per 100.

3. Sarà obbligo delle amministrazioni diocesane, e specialmente de' nostri regj procuratori presso le medesime, per effetto della di loro qualità di pubblico ministero, di apporre i sequestri nelle morti, o rinuncie de' titolari, siccome pratticavasi dal soppresso monte frumentario.

4. Allorchè saranno compite le dotazioni delle chiese vescovili od arcivescovili, de' seminarj, de' capitoli, e de' parrochi sarà formata a cure delle amministrazioni diocesane una platea distinta di tutti i beni che gli appartengono, comprendendovi ancora quelli de' beneficj sequestrabili in caso di vacanza.

5. Le deliberazioni delle amministrazioni suddette saranno prese a pluralità di voti, e verranno consegnate sopra un registro e firmate da tutti i membri delle medesime.

Allorchè gli affari esigano superiori determinazioni, i presidenti di esse corrisponderanno con il ministero degli affari ecclesiastici, ed i regj procuratori; laddove il bisogno lo richieda, con quello delle finanze, a tenore delle istruzioni, che saranno formate per lo regolamento così degli uni, come degli altri.

6. I nostri segretarj di stato ministri delle finanze, e degli affari ecclesiastici, sono incaricati della esecuzione del presente decreto. — Napoli 3 agosto 1818.

— 518 —

Circolare de' 22 agosto 1818 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta a' regj procuratori generali presso le gran corti criminali con la quale si danno alcune norme circa il rimborso delle spese di giustizia ne' giudizj correzionali.

Secondo l'articolo 86 del decreto de' 13 di gennaio 1817 gli estratti delle sentenze correzionali per lo rimborso delle spese di giustizia, debbono rendersi esecutori dal presidente del tribunale di correzione. Ora che per effetto della nuova organizzazione giudiziaria sono rimasti aboliti i tribunali correzionali, e pe' giudizi di questa natura procedono in prima istanza i giudici di circondario, si è chiesto chi debba rendere esecutorii gli estratti di condanna per tali spese.

Su tale dubbio si è stabilito quanto segue di concerto tra il signor ministro delle finanze e me.

1. Pe' processi correzionali, che terminano in prima istanza presso i giudici di circondario, costoro nell'inviare i processi al procuratore generale presso la gran corte criminale della rispettiva provincia, giusta le disposizioni della circolare degli 3 novembre 1817, debbono unire alle specifiche prescritte col detto decreto un estratto da essi renduto esecutorio per le condanne delle spese liquidate secondo le specifiche. Il procuratore generale, ed il controloro delle spese di giustizia di accordo fra loro verificheranno la liquidazione, facendovi quelle modificazioni che crederanno regolari, indi visteranno l'estratto di condanna da valere per la somma che avranno questi liquidata, e lo rimetteranno poi al direttore del registro incaricato di procurarne il rimborso.

2. Pe' processi che in seguito vanno in appello avanti le gran corti criminali, l'estratto della condanna alle spese si rilascerà dal cancelliere della gran corte criminale, e sarà renduto esecutorio dal presidente della gran corte medesima, e vistato poi dal procuratore generale, e dal controloro.

3. Qualora un condannato pendente la verifica della liquidazione, avendo espiata la pena, voglia rimborsare le spese del giudizio per ottenere la libertà, deve pagare l'importo di tali spese al ricevitore del circondario, ove si trova detenuto, e questo dovrà incassarle a norma dell'estratto della condanna che sarà a lui spedito direttamente dal giudice del circondario per le condanne dal medesimo pronunziate, o dal pubblico ministero per quelle che sono pronunziate dalla gran corte criminale: il giudice nel primo caso dovrà darne notizia al procuratore, dal quale sarà passato al controloro, ed al direttore.

— 519 —

Circolare de' 22 agosto 1818 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai regj procuratori civili con la quale si stabilisce che le autorità locali possono procedere all'apposizione e rimozione de' suggelli su gli effetti lasciati da' sudditi francesi che trapassano.

Il signor ministro degli affari esteri mi ha partecipato d'ordine di Sua Maestà, che il governo francese sia convenuto, che le autorità locali debbano procedere all'apposizione, e rimozione de' suggelli sugli effetti lasciati da' sudditi francesi, che trapassano ne' domini di Sua Maestà, ed alla formazione de' rispettivi inventari, potendo solo il console di Francia prestarvi la sua assistenza, quando lo voglia, o delegare persona, che faccia le sue veci, e che terminata siffatta operazione, è in arbitrio del medesimo di reclamare la consegna de' beni inventariati appartenenti agli eredi francesi assenti.

Nel partecipare tutto ciò alle signorie loro, le incarico di passarlo alla intelligenza de' regi giudici di circondario, i quali dovranno in tutto conformarsi alle leggi in vigore.

— 520 —

Circolare del 22 agosto 1818 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinarj del regno con la quale si ordina uno stato delle badie, prelature e luoghi esenti dalla giurisdizione vescovile.

Ad oggetto di potersi stabilire definitivamente tutto ciò che riguarda le prelature inferiori di ogni classe, si compiacerà vostra signoria illustrissima e reverendissima di manifestarmi subito quali badie, prelature e luoghi esenti dalla di lei giurisdizione spirituale esistano in cotesta diocesi, o alla medesima coerenti. A tale effetto le acchiudo un modello colle rubriche delle rispettive notizie, che dovrà dare.

— 521 —

Reale Rescritto de' 22 agosto 1818 partecipato dal ministro di grazia e giustizia a tutti i regj procuratori circa gli atti giudiziarj diretti contro coloro che sono stabiliti all'estero.

S. M. volendo provvedere sino al momento in cui sarà in vigore il nuovo codice di procedura civile a quanto è disposto nel §. 9 articolo 69 dell'attuale, si è degnata ordinare.

1. Che i regj procuratori, ed i regj procuratori generali debbano rimettere al segretario di stato ministro degli affari esteri gli atti giudiziarj diretti contra coloro, che sono stabiliti all'estero, e che vengono rilasciati ne' loro officj.

2. Che tutti gli atti giudiziari diretti a coloro che sono stabiliti all'estero, qualora non sieno sudditi del regno delle due Sicilie, debbano rimettersi dal ministro degli affari esteri agli

agenti diplomatici, o commerciali delle nazioni, cui i medesimi appartengono.

3. Che gli atti anzidetti, qualora concernano sudditi di S. M. stabiliti all'estero, o persone riputate tali, debbano spedirsi agli agenti diplomatici o commerciali di S. M. ivi residenti.

4. Che i regi procuratori, e regi procuratori generali allorchè loro sono rilasciati gli atti giudiziari diretti contra individui stabiliti all'estero, debbano esigere dalle parti, o raccogliere altrove delle notizie competenti sulla nazionalità dell'individuo avverso del quale ha luogo l'atto giudiziario.

5. Che i medesimi debbano far conoscere le notizie indicate nell'articolo precedente al signor ministro degli affari esteri.

6. Che le ricerche delle notizie anzidette non debbano ritardare il corso degli atti giudiziari che sono diretti contra coloro che sono stabiliti all'estero.

Nel real nome lo comunico alle signorie loro per l'adempimento.

— 522 —

Circolare de' 26 agosto 1818 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta a' regj procuratori generali presso le gran corti criminali circa alcune indennità pe' processi criminali.

Si è fatta quistione, in qual modo, e con qual proporzione debbano tassarsi le indennità a' becchini, ed agli altri operai che si adoperano nella istruzione de' processi, poichè di costoro non si fa parola nel decreto de' 13 gennaio 1817 sulle spese di giustizia.

Di accordo tra il signor ministro delle finanze e me, si è stabilito intorno a ciò quanto segue.

1. Le indennità dovute per lo servizio che prestano i becchini e gli altri operai, debbono tassarsi come spese urgenti dagli uffiziali della polizia giudiziaria, i quali colla loro prudenza ne determineranno la quantità.

2. La tassa di tali indennità dev'essere proporzionata alle fatiche prestate da' becchini e dagli operai, e deve comprendere benanche, qualora vi sia luogo, il compenso per lo viaggio o per la pernottazione, a' termini degli articoli 28 e 21 del suddetto decreto, e della sovrana determinazione comunicata con circolare pel primo andante mese.

3. Se i becchini però o altri operai sono adoperati per seppellire i cadaveri de' condannati, o i cadaveri rinvenuti sulla strada pubblica o altrove, le indennità non debbono pagarsi dai fondi delle spese di giustizia, secondo il disposto nell'articolo 22 n. 4 dello stesso decreto.

Le sia ciò d'intelligenza.

— 523 —

Circolare del 26 *agosto* 1818 *emessa dal direttore generale dei ponti e strade e diretta agl'intendenti portante le norme per regolare i progetti delle opere pubbliche, sulla loro redazione e sulle autorità alle quali debbano dirigersi.*

Credo necessario di comunicarle la circolare da me diretta agl'ingegneri di ponti, e strade del regno, onde dare esecuzione all'articolo 1 del real rescritto del 1 agosto corrente anno.

È volontà del Re (N. S.) che quante volte si tratti di far nuovi progetti di opere pubbliche le deputazioni presedute dagl'intendenti siano particolarmente intese; che le loro operazioni siano tenute presenti nell'approvarsi i progetti; che questi approvati una volta siano comunicati con tutt'i piani, e le piante relative alle medesime deputazioni, affinchè queste possano vedere, se gl'impiegati, ingegneri direttori delle opere vi si uniformino con esattezza. Ella si servirà in tutte le nuove opere, che riguardano nuove tracce, o rettifiche di strade, e per gli edifici di qualche importanza, che si eseguono nella provincia, o ripartimento di suo carico, di rimettere contemporaneamente i progetti che invia in doppia spedizione alla direzione generale, la terza spedizione di ufficio a cotesta deputazione provinciale, perchè pel canale dell'intendente mi giunga colle osservazioni che crederà dover fare.

La prevengo che i progetti per le riattazioni di qualunque specie, purchè non sieno di grave spesa, non necessita passarli alla deputazione, ma potrà tutte le tre copie spedirle alla direzione generale per le ulteriori determinazioni.

— 524 —

Reale Rescritto del 26 *agosto* 1818 *partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si determina che i legni di qualunque nazione debbano essere ugualmente soggetti a tutte le leggi in vigore nei porti e nelle dogane ove essi approdano.*

Con rapporto de' 27 dello scorso luglio si è servita Vostra Eccellenza di partecipare quanto sia occorso per essersi dall'intendente di cotesta dogana di Palermo disposta la visita a bordo del brigantino russo l'Archimede comandato dal capitano Michele Oluparis.

Io avendo rassegnato al Re un tale affare, Sua Maestà avendo considerato che non esistono più i privilegi delle bandiere, e che gli agenti consolari non possono turbare l'esecuzione de' regolamenti esistenti nelle dogane e ne' porti de' suoi reali domini, nel consiglio de' 24 di questo mese ha risoluto:

1. Che i legni di qualunque nazione senza eccezione veruna debbano essere egualmente soggetti a tutte le leggi e regolamenti che sono in vigore ne' porti, e nelle dogane ove essi approdano.

2. Che gl'impiegati delle dogane si rendono colpevoli, e meritevoli di essere destituiti dagl'impieghi loro affidati, qualora sugli uffizi degli agenti consolari sospendono il corso delle operazioni prescritte dalle leggi.

Nel real nome partecipo a Vostra Eccellenza queste sovrane risoluzioni per l'uso conveniente.

— 525 —

Reale Rescritto del 26 *agosto* 1818 *partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici alla commessione esecutrice del concordato relativo alle amministrazioni diocesane da stabilirsi nelle tre monastiche badie di Montecasino, di Montevergine e della SS. Trinità di Cava.*

Ho fatto presente a Sua Maestà che, dovendosi nelle tre monastiche badie *nullius* di Montecasino, di Montevergine e della SS. Trinità di Cava, stabilire le amministrazioni diocesane a tenore dell'articolo XVII del concordato, e non potendosi devenire alla nomina di due canonici che, secondo il citato articolo, debbono far parte di ciascuna amministrazione, attesocchè nelle suddette badie non esistono capitoli cattedrali; la commissione, per l'esecuzione del concordato, ha preso il temperamento che, rimanendo il rispettivo abate col carattere di presidente dell'amministrazione diocesana, debba il medesimo nominare due de' migliori soggetti o tra il ceto de' parrochi, o tra gli altri ecclesiastici costituiti in dignità nella sua diocesi, e darne conto a Sua Maestà per potersi dalla Maestà Sua destinare il rispettivo regio procuratore.

Essendosi degnata Sua Maestà di approvare il temperamento preso, nel real nome lo partecipo a Vostra Eccellenza, perchè le serva d'intelligenza.

— 526 —

Reale Rescritto del 27 *agosto* 1818 *partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a quello delle finanze relativo al possesso della temporalità delle chiese soppresse o concattedrali da darsi agli arcivescovi e vescovi.*

Sua Maestà ha ordinato, che il possesso della temporalità delle chiese vescovili che, a tenore della bolla di circoscrizione, rimangono soppresse, o concattedrali, si dia subito agli arcivescovi e vescovi, a' quali rispettivamente sono state aggregate o unite.

Nel real nome partecipo a Vostra Eccellenza questa sovrana risoluzione, perchè si serva disporne l'adempimento.

— 527 —

Reale Rescritto de' 29 *agosto* 1818 *partecipato dal ministro di grazia e giustizia a' regi procuratori generali presso le gran corti criminali circa le indennità de' cancellieri de' giudici istruttori.*

Mi affretto a parteciparle, che Sua Maestà volendo provve-

dere interinamente al mantenimento degli uffizj de'giudici istruttori, con determinazione de' 17 del corrente mese si è degnata disporre, che fino a quando non sarà pubblicato il nuovo decreto sulle spese di giustizia, si dia a'cancellieri de'giudici di istruzione la metà delle indennità, che col decreto de'13 gennaio 1817 trovansi fissate in favore de'cancellieri de'giudici di circondario, per gli atti ch'essi fanno sulla compilazione dei processi; e ciò sulla considerazione, che i primi percepiscono dalla tesoreria un soldo fisso, che non hanno i secondi. Elleno ne daranno comunicazione a'giudici istruttori di coteste provincie, e avvertiranno loro nel tempo istesso, che i cancellieri debbono tenere un conto esatto del prodotto di tali indennità, il quale fino a nuova disposizione deve addirsi interamente per lo pagamento degl'impiegati, e che questi debbono essere ammessi a servire previa la proposta del cancelliere, e l'approvazione del giudice.

Nel real nome lo comunico a lei per l'adempimento.

— 528 —

Reale Rescritto de'29 agosto 1818 partecipato dal ministro di grazia e giustizia a'regj procuratori generali presso le gran corti criminali col quale si determina che la prigionia e l'ammenda sanzionata contro i testimoni contumaci, si pronunzia dalla gran corte criminale medesima, alla quale si è disubidito.

L'art. 236 del codice penale provvisoriamente in vigore sanziona un'ammenda, e la prigionia di sei giorni a due mesi contra i testimonj, che chiamati in giudizio non compariscono, allegando false scuse.

È surto il dubbio se le gran corti criminali siano competenti a proferire sul conto de'testimonj contumaci a' suoi ordini, ovvero se il loro giudizio debba rimettersi a' regj giudici di circondario.

Sua Maestà, cui ho proposto il dubbio ha determinato, che in tal caso spetta alla gran corte criminale di pronunziare contra i testimonj contumaci la pena sanzionata nell'indicato articolo.

Nel real nome lo comunico alle signorie loro per lo esatto adempimento.

— 529 —

Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del dì 30 agosto 1818 col quale si stabilisce non doversi alterar le valutazioni fissate nella tariffa delle rispettive colture, ancorchè da contratti di fitto ritraggasi il reddito d'un qualche fondo eccedere l'imponibile, che vi si trova stabilito.

Il direttore delle contribuzioni dirette della provincia di Terra di Lavoro inviando a S. E. il segretario di stato ministro delle finanze il processo instaurato sul reclamo prodotto

dal barone Campagna di Rocca d'Evandro, propose i seguenti dubbj:

1. Se pe' fondi riferiti nella classe massima della tariffa della loro coltura debbasi pagar l'imposta corrispondente al valor di quella, o al reddito rilevato da' contratti di fitto, ove questa sia maggiore;

2. Se debba accordarsi disgravio al proprietario, che comperato l'uso delle acque abbia cangiato in meglio la coltivazione del fondo; e se debba sottoporsi a tassa il prezzo che il venditore delle acque percepisce.

Il consiglio delle contribuzioni dirette incaricato a darne parere alla prelodata E. S. per l'organo del presidente rispose:

» Che ovo non si dubiti dell'esattezza dell'estensione de' fondi, e i medesimi trovinsi riferiti alla classe massima della tariffa di loro coltura, sia da ritenersi per principio che l'imposta debba regolarsi dal reddito che risulta dalla stessa tariffa, e non da' contratti di fitto, benchè questo sia maggiore del primo.

Infatti il catasto riguarda l'intera massa de' contribuenti ed è comune a tutti, quando non esista dubbiezza sull'estensione e sulla coltura de' fondi; perchè l'imposta diretta fu nella sua origine ritratta dal reddito netto de' fitti, o dall'interesse dei capitali, donde nacque l'eguaglianza nella sua ripartizione.

Il real decreto de' 10 giugno 1817 dovea necessariamente diversificare dal decreto de' 20 di dicembre 1810; imperocchè in epoca che i catasti provvisorj erano già fatti, ed eransi già corrette le classi, e le tariffe con tutti i gradi di valori. Quindi non abbisognò reclamare per gravezza di reddito *relativo*, poichè questa specie di reclami fu solo permessa per dileguare gli errori occorsi nella precipitanza colla quale furono eseguite le operazioni prime sull'imposta de' fondi.

Intanto il direttore suddetto pensa che se in un comune vi fossero de' contratti, donde si scorgesse un reddito maggiore di quello che trovasi nella tariffa, potesse formarsi una classe di eccezione pe' fondi a' quali i suddetti contratti si riferissero.

Porposto le cose dette quì prima, debbe riflettersi che la valutazione delle terre nelle prime operazioni dell'imposta non fu affidata agli agenti delle contribuzioni, ma bensì a quei de' comuni sotto la vigilanza de' primi. Ed infatti l'articolo 10, sezione seconda della legge degli 8 novembre 1806, attribuisce a' sindaci ed a'ripartitori l'incarico dell'estimo del reddito netto; e con circolare degli otto di luglio 1807, si proposero i contratti di fitto di un decennio per documenti atti ad assicurare l'esattezza delle seguite valutazioni. Finalmente per l'articolo 28 delle istruzioni ministeriali del 1 di ottobre del 1809 fu imposto a' decurionati de' comuni di presentare i progetti di tariffa a' controlori, che indi dovean verificarli co' contratti.

Posto ciò è evidente che se un catasto abbia per base la ta-

riffa progettata dal decurionato, e sanzionata dal controloro, e se sia stato e sia in riscossione, l'amministrazione delle contribuzioni dirette non può da se modificare la tariffa, ponendo in non cale il concorso, ed il consenso degli agenti comunali. Dando luogo a tali proposte si annullerebbero l'opere de' catasti e toglierebbesi a' comuni quel privilegio, che le leggi, ed istruzioni hanno loro accordato.

Il direttore delle contribuzioni dirette di Terra di Lavoro opina inoltre, che possa riguardarsi come fondo omesso quella parte di reddito, che risulta da' fitti i quali eccedono la tariffa del comune; ma è questo un equivoco, che sarà facilmente dileguato, tostochè si rifletta, che il real decreto de' 10 di giugno 1817 per reddito sottratto da tassa definisce quello, che dipende da occultazione intera, o in parte de' fondi, o da false indicazioni di loro coltura. Le alterazioni delle classi e delle tariffe, opera esclusiva degli agenti dell'amministrazione, e ritenuta dall'amministrazione istessa per vera, non può produrre ciò che propriamente omessione di reddito si appella; imperciocchè i proprietarj non vi han presa alcuna parte.

Non è d'altronde meraviglia che in un comune s'incontrino de' contratti i quali eccedono i più alti prezzi della tariffa, dappoichè formata dal risultamento del reddito medio de' contratti del decennio coacervati insieme, debbono esservi necessariamente i termini massimi e minimi, i quali quantunque entrino nel calcolo della valutazione in massa, rimangono nondimeno nella tariffa a danno o a beneficio de' soli contribuenti.

Ciò sia di risposta al dubbio proposto in termini generali. Discendendo al caso in quistione, il consiglio ha rilevato che lungi d'indicare i contratti legali del decennio, il controloro si è limitato a raccogliere le semplici dichiarazioni de' fittajuoli del fitto che pagano, e quelle de' vicini proprietarj sul reddito de' di loro rispettivi fondi; la qual cosa fa unicamente presumere nel comune di Rocca d'Evandro esservi redditi di fondi maggiori di quelli che vengono rappresentati dalla tariffa; ma non porge dato a distruggere la tariffa, che la legge guarentisce e sostiene.

Ed in quanto al secondo dubbio, il consiglio, ha considerato, che le acque delle quali è contesa, nulla fruttano di per se, ma sono mezzi diretti ad accrescere il reddito de' fondi; e che perciò debbono i proprietarj essere obbligati a pagare il solo tributo che corrisponde alle terre migliorate nella coltura, e per lo prezzo maggiore che esse hanno, come della risaja, coltura non omessa nel catasto del comune di Rocca d'Evandro. L'imposta diretta riguarda il reddito de' fondi sotto il rapporto delle loro colture e delle loro classi, e non già i mezzi, che si adoperano per migliorarli, nè i pesi che si soffrono per ottenerne il miglioramento.

Per le mentovate ragioni giudica il consiglio che ributtata la proposta del direttore, il barone Campagna e 'l signor Petrillo pe' fondi che han ridotti a risaje, debbano essere obbligati a pagar l'imposta del più alto prezzo della tariffa relativa ad una sì fatta specie di coltura; e che però venga contro di loro spedito un ruolo suppletorio per la differenza ch'esiste tra il reddito dell'antica loro cultura e quello della nuova. E poichè il catasto provvisorio di Rocca d'Evandro è imperfetto, il consiglio opina eziandio che a' termini dell'articolo 21 del real decreto de' 10 giugno 1817, V. E. potrebbe farne provocare la revisione dal direttore delle contribuzioni dirette della provincia.

Nota — Questo parere del consiglio delle contribuzioni dirette fu approvato con ministeriale delle finanze de' 15 di luglio 1818.

— 530 —

Parere del procurator generale presso la gran corte dei conti de' 2 settembre 1818 *rassegnato al ministro delle finanze col quale si stabilisce che la parte del profitto spettante a' comuni nella vendita del sale deve essere liberamente contrattata tra essi ed i venditori, salvo il reprimere gli abusi a' termini dell'articolo quarto del decreto degli* 11 *giugno* 1811.

In conseguenza del suo pregiatissimo foglio de' 31 agosto p. p. ho letto tutte le annesse carte, e segnatamente i due rapporti, l'uno rassegnatole dall'intendente di Napoli sotto il di 15 luglio, e l'altro dal direttor generale de' dazj indiretti sotto il di 28 agosto p. p., non che la circolare da V. E. pubblicata sotto il di 6 luglio diretta a stabilire i rapporti tra l'amministrazione civile, quella de' dazj indiretti, ed i venditori privilegiati del sale.

Sostiene il direttor generale dei dazj indiretti, che malgrado l'art. 4 del decreto degli 11 giugno 1811, e l'articolo 2 della circolare de' 6 luglio prossimo passato, il bene della sua amministrazione esige, che non si debba permettere all'amministrazione comunale, ed ai venditori del sale, di contrattar liberamente tra loro la parte del beneficio da rilasciarsi a' comuni, che anzi non convenga accettare le offerte volontarie di que' venditori, che si contentano di rilasciare alle casse comunali un beneficio maggiore di quello, che i loro antecessori rilasciavano, e ciò perchè: 1° non assicurandosi ai venditori un'onesta sussistenza, in vece di buoni impiegati si avrebbero de' contrabbandieri favoriti dalle autorità comunali; 2. perchè *sebbene questo rilascio debba esser figlio di una convenzione, non perciò debbe convenirsi liberamente.*

Il decreto del di 11 giugno, la circolare pubblicata da V. E. sotto il di 6 luglio p. p., e le decisioni ministeriali rese di tempo in tempo su questo articolo, sono unanimamente con-

trarie all'opinione del direttor generale, e poichè non si può esser più savio della legge, senza chiamare il disordine in ogni amministrazione, sarebbe superfluo l'esaminare i motivi del legislatore.

Ciò nondimeno non sarà inutile di mostrare che la legge ha ragione.

La parte del beneficio che la legge accorda a' comuni sulle vendite del sale non è un dono, ma una picciola retribuzione, con la quale il governo volle compensare la perdita de' dritti giurisdizionali, e l'incamerazione degli arrendamenti della capitale, e la mole de' pesi rovesciata sui comuni, comechè per la loro natura dovessero gravitar sul tesoro.

Savia la legge però non credette di poter determinare con una misura unica e generale, la quota che ciascun venditore rilasciar doveva al comune. Il maggiore o minor profitto dei venditori dipendeva, e dipende da una moltiplicità di dati variabilissimi; maggiore o minore smercio, trasporto più o meno dispendioso, più o meno di sfrido, maggiore o minore attitudine o cupidigia de' venditori, e così del resto; quindi la legge con moltissima saviezza confidò la ripartizione del profitto alle libere contrattazioni, che si sarebbero fatte tra i venditori ed i comuni, ed avrebbe sicuramente commesso un fallo se avesse voluto fissare una misura uniforme.

Ciò che dice il direttor generale degl'inconvenienti che potrebbero aver luogo eseguendosi letteralmente la legge non sussiste in verun conto. Il contrabbando se esiste ha ben altra origine, che il picciol beneficio accordato ai comuni. In quanto alle frodi a danno del pubblico, egli può riposarsi sull'interesse de' particolari, e sullo zelo degl'intendenti, a' quali appartiene esclusivamente di curar la pubblica annona, ed in quanto ai sindaci, essi non sono sì tristi quali egli li crede, e'l governo confidar deve assai più nella probità loro, che in quella de' venditori del sale.

Oltre a ciò è da sapersi che tutt'i comuni del regno ritraggono dalla parte del loro beneficio la somma di ducati 33, 544, de' quali la sola provincia di Napoli ne partecipa per duc. 10, 716 : 57 : quindi non si può, nè si deve adottare l'opinione del direttor generale, senza gittar nel disordine tutta l'amministrazione civile.

Sostiene in secondo luogo il direttor generale, che gli debba essere permesso di moltiplicare come egli crede i sottovenditori.

Su questo articolo ha egli egualmente contro di se le disposizioni della legge nell'articolo 8 del decreto de' 14 maggio 1810.

Oltre di ciò io non posso intendere come il direttore generale per assicurare la sussistenza de' venditori creda necessario di ridurre al minimo la quota del beneficio dovuta a' comuni, e dall'altra parte diminuisca i loro onesti mezzi di sussistenza con moltiplicare il numero de' sottovenditori. Questo fenomeno

non si può spiegare, che col supporre, che i venditori cedano a' sottovenditori non una parte del loro lecito profitto, ma il dritto di governare l'*ippomoclio* della bilancia.

Dice il direttor generale, che ove non si permetta ad un amministratore di adottare quelle misure che crede più utili, non è da sperarsi miglioramento nell'amministrazione, e partendo da questa teoria conchiude « che l'amministrazione sua non prenderà mai un andamento regolare sino a che la scelta, la nomina, e la destituzione de' venditori del sale non dipendano interamente dalla direzione.

A me sembra che in ciò il direttor generale confonda di buona fede l'interesse del governo con quello de' venditori del sale. Certo che è dell'interesse di costoro di rilasciare ai comuni la minima parte possibile del loro profitto, e di sottrarsi dall'ispezione, e censura de' magistrati locali, e di avere sotto la loro mano de' sottovenditori, onde impedire l'utile emulazione, che risulterebbe dalla creazione di un altro venditore privilegiato, ma fortunatamente quest'interessi de' venditori si trovano in perfetta contraddizione dell'interesse pubblico.

In seguito di tutto ciò son d'avviso, che possa **V. E.** degnarsi di far sentire vigorosamente al direttor generale:

1. Che la quota del beneficio da rilasciarsi a' comuni debba essere liberamente contrattata tra essi, ed i venditori, salva la repressione degli abusi da essere giudicati dagl'intendenti rispettivi, dietro le denunzie giuridiche della direzione generale o degli agenti di essa, a' termini dell'art. 4 del decreto degli 11 giugno 1811;

2. Che per la nomina de' sottovenditori debba la direzione generale osservare il prescritto degli art. 8 e 9 del decreto de' 14 maggio 1810;

3. Che non possa ella nominare de' venditori privilegiati, se non previa la proposizione de' sindaci approvata e trasmessa, dagl'intendenti, a norma del succitato articolo 9 e degli articoli 2 e 3 del decreto degli 11 giugno 1811:

4. Che in tutto il resto si osservi, e si esegua letteralmente la circolare da V. E. pubblicata sotto il dì 6 luglio p. p.

Nota — Questo avviso venne approvato dal ministro segretario di stato delle finanze.

— 531 —

Ministeriale de' 2 settembre 1818 diretta dal ministro di grazia e giustizia al procuratore generale in Teramo circa le istruzioni penali che si commettono da' giudici istruttori.

Rispondo al dubbio, che mi ha ella proposto col rapporto de' 24 agosto ultimo.

Dalla combinazione degli articoli 2, 5, 9, e 11 delle istruzioni de' 18 novembre 1817 risulta, che in ciascun distretto la polizia giudiziaria è principalmente affidata al giudice istrut-

tore, che può egli stesso esercitarne le funzioni, ovvero commetterle a' regi giudici di circondario. Il regio procuratore generale nelle cui facoltà è solo di ordinare al giudice istruttore, che richiami a se le istruzioni commesse, non può commetterle direttamente ad altro funzionario, e spogliarne il giudice istruttore.

Questo funzionario potrà esserne spogliato nel caso, e nel modo preveduto dall'articolo 11 delle indicate istruzioni.

— 532 —

Reale Rescritto del 5 settembre 1818 partecipato dal ministro degli affari interni al direttore generale de' ponti e strade col quale si detta il modo a tenersi nel caso d'inadempimento de' patti stabiliti nei contratti di appello per la costruzione di opere pubbliche.

Avendo rassegnato al Re una quistione, che si è elevata tra la direzione generale de' ponti e strade ed alcune delle deputazioni provinciali per le opere pubbliche, la M. S. nel consiglio de' 2 settembre corrente, si è degnata risolvere, che:

1. Qualora dalle deputazioni provinciale s'incontrassero dei dubbj per lo non adempimento de' patti, negli appalti di manutenzione, o nella esecuzione delle opere di nuova costruzione, senza attrassarsi il pagamento corrente, e l'altro immediatamente successivo, chiederanno una verifica, la quale dovrà eseguirsi prima di passarsi a pagamenti ulteriori che non saranno effettuiti in verun modo, se prima non saranno dileguati i dubbj promossi dalle deputazioni.

2. Nel caso preveduto nell'articolo precedente, l'intendente si metterà di accordo col direttore generale per dileguare i dubbj insorti, medianti verifiche, che saranno combinate in quanto al modo da effettuirsi, tra esso intendente nella sua qualità di presidente delle deputazioni provinciali, ed il direttor generale suddetto per assicurare il servizio, e per togliere ogni ostacolo.

3. Per le grandi costruzioni idrauliche, cioè ponti, chiuse, e dighe, della riuscita delle quali è interamente risponsabile il direttor generale, in nessun caso le deputazioni potranno attrassare i pagamenti, purchè non oltrepassino i fondi stabiliti per l'anno: conservando il dritto di fare delle operazioni per questo ramo, come per le opere di conto regio.

Ha poi ordinato la prelodata M. S. che le soprascritte disposizioni sieno considerate come altrettanti articoli addizionali ai regolamenti precedenti.

Nel real nome le partecipo signor direttore questa sovrana risoluzione per l'adempimento corrispondente.

— 533 —

Circolare de' 12 settembre 1818 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori generali criminali con la quale si ordina pagarsi ai medici e cerusici le indennità a norma del regolamento del ministro dell'interno de' 14 gennajo 1809.

Il signor ministro delle finanze mi ha partecipato, che S. M. con determinazione de' 27 dello scorso mese di luglio ha disposto, che a' medici, e cerusici adoperati per lo servizio della giustizia penale, si paghino le indennità a norma del regolamento del ministero dell'interno de' 14 gennajo 1809 provvisoriamente in vigore, anche per le operazioni, che essi eseguono nel luogo di loro residenze.

Elleno comunicheranno tal determinazione a' giudici istruttori, ed a' giudici di circondario di cotesta provincia.

— 534 —

Circolare de' 12 settembre 1818 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta a' regj procuratori generali presso le gran corti criminali circa il dritto di carlini dieci per la rinunzia della parte offesa ne' giudizi penali.

Mi si è proposto il dubbio a carico di chi debba esigersi il dritto di carlini dieci fissato in favore de' cancellieri di circondario col decreto de' 30 marzo ultimo, per la dichiarazione di essere abolita l'azione penale per la rinunzia della parte offesa.

Il dritto sopra enunciato dee pagarsi dall'imputato, il quale si giova della rinunzia alla istanza della parte offesa. Nel caso però che gl'imputati sieno poveri, debbono adottarsi i medesimi principj che sono fissati per le spese di giustizia, allorchè queste vanno a carico del tesoro, cioè non dee il cancelliere esigere alcun dritto.

— 535 —

Reale Rescritto del 12 settembre 1818 partecipato dal ministro degli affari interni portante la risoluzione di talune quistioni elevate intorno alla esibizione dei titoli dei crediti che il demanio vanta contro i comuni.

Dopo il decreto dei 30 gennaio 1819 si sono elevate quistioni intorno alla esibizione dei titoli dei crediti che il demanio vanta contro i comuni. S. M. cui le ho rassegnato, nel consiglio dei 9 corrente, unitamente al parere del ministro delle finanze, si è degnata dichiarare, che per le azioni in generale che a vicenda possono sperimentare i comuni ed il demanio, si presentino i documenti alla discussione del consiglio d'intendenza ai termini dell'articolo 313 della legge del 12 decembre 1816, e che pei crediti costituiti, i quali non danno luogo a lunghe indagini, siano essi iscritti sul quadro dei debitori del demanio

a norma dell'art. 56 del decreto anzidetto, salvo ai comuni il dritto di produrre i loro richiami avverso tale iscrizione nel modo prescritto dagli articoli 60 e seguenti del decreto medesimo.

S. M. ha risoluto ancora, che il termine di giorni quindici fissato collo stesso articolo per la presentazione dei richiami sia prolungato a giorni trenta a favore dei soli comuni.

Nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione per l'adempimento corrispondente.

— 536 —

Ministeriale del 12 *settembre* 1818 *diretta dal ministro delle finanze ad un direttore delle contribuzioni dirette con la quale si risolve il dubbio promosso per le formalità di registro in atti di mutazione di quota.*

Mostrandosi ella dubbiosa circa l'articolo 127 del decreto de'10 giugno 1817 cui domandò d'indicarlesi.

1. Se una domanda di mutazione di quota autenticata da notaio debba essere esente da registro, o se debba esservi assoggettata prima e dopo dell'autentica.

2. Se il relativo certificato del sindaco debba scriversi sotto della domanda o in separato foglio da grana dodici esente dal registro.

Per sua intelligenza e regola le prevengo, signor direttore, riguardo al primo dubbio che per l'articolo 43 del decreto suddetto i reclami sono esenti da registro, bastando scriverli in carta di bollo di grana sei, e che quindi anche le domande per mutazioni di quote debbono essere esenti dalla formalità del registro, perchè a bene intenderle siffatte domande non racchiudono che reclami per la correzione della intestazione delle proprietà.

Quando al secondo dubbio ritenga signor direttore, che basta lo stare alla lettera dell'articolo 127 del citato decreto. Essendo ivi detto che le domande di mutazione debbano essere firmate dalle parti, autenticate dal notaio, e certificate dal sindaco, il quale trovandovi omessione, deve farci supplire prima di sottoscriverle, è chiaro che i certificati dei quali si tratta debbano necessariamente apporsi in piedi della domanda.

— 537 —

Circolare de' 12 *settembre* 1818 *emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si portano de' chiarimenti alla sovrana risoluzione del* 17 *luglio corrente anno sulle indennità di viaggio.*

In continuazione della mia circolare del 1 agosto ultimo debbo parteciparle, che l'amministrazione del registro e del bollo nel comunicare a'suoi agenti la determinazione sovrana de' 17 luglio che ha modificato l'articolo 19 del decreto de' 15 gennaro 1817, ha dichiarato:

1. Che tale modifica avrà esecuzione dal dì 17 luglio ultimo, epoca della detta sovrana determinazione.

2. Che basta aver percorso lo spazio di un miglio intero fuori l'abitato di un comune per aver diritto alle indennità di viaggio.

3. Che la quantità dello spazio percorso dee essere attestata dal sindaco locale qualora non trovasi indicato nelle tavole delle distanze prescritta coll'articolo 18 del sopra enunciato decreto de'13 gennajo 1817.

— 558 —

Circolare de' 12 *settembre* 1818 *emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta a' regj procuratori, con la quale si fissa il modo di eseguire la formalità del registro sulla minuta delle sentenze.*

La mia circolare de' 23 febbrajo del corrente anno ha determinato il metodo, secondo il quale deve aver luogo la formalità del registro sulla minuta delle sentenze. Diversi rapporti mi han fatto conoscere, che la medesima non è stata egualmente eseguita presso tutti i collegj giudiziarj. Affin di porre un termine a questo inconveniente, ed a determinare, altresì, non meno l'esatta intelligenza della circolare anzidetta, che la di lei uniforme esecuzione, comunico alle signorie loro le seguenti disposizioni.

1. Presso ogni collegio giudiziario sarà continuato il sistema di tenersi due fogli di udienza nel modo, che è indicato dalla circolare de'23 febbrajo del corrente anno.

2. Nel primo foglio di udienza saranno registrati tutti gli atti, che si fanno dall'udienza, i quali si debbono scrivere successivamente uno dopo l'altro secondo seguono, e tutte le disposizioni preparatorie, interlocutorie, definitive.

3. Non si passerà al secondo atto e decisione del collegio, se non sia scritto il primo.

4. Il primo foglio di udienza potrà essere scritto anche di carattere di un commesso, ove la necessità l'esiga, ed i giudici permettano che sia presente alla discussione.

5. Nel secondo foglio di udienza tutti gli atti, e le sentenze, di cui le parti debbono assolutamente ottenere spedizioni per potere proseguire il giudizio non escluse le sentenze di riunioni di contumacia, e di congedi, e solo nè saranno eccettuati quegli atti, che saranno preparatorii, di cui non è necessario la spedizione alla continuazione del giudizio.

Elleno avranno cura di partecipare questa circolare a' collegj giudziiari, presso de'quali esercitano le funzioni di ministero pubblico, e ne cureranno il dovuto adempimento.

Elleno mi accuseranno il ricevo della presente circolare.

— 539 —

Reale Rescritto del 15 *settembre* 1818 *partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al priore della real basilica di S. Nicola di Bari col quale si prescrive di non stabilirsi l'amministrazione diocesana nella basilica di S. Nicola di Bari.*

Nel consiglio di questo giorno ho fatto presente al Re ciò che da lei si è rappresentato con rapporto del di 29 del p. p. agosto onde dimostrare che, a norma delle leggi fondamentali di cotesta real basilica e del solito ivi costantemente praticato, riguardo all'amministrazione, ne' casi di vacanza, delle rendite di cotesta mensa, e de' canonicati e beneficj, non sia applicabile a cotesta stessa chiesa il disposto nel concordato sulle commissioni amministrative diocesane, che rimpiazzar debbono l'abolito monte frumentario; ed essendosi Sua Maestà degnata di ordinare che, per l'affare di cui si tratta, si continui nello stesso sistema, come si è praticato per lo passato, nel real nome lo partecipo a lei per sua intelligenza e regolamento.

— 540 —

Reale Rescritto del 16 *settembre* 1818 *partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici agli ordinari del regno col quale si ordina di manifestare i beneficj si pieni che vacanti, soggetti a patronati feudali.*

Sua Maestà ha comandato, che gli ordinarj di questi reali dominj manifestino colla possibile sollecitudine tutt'i beneficj tanto pieni che vacanti, soggetti a padronati feudali, esistenti nelle rispettive di loro diocesi, colla distinzione della qualità de' medesimi, se curati, o residenziali, o semplici, e coll'indicazione degli ex-feudatarj, dai quali sono sin ora stati rispettivamente rappresentati i patronati.

Il che partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima per l'esecuzione di sua parte.

— 541 —

Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del 17 *settembre* 1818 *col quale si stabilisce che nella verifica de' reclami in massa per disastri i commessarj, i periti e gli agrimensori debbono essere pagati da venti de' più ricchi proprietarj nel reclamo compresi.*

L'intendente della provincia di terra di Bari, nel silenzio del titolo 4 del real decreto de' 10 di giugno 1817, consultar volle il segretario di stato ministro delle finanze, onde sapere, se l'opera de' commessari e quella de' periti ed agrimensori nelle verifiche de' reclami in massa, meritasse compensamento.

Il consiglio delle contribuzioni dirette richiesto a darne parere:

Considerando: 1 che per l'articolo 27 del suddetto real decreto de' 10 di giugno 1817 trovasi a' commessari stabilito un

compensamento per la loro opera nella verifica de' catasti; perchè chiamati da un altro comune, oltre della spesa, sono obbligati ad allontanarsi dalle loro famiglie, e le loro occupazioni ad interrompere:

2. Che le stesse circostanze concorrono ne' commessari destinati alla verifica de' reclami in massa per disastri:

3. Che se l'opera de' periti ed agrimensori è soddisfatta in tutte le altre verifiche nelle quali avvenc il bisogno, debbe eziandio per quella in esame essere pagata:

4. Che la utilità del risultamento di tali verifiche è a misura della estensione e del valore delle proprietà; procede che somma per li grandi proprietari, per li piccioli sia di lieve momento.

5. Che ciò premesso, potrebbe la contribuzione dalla quale i piccioli proprietari vengono assoluti, eguagliare spesse fiate appena la spesa della verifica, ove essi fossero obbligati a contribuirvi:

È d'avviso. — 1. Doversi il lavoro de' commessari nella verifica de' reclami in massa per disastri compensare con le regole stabilite all'articolo 27 del real decreto de' 10 di giugno 1817; e quella de' periti ed agrimensori secondo le tariffe fatte a ciò dagl'intendenti e da' direttori delle contribuzioni dirette delle provincie;

2. Doversi le spese per le notifiche de' suddetti reclami sopportare da venti infra i maggiori contribuendi ne' medesimi inclusi.

Fatto in Napoli a' 17 settembre ed approvato da Sua Maestà con rescritto de' 16 ottobre 1818 emesso per l'organo del ministero delle finanze.

— 542 —

Reale Rescritto de' 19 settembre 1818 partecipato dal ministro di grazia e giustizia a' regj procuratori civili col quale si determina che l'amministrazione delle foreste può far uso delle coazioni e de' piantoni contro de' fittajuoli morosi.

Il signor ministro delle finanze mi ha partecipato, che S. M. nel consiglio de' 7 del corrente mese, siesi degnata di ordinare, che l'amministrazione delle foreste per la riscossione de' diritti di caccia ne' casi di mera, e semplice morosità non derivanti da pretensioni di escomputo prodotte da' fittajuoli debitori, faccia uso delle coazioni e de' piantoni.

Nel comunicare alle signorie loro questa sovrana determinazione pel dovuto adempimento, le incarico altresì di darne comunicazione ai rispettivi collegi, presso de' quali elleno esercitano le funzioni di ministero pubblico.

— 543 —

Istruzioni per l'uso de' piantoni nella esazione delle rendite de' beni della real casa e de' siti reali sovranamente approvate il 19 *settembre* 1818.

Il real decreto de' 30 gennajo 1817 avea già accordato all'amministrazione de' beni dello stato la facoltà di avvalersi della coazione per mezzo de' piantoni contro de' debitori morosi, quando l'art. 4 della legge di S. M. de' 31 marzo 1817 ha assimilati i beni della real casa, e de' siti reali a' beni dello stato. Non potendo dunque cader più dubbio sulla facoltà, che ciascuna amministrazione della real casa, e de' siti reali ha di far uso de' piantoni nella esazione delle rendite de' beni, rimane solo a regolarne il modo della esecuzione. Ne' seguenti articoli d'istruzione sono determinati i casi, in cui l'amministrazione può ricorrere a tal misura straordinaria, e vengono altresì indicate le formalità, le quali debbono essere osservate nel procedimento. Le disposizioni essendo uniformi a ciò, che trovasi prescritto nel capitolo 2 del tit. 3 del citato real decreto de' 30 gennajo 1817, ed in osservanza per l'amministrazione del registro e bollo, la loro esecuzione non potrà incontrare il menomo ostacolo, dapoichè la regolarità di esse viene di già garantita dall'esperienza.

Art. 1. Allorchè un debitore per cagione di estaglio, pigione, prezzo di oggetti venduti, canoni, prestazioni, ed in generale di ogni specie di rendita costituita, o esigibile, sarà in ritardo del pagamento per lo corso di un'anno compiuto, il cassiere, l'erario, o altro impiegato incaricato della esazione dell'amministrazione, presi prima gli ordini dell'amministratore, spedirà contro di lui un mandato, o precetto di pagamento. Questo mandato dovrà essere ordinato dal giudice regio del circondario del luogo della residenza del cassiere, o impiegato incaricato della esazione per la sola legalizzazione della firma del medesimo, senza differimento, o esame in giustizia: esso conterrà la somma del debito, la data, o natura del titolo, da cui deriva, ed il termine tra cui dovrà il pagamento effettuirsi, colla dichiarazione, che dopo la scadenza del medesimo, il debitore sarà astretto colle guardie in casa.

Il termine sarà fissato secondo la distanza tra il luogo del domicilio, e quello della residenza del cassiere, o impiegato incaricato, ma non potrà esser minore di tre giorni, laddove la distanza non ecceda le venti miglia: verrà aumentato di un giorno per ogni dieci miglia al di là di venti.

2. I mandati o precetti di pagamenti saranno intimati per atti di usciere della giustizia di circondario del domicilio del debitore nelle forme regolari delle citazioni giudiziarie.

3. Spirato che sarà il termine prescritto al pagamento, l'amministrazione potrà far uso de' piantoni a carico de' debitori tut-

tora morosi ; purchè non sia stato intimato all'amministrazione un ordine di sospensionc spedito dal regio giudice del circondario , dal tribunale civile , o dal consiglio d'intendenza ; o purchè non sia stata dedotta dal debitore querela di falso sul titolo , e sia stata ammessa dalla gran corte criminale.

4. L'amministrazione farà la domanda all'intendente della provincia di un competente numero di armati, e delle facoltà di servirsene. L'intendente accorderà la forza , fissando il numero de' giorni (che non potrà estendersi oltre li dieci) in cui essa dovrà rimanere al domicilio del debitore in ritardo , e ritenendo presso di lui lo stato nominativo de' debitori in casa de' quali la medesima sarà inviata.

5. Sarà spedito un solo armato per ogni debitore sino a ducati quattro. I mandati di somme minori di ducati quattro saranno riuniti a cinque a cinque , riceveranno in comune la coazione da un uomo armato, e pagheranno per la di lui indennità giornaliera ciascuno grana quattro. L'uomo armato , spedito contra più debitori nella stessa giornata , si tratterrà or nella casa di uno , or dell'altro , e pernotterà in quella di colui , che dee una somma maggiore.

È victato agli uomini armati di ricevere dalla mano de' debitori qualsivoglia retribuzione. Sarà a ciascuno di essi unicamente pagata una indennità di carlini due al giorno dall'amministratore , il quale ne riscuoterà il rimborso da' debitori insieme colle quote scadute del loro debito.

6. La coazione col mezzo de' piantoni non impedirà le altre azioni reali , e personali , che l'amministrazione potrà sperimentare nel modo , e ne' casi , che la legge prescrive.

— 544 —

Reale Rescritto del 19 *settembre* 1818 *partecipato dal ministro degli affari interni col quale si determina che la facoltà di fare e promulgare nelle provincie del regno, i regolamenti di polizia amministrativa appartiene esclusivamente agl'intendenti ne' termini e nel modo prescritto nella legge de'* 12 *dicembre* 1816.

Avendo rassegnato a Sua Maestà nel consiglio di stato il parere della seconda camera del supremo consiglio di cancelleria intorno alla quistione relativa alla facoltà di fare , e pubblicare i regolamenti di polizia amministrativa nelle provincie del regno , quella di Napoli esclusa , la Maestà Sua considerando in conformità del parere della camera , che l'eccezione fatta nella provincia di Napoli a favore della prefettura di polizia non tende ad abbattere , ma a vieppiù confermare la regola generale stabilita nella legge dei 12 dicembre 1816 , che il ministro di polizia istituito per vegliare alla sicurezza dello stato, alla tranquillità de' cittadini , ed alla prevenzione dei delitti, non dee prendere alcuna parte ne' regolamenti di polizia amministrativa la quale essendo tutta municipale varia secondo le

diverse circostanze locali di ciascun comune, ed è perciò esclusivamente attribuita ai decurionati sotto la vigilanza degl'intendenti, incaricati dalla legge di rivestire della sanzione legale i regolamenti che i decurionati progettano, e del ministro degli affari interni al quale è attribuita la conoscenza definitiva dei reclami che si elevassero, si è degnata di sovranamente risolvere, che ferme le particolari disposizioni date per la provincia di Napoli, la facoltà di fare, e promulgare nelle altre provincie del regno i regolamenti di polizia amministrativa, appartenga esclusivamente agl'intendenti nei termini, e nel modo prescritto nella citata legge de' 12 dicembre 1816.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione per l'adempimento, avendola comunicata per l'uso di risulta al ministro della polizia generale.

— 545 —

Reale Rescritto de' 19 settembre 1818 partecipato dal ministro di grazia e giustizia ai regj procuratori criminali col quale si prescrive essere esenti dalla formalità del registro e del bollo gli atti di mandato, di consegna e di cauzione per gli affari penali.

Sua Maestà con determinazione de' 31 agosto ultimo ha dichiarato esenti dalla formalità del registro e del bollo gli atti di mandato, di consegna, e di cauzione per gli affari penali.

Nel real nome lo partecipo alle signorie loro per lo esatto adempimento.

— 546 —

Circolare de' 19 settembre 1818 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta a' regj procuratori generali presso le gran corti criminali con la quale si determina che in mancanza del primo eletto, il secondo eletto funziona da ministero pubblico presso i giudici di circondario.

Si è fatto dubbio, se nel caso di mancanza, o d'impedimento del primo eletto possa il secondo eletto supplirlo nelle funzioni del ministero pubblico nelle cause correzionali innanzi ai giudici di circondario.

Questo dubbio vien risoluto dall'art. 59 della legge de' 12 dicembre 1816 organica sull'amministrazione civile.

Tale articolo chiama il secondo eletto a supplire il primo in tutt'i casi di mancanza, o d'impedimento. È dunque chiaro, che il secondo eletto dee in tali casi supplire il primo in tutte le funzioni affidate a questo dalla legge, e conseguentemente anche in quelle del ministero pubblico ne' giudizj correzionali.

— 547 —

Reale Rescritto de' 20 *settembre* 1818 *partecipato dal ministro di grazia e giustizia a' regi procuratori generali presso le gran corti criminali col quale si prescrive che i soli pagani possono ricorrere per incompetenza o eccesso di potere contro le sentenze de' tribunali militari di terra o di mare.*

Sua Maestà nel consiglio de' 2 del corrente ha sovranamente spiegato, che la facoltà di ricorrere per incompetenza, o per eccesso di potere presso la corte suprema di giustizia contra le sentenze de' tribunali militari di terra o di mare accordata coll'articolo 138 della legge organica del potere giudiziario de' 29 maggio 1817, è limitata a' soli individui non militari, nè dalla legge per la natura delle loro funzioni uguagliati ai militari, contra i quali tali sentenze sieno state proferite.

Nel real nome partecipo alle signorie loro tal sovrana determinazione per la esatta osservanza.

— 548 —

Regolamento del 21 *settembre* 1818 *per la ripartizione del fondo di gratificazione da farsi ai razionali presso la gran corte de' conti de' reali domini oltre il faro.*

Art. 1. I conti son distinti in arretrati e correnti. Sotto la rubrica di arretrati si debbono comprendere:

1. I conti dell'antica amministrazione a tutto l'anno 15 indiz. 1811 e 1812, che non sono stati sinora giudicati.

2. I conti della nuova amministrazione dell'anno 1. indiz. 1812 e 1813 a tutto l'anno 5 indiz. 1816 e 1817 inclusivamente.

Sotto la rubrica di correnti s'intendono i conti del passato anno 6 indiz. 1817 e 1818, e gli altri che si dovranno successivamente presentare.

2. Nel corrente anno 7. indiz. 1818 e 1819 si dovranno discutere, e giudicare non solamente i conti della passata 6 indiz. 1817 e 1818, ma ancora i conti dell'antica amministrazione, tenuta a tutto l'anno 15 indiz. 1811 e 1812, e quelli dell'anno 1 indiz. 1812 e 1813.

Nell'anno 8 indiz. 1819 e 1820 si dovranno discutere, e giudicare non solamente i conti dell'anno 7 indiz. 1818 e 1819, ma ancora quelli dell'anno 2 indiz. 1813 e 1814, e così successivamente di anno in anno si dovrà praticare, in modo che tutti i conti arretrati dovranno esser discussi, e definitivamente giudicati nel corso di anni cinque, che verranno a finire coll'anno 11. indiz. 1812 e 1823 senza omettere l'esame, ed il giudizio del rispettivo conto corrente. Dall'anno 12 indiz. 1823 e 1824 in poi, saranno in ogni anno esaminati, e definitivamente giudicati i conti dell'anno precedente.

3. Sulla considerazione, che la commessa dei conti sarà fatta col principio di distribuire con eguaglianza il travaglio fra i

razionali, per quanto dalle circostanze potrà essere permesso, la gratificazione annua di ducati 2400, ossia once 800 nel corrente anno 7 indiz. 1818 e 1819 sarà distribuita nel modo seguente, cioè metà in once 400 sarà destinata a compensare i travagli su i conti arretrati, da pagarsi, per una terza parte alla presentata di tutti i conti arretrati, che si dovranno esaminare nel detto anno 7 indiz. 1818 e 1819, e l'altre due terze parti a lavoro finito.

L'altra metà sarà pagata nel modo stesso per compensare i travagli su i conti correnti, cioè una terza parte alla presentata di tutti gli anzidetti conti, e l'altre due terze parti a lavoro finito. Ciò non per tanto il ministero assistente presso il luogotenente generale potrà liberare a' razionali qualche somma a conto delle terze parti di gratificazione, a misura della diligenza che i medesimi faranno conoscere colla verifica, e discussione dei conti arretrati, e correnti che avranno messo in istato di rapporto.

4. In caso d'inadempimento per parte dei razionali, e prorazionali sarà fatta una ritenuta su i loro averi.

5. I razionali nel corso di detto anno 7 indiz. 1818 e 1819, redigeranno una tariffa nella quale sarà fissato il compenso dovuto a ciascun razionale per la verifica, e discussione de' conti, tanto arretrati, che correnti, da farsi negli altri anni quattro, e la passeranno al regio procurator generale, da cui sarà trasmessa al ministero assistente presso il luogotenente generale per l'approvazione.

6. Stabilita che sarà la tariffa, ciascun razionale, dell'anno 8 indiz. 1819 e 1820, riceverà due terze parti del compenso fissato per ogni conto, quando farà costare di aver fatto la primordiale discussione del medesimo, e gli sarà stato restituito dal consigliere commessario il rapporto, di cui si è fatta parola nell'articolo 17 dell'altro regolamento di questa data. Riceverà il saldo quando il conto sarà giudicato definitivamente, ed avrà redatto l'arresto generale.

— 549 —

Decisione emessa dalla gran corte de' conti il 21 *settembre* 1818 *con la quale si stabilisce che i reclami contro le ordinanze illegalmente notificate non sono inammissibili, e che a' giudici dei circondari è dato sentenziare sulla conversione delle* prestazioni *in canone fisso in danajo, salvo il gravame devolutivo a' tribunali civili.*

Alcuni abitanti del comune di Calvera in Basilicata nel 1813 profferirono alla moglie dell'ex-barone di Battifarano di convertire in canone fisso pecuniale la decima parte de' frutti che nell'anno rurale raccoglievano dalle terre possedute da essi in quell'*ex-feudo* a titolo di perpetua colonia, non che il prodotto degli alberi di querci e cerri piantativi, e dalla sentenza del-

l'abolita commessione feudale all'ex-barone attribuiti. Non accettata la offerta, ne fecero essi per mezzo del sindaco ricorso all'intendente della provincia. La moglie dell'ex-barone fu obbligata però a nominare un perito: negante costui, a' coloni aderirono il perito di loro scelta, e l'altro nominato di ufizio dall'agente ripartitore per la conversione in danajo della decima e del prodotto degli alberi. L'intendente vi assentì con ordinanza, ed a tutti gli altri coloni a' quali potesse tornare a grado estese.

Intimata a' 21 febbraio 1814 alla moglie dell'ex-barone, questi a' 3 gennajo 1815 se ne richiamò nell'abolito consiglio di stato, e l'annullamento richiesene perchè incompetente l'intendente nel giudizio pronunziatogli contro, ed alla moglie non aver dato facoltà di rappresentarlo. Rinnovò poscia le stesse dimande nella gran corte de' conti. Ed il sindaco di Calvera, ed i coloni opposero la moglie dell'ex-barone esser sua vicaria generale ed autorizzata a rappresentarlo, e la intimazione della ordinanza essere stata eseguita in Castronuovo domicilio di lui; e si appellarono all'articolo 38 delle instruzioni de' 10 marzo 1810, che a' commessarj ripartitori ed agl'intendenti, che di poi ne fecero le veci diede potere di sentenziare ne' giudizi di sì fatta natura. E presentarono ancora taluni documenti, donde deducesi avere la moglie dell'ex-barone assunto in parecchie occasioni il nome di sua vicaria generale.

La gran corte de' conti: intese le parti: inteso l'avvocato generale cavalier de Rosa: sul rapporto del consiglier relatore cavalier Fortunato: ha elevato le seguenti quistioni:

1. Il reclamo prodotto dall'ex-barone di Battifarano contro la ordinanza dell'intendente di Basilicata è ammissibile?

2. Avea l'intendente il potere di sentenziare sulla dimandata conversione della decima e de' frutti degli alberi in canone fisso pecuniale?

Sulla prima quistione—Considerando: 1 che per l'articolo secondo del decreto de' 20 gennaio 1814, le ordinanze de' commissari ripartitori o degl'intendenti non notificate nel termine prefisso nell'articolo 11 dello stesso decreto, o illegalmente notificate, deggiono tenersi nulle:

2. Che non può dirsi legale la notifica non seguita alla persona o al domicilio del contendente, o di chi avesse diritto a rappresentarlo:

3. Che il sindaco e i coloni non han provato essere in Castronuovo il domicilio dell'ex-barone di Battifarano, nè che la moglie fosse stata da lui rivestita di facoltà alcuna:

4. Che però prescindendo dal doversi la ordinanza indicata reputar nulla, perchè rimasta in semplice progetto, non regge il reclamo essere stato prodotto fuori tempo; dappoichè questo non comincia a decorrere che dal dì della notifica:

Sulla seconda quistione.— Considerando: 1. che per l'arti-

colo primo delle instruzioni de' 10 marzo 1810, le facoltà accordate a' commessarj ripartitori le furono di procedere, primo allo scioglimento d'ogni promiscuità, secondo alla separazione in massa delle terre demaniali non promiscue fra' comuni e i padroni di esse, sieno ex baroni, sieno chiese; terzo alla suddivisione delle quote de' comuni fra' cittadini:

2. Che per gli altri articoli delle instruzioni medesime non furono tali facoltà estese, ma solo fissate le norme del procedimento da servarsi nell'esercizio di esse:

3. Che l'articolo 38 delle instruzioni suddette impose soltanto a' commessarj ripartitori di non comprendere nella suddivisione i fondi occupati da' coloni perpetui; e per essere ivi detto non doversi per tali fondi far altro che stabilirne i canoni, non emerge esserne stati i commessarj incaricati:

4. Che per le ministeriali stesse da' coloni citate, agl'intendenti non il potere di ordinare le conversioni delle *prestazioni* in esame, ma l'incarico di promuoverle fu dato:

5. Che per l'articolo 16 del decreto de' 17 gennajo 1810, a' giudici de' circondarj fu commesso di sentenziare, ove le offerte per dette conversioni non fossero state accettate, serbando alle parti di produrre il gravame devolutivo al tribunal civile dalla provincia:

6. Che per lo giudicato della commessione feudale abolita, i coloni han diritto a convertire in danajo il prodotto degli alberi de' fondi colonici dell'*ex-feudo* di Battifarano:

È di avviso. — Annullarsi la ordinanza dell'intendente di Basilicata, e rimanere a' coloni dell'*ex-feudo* di Battifarano il diritto di far convertire in canone fisso pecuniale la decima che deggiono pagare all'ex-barone, e 'l frutto degli alberi di querce e di cerri piantati ne' fondi colonici.

Fatto in Napoli a' 21 settembre, ed approvato da Sua Maestà con rescritto de' 31 ottobre 1818.

— 550 —

Decisione emessa dalla gran corte de' conti il 22 settembre 1818 con la quale si determina che non può un privato da se le strade pubbliche tagliare, benchè a sue spese le volesse migliorare.

Il cavaliere Niccolò Salvadori di Lupara in provincia di Molise intraprese nel 1714 la costruzione di un molino, benchè non potesse altrimenti animarlo che tagliando la pubblica strada, che da quella terra ad altre mena. Ripetuti divieti gli vennero però fatti dall'intendente, il quale poi restrinsegli al solo acquidotto, potendo le fabbriche ad altro destinare.

Malgrado ciò il signor Salvadori, rompendo la strada pubblica per lungo e per traverso, diede principio alla costruzione dell'acquidotto. Il sindaco vi si oppose, e vieppiù perchè deviava le acque in luogo, che il disegno del comune,

approvato dal ministro dell'interno, di costuire un nuovo molino, sarebbe svanito.

Indi il signor Salvadori da prima al giudice del circondario, e poscia al tribunal civile dedusse essere stato dal sindaco turbato nel possesso, e della sentenza per la quale fu vietata ogni novità di fatto fino a che il giudizio non fossessi definitivamente deciso, si richiamò alla suprema corte di giustizia, e 'l suo ricorso venne ributtato.

Pubblicata dipoi la legge de' 21 marzo 1817, il sindaco di Lupara ricorse al consiglio d'intendenza, onde obbligare il signor Salvadori al rifacimento de'danni fatti alla pubblica strada, e lo impedimento togliere, che dalla sentenza del tribunal civile fluiva per la costruzione del molino di che vi era progetto approvato. Il cavalier Salvadori ed il di lui patrocinatore chiamati in giudizio non comparvero; e però fu in contumacia alle richieste del comune fatta ragione, ed egli condannato eziandio al pagamento delle spese della lite.

Intimatagli la decisione, ne domandò lo annullamento; 1. perchè il consiglio d'intendenza era incompetente; 2. perchè facendo de' ponti ne' siti ne' quali aveva egli la pubblica strada intersecato, rendevale migliore e più solida. In ultimo conchiuse potere il comune il molino costruire, ove al suo non faceva danno.

Il consiglio d'intendenza, trovò mal fondata la dedotta incompetenza, e confermò per intero la sua decisione, della quale il signor Salvadori richiamossi nella gran corte de' conti, ed in prima le cose preallegate riprodusse, e poscia tenne solo alla solidità che la strada acquisterebbe per la costruzione de' ponti, alla minore spesa del comune per poi ristaurarla, ed alla inutilità delle mura edificate di niun altro uso che di molino.

La gran corte de' conti: intese le parti: inteso l'avvocato generale cavalier de Rosa: sul rapporto del consigliere relatore cavalier Fortunato:

Considerando: 1. che l'acquidotto fu dal signor Salvadori costrutto in contrarietà de' ripetuti ordini dell'intendente;

2. Che dalla perizia ritraesi che per la formazione dell'acquidotto indicato, la pubblica strada fu in diverse direzioni rotta; ed in ciò conviene lo stesso reclamante;

3. Che il progetto di lui di fabbricare de' ponti, sarebbe in uno cagione di molte liti nel modo di costruirli, e di pessimo esempio che un privato, ad onta di multiplici proibizioni di un intendente, potesse rompere una pubblica via e per del tempo intercettarla;

4. Che non è permesso ad alcuno di altamente usare delle cose pubbliche e di pubblica ragione, che nel modo onde gli altri possono usarne, e secondo il fine al quale le son dirette;

5. Che l'attentato commesso dal signor Salvadori debba essere sollecitamente emendato, perchè la strada non restasse più incomoda e pericolosa, ed il comune potesse il suo molino costruire, le acque all'antico alveo rendendo:

È di avviso, il reclamo prodotto dal cavalier Salvadori ributtare.

Fatto in Napoli a' 22 settembre, ed approvato da Sua Maestà con rescritto de' 5 novembre 1818.

— 551 —

Circolare de' 24 settembre 1818 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai regi procuratori presso i tribunali civili con la quale si stabilisce che il certificato di libertà del fondo costituito in patrimonio sacro, non ha bisogno di essere trascritto.

La trascrizione del certificato ha per oggetto di evitare l'alienazione, e la ipoteca del fondo, onde assicurare l'integrità del sacro patrimonio. Quindi, allorchè trovasi provveduto all'oggetto colla trascrizione dell'atto della donazione, si può dispensare alla trascrizione del certificato.

— 552 —

Avviso emesso dalla gran corte de' conti il dì 25 settembre 1818 col quale si determina che i contratti di affrancazione di censi son già perfetti, ove siasene pagato il prezzo, ed il governo li abbia approvati.

Promosso il dubbio; se debba reputarsi perfezionato il contratto di affrancazione dell'annua rendita costituita di 452. 43 dovuta dal principe di Belvedere al pio monte di S. Giuseppe de' nudi per lo capitale di ducati 9048 gr. 74, e nel caso affermativo se possa dimandarsene la risoluzione;

La commessione attesocchè tutti gli ostacoli presentati dall'affrancazione suddetta furon rimossi con una risoluzione ministeriale del dì 6 aprile 1814, per la quale fu il principe di Belvedere ammesso al preteso riscatto, purchè però per la fine dello stesso mese avesse depositate nella cassa di ammortizzazione le cedole corrispondenti al prezzo, ed avesse soddisfatte al monte in contanti le arretrate annualità;

Che il deposito delle cedole non seguì che agli 11 di giugno dell'anno medesimo, vale a dire oltre il termine stabilito, e le annualità non furono affatto pagate, ma che ciò non ostante sottoposta dalla cassa di ammortizzazione, una tale ricompra all'approvazione superiore, fu essa impartita nel dì 22 dicembre dello stesso anno;

Che da tal punto uopo è reputar perfezionato il contratto ad onta che non siasi in seguito stipulato il corrispondente strumento, dappoichè non essendo questo richiesto di rigore dalla legge che permise le affrancazioni, e stabilì il modo onde effettuarle, è diretto unicamente ad una maggior pruova dell'atto,

e ad una più sicura cautela delle parti, e per conseguenza può in ogni tempo stipularsi;

Ch'evvi però azione ad ottener la risoluzione del contratto medesimo in tal guisa conchiuso, a motivo che i principali obblighi resultanti a Belvedere essendovi la soddisfazione delle annualità arretrate (le quali avrebbero dovuto pagarsi anche prima dell'accennata approvazione) ha egli data occasione allo scioglimento dello stesso per non avere ciò adempiuto finora;

È di avviso doversi reputar perfezionata l'affrancazione in esame, e potersene dimandare la risoluzione innanzi le autorità competenti.

Nota. — Questo avviso venne approvato con reale rescritto del 13 decembre 1818 per l'organo del ministro delle finanze.

— 553 —

Reale Rescritto del 26 *settembre* 1818 *partecipato dal ministro delle finanze al direttore generale del registro e bollo, col quale si prescrive che i giudici istruttori possano per urgenti motivi ritenere presso di loro più di due notti un testimone o un perito.*

Nel consiglio del 21 corrente ho rassegnato al Re il dubbio da lei proposto col rapporto de' 27 giugno ultimo, se cioè un giudice istruttore non collegiale, possa senza deliberazione della gran corte criminale, accordare un indennità di pernottazione, al di là di due, a coloro che sono citati nella istruzione dei processi, e la Maestà Sua considerando, che se si togliesse ad un istruttore la facoltà di potere in caso di bisogno, ritenere presso di se, più di due notti un testimone, o un perito, sarebbe lo stesso, che arrestare il corso degli affari, non senza pregiudizio della giustizia, e che oltre a ciò trovandosi l'istruttore in luogo lontano dalla residenza della gran corte, non potrebbe far adempire alla formalità prescritta coll'articolo 21 del decreto de' 13 gennaio 1817, si è degnata risolvere affermativamente l'indicato dubbio.

Per evitare però ogni abuso, che potesse commettersi per questa parte a danno degl'interessi fiscali, la M. S. ha ordinato, che in piedi del mandato debba il giudice istruttore indicare i motivi di urgenza, che lo hanno determinato a ritenere presso di se un testimone più di due notti.

Nel real nome le partecipo, signor direttore generale, tal sovrana risoluzione pel corrispondente adempimento da sua parte, nella intelligenza che ne ho data eguale comunicazione al ministro di grazia e giustizia.

— 554 —

Ordinanza della soprintendenza generale di salute del 26 *settembre* 1818 *con la quale si danno disposizioni per proibire l'uso dei trappeti ad olio negli abitati.*

Il supremo magistrato di salute, coll'intervento del signor

soprintendente generale, e presidente marchese D. Raimondo de Gennaro, e dei signori deputati maresciallo Calcagno, cavaliere Garofalo, cavaliere Mazza, principe di Sirignano, principe di Bisignano, cavaliere Ruggi, duca di Ventignano, cavaliere Bozzelli, D. Vincenzo Caravita, barone Bammacaro, marchese Montepagano; veduta una lettera di sua eccellenza il ministro degli affari interni in data del 12 del corrente mese di settembre, colla quale vien rimesso un rapporto dell'intendente della prima Calabria ulteriore indicante la ragione per cui questi ha creduto di dover proibire l'uso dei trappeti ad olio negli abitati, affin di togliere uno de' più potenti motivi all'infezione dell'aria;

Esaminata la quistione sotto tutti suoi punti di veduta, ed inteso il parere della sua facoltà medica, riunita straordinariamente in piena sessione sull'oggetto; esso supremo magistrato ha fissate le seguenti considerazioni:

I trappeti ad olio sono certamente nocivi alla salute per l'esalazioni fetide che ne sorgono, e da cui suol essere contaminato l'atmosfera circostante. Il doversi portare un rimedio ad un così grave inconveniente è un oggetto comandato nel tempo stesso dalla ragion medica illuminata, e dalla inoltrata civilizzazione de' tempi. Ma delle particolari circostanze esigono imperiosamente, che l'apprestazione di questo rimedio sia determinato in modo, da non urtare in un disordine peggior di quello, che si cerca di evitare.

I terreni occupati da immensi oliveti, in cui un ramo esteso di commercianti si sostiene col traffico degli olj presso l'estero, in cui le reali finanze traggono da questo fondo una percezione non indifferente di dazj diretti, ed indiretti; il disporre che tutti i proprietari de' trappeti trasportino ad un punto solo questi loro stabilimenti nelle campagne lungi dall'abitato, è un introdurre il disordine nelle fortune, rovesciarne la maggior parte, e portare in conseguenza un colpo fatale al commercio, ed alla finanza nazionale.

È d'altronde osservabile, che spesso un trappeto risulta pericoloso alla salute pubblica, meno per la sua natura, che per le condizioni irregolari ond'è fabbricato, e pel sito angusto degli abitati, in cui trovasi stabilito. Le esalazioni più fetide nascono dal ristagno delle acque, che han servito al processo della pressione dell'olio, e l'aria che più se ne contamina, è quella che secondo la posizione topografica de' luoghi è men frequentemente recentata dalla ventilazione, e rarefatta dal calor del sole. Il portare adunque un rimedio agl'inconvenienti più prossimi, e più gravi, lo abbandonare ai vantaggi del tempo i meno imperiosi, ed il prevenire che altri ne sorgano ad imbarazzare l'andamento della pubblica amministrazione, è questo il solo mezzo da garentire nel tempo stesso la salute delle popo-

lazioni per quanto le circostanze permettono, e gl'interessi della proprietà, del commercio e delle reali finanze.

Esso supremo magistrato ha quindi deciso quanto segue:

1. Non sarà permessa la fabbrica di nuovi trappeti se non alla distanza di cento tese dagli abitati, e se non sotto le norme, e condizioni, che saranno stabilite in un regolamento particolare.

2. I trappeti di già esistenti saran diligentemente regolarizzati, facendo costruire in ciascuno di essi un condotto sotterraneo coverto, ove possono incanalarsi le morchie, e le acque inservienti al processo della pressione dell'olio, e della macerazione dell'olive, affin d'impedirsene rigorosamente ogni specie di ristagno.

Questa regolarizzazione sarà fatta subito a spese dei proprietari rispettivi, sotto la particolar vigilanza delle autorità municipali corrispondenti.

Ove taluni proprietari sieno riluttanti ad ubbidire a questo obbligo, le autorità municipali faranno essi procedere alla regolarizzazione de' trappeti, a spese di coloro cui questi stabilimenti appartengono.

3. I depositi di olive, che sogliono tenersi ne' trappeti già esistenti, non saran permessi, che dall'epoca del ricolto sino a tutto il mese di maggio per impedire, che la stagione estiva ne promuova la fermentazione, e ne contamini l'aria circostante.

4. Non sarà permesso di tenere alcun deposito de' nocciuoli risultati dalla pressione dell'olio, se non al di là delle cento tese dagli abitati.

5. Dopo che i trappeti attualmente esistenti saran regolarizzati nel modo espresso ne' tre precedenti articoli:

1. Quelli stabiliti nel confine degli abitati, o dentro al raggio delle cento tese dagli abitati, continueranno a rimanere in attività, considerandosi come meno incomodi alle popolazioni per le circostanze della loro località;

2. Quelli stabiliti nell'interno degli abitati non continueranno a rimanere in attività se non provvisoriamente, e coll'obbligo a ciascun proprietario di doverli trasportare tra lo spazio di un decennio alla distanza di cento tese dall'abitato.

— 555 —

Circolare de' 29 settembre 1818 emessa dal ministro di grazia e giustizia e partecipata a' regj procuratori generali presso le gran corti criminali portante disposizioni circa le deposizioni de' fucilieri reali per gli arresti da essi eseguiti.

Il supremo comando militare mi ha fatto osservare, che in qualche provincia si è introdotto il sistema di chiamare sempre in giudizio i fucilieri reali a certificare gli arresti, che hanno eseguito, il che suol portare un ostacolo all'esercizio delle funzioni, delle quali quest'arma è incaricata.

I fucilieri reali non devono essere chiamati a certificare gli arresti, bastando il processo verbale, che avran essi compilato all'oggetto. Questa regola riceve una eccezione nel solo caso, che il loro esame sia necessario per lo scovrimento della verità.

— 556 —

Circolare de' 31 settembre 1818 emessa dal ministro di grazia e giustizia e partecipata a' regj procuratori generali presso le gran corti criminali portante disposizioni per gli asportatori delle armi vietate.

Con altra mia de' 18 aprile ultimo manifestai alle signorie loro che bisogna vigilare attentamente per la efficace repressione degli asportatori d'armi vietate, facendo cessare gli abusi, che favorivano la loro impunità.

Ho con dispiacere osservato, che malgrado tali ordini, nei giudizi non si punisce con quella severità, che si deve, la frequenza di questo reato sorgente de' più gravi misfatti.

Rinnoveranno elleno dunque in mio nome gli ordini a' giudici di circondario, affinchè ne' giudizi contra gli asportatori d'armi usino maggiore fermezza ed energia.

Io prenderò particolare conto della loro condotta in questi giudizi, ed impiegherò le misure di rigore contra coloro che non si mostreranno abbastanza severi per la punizione de' colpevoli ai termini delle leggi; nè lascerò senza premio coloro che impiegheranno il loro zelo per la repressione di questo reato.

— 557 —

Parere della commessione dei presidenti presso la gran corte de' conti del 1 ottobre 1818 col quale si stabilisce che la voce del frumento debba continuare ad essere in Foggia la risultante dal prezzo medio de' corsi ne' mesi di luglio e di agosto.

Avendo la camera di commercio di Napoli dimandato in nome de' negozianti napoletani stabilirsi annualmente in Foggia non una ma bensì due *voci* pe' grani, una cioè per quelli di prima qualità, e la seconda pei così detti *recettibili* e *mercantili*, ovvero adottarsi il metodo di esprimere nelle liste di conservazione non la quantità del genere venduto solamente, ma benanche il peso, e la qualità, e tutto ciò ad oggetto di impedire che al prezzo corrispondente a' soli grani di prima sorte debban regolarsi le contrattazioni degli altri inferiori di peso e di qualità;

Ed avendo opinato l'intendente della provincia, doversi continuare l'inveterato attual sistema di stabilirsi una sola *voce*, e coi mezzi sinora praticati, anche per effetto di una superiore determinazione renduta, son già più anni, su altri simili richiami de' negozianti napoletani;

È nato il dubbio se debba indursi alcun cangiamento al sistema attualmente in vigore circa la *voce* suddetta.

La commessione. — Considerando che le vendite eseguite nei mesi di luglio ed agosto di ciascun anno, le quali servon di elementi allo stabilimento della *voce* riguardano non solamente i grani di prima sorta, ma gli altri benanche d'inferiore qualità distinti co' nomi di *recettibili*, e *mercantili*;

Che in niun conto possa revocarsi in dubbio un tal fatto, e perchè è desso conseguenza necessaria del non essere i venditori tutti possessori del genere di prima qualità, e del non potere per varie circostanze, quando anche lo fossero, limitare a quello soltanto le loro contrattazioni, e perchè l'intendente, ed il consiglio d'intendenza della provincia per costante lo riferiscono, ed assicurano;

Che quindi contenendo la *voce* in tal guisa stabilita il prezzo medio risultante dalle varie vendite de' grani di diverse qualità, è chiaro che essa avvicina la differenza, ch'esiste fra quelli, e costituisce una giusta misura, alla quale senza torto dei contraenti possonsi riportare le vendite degli uni e degli altri;

Che non sussistendo quindi i motivi delle querele de' negozianti napoletani, non debbono essere accolte, e nè anche i mezzi proposti onde riparare i loro voluti torti;

Che ciò sia tantoppiù regolare in quanto che hanno eglino già escogitato il mezzo onde evitare qualunque anche minimo danno, essendo soliti da più tempo esprimere nel loro contratti alla *voce* il peso de' grani da consegnarsi;

È di avviso. — Non doversi indurre alcun cangiamento allo attual sistema circa lo stabilimento della *voce* in quistione.

Nota. — Questo avviso fu approvato da Sua Maestà nel di 18 novembre 1818 per l'organo del ministero degli affari interni.

— 558 —

Decisione emessa dalla gran corte dei conti il dì 2 ottobre 1818 con la quale si determina non potersi contro i trasgressori de' bandi fatti emanar dalle municipali autorità procedere, ove non siasi pena contro i medesimi stabilita.

Per contratto di allocagione de' 13 marzo 1817 Matteo Baccarò da Bonefro, terra del contado di Molise, ebbesi per lo prezzo di ducati 120 e per un anno il ritratto delle multe per le contravvenzioni di polizia municipale e rurale. Intanto per la legge de' 12 del precedente febbraio i reati relativi a' diritti de' privati non davano più luogo ad azione pubblica; donde Baccaro mosse ad esporre il frutto delle multe essersi di molto scemato, ed a dimandare diminuzione di fitto; e 'l consiglio d'intendenza gliel'accordò per ducati venti, uniformandosi al parere del decurionato, malgrado che la legge stata fosse anteriore al contratto.

Continuarono non pertanto le querele di Baccaro, perchè impuniti rimanendo i contravventori, non poteva egli riscuotere le multe; e dirette ora all'intendente, ora al sottintendente del

distretto, e sempre contro dell'eletto signor Vincislao Miozza, da cui dicea la impunità procedere, il consiglio d'intendenza definì quali fossero le facoltà di costui, e quali quelle del giudice del circondario per la esecuzione de' regolamenti di polizia rurale e municipale, onde a dimanda del fittaiuolo adempiuto avessero i rispettivi loro doveri.

Trascorso l'anno, Baccaro non pagò il fitto, sottoposti però i beni di lui a sequestro, espose non avere dalle multe riscossa somma alcuna, e ciò per colpa del signor Miozza, e pretese lo si dovere condannare al ristoro dei danni cagionatigli, donde questi molte cose dedusse in difesa, ed a tempo disse essere il consiglio d'intendenza incompetente a giudicar delle azioni da Baccaro instituite.

Il consiglio si dichiarò nondimeno competente ed al sindaco di Bonefro impose di verificare le cose da Baccaro dedotte; di che il signor Miozza richiamossi, e pendente il richiamo di lui, il consiglio il condannò al pagamento di ducati dugento, partendoli ugualmente tra il comune e Baccaro, e lo interdisse in uno per lo spazio di dieci anni dall'esercizio de' pubblici impieghi.

Nuovo reclamo fu però alla gran corte de' conti dal signor Miozza presentato, ed a' motivi contenuti nel primo altri aggiunse per mostrare la ingiustizia della condanna, e 'l niun diritto del consiglio a proferirla.

Era il signor Miozza imputato di non aver voluto dar mai provvedimento alcuno contro coloro, che o avevano le loro bestie abbeverate in un fondo pubblico la *conceria* intitolato, o immesse nell'abitato; o si avevano introdotto paglia e servata; o non avevano le siepi recise, che estendendosi da' loro poderi sulle pubbliche strade, le ingomberavano; e per ultimo avevano il pubblico suolo occupato.

Emerge dal processo essere stato sempre in Bonefro costume dar bere alle bestie nel fonte menzionato, e nell'abitato introdurle, e la paglia immettervi e servare; non pruovata la occupazione delle pubbliche strade. Non si raccoglie neppure che il signor Miozza stato fosse inutilmente richiesto, onde adempiere l'ufizio di lui contro i contravventori, e non evvi regolamento per lo quale contro i medesimi fu pena statuita, e i bandi de' quali sono le copie presentate nemmeno ne contengono.

La gran corte de' conti intese le parti: inteso l'avvocato generale cavalier de Rosa: sul rapporto del consiglier relatore cavalier Fortunato:

Considerando 1. che non evvi legge, ordinanza o regolamento di polizia, che avesse statuita pena contro coloro, i quali davan bere agli animali nel pubblico fonte la *conceria* intitolato o nell'abitato li introducevano, o v'immettevano paglia e la servavano, o non tagliavano le siepi che da' loro poderi sulle strade sporgendo ne impedivano il passaggio:

2. Che ancorchè veri i bandi de' quali si sono presentate le copie, e gli amministratori municipali autorizzati ad indicare le contravvenzioni ed a statuirne le pene, pure in essi non ravvisasi pena alcuna stabilita contro i contravventori:

3. Che quindi non potevasi contro i trasgressori dei bandi procedere, senza incorrere in punibile eccesso:

4. Che non consta essere stato il pubblico suolo da alcuno occupato:

5. Che per le cose premesse è manifesto lo errore, in cui il consiglio d'intendenza è incorso condannando il signor Miozza al pagamento di ducati dugento, e nello averlo interdetto dai pubblici impieghi per la durata di dieci anni;

Uniformemente alle conclusioni del pubblico ministero — È di avviso:

Annullare la decisione impugnata, e dichiarare che non si dia luogo ad ulterior procedimento.

Fatto in Napoli a' 3 ottobre, ed approvato da Sua Maestà con reale rescritto de' 19 dicembre 1818.

— 559 —

Reale Rescritto del 3 ottobre 1818 *partecipato dal ministro delle finanze al duca d'Ascoli presidente della commessione del tavoliere col quale si prolunga per un altro anno il termine stabilito per la retrocessione delle terre del tavoliere.*

Nel consiglio de' 28 dello scorso mese ho proposto al Re tutte le circostanze da V. E. sviluppate nel foglio de' 18, le quali han renduto insufficiente il termine prorogato sino alla fine del mese istesso; per finalizzare la retrocessione al tavoliere delle terre illegalmente detenute, e la censuazione delle statoniche; e fan sentire in conseguenza il bisogno di una nuova proroga, che cotesta commissione ha creduto doversi estendere ad un altro anno, a contare dal primo di questo mese.

La M. S. prendendo in considerazione l'esposto, ed osservando altronde, che dopo il mese di maggio i censuari abbandonano le terre del tavoliere, per cui di pochissimo profitto sarebbero i mesi appresso per le operazioni conducenti ai due mentovati oggetti, si è degnata di rescrivere, che il termine accordato dalla legge de' 13 gennaio 1817 a tutto maggio di quell'anno, prorogata col decreto de' 2 giugno dell'anno medesimo a tutto marzo 1818, e nel consiglio de' 30 di detto mese prorogato di nuovo a tutto lo scorso settembre, abbia una terza proroga fino a tutto maggio 1819.

Nel real nome partecipo a V. E. questa sovrana determinazione affinchè si serva disporne l'adempimento, con darne le analoghe istruzioni, nella intelligenza di averne io data di ciò conoscenza alla direzione generale del registro e bollo.

— 560 —

Circolare de' 7 ottobre 1818 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta a' regi procuratori presso i tribunali civili portante disposizioni a reprimere le indoverose esazioni di diritti nelle cancellerie de' regi giudici de' circondari.

Diverse doglianze mi son pervenute sulla esorbitanza de' diritti, che si riscuotono da' cancellieri de' regi giudici di circondario per gli atti, che al di loro ministero si appartengono. Affin di porre un termine a questo abuso così contrario alla giustizia, ed all'interesse de' privati, e prevenire altresì qualunque indoverosa esazione, io ho formato l'annesso regolamento, di cui le acchiudo più copie. Elleno le distribuiranno a' regi giudici di circondari di ciascuna provincia, ed invigileranno attentamente alla esatta esecuzione di questo regolamento. Potrò io così conoscere immediatamente, e con sicurezza i nomi di que' cancellieri, che sordi alle voci de' propri doveri, continueranno ad esigere somme non autorizzate dalle leggi, e provocare su di essi le convenienti misure di rigore.

Il regolamento di cui si fa menzione nella soprascritta circolare è del tenor seguente :

Regolamento per la tariffa delle cancellerie delle giustizie regie di circondario.

Il segretario di stato ministro di grazia, e giustizia determina quanto siegue:

Art. 1. È vietato ai cancellieri delle regie giustizie di circondario di esigere, o far esigere dagl'impiegati nelle medesime, sotto qualunque pretesto, anche di regalo o di fatica straordinaria, diritti maggiori o diversi da quelli, che sono stabiliti nelle tariffe in vigore.

A quest'oggetto in ogni cancelleria sarà affissa la tariffa di ciascun'atto, o copia. Per ora sarà osservata la tassa stabilita nel titolo primo del decreto de' 23 gennaio 1810 provvisoriamente in vigore, e ne' capitoli IV e V del titolo 11 del real decreto de' 13 gennaio 1817 sulle spese di giustizia.

2. I cancellieri dovranno notare in piedi di qualunque atto o copia, che rilasceranno, l'importo del diritto, che avranno esatto.

3. L'atto, o la copia dovrà essere vidimata dal regio giudice del circondario, il quale dovrà invigilare, sotto la propria risponsabilità, che non s'incorra nel menomo abuso, o frode a danno delle parti.

4. I cancellieri terranno in cancelleria un registro il quale sarà numerato e cifrato in ciascuna pagina del regio giudice. Essi dovranno notare su questo registro, in ogni giorno, tutti

gli atti sottoposti a' diritti di cancelleria, le copie che avranno consegnate, la natura di ciascuna copia, il numero delle carte o ruoli, il nome della parte, a cui saranno state consegnate, e finalmente l'importo del diritto esatto.

5. I regj giudici di circondario dovranno in ogni giorno, sotto la loro responsabilità, verificare dopo le 24 ore al più tardi, il registro indicato nell'articolo precedente.

6. I cancellieri, i quali contravverranno alle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2, saranno condannati alla restituzione dell' esatto, ed alla rifazione de' danni ed interessi. Potrà ancora essere pronunziata contro de' cancellieri contravventori l' interdizione dall'esercizio della carica, qualora le circostanze lo richieggono.

7. Per le contravvenzioni sopra enunciate, si procederà di officio ad istanza del ministero pubblico, sulla semplice denunzia delle parti.

8. In ciascuna cancelleria dovrà rimanere sempre affissa non meno la tariffa indicata nell'art. primo, che il presente regolamento.

9. I regj giudici di circondario veglieranno alla esatta, e rigorosa esecuzione del presente regolamento.

Per maggior comodo si riportano i decreti citati nell'art. primo del regolamento qui sopra inserito.

Tariffa delle spese giusta il real decreto de' 23 *gennajo* 1810.

Art. 1. Il giudice di pace potrà esigere per ogni vacazione, che sarà di tre ore almeno, di apposizione, ricognizione, e levata di sigilli.

A Napoli, carlini dieci.

Nelle Provincie, carlini sei.

Nella prima vacazione si comprenderà il tempo dell'andata e ritorno del giudice, e se non havvi che una vacazione sola, sarà essa pagata come completa, quantunque non sia data di tre ore.

Se il numero delle vacazioni di apposizione, ricognizione, e levata di sigilli sembra eccessivo, il presidente del tribunale di prima istanza nel procedere alla tassa potrà ridurlo.

2. Se havvi luogo a procedere in via di rapporto (referè) nella circostanza dell'apposizione de' sigilli, o nel tempo in cui si levano, o per presentare un testamento, o altra carta sigillata al presidente del tribunale di prima istanza, le vacazioni del giudice di pace gli saranno concedute eguali a quelle dell'apposizione, della ricognizione, e della levata de' suoi sigilli.

3.° In caso di recarsi il giudice di pace avanti al presidente

del tribunale di prima istanza, avrà egli per ogni cinque miglia carlini 4.

Altrettanto pel ritorno

Per una giornata di venticinque miglia, venti carlini.

Non gli sarà conceduto in tassa che una sola giornata; compresavi la sua vacazione avanti al presidente del tribunale, quando la distanza non eccederà dodici miglia e mezzo.

Se la distanza ecceda dodici miglia e mezzo, gli saranno pagate due giornate per l'andata ed il ritorno: e la vacazione avanti al presidente del tribunale.

4.° Per l'assistenza del giudice di pace ad un consiglio di famiglia, che non potrà eccedere due vacazioni;

A Napoli, carlini dieci:

Nelle Provincie, carlini sei.

5.° Per l'atto di notorietà sulla dichiarazione di sette testimonj, all'effetto di stabilire nel miglior modo possibile l'epoca della nascita di una persona dell'uno o dell'altro sesso che cerca contrarre matrimonio, e di giustificare le cause che impediscono di esibire il suo atto di nascita.

A Napoli, carlini dieci.

Nelle Provincie, carlini sei.

E per qualunque altro atto di notorietà fatto dal giudice di pace.

A Napoli, carlini 2.

Nelle Provincie, grana 12.

6.° Allorchè il giudice di pace si trasferrà dalla sua residenza ad assistere all'apertura di porte in caso di pignorazione per ciascuna vacazione di tre ore,

A Napoli, carlini 10.

Nelle Provincie, carlini 6.

E per esser presente all'arresto di un debitore condannato in via di coattiva personale da eseguirsi nel domicilio in cui quest'ultimo si trova;

A Napoli, carlini 20.

Nelle Provincie; carlini 15.

7.° Nulla sarà conceduto al giudice di pace,

1.° Per qualunque cedola, ch'egli rilascerà;

2.° Per la segnatura, o sia parafratura di scritture, in caso che queste non si vogliano riconoscere, e che si dichiari di volere agire in giudizio di falso incidente delle scritture medesime.

8.° Il giudice di pace per trasferirsi alla visita de' luoghi controversi, o a sentire de' testimonj, allorchè per altro una delle parti lo avrà espressamente richiesto, e che il giudice lo avrà riconosciuto necessario, per ciascuna vacazione.

A Napoli, carlini 10.

Nelle provincie carlini 6.

Nota. — Il processo verbale del giudice dee far menzione

della requisizione della parte: ed in mancanza di questa menzione, nulla gli viene conceduto.

Tassa de' cancellieri de' giudici di pace.

9. I cancellieri de' giudici di pace per ciascuna carta delle copie da essi rilasciate che conterrà 25 linee di scrittura corrente, avranno

A Napoli, grana 8

Nelle Provincie, grana 6.

10. Per la copia del processo verbale di non seguita conciliazione, il quale non dee contenere che una menzione sommaria, che le parti non hanno potuto mettersi in concordia, sarà conceduto;

A Napoli, carlini 2.

Nelle provincie, grana 12.

11. La dichiarazione delle parti che chieggono d'esser giudicate dal giudice di pace, sarà inserita nella sentenza, e non sarà conceduto nulla al cancelliere per averla ricevuta; come nulla gli sarà conceduto per qualunque altro atto di cancelleria.

12. Allorchè il cancelliere si trasferirà su i luoghi controversi in seguito di ordinanza del giudice di pace, avrà la metà delle vacazioni tassabili al giudice stesso.

13. Il cancelliere non potrà esigere cosa alcuna per la menzione di non comparsa da farsi sul registro della cancelleria e sull'originale, o la copia della citazione in via di conciliazione.

14. Per la trasmissione al procuratore regio della ricusazione, e della risposta del giudice,

A Napoli, carlini 8.

Nelle Provincie, carlini 6.

15. Il cancelliere del giudice di pace che avrà assistito alle operazioni de' periti, ed avrà scritto la minuta della loro perizia, nel caso in cui o uno di essi o tutti non sapessero scrivere, avrà i due terzi delle vacazioni concedute ad un perito.

16. Il cancelliere avrà la metà delle vacazioni concedute al giudice di pace per assistenza.

A' consigli di famiglia,

Alle apposizioni de' sigilli,

Alle ricognizioni e levate di sigilli,

A' rapporti, o sieno referè,

Agli atti di notorietà.

Il cancelliere avrà pure la metà delle spese di viaggio nei medesimi casi in cui esse sono concedute a' giudici di pace.

I cancellieri de' giudici di pace non potranno rilasciare copie intere de' processi verbali d'apposizione, ricognizione, e

levata di sigilli, se non se qualora ne saranno espressamente richiesti per iscritto.

Saranno tenuti di rilasciare gli estratti che ad essi verranno addimandati, tuttochè la spedizione intera non sia stata nè richiesta, nè rilasciata.

17. Si concederà al cancelliere del giudice di pace la metà della vacazione del giudice stesso, a titolo pure di vacazione, all'effetto di fare la dichiarazione dell'apposizione di sigilli sul registro della cancelleria del tribunale di prima istanza nelle città nelle quali essa è prescritta.

18. Per ciascuna opposizione ad apporre i sigilli, la quale potrà formarsi in via di chiarazione sul processo verbale dell'apposizione de'sigilli medesimi, il cancelliere del giudice di pace avrà:

A Napoli, grana 10.

Nelle Provincie, grana 8.

19. Nulla però gli verrà conceduto per le opposizioni fatte col mezzo degli uscieri, e vistate da lui.

20. È conceduto al cancelliere per ciascun estratto delle opposizioni medesime, e per ciascuna delle opposizioni.

A Napoli, grana 10.

Nelle provincie, grana 6.

Tassa degli uscieri de' giudici di pace.

21. Per l'originale di ciascuna citazione che contenga dimanda;

A Napoli, grana 15.

Nelle provincie, grana 10.

Di significazione, o citazione di una sentenza, *idem*.

Di un'intimazione di dare sicurtà, o di essere presente all'ammissione della sicurtà ordinata, ed alla prestazione della medesima, *idem*.

D'opposizione ad una sentenza contumaciale con citazione alla prossima udienza, *idem*.

Di dimanda in materie di garantia, *idem*.

Di citazione a' testimoni, *idem*.

Di citazione a' periti, *idem*.

Di citazione in via di conciliazione, *idem*.

Di citazione alle persone che debbono comporre il consiglio di famiglia, *idem*.

Di notificazione del parere del consiglio di famiglia, *idem*.

Di opposizione al suggellamento, *idem*.

D'intimazione in circostanza della levata dei sigilli, *idem*.

E per ciascuna copia di tali atti, il quarto dell'originale.

22. Per la copia de' documenti che potrà essere data cogli atti; e per ciascuna carta di copia;

A Napoli, grana 5.

Nelle provincie, grana 4.

23. Per trasporto, che non sarà dovuto se non quando vi sarà una distanza oltre delle due miglia tra la dimora dell'usciere e'l luogo ove la notifica debbe eseguirsi, quattro grana a miglio, tanto nell'andare, che nel ritorno.

Non sarà conceduta cosa alcuna agli uscieri de' giudici di pace per opposizione del visto fatto dal cancelliere della giustizia di pace, o de' sindaci ed eletti delle comuni del circondario ne' differenti casi prescritti dal codice di procedura.

Tassa de' testimonj, periti o custodi de' sigilli.

24. Sarà conceduta in tassa ad un testimonio sentito dal giudice di pace una somma equivalente ad una giornata di travaglio della sua professione, ed anche a due giornate di travaglio, se il testimonio sarà stato obbligato di farsi rimpiazzare nella sua professione, ciocchè è lasciato alla prudenza del giudice.

Non si passeranno in tassa le spese di viaggio, se il testimonio è domiciliato nel circondario in cui egli è esaminato.

Se egli è domiciliato fuori del circondario, e ad una distanza di più di 12 miglia e mezzo dal luogo in cui sarà la sua deposizione, gli sarà conceduto un doppio della somma della giornata del travaglio di sua professione, o una somma di otto carlini ad ogni 25 miglia di distanza tra il suo domicilio ed il luogo in cui egli avrà deposto.

25. La tassa de' periti nella giustizia di pace sarà il doppio di quella de' testimoni, e non saranno loro concedute le spese di viaggio che ne' medesimi casi.

26 Le spese di custodia saranno tassate per ciascun giorno, durante i primi dodici giorni, indistintamente a Napoli, e nelle provincie, a carlini tre. In seguito, a ragione di grana 20 per ciascun giorno.

Capitolo quarto, e quinto del titolo primo del decreto de' 13 gennajo 1817 portante le indennità dovute agli uscieri.

35. Le citazioni, le notifiche, e generalmente tutte le significazioni a richiesa del pubblico ministero in materia criminale, correzionale, e di polizia, saranno eseguite dagli uscieri delle giustizie di pace, e da quelli di udienza de' tribunali stabiliti ne' luoghi in cui esse saranno emanate.

Non saranno in conseguenza accordate mai indennità agli uscieri per le citazioni fatte in circondarj diversi da quelli ai quali appartengono; a meno che non sieno stati essi incaricati con un mandato espresso de' regj, o generali procuratori, ciascuno in ciò che lo concerne, di portar fuori del luogo del circondario della giustizia di pace le dette citazioni, notifiche, o significatorie.

36. Le intimazioni e notifiche da farsi per parte de' consigli di guerra, e delle commissioni militari, saranno eseguite dagli uscieri delle giustizie di pace, previa ordinanza del presidente del tribunale militare, rimessa al giudice di pace del circondario de' testimonj da citarsi. Esse potranno del pari esser presentate da' gendarmi, e da' fucilieri reali.

37. Le indennità agli uscieri saranno loro accordate in seguito di notamento di fatiche ch'essi presenteranno al controloro, ed al pubblico ministero. Questo notamento firmato dall'usciere sarà prima certificato dal sindaco del luogo, ove le vacazioni sieno state eseguite per la verità del viaggio, e della pernottazione consumata. Il giudice istruttore lo certificherà; e quindi sarà stabilita la tassa dal controloro, e dal procuratore del re.

38. Non sarà tassato agli uscieri che un solo dritto di viaggio, e di soggiorno, qualunque sia il numero degli affari de' quali si trovassero ad un tempo incaricati.

39. Le indennità degli uscieri sono fissate come segue:

1. di grana cinque per ogni miglio tanto nella gita, che nel ritorno.

2. di grana sei per citazione.

3. di grana quaranta per ogni giorno di dimora, pernottando nel luogo delle vacazioni.

40. Gli uomini di polizia, ch'esercitano le funzioni di uscieri presso gli agenti della polizia amministrativa, incaricati della polizia giudiziaria nella provincia di Napoli soltanto, riceveranno per ogni citazione la metà de' dritti e delle indennità accordate agli uscieri coll'articolo 39 del presente decreto.

La tassa sarà stabilita dall'autorità da cui gli uomini di polizia dipendono, e riveduta, modificata, o approvata dal controloro, e dal procuratore del Re.

Delle indennità dovute a' cancellieri.

41. I cancellieri delle giustizie di pace percepiranno l'indennità.

1. di grana dieci a miglio per viaggi, qualora sieno obbligati di seguire il giudice negli accessi;

2. di grana dieci per ogni dichiarazione di parte, o di testimone, tanto nelle istruzioni correzionali, che criminali.

42. Non sarà tassata indennità di deposizione a' cancellieri per testimonj negativi.

Sulle deposizioni di pubblica voce e fama, e su quelle di conquesto, essi avranno l'indennità di grana cinque.

Le notifiche delle perizie, sia qualunque il numero de' periti, saranno considerate come una sola deposizione.

Le loro domande d'indennità saranno motivate, giusta le distinzioni di sopra stabilite.

43. I cancellieri de' tribunali correzionali goderanno le indennità.

1. di grana trenta a miglio, se dovranno uscire dalla loro residenza ad oggetto di esercitare le loro funzioni.

2. di ducati uno per ogni giorno di dimora.

3. di grana trentasei per ciascuna sentenza diffinitiva.

Di quest'ultima somma la nona parte andrà a beneficio dell'officina de' nostri procuratori regj presso i tribunali medesimi; e il rimanente a vantaggio de' cancellieri.

44. I cancellieri delle corti criminali goderanno la indennità:

1. di grana trentacinque a miglio nel caso di dover uscire di residenza.

2. di ducati uno e grana settanta per ogni giornata di dimora.

44. Mediante le indennità attribuite a' cancellieri, e i loro soldi mensuali, rimane a loro carico la formalità della carta necessaria alla formazione de' precessi, ed il compenso del commesso, se ne abbia bisogno.

— 561 —

Disposizioni portanti le dotazioni di alcune mense vescovili, monasteri e case religiose approvate il dì 7 ottobre 1818.

Determinatasi dal Santo Padre la nuova circoscrizione delle diocesi de' reali dominj al di qua del faro con bolla apostolica de' 27 giugno 1818, e provveduta già de' novelli pastori la maggior parte delle chiese vescovili, che negli stessi reali dominj trovavansi vacanti, i commissarj destinati per parte di Sua Santità e per parte di Sua Maestà per l'esecuzione del concordato, si sono immantinenti occupati a fissare il supplimento di congrua, che a ciascuna delle chiese medesime è dovuto ai termini dell'articolo 4 del detto concordato, ed a stabilire nel tempo medesimo la dotazione delle case di quegli ordini religiosi, che giusta l'articolo 14 di esso concordato devono ripristinarsi. Esaminatosi perciò dai prelodati commissarj lo stato attuale delle rendite delle mense, rimesso dagli stessi vescovi, ed avutosi presente quanto relativamente alla ripristinazione delle case religiose è prescritto col citato articolo 14 del concordato; hanno essi per ora progettate le dotazioni delle seguenti mense vescovili e case religiose, sulla massa de' beni del patrimonio ecclesiastico regolare, nella certezza che siccome tali beni, durante l'amministrazione tenutane dal demanio, sono stati dati in affitto a tenue prezzo, così se non al momento, almeno fra poco i beni compresi nell'assegnazione produrranno una rendita maggiore di quel che è indicato nell'articolo 4 del concordato per la congrua da godersi dalle mense vescovili. Al quale progetto essendosi Sua Maestà degnata di accordare la sua approvazione, si sono dati i corrispondenti ordini, perchè abbiano effetto le assegnazioni proposte.

Alla mensa di Anglona e Tursi che attualmente gode l'an-

nua rendita di ducati 500, altri beni che danno il fruttato di annui ducati 2712.25; in tutto ducati 3212.25.

Alla mensa di Aquila che gode l'annua rendita netta di ducati 600, altri beni che danno il fruttato di annui ducati 1664.77; in tutto ducati 2264. 77.

Alla mensa di Teramo che gode l'annua rendita netta di ducati 1000, altri beni che danno l'annuo fruttato di ducati 2119. 95; in tutto ducati 3119.95.

Alla mensa di Nola che gode l'annua rendita netta di ducati 1800, altri beni che danno l'annuo fruttato di ducati 1633 31 1/4 all'anno; in tutto ducati 3433:41 1/4.

Alla mensa di S. Severo che gode l'annua rendita netta di ducati 1600, altri beni che danno l'annuo fruttato di ducati 1503. 96; in tutto ducati 3103 96.

Alla mensa di Larino che gode l'annua rendita netta di ducati 500, altri beni che danno l'annuo fruttato di ducati 2573.21; in tutto ducati 3073.21.

Alla mensa di Capaccio che gode l'annua rendita netta di ducati 1600, altri beni dell'annua rendita di ducati 1570. 80, in tutto 3170. 80.

Alla mensa di Muro che gode l'annua rendita netta di ducati 500, altri beni che danno l'annuo fruttato di ducati 2572.65; in tutto ducati 3072. 65.

Alla mensa di Avellino che gode l'annua rendita netta di ducati 2407, altri beni che danno l'annuo fruttato di ducati 941; in tutto ducati 3348.

Alla mensa di Lanciano ed Ortona che gode l'annua rendita netta di ducati 1150, altri beni che danno l'annuo fruttato di ducati 1944. 44; in tutto ducati 3094. 44.

Alla mensa di Valva e Solmona che gode l'annua rendita netta di ducati 500, altri beni dell'annuo fruttato di ducati 2613. 25; in tutto ducati 3113. 25.

Alla mensa di Chieti che gode l'annua rendita netta di ducati 2300, altri beni dell'annuo fruttato di ducati 997. 88; in tutto ducati 3297. 88.

Alla mensa di Catanzaro che gode l'annua rendita netta di ducati 1602. 50, altri beni dell'annuo fruttato di ducati 1568.71; in tutto ducati 3171. 21.

Alla mensa di Trivento che gode l'annua rendita netta di ducati 47. 54, altri beni dell'annuo fruttato di ducati 3061.44; in tutto ducati 3108.98.

Alla mensa d'Ischia cha gode l'annua rendita netta di ducati 1051 93, altri beni dell'annuo fruttato di ducati 2074.58. in tutto ducati 3126. 51.

Alla Mensa di Pozzuoli che gode l'annua rendita netta di ducati 1495. 79, altri beni dell'annuo fruttato di ducati 1614.43; in tutto ducati 3110. 22.

Alla mensa di S. Severina che gode l'annua rendita di du-

cati 1300 netti, altri beni dell'annuo fruttato di ducati 1794.02; in tutto ducati 3094.02.

Alla mensa di Penne ed Atri che gode l'annua rendita netta di ducati 435.86, altri beni dell'annuo fruttato di ducati 2691.88 in tutto ducati 3127.74.

Alla mensa di Cassano che gode l'annua rendita netta di ducati 800, altri beni dell'annuo fruttato di ducati 2443.76; in tutto ducati 3243.76.

Dotazioni di monisteri e case religiose.

Al monistero di Montecasino varj beni dell'annua rendita di ducati 19251.47, compresi quelli che dal detto monistero attualmente si posseggono.

Al monistero della SS. Trinità di Cava, varj beni dell'annua rendita di ducati 15307.89, compresi quelli che dal detto monistero attualmente si posseggono.

Al monistero di Montevergine, varj beni dell'annua rendita di ducati 11252.77, compresi quelli che dallo stesso monistero attualmente si posseggono.

Al monistero di S. Domenico grande di Napoli colle grancie di Soriano in Diocesi di Mileto, e di santa Severina, varj beni dell'annua rendita di ducati 15324.07.

Al monistero del Carmine Maggiore di Napoli colle grancie di Nola nella diocesi di Bari, e di Francavilla nella diocesi di Oria, varj beni della rendita annua di ducati 12410.11.

Al monistero de' Bernabiti di S. Carlo alle Mortelle di Napoli, colla grancia di Arpino nella diocesi di Sora, varj beni dell'annua rendita di ducati 4965.89.

Alla casa de' crociferi de' Mannesi di Napoli, colle grancie di Chieti, e del santuario di Bucchianico, varj beni dell'annua rendita di ducati 4380.64.

Al monistero de' PP. Conventuali di S. Lorenzo maggiore di Napoli, colla grancia di Matera, varj beni dell'annua rendita di ducati 11202.25.

Alla casa di noviziato degli scolopj in Manduria, varj beni dell'annua rendita di ducati 3248.47.

Alla casa religiosa de' teatini di S. Paolo di Napoli, colla grancia di Lecce, varj beni della rendita annua di duc. 8328.52.

— 562 —

Circolare de' 7 ottobre 1818 *emessa dal ministro di grazia e giustizia e partecipata a' procuratori generali criminali portante disposizioni circa il modo di soddisfare le spese di giustizia ne' casi di rinunzia della parte offesa alla istanza.*

La legge de' 12 febbraio 1817 nel dichiarare abolite talune azioni penali, qualora la parte offesa rinunzi alla istanza, dispone che l'accusato debba soddisfare tutte le spese del giudizio.

Su questo articolo si è proposto il dubbio se mai tali spese debbano versarsi sempre nella cassa del ricevitore del registro e del bollo, ovvero debbano pagarsi direttamente alle persone cui sono dovute. Rispondo:

1. Se la cassa del registro ha anticipate tutte le spese del processo, il versamento dell'importo di esse dee farsi nella cassa medesima.

2. Se non vi è stata alcuna anticipazione per parte del fisco, le indennità si pagheranno direttamente alle persone cui sono dovute, secondo il decreto de' 12 gennaio 1817.

2. Finalmente se la cassa del registro ha fatta qualche anticipazione di spese, ed oltre a queste rimangano a pagarsi altre indennità, in tal caso si verserà nella cassa suddetta quella parte di spese che ha anticipata, e si pagheranno le altre indennità alle persone che debbono conseguirle. Giova però su tal proposito avvertire che le esazioni, che si fanno direttamente dalle pesone che han diritto alle indennità, debbono eseguirsi secondo le norme fissate col decreto de' 13 gennaio 1817, formandosi di tutti gli atti, e dell'importo delle indennità una specifica distinta, sulla quale ciascuno dee esporre la sua quietanza, e che poi dee rimanere alligata al processo.

Lo stesso metodo dee osservarsi per tutt'i giudizj, che si spingono ad istanza della parte civile, poichè in essi debbono seguirsi le medesime regole stabilite pe' giudizj ad istanza del ministero pubblico, pe' quali le spese si anticipano dal fisco.

— 563 —

Reale Rescritto del 10 *ottobre* 1818 *partecipato dal ministro delle finanze al direttore generale delle poste, col quale si autorizzano gli intendenti ad incaricare un'uffiziale di loro fiducia per apporre sui piechi la firma d'invio alla regia posta.*

Sua Maestà essendosi degnata di prendere in considerazione il di lei rapporto de' 20 dello scorso settembre circa il contrassegno da apporsi dagl'intendenti su la di loro corrispondenza in franchigia, nel consiglio de' 5 andante ha risoluto, che sieno gl'intendenti autorizzati d'incaricare un uffiziale di loro fiducia per apporre su i plichi la firma d'invio, con essere il detto uffiziale responsabile di qualunque frode, che si scovrisse; al quale effetto dovranno gl'intendenti far conoscere a cotest'amministrazione gli uffiziali da essi incaricati per una siffatta operazione.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione, incaricandola di mettersi di accordo cogl'intendenti, per la esecuzione.

— 564 —

Reale Rescritto de' 10 *ottobre* 1818 *partecipato dal ministro di grazia e giustizia ai regi procuratori generali presso le gran corti criminali portante disposizioni circa le indennità a testimonj che pernottono fuori della loro residenza.*

Si è promosso il dubbio se a' termini dell'art. 21 del decreto de' 13 gennaio 1817 sulle spese di giustizia, un giudice istruttore non collegiale, senza deliberazione della gran corte criminale possa accordare pernottazione al di là di due notti a coloro che sono citati nella istruzione de' processi.

Essendosi rassegnato tal dubbio a S. M. dal signor ministro delle finanze, la M. S. si è degnata dichiarare, che un giudice istruttore non collegiale, sempreché il bisogno della giustiza lo esiga, può senz'altr'autorizzazione far trattenere presso di se la persona citata, ed accordargli le indennità di soggiorno anche al di là di due notti. Per evitare però ogni abuso nell'esercizio di queste facoltà, il giudice che istruisce un processo, dee indicare con precisione in piè del mandato, i motivi di urgenza che lo han determinato a ritenere presso di se un testimone, o altra persona più di due notti.

Nel real nome lo partecipo alle signorie loro per l'adempimento.

— 565 —

Ministeriale del 10 *ottobre* 1818 *partecipata dal ministro degli affari ecclesiastici a quello delle finanze relativa allo stabilimento delle amministrazioni delle chiese concattedrali.*

Con foglio de' 7 del corrente mi ha V. E. partecipato, che la direzione generale del registro e del bollo, avendo dall'E. V. ricevuto comunicazione de' soggetti destinati a far parte delle amministrazioni diocesane in varie chiese, e descritti ne' notamenti da me rimessile in data de' 19 e 23 del p. p. settembre, abbia rilevato che per la diocesi di S. Agata de' Goti ed Acerra, siensi stabilite due separate amministrazioni diocesane, quantunque la chiesa di Acerra coll'ultima bolla di circoserizione sia stata unita come concattedrale a S. Agata de' Goti. Per il che ha dimandato manifestarsele, se sia per effetto di una misura generale a favore delle concattedrali, oppure di una eccezione fatta soltanto per Acerra.

Sono a dirle in riscontro, che essendosi dalla commissione per l'esecuzione del concordato, dietro l'approvazione delle alte parti committenti, risoluto di stabilirsi una separata e distinta amministrazione diocesana in ciascuna delle chiese concattedrali; da me furono dati gli ordini corrispondenti per lo stabilimento, ed elezione della rispettiva amministrazione diocesana nelle chiese di cui le acchiudo notamento. Mi riserbo di manifestare a V. E.

i soggetti che saranno destinati a far parte delle cennate amministrazioni.

— 566 —

Reale Rescritto de' 17 ottobre 1818 partecipato dal ministro di grazia e giustizia ai regi procuratori generali e procuratori civili col quale si determina che sono esenti dal registro le dichiarazioni, e deliberazioni di cognazione o affinità colle parti che si fanno dai giudici.

S. M. nel consiglio de' 5 del corrente mese si è degnata ordinare, sul rapporto del signor ministro delle finanze, che debbano essere esenti dalla formalità del registro le dichiarazioni de' giudici, e le deliberazioni del collegio su di esse pe' casi di cognazione, e affinità colle parti, e d'interesse sulle cause, giusta l'art. 380 del codice di procedura civile provvisoriamente in vigore.

Ha inoltre S. M. risoluto, che i tribunali, a somiglianza di ciò che trovasi prescritto nell'art. 1 del regolamento de' 27 dicembre 1817, debbano dichiarare in tali atti la loro natura, ed esenzione dalla formalità del registro.

Nel partecipare alle signorie loro questa sovrana determinazione, loro prevengo altresì che il signor ministro delle finanze l'ha di già comunicata agli agenti dell'amministrazione del registro e del bollo.

Elleno mi accuseranno la ricezione di questo sovrano rescritto.

— 567 —

Reale Rescritto de' 21 ottobre 1818 partecipato dal ministro di grazia e giustizia a' regi procuratori presso i tribunali civili col quale si stabilisce che i giudici di circondario sono incompetenti a procedere ne' giudizj di espropriazione forzata.

L'art. 31 della legge organica dell'ordine giudiziario attribuisce a' regi giudici di circondario la esecuzione delle proprie sentenze.

Questa disposizione ha fatto sorgere il dubbio se i regi giudici di circondario siano competenti a procedere ne' giudizj di espropriazione forzata.

S. M. cui ho rassegnato questo dubbio, sulla considerazione che in vigore degli articoli 2210 del codice civile, e 472 del codice di procedura civile provvisoriamente in vigore, la cognizione de' giudizj di espropriazione forzata trovasi delegata ai tribunali civili, nella cui giurisdizione sono siti i beni sottoposti alla espropria; ha dichiarato che i regi giudici di circondario sono incompetenti a procedere pe' giudizi anzidetti, e che perciò la cennata delegazione non ha ricevuto alcuna alterazione dall'articolo 31 della legge organica dell'ordine giudiziario.

Nel real nome partecipo ad esso loro tal sovrana risoluzione per l'adempimento.

— 568 —

Reale Rescritto de' 24 ottobre 1818 partecipato dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori generali criminali col quale si determina che le quistioni di competenza e di ricusa de' giudici di circondario nei giudizi penali si debbono risolvere dalle gran corti criminali.

L'articolo 56 della legge organica de' 29 maggio 1817 attribuisce al tribunale civile la facoltà di pronunciare sulle quistioni di competenza tra giudici di circondario compresi nella sua giurisdizione, e sulla ricusa, che sarà contra di essi prodotta.

È surto il dubbio se la disposizione dell'indicato articolo comprenda le quistioni di competenza, e la ricusa, che han luogo ne' giudizi civili e penali indistintamente; ovvero si limiti a quelle, che han luogo ne' primi solamente.

S. M. sulla considerazione che le quistioni di competenza, e le ricuse sono incidenti accessori della causa principale, ha ordinato, che producendosi ne' giudizi penali, debbano pronunciare sulle medesime le gran corti criminali, alle quali è confidata l'amministrazione della giustizia punitiva.

Nel real nome comunico questa sovrana determinazione alle signorie loro per l'adempimento.

— 569 —

Reale Rescritto del 24 ottobre 1818 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinarj del regno col quale si risolvono alcuni dubbj insorti sulle disposizioni del concordato, relative alla provvista de' beneficj ecclesiastici di libera collazione.

Nell'articolo decimo del concordato è detto, che i canonicati di libera collazione tanto de'capitoli cattedrali, che dei collegiati nei primi sei mesi dell'anno si conferiranno dalla S. Sede, e nei secondi dai vescovi, eccettuata la prima dignità, che sarà sempre di libera collazione della S. Sede; coll'articolo poi undecimo si concede ai vescovi il diritto di provvedere le parrocchie, che vacheranno in tutt'i mesi dell'anno. Si è eccitato il dubbio, se trovandosi alla prima dignità, o a qualche canonicato annessata cura di anime, debbano l'una e l'altro considerarsi come parrocchie, cosicchè tanto la prima dignità che il canonicato, il quale vachi nei primi sei mesi dell'anno, provveder si debbano dal vescovo.

In oltre nell'articolo undecimo dove è disposto, che spetti sempre ai vescovi la collazione delle parrocchie, vengono eccettuate quelle che risultino vacanti in curia, cioè per provvista di qualche digità ecclesiastica, o canonicato, le quali saranno di pontificia collazione. Si è promosso il dubbio, se

debba appartenere alla S. Sede la provvista delle sole parrocchie vacanti in curia, o anche di ogni altro beneficio di libera collazione, vacato nel modo istesso.

Non essendo dal concordato stati preveduti i casi sui quali poggiano i dubbi divisati si è stimato conveniente d'interrogarne gli esecutori dello stesso concordato.

Eglino, dopo matura discussione, han risoluto: 1. che la circostanza della cura d'anime, annessa alla prima dignità, o a qualche canonicato, non possa indurre variazione a quel che si è fissato nell'articolo decimo circa la provvista de'canonicati, e della prima dignità; sulla considerazione, che la detta cura appartiene in sostanza a tutto il capitolo, che la esercita per mezzo di uno de' suoi individui, e perchè in tali beneficii prevale il titolo principale ch'è il canonicato: 2. che la riserva la quale nell'articolo undicesimo si fa a favore della S. Sede per la provvista delle parrocchie che vacano in curia, non opera se non una limitazione alla general concessione, che nello stesso articolo si fa in favore de' vescovi della collazione di tutte le parrocchie in qualunque tempo vacanti; senza che indichi restrizione alcuna al diritto di collazione, riserbato alla S. Sede nelle vacanze in curia di qualunque natura; procedendo la riserva di tali vacanze da tutt'altro principio, al quale nè con clausole generali nè con dichiarazioni particolari, si è derogato col concordato.

Essendosi così fatte risoluzioni approvate dal Santo Padre, e da S. M.; io nel real nome le partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima per sua intelligenza e regolamento.

— 570 —

Istruzione del 27 ottobre 1818 approvata dal ministro delle finanze sulla rettifica de' catasti.

Terminata generalmente, sul finire dell'anno 1816 la formazione de' catasti provvisorj nelle provincie del Regno al di quà del faro, varie doglianze si sono elevate sulle di loro imperfezioni. Errori di diversa natura, alterando in più di un luogo il principio della proporzionale eguaglianza di ripartizione, han destata contemporaneamente la sollecitudine tanto de' comuni che ne soffrivano, quanto degli agenti superiori dell'amministrazione, di cui la cura del comune interesse costituisce uno de' principali doveri.

Il decreto reale de' 10 giugno 1817 ha ordinata la rettifica de' catasti erronei: e coll'articolo 25 ha imposta l'emanazione di una istruzione ministeriale, per determinar il metodo da eseguirsi in siffatta operazione. E siccome le disposizioni del citato decreto, lungi dallo introdur nuove regole, per la retta descrizione e valutazione delle proprietà, son dirette unicamente a far meglio praticar quelle che già si trovano stabilite, pe' quali sono state viziosamente applicate, sarà scopo della

presente istruzione il richiamar in osservanza gli atti anteriori, e dirigerne l'esecuzione in corrispondenza dell'attual economia della contribuzione fondiaria.

Con queste vedute, si ordina:

1. L'istruzione ministeriale del dì 1 ottobre 1809 servirà di norma per giudicar delle imperfezioni de' catasti, e per procedere alla loro emenda, salvo quanto trovasi stabilito in contrario nel decreto de' 10 giugno 1817, e nella presente (1).

(1) La istruzione ministeriale del 1 ottobre 1809 era divisa in nove titoli; ma nella presente nota si trascrivono solamente il tit. 3, 4, 5, 6 e 7, giacchè a' tit. 1, 2, 8, e 9, risguardanti l'oggetto delle rettifiche: la ricognizione della estension delle terre; il lavoro, e la corrispondenza de' direttori provinciali: la spesa che per le rettifiche necessarie, suppliscono le disposizioni del real decreto de' 10 giugno 1817: tit. 2. e seguenti, a la istruzione de' 25 gennaio 1823.

Estratto della istruzione del primo ottobre 1809.

Classificazione generale delle terre.

15. La legge degli 8 novembre 1806 permise di distinguer le terre in tre classi a ragione della loro qualità, ossia della diversa quantità di prodotto netto che secondo la maggiore o minore fecondità, si ritrae da una stessa estensione della stessa coltura nella medesima comune.

Se tutte le terre di una stessa coltura sono della medesima qualità, formeranno una classe unica che sarà la prima; se di due sole qualità, se ne formeran due sole classi cioè prima, e seconda, e non già seconda, e terza; poichè quella di un'altra, e che non ne ha altra prima di se, sarà prima e non seconda, e quella che ne ha una sola prima di se, sarà seconda e non terza.

16. Se poi una parte di terra formasse una eccezione per troppa bontà o inferiorità in paragone del resto della medesima coltura, bisognerà separarla dalle tre classi. Val quanto dire: se dopo essersi classificata la coltura degli arbusti in *buona*, *mediocre*, *cattiva* ponendosi la *buona* in prima, la *mediocre* in seconda, e la *cattiva* in terza, si trovasse un'altra estensione di arbusto *ottimo* per la perfezione della coltura, per la fecondità del terreno per la vicinanza dell'abitato, la rendita troppo alta ch'esso produce non potrebbe farsi entrar nella classe del *buono*, e d'altronde non comportando l'ugual ripartizione, che l'arbusto *ottimo* paghi come il *buono*, sarà necessario, che dell'arbusto *ottimo* si formi una classe di eccezione, per esser valutata separatamente.

Lo stesso dovrebbe farsi quando un territorio fosse inferiore al *cattivo*, e che andasse qualificato il *pessimo*.

17. Bisogna avvertire, che una coltura, la medesima nella natura, può esser diversa nella specie. Allora fa d'uopo di triclassificar la coltura per ciascuna specie: così, per esempio, il seminatorio piano, il seminatorio piano adacquatorio, il seminatorio paludoso, il seminatorio petroso, in natura son tutti seminatorj; in ispecie però posson rappresentare nella stessa coltura il buono, il mediocre, ed il cattivo. Deve perciò triclassificarsi il seminatorio piano, l'adacquatorio, il paduloso, il montuoso, ed il petroso.

18. È questo il luogo di far osservare come il vantaggio della massa de' contribuenti dipenda da una esatta classificazione. Dovendo le valutazioni esser determinate per ciascuna classe dalla rendita reale di taluni fondi che si suppongono della classe medesima; se questa supposizione riesce esatta la classe sarà valutata al giusto; ma se cade sopra territorj che si son ri-

Nell'eseguirsi le rettifiche domandate, così che dai comuni che dai direttori delle contribuzioni dirette si riguarderanno come esatte le operazioni conformi alle dette istruzioni; saran rifatte, come essa prescrive, quelle che se ne allontanano.

portati in una classe inferiore alla vera, tutti gli altri territorj della lor classe saran gravati oltre al dovere.

19. Il controloro farà sentire il peso di questa osservazione, tanto al decurionato, quanto agli altri individui che posson contribuire alla riuscita della classificazione, e sopratutto ai piccioli proprietarj.

20. La classificazione sarà fatta sopra luogo su di ciascun fondo in particolare.

Perchè il corpo decurionale non sia privato della partecipazione ad un lavoro di tanta importanza; e sia da un'altra parte esente dalla taccia di parzialità che potrebbe incorrere se per mezzo de' suoi membri direttamente vi cooperasse, nominerà due o più esperti di campagna di matura età, che conoscono bene i fondi della comune, per avervi a lungo lavorato da coloni, ma che non vi posseggano territorj.

Questi esperti rappresenteranno le parti de' decurioni, e de' proprietarj della comune. Perciò l'intero corpo decurionale farà una dichiarazione *firmata* da esso e da' primari proprietarj, di esser tutti ben contenti, di confermare, e di aver per buono quanto sarà fatto dagli esperti nella classificazione.

21. Ciò disposto, il controloro si metterà in giro per fare, insiem cogli esperti, la general ricognizione delle classi del territorio.

22. Sarebbe gravemente riprensibile il controloro, se per un momento mancasse di assistere alla classificazione. Egli veglierà in modo speciale a quella de' fondi appartenenti ai reali dominj, ed ai forestieri, non permettendo che vengan posti in una classe diversa da quella che sarà data ai fondi simili de' cittadini.

23. L'operazione si principierà sopra luogo, dalla prima proprietà della prima sezione sino all'ultima dell'ultima.

24. I cambiamenti di classificazione saran notati al margine dello stato di sezioni. Tutte le pagine dello stato di sezioni, dopo corretta la classificazione, verran cifrate dagli esperti. Nel caso che questi non sapessero scrivere, il controloro li farà accompagnare da una persona della comune, che sottoscriverà e di loro nome ed in loro presenza.

25. È facile il metodo di eseguir la classificazione sopra luogo. Il controloro farà avvertire ai deputati esperti, che basta osservare un fondo di una coltura di maggior rendita per metter nella prima classe tutti i rimanenti della stessa coltura che gli rassomigliano per le medesime circostanze di sito, terreno, e migliorazione di coltura. Si riduce dunque la classificazione al fatto di riconoscer l'identità tra' fondi che la presentano.

Basterà similmente di conoscere un secondo fondo d'inferior rendita del primo, ed un terzo d'inferior rendita del secondo, per aver la seconda e la terza classe di ciascuna coltura.

La stessa operazione si ripeterà tante volte quante son le colture nelle comuni.

26. Nello stabilir le basi della classificazione, ogni classe dovrà comprender tutte le terre della stessa coltura, le quali quantunque di rendita differente, danno però prezzi abbastanza prossimi tra loro per poter entrare nella stessa classe.

All'uopo deve il controloro precedentemente aver formata una scala delle varie rendite di una coltura, sullo spoglio dei contratti, giusta l'art. 30. Egli la comunicherà ai deputati esperti per regola della loro operazione.

La coltura del seminatorio, p. e., presenta per ciascun moggio le seguenti rendite, cioè duc. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8.

2. Le domande per rettifiche di catasti saran descritte dal direttore delle contribuzioni dirette in un quadro. Vi saran disposte nell'ordine successivo che il direttore crederà necessario di seguirsi nella rettifica, a riguardo della gravità degli erro-

Dunque i fondi che danno la rendita di duc. 20 sino a 17 entreranno nella prima classe.
Quelli di duc. 16 sino a 11 nella seconda classe.
Quelli finalmente da duc. 10 sino a 8 nella terza classe.
Nelle comuni ove non fosse un sufficiente numero d'affitti, di atti di vendita o divisione, o dove questi non potessero esser divisi secondo le diverse nature di coltura, il controloro e i deputati esperti formeranno la scala de' prezzi, calcolando la rendita che rimane al proprietario, dedotte le spese.
27. Quando sarà terminata la classificazione, il controloro riunirà di nuovo il decurionato ed i primarj proprietarj, farà in presenza loro l'intera lettura dello stato di sezioni rettificato, riceverà le loro osservazioni e poi chiuderà il processo verbale di queste operazioni.

Progetto di tariffa fatto dagli agenti comunali.

28. Terminate le precedenti operazioni, il controloro riunirà di nuovo il decurionato il sindaco e gli eletti, invitandoli a procedere alla formazione del nuovo progetto di tariffa, il quale dovrà esser da essi firmato.
29. Prima che il decurionato ne intraprenda il lavoro, il controloro gli presenterà la tariffa già formata per servire alla classificazione, e gliene spiegherà i motivi. Questa anticipata comunicazione persuaderà i decurioni a formar un progetto prossimo al vero; e se ciò non ostante il loro progetto fosse troppo basso essi sarebbero stati già prevenuti dell'aumento che dovrebbe ricevere.
30. La tariffa del controloro riunirà sotto tre classi tutti i diversi gradi di rendita di ciascuna coltura, cioè il prezzo più alto, gl'intermedj, ed il più basso.
Così in una coltura, la di cui rendita più alta è di ducati 20 e la più bassa di duc. 8, i prezzi intermedj sarebber tutti quelli posti tra 8 e 20. E supponendo entro a questi i prezzi di duc. 20, 19, 18, 17, 16, 13, 14, 13, 12, 11, 10, 9, ed 8 si porrebbero
nella prima classe i prezzi di 20, 19, 18, e 17:
nella seconda quelli di 16, 15, 14, 13, e 12:
nella terza que' di 11, 10, 9, ed 8:
Il termine medio preso tra' componenti di ciascuna classe, darebbe per rendita.
della prima duc. 1850.
della seconda duc. 1400.
della terza duc. 950.
Ripetuto lo stesso lavoro per ciascuna coltura, si faran tante scale quante son le colture della comune.
31. Il controloro per prepararsi i materiali della scala de' prezzi di ciascuna coltura della comune, si conformerà alle regole seguenti.
1. Riunirà tutt'i contratti che avran servito alla formazione della prima tariffa della comune, nelle operazioni antecedenti:
2. Tutti i contratti che si rileveranno dallo spoglio de' protocolli de' notari, libroni o libri degli obblighi *pœnes acta*, come istrumenti di affitto, atti di vendita, di divisione ec.
3. Tutti i contratti, sieno di affitto, sieno di vendita, debbono essere del decennio, principiando dal primo gennaio 1798 a tutto dicembre 1807.
4. Ogni documento proveniente da carte particolari de' notai non sarà

ri, onde possa il ministro approvarlo o modificarlo giusta l'articolo 19 del decreto. Pel dì 1 febbraio 1819 questo stato sarà rimesso al ministro in triplice spedizione.

considerato come autentico, ma potrà servire per istruzione del controloro.

5. Un notaio può ricusare al controloro l'esibizione degli atti, de' libroni e de' protocolli. Il controloro farà tutte le domande necessarie per averli. Egli si procurerà in ciascuna comune anche gli atti che potran servire per la rettifica che dovrà fare nelle comuni vicine.

6. Se il notaio ricusasse di dar comunicazione del librone, il controloro stenderà processo verbale della sua negativa. Se la negativa però dipendesse dal non avere il notaio affatto librone, il controloro esigerà da lui un certificato sottoscritto, d'onde risulti che egli non ha nè librone, nè altra raccolta che serva al registro degli atti privati.

7. Il controloro però farà conoscere al direttore, e questi all'intendente le comuni i di cui notai avran dato il certificato negativo, aggiungendo il suo parere sulla verità, acciocchè possa agirsi contro i notai fraudolenti.

8. È da desiderarsi che gli atti che potranno esser riuniti dal controloro sieno di differenti anni del decennio, e concernano le differenti nature di coltura di ciascuna classe.

9. Conviene ancora che uno almeno concerna una terra di grande estensione, mentre le grandi proprietà si affittano a minor prezzo delle piccole.

10. I contratti di vendita o di affitto, che riguardano proprietà poco estese e rappresentanti la frazione di un moggio, di un tomolo ec. non debbono entrar nel coacervo delle rendite, perchè d'ordinario contengono prezzi di affezione.

11. Spesso però sarà necessario di servirsi delle funzioni di moggio nella valutazione de' giardini da frutta e da agrumi, e delle paludi, che non sempre si compongono di grandi estensioni. Questo per altro si praticherà in mancanza di contratti relativi ad interi di tomolo, moggio ec.

12. Il controloro esaminerà i contratti che fan presumere un prezzo di affezione, e li avrà come sospetti. Sospetti ancora saran tutti quelli fatti dalle università, da' luoghi pii, da' monasteri di donne, e da qualunque altro corpo morale.

13. Allorchè un contratto comprenderà clausole di prestazioni in derrate, ne sarà tenuto conto, valutandosi tali prestazioni colle tariffe del prezzo medio delle derrate.

14. Ne' contratti contenenti clausole di anticipazioni in danaro, sarà a questa data rendita, alla ragione del 5 per 100 annuo, per aggiungersi al prezzo dell'affitto, come nell'articolo precedente.

15. Da' contratti relativi a territorj cinti di mura, di siepi ec. bisognerà dedurre il mantenimento annuale di questi, quando apparisse dal contratto stesso, che il detto mantenimento va a carico del proprietario. Una tal deduzione però sarà moderata, nè avrà luogo menochè dopo che sarà stata discussa dagli esperti e dal controloro, il quale ne farà menzione nel processo verbale di rettifica della tariffa.

16. Quando nell'affitto di un territorio sarà compresa una casa di abitazione e l'uso di comodi rustici, sarà dall'importo del contratto dedotta la rendita tanto dell'una quanto degli altri; la prima secondo la valutazione dello stato di sezioni, la seconda alla ragione del 5 per 100 del capitale che costano i comodi rustici.

17. Allorchè finalmente il controloro si servirà di contratti di vendita, valuterà il prodotto netto de' fondi venduti alla ragione del 5 per 100.

Se però vi fossero motivi di far credere che il capitale sia stato impiegato ad una minor ragione, il controloro valuterà la rendita netta al 4 per 100. In questo caso egli esporrà i motivi della diminuzione nel processo verbale di rettifica della tariffa. Questi motivi dovranno esaminarsi e venir approvati dal direttore.

Le domande di rettifica già approvate, che si trovano nelle intendenze o altrove, saran raccolte presso i direttori.

3. Le operazioni di rettifica saran distribuite in modo che i controlori ordinarj vi si occupino nel tempo in cui rimar-

Verifica del progetto di tariffa.

32. Avendo il controloro ricevuto il progetto della tariffa fatto dal decurionato e dagli amministatori, verrà alla prova decisiva col paragone de' contratti di affitto e degli atti di vendita.

33. Nelle comuni ove sarà stato possibile raccoglier contratti di affitto per ogni natura di coltura il controloro li ordinerà in modo di riunire insieme tutti quelli che concernono la stessa natura di coltura.

Egli ripeterà le sue operazioni successivamente, e distintamente su ciascuna coltura.

34. Il controloro rileverà dallo stato di sezione rettificato, le classificazioni date ad ogni fondo compreso negl'istrumenti e ne formerà il quadro.

Farà in seguito su questo quadro, l'applicazione del progetto di tariffa a ciascuna classe di ogni coltura, metterà in una colonna consecutiva la somma del prezzo di affitto di ciascuna proprietà, e sommerà il prodotto dell'applicazione del progetto di tariffa a tutte queste proprietà.

Sommerà l'importo de' prezzi di affitto ed atti di vendita scritti nella colonna consecutiva per ciascheduna proprietà. Il totale delle somme paragonato farà conoscer la differenza che esiste tralla tariffa della comune ed il prezzo degli affitti.

Il controloro stabilirà la proporzione della somma delle valutazioni della comune con quella risultante da' contratti di affitto e dagli atti di vendita.

Se vi è eccesso nella somma de' prezzi di affitto ed atti di vendita, questo eccesso sarà ripartito proporzionatamente su tutte le classi della coltura, e la tariffa sarà fissata in conseguenza.

35. Nelle comuni, ove le nature di coltura son troppo moltiplicate e frammeschiate, ed in cui non si trovano contratti di affitto ed atti di vendita separatamente per ciascuna coltura, si farà l'operazione su tutte le colture riunite.

Si riconoscerà con sicurezza l'estensione e la classificazione delle terre che vi son comprese.

Si farà egualmente l'applicazione del progetto di tariffa a ciascuna natura ed a ciascuna classe di coltura; e procedendosi come nel caso precedente, si confronteranno le somme che ne risulteranno con quelle degli affitti e degli atti di vendita; se ne conoscerà la differenza; si cercherà il rapporto di questa differenza col prezzo totale risultante dalle applicazioni parziali del progetto di tariffa, e si aumenteranno tutte le parti del progetto nella stessa proporzione.

Il controloro stenderà un processo verbale di rettifica del progetto della tariffa.

36. Il processo verbale di verifica fatto dal controloro sarà firmato dal sindaco, dagli eletti, e dall'intero corpo decurionale. In caso di negativa per parte di essi, il controloro ne esporrà il motivo, e chiuderà non di meno il processo.

Valutazione de' territorj soggetti al terraggio ed uso civico, e de' territorj detti azionali.

37. Gli affitti o contratti di vendita, di divisioni ec. delle terre di questa natura non presentano senonchè una parte della di loro rendita, poichè quando un colono prende in fitto, o quando un capitalista compra queste

ranno liberi dalle loro solite incombenze, dovendo essi, e senza l'opera di altri impiegati straordinarj eseguir tutte le rettifiche occorrenti nelle rispettive provincie.

terre, deve prima di contrarre calcolar le minorazioni, che la rendita soffre per le prestazioni o servitù, di cui sono gravate. Or il controloro, prendendo il prezzo di tali contratti per base della valutazione dalla rendita di dette terre, perderebbe la parte principale della rendita effettiva assorbita della prestazioni e servitù. Si dee rintracciar questa rendita, che sembra sottrarsi alla contribuzione.

Delle terre soggette al terraggio.

38. Si chiama terraggio il dritto che conserva il possessore sulle terre coltivate da coloni. Questo dritto varia secondo i paesi ed è ordinariamente la metà della semenza (*covertura, o mezza covertura*) la settima, l'ottava, la nona, o la decima parte della rendita lorda.

39. È tanto più facile di valutar la rendita di questo dritto, quanto che ciascuno ex-feudatario o possessore tiene un *libro di compasso*, o registro di terraggio. Questo registro è formato ogni anno da un agrimensore della comune, il quale misura l'estensione del terreno coltivato, e stabilisce l'importo del terraggio che i coloni debbon pagare. Sarà sufficiente dunque di riunire il prodotto di dieci raccolte, per ottener la rendita media dell'anno coacervato.

40. Questa rendita liquidata in tal maniera deve essere in seguito ripartita su tutte le terre soggette al terraggio, mediante un aumento proporzionale alla tariffa della loro valutazione.

Con questo mezzo il colono sarà tassato per la rendita intiera della sua terra, senza che soffra aggravio alcuno, poichè la legge lo autorizza a ritenare il quinto della prestazione che paga al proprietario diretto.

Dell'uso civico.

41. S'intende per uso civico il dritto di pascolare, di legnare, acquare, ec.

Questi dritti o servitù son conosciuti, nella massima parte delle comuni del regno, sotto differenti nomi.

Gli agenti comunali non han creduto doverli soggettare alla contribuzione fondiaria, perchè non presentavano una rendita diretta. Han tassato il colono ed il proprietario di queste terre soltanto per la porzione di cui gode.

Non essendo una tal rendita rivelata da' cittadini, che mai han pagato contribuzioni sull'uso civico, bisogna prevenir gli ostacoli che alla sua imposizione opporranno gli agenti comunali ed i principali proprietarj di armenti, i quali assuefatti a ritrarrè una rendita dalle altrui terre, non così facilmente si presteranno ad una quotizzazione la quale va a cadere unicamente su di essi.

Tutti questi ostacoli non sono insormontabili.

42. Il controloro stabilirà un paragone tralle valutazioni delle terre di dominio assoluto e di quelle soggette a servitù, ammettendosi per altro un diffalco in favor delle ultime, che non godono del vantaggio dovuto alle migliorie fatte alle terre di dominio assoluto ed avendosi riguardo alla cattiva qualità delle terre soggette a servitù, che generalmente sono d'inferiore qualità di quelle di dominio assoluto.

43. Il controloro per assicurarsi dell'esattezza di questa prima operazione, ne farà un'altra sul numero degli animali che son mantenuti coll'uso civico. Calcolerà la spesa alla quale è tenuto un proprietario di armenti, il quale non potendo condurli sulle terre del pubblico, è obbligato di af-

4. Il controloro e la commessione formata giusta l'art. 22 del decreto, dopo eseguite le misure ordinate dall'art. 24, fisseranno la loro attenzione sui fondi citati, secondo l'art. 21, come esempio nella domanda.

fittare i pascoli o di pagare una fida. Basterà dedur la spesa del pastore, conosciuta sotto il nome di *spesa della massa*.

44. Ripartendosi in seguito l'imposizione risultante da prodotto della valutazione sugli stessi animali, ed a ragione delle loro specie, si avrà una quotizzazione moderata per ogni testa di pecora, bue, o cavallo, e questa dimostrerà la giustezza dell'operazione.

45. In caso che le comuni ricusassero di dar una valutazione all'uso civico, o di accettar quella datagli dal controloro, l'intendente, consultato che avrà il consiglio d'intendenza, deciderà.

46. Sarebbe difficile ed ingiusto il ripartir l'imposizione dell'uso civico su ciascun proprietario separato, giacchè una tal sevitù gravita principalmente sulle terre in riposo o abbandonate da' coloni; in maniera che questi ultimi si vedrebbero caricati di una imposizione nell'atto che non ritraggono alcuna rendita, e mentre gli armenti degli estranei profittano dell'erbaggio. Quindi bisognerà riportar la rendita totale dell'uso civico sotto il nome del corpo morale della comune.

47. Pubblicato che sarà il ruolo, e conosciuta la rata dell'imposta dell'uso civico, i decurioni dovran proporre all'intendenta un progetto di ripartizione che avrà luogo tra tutti i proprietarj degli animali che pascolano ne' territorj soggetti all'uso civico.

48. L'intendente inviterà il direttore ad inviare un controloro sul luogo a verificar questo stato di ripartizione, sul quale il direttore spedirà un ruolo supplementario, che dall'intendente sarà reso esecutivo.

Delle terre azionali.

49. La rendita delle terre conosciute sotto il nome di *territori o coltivatori azionali* si presenta sotto varj aspetti, ed il controloro nel valutar tali terre, deve non solamente conoscer le varie rendite, ma saper ancora a carico di chi debba andar la sua imposizione.

La prima rendita che si riconosce su tali terre è il ritratto della semina per parte del colono, e quella del terraggio che esso colono paga nell'anno di semina. Il carico che ricade sopra questa doppia rendita devesi pagare dal solo colono, giacchè costui ritiene il quinto sull'importo del terraggio.

La seconda rendita che si riconosce sopra le stesse terre, quando sono aperte, è quella dell'uso civico, il di cui carico deve essere portato da tutta la comune, cioè da tutti que' cittadini, che godono dell'uso civico, come si è detto negli art. 45, 46 e 47.

La terza rendita è quella delle ghiande, quando tal frutto si trova riserbato al padrone diretto, il quale ne deve pagare l'imposta.

La quarta rendita è quella del legnare, che, considerandosi come uso civico, sarà caricata a tutta la comune in ragione de' fuochi,

La quinta rendita è quella del pascolo. Quando tali terre son chiuse e godute dal padrone diretto nelle annate di riposo, la loro imposizione deve caricarsi al padrone diretto.

L'ultima rendita finalmente é quella del pascolo de' forastieri quando gli animali della comune, non arrivando a coprire l'intero erbaggio; il padrone diretto introduce in dette terre anche gli animali forestieri. Da ciò ben si vede che l'imposizione per quest'ultima rendita devesi pur caricare al padrone diretto.

Eseguendosi puntualmente questi varj metodi di valutazione per terre menzionate in questo titolo, i coloni non verranno vessati pel pagamento

Dovendo le domande di rettifica contener la citazione dei fondi (che per quelle presentate dai comuni non dev'esser minore di quindici) su i quali concorreranno uno o più de'quattro motivi di gravame preveduti dall'art. 20 il controloro, e la commissione riconosceranno sopra luogo le proprietà citate in appoggio del 1.° del 2.° e del 3.° motivo, cioè per le alterazioni di estensione e di classificazione, o per gli errori di dettaglio, confronteranno il vero stato colla descrizione fattane nel catasto, e rileveranno gli errori che possono far presumere la imperfezione del catasto.

Pe' vizj della tariffa di valutazione, oltre all'accesso sulle proprietà citate come quelle che o furono omesse, o malamente poste a calcolo nel formar la scala de' prezzi, dovranno esaminarsi un per uno gli atti di compra relativi a questi fondi ed appartenenti al decennio corso dal 1798 al 1807.

5. Il controloro e la commissione, insieme colle verifiche preliminari accennate nell'articolo precedente, eseguiranno tutte le altre che il direttore sarà nell'obbligo di prescriver loro ;

di una contribuzione su di una rendita della quale non godono. E se mai fossero obbligati di affrancar le loro terre da queste servitù, mediante l'abbandono di una parte del territorio, o il pagamento di una somma fissata, l'imposizione in questa maniera caderà sempre sulla parte abbandonata, o sul capitale pagato.

50. I libri di mutazione faranno fede di tali cambiamenti, senza aversi l'obbligo di riformar le matrici o gli stati di sezioni.

Valutazione delle case.

51. Le case addette alle industrie rurali, cioè le stalle, granili, fenili, cantine, saran valutate in ragione della loro superficie come le migliori terre della comune.

Ben inteso però che la parte che serve di abitazione al colono, verrà valutata pel valore locativo, paragonandosi alle altre case della comune.

52. La valutazione delle case di abitazione è soggetta a grandi divarj, secondo i siti e la ricchezza delle comuni.

Essa deve esser calcolata in ragione del capitale per cui si venderebbero nello stato attuale, e in ragione degli affitti, dedotto il quarto.

53. Ove le case si trovano o tutte, o in parte date in affitto, l'operazione è costante, cioè, dedotto il quarto per la manutenzione, i rimanenti tre quarti dell'affitto rappresenteranno la vera di loro rendita.

54. Le case di propria abitazione saran valutate in proporzione di quelle affittate.

55. Il controloro farà lo spoglio degli affitti e delle vendite delle case: riassumerà quindi il risultato de' diversi capitali. Questi capitali saran calcolati alla ragione stabilita dall'uso del luogo. Le varie rendite che si avranno, stabiliranno le diverse classi delle case.

56. Il controloro perciò presenterà al decurionato della comune la scala de' diversi prezzi de' casamenti, e farà dar classificazione a ciascun comprensorio di case, facendo tener presente il sito, la perfezione del fabbricato, ed il numero de' membri che compongono una casa.

57. Avendo il controloro ridotto tutto il casamento della comune in tante classi, quante avrà credute necessarie, ed avendovi applicata la tariffa della scala suddetta, avrà il totale dell'imponibile delle case della comune.

come atte a stabilire un esatto giudizio sul merito del catasto; e ciò tanto se la domanda di rettifica si sarà presentata dal comune, quanto se dallo stesso direttore.

6. Se in seguito delle suddette verifiche preliminari, il controloro o la commissione riconosceranno che le imperfezioni del catasto possono esser riparate mercè di particolari correzioni, senza che la massa della rendita imponibile sia in niente diminuita in modo che bilancino tra essi gli aumenti e le diminuzioni, e non sia alterato il sistema generale del catasto tanto nella classificazione e valutazione, quanto nell'ordine topografico, annoteranno diligentemente tutte le cose da emendare a fronte de' rispettivi articoli, ed all'uopo impiegheranno un quaderno di carta da stati di sezioni. Questo quaderno sarà sottoscritto da essi e presentato all'accettazione ed alla firma del sindaco e de' membri del decurionato del comune i quali intervengono come parti interessate, giusta l'articolo 22 del decreto. Ove costoro ricusino di sottoscrivere, ne saran notati i motivi.

Lo stato delle correzioni parziali insieme con un volume di tutte le carte raccolte e discusse, sarà trasmesso dal controloro al direttore, il quale ove concorra nel parere della commissione, ne farà un rapporto e lo rimetterà colle carte al ministro delle finanze, per la di lui approvazione, giusta l'articolo 28 del decreto. Dopo tale approvazione le correzioni saran passate ne' rispettivi articoli del catasto, nel modo stabilito per le riduzioni.

Sarà necessario di rifarsi da capo il catasto, ripigliandosi dal principio le operazioni prescritte dalla istruzione del 1 ottobre 1809; quante volte si verifichi uno dei seguenti motivi: 1.° che negli stati di sezioni non siasi seguito l'ordine topografico e si sia contravvenuto ad altre regole essenziali: 2.° le specie di coltura sieno state erroneamente indicate: 3. vi sieno duplicazioni o omessioni in numero eccessivo: 4. la estensione generalmente alterata in più o in meno: 5.° classi di territori o di case sproporzionate tra di loro o mal applicate ai fondi: 6. tariffe non corrispondenti al vero valore de' fondi, per eccesso o per difetto; ed in generale quando i vizj di cui sarà affetto un catasto non saran capaci di parziali rimedj.

In questi casi gli stati di sezioni rifatti da nuovo, e sottoscritti dai membri della commissione non che dal sindaco e dai deputati decurioni del comune, saran trasmessi con tutte le carte al direttore da cui ne sarà fatto rapporto al ministero per l'approvazione richiesta dal citato art. 28 del decreto. Ottenuta l'approvazione si procederà alla rifazione del catasto. (1)

(1) Gli stati di sezione sono le basi fondamentali del catasto. Alla loro formazione si riferiscono le disposizioni seguenti, da doversi osservare ne' casi di rifazione di catasti.

La commissione incaricata della rettifica, giusta l'articolo 22, deciderà le controversie di ogni natura che potranno insorgere nelle rettifiche, a pluralità di voti, sulla proposizione del controloro. Ove questi trovi irregolari le di lei decisioni, ne riferità al direttore, da cui le controversie saran definite. I casi gravi saran prima al direttore sottoposti e quindi al ministro delle finanze.

» 1. I sindaci, gli eletti, i ripartitori, assistiti dai controlori, faranno » la divisione del territorio in sezioni. Formeranno un quadro indicante » le sezioni che saranno state determinate. Ogni sezione sarà designata da » una lettera alfabetica (art. 8 della legge degli 8 novembre 1806)

» 2. Non bisogna nè troppo moltiplicare nè troppo restringere il numero » delle sezioni. Non se ne possono far meno di cinque, nè più di dieci per » comune.

» Nelle comuni rurali, le strade pubbliche, e le traverse servuno ordi» nariamente di linea di demarcazione tralle sezioni, le quali debbono for» marsi, per quanto è possibile, con porzioni di terra eguali. Nelle città, » le strade più grandi debbono esser preferite per questa demarcazione. » Tuttavia nel caso che col mezzo di queste linee di demarcazione non si » potessero formar le sezioni eguali, è meglio lasciarle ineguali che divi» dere le proprietà; cosa che si dee sempre evitare.

» Se esistessero nelle comuni porzioni di territorio, che avesser denomi» nazioni particolari, e fosse possibile, nella nuova divisione, di farle en» trare nelle sezioni senza smembrarle, si dovrebbe preferir questo metodo » perchè facilita i lavori de' controlori; e si adatta meglio alle abitudini » degli abitanti.

» Quando i limiti delle comuni non sono ben determinati, i territorj » che si trovano tra queste comuni, e su' quali esiste contesa debbono es» ser posti provvisoriamente negli stati delle comuni in cui attualmente » si trovano accatastati; e quelli tra questi territorj, che non si trovas» sero posti in alcun catasto debbono esser riportati provvisoriamente ne» gli stati delle comuni più vicine alla loro situazione. (Estratto da una » istruzione del 1 gennaio 1807).

» 3. I sindaci, gli eletti, i ripartitori si porteranno co' controlori sul » territorio: riconosceranno tutte le proprietà di ogni sezione, cominciando » da quelle che son poste a levante; e ne formeranno un quadro, nel quale » designeranno ciascuna di quelle: 1, con un numero, e co' nomi, stato e » domicilio del proprietario: 2. con indicare la natura de' beni, case, terre » coltivatorie, prati, vigne; e divideranno tutte le terre in tre classi di » prima, seconda, e terza qualità: 3. col notare l'estensione della super» ficie (art. 9 della legge degli 8 novembre 1806).

» 4. La prima sezione del territorio, oltre la sua denominazione parti» colare, se ne ha una, deve ancora esser indicata colla lettera *A* nel qua» dro della divisione, e d'esser quella posta al levante della comune.

» Si comincerà la ricognizione dalla proprietà di questa sezione più lon» tana dal centro della comune, e più a levante, che s'indicherà sullo stato » di sezioni col nom. 1, e si seguirà lo stesso metodo, indicandosi la se» conda col num. 2, e così di seguito, avvicinandosi sempre all'ultima pro» prietà, che dev'essere in ciascuna sezione la più vicina al centro della » comune. Sia ben inteso che dovendo ciascuna proprietà esser posta sotto » il numero che le assegna la sua situazione, non si dovrà incontrar diffi» coltà se si troveranno molte proprietà appartenenti ad uno stesso pro» prietario. Lo stato di sezioni deve esser conforme alla posizione de' beni. » (Estratto da una istruzione del primo gennaro 1807) ».

9 Tutti gli atti del controloro e della commissione saranno descritti in un giornale.

Alla fine di ogni rettifica il giornale sarà chiuso e vi saranno annessi tanto il volume de'documenti, quanto quello degli stati di sezioni rifatti o emendati.

10 In ogni settimana il controloro farà rapporto al direttore dello stato progressivo de' lavori che si eseguono ne'comuni in rettifica.

Il direttore ne rimetterà anche settimanilmente un transunto al ministero delle finanze.

— 571 —

Reale Rescritto del 28 ottobre 1818 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno relativo alla pubblicazione del breve apostolico riguardante la celebrazione delle feste de' Santi Patroni ne' giorni stabiliti.

In seguito delle diverse istanze presentate al Santo Padre per parte di alcuni vescovi, del clero, e delle popolazioni di molte città del regno delle due Sicilie, ad oggetto di potere celebrare le feste de' Santi Patroni nei giorni stabiliti, e non trasportarle nelle domeniche seguenti, siccome fu ordinato col breve de' 10 del trascorso aprile; Sua Santità si è compiaciuta di autorizzare con un nuovo breve gli arcivescovi, e vescovi, e gli altri ordinarii del regno a ritenere ne' giorni proprii le feste suddette, qualora per le circostanze delle popolazioni, e dei luoghi lo credano espediente, senza però perdere di vista l'oggetto, che indusse principalmente la Santità Sua alla riduzione delle feste; quello, cioè, di sollevare la pubblica indigenza in tempi così difficili.

Essendo del detto nuovo breve apostolico pervenute nel ministero di stato degli affari ecclesiastici le stampe in forma legale; Sua Maestà ha ordinato, che le medesime sieno diramate a tutti gli arcivescovi, vescovi, abati, e vicarii de' reali dominii al di quà, e al di là del faro per la corrispondente esecuzione: rimanendo essi nell'intelligenza, che dovranno informare la M. S. in prevenzione di ogni disposizione, che crederanno necessaria nel concorso delle circostanze nel detto breve richieste.

Il che nel real nome partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima e le rimetto una delle dette stampe per sua intelligenza, e per l'adempimento.

Breve apostolico sulla celebrazione delle feste de' SS. Padroni.

Pio Papa VII — Venerabili fratelli e diletti figli salute ed apostolica benedizione.

Con le nostre lettere apostoliche in forma di breve spedite in questo stesso anno sotto il dì 10 di aprile, inerendo noi alle domande del nostro carissimo figlio in Cristo Ferdinando illustre Re del regno delle due Sicilie, in forza di nostra apostolica autorità concedemmo la diminuzione di alcuni giorni festivi, affinchè i popoli al dominio di lui soggetti potessero liberamente attendere in quei giorni alle opere servili, onde trarre qualche sollievo nella miseria de' tempi in cui siamo.

Or, essendosi in dette nostre lettere disposto che le feste dei Santi Patroni anche principali di ciascheduna città e luogo si dovessero trasferire col doppio precetto nella domenica prossima, o, questa impedita, nella seguente; è avvenuto che molte suppliche sono state a noi presentate, domandandosi che nessuna mutazione si facesse su tale oggetto, e che si permettesse di continuarsi a celebrare le dette feste negli antichi giorni loro assegnati siccome già costumavasi. Il che certamente è stato a noi gratissimo; poichè abbiamo da ciò rilevato quanto sia grande la divozione di queste popolazioni, le quali seguendo la pietà de' loro maggiori, per i tanti benefizii che da' loro Santi protettori hanno ricevuti e sperimentato sempre, chieggono di celebrarne la memoria con una pompa e religione maggiore in quegli stessi giorni che, da tempo antichissimo, sono stati loro dedicati; ed inoltre perchè abbiamo considerato che, lasciandosi stare fermo l'antico uso, si sarebbero tolte via parecchie difficoltà che potean derivare dalla indicata traslazione, specialmente se questa avesse avuto luogo ne' tempi privilegiati della quaresima o dell'avvento, ovvero fosse occorsa verso la fine dell'anno.

Per la qual cosa, pienamente propensi a quanto ci viene sopra di ciò dimandato, concediamo che gli ordinarii del regno delle due Sicilie, dopo aver maturatamente discusso e deliberato sopra tal punto in unione de' rispettivi loro capitoli, possano *rite et recte* decidere, se lo stimano, che le feste dei Santi Patroni principali con doppio precetto si continuino a celebrare negli stessi giorni ne' quali in ciascun luogo erano soliti celebrarsi: inculcando sempre che ciò si faccia dopo esaminate bene le circostanze delle popolazioni e dei luoghi, affinchè il principal motivo che abbiam noi avuto nella riduzione e traslazione di queste feste, cioè di provvedere alla indigenza de' poveri artisti e giornalieri, non abbia a rimanersi defraudato.

Vogliamo però che, nel prendersi tal disposizione, si abbia presente questa legge: che, trattandosi de' Santi Patroni della

diocesi, il precetto non si estenda al di là della città principale, o di que' luoghi che, non avendo un Santo Patrone particolare, sono tenuti a celebrare la festa del Santo Patrone della diocesi secondo le rispettive rubriche.

Per quelle diocesi poi e per que' luoghi i quali ameranno valersi del predetto nostro indulto, se mai sorgessero dubbii e quistioni; siccome sappiamo esserne insorte moltissime, specialmente in riguardo alla concorrenza di altre ottave ed uffizi, vogliamo che tai dubbii siano dalla Santa Congregazione de' Riti, con diligente esame discussi, affinchè, secondo la diversità de' casi, si diano dalla nostra autorità apostolica gli opportuni provvedimenti.

Non ostante a ciò quanto trovasi da noi disposto nelle sopramentovate nostre lettere del dì 10 di aprile, al che deroghiamo per quella parte che la presente concessione risguarda, rimanendo il dippiù nel suo vigore; e non ostante qualunque altra disposizione in contrario.

Dato in Roma presso S. Maria Maggiore sotto l'anello del pescatore il dì quindici di ottobre del 1818, decimonono del nostro pontificato.

— 572 —

Circolare del 31 *ottobre* 1818 *emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinarj del regno portante le istruzioni pel retto ed uniforme metodo di amministrazione de' beni affidati alle commessioni amministrative diocesane a tenore delle medesime.*

Rimetto a vostra signoria illustrissima e reverendissima le annesse otto copie in istampa delle istruzioni, che coll'intesa de' commessarj esecutori del concordato sono state formate, e da Sua Maestà approvate per lo retto ed uniforme metodo di amministrazione de' beni affidati alle commessioni amministrative diocesane, costituite a tenore dell'articolo 17 del concordato. Ella qual presidente di cotesta amministrazione diocesana distribuirà tali copie ai componenti le amministrazioni suddette, ed inculcherà ad essi l'esatto adempimento di quanto nelle dette istruzioni trovasi stabilito.

Istruzioni per le amministrazioni diocesane.

ART. 1. Prenderanno dai ricevitori del demanio la consegna de' beni ecclesiastici provvenienti da' canonicati, beneficj, badie, cappellanie devolute vacanti, mediante un verbale, in cui verranno descritti i beni appartenenti a ciascuno beneficio, in modo che notati tutti quelli che si appartengono ad un beneficio, si passerà in continuazione all'altro beneficio, e così in seguito.

2. Si descriveranno i predj urbani colla indicazione del comune ove sono siti, e della strada; di quanti membri sieno

composti; e se affittati; e per quale pigione; o pure sfittati.

I predj rustici verranno descritti, indicando il comune ove sono siti; la loro denominazione, o contrada; la qualità di coltura, e l'estensione; e se affittati, e per qual'estaglio; e se in amministrazione, di quale rendita approssimativa.

I canoni, e censi verranno descritti, individuando da chi sono dovuti, sopra qual fondo sono infissi, e quale ne sia la somma annua; e se in generi, la quantità e qualità.

I nomi de'debitori per capitali verranno egualmente descritti, individuando il capitale e l'annualità.

3. Nel modo stesso riceveranno dalle commessioni comunali la consegna de' beni delle parrocchie vacanti.

4. Con verbale separato riceveranno la consegna di tutte le rendite da esigersi, notandosi in detto verbale uno per uno i debitori; la quantità del debito, e se in contanti, o in generi; la causa del debito, e per qual'epoca, e da qual'epoca è dovuto.

Mediante un terzo verbale si riceveranno tutt'i titoli, siano primordiali, siano di affitti, che appartengono ai beni suddetti, distinti beneficio per beneficio. I suddetti tre verbali dovranno formarsi in doppio originale, firmati ambedue dalla commessione, e dal ricevitore, o commessione comunale. Uno di essi rimarrà alla commessione, e l'altro al ricevitore, o commessione comunale.

6. La commessione eleggerà un esattore, a cui assegnerà una ritenuta non maggiore del 6 per cento; e riscuoterà dal medesimo quella cauzione che crederà conveniente, ad assicurare la percezione della rendita che va a confidarglisi.

7. Dal verbale espresso nell'articolo 4 rileverà una lista di carico, che consegnerà all'esattore suddetto, onde incominci la esazione.

8. Sarà cura della commessione di procurare gli affitti di tutt'i fondi rimasti inaffittati, e di rinnovare quei che stanno per scadere, procurando sempre di aumentare piuttosto che minorare la rendita precedente, non tralasciando ancora per li fondi inaffittati di prendere una certa norma approssimativa dall'imponibile fondiaria.

9. Gli affitti dovranno farsi precedente affissi, e con subaste. Potranno farsi senza subasta soltanto gli affitti di quei fondi la rendita de'quali non ecceda i ducati venti.

10. La commessione si occuperà a verificare, se vi siano fondi e rendite occultate, o usurpate; e rivenendole, procurerà, se riesca, di reintegrale bonariamente; dove no, istituirà i convenienti giudizi presso il magistrato conveniente. Non avrà bisogno di rappresentare prima d'introdursi tali giudizii, qualora la determinazione per introdurli sia stata presa all'unanimità, e col concorso del parere dell'ordinario. Qualora non vi concorra tale unanimità, se ne faccia rapporto al segretario

di stato ministro degli affari ecclesiastici, e si attenda il superiore permesso.

11. Accadendo la vacanza di qualche beneficio, immediatamente la commessione apporrà il sequestro a tutte le rendite del medesimo. Formerà una descrizione di tutt'i beni, e rendite che gli appartengono; e rileverà una lista di carico che consegnerà all'esattore, ritenendone essa una simile.

12. Fatta la esazione delle rendite che rimanevano ad esigersi al tempo della morte del beneficiato, formerà l'aggiusto di rate cogli eredi del medesimo, e dedotti tutt'i pesi, fra quali il diritto di ritenuta all'esattore, pagherà agli eredi suddetti la rata loro spettante.

13. In fine di ciascun mese l'esattore dovrà presentare alla commessione un bilancio d'introito ed esito. Questo verrà esaminato, e discusso dalla commessione medesima in un modo sommario, vedendo se siansi esatte tutte le rendite, che doveano esigersi; e dove no, indagarne la causa per adattarvi le disposizioni opportune, onde non si faccia arretrato. Conoscerà gli esiti se sieno regolari; e dove no, li significherà a danno dell'esattore. La rendita esuberante la farà versare in una cassa a tre chiavi, che si terrà in casa del presidente della commessione, o di quel membro che il presidente designerà, conservando ognuno di essi componenti la sua chiave.

14. In fine di ciascun anno l'esattore dovrà presentare alla commessione il suo conto munito di tutti i documenti, che verrà discusso dalla commessione stessa, comprovando l'introito colle liste di carico consegnate all'esattore, e l'esito co' documenti rilasciati dalle parti prendenti in dorso de' mandati spediti dalla stessa commessione.

15. Senza tralasciare la commessione le sue cure per una buona e regolare amministrazione de' beni già vacanti, e di quei che in progresso potranno vacare, si occuperà a formare una platea, o stato patrimoniale di tutti i beneficj della diocesi, o che siano, o che non siano vacanti. Incomincerà dalla mensa vescovile; indi tutte le prebende della chiesa cattedrale; dopo tutte le prebende delle chiese collegiali; in seguito tutte le parrocchie; finalmente uno per uno tutti i beneficj, badie, e cappellanie devolute. Si premetterà il titolo, o sia la denominazione del beneficio o prebenda, o parrocchia. Indi il comune ov'è sita la chiesa titolare. Si descriveranno tutt'i beni, che quel beneficio, o prebenda, o parrocchia possiede in quel comune, e dove possegga in più comuni, finita la descrizione di un comune, si passerà a quella di altri comuni, premettendo il nome del comune. Esaurita così la descrizione di tutti li beni di un beneficio, si passerà a quella dell'altro nel modo stesso, e coll'ordine di sopra indicato.

Potranno prendere le notizie opportune dagli archivj della curia, dai beneficiati stessi, dagli antichi catasti, e da altri

fonti, che le cure e le ricerche della commessione potrà rinvenire, e crederà opportune.

16. Per li predj urbani, oltre alla designazione della strada ove sono siti, si dinoterà la confinazione, il numero de' membri che li compongono, e la reddita imponibile, per la quale sono portati nel catasto provvisorio.

De' fondi rustici, oltre la denominazione e la contrada, verrà designata la estensione, la qualità di coltura, la confinazione, e l'imponibile per lo quale sono portati nel catasto provvisorio.

I censi e canoni verranno descritti col nome del debitore, per la quantità annuale che deve pagare, se in contante, o in generi, e di quale natura; l'epoca della scadenza del pagamento; sopra qual fondo sono infissi; e se si abbiano le scritture radicali o siano gl'istrumenti, è bene citarli.

I debitori di capitali verranno descritti colla indicazione dei loro nomi, della somma capitale, dell'annualità, e dell'epoca della scadenza; ed avendosi notizia del titolo costitutivo, dovrà anche citarsi.

— 573 —

Reale Rescritto del 31 *ottobre* 1818 *partecipato dal ministro delle finanze al direttore generale del registro e bollo, col quale si determina che la spesa della stampa dei sommorj delle condanne delle gran corti criminali vada compresa fra le spese di giustizia.*

Nel consiglio de' 27 spirante ho proposto al Re il di lei rapporto de' 7 dello stesso mese numero 6515, col quale ella conchiudeva, che la spesa di stampa degli stati sommarj delle condanne delle gran corti criminali, essendo stata detratta dallo stato discusso del ministero di grazia e giustizia poteva mettersi tra quelle di giustizia, poichè era indifferente per la tesoreria se tale esito fosse a carico di un dipartimento, o di un altro, ma non se ne dovesse procurare il rimborso sui beni de' condannati, siccome anche per altre spese generali verrà proposto dalla commessione nel progetto di riforma.

Sua Maestà si è degnata di approvare che la spesa in quistione sia annoverata tra quelle di giustizia, e che in conseguenza debba gravitare sulle casse del registro e del bollo. La Maestà Sua però non ha veduto la ragione perchè la spesa medesima non possa ripartirsi fra i condannati enunciati ne'sommarj.

Nel real nome le partecipo, signor direttore generale, tale sovrana determinazione perchè ella ne disponga il corrispondente adempimento, nell'intelligenza che ne ho data comunicazione al ministero di grazia e giustizia.

— 574 —

Reale Rescritto de' 31 ottobre 1818 partecipato dal ministro di grazia e giustizia a' regj procuratori civili col quale si prescrive che la carica di notaro è incompatibile con quella di cancelliere de' giudicati di circondario.

Sua Maestà uniformemente al parere rassegnatole dal supremo consiglio di cancelleria, ha dichiarata la carica di notaio incompatibile con quella di cancelliere presso i giudici di circondario.

Nel real nome partecipo loro questa sovrana determinazione per l'intelligenza de' tribunali civili, e delle camere notariali.

— 575 —

Circolare de' 4 novembre 1818 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta a' regi procuratori civili con la quale si stabilisce che nei giudizj di patronati, i regj procuratori debbono invigilare al mantenimento dei dritti di regalia.

L'articolo 3 del real decreto de' 20 luglio del corrente anno su i patronati feudali prescrive, che i regj procuratori debbano invigilare al mantenimento de' diritti di regalie, e di regio patronato sui beneficj ecclesiastici.

Secondando le premure del signor ministro degli affari ecclesiastici, incarico le signorie loro di fare ne' giudizj relativi all'oggetto indicato tutte le parti, che possono convenire alle funzioni del ministero pubblico, onde gl'interessi reali non soffrano il menomo detrimento.

Elleno inoltre avranno cura di rappresentare in questo ministero tutte le volte che s'introducano simili giudizj, con manifestare le circostanze, e le ragioni, che vi concorrono, affin di avere le dilucidazioni necessarie all'uopo. Dopochè i tribunali avranno pronunziate le loro sentenze, elleno, volta per volta, mi rimetteranno copie delle medesime.

— 576 —

Circolare de' 4 novembre 1818 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta a' procuratori generali criminali colla quale si prescrive che i dritti che percepiscono i cancellieri de' circondarj non debbono dividersi co' giudici.

Mi si fa credere, cho taluni fra i giudici di circondario abusando della superiorità, che dà ad essi la carica su i loro subalterni, pretendono che i cancellieri rispettivi corrispondano loro una porzione de' diritti, che questi percepiscono, e discendono a delle bassezze per astringerli anche indirettamente alle loro ingiuste pretensioni. Comunque io non presti intera fede a simili voci, pur tuttavolta il dubbio, che possa esistere in qualche circondario un abuso si detestevole, ha richiamata la mia particolare attenzione. Questo abuso, mentre caratterizza per

poco delicati i giudici, che se ne rendone colpevoli, poichè profittano illegalmente sulle fatiche altrui, produce poi grande pregiudizio al pubblico servizio, mentre i giudici non possono portare tutta la necessaria imparzialità sulla condotta de' cancellieri, onde reprimere le illecite esazioni.

Io quindi incarico le signorie loro di avvertire in mio nome tanto i giudici di circondario, quanto i loro cancellieri, perchè, qualora esista l'enunciato abuso, il facciano cessare immantinenti sotto la loro più stretta responsabilità; mentre se mi perverrà a notizia, che essi perdurino nel detto sistema, io proporrò a Sua Maestà la loro destituzione.

— 577 —

Reale Rescritto del 4 *novembre* 1818 *partecipato dal ministro di guerra al luogotenente generale in Sicilia col quale si stabilisce non godersi esenzione alcuna di dazio sugli oggetti appartenenti ai militari.*

Ho proposto al consiglio il foglio di V. E. colla data de' 2 settembre ultimo che versa sulla esenzione dei dazii comunali pretesa dagl'intraprenditori delle sussistenze militari in diversi luoghi di cotesti reali dominii, e sulle di lei osservazioni per escluderla generalmente. Dietro il parere del ministro delle finanze si è considerato che la quistione trovasi risoluta con rescritto del 10 febbraro 1817 comunicato a V. E. dal lodato ministro, in forza del quale tutti i generi inservienti alle truppe vennero sottoposti al pagamento dei dazii doganali, e civici. Quindi si è dichiarato che il rescritto medesimo sia esattamente osservato, e che sul proposito sia in piena osservanza ancora in cotesta parte dei reali dominj l'articolo 198 che riguarda l'amministrazione civile di quest'altra parte. Si è però risoluto che se mai nella ignoranza del cennato rescritto siasi convenuta a favore degl'intraprenditori delle sussistenze militari la franchigia dei dazii comunali nei contratti da essi stipolati nell'anno scorso, in questo caso qualora dietro l'esame dei contratti medesimi risultasse che la franchigia fosse stata convenuta sia la medesima da loro goduta sino a tutto agosto di quest'anno e che dal primo di settembre debbano generalmante osservarsi le surriferite disposizioni del real rescritto, e della legge dei 19 dicembre 1826. In quanto poi al macello eretto in Agosta dal secondo battaglione real Borbone, si è determinato ch'ella faccia mettere d'accordo il comune collo stesso battaglione per la liquidazione dei dazii comunali, che il battaglione deve corrispondere, e per la consegnente ritenuta da farsi sul ramo della guerra del valore che ne risulterà.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione per l'uso conveniente di risulta.

— 578 —

Circolare del 7 novembre 1818 *emessa dal ministro delle finanze circa la distribuzione delle multe fondiarie.*

Tra le disposizioni del decreto reale de' 10 giugno 1817 vi è quella che tutte le somme imposte per multe in materia di contribuzione fondiaria sulle quali non han dritto i denunzianti o rivelanti, sieno a mia disposizione per gratificare gl'impiegati delle contribuzioni dirette.

Or perchè vi sia una regola stabile per la distribuzione di queste somme, ho determinato:

1. La somma disponibile sarà dipartita in venti porzioni uguali, di cui quattro apparterranno al secondo ripartimento di questo ministero, una alla officina del consiglio delle contribuzioni dirette, e quindici alle rispettive direzioni provinciali.

2. Queste rate sugli stati di disgravio; ove saran comprese, saranno intitolate per pagarsi la prima all'uffiziale capo del secondo ripartimento del ministero delle finanze, la seconda al presidente del consiglio delle contribuzioni dirette e la terza al direttore.

3. Ogni volta che ella farà una spedizione di ruoli suppletori, e me ne rimetterà lo stato corrispondente, mi farà un rapporto separato ragionando delle multe, della loro provvenienza, della loro composizione, della parte di esse che può toccare ai denuncianti, ai notai rivelanti o agli agrimensori per salario dell'opera; ed in fine delle considerazioni che potran suggerire qualche eccezione alla massima stabilita nell'articolo seguente.

4. Per regola generale tanto la rata del secondo ripartimento, quanto quella delle direzioni sarà ripartita a cura del capo e dei direttori rispettivi, tra essi ed i funzionari da loro dipendenti in proporzione dei soldi di ciascheduno. Potrà farsi eccezione in favore dei funzionari che si saranno mostrati più assidui e più diligenti nel disimpegno dei loro doveri in generale ed in particolare per ciò che riguarda la verifica e la scoverta della rendita imponibile occultata. Siffatte eccezioni saranno a me proposte nel rapporto sopra indicato; nè si eseguiranno senza mia speciale disposizione.

5. La rata assegnata all'officina del consiglio delle contribuzioni dirette, sarà ripartita da quel presidente nel modo che crederà più giusto e conveniente, senza che sia astretto da alcuna regola fissa. (1)

(1) Questa disposizione trovasi modificata con la circolare del 23 giugno 1819.

— 579 —

Reale Rescritto degli 11 *novembre* 1818 *partecipato dal ministro di grazia e giustizia ai regi procuratori generali presso le gran corti criminali col quale si danno disposizioni circa le spese della stampa degli stati sommari.*

Con determinazione de' 27 ottobre prossimo scorso, S. M. ha disposto che le spese della stampa degli stati sommari delle condanne profferite dalle gran corti criminali sia annoverate tra le spese di giustizia, e che perciò debba anticiparsi dalle casse del registro e del bollo. Ha disposto inoltre che l'importo della stampa di ciascuno stato sommario sia rimborsato alle dette casse ratizzatamente da' condannati che vi si trovan compresi insieme colle altre spese del rispettivo processo.

Nel real nome lo comunico alle signorie loro per l'adempimento.

— 580 —

Reale Rescritto degli 11 *novembre* 1818 *partecipato dal ministro di grazia e giustizia ai regi procuratori generali presso le gran corti criminali portante disposizioni circa la perizia nelle falsità de' biglietti di lotto.*

Per la pruova della falsità ne' biglietti de' lotti oltre della perizia su i bolli, e su di altri oggetti della lotteria, bisogna spesso la testimonianza degl'impiegati in quest'amministrazione.

Allorchè per questo reato si procede nelle provincie sarebbe assai imbarazzante, se dovessero inviarsi da Napoli i bolli, e gl'indicati oggetti: inoltre nuocerebbe al servizio della lotteria, se gl'impiegati della medesima dovessero sempre conferirsi alla gran corte criminale che procede.

Per allontanare quest'inconvenienti, ha ordinato S. M. che ove giudizi di tal natura si trattano presso le gran corti criminali delle provincie, debbano esse inviare alla gran corte criminale in Napoli le carte per la perizia su i bolli, e gli oggetti della lotteria. Per mezzo della stessa gran corte di Napoli si riceverà l'esame degl'impiegati nell'amministrazione de' lotti, quantevolte allo sviluppo della verità fossero sufficienti le dichiarazioni scritte de' suddetti impiegati, e la gran corte, che procede, non giudicasse necessario di esaminarsi i medesimi nella pubblica discussione.

Nel real nome lo partecipo alle signorie loro per l'adempimento.

— 581 —

Decisione emessa dalla gran corte dei conti il dì 13 novembre 1818 con la quale si stabilisce che in mancanza di giudicati donde i crediti contro i comuni emergano, l'esame della validità di ogni altro documento non appartiene alle autorità del contenzioso amministrativo ma alle giudiziarie.

L'ex-barone di Salvitelle D. Giovanni Potenza, obbligato a mostrare il titolo di un credito di ducati 650 per lo quale pretendea riscuotere da quel comune gl'interessi, presentò i seguenti documenti:

1. Copia del catasto del 1742, in cui si legge: *All'illustre barone per istrumentari e colta del castello col rilascio che fa detta università della bonatenenza, paga ducati* 45:50: E si soggiunge: *Continuetur solutio dummodo sit in possessione exigendi, citra praejudicium jurium partium etiam in possessorio; verum infra tres menses doceat per legitima documenta, quo termino elapso et ipsis non exhibitis, universitas non solvat; sed faciat depositum penes regium perceptorem, dummodo non excedat summam ducatorum quinque pro quolibet centenario.*

2. Una provvisione del presidente commessario della terza ruota dell'abolito tribunale della camera per la quale, senza che il comune fosse stato inteso, ordinò che continuato avesse a pagare all'ex-barone le annualità convenute.

3. Taluni attestati donde rilevasi lo strumento originale del divisato credito essere stato nell'anno 1799 bruciato.

4. L'epitome dello strumento di compera dell'*ex-feudo* di Salvitelle, dal quale apparisce l'acquisto fatto da' di lui maggiori del credito indicato.

4. Talune scritte dimostranti di trovrsi il credito in esame compreso ne' catasti del 1753 e 1756.

5. L'attestato di un notajo in cui riportandosi il tenore dello strumento di origine del credito, si asserisce essere stato il medesimo dall'assenso regio confermato, e s'indica la causa eziandio per la quale fu costituito.

Rispose il comune la mancanza dello strumento di origine del preteso credito non si potere altramente supplire; e dimostrava la condizione che accompagnavano la iscrizione nel catasto del 1742, il non avere dal 1800 l'ex-barone più riscosse le annualità per disposizione del visitatore economico, e procedere dalla prepotenza di lui, o dalla debolezza di taluni amministratori che negli anni succeduti in parte o nello intero riscuotessele.

Posando sì fattamente le cose, il consiglio d'intendenza della provincia con decisione de' 24 febbrajo 1816 ordinò cancellarsi il credito indicato dagli stati discussi del comune, e rimise il

signor Potenza per lo sperimento delle sue ragioni a' tribunali ordinarj.

Nè reclamò il signor Potenza nella gran corte de' conti e sostenne essere sufficienti le scritte presentate a riconoscere la legittimità del suo credito, dopo che le fiamme incenerito aveano lo strumento originale.

La gran corte de' conti; intese le parti; inteso l'avvocato generale cavalier de Rosa; sul rapporto del consiglier relatore cavalier Fortunato:

Considerando: 1. Che l'ex-barone di Salvitelle, malgrado l'obbligo impostogli nel catasto del 1742 e di poi dal visitatore economico nel 1800, non ha curato di presentare i titoli del suo credito:

2. Che consta non averne egli riscosse le annualità dal 1808 in poi:

3. Che i titoli per li quali i consigli d'intendenza sono autorizzati a far comprendere i crediti negli stati discussi de' comuni, sono i giudicati da' quali emergono; dappoichè la loro legittimità non può allora essere in dubbio revocata.

4. Che di tal natura non essendo le scritte presentate dall'ex-barone di Salvitelle, si debba giudicare qual ne sia per legge il valore:

5. Che un tale esame non alla autorità del contenzioso amministrativo, ma alle giudiziarie appartiene;

Veduto l'articolo 39 della legge de' 16 ottobre 1818;

È di avviso — Ributtarsi il reclamo prodotto dal barone Potenza.

Fatto in Napoli a' 13 novembre, ed approvato da Sua Maestà con rescritto de' 29 dicembre 1818.

— 582 —

Sovrana determinazione del* 14 *novembre* 1818 *partecipata dal ministro degli affari interni portante le norme per gli arretrati di buonatenenza dovuti dagli ex-feudatarj ai comuni.

In seguito di diversi reclami presentati per parte degli ex-feudatari intorno al metodo di liquidazione, e di pagamento delle buonatenenze arretrate verso i comuni, S. M. sul parere del supremo consiglio di cancelleria ha preso la seguente sovrana risoluzione, che mi è stata comunicata dal ministro cancelliere con rescritto dei 28 ottobre ultimo;

1. Cho gli ex-feudatarj non siano astretti al pagamento delle annate di buonatenenza anteriori all'anno 1817.

2. Che siano obbligati al pagamento delle annate che successero dal 1799, sino al tempo in cui ebbe luogo la imposta fondiaria, accordandosi per tale pagamento una discreta dilazione.

3. Che in queste liquidazioni da farsi da' razionali, e dai consigli d'intendenza, siano gli ex-feudatari intesi anche per

lo esame delle carte esibite in prova di pagamenti fatti dopo l'anno 1799; dovendosi eziandio valutare i pagamenti erogati nella stess'epoca per via di conteggio, e da controposizione delle prestazioni ad essi dovute dai comuni.

4. Che finalmente in questa sovrana risoluzione non debbano essere compresi quelli ex-feudatarj, pei quali si trovasse già fatta la liquidazione ed eseguita con pagamento intero o acconto.

— 583 —

Circolare de' 18 *novembre* 1818 *emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta a' procuratori generali criminali con la quale si danno le disposizioni circa le commesse a' giudici istruttori.*

La legge organica nell'istituire un giudice istruttore per ogni distretto, ha circondato di fiducia questa nuova magistratura.

Superiori ai giudici istruttori sono i procuratori generali criminali, e le stesse gran corti criminali. Ma essendo questa dipendenza stabilita per unire i giudici istruttori agli altri anelli dell'ordine giudiziario, il regolamento de' 18 novembre 1817 vieta tanto ai procuratori generali, quanto alle gran corti di turbare le loro giurisdizioni senza urgenti motivi, e senza l'approvazione superiore.

Per effetto dello stesso principio, sebbene la commessa delle cause, che si fa dal presidente ad un giudice della gran corte abbia luogo ordinariamente sul semplice rapporto dell'avvenimento criminoso, pure nè al giudice delegato, nè all'intero collegio è lecito fuori del caso contemplato nell'articolo 11 del detto regolamento di avocare a se l'istruzione, che tuttavia trovasi presso il giudice istruttore, o presso il giudice del circondario di lui delegato. Possono bensì, e devono questi magistrati superiori, e più particolarmente il procuratore generale come primo agente della polizia giudiziaria nella provincia, sollecitare il disbrigo delle istruzioni, farsi render conto delle più minute particolarità di esse, dar norme, e qualunque altra avvertenza, ch'essi crederanno utile al buon successo del giudizio.

Quando la istruzione è stata già rimessa dal giudice istruttore al procuratore generale, allora questi, se trova doversi ancora seguire qualche altra traccia per lo scovrimento della verità, può respingere le carte al giudice istruttore al quale darà le norme corrispondenti, e può anche proporre l'affare alla gran corte. In questo ultimo caso è nelle facoltà del giudice delegato, e molto più dell'intero collegio, il dispensare il giudice istruttore dal prosieguo, o dall'adempimento di quegli atti, ch'egli ha potuto omettere, e di occuparsene in residenza.

Per lo stesso principio non si potrà mai commettere direttamente una istruzione, o una parte di essa ad un giudice di

circondario, spogliandone il giudice istruttore, poichè i giudici di circondario devono ricevere la commessa dal solo giudice. istruttore.

Ne' casi poi di particolari, e gravi circostanze, che consigliassero di allontanarsi da queste norme, se ne farà rapporto al ministero per l'approvazione superiore, a'termini del citato articolo 11 del regolamento de' 18 novembre 1817.

Comunicheranno le signorie loro queste disposizioni a' giudici istruttori.

— 584 —

Circolare del 18 *novembre* 1818 *emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinarj del regno con la quale si prescrive la formazione di un nuovo stato, in cui sia indicato se le parrocchie siano di patronato regio, ecclesiastico o laicale; se le chiese siano ricettizie numerate, o innumerate, e di quale natura siano le rendite ad esse appartenenti e quali pesi specificati.*

Essendosi dai commissarii esecutori del concordato esaminati gli stati delle rendite delle parrocchie, rimessi da diversi ordinarii di questi reali dominii, si è da' medesimi osservato, che tali stati non presentano tutte le notizie, e dilucidazioni necessarie a stabilire difinitivamente quanto conviene per ciascuna parrocchia, ne' termini dell'articolo settimo del concordato.

Ad oggetto dunque di supplire a tale mancanza, ella mi rimetterà, al più presto possibile, un nuovo stato nel quale sia principalmente indicato, se le parrocchie siano di patronato regio, ecclesiastico, o laicale; se le chiese siano ricettizie numerate, o innumerate, o aderenti a capitoli, o collegiate; di quale natura siano le rendite ad esse appartenenti, e quali i pesi specificati; nella prevenzione che tali notizie dovranno da lei darsi sotto la sua garantia, dopo una esatta verifica che ne avrà fatta.

— 585 —

Circolare del 18 *novembre* 1818 *emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai regj procuratori generali criminali con la quale si esentano gl'impiegati negli uffizj dei collegi giudiziari dal servizio delle compagnie mobili.*

Mi affretto a parteciparle, per di loro intelligenza, che il supremo comando di guerra, in seguito di mio ufficio, ha disposto che si esentino dal servizio delle compagnie mobili provinciali gl'impiegati negli uffizj de' collegj giudiziari, per non distrarli da' loro travagli.

— 586 —

Parere della commissione dei presidenti presso la gran corte dei conti del 19 novembre 1818 col quale si stabilisce che le contravvenzioni alle leggi sul registro e bollo deggion punirsi colle ammende in vigore nel tempo in cui furon commesse, e non colle altre stabilite dalle leggi vigenti al momento in cui ne vien fatta l'applicazione.

Essendosi dall'artiere Francesco Biancolella rilasciate in diversi tempi dell'anno 1801 al 1808 a D. Dionigi Mazzinghi suo debitore su fogli sei di carta libera quarantasei ricevute della somma in uno di ducati 552 pagatigli in conto del suo credito;

Ed essendosi richiesta dal signor Mazzinghi la *vidimazione* per bollo delle enunciate carte, onde esibirle in giudizio, dove trovasi citato ad istanza di Biancolella per lo credito medesimo;

È nato il dubbio in generale circa i diritti, e le ammende da esigersi in questo, ed in altri casi simili, ed in particolare se per le circostanze dell'affare debba rilasciarsi al signor Mazzinghi la metà della somma di ducati 56. 58, nella quale ha creduto l'amministrazione generale del registro e bollo di stabilire il di lui debito pe' diritti, e per le ammende suddette.

La commessione. – Considerando esser troppo noto le trasgressioni soggette ad una pena qualunque non potere altramente punirsi che con quella prescritta dalla legge trasgredita, ad onta che facendosene posteriormente l'applicazione, s'incontrino stabilite pene diverse dalle leggi in seguito pubblicate;

Che avvenute le contravvenzioni in esame negli anni dal 1801 al 1818 van soggette alle ammende in quel tempo in vigore, e non mai alle altre della legge de' 30 gennajo 1817, come l'amministrazione generale del registro e del bollo sostiene;

Che quindi per quelle commesse dalla data dell'editto del bollo de' 20 aprile 1801 sino alla legge de' 9 maggio 1807, sia applicabile la multa dell'uno per cento sulle somme espresse nelle ricevute, a norma del bando del dì 17 luglio 1805, oltre il costo del bollo attuale da apporsi su di ognuno de' fogli di carta adoperati all'oggetto, e che per tal tempo niuna multa possa esigersi per essersi scritti più atti sullo stesso foglio, poichè non era ciò vietato dall'editto medesimo;

Che per le altre contravvenzioni poi avvenute sotto l'impero della legge de' 9 maggio 1807 sieno applicabili gli articoli 13, 17 e 32 num. 1. della stessa, e per conseguenza nel *vistarsi* per bollo le ricevute in questione, oltre del prezzo del bollo, dovranno esigersi per ognuna di esse due multe ciascuna di cinquanta carlini, una dipendente dall'essersi formata in carta libera, e l'altra dall'essersi scritta in un foglio precedentemente

impiegato per un altro atto, esentandosi da questa seconda multa la sola prima ricevuta scritta su ciaschedun foglio.

Che sebbene tali sien le norme da seguirsi in questo, ed in altri casi simili, tuttavolta piuttosto che stabilirsi una regola generale, conviene prendere per ognuno delle risoluzioni particolari, specialmente perchè abbian luogo quelle transazioni che la diversità delle circostanze potrà consigliare.

Che pel signor Mazzinghi atteso di essersi la contravvenzione principalmente commessa non da lui, ma dal creditore che rilasciò le ricevute nel modo indicato, sembri regolare ammetterlo ad un'equa transazione per la somma da stabilirsi dopo di aver l'amministrazione generale coll'enunciate norme liquidato l'importare delle ammende dovute:

È di avviso. — Doversi applicare alla contravvenzione in esame, ed alle altre di simil natura le ammende stabilite nel bando del dì 17 luglio 1805, e negli articoli 13, 17, e 32 n. 2 della legge de' 9 maggio 1807, seguendosi le norme esposte di sopra;

Che invece di prendersi pei casi indicati una risoluzione per norma generale, convenga piuttosto risolver particolarmente ognuno di essi, anche perchè possa darsi luogo alle transazioni che si crederanno regolari;

Ed in fine doversi ammettere il signor Mazzinghi ad un'equa transazione circa le ammende incorse, da stabilirsi dopo che colle norme indicate sarà dall'amministrazione generale liquidato l'importare delle medesime.

NOTA. — S. E. il ministro delle finanze in data de' 6 marzo 1819 dichiarò che le contravvenzioni alle antiche leggi sul bollo debban punirsi a norma delle leggi medesime.

— 587 —

Parere della commessione dei presidenti presso la gran corte dei conti del 19 *novembre* 1818 *col quale si stabilisce che sono atti illegali gli avvisi de' consigli d'intendenza, mercè i quali senza il consenso delle parti si propongono i mezzi per lo scioglimento di una promiscuità fra due comuni.*

Essendovi quistione tra' comuni di Belmonte ed Amantea in Calabria citra circa la promiscuità pretesa da quest'ultimo sulla porzione spettata al primo della così detta *montagna di Belmonte*, divisa nel 1811 per metà fra 'l comune, e l'ex-feudatario, mercè un'ordinanza del commessario regio;

Ed avendo il consiglio d'intendenza della provincia, a richiesta di quell'intendente, e senza saputa delle parti, emesso un avviso, col quale ha proposto d'imporsi fine alla disputa, assegnandosi al comune di Amantea un solo quarto dell'indicata porzione di montagna, e ritenendosi gli altri tre da Belmonte, giusta un progetto di convenzione proposto una volta

dal sottintendente del distretto, cui non volle quest'ultimo comune consentire;

È nato il dubbio se debba sovranamente approvarsi l'avviso suddetto.

La commessione — Considerando che, per quanto è detto nell'avviso in esame, la quistione fra gl'indicati due comuni fu, son già più anni, decisa dal commessario ripartitore delle Calabrie con una ordinanza, mercè la quale la porzione della montagna spettata a Belmonte fu divisa in parti uguali fra esso ed Amantea; e che contro di questa ordinanza il primo de' detti comuni produsse i suoi richiami presso l'abolito consiglio di stato;

Che ove un tal fatto sussista, allora se vogliono gl'interessati proseguire il litigio, debbono adire i giudici competenti: se poi intendono venire a convenzione, deggiono in tal caso uniformarsi alle disposizioni contenute nel titolo primo capo 1 della legge de' 12 dicembre 1816 circa le transazioni delle liti ne' comuni;

Che laddove l'indicata ordinanza non esista, nè i comuni vogliano convenirsi, allora sulle istanze de' medesimi dovrà la disputa per l'articolo 177 della cennata legge esser definita dall'intendente della provincia in consiglio d'intendenza, salvo il gravame devolutivo presso la gran corte de' conti;

Che quindi in ognuno de' casi immaginati risulta un atto illegale l'avviso, di cui si dimanda l'approvazione:

È di parere — Ributtarsi l'avviso in quistione.

NOTA — Questo avviso fu approvato con ministeriale dell'interno del dì 28 novembre 1818.

— 588 —

Circolare de' 21 novembre 1818 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai regj procuratori generali presso le gran corti criminali portante disposizioni circa l'arresto de' militi, e la chiamata a deporre innanzi alle autorità giudiziarie.

La legge organica delle milizie provinciali attribuisce ai tribunali ordinarj il giudizio de' militi che si rendono debitori alla giustizia penale di un reato qualunque. Quindi possono i medesimi venire arrestati dalla forza pubblica in virtù degli opportuni mandati delle autorità giudiziarie senza che vi sia bisogno d'interporre l'opera de' loro superiori: ed ove avvenga opposizione al loro arresto, si procederà contra i colpevoli come rei di ribellione a' termini del codice penale provvisoriamente in vigore. Di più anche per le chiamate de' militi a deporre, o per qualunque altro oggetto di giustizia, si adopreranno le solite formalità comuni a tutt'i cittadini.

Il supremo comando di guerra per impedire che nella ignoranza di questo sistema, nascente dalle leggi in vigore, i mi-

liti non vi si uniformassero, ha dato loro le opportune istruzioni con circolare de' 21 ottobre ultimo (1).

— 589 —

Real Rescritto del 25 novembre 1818 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici e diretto a tutti gli ordinari del regno sulle così dette ozioni per gli ascensi alle dignità vacanti nelle chiese cattedrali e collegiate.

Trovandosi in alcune chiese cattedrali e collegiate dei reali dominj al di qua e al di là del faro stabilita la così detta ozione, in virtù della quale, alla vacanza di qualche dignità o canonicato, vi ascende la dignità o il canonico che succede in ordine di anzianità, e colla stessa gradazione si aprono gli ascensi agli altri canonici, con rimaner vacante l'ultimo canonicato, per farsene la provvista; si è eccitato il dubbio, se a così fatta consuetudine sia stato o no derogato dall'articolo decimo dell'ultimo concordato, dov'è disposto, che la provvista dei canonicati di libera collazione nei primi sei mesi dell'anno appartenga alla S. Sede, e nei secondi ai vescovi, e la prima dignità sia sempre della libera collazione della S. Sede.

Siccome non si è nel concordato fatta alcuna parola di tali ozioni; perciò si sono sul promosso dubbio interrogati gli esecutori dello stesso concordato; ed essi han deliberato, che

(1) *Ecco la circolare del supremo comando de' 21 ottobre 1818.* — A' generali comandanti le divisioni militari, ed al governatore di Napoli — Signori — Poichè a' termini dell'art. 3 dell'ultimo regolamento approvato da S. M. ed annesso al real decreto de' 21 marzo andante anno gl'individui delle milizie provinciali, per qualunque reato che commettono, sono giudicati da' tribunali ordinarj come gli altri cittadini, il ministro di grazia e giustizia in conseguenza di ciò è venuto ad osservare sul proposito di varj casi occorsi, che per parte de' comandanti di dette milizie non si può opporre alcun'ostacolo all'esecuzione degli arresti che vengono ordinati contro de' militi prevenuti di reati.

Trovando io giusta siffatta osservazione, prego V. E. di avvertire i comandanti anzidetti, prevenendo ai medesimi che tutte le volte in cui vengono ed essi fatte delle richieste da' magistrati ordinarj per la esecuzione di mandati di arresto spediti da' medesimi contro de' militi prevenuti di reati, debbono presentarsi per l'adempimento de' mandati stessi.

Altra simile circolare fu dal supremo comando spedita a' 19 dicembre 1818. — Ai generali comandanti le divisioni militari, ed al governatore di Napoli. — Sul proposito dell'arresto de' militi imputati di un reato qualunque, e delle loro chiamate per affari di giustizia presso le autorità ordinarie, che fu il doppio oggetto delle mie circolari de' 21 ottobre, e 25 novembre prossimi scorsi, avendomi ora il ministro di grazia e giustizia fatto conoscere che dal suo canto ha già avvertito i procuratori generali, che ne' casi suddetti di arresto, e di chiamata non è necessario che le autorità giudiziarie si dirigano ai comandanti de' militi, mi affretto anche io di prevenire l'E. V. onde voglia comunicare, per parte del comando supremo, l'eguale avvertenza alle autorità militari da lei dipendenti, e ciò per loro opportuna norma ed intelligenza.

l'indicato metodo di ascensi è pienamente conciliabile col detto articolo decimo, rimanendo sempre vacante l'ultimo canonicato da conferirsi dalla S. Sede, o dai vescovi, secondo la distinzione de' mesi; ma che in forza dell'articolo istesso non possa l'ozione aver luogo per la prima dignità, la quale assolutamente debba sempre essere di libera collazione della S. Sede.

Essendo tali deliberazioni state approvate dal S. Padre, e da Sua Maestà, io nel real nome le partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima per sua intelligenza e regolamento.

— 590 —

Circolare de' 28 novembre 1818 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori generali criminali portante disposizioni circa la esecuzione de' supplenti de' circondarj dalle compagnie mobili delle milizie.

Mi affretto a parteciparle, per loro intelligenza, e de' regj procuratori civili, che il supremo comando, in seguito di mio uffizio, ha disposto di esentarsi dalle compagnie mobili delle milizie i supplenti di circondario, e di noverarsi tra quelle di riserva.

— 591 —

Circolare de' 2 dicembre 1818 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai regj procuratori generali criminali con la quale si stabilisce che le persone addette al servizio interno delle prigioni sono esenti da qualunque servizio nelle milizie provinciali.

Le prevengo, che il supremo comando in seguito di mio ufizio, ha disposto, che le persone addette al servizio interno delle prigioni, sieno esenti da qualunque servizio nelle milizie provinciali.

— 592 —

Circolare del 2 decembre 1818 emessa dal ministro delle finanze e diretta a tutti i regi procuratori diocesani portante la soluzione di alcuni dubbii sulla gestione delle amministrazioni diocesane.

Pubblicate le istruzioni sul regime delle amministrazioni diocesane, da taluni regi procuratori si son promossi li cinque seguenti dubbii, la soluzione de' quali, interessando tutti, è necessario, che da lei sia conosciuta, e sia adottata nel disimpegno delle funzioni che le sono affidate.

1. Se altre istruzioni attender si debbano, oltre di quelle già comunicate.

2. Se il regio procuratore abbia voto nelle sedute dell'amministrazioni, e debba solo esercitare il suo ministero per via di rimostranze.

3. Se la scelta dell'esattore e cassiere sia anche a responsa-

bilità del regio procuratore, ed in conseguenza, se debba questi prender parte nella discussione della cauzione offerta dal contabile.

4. Se possa il cassiere far pagamenti senza la intelligenza del regio procuratore.

5. Se delle tre chiavi, disposte coll'articolo 13 delle istruzioni, debba una dal regio procuratore conservarsi; e se debba il danaro introitato nella cassa ridursi in madrefede, per indi disporsi sulla medesima i convenienti pagamenti.

Per quanto riguarda il primo dubbio, sarebbe superfluo un supplemento d'istruzioni, mentre con quelle già emesse si è creduto di provvedere sufficientemente ai principii, ed ai progressi di una ben ordinata economia, cosicchè pare, che niente resti a desiderarsi, onde essa non vada soggetta ad inconvenienti: ove però casi particolari occorressero, che uscissero dalla sfera del sistema generale fissato colle dette istruzioni, o che per circostanze particolari esigessero una eccezione, potranno allora provocarsi gli opportuni provvedimenti.

Riguardo al secondo dubbio, è da riflettersi che l'officio di regio procuratore tende alla osservanza delle leggi, e de' regolamenti, su di cui l'amministrazione è basata, ed a rimuovere tutti gli arbitrj che potrebbero ledere gl'interessi così dell'amministrazione istessa, che di coloro coi quali abbia essa dei rapporti. Quindi ogni regio procuratore, essendo destinato a mantener l'equilibrio tra la legge ed il procedimento, il concorrere nelle deliberazioni col suo voto sarebbe incompatibile col suo ministero, ed in conseguenza non dee egli questo esercitare che per via di requisitorie.

Emerge da ciò la soluzione del terzo e quarto dubbio, poichè se voto non è al regio procuratore attribuito, non può egli concorrere nella scelta del cassiere che mediante requisitoria sull'esame delle qualità morali del soggetto nominato, e sulla idoneità della cauzione.

Similmente, mancando il regio procuratore di voto, non può egli prendere una parte dispositiva nelle ordinanze de' pagamenti, ma dovrà vistare i mandati, a sol oggetto di mostrare che nella spedizione de' medesimi non sono pregiudicati gl'interessi dell'amministrazione. Quindi, allorchè crederà che non debba il mandato estinguersi, ne sospenderà la vidimazione, e provocherà le determinazioni superiori.

In fine, sul primo oggetto della quinta quistione, cioè sulla ripartizione delle tre chiavi della cassa, è da osservarsi che quando coll'articolo 13 delle istruzioni si è disposto di doversene conserver una da ciascuno de' componenti l'amministrazione, si è inteso dire da ciascuno di loro, secondo la natura delle rispettive facoltà. Or come i membri votanti di detta amministrazione sono interessati al benessere della cassa, a cagione della responsabilità sul conto del cassiere da essi scelto e n'è

interessato il regio procuratore ad oggetto che non restino per inconvenienti, deluse le vedute della legge sulla destinazione del danaro nella cassa raccolto, così è espediente, che due di dette tre chiavi si ritengano dai primi, ed una dal secondo.

Sul secondo oggetto della quinta quistione, cioè sulla riduzione in madrefede di tutti gl'introiti, osservo esserne impossibile la esecuzione per la massima parte delle amministrazioni, che per la distanza non potrebbero avvalersi del banco, esistente nella capitale. Siccome però è utile, che il montante delle casse sia convertito per quanto è possibile in polizze, così sarà cura dell'amministrazione non solo di preferir sempre i pagamenti in carta di banco, ma anche di ammettere tutte le carte di questa natura, che dai particolari si volessero ridurre in numerario, serbate però interamente le disposizioni del decreto de'5 dicembre 1815.

Si compiaccia, signor regio procuratore, di adottare quanto le ho partecipato, in risoluzione de' dubbj come sopra proposti, e di disporre il conveniente, onde l'amministrazione osservi la parte che la riguarda, nella prevenzione che in giornata ho dato conoscenza della presente al ministro degli affari ecclesiastici.

— 593 —

Circolare del 12 *decembre* 1818 *emessa dal ministro delle finanze con la quale si stabilisce che gli eredi di un'individuo già defunto a favore del quale ritrovasi spedito mandato di disgravio per fondiaria per somma minore di ducati quindici non sono obbligati all'esibizione de' titoli ereditari.*

Tra i mandati tratti su le casse dei ricevitori generali delle provincie per disgravj di contributo fondiario, avviene talvolta che ve ne siano alcuni di sì tenue somma, che se gli eredi di coloro i quali sono designati in quei mandati dovessero essere obbligati ad esibire i titoli ereditarj, la spesa oltrepasserebbe la totalità del rilascio.

Affin di facilitare alla classe più bisognosa la riscossione dei mandati di disgravio e provvedere nel tempo stesso alla regolarità dei pagamenti ho risoluto, che quando si verificherà il proposto caso di ritrovarsi un mandato di disgravio spedito in favore di un'individuo già defunto, gli eredi di esso non siano obbligati a produrre i titoli medesimi, qualora però il mandato non eccede i ducati quindici, ma il pagamento sia da farsi alla persona, che l'intendente indicherà al ricevitore generale della rispettiva provincia.

Pei mandati poi di una somma maggiore dei ducati quindici rimangono nella loro stretta osservanza i regolamenti in vigore per l'esibizione dei titoli ereditarj.

Ho l'onore di parteciparle questa disposizione per sua intelligenza e governo nelle parte che le spetta.

— 594 —

Reale Rescritto del 12 *decembre* 1818 *parecipato dal ministro delle finanze al direttore generale del registro e bollo, col quale si stabilisce la norma da tenersi per lo ricupero delle spese di giustizia.*

Con rapporto de' 24 dello scorso mese di otobre mi prevenne ella di aver data conoscenza a' suoi subordinati del real decreto de' 21 settembre ultimo, e di aver fatto loro riflettere: 1. che le disposizioni del medesimo sono applicabili per gli articoli di condanne dal dì della sua pubblicazione in poi, giacchè la legge non dispone che par l'avvenire; 2. che esse non modificano che gli articoli 6, 26, e 93 del decreto dei 13 gennajo 1817; 3. che in virtù degli articoli 1 e 4 del detto decreto de' 21 settembre, tanto i condannati alla prigionia, o reclusione, che hanno espiata tale pena, quanto le parti civili, e gli accusati ne' casi previsti dagli articoli 6 e 26 del decreto de' 13 gennaio 1817, vengano assoluti dal rimborso delle spese di giustizia, quantunque siano possidenti, ma che non paghino più di ducati sei di contributo fondiario; e che sopravenendo loro possibilità di pagamento, o sia degli altri immobili, o de' mobili, dee aver luogo l'azione su' medesimi giusta l'articolo 93 del mentovato decreto de' 13 gennaio; 4. che la possidenza de' mobili è sempre soggetta alle coazioni co' mezzi autorizzati dalla legge per lo ricupero delle spese di giustizia, qualora il valore di tali beni possa far fronte in tutto o in parte ad un tale ricupero, ed alle spese coattive. Riguardo all'epoca, in cui dee aver principio la esecuzione del decreto dei 21 settembre, sono a dirle, che quantunque sia vera la massima, che le leggi non dispongono che per l'avvenire, pure trattandosi di dichiarazione di qualità, abbraccia tutti coloro, che sebbene fossero tenuti per un titolo anteriore alla legge, questo però non si trovasse eseguito, e inalizzata la esecuzione. Ancorchè dunque le condanne fossero anteriori al decreto dei 21 settembre non trovandosi rimborsate ancora le spese di giustizia debbano applicarsi le disposizioni contenute nel decreto suddetto. In quanto poi all'assoluzione del rimborso delle spese di giustizia, non essendosi questa espresamente pronunziata dal decreto de' 21 settembre, e sembrando, che la dichiarazione di esser poveri anche coloro che non pagassero una contribuzione maggiore di ducati sei, fosse unabilitazione, che riguardasse solo la persona, ma che non dovesse impedire all'amministrazione di agire pel detto rimborso sui fondi, io ho voluto prendere su tal dubbio gli oracoli sovrani, e la Maestà Sua nel consiglio de' 25 dello scorso novembre ha confermata la suddetta dichiarazione nel senso più esteso, vale a dire, che sono da considerarsi poveri anche coloro che non pagano una contribuzione maggiore di ducati sei, e che per conseguenza nè

anche civilmente si può agire per lo ricupero delle spese di giustizia.

Nel real nome lo partecipo a lei, signor direttore generale, per sua intelligenza ed uso conveniente.

— 595 —

Decisione emessa dalla gran corte de' conti il dì 14 *dicembre* 1818 *con la quale si determina che a' vetrai diritto esclusivo di porre le lastre a' balconi ed alle finestre non compete : e che nei giudizj debbesi alle voci tribuire il senso che le avevano in tempo in cui seguì il fatto di che è contesa, e non quello che abbiano ne' tempi di poi acquistato.*

L'intendente della provincia di Napoli a dimanda dei consoli dell'arte de' vetrai, vietò a' mercatanti di cristalli fare di quelli gli ufizj, le *lastre* a' balconi mettendo ed alle finestre. Se ne richiamarono questi al consiglio d'intendenza, e perdenti pure, alla gran corte de' conti ne produssero le seguenti ragioni : 1. l'articolo 3 delle capitolazioni dell'arte de' vetrai non contenere il diritto privativo che il consiglio d'intendenza vi avea rinvenuto; 2. essi non porre vetri a' telai de' balconi e delle finestre, ma *lastre* che di vendere riusciva loro; 3. praticare ciò da un mezzo secolo senza querela de' vetrai, e dei privati a dimanda e soddisfacimento.

I consoli dell'arte de' vetrai rispondevano le pretensione dei mercatanti essere contrarie alle capitolazioni, e per lungo tempo non potere acquistarsi diritto.

La gran corte de' conti : intese le parti : inteso l'avvocato generale cavalier de Rosa nelle sue conclusioni : sul rapporto del consigliere relatore cavalier Fortunato :

Ha osservato : 1. Che nessun contrasta o ignora non essersi prima dello scorso secolo surrogate appo noi a' vetri pe' balconi e per le finestre le *lastre*, secondo il diverso significato che queste voci serbano nell'idioma municipale :

2. Che è chiaro però non potere le capitolazioni del 1764 contemplare l'uso delle *lastre* pe' balconi e per le finestre nel senso da noi alle medesime attribuito; imperocchè lo era ignoto in quel tempo a noi :

3. Che ciò premesso, il diritto privato de' vetrai per le capitolazioni della loro arte, non può essere esteso a cose e lavori di che non si avea conoscenza; ma ristretto all'uso de' vetri per le invetriate :

4. Che le *lastre* menzionate nell'articolo 5 delle suddette capitolazioni, sono una voce generica, che comprende i vetri, come le pietre di superficie piana; e per abuso di lingua divenuta ne' tempi di poi specifica :

5. Che dalle parole dello stesso articolo 5 ciò vien confirmato; imperocchè dice ». E si compereranno col danajo della

» cappella casse intere di vetri, *seu lastre* per dette inve-
» triate »:

6. Che ove pur fosse da dubitarne, una classe di artisti debbe posporsi al pubblico, ed alla libertà di farsi un'arte da chiunque ne avesse il volere.

Ed in quanto a' motivi di economia politica, ed alle instituzioni de' collegj di arti e mestieri negli antichi e moderni stati, cui eziandio si è ricorso, onde sostenere il diritto privativo reclamato da' consoli de' vetrai, osserva non trarre le scienze, le arti, e i mestieri la origine loro, che dalla industria applicata alle produzioni della natura per soddisfare ai bisogni, al lusso, al piacere, ed alla curiosità degli uomini. Furono le arti divise in liberali e meccaniche, secondo dipendevano dallo spirito più che dalla mano. Conservarono le prime una indipendenza tal quale; le altre no.

Allorchè cominciossi a classificare coloro che un'arte meccanica esercitavano, i fini furono diversi per la diversità dei tempi e delle instituzioni politiche e sociali delle nazioni. I legislatori di Sparta, di Atene, e di Roma crearono in quelle città de' collegj, quando le arti erano rozze ancora e da pochi conosciute, onde perfezionarle o universalizzarle; premj proponendo, privilegj e distinzioni accordando. A' nostri tempi, mezzi somiglianti ne impedirebbero la perfezione, e farebbero peggiorarle. Dopo la rovina dell'impero di Roma, e le invasioni de' barbari, la barbarie fu cagione, onde novamente compendiato fossesi lo esercizio intero de' diritti dei sudditi. Ma a noi inciviliti sarebbe rimanere sempre gli stessi, anzi deteriorare, il libero esercizio delle arti vietando e 'l valore di mal fatti lavori col monopolio accrescendo.

Al contrario col concorso pruomuovesi la prosperità dello stato, imperocchè per esso le arti si perfezionano, le entrate abbondano, ed oltre del superfluo da esportare, si ottiene altresì la preferenza per lo buon mercato, e si aggiugne in tal guisa al fine di nudrire, e di occupare il maggior numero di sudditi. Se l'utile de' pochi verrà diminuito, crescerà quello de' molti; il che forma l'unico scopo di un governo saggio.

La certezza del guadagno, la quale segue sempre da presso i corpi di artieri o mercatanti, mentre invita costoro all'ozio ed alla indolenza, spegne non solo in que' che ne son esclusi, ma tra essi eziandio ogni germe d'industria: donde la superiorità delle merci e delle manifatture straniere, e l'avvilimento delle nazionali.

Che se vi fosse bisogno di esempj per chiarire le cose di sopra cennate, la sola Francia infiniti ne potrebbe somministrare: dappoichè le sue manifatture non sono giunte a quel grado di perfezione in cui si truovano, che dopo gli editti sovrani dal 1772 in poi, ed in ispecie dopo la legge de' 2 marzo 1791, con la quale fu esteso a tutti i comuni di quel

regno il libero esercizio delle arti e de' mestieri, accordato sulle prime a' soli parigini, ed indi agli abitanti di parecchie altre città.

Osserva altresì che se talune fiate i governi illuminati hanno accordato per qualche anno un diritto privativo, non è stato per allontanarsi dagli esposti principj, ma per introdurre ne' loro stati nuove ed utili invenzioni, e per animare gli ingegni alla scoverta di nuove arti o di metodi novelli per la perfezione di quelle che già esistevano. Ma per le arti note e comuni, e facili ad essere apprese ed esercitate da chiunque ne avesse avuto il pensiero, non mai mezzo si è transandato per accrescere il numero de' concorrenti, onde o la bontà del lavoro fosse maggiore, o il valore della mano d'opera decrescesse. Nulla di più ovvio, per prendere infra mille un esempio recentissimo che il modo da separare la parte filamentosa dalla legnosa del canape e del lino. Intanto una semplicissima macchina inventata in Inghilterra, passata in Francia, e di là adottata per le cure del governo da noi, il risparmio del tempo e della spesa, ed alla maggiore de' canapi e lini nostri, unisce ancora l'incalcolabile vantaggio di togliere dalla morte e da un'infinità di malattie spesso contagiose migliaja d'infelici.

Osserva finalmente che la distinzione di nazionali e stranieri, per accordarsi agli uni e vietarsi agli altri l'esercizio delle arti note, non potrebbe adattarsi senza cangiare con sommo nostro danno, le nostre relazioni politiche e commerciali cogli altri stati. D'altronde chi per poco rifletta alla istituzione di tanti pubblici stabilimenti infra noi, ed a' sacrificj del governo per moltiplicarli e perfezionarli, debbe essere persuaso non esserne altro il fine che quello di accrescere la popolazion dello stato, e di provvedere de' mezzi onde divenir buoni sudditi ed ottimi padri di famiglia coloro che ne mancano. Sarebbe adunque assurdo che ad uomini per gli quali nulla si è fatto, e che venendo dall'estero, ci portano i loro capitali e la loro industria, e se di rado la invenzione e non sempre la perfezione, costantemente l'esempio utilissimo delle risorse che ognuno in se rinviene per provvedere onestamente a' suoi bisogni, fosse appo noi vietato l'esercizio di un'arte, o di un mestiere comune, per istabilirne un diritto esclusivo in discapito del pubblico.

Per tutto ciò è di avviso. — Che si annulli la decisione del consiglio d'intendenza impugnata da' mercatanti di cristalli, e sia libero ad essi e ad ogni altro di porre da se le *lastre* ai balconi ed alle finestre.

Fatto in Napoli a' 14 dicembre 1818, ed approvato da Sua Maestà con reale rescritto de' 3 di febbraio 1819.

— 596 —

Reale Rescritto del 14 *decembre* 1818 *partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a quello delle finanze risguardante lo stabilimento delle amministrazioni diocesane per le sei porzioni di diocesi dipendenti dagli ordinarii che sono nello stato pontificio.*

Essendo già istallate nelle chiese cattedrali del regno le amministrazioni diocesane per aver la gestione de' beni una volta dipendenti dal monte frumentario, si è conosciuto che le disposizioni dell'articolo decimosettimo del concordato, le quali prescrivono l'istallazione di tali amministrazioni ed il modo di destinare gl'individui che le compongono, non sieno adattabili alle sei porzioni di diocesi di Montalto, Ripatransone, Ascoli, Rieti, Spoleto e Farfa in regno, i di cui prelati hanno la loro residenza nello stato pontificio. Quindi gli esecutori del concordato conoscendo, per questo caso non preveduto dal concordato medesimo, esser necessario di provvedere in qualche corrispondente modo allo scopo indicato dal citato articolo decimosettimo riguardo alle anzidette sei porzioni di diocesi, han risoluto quanto segue: che per la gestione de' benefici vacanti nelle sei porzioni delle diocesi suddette vi sieno due sole amministrazioni diocesane, l'una sedente in Civitaducale, l'altra sedente in Campli, di cui la prima comprenda nella sua gestione le porzioni delle diocesi di Chieti, Spoleto e Farfa; la seconda comprende le porzioni delle diocesi di Ascoli, Ripatransone, e Montalto: che ambi queste amministrazioni sieno composte da' tre rispettivi vicari di ciascuna diocesi in regno, e dall'autorità superiore laica di città Ducale e di Campli, facendovi la presidenza d'ognuna di esse quello tra i vicari che si trovi di essere il più antico nella carica: e finalmente che dalle dette amministrazioni si debba tener conto a parte de' benefici vacanti di ciascuna delle sei porzioni di diocesi, affinchè l'erogazione delle medesime si possa fare a tenore dell'anzidetto articolo decimosettimo coll'intervento esclusivo del regio procuratore e del rispettivo ordinario. Essendosi così fatte risoluzioni approvate dal Santo Padre e da Sua Maestà, ed avendo la Maestà Sua destinato per regio procuratore dell'amministrazione diocesana da istallarsi in città Ducale il sotto intendente di quel distretto, e per quello da istallarsi in Campli il regio giudice di quel circondario.

Nel real nome lo partecipo a V. E. perchè le serva d'intelligenza e per farne l'uso conveniente.

— 596 —

Circolare de' 16 dicembre 1818 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinarj delle diocesi del regno con la quale si risponde a varj dubi, e si risolvono varie domande proposte tanto dalle amministrazioni diocesane quanto da' regj procuratori presso le medesime.

Seguita l'istallazione delle amministrazioni diocesane, a tenore dell'articolo 17 del concordato, per la gestione de' beni del già monte frumentario, varj dubbj e domande si sono fatte da talune amministrazioni, e da diversi regj procuratori presso le medesime, su di oggetti non preveduti dalle istruzioni emanate in data de' 31 dello scorso ottobre. Or siccome le risoluzioni prese su tali dubbj e domande, col voto dell'alta commissione per la esecuzione del concordato, debbono nell'adempimento esser comuni a tutte le amministrazioni diocesane, così ne fo consapevole vostra signoria illustrissima e reverendissima per intelligenza, e regolamento di quella, cui ella presiede.

1. Benchè sulle istanze avanzate da varie amministrazioni diocesane per la destinazione di un segretario con un competente salario, si fosse disposto, che dai rispettivi ordinarj si destinasse a tali funzioni qualche prete della loro diocesi, assicurandolo, che tale travaglio gli valerà di merito negli ascensi ecclesiastici, pure nuove domande si sono fatte su tale proposito dalle stesse amministrazioni, e da altre; ed oltre a ciò si è domandata la regola da tenersi per le spese di scrittorio, e per le altre, che potranno occorrere pel corso degli affari di competenza delle stesse amministrazioni.

Discussosi perciò nuovamente l'affare, e non essendosi riconosciute sode ragioni per doversi gravare il patrimonio de' poveri affidato alle amministrazioni diocesane del soldo di un segretario; si è confermata la risoluzione antecedentemente presa, di doversi dagli ordinarj rispettivi destinare qualche abile prete della loro diocesi a far da segretario presso l'amministrazione diocesana, assicurandolo, che questo travaglio gli valerà di merito negli ascensi ecclesiastici, e gli servirà altresì di titolo ad esser preferito nelle provviste de' beneficj di regio patronato: nella intelligenza che ciò deve intendersi solamente pe' travagli ordinarj, che sono proprj di un segretario, mentre ove occorresse di farne degli straordinarj nella formazione di mappe, stati, ed altri simili, in tal caso i componenti l'amministrazione diocesana sono autorizzati a determinare, e far corrispondere quella gratificazione, che colla loro prudenza giudicheranno proporzionata al travaglio fatto o dal segretario medesimo, o da amanuensi, che avranno dovuto impiegarvisi; senza che le gratificazioni conseguitesi dal segretario pe' travagli straordinarj abbiano punto a diminuire il di lui titolo agli ascensi ecclesiastici. Egualmente le amministrazioni diocesane sono au-

torizzate a fare le spese di scrittorio, e le altre che potranno occorrere per lo corso degli affari di loro competenza, e per la manutenzione de' fondi ad esse affidati: rimanendo però avvertite, che nel disporsi tali spese deve sempre concorrervi l'unanimità de' componenti l'amministrazione, ed il precedente esame sulla necessità, da cui vengono determinate, e su i mezzi di risparmio, al pari che farebbe un diligente padre di famiglia.

2. Varie domande si sono fatte dalle amministrazioni diocesane per apprestarsi i mezzi, onde facilitare ad esse la esazione delle rendite de' beni affidati alla loro cura.

A ciò Sua Maestà si è degnata provvedere con decreto dei 17 del prossimo passato novembre, di cui è qui acclusa copia (1) accordando alle suddette amministrazioni diocesane per la esazione delle rendite, e per la coazione de' debitori quegli stessi privilegi, di cui godono gli stabilimenti di pubblica beneficenza.

3. Si è promosso il dubbio, se il sequestro da apporsi su i beni de' benefici, allorchè ne avviene la vacanza, sia unicamente delle facoltà de' regi procuratori presso le amministrazioni diocesane, o pure vi debbano prender parte gli altri componenti le amministrazioni medesime.

Coerentemente alle idee espresse dal segretario di stato ministro delle finanze colla circolare del dì 1 del corrente mese sulle attribuzioni de' regi procuratori; si è risoluto, che la determinazione d'imporre, o togliere i sequestri su i benefici vacanti appartenga ai soli membri delle amministrazioni, che hanno voto. Il regio procuratore potrà fare le sue requisitorie presso la rispettiva amministrazione per tali sequestri, e dissequestri, e riconoscendo che non se gli faccia diritto, potrà per via del corrispondente ministero domandare le superiori provvidenze.

4. Trovandosi sotto la cura delle cennate amministrazioni i beni delle parrocchie vacanti, si è domandato, se possano soddisfarsi agli economi curati i loro salari, e le spese per lo mantenimento del culto; come pure se per le chiese vescovili, che sono tuttavia vacanti, possano pagarsi i soldi ai vicari capitolari, le spese per lo mantenimento del culto nelle chiese cattedrali, e le limosine ai poveri.

(1) Volendo accordare alle amministrazioni diocesane costituite a' termini dell'articolo 17 del concordato le convenienti facilitazioni per la esazione delle rendite de' beni affidati alla loro cura;

Sulla proposizione del nostro segretario di stato ministro degli affari ecclesiastici;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Le amministrazioni diocesane costituite a' termini dell'articolo 17 del concordato godranno per la esazione delle rendite de' beni affidati alla loro cura, e per la coazione de' debitori, di quegli stessi privilegj, di cui godono gli stabilimenti di pubblica beneficenza.

I nostri segretarj di stato ministri di grazia, e giustizia, e degli affari ecclesiastici sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Per ciò che riguarda le parrocchie vacanti le amministrazioni diocesane corrisponderanno ai rispettivi economi ciò che si somministrava ad essi dalle abolite commissioni parrocchiali per loro salario, e per le spese di culto in virtù degli stabilimenti in vigore. Similmente nelle sedi vescovili vacanti le amministrazioni suddette, dalle rendite delle rispettive mense soddisferanno i soldi ai vicari capitolari dall'epoca che ai medesimi non è stato più corrisposto dal demanio, e nella stessa somma che trovavasi ad essi fissato, somministreranno dal dì 1 gennaio del prossimo entrante anno 1819 le somme occorrenti per lo mantenimento del divin culto nelle chiese cattedrali; e pagheranno le somme assegnate per limosine ai poveri dal momento, che non si sono più corrisposte dal demanio.

5. Essendosi colle istruzioni stabilito, che gli affitti de' fondi si facciano precedenti affissi, e con subaste, si è promosso il dubbio, presso quale autorità debbano eseguirsi le dette subaste.

Si è risoluto, che le subaste in occasione di affitti de'fondi affidati alla cura delle amministrazioni diocesane si eseguano presso le stesse amministrazioni.

6. In caso di vacanza di benefici essendo avvenuto, che gli eredi dei defunti titolari hanno ricusato di esibir la platea dei beni de' vacanti benefici, per cui le amministrazioni diocesane non hanno potuto procedere al sequestro; si è domandato quali espedienti debbano tenersi, onde le suddette amministrazioni possano conoscere con esattezza i beni da sequestrarsi, ed averne i titoli, le carte, e le platee corrispondenti.

In tali casi le amministrazioni diocesane praticheranno bonariamente tutt'i mezzi, onde indurre gli eredi de' titolari a consegnare i titoli e le carte relative; e quando ciò non riesca tra il termine di tre giorni, esse amministrazioni ne passeranno gli afficj alle autorità amministrative per astringere colla forza i renitenti alla esibizione delle dette carte e titoli.

7. Essendosi dalla direzione generale del registro, e del bollo conosciuto, che nella consegna de' beni alle amministrazioni diocesane, occorrano delle spese per carta, ed amanuensi alla formazione di verbali e stati di beni; e che non sia giusto di gravarne gli agenti demaniali e forestali, ma bensì le suddette amministrazioni diocesane, le quali si ricevono la detta consegna; si sono domandate all'effetto le opportune provvidenze.

Per la indennizzazione di tali spese si è approvata la tassa proposta dalla stessa direzione di grana cinque a pagina da contenere non meno di 25 linee, e di pagarsi dalle amministrazioni diocesane ai ricevitori demaniali su di un foglio di liquidazione che ne sarà formato su i travagli stessi.

— 597 —

Regolamento del 18 *decembre* 1818 *approvato dagli alti esecutori del concordato, relativo al regime di amministrazione dei beni chiesastici.*

LA COMMESSIONE AMMINISTRATIVA DE' BENI CHIESASTICI

Visto l'articolo 12 del concordato del 16 febbrajo andante anno, tra S. S. il Sommo Pontefice, e Sua Maestà il Re del regno delle due Sicilie, pubblicato colla legge de' 21 seguente marzo, che tratta dell'amministrazione de' beni restituiti alla chiesa fino alla di loro debita destinazione ed applicazione;

Vista la nomina de' coamministratori componenti quella, caduta per parte del primo nelle persone del canonico D. Costantino de Luise, e di D. Giuseppe Mazio, e del secondo sul duca della Torre, e sul cavaliere D. Francesco Ruggi; e resa pubblica con circolare del ministero degli affari ecclesiastici de' 15 di agosto ultimo;

Visto l'appuntamento della commessione medesima de' 26 di maggio, circa il regime di amministrazione, e le disposizioni date sullo stesso dagl' incaricati della esecuzione del concordato, eminentissimo cardinal Caracciolo, ed eccellentissimo marchese Tommasi;

Considerando che l' esatta ed uniforme osservanza di regole certe fa ottenere lo scopo del bene del servizio, qual' è quello di allontanare ogni pregiudizio, e proccurare la sicurezza ed i vantaggi degl'interessi di cui si tratta;

Pronuncia il seguente regolamento·

CAP. I. — Disposizioni generali.

§. I. Oggetto dell'amministrazione, composizione e travagli dell'officina centrale.

ART. 1. I beni chiesastici della di cui gestione s'incarica la commessione, sono quelli che al ritorno di Sua Maestà nei suoi dominii di quà del faro si sono trovati nell'amministrazione del così detto demanio, o dalla medesima affidati all'altra delle acque e foreste, provvenienti da monistesi soppressi; dapoichè quelli, anche della chiesa; trovati presso detta amministrazione del demanio, che derivano dal clero secolare, e che pria formavano oggetto di cura del già monte frumentario, esser debbono consegnati alle amministrazioni diocesane, convenute coll'articolo 17 del concordato e di già create, per uno scopo tutto diverso da quello di cui si tratta nell'articolo 12.

2. La commessione composta da' sunnominati soggetti risiede

attualmente in Napoli nel locale dell'abolito banco dello Spirito Santo.

3. La di lei corrispondenza co' superiori, colle autorità estranee, e co' subordinati, viene segnata da dne de'snoi membri, uno cioè de' nominati dal S. Padre, e l'altro da Sua Maestà.

4. È attaccato alla commissione medesima un segretario, e per tale è destinato il signor Gennaro Coppola, a di cui carico è il presentare gli affari alla risoluzione della commessione, prendere i di lei ordini, e curarne la spedizione.

5. Vi sarà inoltre presso la stessa un esattore, da nominarsi, che darà cauzione di ducati 1500 in un biglietto di negoziante o in altra guisa soddisfacente per la commissione.

La sua incombenza consisterà nel portare su di una madre fede del banco delle due Sicilie tutte le somme che i contabili rimetteranno in Napoli, o con cambiali, o con polizze del banco stesso nel modo che appresso verrà detto, per conto della commessione; e nel fare gli esiti per mezzo del detto banco, che questa disporrà, con polizze a di lei nome.

Egli terrà un conto aperto d'introito e di esito, che sarà controllato da persona che destinerà la commessione.

§. II. — *Gestori subalterni.*

6. Per le gestioni locali, la commessione terrà sotto i snoi ordini immediati un'amministratore in ognuna delle diocesi ora circoscritte per effetto dell'articolo 3 del concordato, giusta il quadro di circoscrizione annesso alla presente, il qnale risieder deve nel capoluogo della diocesi medesima. Egli avrà dagli agenti demaniali e forestali consegnati i beni posti nel territorio di quella; gli amministrerà, e ne renderà conto come si dirà ne' capitoli seguenti.

7. La nomina de' medesimi trovasi affidata alla commessione dietro proposizione de' soggetti, che ne fanno gl'intendenti delle rispettive provincie, nel tenimento delle quali è posta la sede di ciascuna diocesi, inteso l'ordinario.

Il principio dell'esercizio delle loro funzioni, e la residenza della di loro officina nel capoluogo della diocesi stessa, saranno annnnciati al pubblico con affissi ne' comuni che quella compongono, al momento ch'essi han finito di ricevere la consegna de' beni.

8. Dar debbono detti amministratori una cauzione, che viene stabilita uguale al sesto dell'annuo prodotto de' beni che loro si consegnano; con liquidarsene il montante dalla commessione nella proporzione predetta su di un calcolo approssimativo della rendita de'cespiti esistenti ne' comuni di ciascuna diocesi, che vanno a passarsi loro.

Consister può la medesima in immobili, ovvero iscrizioni sul gran libro, proprie o di altri; oppure in un biglietto di

conosciuto e solvibile negoziante; e sarà discussa ed ammessa dalla commessione esibendole i documenti analoghi che sono;

Per gl'immobili, l'estratto del catasto; un certificato del sindaco del luogo ove son posti, che ne assicuri la pertinenza a colui cui sono intestati in fondiaria; altro del conservatore delle ipoteche della rispettiva provincia per le iscrizioni esistenti a carico dello stesso; ed un attestato del giudice regio del circondario, comprovante che non gravitino su quelli ipotecbe legali di doti, e di tutela;

Per le iscrizioni sul gran libro, il borderò, e 'l consenso all'immobilizzazione per atto pubblico;

Pel biglietto di negoziante, oltre del medesimo, un attestato dell'intendente della provincia di suo domicilio, che comprovi il di lui rango ed opinione nella mercatura, e la sperimentata solvibilità.

9. I detti agenti contabili saran soggetti alla sorveglianza delle amministrazioni diocesane, prescritta col succitato articolo 17 del concordato; e dipenderanno dalle medesime nei casi determinati nel prosieguo della presente; eccetto i quali non rimane a queste autorità diretta su quelli che obbedir solo debbono agli ordini della commessione.

Perchè sia ben esercitata la sorveglianza suddetta le succitate amministrazioni sono pregate di prestarsi agl'inviti della commessione amministrativa; e dirigere alla medesima nelle occorrenze le proposizioni che crederanno opportune, tendenti alla esattezza ed utilità del servizio, ed alla regolarità della gestione degli amministratori.

10. Sono autorizzati gli amministratori diocesani de'beni chiesastici a nominare de' vice-amministratori ne' luoghi, ove il crederanno necessarii, dandone avviso alla commessione, e rendendoli noti al pubblico con manifesti ne' comuni, pe' quali li destinano; con dichiarazione, che essi personalmente, ed in tutto risponderanno del fatto di costoro.

11. Agli amministratori è accordato il premio sull'esazione, al dieci per cento sulle rendite arretrate scadute fino a tutto decembre 1817 ed all'otto sulle scadenza posteriori. Detto premio è il totale compenso delle operazioni relative alla affidatagli amministrazione, della riscossione delle rendite, e della trasmissione de' fondi, non che delle spese che per tali oggetti bisognano, comprese quelle di officina, e di porto di lettere, ed escluse le sole che nella presente vengono stabilite a carico de'beni amministrati.

CAP. II. — Consegna de' beni colle loro dipendenze.

§. I. *Natura de' beni da consegnarsi.*

11. I beni detti nell'art. 1, da cui ricever deve la consegna l'amministrazione di ciascuna diocesi, esser possono corporei, o incorporei.

1. S'intendono della prima specie quelli consistenti;

1. In terreni, ed in edificii addetti a qualunque uso, di dominio pieno, o di utile solamente.

2. In immobili per destinazione.

3. In oggetti mobili e mobiglia.

4. In semoventi.

14. Per beni incorporei s'intendono i capitali a determinata scadenza; i censi, canoni, ed altre annualità fisse, come pure le variabili circa l'annuale quantitativo delle corrisposte, ma riscuotibili ad una determinata ragione, dipendenti da colonie perpetue, e conosciute sotto i nomi di terratici o decime, le quali sono a riguardarsi come prestazioni enfiteutiche.

§. II. — *Metodo per la consegna de' beni corporei, e scoverte di usurpazioni nell'esecuzione della medesima.*

15. De' beni detti nell'art. 13 la consegna esser deve fatta da' ricevitori demaniali, e dagli agenti forestali agli amministratori per diocesi, individualmente ne' luoghi della loro situazione.

16. Tostochè ad un'amministratore sarà diretto l'ordine dalla commessione di prendere la consegna, si porrà egli di concerto col ricevitore demaniale, e coll'agente forestale, onde unitamente mettersi in giro per ottenerla. Ciascuno di essi però è facoltato a delegar persona in sua vece a questo atto: ma le carte da redigersi, come appresso, esser dovranno sempre da loro segnate.

17. Nell'operazione della consegna de' beni incorporei sopra i luoghi esser dovranno tenute presenti le seguenti carte riguardanti i comuni, ove converrà condursi, che gli agenti detti nell'articolo precedente porteranno seco loro, prendendole dall'officina del ricevitore demaniale cioè:

1. Gli stati patrimoniali che detto ricevitore tener deve secondo i regolamenti della sua amministrazione per quella parte, in cui contiensi la descrizione de' beni delle specie dette nei numeri 1 e 2 dell'art. 13.

2. I verbali di passaggio di proprietà all'amministrazione forestale.

3. Gli estratti degli stati di fondiaria dell'attuale esercizio, redatti per lo pagamento della contribuzione sul demanio, giusta i regolamenti dell'amministrazione del registro e del bollo;

4. I sommarii di affitti correnti.

18. Procedendosi alla consegna, come è detto nell'articolo 15, con tener ragione delle scritture cennate nell'articolo precedente, si aprirà un inventario in doppia spedizione intitolato *inventario patrimoniale*, per descriversi le proprietà citate ne' numeri 1 e 2 dell'articolo 13.

19. Una delle spedizioni dell'inventario predetto sarà riempita a mezza pagina nella parte sinistra; dell'altra spedizione potrà essere ogni pagina scritta, rimanendovi poco margine.

In ambedue le spedizioni si comincerà dal portarvi in grossi caratteri il comune nel di cui territorio i fondi esistono. Indi vi si descriverà ciascun de' medesimi con un numero progressivo, che comincerà da 1 per ogni comune.

Di ciascun fondo saranno indicati la natura; l'estensione, o sua capacità; la contrada in cui è posto; il titolo del monistero dal quale provviene; il numero dello stato patrimoniale del ricevitore; la lettera e numero dello stato di sezione del catasto provvisorio; la denominazione sotto la quale è in quello riportato, e l'imponibile; tutt'i suoi accessorii di fabbriche, macchine, utensili, doti ec; se è affittato, o sfittato; nel primo caso la data del contratto, l'autorità e uffiziale che l'ha solennizzato, la durata, il fittajuolo, il garente, la mercede, ed i giorni della scadenza della medesima; nel secondo caso il giorno dal quale tiensi sfittato, e l'attuale stato di coltura.

La mezza pagina a destra di una delle spedizioni suddette rimarrà in bianco per le ulteriori note a prendervisi degli atti di gestione degli amministratori diocesani, e de' movimenti delle proprietà.

Un bene sarà distinto dall'atro con una linea intermedia.

Finita la descrizione in un comune, vi sarà notato l'articolo del ruolo, il totale dell'imponibile di sopra in dettaglio riportato, e la contribuzione che vi gravita nell'anno alla ragione corrente dell'anno stesso. Quindi si chiuderà con due linee, e quella dell'altro sarà eseguita nello stesso modo, cominciando dal nome del comune.

Per l'uniformità ed esattezza del travaglio, sarà serbato il metodo che vedesi negli esempii portati nel modello all'oggetto approvato.

20. I sindaci ed altri agenti municipali, non che gli esattori comunali di fondiaria, ed i percettori, dovranno prestarsi alle richieste di notizie e dilucidazioni che gli egenti, i quali procedono alla consegna, loro far potessero, per formare completamente e con esattezza il lavoro nel modo di sopra detto.

21. Quante volte, dopo fatta la descrizione de' beni di un comune, come è detto nell'articolo 19, rimarranno sugli stati di fondiaria, o su i patrimoniali del ricevitore degli articoli scoverti, senza che se ne abbiano di rendita nelle scritture del ricevitore medesimo che dà la consegna, s'indagherà sopra

luogo, interrogato primieramente il sindaco, chi sia il detentore dell'immobile, cercando da costui, o, per la di lui assenza, dal suo rappresentante ivi, la dimostrazione de' titoli del suo godimento.

22. Non venendo legalmente comprovato il possesso con giusto titolo, s'interpelleranno i detentori, ed in difetto, i di loro rappresentanti, se intendano bonariamente rilasciare il fondo, riscuotendone una dichiarazione de' medesimi.

23. Si avrà cura egualmente di prendere le dovute indagini, onde conoscere, se qualche proprietà della provvenienza di ordini religiosi siasi usurpata, abbenchè non se ne rinvenga traccia nelle scritture del ricevitore che dà la consegna. In tal caso verrà praticato quanto è dinotato negli articoli 21 e 22.

24. Sia qualunque la dimostrazione de' titoli e la risposta dei detentori, i beni di cui è parola negli articoli 21 e 23, saran portati in un inventario intitolato *inventario delle scoverte*.

Sarà questo distinto per articoli di proprietà, e riempito a mezza pagina, come si è detto per una delle spedizioni dei patrimoniali.

Di ogni proprietà si noterà la natura; l'estensione o la capacità; la contrada ove è posta; il titolo della corporazione da cui perviene, rappresentando la quale la commessione sperimentar può le sue azioni come di dritto contro il detentore; il numero dello stato patrimoniale del ricevitore, se vi è descritto; la lettera, e numero dello stato di sezione del catasto provvisorio, la denominazione sotto la quale è in quello riportato, e l'imponibile; tutti i suoi accessorii di fabbriche, machine, utensili, doti ec.; il nome del detentore; le di costui risposte alla domanda di volontario rilascio; ed i titoli in sua giustificazione dimostrati.

25. L'inventario di scoverte, appena finite le operazioni in un comune, sarà segnato dagl'intervenienti alla consegna, e ritenuto dall'amministratori diocesani.

26. È stabilito un premio per lo scoprimento de' cespiti occultati, che sarà di un'annata di rendita, se nessuna notizia vi è sulle scritture dette nell' art. 17: della metà se vi è rastro in quelle.

I particolari che concorressero e renderli noti, avran dritto alla metà del premio suddetto.

In qualunque caso sarà il medesimo pagato a chi di dritto dopo il ricupero de'cespiti occultati, e de' frutti almeno di un anno.

27. Altra operazione a farsi in ogni comune è la consegna de' mobili, e mobiglia, e de' semoventi, ove n'esistono.

28. De' mobili, e mobiglia si formerà uno stato in doppio, giusta i modelli, distinto per comuni, e contenente il proprietario dal quale derivano; la descrizione di ciascun ogget-

to; la persona che n'è depositaria; e la data dell'atto di deposito.

29. Saranno pure riportati nello stato in doppio, secondo il modello, i semoventi; indicandovisi, per comuni, la provvenienza; la descrizione della di loro specie e numero, e degli utensilii addettivi; il valore, secondo l'ultimo precedente atto di consegna; se si tengono a soccio, o in regia; il nome del fittajuolo, e del garante, o del consegnatario; la data e durata del contratto, e la mercede.

30. Finito il giro, e le operazioni di sopra descritte per tutte le comuni dipendenti da un ricevitore demaniale, che sono poste nel territorio della diocesi, ove l'amministratore s'istalla, le due spedizioni degl'inventarii patrimoniali, degli stati di mobili e mobiglia, e di quelli di semoventi, saranno segnati dal ricevitore, dall'agente forestale e dall'amministratore; uno ne rimarrà presso il primo per l'uso che gli sarà dettato dalla sua amministrazione, l'altra presso l'amministratore diocesano, avvertendo che dall'inventario patrimoniale, questi ritirar dovrà per se la spedizione scritta a mezzo margine

31. Far si dovrà un estratto degli articoli dell'inventario patrimoniale, che riflettono le proprietà pria affidate all'amministrazione silvana, che, segnato dall'amministratore diocesano, sarà rilasciato all'agente di quella, per gli stessi motivi che nell'articolo precedente.

32. Sarà dagli amministratori tenuta ugual marcia per ottener la consegna dagli altri ricevitori ed agenti forestali, per li beni posti in tutti gli altri comuni siti nella estensione della di loro diocesi.

§. *III. -- Metodo per la consegna de' beni incorporei.*

33. I beni incorporei enunciati nell'articolo 14 saranno consegnati agli amministratori, mediante l'invio che i direttori del registro e del bollo loro faranno degli estratti, giusta il modello, de' ruoli de' debitori, resi esecutorii da' signori intendenti, a' termini degli art. 56, e 64 del real decreto de' 30 gennajo 1817 sull'amministrazione de' beni dello stato.

Se però tali ruoli non si trovassero completati, saranno loro dati da' detti direttori (serbando il modello suddetto) gli estratti conformi a' quadri pubblicati, o redatti per pubblicarsi, a seconda dell'art. 56 del citato decreto, con tutte le notizie in osservazione di ciascun articolo, circa lo stato degli atti per rendersi esecutorii.

34. Della spedizione degli estratti predetti dovranno occuparsi i direttori, formandone tanti quante sono le diocesi, che estendono il di loro territorio nella provincia.

In ciascun di detti estratti saran compresi i debitori de' sop-

pressi monisteri, distinti per li comuni, che la rispettiva diocesi riguardano, nei quali si è conoscinto nella gestion precedente, che agir si potesse contra di loro al ricupero, primieramente, per essersi domiciliati, ed in difetto per esistervi un agente de' medesimi, oppure il fondo soggetto al bebito.

Un tal travaglio sarà fatto nello stesso mentre che i ricevitori procedono alla rassegna de' beni corporei, ed inviato sollecitamente a' rispettivi amministratori diocesani; cosicchè, finita quella, tengono costoro gli elementi dell'intero patrimonio ecclesiastico che loro viene affidato.

§. IV Liti riguardanti i beni consegnati.

35. Altro lavoro de' direttori si è la formazione di un dettagliato notamento delle liti pendenti, che riflettono la proprietà e la rendita arretrata o corrente, de' beni corporei ed incorporei della gestion di ciascuno amministratore diocesano, che a costui rimetteranno, esser dovendo quelle a cura del medesimo proseguite, secondo le tracce che gli verran dettate dalla commessione.

Un tal notamento sarà disteso a mezzo margine, rimanendo l'altro destinato a descriversi i movimenti ulteriori di ciascuna causa.

§. V. — Arretrati di rendite, e di pesi al momento della consegna.

36. Gli amministratori ed i ricevitori di concerto formeranno altresì in doppio i seguenti stati da segnarsi da ambedue;

1. Delle rendite in denaro de' beni corporei ed incorporei de' monisteri, scadute e non esatte al momento della sua redazione.

2. Idem delle rendite in generi.

3. De' pesi inerenti a' detti beni scaduti, e non pagati al momento medesimo, e da scadere nel rimanente dell'anno.

37. In osservazione di ciascun articolo degli stati num. 1 e 2. dell'articolo precedente, vi saran notati i motivi della non seguita esazione; il titolo scritto, che si ha, da far pruova contro il debitore; e gli atti coattivi fino allora praticati per ottener il ricupero.

38. Una spedizione de' tre stati rimarrà al ricevitore; l'altra all'amministratore co' titoli ed atti di sopra detti.

In piedi delle due spedizioni sarà fatta espressa menzione della consegna di questi ultimi al secondo.

§. VI. -- *Lavori conseguenti alla consegna da pervenire alla commessione.*

39. Gli amministratori rimetteranno alla commessione le copie da loro segnate de' lavori di sopra tracciati, osservando il seguente metodo, cioè:

Di ogni inventario di scoverte (articoli 21 a 25) immediatamente dopo essersi disteso in un comune, colle originali risposte che han potuto essersi date da' detentori, e loro rappresentanti, per li solleciti espedienti da adottarsi dalla commessione;

Di ciascun notamento di liti pendenti (articolo 35) subito quando loro perviene dal rispettivo direttore, mentre trattasi di oggetti da non perdersi un momento di veduta senza risentirne pregiudizio;

Degl'inventarj patrimoniali de' beni corporei (articolo 18 e 19), e degli stati pe' mobili, e mobiglia (articolo 28), e pei semoventi (articolo 29), tostochè è completata la consegna di un ricevitore.

Degli estratti de' beni incorporei (articolo 33 e 34) a misura che loro arrivano da' direttori;

Degli stati di rendite e pesi scaduti, e di quelli da pagarsi nel resto dell'anno (articolo 36 e 37), secondochè se ne completa la redazione con ciascun ricevitore.

Si avverte, che le copie degl'inventarj di scoverte, e de' patrimoniali, e quelle de' notamenti di liti, esser debbono fatte a mezzo margine come gli originali.

40. Per la formazione ed invio delle copie suddette nel corso della consegna, non debbonsi punto alterare le operazioni della consegna medesima, la di cui finalizzazione merita tutta la possibile e continuata celerità.

41. I lavori summenzionati e le copie rispettive, perchè siano generalmente uniformi, saranno tutti redatti in carta imperiale di regno, come lo sono i modelli.

§ VII. *Spese occorrenti per la consegna e pe' lavori che ne dipendono.*

42. Le prime piccole spese di amministrazione e consegna che occorreranno farsi da ciascun amministratore diocesanò per quelle delle operazioni e lavori suddetti a lui attribuiti, saranno dal medesimo anticipate, per rimborsarsene sulle prime riscossioni.

43. A tal'effetto, nel completar egli l'invio alla commessione de' lavori di sopra prescritti, li accompagnerà con un foglio di liquidazione, contenente il dettaglio di ciascun articolo di spesa erogata; e la commessione, riconoscendone la regolarità spedirà ordinanza a favore di quello che, portata in esito nel di lui conto, opererà il suo rimborso.

44. Viene espressamente dichiarato, che le spese accennate ne' due articoli precedenti sono quelle semplicemente che riguardano i lavori e'l giro de' soli amministratori; dapoichè per gli agenti demaniali o forestali che concorrono a dare la consegna nel modo di sopra tracciato, provveder debbono le rispettive amministrazioni, a carico delle quali è la consegna medesima.

CAP. III. Amministrazione de' beni.

§. I. *Affitti.*

45. Prima cura degli amministratori diocesani, a misura che seguirà la consegna de' beni, sarà il riandare gl'inventarj patrimoniali, e conoscere se vi sono fondi sfittati, e per quali altri mancano quattro mesi, o meno per finire gli affitti correnti.

Così degli uni come degli altri si dovrà cercare la conchiusione de' nuovi affitti.

46. A tal oggetto l'amministratore presenterà il più presto possibile alla amministrazione diocesana un suo rapporto con uno stato de' beni affittati e non affittati, di cui è parola nell'articolo precedente, che sono nella diocesi.

Questo stato conterrà per ciascun fondo

1. La denominazione;
2. Il comune ov'è situato;
3. La procedenza della corporazione, alla quale apparteneva;
4. L'imponibile;
5. La data dell'ultimo affitto;
6. Se è finito, ed in qual tempo;
7. Un progetto di condizioni per l'affitto nuovo.

Un simile sarà inviato per intelligenza alla commessione.

47. Il presidente dell'amministrazione diocesana riferirà sul momento agli esecutori del concordato il rapporto dell'amministratore, all'oggetto di sentire se i fondi suddetti siano assegnati, o da assegnarsi imminentemente a favore di qualche stabilimento ecclesiastico; nel qual caso non si procederà a nuovo affitto.

48. Quantevolte fosse indispensabile di procedere all'affitto nuovo, questo dovrà aver luogo sotto l'ispezione dell'amministrazione diocesana.

49. Sarà procurato nel rincontro di aumentare piuttosto che minorare la rendita precedente; non tralasciando ancora pei fondi inaffittati di prendere una certa norma approssimativa dall'imponibile fondiario.

50. Gli affitti dovranno farsi precedenti affissi e con subaste osservando le cautele, e le solennità usate per gli affitti dei beni dei comuni dettate nel capo primo del titolo 9 della legge sull'amministrazione civile de' 12 dicembre 1816.

Potranno farsi senza subasta soltanto gli affitti di quei fondi, la rendita de' quali non ecceda i ducati 20.

51. Se di alcuni de' suddetti fondi non riuscisse trovare chi aspirasse a intraprendere la conduzione, l'amministrazione diocesana ne avanzerà rapporto agli esecutori del concordato, e l'amministratore alla commessione per le disposizioni da adottarsi circa l'assegnazione de' medesimi.

§. II. *Prodotto in generi.*

52. Pe' fondi che attualmente fossero in amministrazione, e per gli affittati in derrate, non che pe' censi in generi, necessario è, principalmente nell'imminente raccolta dell'olio, che gli amministratori riferiscano alle amministrazioni diocesane le approssimative quantità de' prodotti che debbono ritirare, e da quali luoghi, per essere abilitati dalle medesime ad adottare gli analoghi espedienti per lo trasporto, custodia e vendita dei prodotti medesimi.

53. Le amministrazioni diocesane sono pregate a dirigere nel rincontro le operazioni degli amministratori nel modo dettato da una prudente economia che porti alla minore spesa, ed al maggior vantaggio possibile, guardate le diverse circostanze dei luoghi, delle quali sono esse ben istruite; potendo rendere comuni al caso le prescrizioni che hau dovuto adottare per i beni che hanno sotto la di loro immediata gestione.

§. III. *Perizie.*

54. Sempre quando per qualche spesa o altro oggetto amministrativo vi sia d'uopo di una perizia, l'amministratore coll'intelligenza dell'amministrazione diocesana, farà eseguirla da una persona esperta nella materia che ne formi l'oggetto, e ne darà scienza alla commessione.

55. Trattandosi di perizie riguardanti oggetti di mestieri diversi, per ognuno vi bisognerà un perito.

56. Alla perizia assisterà l'amministratore eseguendosi nel luogo di sua residenza, il vice-amministratore o altri che il primo delegherà, se in luogo diverso.

57. Nel verbale saranno enunciati i nomi, cognomi, qualità civile, e domicilio di coloro che v'intervengono; si dettaglierà con chiarezza il giudizio degli esperti, e'l tempo da loro impiegato nella operazione, e vi si apporrà la segnatura di tutti coloro che vi concorrono.

Se alcuno di essi è analfabeto, il suo segno di croce può essere contestato dal sindaco del luogo.

58. L'indennità al perito sarà dovuta secondo il costume locale, ed a giudizio dell'amministrazione diocesana.

§. IV. Riparazioni.

59. Occorrendo apprestarsi riparazioni a qualche fondo, l'amministratore ne farà distendere perizia a termini del §. precedente, nella quale dovrà, fra l'altro, esser dichiarato se sian quelle urgenti in modo che un momentaneo ritardo porta al deperimento del fondo, o ad accrescerne i guasti, e conseguentemente la spesa; e le circostanze che tale urgenza dimostrano.

60. Sarà la perizia sommessa all'amministrazione diocesana la quale, se riconosce l'urgenza della esecuzione de' lavori, potrà autorizzarla; in caso diverso ne farà rapporto agli esecutori del concordato, con indicare la corporazione, dalla quale provviene il fondo da ripararsi, e l'annua rendita che presenta, notizie che riscuoterà dall'amministratore; e ciò per l'oggetto indicato nell'articolo 47.

61. Proceder dovendosi alla esecuzione, l'amministrazione diocesana ne detterà il metodo all'amministratore se, cioè, per appalto o per economia.

62. Al momento di tale autorizzazione, l'amministratore ne terrà istruita la commessione per intelligenza, rimettendo la copia della perizia formata.

63. Finiti i lavori, si procederà per mezzo degli stessi periti o di altri che crederà l'amministrazione diocesana, alla di loro misura ed apprezzo, tenuto presente il progetto, per fissarsene definitivamente il costo da pagarsi.

§. V. Contribuzione fondiaria.

64. Secondo i dettami del real decreto de' 10 di giugno 1817, gli amministratori, ne' casi di distrazione de' fondi loro affidati, proccureranno che segua la mutazione di quota, con intestarsi quelli sul catasto al nuovo proprietario.

65. In ordine a' reclami per gravezze, è sperabile che Sua Maestà si voglia compiacere di accordare qualche vantaggio straordinariamente al patrimonio ecclesiastico regolare, del che gli amministratori saranno a suo tempo avvertiti.

66. Del pagamento della contribuzione vien parlato nel §. seguente fra le altre spese.

§. VI. Spese.

67. Le spese che riflettono i beni da amministrarsi, distinguer si possono nelle seguenti specie;

1. Per conservare i prodotti a termini del §. II;
2. Per manotenere gli stabili secondo il §. IV;
3. Per i pesi pubblici imposti su i medesimi, non che per

lo cambiamento d'intestazione di quelli, giusta l'obbligo agli amministratori indossato nel §. V;

4. Pe' pesi intrinseci, o assegnati su' beni;

5. Per far valere i dritti di proprietà, come pure per incassarne le rendite;

6. Spese di amministrazione;

7. Spese impreviste.

68. Per ogni esito, qualunque siane la natura, richiedesi la quietanza della parte prendente, indicante la data del pagamento, e la somma ricevuta, e ciò oltre i documenti particolari per ciascuna specie di quelli come in appresso verrà detto.

69. In caso che la persona, in di cui favore il pagamento deve aver luogo, fosse nella necessità di commettere ad altri l'esazione, dovrà esser fatta procura legale, da formar parte de' documenti dell'esito, una colla quietanza del procuratore.

70. Se le parti prendenti non sappiano scrivere, e la somma a pagarsi ecceda i ducati dieci, la quietanza dovrà esser roborata di autentica notariale; fino a detta somma sarà sufficiente, che il segno di croce venga comprovato dal sindaco del rispettivo domicilio.

71. Documento in appoggio della spesa di perizia sarà la copia della perizia medesima, certificata conforme dall'amministratore, in piedi della quale sarà dall'amministrazione diocesana tassata la somma da pagarsi secondo il consumo locale.

72. Occorrendo spese di trasporto di derrate e di manutenzione delle medesime, saranno esitate sopra fogli di liquidazione che formerà l'amministratore, seguendo le facoltà avute dall'amministrazione diocesana com'è detto nell'art. 52; le quali liquidazioni saran convalidate per la regolarità da dichiarazione in piedi della detta amministrazione.

73. Possono gli amministratori coll'intelligenza dell'amministrazione diocesana pagar degli acconti per le riparazioni nel corso dell'opera, secondochè loro detterà la prudenza, da non eccedere mai i due terzi dell'importo.

Per la soddisfazione del saldo invieranno alla commessione la perizia di progetto, la scrittura di partito, se vi si è devenuto, e la misura finale vidimata dall'amministrazione diocesana, su de' quali documenti verrà spedita ordinanza di pagamento.

74. Dallo stato num. 5 de' pesi da formarsi nel momento della consegna giusta l'articolo 36, gli amministratori conosceranno ciò che rimane a pagare di contribuzione fondiaria a tutto dicembre corrente.

Saran solleciti dunque a soddisfare a' rispettivi esattori, e percettori le quote scadute che non ancora si fossero estinte, e puntuali poi a praticare altrettanto nelle scadenze venture.

75. In comprova di tali pagamenti, far si debbono rilasciare quietanze del preposto alla percezione, rivestite delle ritualità

volute da' regolamenti in vigore, in dorso di un duplicato un avvertimento del carico dell'anno, che contenga anche per duplicato descritti i pagamenti precedenti, fattine dal demanio, come sono sul ruolo riportati.

76. Nel principio del venturo anno avran cura gli amministratori di sollecitamente raccogliere da' suddetti agenti della percezione gli avvertimenti de' novelli carichi di fondiaria. Ne formeranno uno stato contenente i comuni, gli articoli del ruolo, l'intestazione sul medesimo, l'imponibile, e l'imposta, che rimetteranno alla commessione pel fine di gennajo.

Il pagamento alla scadenza di ciascun bimestre sarà effettuito, riscuotendone quietanza, com'è detto nell'articolo precedente.

77. Le spese occorrenti per le mutazioni di quota fondiaria sono tutte a carico de' novelli proprietarj.

78. Gli amministratori esser dovranno autorizzati dalla commessione per far de'pagamenti, che riguardano pesi inerenti ai beni, o assegnamenti disposti sulla rendita de' medesimi.

Per ciascun di questi, la commessione spedirà nelle scadenze un'ordinanza la quale, quietanzata dalla parte, formerà l'appoggio dell'esito.

79. Quelli degli esiti detti nell'articolo precedente da farsi in Napoli, saran sempre eseguiti a cura della commessione per mezzo di banco, e senzachè siano gli amministratori chiamati a concorrervi.

80. Le spese di liti, da trattarsi innanzi le autorità giudiziarie o amministrative, si faranno da' patrocinatori incaricati a difendere i dritti della commessione, che saranno scelti dagli amministratori coll'approvazione dell'amministrazione diocesana.

Gli amministratori coll'intelligenza di dette amministrazioni, e secondochè detterà la prudenza, in vista del merito delle cause, daranno a detti patrocinatori per ognuna un acconto.

Il soldo verrà pagato finito il piato, dietro l'esibizione della nota che ogni patrocinatore presentarà, la quale sarà dall'amministrazione diocesana riconosciuta, e dalla commessione liquidata e discussa.

81. Per le spese di procedura esecutiva contro i debitori, sono gli amministratori autorizzati ad erogarne il bisognevole, a misura che a ciascun atto si diviene.

Saranno però essi nell'obbligo di presentarne in ogni fine di mese all'amministrazione diocesana uno stato dettagliato giusta il modello, insiememente agli atti che le han prodotte, ad oggetto che la medesima dia il suo avviso sulla regolarità di ciascuna.

Il detto stato, riconosciuto come sopra, sarà dall'amministratore inviato alla commessione.

82. Siffatte spese sono a ricuperarsi da' debitori, contro i

quali si è proceduto, cosicchè dalle prime somme che essi pagheranno, saranno quelle prelevate.

Del modo come formarne carico di cauzione, sarà parlato nel capitolo VI.

83. Sotto la categoria di spese di amministrazione van comprese:

1. La ritenuta accordata agli amministratori;

2. Le spese occorrenti per l'officina centrale della commessione, e per lo porto di lettere, che alla medesima arrivano, o che spedir deve affrancate.

84. Nell'ultimo giorno di ogni mese, gli amministratori formeranno un foglio di liquidazione della ritenuta a loro spettante, a termini dell'articolo 11, calcolandola alla ragione nel medesimo fissata sugl'introiti in contanti del mese stesso.

Presenteranno detto foglio all'amministrazione diocesana, la quale ne verificherà la corrispondenza col giornale d'introito, e lo rivestirà di sua dichiarazione circa la regolarità del calcolo, o la rettifica del medesimo.

A seconda di detta dichiarazione l'amministratore è facoltato a portarsi in esito il montante di detta ritenuta.

85. Le spese della seconda specie dell'articolo 83 saranno determinate secondo il bisogno dalla commessione, ed erogate da lei stessa per mezzo di banco.

Tra quelle di porto di lettere vanno escluse le occorrenti per lettere che arrivano agli amministratori dopo la di loro istallazione, le quali sono a di loro carico.

86. Tutte le altre spese al di là delle enunciate in questo §, che occorrer potessero, da gravitare su'beni amministrati, dovranno sempre esser fatte dietro autorizzazione della commessione, e su di ordinanze della stessa.

CAP. IV. Esazione e contenzioso circa la medesima.

87. Tutti i debitori di dritti e rendite del patrimonio regolare in ciascuna diocesi posti, dovranno eseguire i pagamenti presso dell'amministratore o del vice-amministratore.

Essi non s'intenderanno liberati dal debito senza un ricevo da'suddetti preposti rilasciato e segnato, il quale sarà in carta bollata a spese de'debitori stessi, a meno che la somma del debito non ecceda i ducati due; nel qual caso potrà farsi uso di carta libera, secondo il num. 18 dell'articolo 28 della legge del bollo.

Ciocchè è detto in questo articolo, deve far parte dell'avviso al pubblico voluto dagli articoli 7 e 10.

88. Ad oggetto di facilitare la esazione delle rendite de' beni suddetti si è pronunciato a' 14 dell'andante dicembre un real decreto, il di cui articolo primo è così concepito.

» La commessione amministrativa de' beni del patrimonio re-

elesiastico regolare, costituita ai termini dell'articolo 12 del concordato, goderà per la esazione delle rendite de' beni affidati alla sua cura, e per la coerzione de' debitori, di quegli stessi privilegj di cui godono gli stabilimenti di pubblica beneficenza.

89. Per effetto della testè trascritta disposizione legislativa, serbar dovendosi il metodo di coazioni contro i morosi, di cui fanno uso gli stabilimenti suddetti, sarà formata e segnata dall'amministratore, o vice-amministratore, come preposti della commessione, una lista, per ogni circondario, de' debitori liquidi che nel maturo non abbiano adempiuto all'obbligo contratto.

Nella detta lista s'indicherà il nome e cognome di ciascun debitore; il titolo e la causale del dare; il montante di questo, e'l giorno dell'avvenuta scadenza.

Vi si disegnerà ancora un incaricato ad eseguire gli atti coattivi.

90. Sarà la lista resa esecutiva, mediante la vidimazione del giudice regio del circondario, che deve rilasciarla gratuitamente; e dopo ciò, si porranno in mora i debitori colle opportune intimazioni spedite dall'incaricato.

91. L'intimazione si eseguirà, inviando un avvertimento a ciascun debitore, perchè paghi il suo debito fra giorni cinque, o al più otto; e l'adempimento di quella alla persona o al domicilio verrà constato con certificato dell'incaricato medesimo in piedi della lista.

92. Scorso il termine stabilito nell'avvertimento, l'incaricato implorerà la forza dall'autorità da cui quella dipende nel comune.

93. La forza sarà impiegata come per l'esazione fiscale col soldato in casa.

Si passerà quindi al sequestro, adempiendo presso i giudici di circondario agli atti prescritti per simili procedure coattive.

94. Tutti gli atti di esecuzione debbono essere distesi in carta bollata, e rivestiti della formalità del registro, con andare tali spese a carico de' debitori. Il solo avvertimento d'intimazione sarà fatto in carta semplice, simile a quello che si usa nella esazione delle contribuzioni fiscali.

96. Se fatta l'esecuzione, il debitore eccezionerà il suo dare, o il modo di esso, con adire l'autorità competente, si sospenderà ogni atto ulteriore, dandosi luogo al giudizio e decisione dell'autorità medesima ne' soli casi in cui o non vi sia titolo esecutivo contro quella, o l'autorità predetta avesse ordinata la sospensione, oppure si trattasse di querela di falso ammessa a' termini dell'articolo 1319 del codice civile provvisoriamente in vigore.

97. Titoli esecutivi sono;

1. Le spedizioni di sentenze e di atti notariali così dichiarati dalla legge;

2. I contratti di aggiudicazioni di affitti e di vendita di generi, mobili, semoventi, e prodotti forestali, consumati precedentemente alla consegna de' beni, previo incanto, dagli agenti delle amministrazioni che a quella sono devenuti, innanzi le autorità amministrative; (*articolo 66 del decreto de' 30 gennaio 1817.*)

3. I contratti di affitti e di aggiudicazioni, la di cui conchiusione fu permessa agli agenti medesimi senza formalità di subasta, e rivestiti del visto delle autorità amministrative, che avrebbero dovuto precedere agl'incanti, se questi avessero avuto luogo; (*detto articolo.*)

4. Gli estratti, vidimati dall'intendente della provincia, dei ruoli de' debitori di annualità, che a cura de' direttori del registro e bollo siansi già resi esecutorj per effetto degli articoli 56 a 64 del real decreto de' 30 gennaio 1817 sull'amministrazione de' beni dello stato.

5. Simili estratti che in vista de' cennati nel numero precedente, gli amministratori, succeduti in questa parte agli attributi de' ricevitori demaniali, spedir potranno, portanti oltre la di loro firma anche quella del regio giudice della rispettiva residenza.

98. Gli estratti, di cui è parola nel num. 4 dell'articolo precedente, sono quelli che gli amministratori ricevuti avessero da' direttori, giusta il primo periodo dell'articolo 33, come atto di consegna de' beni incorporei.

In tal caso non rimane che farli vidimare da' signori intendenti per dirsi quelli, e gli estratti che gli amministratori ne rilasceranno, titoli aventi parata esecuzione.

99. Quante volte però l'atto di consegna segue mediante l'estratto del quadro pubblicato o da pubblicarsi, allora deve esser cura di ogni amministratore di progredire alle susseguentive operazioni del citato decreto de' 20 gennaio ordinate sino alla formazione de' ruoli esecutorj. Egli in questa parte rappresenterà il suddetto direttore, e ne eserciterà gli attributi.

100. Occorrendo, per le contestazioni che si elevassero in conseguenza delle operazioni predette, la pruova della esazione nel 1806, o posteriore, si dirigerà l'amministratore al direttore della provincia per avere gli estratti degli articoli di pagamento rilevati da' registri e scritture delle diverse corporazioni, e da quelli de' ricevitori.

Se mancando tale pruova, vi fa d'uopo del titolo radicale, l'amministratore procurar deve di averne copia legale dal notaro che l'ha stipulato, o dal conservatore della sua scheda, giusta la notizia che nell'estratto del quadro esiste, ed in difetto di questa, potrà cercarla dal direttore, onde sia rilevata dalle antiche scritture delle corporazioni suddette.

101. Sono pregati i signori intendenti di coadiuvare colla di loro autorità, e co' mezzi che sono in di loro potere, dietro le richieste degli amministratori, la completazione di questo travaglio, molto interessante per lo patrimonio chiesastico.

La stessa preghiera si dà a' signori direttori del registro e bollo per la parte che loro riguarda.

CAP. IV. Versamenti.

102. A misura che nel corso del mese gli amministratori fanno l'esazione, ed hanno l'occasione della rimessa in Napoli, esser debbono solleciti ad inviarne alla commessione il montante, che scritturerauno nel giornale d'esito, di cui è parola nel capitolo seguente, colla data dell'invio, e sotto la rubrica di versamenti.

103. Tali ricapiti si faranno pervenire alla commessione o in polizza di banco, o in cambiali riscuotibili in Napoli per conto di quella; e questi valori dalla medesima si passeranno all'esattore.

104. Formerà discarico dell'amministratore la quietanza segnata da detto esattore, e vidimata dal controllo destinato dalla commessione pel medesimo.

Trattandosi di cambiali, la quietanza le preciserà sotto la dichiarazione, che il discarico dell'amministratore dipende dalla di loro riscossione, e che sino a quando ciò non si realizza rimangono a suo carico e pericolo.

105. In ogni fine di mese manderanno gli amministratori il saldo de' prodotti depurati dagli esiti nel corso dello stesso.

Lo accompagneranno con un bilancetto, che distingua la resta in cassa del mese precedente, e l'introito fatto nel corso del mese sugli arretrati fino al 31 dicembre 1817, e sulle scadenze posteriori. Al totale di questi tre dati saran contraposti gli esiti nel mese fatti, distinti in spese arretrate, dipendenti dallo stato formata nel momento della consegna, giusta il num. 3 dell'articolo 26, in spese correnti, ed in versamenti.

Per la migliore intelligenza sarà osservato l'analogo modello.

106. Il bilancio detto nell'articolo precedente esser dovrà formato in doppio: uno ne sarà consegnato al presidente dell'amministrazione diocesana dal quale sarà vidimato, l'altro da inviarsi alla commessione, attestando in piedi di essere il simile rimasto in sue mani.

CAP. VI. Scrittura o contabilità degli amministratori.

107. Gli stati di arretrati redatti al momento della consegna, giusta i numeri 1 e 2 dell'articolo 26, formano il carico delle rendite scadute fino al dì della redazione di quelli.

108. Dagl'inventarj patrimoniali (art. 18 e 19), dagli stati de' semoventi ... ruoli dei

reddenti (art. 32) formeranno gli amministratori uno stato di carichi aggiunti in contanti, ed un altro in generi, se sianvi scadenze verificate nel 1818 posteriormente alla redazione degli stati detti nell'articolo precedente, onde abbiano il saldo della esazione a farsi a tutto il 1818, e ne invieranno un doppio alla commessione, la quale ne verificherà l'esattezza sulle copie dei suddetti lavori di consegna.

Saranno adottati gli stessi modelli, meno la prima colonna di osservazioni.

109. Per l'anno 1819, e per ciascuno de' successivi, occorrendo, sulle copie testè citate, dalla commessione saranno formate due liste di carico di esazione, una in contanti, e l'altra in generi, ed inviate agli amministratori.

110. Sempre quando vi sarà luogo ad un carico da aggiungersi, o ad una deduzione da farsi nel corso dell'anno, se ne daranno scambievolmente l'avviso gli amministratori, e la commessione, operandone rispettivamente le opportune annotazioni su' lavori detti negli articoli precedenti.

111. Pe' beni sfittati, il carico sarà formato al momento che si conosce il prodotto di ciascun fondo, e questo sarà un carico di aggiunzione.

112. Tutte le volte che proceder si dovrà al ricupero delle spese di liti per condanna ottenntane contro le parti, ne sarà anche formato un carico aggiunto.

La commessione farà praticar lo stesso nella fine di ogni mese in vista dello stato delle spese di coazioni richiesto coll'art. 81.

112. Le rendite di generi opereranno un esito sul giornale detto nell'articolo 124, e contemporaneamente un carico di esazione sulla lista di carico in contanti, ed un articolo d'introito sul giornale indicato nell'articolo 116.

114. Per maggior agevolazione nella ricerca de' nomi de' debitori descritti negli stati di rendite a tutto il 1819, e nelle liste di carico, ogni amministratore formar dovrà una pandetta pe' primi, ed un'altra per le seconde, nelle quali per ordine alfabetico riunirà tutt'i debitori che figurino negli uni e nelle altre.

Ciò serve ancora, perchè in occasion di coazione, o di pagamento per un reddente, conoscer si possa, se siavi suo arretrato, che devesi pria del corrente incassare, in difetto di che rimarrebbe compromesso l'amministratore per tutte le conseguenze dannose agl'interessi della commessione.

115. Terranno gli amministratori due giornali d'introito, uno per riportarvi l'esazione in contanti, l'altro per quelle in generi.

Debbono esser i medesimi vidimati ad ogni foglio dal vescovo, o in sua mancanza, dal regio procuratore, con riferire in principio di ciascuno il numero de' fogli che contiene, e che si sono vidimati.

116. Sarà il primo distinto nelle seguenti colonne, cioè:

1. Numero d'ordine della registrazione,
2. Numero dello stato di carico;
3. Data e dettaglio degli articoli;
4. Comune della situazione del cespite;
5. Somme esatte di arretrato fino a dicembre 1817;
6. Idem di scadenze posteriori.

117. Del giornale d'introito de' generi sarà assegnato un dato numero di fogli a ciascuna specie di quelli, avendo cura di far precedere al giornale medesimo un indice, che faccia conoscere il numero de' fogli destinati a ciascuna qualità di generi.

Conterà il detto giornale le stesse colonne 1 a 4 di quello in contanti, ed inoltre.

La 5 sarà destinata ad indicare il quantitativo, che si riscuote giusta la misura dell'obbligo di pagamento.

La 6 il detto quantitativo introitato, ragguagliato alla misura del luogo di residenza dell'amministratore, che dipende da arretrato a tutto il 1817.

E la 7 le quantità introitate secondo la misura detta nel precedente numero, che riflettano scadenze posteriori.

118. A misura che segue l'esazione, ne sarà riportato ciascuno articolo in margine di quello che figura in carico sugli stati di arretrati e di rendite del 1818, o sulla lista di carico, indicandovisi la somma riscossa, ed il numero della registrazione sul giornale d'introito.

119. Terranno pure gli amministratori un giornale di esito in contanti, ed un altro di esito in generi.

120. Avrà il primo le colonne di:

1. Numero d'ordine,
2. Rubrica dell'esito,
3. Data e dettaglio dell'esito,
4. Somme pagate.

121. In quello degli esiti in generi saran destinati determinati fogli a ciascuna specie coll'indice sul principio, come si è detto pel giornale d'introito. Il medesimo sarà distinto nelle colonne.

1. Del numero di ordine;
2. Della data e dettaglio degli esiti;
3. Della quantità esitata giusta la misura del luogo ove avviene l'esito;
4. Della quantità medesima ragguagliata alla misura della residenza dell'amministratore;
5. Della indicazione degli articoli del giornale d'introito in contanti, su cui figura il valore ritratto dal genere esitato, quantevolte l'esito fosse per vendita.

122. A' vice-amministratori saran rimessi dagli amministratori gli estratti degli stati di arretrati, e di rendite del 1818, non che delle liste di carico, contenenti gli articoli della esazione, che loro si affida.

123. Tener debbono essi i giornali d'introito, e quelli di esito uguali a' prescritti come sopra per gli amministratori, ne' quali riporteranno, secondo occorre, le somme che introiteranno o esiteranno.

Gli esiti però non potranno essere da loro eseguiti che dietro l'avviso in iscritto dell'amministratore.

124. I detti vice-amministratori in ogni dieci giorni rimetteranno all'amministratore gli estratti contenenti la copia letterale degli articoli riportati su' detti giornali.

L'amministratore, nel pervenirgli gli estratti suddetti, ne farà la scritturazione su'suoi giornali d'introito e di esito, dove porterà nelle colonne corrispondenti delle somme introitate ed esitate, i totali rispettivi degli estratti, ed in quella del dettaglio spiegherà distintamente i diversi articoli con tutta la necessaria precisazione. Nello stesso mentre ne opererà il discarico sugli stati di arretrati e di rendite del 1818, o sulle liste di carico, com'è detto nell'articolo 118.

125. In ogni quindici giorni, ciascuno amministratore formerà la copia letterale degli articoli riportati nel detto periodo di tempo su' giornali d'introito e d'esito, e ne farà l'invio alla commessione.

La spedizione di queste copie dovrà essere eseguita improrogabilmente nel giorno segnente alla scadenza del periodo suddetto, e perchè si trovino pronte in detto giorno avranno essi cura di formarle giornalmente, cosicchè vengano a completarsi contemporaneamente alla scritturazione giornaliera, e si trovino pronte nel dì della spedizione, non rimanendo allora altro a farvi, che addizionarli.

126. Vien raccomandato alle amministrazioni diocesane nella fine di ciascun mese di verificare la scrittura dell'amministratore, riconoscerne la regolarità, o rilevarne gli errori che potessero esservi occorsi. Del risultato di questa operazione si compiaceranno darne ragguaglio alla commessione per le disposizioni che conviene adottare.

127. Sono obbligati gli amministratori di presentare i libri di contabilità di sopra menzionati ad ogni richiesta del vescovo, o del regio procuratore, a' quali sarà permesso, in caso d'inesattezza, o prevaricazione, di chiuderli, con indicarne il giorno, l'ora ed il motivo, e renderne avvisata la commessione.

CAP. VII. Rendimento di conto.

128. Nella fine di dicembre, oppure prima, se la gestion di un amministratore cessa nel corso dell'anno, dar dovrà egli il suo conto finale.

129. Sarà il medesimo distinto in due parti; la prima pel conto in denaro; la seconda per quello in generi.

130. Nel conto in denaro si porteranno;

1. Il carico di esazione dipendente dagli stati di arretrati pria della consegna per scadenze a tutto dicembre 1817;
2. Il carico delle scadenze posteriori;
3. Il totale de' due dati precedenti;
4. L'esazione fatta sugli arretrati del 1817;
5. Simile sulle scadenze successive;
6. Il totale di questi due dati;
7. La resta esigibile sugli arretrati;
8. Idem delle scadenze posteriori;
9. Resta totale;
10. Gli esiti fatti;
11. I versamenti;
12. Il totale di questi due dati;
13. La resta in cassa.

131. Il conto in generi sarà suddiviso nelle diverse specie di derrate, che si sono avute in carico di esazione, e per ognuna si farà il dettaglio de' dati detti nei num. 1 a 10 dell'articolo precedente; quindi nell'11 luogo si porranno le reste in magazzino.

132. In appoggio del conto in contanti, egualmente che dell'altro in generi, saranno annessi due notamenti di nomi di debitori, uno cioè di quelli che compongono la somma detta nel num. 7 dell'art. 130, l'altro relativo a quella del num. 8.

A ciascun articolo de' notamenti predetti sarà apposto in osservazione il dettaglio delle operazioni fatte per lo ricupero, ed i motivi che l'hanno impedito.

133. Esser dovranno anche uniti a ciascuna delle due parti del conto medesimo i documenti comprovanti l'esito.

Saranno essi accompagnati con un inventario, nel quale ogni articolo vi sarà riportato con un numero progressivo per ordine di data dell'esito, vi si descriveranno il numero, e la specie de' documenti che ciascun esito riguarda, e la somma di ognuno.

Ciascun documento sarà segnato col numero, sotto il quale è descritto nell'inventario.

134. Anche pe' versamenti sarà formato inventario, come nell'articolo precedente, cui saranno uniti i ricevi che li comprovano.

135. Gl'inventarj di esiti e di versamenti saran formati in doppio, per restituirsene una spedizione all'amministratore dalla commessione al momento dell'arrivo del conto, onde rimanga cautelato dell'invio de' documenti.

136. Il conto esser dovrà disteso in doppia spedizione, e presentato all'amministrazione diocesana, la quale è pregata a fare le sue osservazioni su ciascun articolo del medesimo, se vi sarà luogo, e particolarmente su' motivi adottati dall'amministratore onde giustificare la inesazione delle somme riportate negli stati di reste.

137. Dopo ciò, una spedizione del conto sarà ritenuta dalla suddetta amministrazione, e l'altra corredata colle di costei os-

servazioni dall'amministratore rimessa alla commessione, che lo liquiderà e discuterà, inteso lo stesso amministratore, o persona che legalmente egli destini a rappresentarlo presso la medesima.

138. Del risultato della discussione suddetta ne sarà rilasciata ordinanza dalla commessione, che sarà operativa col contabile a' termini delle particolari disposizioni emesse su di ciascuna parte del conto reso.

— 598 —

Circolare de' 23 dicembre 1818 emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si stabilisce che i regj procuratori presso i tribunali civili, dopo aver date le istruzioni a' conciliatori, sono obbligati di darne parte a' regj procuratori generali presso le gran corti civili.

E' insorto il dubbio, se i regj procuratori de' tribunali civili pria di comunicare a' conciliatori le soluzioni delle difficoltà, che loro sono proposte, debbano consultare i regj procuratori generali delle gran corti civili ed attenderne i riscontri.

Il bene della giustizia esige, che il procedimento de' conciliatori non soffra il menomo ritardo: d'altronde i regi procuratori de' tribunali civili non possono nel soggetto caso emettere alcuna decisione di autorità, ma dirigere solamente le di loro osservazioni ai conciliatori in linea di consigli, e di privata opinione; eglino dunque sono autorizzati a dare ai conciliatori quelle istruzioni, che crederanno convenienti su i dubbj loro proposti, e quindi dovranno riferirne il tenore ai rispettivi procuratori generali delle gran corti civili.

Nel partecipare tutto ciò alle signorie loro incarico alle medesime di curarne il dovuto adempimento, e darne comunicazione a' regj procuratori de' tribunali civili.

— 599 —

Circolare de' 23 dicembre 1818 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai regj procuratori generali presso le gran corti criminali portante disposizioni circa le armi permesse a militi.

I militi non sono corpi militari che prestano un servizio permanente, ma sono cittadini militari privati che di tempo in tempo, ed a misura de' bisogni vengono richiesti a prestare la loro opera pel mantenimento della pubblica sicurezza. Quindi sebbene i militi facciano parte della forza dello stato; pure non vi è bisogno di obbligarli a mantenersi continuamente armati. Un tale obbligo gli esporrebbe a que' reati d'irascibilità, che facilmente si commettono quando, senza il freno della severa disciplina militare, si ha in tutte le occasioni un'arma pronta all'offesa.

Dietro queste considerazioni, di concerto col supremo comando di guerra abbiamo stabilito:

1. Che i militi sono sottoposti alle leggi e regolamenti in vigore sull'asportazione delle armi.

2. Che la sola arma permessa a' militi semplici è il fucile di calibro colla bajonetta, e soltanto nel tempo in cui sono in servizio.

3. Che l'arma permessa a' sotto-uffiziali, ed agli uffiziali, anche fuori servizio, è il cangiarro per i primi, e la spada, o la sciabla pe' secondi, ma soltanto quando vestono uniforme.

4. Che saranno tradotti in giudizio, e puniti a norma delle leggi que' militi che asportano armi fuori de' casi enunciati di sopra, e saranno prese delle misure di rigore contra gli uffiziali e comandanti, che per sottrarli alla punizione rilasciassero abusivamente certificati di trovarsi i medesimi in servizio nell'atto dell'asportazione.

Daranno le signorie loro di queste disposizioni comunicazione alla corte, ed ai giudici di circondario; le autorità militari ne hanno avuto partecipazione con circolare del supremo comando (1).

— 600 —

Circolare de' 30 dicembre 1818 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinarj delle diocesi del regno portante disposizioni circa la liquidazione del terzo pensionabile da farsi su di talune mense vescovili.

S. M. avendo conosciuto, che nella liquidazione fatta da talune amministrazioni diocesane del terzo pensionabile sulle rispettive mense vescovili, che ne sono suscettive o per la propria pingue rendita, o per l'aggregazione già fatta a loro favore delle rendite di altre chiese unite come soppresse, o come concattedrali, o in amministrazione, non si sia serbata la giusta detrazione de' pesi; con decreto de' 14 del corrente mese di dicembre ha approvato il regolamento, secondo il quale dalle cennate amministrazioni diocesane deve farsi la liquidazione

(1) *Questa circolare del supremo comando de' 19 dicembre 1818 è del tenore seguente.* Ai generali comandanti le divisioni militari, ed al governatore di Napoli.—Spesso avviene che i militi asportatori di armi proibite, arrestati nella flagranza dell'asportazione, si procurano l'impunità con dei certificati che gli uffiziali da cui dipendono, sono facili a rilasciar loro per attestare che nel momento dell'asportazione erano essi in servizio.

Il supremo comando di guerra, volendo prevenire ogn'inconveniente che potrebbe nascere da questo punibile abuso, dichiara che la sola arma di cui i militi sono autorizzati a far uso, essendo in servizio, è il fucile di calibro con bajonetta; e che ai soli uffiziali, e sotto uffiziali è permesso il cingere spada o cangiarro, anche fuori di servizio; purchè però vestano l'uniforme coi distintivi del loro grado.

Incarica nel medesimo tempo i signori generali comandanti delle divisioni militari a far severo divieto agli uffiziali delle milizie di rilasciare de' certificati di servizio senza esserne debitamente autorizzati; facendo loro conoscere che in caso di trasgressione saranno severamente puniti.

del terzo pensionabile sulle mense vescovili, che ne sono suscettive.

Rimetto a cotesta amministrazione diocesana copia conforme del detto real decreto coll'annesso regolamento; (1) per sua intelligenza, e per lo corrispondente sollecito adempimento, qualora cotesta mensa sia suscettiva di terzo pensionabile.

— 601 —

Circolare de' 30 decembre 1818 con la quale si prescrive che la spesa di trasporto de' fondi de' ricevitori è a carico de' ricevitori a' quali è all'uopo accordata una indennità.

L'articolo 15 del decreto reale de' 12 dicembre 1816 stabilisce in favore de' ricevitori distrettuali una indennità di grana venti per ogni centinaio di ducati sulle somme che essi spediscono decadariamente alle rispettive casse generali delle provincie, ovvero direttamente al banco delle due sicilie per conto delle mentovate casse generali. Prescrive inoltre che la somma di tale indennità debba liberarsi ai ricevitori generali dovendo essi colla loro prudenza farne la ripartizione tra i ricevitori dei distretti secondo le particolari circostanze di località, di facilità de' mezzi di trasporto, e di quantità di denaro inviato.

Ora per la esatta esecuzione di tali sovrane disposizioni, rimane dichiarato che la indennità di grana venti per ogni cen-

(1) Ecco il tenore di questo real decreto:
Sulla proposizione del nostro consigliere, e segretario di stato ministro degli affari ecclesiastici.
Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto siegue.
Art. 1. È approvato il regolamento, annesso al presente decreto, secondo il quale dalle amministrazioni diocesane deve farsi la liquidazione del terzo pensionabile sulle mense vescovili, che ne sono auscettive.
2. Il nostro consigliere, e segretario di stato ministro degli affari ecclesiastici è incaricato della esecuzione del presente decreto. — Napoli 14 dicembre 1818.

Regolamento *secondo il quale le amministrazioni diocesane debbono fare la liquidazione del terzo pensionabile sulle mense vescovili, che ne sono suscettive.*

Art. 1. Saranno suscettive del terzo pensionabile quelle mense vescovili, la rendita delle quali sia tale, che divisa in tre porzioni, due di esse diano la somma di ducati tremila netti da pubblici pesi.
2. La liquidazione del terzo pensionabile sulle mense vescovili sarà regolata nel seguente modo. Dalla totalità della rendita lorda di ciascuna mensa verrà prelevata una somma prudenziale, non minore del cinque e non maggiore del dodici per cento di essa rendita, secondo la diversa natura della rendita stessa, e la maggiore, o minore difficoltà della sua esazione, e della manutenzione dei fondi, che la producono; e tale somma annuale sarà rilasciata a favore de' titolari in compenso di tutte le spese di amministrazione, e di riparazione dei fondi, che costituiscono le rispettive loro mense. Dalla rendita poi residuale si dedurranno la fondiaria, le spese pel mantenimento della chiesa, i censi passivi, i legati di messe, ed i pesi perpetui a favore de' pii stabilimenti della stessa diocesi. Della somma che rimarrà dopo le indicate deduzioni, se ne faranno tre parti, due delle quali resteranno al titolare, ed una costituirà il terzo pensionabile.

tinaio di ducati s'intende accordata in compenso di tutte le spese che occorrono per lo trasporto del denaro dalle casse distrettuali alle casse generali, ovvero al banco delle due Sicilie; tanto per quei distretti che sono sopra cammini serviti da' procacci, quanto per quei che non lo sono.

In conseguenza di ciò a contare dal dì 1 di gennaio dell'anno 1817, giorno in cui ebbe cominciamento la esecuzion del real decreto de' 12 dicembre 1816 la real tesoreria non dev'essere in danno veruno per cagione di trasporto de' fondi de' distretti.

Quindi dalla somma della indennità accordata coll'art. 15 del mentovato decreto la tesoreria riterrà le quantità che rimborsar debbe all'amministrazione generale delle poste a tenore degli stati che l'amministrazione medesima le trasmetterà.

E perchè per lo avvenire si eviti tra l'amministrazione delle poste, e la tesoreria generale il conteggio di così fatti trasporti ho determinato che da oggi in avanti i ricevitori distrettuali paghino essi la spesa de' trasporti al procaccio nella quantità stabilita per lo denaro fiscale, qualora, ove si dassero in affitto i procacci, non riesca loro di trovare maggior economia convenendosi coll'appaltatore.

La tesoreria generale continuerà a fare secondo le disposizioni dell'art. 15 del decreto la liquidazione della indennità stabilita sulle somme rimesse alle casse generali delle provincie, o al banco; e continuerà a liberare la somma di tale indennità a' ricevitori generali per farne la ripartizione tra i ricevitori di distretto, tenendo in considerazione le circostanze nello stesso real decreto indicate (1).

— 602 —

Circolare de' 30 decembre 1818 emessa da ministro delle finanze con la quale si stabilisce che al trasporto de' fondi delle ricevitorie ove non passa il procaccio è applicabile il regolamento stabilito per le ricevitorie che fanno i trasporti per mezzo de' procacci.

Ad oggetto che l'invio de' fondi della tesoreria generale si esegua con una regola invariabile ed uniforme da tutt'i ricevitori, sul rapporto del tesorier generale ho risoluto che il regolamento approvato da Sua Maestà nel dì 27 ottobre dello scorso anno in ordine al trasporto che i procacci eseguono del denaro che i ricevitori spediscono al banco delle due Sicilie, e ad altre casse generali, sia messo in pratica anche da' ricevitori de' distretti ove non passa il procaccio.

In conseguenza di tal risoluzione verranno da oggi innanzi da' ricevitori medesimi praticate le formalità prescritte dal mentovato regolamento, tanto per lo trasporto, quanto per la consegna de' fondi, nella intelligenza che in vece degli agenti del-

(1) Questa disposizione è stata modificata da un reale rescritto de' 7 maggio 1823.

la amministrazione delle poste, i processi verbali d'invio saranno sottoscritti dai vetturini a' quali si affida la spedizione del denaro. Ed avvenendo che un vetturino non sappia scrivere, il sotto-intendente contesterà questa circostanza nel processo verbale.

E siccome il vetturino è ad elezione del ricevitore, così dovrà costui esser risponsabile del fatto dello stesso.

— 603 —

Circolare del 30 decembre 1818 emessa dal ministro delle finanze con la quale si dichiara doversi pei reclami per disastro conoscere, coll'apprezzo de' prodotti rimasti illeso, il valore del danno cagionato per la rendita perduta.

Un controloro nel verificare i reclami di tre comuni a causa di disastro di grandine sofferta, ha deviato dalle intenzioni della legge intorno alla liquidazione del danno. Secondo l'art. 56 del decreto de' 10 giugno 1817 il danno dee distruggere almeno la metà della vendita imponibile, onde accordarsi moderazione; e perciò si rende necessario un apprezzo su' prodotti rimasti illesi. Ora il detto funzionario ha diversamente agito, poichè, fatta la verifica della somiglianza de' prodotti in comune limitrofo, e non colpito da disastro, è poi passata ad esaminare le perdite de' territorj del comune danneggiato, calcolando queste perdite dove in più, e dove in meno con misura non proporzionata, e non esaminando poi il valore dei frutti rimasti illesi.

Nel prevenirla di tutto ciò, signor direttore, la incarico di comunicare il tenore della presente ai controlori suoi subordinati affinchè nelle verifiche che potranno occorrere per simili reclami osservino esattamente queste prescrizioni.

— 604 —

Regolamento per le attribuzioni e gli obblighi del razionale degli apodisseri, dello agente contabile del banco delle due Sicilie e de' loro rispettivi impiegati, approvato dal ministro delle finanze (1)

Il razionale del banco ha finora cumulato nella sua carica la contabilità del patrimonio del banco, e quella de' suoi depositarj; quindi le istruzioni per la razionalia dell'amministrazione de' banchi, comprese nel regolamento organico di essi, questo doppio oggetto riguardano.

Il decreto però de' 30 giugno 1818 istituendo un'agenzia contabile, ne ha divise le attribuzioni. All'agente contabile, il qual'essendo risponsabile del conto materiale dev'essere il depositario dello stato discusso, e di tutte le superiori deter-

(1) Questo regolamento è stato compilato dalla reggenza del Banco delle due Sicilie il di 2 decembre 1818 ed è stato approvato dal ministro delle finanze il di 5 gennajo 1819.

minazioni relative agl'introiti ed esiti, si appartiene la contabilità patrimoniale, resta al razionale quella degli apodissarj. A definir dunque, secondo il prescritto coll'articoli 4 del precitato real decreto, le attribuzioni dell'agente, e le formalità sotto le quali gli esiti dovranno esser disposti, e documentati, e per determinarsi benanche i doveri del razionale degli apodissari, non che di tutti gl'impiegati di queste due officine, resta stabilito il presento regolamento.

Tit. I. Doveri del razionale degli apodissarj e suoi impiegati.

Cap. I. Attribuzioni del razionale.

Art. 1. Essendo il banco diviso in due casse, una cioè pel ramo di corte, e l'altra per quello de' privati; vi saranno presso il razionale altrettante scritture, onde conoscersi il negoziato, ogni altra circostanza di ciascuna cassa.

Art. 2. Le scritture stabilite nel precedente articolo saranno bilanciate a semestre, onde trovarsi d'accordo il loro risultato con quello che si avrà dai libri delle revisioni delle rispettive casse.

Art. 3. Per la formazione delle scritture enunciate nei precedenti articoli, dovranno i razionali delle casse passare a quello del banco indispensabilmente in fine di ogni giornata lo stato di situazione di ciascun cassiere dimostrante i movimenti del negoziato; come altresì lo stato de' pegni, dispegni ed utili percepiti. L'esattezza di questi stati sarà sotto la più stretta responsabilità de' razionali delle casse.

Art. 4. Il razionale del banco interverrà nelle verifiche delle casse, che saran fatte dalla reggenza, e nell'inventario de' pegni. Egli dovrà verificare.

1. Se le reste di debito de' cassieri, formate da' rispettivi libri maggiori, siano d'accordo con quelle risultate dalla sua scrittura.

2. Se tutti i valori presentati da ciascun cassiere, formino il discarico della sua resta di debito.

3. Finalmente formerà il processo verbale della verifica, di cui rimarrà sempre responsabile.

Per l'inventario poi

1. Si accerterà che la resta de' pegni esistente, offerta dalla sua scrittura, sia uniforme a quella formata dal credenziere e custode de' pegni.

2. Annoterà tutti i pegni esistenti, e ne sottoscriverà i cartellini. L'ammontare de' pegni annotati dovrà corrispondere alla resta già stabilita come sopra.

3. Formerà il corrispondente verbale d'inventario, che presenterà alla reggenza per conoscere il risultato.

Art. 5. Allorchè saran posti in vendita i pegni, il ra-

zionale del banco ad oggetto di prenderne scrittura riceverà dal razionale della cassa:

1. Il verbale della consegna de' pegni dal custode al credenziere.

2. Lo stato di quei pegni, che saran venduti, portante il nome del pignorante, la data, la somma del pegno, il giorno della vendita, l'interesse a favore del banco, e l'avanzo o perdita che potrà risultarvi:

3. Il verbale di restituzione dell'orefice al custode di quei pegni che invenduti ritorneranno in guardaroba.

4. Le cartelle de' pegni venduti, allorchè saranno esibite da' proprietarj, nelle quali dovranno esservi i corrispondenti conteggi dimostranti l'avvanzo che dovrà pagarsi, per potersene spedire il pagamento.

Art. 6. Tutte le volte che il razionale del banco crederà necessario eseguire qualche verifica nelle scritture delle casse, lo proporrà al reggente, e ricevutane l'approvazione lo eseguirà coll'intelligenza de' rispettivi presidenti.

Art. 7. Di tutte le opere che potranno essere aggiunte alle casse, dovrà il razionale del banco tenerne scrittura a parte, secondo le istruzioni che saran date dal ministro di finanze.

Art. 8. Il razionale del banco passerà all'agente contabile un certificato indimato dal reggente, di tutt'i movimenti che potranno accadere in aumento o minorazione del conto delle polizze emesse a vuoto dal già banco di corte, le quali sono a carico del patrimonio del banco.

Questo conto dovrà trovarsi sempre d'accordo fra le scritture del razionale e dell'agente.

Cap. II. Doveri degl'impiegati.

Art. 9. Vi sarà un libro maggiore col carico della scrittura, che portar dovrà sempre in corrente, e bilanciarla ogni semestre.

Art. 10. Un aiutante del libro maggiore per tutto ciò che potrà riguardare la scrittura suddetta.

Art. 11. Un impiegato col carico della formazione dei giornali e della spedizione di tutte le polizze.

Art. 12. Vi saranno finalmente quattro soprannumerari ad elezione del razionale, per impiegarli in tutti quei travagli che crederà necessari.

Art. 13. Il razionale sarà risponsabile dell'esattezza de' lavori di sua officina, e specialmente che tutto sia sempre al corrente.

Egli interverrà nelle sessioni di reggenza per proporre ciò che potrà riguardare la sua carica.

TIT, II. Attribuzioni dell'agente contabile, e suoi impiegati.

CAP. I. Doveri dell'agente.

Art. 14. Sarà l'agente risponsabile di tutta la contabilità patrimoniale del banco, sulla quale cessando al momento di sua istallazione ogni ingerenza del razionale, dovrà riceversi da questi le madrefedi, il portafoglio, le iscrizioni sul gran libro, i titoli contro i debitori del banco, ed ogni altra scrittura appartenente all'amministrazione. Di tutto ciò ne sarà formato verbale vistato dal reggente, di cui una spedizione rimarrà al razionale ed un'altra all'agente.

Art. 15. Prenderà ragione di tutti gl'introiti ed esiti determinati nello stato discusso, di cui gli sarà passata copia conforme vidimata dal reggente, che presenterà poi nella reddizione del suo conto materiale. Nello stesso modo gli saran comunicate non meno le determinazioni della reggenza, che le disposizioni ministeriali, le quali autorizzeranno gli esiti non compresi nello stato discusso, e gli aumenti o inversioni dei suoi articoli. Tutte le altre scritture appartenenti all'amministrazione saranno originalmente presso l'agente.

Art. 16. Interverrà nelle sessioni di reggenza per informarla di quanto potrà occorrere particolarmente sullo stato dei debitori, de' quali sarà obbligato tenere esatto conto.

Art. 17. A carico dell'agente sarà la redazione degli aggiusti di rate, che potranno occorrere, la liquidazione de' fornitori, esattori, o amministratori, per proporne il risultato alla discussione della reggenza, come altresì la corrispondenza che dovrà tenersi fra questa ed i suoi agenti.

Art. 18. Tutte le polizze d'introito ed esito dell'amministrazione generale de' banchi saran firmate dal reggente e dall'agente contabile. Ogni polizza che potrà trovarsi passata senza le indicate due firme, rimarrà a carico di quegl'impiegati delle casse che l'avranno passata, e fuori di ogni risponsabilità dell'agente.

Art. 19. Sarà risponsabile l'agente dell'incasso di tutti gl'introiti compresi nello stato discusso, pe' quali dovrà sempre proccurare l'esecuzione de' contratti fissati dalla reggenza. Non avrà alcuna responsabilità pe' debitori litigiosi o insolvibili, nè per quelli che compresi nello stato discusso si rendessero tali nel corso dell'esercizio. Per questi ultimi cesserà però la risponsabilità dell'agente, dopochè ne avrà fatto rapporto alla reggenza, e provocate le convenienti disposizioni.

Art. 20. Niun esito potrà eseguirsi dall'agente, che non sia portato nello stato discusso, o che ne ecceda gli articoli, a meno che non sia autorizzato con particolari disposizioni del ministro delle finanze.

Art. 21. Tutti i pagamenti dell'amministrazione dovranno esser fatti in polizze, tranne le piccole spese imprevedute, che potranno eseguirsi in contanti.

Art. 22. Ogni pagamento dovrà essere dall'agente appoggiato nel conto con ordinativi del reggente, e quietanze dalle parti prendenti, che per i pagamenti in polizze saran rilasciate in carta senza bollo, e non soggette ad alcuna legalità. Per i pagamenti poi in contanti maggiori di un ducato, le quietanze saranno autentiche, e per quelli minori di tal somma non sarà prodotta alcuna quietanza. Saranno riputate valevoli quietanze pe' pagamenti de' soldi ed altri averi degl'impiegati gli stati di distribuzione emarginati dai medesimi, e vistati dai rispettivi razionali, i quali restano autorizzati emarginare le partite dei serventi inalfabeti. Le mancanze di firme negli suddetti saranno a carico de' razionali delle casse.

Art. 23. Sarà l'agente risponsabile delle condizioni, che verranno apposte negli ordinativi de' pagamenti a' termini dell'articolo 19 paragrafo 3 del decreto di 2 febbrajo 1818 o ne' mandati degli averi degl'impiegati e della loro esecuzione; a quell'effetto egli nè mandati suddetti dovrà descriverle con suo proprio pugno, tenerne registro, e toglierle con sua firma.

Art. 24. Tutte le volte che l'agente crederà verificare i documenti o le scritture, che gli saran rimesse dalla cassa di corte o da quello de' privati dovranno mostrargli i libri e le scritture originali, dirigendosi ai signori presidenti per gli ordini a chi si conviene.

Art. 25. Nel caso di legittimo impedimento, o di ottenuta licenza, nominerà l'agente uno fra gl'impiegati che lo rimpiazzi nelle sue funzioni, ed approvazione la nomina dal reggente, andranno a carico dell'agente tutte le operazioni del suo sostituto.

CAP. II. Doveri degl'impiegati.

Art. 26. Vi sarà un ufficiale di carico per l'introito, che nella qualità di primo libro maggiore, oltre il carico del proprio libro, dovrà.

1. Dirigere tutta la scrittura del suo ramo sotto la dipendenza dell'agente.

2. Invigilare che tutte le operazioni contabili sieno in regola ed al corrente.

3. Badare che tutti gl'introiti sian notati nel registro degli articoli dello stato discusso, di cui sarà fatta in seguito menzione, ed in arresto noterà in ciascuna polizza d'introito il foglio ove sarà stata registrata, e vi apporrà la sua firma.

4. In ogni fine di mese, pria di pagare i soldi, presenterà lo stato della scrittura all'agente.

5. Formerà per la fine di aprile di ogni anno la parte d'in-

troito del conto morale da darsi dalla reggenza, e del materiale da darsi dall'agente. In questo travaglio si valerà di tutti gl'impiegati dell'officina.

Art. 27. Quattro uffiziali di prima classe saranno addetti uno pel libro maggiore della proprietà, e gli altri tre pe' libri maggiori del conto corrente. Essi saran tenuti :

1. Di portare sempre al corrente le rispettive scritture.

2. Di formare non più tardi del 15 maggio di ogni anno le liste di carico per gli esattori, secondo gli affitti dalla reggenza fatti, i quali potranno anche esser fissati con semplici partite di banco.

3. Di bilanciare i loro libri per la fine di gennaio di ciascun anno.

3. Di eseguire tutto ciò che coerentemente a' loro impieghi verrà disposto dall'agente contabile.

Art. 28. L'uffiziale di carico, ed i quattro ufficiali di prima classe avranno ciascuno un aiutante coll'obbligo di eseguire tutti i travagli, che potranno riguardare non meno la scrittura, che la contabilità in generale.

Art. 29. Due uffiziali di seconda classe saranno incaricati, uno del giornale di proprietà, e l'altro di quello d'introito del conto corrente. Essi metteranno in registro ogni giorno tutti gli introiti ed esiti senza mai permettersi attrasso.

Art. 30. Presso l'uffiziale di carico dell'introito vi saranno due commessi e quattro soprannumerari, che dovran portare:

1. Il conto corrente coi ricevitori.

2. Il registro degli affitti.

3. Quello degli affari contenziosi.

4. Il conto aperto degli articoli d'introito, per conoscersi sempre in che stato sia la percezione di ciascuno di essi.

5. Il registro di corrispondenza cogli agenti dell'amministrazione, e tutt'altro che potrà occorrere.

Art. 31. Vi sarà un ufficiale di carico per l'esito, che ne dirigerà la scrittura, ed adempirà tutti gli altri obblighi corrispondenti al suo ramo nello stesso modo, che trovasi stabilito all'articolo 26 per quello d'introito.

Art. 32. Due ufficiali di seconda classe saranno addetti uno per aiutante dell'ufficiale di carico, e l'altro per la formazione de' giornali. I loro doveri saranno uguali a quelli descritti negli articoli 28 e 29.

Art. 33. Due commessi avranno il carico, il primo della spedizione di tutte le polizie, e dei mandati degli averi degl'impiegati, con tenere esatto registro delle delegazioni che verranno ordinate dal reggente o da' tribunali; ed il secondo del registro dei conti aperti di tutti gli articoli di esito per discaricarvi le somme che si esiteranno, e conoscere se siavi capienza.

Art. 34. Finalmente saranno addetti all'agenzia contabile

quattro soprannumerari per impiegarli in tutti i lavori straordinari che potranno occorrere.

Tit. III. Documenti che dovranno appoggiare gl'introiti ed esiti nel conto materiale.

Cap. I. Introiti

Art. 35. Per l'esazione delle case essendovi un'esattore a partito forzoso, l'agente documenterà l'esazione.

1. Collo stato de' pagamenti mensili stabiliti tra la reggenza e l'esattore.

2. Co' borderò de' versamenti dell' esattore i quali dovranno avere un numero progressivo, e la vidimazione del reggente. Una doppia spedizione di questi borderò sarà dall' agente rilasciata all'esattore, che dovrà presentarla in discarico del suo conto.

Art. 36. Gl'introiti di rendite de' capitali a mutuo, o vendite di annue entrate dovranno essere uniformi alle partite comprese nello stato discusso; e qualora sian date ad esigere a partito forzoso saran documentati come nell'articolo precedente.

Art. 37. Qualunque esazione non portata nello stato discusso, ed esclusa dal partito forzoso sarà documentata con ordinanza del reggente, che ne indicherà la pervenienza.

Art. 38. I prodotti de' fondi rustici verranno giustificati co' conti degli amministratori nelle provincie, i quali ancorchè siano agenti demaniali dovranno documentarli.

Per L'introito.

1. Co' titoli degli affitti stabiliti con approvazioni della reggenza.

2. Per i fondi in demanio co' verbali de' sindaci delle rispettive comuni attestanti la qualità, e quantità de' generi raccolti.

3. Per le vendite de' generi cogli atti di subasta.

Per gli esiti.

1. Le contribuzioni dirette cogli avvertimenti e quietanze dei percettori.

2. Le spese con ordinativi, ed approvazioni della reggenza, e quietanze legali delle parti prendenti.

Art. 39. L'interesse de' pegni, fino a che non verrà altrimenti risoluto dal ministro di finanze, sarà documentato con uno stato dimostrativo mensile, formato dal razionale della cassa de' privati, e vistato dal presidente della medesima, portante per ogni dispegno, il nome del proprietario, la date in cui fu fatto il pegno, la somma, il giorno del dispegno, e l'interesse. Qualunque errore di liquidazione sul-

l'interesse o di altro conteggio, sarà a carico del razionale della cassa e non mai dell'agente contabile.

Art. 40. I proventi delle scritture che si estraggono dalle casse, ed i dritti sulle polizze di danaro contenzioso, avranno in appoggio gli stati, che i razionali delle casse medesime dovranno in fine di ogni giornata estrarre dai registri che saranno obbligati tenere presso loro. Tali stati certificati veri dai cennati razionali, e vidimati da' rispettivi presidenti, offriranno la carica, il nome di ognuno che avrà incassato dritto e le somme.

L'agente ne procurerà il versamento ogni 15 giorni, ed in mancanza ne farà rapporto al reggente. Nel caso di malversazione di coloro che avranno esatto i dritti, non dovrà esservi alcuna risponsabilità dell'agente, ma dietro il suo rapporto il banco sperimenterà i suoi dritti contro il malversatore.

Art. 41. La rendita delle iscrizioni sul gran libro sarà provata cogli estratti delle iscrizioni medesime.

Cap. II. Esito

Art. 42. gli esiti fissi determinati nello stato discusso saranno eseguiti in vista degli stati, che l'agente presenterà al reggente, e che saranno da questo ordinanzati.

Art. 43. Le gratificazioni pe' spogli avranno in appoggio i certificati de' razionali delle rispettive casse di essersi eseguiti.

Art. 44. Le gratificazioni di Pasqua e Natale, e le altre nel corso dell'anno, saranno pagate in vista di ordinanza del reggente, che determineranno le somme a pagarsi a ciascuno individuo.

Art. 45. Le riparazioni e rifazioni alle casse, ed i lavori pel mantenimento di locali delle casse saran documentati.

1. Colle petizioni degl'inquilini in carta senza bollo, o per gli affitti nuovi co' rapporti del verificatori.

2. Colla descrizione del verificatore degli accomodi occorrenti, dietro incarico de' deputati delle casse.

3. Coll'apprezzo degli architetti, ove le note ascendono a più di ducati dieci, e del verificatore qualora importino meno di tal somma, giusta il disposto con ministeriale de' 15 aprile 1818.

4. Pel mantenimento del locale delle casse, i rispettivi razionali ne presenteranno le dimande vistate da' presidenti al reggente, ed in vista del di lui ordine gli accomodi saranno eseguiti ed apprezzati come sopra.

Art. 46. Per le spese giudiziarie dovranno i pagamenti esser preceduti dalle note de' patrocinatori, vidimate dal governatore legale, ed in mancanza di esso da un'avvocato destinato dal reggente. Potrà benanche il reggente disporre de' pagamenti a favore de' patrocinatori, per impiegarli nelle spese e darne

conto. I compensi agli avvocati e patrocinatori saran determinati dal reggente.

Art. 47. Pe' dritti di percezione saran prodotte le quietanze dell'esattore vidimate dall'agente ed ordinanzate dal reggente. A ricevitori del registro e bollo, che amministrano in provincia i beni del banco, saranno bonati i dritti fissati dai regolamenti di quell'amministrazione, e le loro quietanze saranno ammesse nel conto.

Art. 48. Per le spese de' libri, penne, ed altri oggetti di scrittoio per le casse e reggenza, ed accomodi de' libri, saranno valevoli documenti:

1. Le domande degl'impiegati vistate da'rispettivi razionali dopo verificatone il bisogno, e per la reggenza dal segretario generale, o dall'agente per le proprie officine.

2. L' ordine di esecuzione del reggente ai fornitori.

3. Gli atti di ricezione di coloro, che avran vidimate le dimande.

4. Le note de' fornitori corredate delle giustificazioni suddette e liquidate dall'agente, secondo i prezzi fissati ne' contratti, nelle ordinanze del reggente, o con suoi particolari ordini.

Art. 49. Per le stampe che potranno occorrere non meno per le casse che per la reggenza, saranno presentate nel conto.

1. Le domande de' rispettivi razionali o segretari, che conterranno i modelli delle stampe da eseguirsi.

2. I permessi del reggente per stamparsi.

3. Gli atti di ricezione di coloro, che ne avran date le petizioni, rilasciati in più di una delle copie stampate.

4. Le note dello stampatore apprezzate da' periti dal reggente incaricati. Potrà non di meno il reggente, ove lo crederà regolare, fissare egli i prezzi senza il parere de' periti.

Art. 50. Le spese di olio pe' lumi in tempo di notte, o nelle giornate poco luminose, saranno giustificate.

1. Dalle dichiarazioni dell'impiegati, che se ne saran serviti, contenente la giornata, il numero de' lumi, e le ore che saranno stati accesi.

2. Dalla nota che in fine del mese presenterà colui che avrà somministrato i lumi, accompagnata dalle dichiarazioni suddette, e vidimate da' rispettivi razionali.

3. Dalla liquidazione, che l'agente farà dell'importo de' lumi consegnati, regolandola a prezzi dal reggente determinati.

Art. 51. Le spese per le fedi di credito, avranno in appoggio.

1. Le domande del segretario generale per l'acquisto della carta.

2. I permessi del reggente.

3. I certificati di ricezione rilasciati a favore del fornitore dal segretario, colla distinzione della quantità occorrente per

ciascuna cassa, e di quella di scarto da servire per uso delle officine.

4. Le domande dello stesso segretario per la quantità di fedi di credito da stamparsi per ciascuna cassa secondo il bisogno.

5. Gli ordini del reggente allo stampatore per tirarsi e bollarsi le fedi di credito.

6. L'atto di ricezione dell'ufficiale soprastante alla stampa, specialmente il numero delle fedi stampate e bollata per ciascuna cassa.

7. Le note de' fornitori e stampatori giustificate cogl'indicati documenti, e liquidate dall'agente, secondo i prezzi fissati nei contratti, o nelle ordinanze del reggente.

Art. 52. Le spese per ridursi a volumi le polizze ritirate da ciascuna cassa avranno in documento.

1. Il certificato mensile del revisore, vistato dal razionale, dell'intero numero delle polizze da ridursi in volumi distinguendo il numero di ciascuna giornata.

2. Gli ordini del reggente per eseguirsi il valore.

3. La nota del ligatore, nella quale sarà specificato il numero delle polizze di ogni volume, col certificato di esecuzione del revisore, ordinato dal razionale.

4. La liquidazione dell'agente secondo i prezzi dal reggente stabiliti.

Art. 53. Le indennità di cauzioni saran pagate in seguito di uno stato formato dal razionale del banco, portante gl'impiegati che han dritto ad averle, le loro cariche, l'importo delle cauzioni, e l'epoca in cui l'avran date. Il segretario generale dichiarerà in margine dello stato medesimo il giorno in cui gl'impiegati saranno stati promossi alle cariche, e l'epoca che avran cessato di esercitarle, per dovere contemporaneamente cessare il godimento delle indennità. I rispettivi presidenti lo vidimeranno. In caso di morte degl'impiegati, tanto il soldo che l'indennità di cauzione cederà a lor favore per l'intero mese che sarà cominciato, dovendo il successore principiare a goderne dal mese seguente.

1. Dallo stato, che l'esito di cassa formerà infine di ciascun mese di tutte le polizze ritirate, vidimato dal razionale della cassa.

2. Dalle petizioni di pagamento de'soprannumerari che l'avran trascritte, nelle quali vi sarà il certificato del revisore di essersi a tutto adempito, e consegnate le filze in revisione.

3. Dal certificato del rispettivo razionale del numero delle polizze con gire lunghe e delle carte occupate dalle medesime.

4. Dalla liquidazione dell'agente della somma a pagarsi, regolata a prezzi dal reggente stabiliti.

Art. 55. Occorrendo sacchi, laccetti, ed altri utensili per le casse, le spese avranno in giustificazione.

1. Le dimande de' cassieri vidimate da' rispetti razionali.

2. Gli ordinativi del reggente a colui che dovrà fornirli.
3. Gli atti di ricezione de' cassieri medesimi
4. Le note di coloro che l'avran somministrate, accompagnati da' documenti suddetti, ed ordinanzati de' pagamenti dal reggente.

Art. 56. Le gratificazioni per l'inventario saran pagate in vista di certificato del razionale della cassa, vidimato dal presidente, attestante di essersi di tutto punto terminato.

Art. 57. L'onorario al rettore, e le spese di mantenimento della cappella nell'atrio della cassa de' privati, saranno in fine del mese soddisfatte in vista di certificato di quel razionale vistato dal presidente, attestante la di lui esistenza, e l'adempimento del suo ministero nella cappella.

Art. 58. Le spese imprevedute avranno in documento i soli ordinativi del reggente, e quietanze delle parte prendenti. Esse potranno eseguirsi in polizze o contanti, secondocchè negli ordinativi medesimi verrà disposto. Per le spese in contanti sarà dal reggente destinato un'impiegato, al quale verrà passata con ordine del reggente medesimo quella somma ch'egli crederà necessario per eseguirle.

L'impiegato esaurita che l'avrà, presenterà il suo conto giustificato cogli ordinativi suddetti, e colle quietanze regolari nel modo stabilito nell'articolo 22.

Art. 59. Tutte le volte che l'agente incontrerà dubbio sulle domande, o altri pezzi giustificativi stabiliti ne' precedenti articoli, presenterà le sue osservazioni al reggente, e si conformerà alle di lui determinazioni.

Art. 60. In fine di ciascun mese l'agente formerà lo stato degli esiti di ogni natura nel medesimo eseguiti, e lo presenterà al reggente per spedirla per l'approvazione al ministro di finanze, ai termini dell'articolo 10 del regolamento del 26 febbraio 1817.

Art. 61. Il presente regolamento sarà dato alla stampa, e formerà parte del regolamento generale del banco, per essere a conoscenza di tutti gl'impiegati che devono aver parte nell'esecuzione. L'agente esattamente lo eseguirà, dovendo nel conto ch'è obbligato rendere in fine di ciascun anno secondochè vien disposto coll'articolo 2 del decreto dei 30 giugno 1817 documentare gl'introiti ed esiti, non altrimenti che nel modo qui determinato.

FINE DEL SECONDO VOLUME.

INDICE

— Anno 1817 —

312. Circolare degli 8 ottobre 1817 con la quale si danno le norme per la destinazione degl'impiegati presso le cancellerie delle gran corti civili e dei tribunali civili. *pag.* 5.

313. Reale Rescritto del 8 ottobre 1817 col quale si determina che le case del banco possono censirsi ma con l'obbligo dell'affrancazione del canone a tempo determinato. *pag.* 6.

314. Circolare de' 15 ottobre 1817 circa le spese di trasporto degli oggetti di convizioni. *pag.* 7.

315. Reale Rescritto de' 18 ottobre 1817 col quale si danno disposizioni. per lo scioglimento de' contratti per costruzioni di opere pubbliche. *pag.* 7.

316. Circolare de' 22 ottobre 1817 portante disposizioni circa gli arresti per ordine delle autorità militari. *pag.* 8.

317. Reale Rescritto de' 25 ottobre 1817 col quale si determina appartenere al contenzioso amministrativo la causa tra don Ignazio cav Lavagna ed il comune di Reggio per una strada pubblica sul fondo del primo, cui si voleva dallo stesso sostituire altra all'estremità del suo fondo. *pag.* 8.

318. Parere della commessione dei presidenti presso la gran corte dei conti del 25 ottobre 1817 col quale si stabilisce che non può obbligarsi taluno a ricevere in compenso di fondi ceduti allo stato valori meno pregevoli di quelli ceduti, sebbene diano una rendita uguale; e la norma a seguirsi in tali casi. *pag.* 9.

319. Reale Rescritto de' 25 ottobre 1817 col quale si determina che le cariche amministrative non possono cumularsi colle cariche giudiziarie nelle medesime persone. *pag.* 13.

320. Regolamento del 27 ottobre 1817 sulle formalità da osservarsi nel trasporto de' fondi pubblici. *pag.* 13.

321. Circolare de' 29 ottobre 1817 con la quale si determina che le falsità dedotte nella pubblica discussione non sospendono il giudizio. *pag.* 20.

322. Circolare del 1 novembre 1817 con la quale si determina che i tagli ne' boschi anche per servizio delle opere pubbliche non possono farsi che in esecuzione delle disposizioni dell'amministrazione generale di acque e foreste. *pag.* 20.

323. Reale Rescritto del 1 novembre 1817 col quale si approva il regolamento per gl'individui e la composizione delle terne per le cariche comunali. *pag.* 21.

324. Circolare del 5 novembre 1817 con la quale si fissa il modo come regolare i mandati per le spese di trasporto degli oggetti di convinzione. *pag.* 22.

325. Circolare degli 8 novembre 1817 circa la verifica delle spese di giustizia nelle cause correzionali. *pag.* 23.

326. Circolare de' 9 novembre 1817 circa la gratificazione per lo registro delle spese di giustizia correzionale. *pag.* 23.

327. Parere della commissione de' presidenti presso la gran corte dei conti del 11 novembre 1817 col quale si stabilisce che il diritto alla riscossione de' crediti su' beni riuniti al demanio dello stato, debbasi riputare estinto, ove i creditori non abbiano presenti i corrispondenti titoli ne' termini stabiliti col decreto de' 14 maggio 1810, e ciò quando anche alla data della sua pubblicazione fossesi introdotto giudizio per la loro soddisfazione. *pag.* 24.

328. Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del 12 novembre 1817 col quale si determina che per le nuove macchine idrauliche l'imposta fissata alle già costruite non varia. *pag.* 24.

329. Sovrana determinazione del 13 novembre 1817 portante disposizioni pe' reclami motivati da diminuzione di rendite di molini. *pag.* 25.

330. Regolamento de' 18 novembre 1817 col quale si determinano le funzioni de' giudici istruttori. *pag.* 26.

331. Decisione della gran corte dei conti del 19 novembre 1817 con la quale si determina che il decreto de' 9 di gennajo 1812 pone a rischio de' ricevitori le somme da essi riscosse, e sono gli stessi i doveri de' ricevitori interini che quelli de' proprietarj. *pag.* 39.

332. Reale Rescritto del 19 novembre 1817, col quale si stabilisce il metodo del concorso in riguardo a' soprannumeri che volessero essere situati nel segretariato o nella contabilità dell'amministrazione generale delle poste. *pag.* 39.

333. Decisione della gran corte dei conti del 24 novembre 1817 con la quale si stabilisce che il decreto de' 7 marzo 1811 intorno alla liquidazione de' crediti, non è applicabile alle corporazioni ma alle soppresse, o a quelle che lo sarebbero state; e che l'esame della quistione sulla validità de' titoli de' crediti, e prescrizione quinquennale è delle autorità giudiziarie. *pag.* 40.

334. Circolare del 29 novembre 1817 portante le norme per la verifica delle spese di giustizia. *pag.* 41.

335. Reale Rescritto de' 29 novembre 1817 portante la dichiarazione della competenza del potere amministrativo nella causa di escomputo tra Niccola de Ovidiis e l'amministrazione del demanio. *pag.* 42.

336. Circolare de' 29 novembre 1817 circa le spese di giustizia che si erogano dopo pronunziate le condanne e fatte le liquidazioni. *pag.* 44.

337. Circolare del 6 decembre 1817 con la quale si prescrive che i cancellieri presso gli archivi notarili non debbono provvedersi del repertorio prescritto dal regolamento del 27 decembre 1816. *pag.* 41.
338. Circolare de' 10 decembre 1817 con la quale si determina in quali casi sieno esenti dall'alloggio militare le case, ove sono alloggiati gli agenti delle amministrazioni finanziere. *pag.* 44.
339. Decisione della gran corte de' conti del 12 decembre 1817 con la quale si stabilisce che non poteva un commessario ripartitore alterar le sue ordinanze comunque fosse stato meglio istruito de' diritti de' contendenti. *pag.* 45.
340. Circolare del 13 decembre 1817 portante disposizioni sull'uso delle somme pervegnenti dai ruoli suppletorj. *pag.* 49.
341. Reale Rescritto de' 13 dicembre 1817 con cui in continuazione di quello dei 9 agosto si dichiara di competenza del potere giudiziario una seconda quistione tra l'amministrazione de' demani e il signor Forleo. *pag.* 51.
342. Reale Rescritto de' 13 decembre 1817 col quale si determina l'indennità da godersi da' giudici istruttori le quali pagar si debbono dal fondo delle spese di giustizia. *pag.* 52.
343. Circolare de' 13 dicembre 1817 con la quale si prescrive che gli atti criminali sono sempre esenti dal registro e dal bollo. *pag.* 53.
344. Reale Rescritto del 13 decembre 1817 col quale si stabilisce il sistema di ripartizione delle multe per controbandi di lettere. *pag.* 54.
345. Circolare de' 16 dicembre 1817 circa il modo di stabilire i giorni di udienza delle gran corti criminali. *pag.* 54.
346. Circolare de' 17 dicembre 1817 con la quale si stabilisce che il posto del presidente criminale in caso di sua mancanza debba restar voto. *pag.* 54.
347. Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte dei conti del 18 decembre 1817 col quale si determina che non può reputarsi donazione un atto, col quale siasi soddisfatto in contanti un debito dello stato, di cui per misure di economia generale la legge aveva pronunziato l'abolizione, o permesso il pagamento in segni rappresentativi, ossia in cedole. *pag.* 55.
348. Circolare del 20 decembre 1817 sulle azioni de' percettori verso i debitori di tassa fondiaria che dipende da esercizj. *pag.* 57.
349. Reale Rescritto de' 20 decembre 1817 col quale si dichiara di competenza del potere giudiziario la causa tra l'amministrazione de' demani e D. Giuseppe Folino, trattandosi di usurpazione di terre. *pag.* 57.
350. Ministeriale del 20 decembre 1817 con la quale si dichiarono esenti dal bollo i reclami collettivi. *pag.* 59.
351. Reale Rescritto del 24 decembre 1817 col quale si determina la quistione sulla competenza dei commessarj ripartitori. *pag.* 59.
352. Reale Rescritto de' 26 dicembre 1817 col quale si dichiara di competenza del potere giudiziario la causa tra Domenico de Luca e l'am-

ministrazione delle scuole militari, trattandosi di atti di esecuzione per vendita e restituzione di alcuni mobili pegnorati. *pag.* 61.

553 Reale Rescritto de' 27 dicembre 1817 col quale si dà forza retroattiva al decreto de' 18 novembre ultimo circa il procedimento per alcuni misfatti. *pag.* 62.

554. Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte dei conti dei 30 decembre 1817 col quale si determina che i crediti acquistati dagli ex-religiosi al momento della loro professione sopra i monisteri a' quali appartenevano, non rimasero estinti per la pensione loro accordata quando furon soppressi. *pag.* 65.

555. Parere della commessione dei presidenti presso la gran corte dei conti del 30 decembre 1817 col quale si determina che non posson reputarsi miste di danazione le vendite de' beni della così detta casa reale, le quali sieno eseguite ad una ragione maggore di quella stabilita per le alienazioni de' beni dello stato. *pag.* 64.

— Anno 1818 —

556. Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte dei conti del 2 gennajo 1818 col quale si stabilisce che per motivi di utilità può ordinarsi l'esecuzione di un contratto formato con un pubblico istrumento, malgrado il difetto delle forme. *pag.* 68.

557. Circolare de' 3 gennajo 1818 con la quale si determinano i casi in cui si può disporre la libertà degli assoluti immediatamente dopo che si darà lettura della decisione in seguito del pubblico dibattimento. *pag.* 69.

558. Reale Rescritto del 7 gennajo 1818 col quale si ordina la sospensione delle cause concernenti i patronati particolari. *pag.* 70.

559. Reale Rescritto degli 8 gennajo 1818 con cui si autorizza in ciascuna camera di gran corte criminale il numero di tre commessi giurati per assistere negli atti d'istruzione. *pag.* 70.

560 Reale Rescritto del 10 gennajo 1818 col quale si determina che gl'intendenti esercitano le funzioni di pubblico ministero presso i consigli d'intendenza per tutelare gl'interessi dell'amministrazione. *pag.* 71.

561. Circolare de' 14 gennajo 1818 circa i giudizj penali de' militari. *pag.* 72.

562. Circolare de' 14 gennajo 1818 portante disposizioni circa le dichiarazioni di competenza speciale che si fanno contra coloro che sono presenti, e pe' quali si è spedito mandato di arresto. *pag.* 72.

563. Reale Rescritto de' 14 gennajo 1818 col quale si dauno le norme da serbarsi ne' giudizj di garantia tra l'amministrazione del demanio ed i particolari. *pag.* 73.

564. Circolare del 17 gennajo 1818 con la quale si determina che i mandati che spediscono i sindaci non deggiono essere in carta di bollo. *pag.* 37.

565. Parere della commessione dei presidenti presso la gran corte dei conti

de' 17 gennajo 1818 col quale si stabilisce che è personale e non alienabile il privilegio accordato a taluno di avere nella sua casa un coretto sporgente in una qualche chiesa vicina. *pag.* 73.

366. Circolare de' 17 gennajo 1818 circa le indennità di viaggio e soggiorno de' giudici istruttori e loro cancellieri. *pag.* 75.

367. Circolare de' 21 gennajo 1818 con la quale si determina che i giudici di circondario eseguir debbono essi stessi le proprie sentenze in materie correzionali e di semplice polizia. *pag.* 75.

368. Ministeriale de' 24 gennajo 1818 circa la intelligenza dell'articolo 40 della legge de' 29 maggio 1817. *pag.* 76.

369. Circolare de' 24 gennajo 1818 con la quale si risolvono alcuni dubbj sulle attribuzioni del pubblico ministero. *pag.* 76.

370. Circolare del 31 gennajo 1818 con la quale si determina in quali casi si possa far uso de' piantoni contro i debitori de' monti frumentarj. *pag.* 78.

371. Reale Rescritto de' 7 febbrajo 1818 sul conflitto di giurisdizione nella causa tra il duca di Monteleone e don Tommaso Valiante. *pag.* 79.

372. Reale Rescritto del 7 febbrajo 1818 col quale si determina essere di competenza del potere amministrativo la causa tra il duca di Monteleone e Valiante relativa alla nullità del contratto passato con la cassa di ammortizzazione per l'affrancazione del censo enfiteutico sui beni di S. Maria a Pattano. *pag.* 81.

373. Parere della commessione dei presidenti presso la gran corte dei conti del 7 febbrajo 1818 col quale si stabilisce che nelle liquidazioni delle pensioni degl'impiegati salariati de' comuni, gli anni di servizio debbon calcolarsi dal giorno del godimento del primo soldo, ch'è stato soggetto alla ritenzione, o vi sarebbe stato, se essa avesse avuto luogo precedentemente; e che i pagamenti di tali pensioni debbon esser effettuati da ogni comune particolarmente, senza che siavi bisogno di stabilire una cassa centrale nel capoluogo della provincia, ed i fondi necessarj all'oggetto debbon prendersi da quelli destinati per gli esiti ammessi negli stati discussi. *pag.* 81.

374. Parere del procuratore generale presso la gran corte de' conti del 10 febbrajo 1818 rassegnato al ministro delle finanze col quale si stabilisce che la surrogazione ne' diritti della tesoreria generale a favor di colui, che ha pagato in parte il debito di un contabile, non può in conto alcuno nuocere alla preferenza a quella spettante per le somme rimaste a conseguire dallo stesso. *pag.* 83.

375. Circolare del 11 febbrajo 1818 con la quale si prescrive essere esenti dal bollo tutti gli atti preparatorj alla celebrazione de' matrimonj. *pag.* 84.

376. Reale Rescritto degli 11 febbrajo 1818 col quale si ordina giudicarsi gl'imputati dalle commissioni militari pe' soli reati di loro giurisdizione, e rimettersi per gli altri reati al giudice competente. *pag.* 84.

377. Circolare de' 14 febbrajo 1818 dichiarante che il giudice istruttore può supplire il numero legale de' tre votanti ne' tribunali civili, quante

volte manchino tre giudici ordinarj, o il giudice del circondario, o il suo supplente. *pag.* 84.

378. Reale Rescritto de' 14 febbrajo 1818 col quale si risolvono alcuni dubbj circa la intelligenza dell'art. 91 della legge organica de' 29 maggio. *pag.* 85.

379. Reale Rescritto de' 14 febbrajo 1818 col quale si stabilisce che le condanne pronunziate a maggioranza di sei voti o più, si debbono eseguire, ancorchè la stessa decisione, per altri correi, sia soggetta a revisione. *pag.* 86.

380. Circolare del 14 febbrajo 1818 con la quale si dichiara essere esenti da contribuzione fondiaria come addetti a pubblico uso i locali delle officine e dei corpi di guardia del ramo doganale. *pag.* 87.

381. Ministeriale de' 15 febbrajo 1818 portante disposizioni circa il tempo da pronunziarsi sull'arresto eseguito per mandato di deposito od accompagnamento. *pag.* 87.

382. Decisione della gran corte dei conti del 16 febbrajo 1818 con la quale si stabilisce il principio che agli intendenti non è dato far giudizio di conversioni di prestazioni, ma a' giudici di circondarj, salvo alle parti l'appello ne' tribunali civili. *pag.* 88.

383. Regolamento dei 18 febbraio 1818 relativo al servizio de' razionali della gran corte de' conti de' reali dominj di quà del faro ed alla ripartizione del fondo di gratificazione. *pag.* 89

384. Reale Rescritto de' 21 febbrajo 1818 col quale si ordina che ne' soli casi di morbi contagiosi debbono i forzati impiegati negli ospedali godere della diminuzione di tre parti della pena, calcolando il tempo durante il quale vi sono addetti. *pag.* 91.

385. Circolare de' 25 febbrajo 1818 con la quale si prescrive il modo di notarsi il registro su' fogli di udienza de' collegi giudiziarj. *pag.* 95.

386. Reale Rescritto de' 25 febbrajo 1818 col quale si provvede alla mancanza de' cancellieri de' giudici istruttori. *pag.* 96.

387. Decisione emessa dalla gran corte de' conti il dì 27 febbrajo 1818 con la quale si stabilisce che la soppressione de' monasteri non iscioglie gli obblighi contratti per provvedere a' bisogni de' frati. *pag.* 96.

388. Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de conti del 28 febbrajo 1818 col quale si stabilisce che fra le urgenze straordinarie capaci ad utorizzare per un comune, giusta l'articolo 300 della legge de' 12 dicembre 1816, la contrazione di un debito con interesse maggiore del cinque per cento, può noverarsi la costruzione di una strada di sommo vantaggio, la quale al momento in cui si progetta, esige una spesa molto minore di quella che si richiederebbe in altro tempo. *pag.* 99.

389. Reale Rescritto del 28 febbrajo 1818, col quale si stabilisce una tassa sulle lettere che giungono dagli stati francesi e dagli stati sardi. *pag.* 102.

390. Circolare de' 4 marzo 1818 portante disposizioni circa il riscontro della ricezione de' processi che si mandano al ministero. *pag.* 103.

391. Reale Rescritto del 4 marzo 1818, col quale si stabilisce la norma da tenersi nella giubilazione de' corrieri della posta. *pag.* 103.
392. Reale Rescritto dei 4 marzo 1818 col quale si spiega un dubbio sull'art. 9 della legge de' 12 febbrajo 1817, circa la facoltà de' genitori di rimettere la pena pronunziata contro i figli ed arrestare il procedimento ne' casi preveduti dal detto articolo. *pag.* 104.
393. Parere del procuratore generale presso la gran corte de' conti del 5 marzo 1818 col quale si stabilisce che le disposizioni della legge de' 12 dicembre 1816 mercè le quali sono gl'intendenti incaricati di risolvere in consiglio d'intendenza le quistioni relative allo scioglimento della promiscuità, ed alle operazioni in generale della divisione de' demanj comunali, altro non importano se non che debbono essi in tali affari ascoltare l'avviso consultivo del consiglio medesimo, che è in loro balia di seguire, o pur no. *pag.* 106.
394. Indulto del 7 marzo 1818 emesso della Santa Sede in favore del Re del regno delle due Sicilie per la nomina de' vescovi. *pag.* 106.
395. Decisione emessa dalla gran corte dei conti il dì 7 marzo 1818 con la quale si determina che il ricevitore malversatore, il suo garante, ed ogni altro amministratore del pubblico denajo da cui procede una malversazione, sono solidalmente tenuti verso la general tesoreria. *pag.* 108.
396. Uffizio del direttore generale della cassa di ammortizzazione del 7 marzo 1818 portante disposizioni sulla competenza nei giudizj per affrancazione. *pag.* 113.
397 Circolare de' 7 marzo 1818 portante disposizioni circa la omissione delle formalità sostanziali ne' giudizj penali. *pag.* 114.
398. Circolare degli 11 marzo 1818 portante disposizioni circa l'uso delle armi confiscate ne' giudizj penali. *pag.* 116.
399. Circolare degli 11 marzo 1818 portante disposizioni circa il versamento del contante proveniente dalle eredità giacenti da farsi da' curatori della medesime. *pag.* 116.
400. Circolare del 14 marzo 1818 portante disposizioni da osservarsi circa i catasti de' comuni segregati o riuniti. *pag.* 117.
401. Reale Rescritto del 14 marzo 1818 portante disposizioni sull'ammessione delle carte estere che pervengono nel regno. *pag.* 118.
402. Circolare de' 18 marzo 1818 portante disposizioni intorno ai plichi che pervengono a' giudici istruttori per mezzo della posta a che godono la franchigia sotto fascia. *pag.* 118.
403. Circolare de' 18 marzo 1818 circa la scelta degli uscieri presso i collegi giudiziarj. *pag.* 119.
404. Reale Rescritto de' 18 marzo 1818 col quale si proroga in favore dell'amministrazione de' beni riservati il privilegio sulla coazione de' suoi debitori. *pag.* 121.
405. Reale Rescritto del 20 marzo 1818 col quale si danno disposizioni relative all'estrazioni de' sali dalla Sicilia. *pag.* 121.

406. Reale Rescritto de' 21 marzo 1818 col quale si prescrive che sulle fedi di credito invece del bollo di ostia sia apposto un bollo a secco simile a quello della carta bollata. *pag.* 121.

407. Reale Rescritto de' 21 marzo 1818 col quale si proibisce a' magistrati di chiedere traslocazione, durante il triennio di esperimento. *pag.* 123.

408. Circolare de' 23 marzo 1818 portante disposizioni circa il dritto di grana trentasei da pagarsi a' cancellieri criminali per le decisioni ne' giudizj correzionali. *pag.* 124.

409. Circolare de' 25 marzo 1818 con la quale si stabilisce che la dichiarazione di *non costa* pel reato speciale produce il passaggio del giudizio dalla gran corte speciale alla gran corte criminale per gli altri reati. *pag.* 124.

410. Reale Rescritto de' 28 marzo 1818 col quale si fissa la competenza tral potere giudiziario, e'l potere amministrativo nelle cause di escomputo e di rescissione di contratti tra lo stato, i comuni, e gli stabilimenti pubblici in contraddizione co' particolari. *pag.* 123.

411. Reale Rescritto de' 28 marzo 1818 col quale si dichiara la competenza del contenzioso amministrativo nel conflitto elevatosi tral tribunale civile ed il consiglio d'intendenza di Teramo per la causa tra' signori de Sanctis e Brina. *pag.* 127.

412. Circolare del 28 marzo 1818 portante disposizioni sul modo di riscuotersi le multe che vengono inflitte in conseguenza dell'art. 101 del real decreto dei 10 giugno 1817. *pag.* 131.

413. Reale Rescritto del 1 aprile 1818 col quale si prolunga il termine stabilito per la retrocessione delle terre del tavoliere. *pag.* 131.

414. Circolare del 1 aprile 1818 con la quale si stabilisce che i certificati di malattia o altro impedimento delle persone citate a comparire per affari penali sono dispensati dal bollo e registro. *pag.* 132.

415. Reale Rescritto del 1 aprile 1818 portante disposizioni circa l'abolizione della tariffa annessa al regolamento sul notariato de' 3 gennaio 1809. *pag.* 132.

416. Uffizio del due aprile 1818 emesso dall'amministrazione delle rendite dello stato col quale si determina il valore de' pezzi duri ossia colonnati. *pag.* 133.

417. Reale Rescritto de' 4 aprile 1818 portante disposizioni per la franchigia delle poste da accordarsi agl'intendenti de' dominj oltre il faro. *pag.* 133.

418 Reale Rescritto dei 4 aprile 1818 col quale vien prescritto che nei luoghi ove non esistono vice consoli esteri le autorità municipali potranno apporre la sola firma nei ruoli di equipaggio. *pag.* 134.

419. Reale Rescritto da' 7 aprile 1818 col quale si prepara la nuova circoscrizione da farsi delle diocesi del regno. *pag.* 134.

420. Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte dei conti del 9 aprile 1818 col quale si stabilisce che i censi enfiteutici non deggionsi inscrivere, e però niun danno i possessori di essi risen-

tono per esserne trascurata la inscrizione; che di più deggionsi inscrivere i censi bollari, e gli amministratori de' corpi morali, che ciò abbian omesso, sono tenuti al rifacimento de' danni derivatine. *pag.* 136.

421. Reale Rescritto degli 11 aprile 1818 col quale si ordina che le cause soggette ad appello si regolino secondo l'articolo 20 e 22 del concordato. *pag.* 137.

422. Circolare degli 11 aprile 1818 con la quale si determina che il mantenimento dei detenuti poveri è a carico dell'amministrazione che corrisponde gli alimenti agli altri detenuti. *pag.* 137.

423. Reale Rescritto de' 15 aprile 1818 portante disposizioni circa la sanatoria per gli atti de' giudici istruttori, ne' quali non han potuto assistere i cancellieri. *pag.* 138.

424. Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte dei conti del 16 aprile 1818 col quale si determina che appartiene ai decurionati il diritto di rimuovere sempre che loro piaccia gli esattori comunali. *pag.* 138.

425. Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del dì 18 aprile 1818 col quale si stabilisce che non possono spedirsi contro dei contribuenti ruoli suppletorj che ne' soli casi di occultamento di estensione, e di pretermessa coltura de' loro fondi. *pag.* 139.

426. Reale Rescritto de' 22 aprile 1818 portante disposizioni circa il numero de' notaj aggiunti alle camere notariali. *pag.* 141.

427. Circolare de' 25 aprile 1818 con la quale si stabilisce il modo come eseguirsi la disposizione contenuta nell'articolo 92 della legge organica de' 29 maggio 1817. *pag.* 141.

428. Reale Rescritto del 25 aprile 1818 col quale si stabiliscono le norme per lo incoraggiamento ai costruttori di bastimenti. *pag.* 142.

429. Reale Rescritto del 25 aprile 1818 col quale si danno disposizioni sulla estrazione dei sali dalla Sicilia. *pag.* 143.

430. Circolare de' 29 aprile 1818 con la quale si danno disposizioni sulle visite domiciliari per la sorpresa de' contrabbandi di generi di privativa. *pag.* 143.

431. Reale Rescritto de' 29 aprile 1818 col quale si fa una restrizione del numero attuale delle feste e delle vigilie. *pag.* 144.

432. Decisione emessa dalla gran corte de' conti il dì 29 aprile 1818 con la quale si stabilisce che alle affrancazioni de' censi e de' capitali dovuti a' pubblici stabilimenti di ogni sorta, non può opporsi la legge de' 4 maggio 1810, dopo la promulgazione del real decreto de' 12 settembre 1816. *pag.* 141.

433. Reale Rescritto de' 29 aprile 1818 col quale si prescrive la osservanza della bolla benedettina circa i privilegi del tribunale della monarchia di Sicilia. *pag.* 150.

434. Circolare de' 2 maggio 1818 circa la esecuzione delle commesse che

da' giudici istruttori si danno ai giudici di circondario per la istruzione de' processi. *pag.* 151.

435. Reale Rescritto de' 6 maggio 1818 col quale si condonano le tasse nelle provincie de' canonicati vacati nel 1817. *pag.* 151.

436. Decisione emessa dalla gran corte de' conti il dì 7 maggio 1817 con la quale si stabilisce che le facoltà de' commessarj ripartitori de' demanj non aveano nulla di comune con quelle dell'abolita commessione feudale, e che assegnate le quote a' comuni, non possono servarsi gli usi, con le medesime compensati; di più che non vi è azione di garantia contro del venditore per la quota del demanio da lui venduto ed attribuita ad un comune in compensamento degli usi civici preesistenti alla vendita. *pag.* 151.

437. Circolare del 9 maggio 1818 con la quale si prescrive che i sindaci e decurioni possono essere solidalmente astretti al pagamento delle reste dovute per contribuzione fondiaria. *pag.* 156.

438. Circolare del 13 maggio 1818 con la quale si fissa la rata della pigione a carico dei giudici istruttori e dei loro cancellieri pei locali di loro abitazione. *pag.* 157.

439. Reale Rescritto de' 13 maggio 1818 col quale si danno le disposizioni per le dotazione de' capitoli, de' seminarii e delle parocchie. *pag.* 157.

440. Reale Rescritto de' 13 maggio 1818 col quale si dichiara che gli appelli nelle cause forestarie possono prodursi anche dalle guardie generali. *pag.* 158.

441. Circolare de' 13 maggio 1818 con la quale si stabiliscono i mezzi da eseguire i sequestri sulle pensioni iscritte sul gran libro. *pag.* 159.

442. Circolare del 16 maggio 1818 con la quale si determina che nei contratti di fitto dei cespiti comunali e di altri pubblici stabilimenti devesi apporre il patto della rinuncia ad escomputo per qualsiasi causa. *pag.* 159.

443. Reale Rescritto de' 16 maggio 1818 portante disposizioni circa il modo di chiamare per testimonj le dignità ecclesiastiche. *pag.* 160.

444. Reale Rescritto del 18 maggio 1818 col quale si dettano norme a seguire onde essere il banco dispensato dall'esibire i documenti legali per la non locazione delle case di sua dotazione. *pag.* 160.

445. Reale Rescritto del 20 maggio 1818 col quale si determina che tanto il direttore quanto il segretario generale delle poste abbiano l'onore di essere ammessi al baciamano. *pag.* 161.

446. Circolare de' 20 maggio 1818 con la quale si invia loro un decreto della sagra congregazione de' riti circa l'ufficio e la messa del B. Alfonso de' Liguori. *pag.* 261.

447. Circolare de' 20 maggio 1818 con la quale si ordina darsi al presidente della commessione dello stralcio della cassa di ammortizzazione i rischiarimenti circa le eredità giacenti. *pag.* 162.

448. Reale Rescritto de' 23 maggio 1818 col quale si stabilisce che le copie delle dichiarazioni di successione che da' giudici di circondario ri-

lasciar si debbono a' ricevitori, sono esenti dalla formalità del registro. *pag.* 163.

449. Reale Rescritto de' 23 maggio 1818 col quale si stabilisce la norma da seguirsi nella mancanza delle subaste per la esecuzione di urgenti lavori di opere pubbliche. *pag.* 163.

450. Reale Rescritto del 27 maggio 1818 col quale si antorizzano le camere notariali a scegliere gli aggiunti da' notai dei circondarj vicini ove mancassero nei proprj circondarj. *pag.* 163.

451. Circolare de' 28 maggio 1818 sulle idennità degli uscieri criminali. *pag.* 164.

452. Reale Rescritto de' 30 maggio 1818 col quale si stabilisce la competenza dei giudici del contenzioso amministrativo nelle azioni per occupazione di strada pubblica, quando anche prima della legge de' 21 marzo 1817 i tribunali ordinari vi avessero giudicato. *pag.* 164.

453. Reale Rescritto del dì 30 maggio 1818 relativo alle lettere apostoliche per le provviste delle parrocchie vacate prima dal concordato. *pag.* 166.

454. Circolare del 6 giugno 1818 con la quale si determina che la pigione del locale per lo giudicato d'istruzione sarà ripartita per un terzo a carico della provincia, e per due terzi a carico del giudice e del cancelliere ove amendue vi abitassero, e per la metà fra la provincia e ciascuno di essi cui piacesse profittare dell'abitazione. *pag.* 167.

455. Reale Rescritto del 6 giugno 1818, che determina potersi scrivere in carta di grana sei gli estratti delle partite di banco. *pag.* 168.

456. Circolare del 6 giugno 1818 relativa allo stabilimento ed alla elezione dei deputati per le amministrazioni diocesane. *pag.* 168.

457. Circolare del 6 giugno 1818 relativa allo stabilimento ed alla elezione de' deputati per le amministrazioni diocesane. *pag.* 168.

458. Decisione della gran corte dei conti approvata con reale rescritto del 10 giugno 1818 con la quale si determina che nello stabilire la imposta fondiaria, debbasi far distinzione tra' frutti de' capitali e'l reddito de' fondi. *pag.* 169.

459. Reale Rescritto del 10 giugno 1818 col quale si danno spiegazioni al real decreto degli 11 marzo 1817 sulla costruzione de' campisanti. *pag.* 170.

460. Circolare de' 10 giugno 1818 circa la chiusura de' registri de' ricevitori della registratura e del bollo. *pag.* 171.

461. Circolare del 13 giugno 1818 con la quale si stabilisce che gli atti di subasta saranno registrati dopo l'approvazione purchè siasi apposta la clausola che il contratto avrà esecuzione dal momento che sarà approvato dall'intendente. *pag.* 172.

462. Reale Rescritto de' 13 giugno 1818 circa le cause annullate dalla corte di cassazione prima della legge organica de' 29 maggio, e rinviata alle corti civili delle provincie. *pag.* 172.

463. Decisione emessa dalla gran corte de' conti il dì 15 giugno 1818 con la quale si stabilisce il principio che agli esattori d'una tassa straor-

dinaria imposta per minorare i mali della guerra, non è dovuto dritto di riscossione. *pag.* 173.

464. Reale Rescritto del 15 giugno 1818 col quale si ordina l'osservanza dell'articolo ventuuesimo del concordato sul patrimonio sacro. *pag.* 174.

465. Circolare del 17 giugno 1818 con la quale si stabilisce quali specie di coazioni sono da praticarsi contro i sindaci e decurioni in caso di malversazione, o di attrasso nella percezione. *pag.* 175.

466. Reale Rescritto de' 17 giugno 1818 portante disposizioni circa i lanciatori di pietre. *pag.* 176.

467. Reale Rescritto del 17 giugno 1818 col quale si prescrive di portarsi a duc. 4000 in circa la rendita de' vescovati ed arcivescovati che sono nelle capitali delle provincie. *pag.* 177.

468. Circolare del 18 giugno 1818 con la quale si raccomanda la maggiore economia nelle spese delle verifiche di reclami del demanio, rilevandosi per quanto è possibile da contratti le estensioni, affin di evitare le misure de' fondi. *pag.* 177.

469. Reale Rescritto de' 18 giugno 1818 col quale si ripristina il corso di posta da Napoli a Campobasso. *pag.* 178.

470. Reale Rescritto del 20 giugno 1818 col quale vien prescritto che fino a quando non sarà pubblicato il nuovo codice l'arresto personale contro i contabili debitori dello stato non deve ordinarsi che nel solo caso in cui avessero costoro commesso dolo. *pag.* 178.

471. Ministeriale del 20 giugno 1818 portante norme intorno all'epoca della valutazione de' fondi che godono temporanea esenzione. *pag.* 179.

472. Reale Rescritto del 21 giugno 1818 col quale si determina non potersi accordare la patente di guardia rurale ad un proprietario per la custodia de' suoi fondi. *pag.* 179.

473 Reale Rescritto de' 20 giugno 1818 portante le norme pe' giudizj sulle contravvenzioni alle reali riserve. *pag.* 180.

474. Reale Rescritto de' 20 giugno 1818 col quale si fissano le regole per la vera intelligenza dell'articolo 118 della legge organica de' 29 maggio 1817. *pag.* 181.

475. Ministeriale de' 24 giugno 1818 con la quale si risolvono alcuni dubbj sul procedimento d'uffizio nei giudizj penali. *pag.* 181.

476. Reale Rescritto del 25 giugno 1818 col quale si danno disposizioni circa la mensa da somministrarsi ai legni da guerra. *pag.* 182.

477. Reale Rescritto del 26 giugno 1818 col quale si fissa la intelligenza dell'art. 123 della legge organica de' 29 maggio 1817 nel caso di annullamento e rinvio di sentenza in materia penale. *pag.* 182.

478. Circolare de' 27 giugno 1818 con la quale si provvede a' mezzi per avere la forza necessaria al servizio della giustizia. *pag.* 183.

479. Reale Rescritto del 27 giugno 1818 col quale si prescrive il modo come rilasciare i certificati di libertà de' fondi da costituirsi in patrimonio sacro. *pag.* 183.

480. Circolare del 26 giugno 1818 con la quale si danno disposizioni sul-

l'aumento di tassa per fondi di coltura diversa da quella per la quale sono ascritti al catasto. *pag.* 184.

481. Circolare de' 27 giugno 1818 con la quale si prescrive doversi sempre mandarsi gli atti al ministero di giustizia, allorchè si chiede l'autorizzazione a procedere per qualche pubblico funzionario. *pag.* 184.

482. Decisione della gran corte de' conti del dì 30 giugno 1818 con la quale si stabilisce che non compete al fittajuolo de' dazj comunali diminuzione di fitto, per avere taluni cittadini a' patti stabiliti nel contratto di allogazione contravvenuto. *pag.* 185.

483. Reale Rescritto del 30 giugno 1818 col quale si regola provvisoriamente il servizio delle lettere che giungono per la via di Roma. *pag.* 186.

484. Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte dei conti del 2 luglio 1818 col quale si determina che il fittuario, che non abbia promesso al proprietario una parte de' frutti in ispecie, non può dimandare una diminuzione di fitto per la perdita de' medesimi, avvenuta per casi fortuiti di qualunque natura, dopo che erano stati separati dal suolo. *pag.* 188.

485. Decisione della gran corte de' conti del 3 luglio 1818 con la quale si determina che i consigli d'intendenza deggiono eseguire non interpetrare le decisioni della gran corte de' conti. *pag.* 190.

486. Decisione della gran corte de' conti del 7 luglio 1818 con la quale si determina che il tempo di reclamare dalle ordinanze dei commessarj ripartitori, non precludesi per la privata scienza delle medesime; che il frumentone è un prodotto di principale coltura, quando non si semina nello stesso anno civile e dopo altro ricolto, ed è escluso dalla specie de' legumi; e che in fine gli alberi fruttiferi piantati ne' fondi colonici de' demanj ex-feudali, presumonsi degli ex baroni. *pag.* 191.

487. Circolare degli 11 luglio 1818 con la quale si determina che un consigliere provinciale in ciascuna provincia ed uno aggiunto sono incaricati della esecuzione delle decisioni della commessione feudale, e delle ordinanze de' commissarj. *pag.* 194.

488. Circolare de' 15 luglio 1818 con la quale si dichiara doversi da' denunzianti di fondi occultati pagar la spesa delle misure. *pag.* 196.

489. Reale Rescritto del 15 luglio 1818 col quale si danno varj provvedimenti e sul servizio di quella gran corte de' conti, e sulle malleverie e cauzioni che prima ricevevansi dai maestri notai dell'abolito tribunale dell'erario. *pag.* 196.

490. Circolare de' 18 luglio 1818 portante disposizioni sui doveri dei conciliatori. *pag.* 199.

491 Circolare del 18 luglio 1818 con la quale si prescrivono le norme per la chiamata di taluni costituiti in dignità ne' casi di testimonianza innanzi a' pubblici funzionarj. *pag.* 200.

492. Circolare del 21 luglio 1818 con la quale si determina che nelle cause di falsità di documenti della contabilità dei funzionarj dell'ammini-

508. Reale Rescritto del 5 agosto 1818 col quale si danno disposizioni sulle ritenzioni da praticarsi sugli assegni del terzo pensionabile. *pag.* 217.

509. Reale Rescritto del 5 agosto 1818 col quale si determina il sistema a tenersi nello arrivo delle lettere dirette ai consoli e ministri esteri. *pag.* 218.

510. Circolare degli 8 agosto 1818 con la quale si inviano due decreti circa i patronati tanto feudali quanto particolari. *pag.* 219.

511. Circolare di 12 agosto 1818 circa la formazione dei documenti dimostrativi della libertà e capienza dei fondi che si offrono in cauzione nei contratti coll'amministrazione militare. *pag.* 220.

512. Circolare del 15 agosto 1818 portante l'invio della bolla pontificia intorno alla nuova circoscrizione delle diocesi. *pag.* 221.

513. Circolare de' 15 agosto 1818 con la quale si prescrive che le dichiarazioni di scadenza delle cause dal ruolo di udienza sono esenti dalla formalità del registro. *pag.* 232.

514. Circolare del 15 agosto 1818 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta agli ordinarj del regno relativa a' componenti la commissione mista dei beni ecclesiastici, ed alle loro operazioni amministrative. *pag.* 232.

515. Decisione emessa dalla gran corte dei conti il dì 18 agosto 1818 con la quale si prescrive che nella classificazione degli usi civici non si debba contemplare la origine donde procedono e che l'uso di legnare in ogni tempo dell'anno è fra gli essenziali. *pag.* 233.

516. Reale Rescritto del 19 agosto 1818 col quale si determina l'indennità di scrittojo da godersi dai cancellieri de' giudici istruttori. *pag.* 236.

517. Circolare de' 19 agosto 1818 con la quale si danno le disposizioni circa la consegna de' beni della dipendenza del già monte frumentario. *pag.* 236,

518. Circolare de' 22 agosto 1818 con la quale si danno alcune norme circa il rimborso delle spese di giustizia ne' giudizi correzionali. *pag.* 238.

519. Circolare de' 22 agosto 1818 con la quale si stabilisce che le autorità locali possono procedere all'apposizione e rimozione de' suggelli su gli effetti lasciati da' sudditi francesi che trapassano. *pag.* 239.

520. Circolare del 22 agosto 1818 con la quale si ordina uno stato delle badie, prelature e luoghi esenti dalla giurisdizione vescovile. *pag.* 239.

521. Reale Rescritto de' 22 agosto 1818 circa gli atti giudiziarj diretti contro coloro che sono stabiliti all'estero. *pag.* 239.

522. Circolare de' 26 agosto 1818 circa alcune indennità pe' processi criminali. *pag.* 240.

523. Circolare del 26 agosto 1818 circa le norme per regolare i progetti delle opere pubbliche, sulla loro redazione e sulle autorità alle quali debbano dirigersi. *pag.* 241.

524. Reale Rescritto del 26 agosto 1818 col quale si determina che i legni di qualunque nazione debbano essere ugualmente soggetti a tutte le leggi in vigore nei porti e nelle dogane ove essi approdano. *pag.* 241.

525. Reale Rescritto del 26 agosto 1818 relativo alle amministrazioni diocesane da stabilirsi nelle tre monastiche badie di Montecasino, di Montevergine e della SS. Trinità di Cava. *pag.* 242.

526. Reale Rescritto del 27 agosto 1818 relativo al possesso della temporalità delle chiese soppresse o concattedrali da darsi agli arcivescovi e vescovi. *pag.* 242.

527. Reale Rescritto de' 29 agosto 1818 circa le indennità de' cancellieri de' giudici istruttori. *pag.* 242.

528. Reale Rescritto de' 29 agosto 1818 col quale si determina che la prigionià e l'ammenda sanzionata contra i testimoni contumaci, si pronunzia dalla gran corte criminale medesima, alla quale si è disubidito. *pag.* 243.

529. Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del dì 30 agosto 1818 col quale si stabilisce non doversi alterar le valutazioni fissate nella tariffa delle rispettive colture, ancorchè da contratti di fitto ritraggasi il reddito d'un qualche fondo eccedere l'imponibile che vi si trova stabilito. *pag.* 243.

530. Parere del procurator generale presso la gran corte dei conti de' 2 settembre 1818 rassegnato al ministro delle finanze col quale si stabilisce che la parte del profitto spettante a' comuni nella vendita del sale deve essere liberamente contrattata tra essi ed i venditori, salvo il reprimere gli abusi a' termini dell'articolo quarto del decreto degli 11 giugno 1811 *pag.*

531. Ministeriale de' 2 settembre 1818 circa le istruzioni penali che si commettono da' giudici istruttori. *pag.* 248.

532. Reale Rescritto del 5 settembre 1818 col quale si detta il modo a tenersi nel caso d'inadempimento de' patti stabiliti nei contratti di appalto per la costruzione di opere pubbliche. *pag.* 249.

533. Circolare de' 12 settembre 1818 con la quale si ordina pagarsi ai medici e cerusici le indennità a norma del regolamento del ministro dell'interno de' 14 gennajo 1809. *pag.* 250.

534. Circolare de' 12 settembre 1818 circa il dritto di carlini dieci per la rinunzia della parte offesa ne' giudizi penali. *pag.* 250.

535. Reale Rescritto del 12 settembre 1818 portante la risoluzione di talune quistioni elevate intorno alla esibizione dei titoli dei crediti che il demanio vanta contro i comuni. *pag.* 250.

536. Ministeriale del 11 settembre 1818 con la quale si risolve il dubbio promosso per le formalità di registro in atti di mutazione di quota. *pag.* 251.

537. Circolare de' 12 settembre 1818 con la quale si portano de' chiarimenti alla sovrana risoluzione del 17 luglio corrente anno sulle indennità di viaggio. *pag.* 251.

538. Circolare de' 12 settembre 1818 con la quale si fissa il modo di eseguire la formalità del registro sulla minuta delle sentenze. *pag.* 252.

539. Reale Rescritto del 15 settembre 1817 col quale si prescrive di non

stabilirsi l'amministrazione diocesana nella basilica di S. Nicola di Bari. *pag.* 253.

540. Reale Rescritto del 16 settembre 1818 col quale si ordina di manifestare i beneficj si pieni che vacanti, soggetti a patronati feudali. *pag.* 253.

541. Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del 17 settembre 1818 col quale si stabilisce che nella verifica de' reclami in massa per disastri i commissarj, i periti e gli agrimensori debbono essere pagati da venti de' più ricchi proprietarj nel reclamo compresi. *pag.* 253.

542. Reale Rescritto de' 19 settembre 1818 col quale si determina che l'amministrazione delle foreste può far uso delle coazioni e de' piantoni contro de' fittajuoli morosi. *pag.* 254.

543. Istruzioni per l'uso de' piantoni nella esazione delle reudite de' beni della real casa e de' siti reali sovranamente approvate il 19 settembre 1818 *pag.* 255.

544. Reale Rescritto del 19 settembre 1818 col quale si determina che la facoltà di fare e promulgare nelle provincie del regno, i regolamenti di polizia amministrativa appartiene esclusivamente agl'intendenti ne' termini e nel modo prescritto nella legge de' 12 dicembre 1816. *pag.* 256.

545. Reale Rescritto de' 19 settembre 1818 col quale si prescrive essere esenti dalla formalità del registro e del bollo gli atti di mandato, di consegna e di cauzione per gli affari penali. *pag.* 257

546. Circolare de' 19 settembre 1818 con la quale si determina che in mancanza del primo eletto, il secondo eletto funziona da ministero pubblico presso i giudici di circondario. *pag.* 257.

547. Reale Rescritto de' 20 settembre 1818 col quale si prescrive che i soli pagani possono ricorrere per incompetenza o eccesso di potere contro le sentenze de' tribunali militari di terra o di mare. *pag.* 258.

548. Regolamento del 12 settembre 1818 per la ripartizione del fondo di gratificazione da farsi ai razionali presso la gran corte de' conti dei de' reali domini oltre il faro. *pag.* 258.

549. Decisione emessa dalla gran corte de' conti il 21 settembre 1818 con la quale si stabilisce che i reclami contro le ordinanze illegalmente notificate non sono inammissibili, e che a' giudici dei circondari è dato sentenziare sulla conversione delle *prestazioni* in canone fisso in danajo, salvo il gravame devolutivo a' tribunali civili. *pag.* 239.

550. Decisione emessa dalla gran corte de' conti il 22 settembre 1818 con la quale si determina che non può un privato da se le strade pubbliche tagliare, benchè a sue spese le volesse migliorare. *pag.* 261.

551. Circolare de' 24 settembre 1818 con la quale si stabilisce che il certificato di libertà del fondo costituito in patrimonio sacro, non ha bisogno di essere trascritto. *pag.* 263

552. Avviso emesso dalla gran corte dei conti il di 25 settembre 1818 col quale si determina che i contratti di affrancazione di censi son

già perfetti ove siasene pagato il prezzo, ed il governo li abbia approvati. *pag.* 263.

553. Reale Rescritto del 26 settembre 1818 col quale si prescrive che i giudici istruttori possano per urgenti motivi ritenere presso di loro più di due notti un testimone o un perito. *pag.* 264.

554. Ordinanza del 26 settembre 1818 con la quale si danno disposizioni per proibire l'uso dei trappeti ad olio negli abitati. *pag.* 264.

555. Circolare de' 29 settembre 1818 portante disposizioni circa le deposizioni de' fucilieri reali per gli arresti da essi eseguiti. *pag.* 266.

556. Circolare de' 31 settembre 1818 portante disposizioni per gli asportatori delle armi vietate. *pag.* 267.

557. Parere della commessione dei presidenti presso la gran corte de' conti del 1 ottobre 1818 col quale si stabilisce che la voce del frumento debba continuare ad essere in Foggia la risultante dal prezzo medio de' corsi ne' mesi di luglio e di agosto. *pag.* 267.

558. Decisione emessa dalla gran corte dei conti il dì 2 ottobre 1818 con la quale si determina non potersi contro i trasgressori de' bandi fatti emanar dalle municipali autorità procedere ove non siasi pena contro i medesimi stabilita. *pag.* 268.

559. Reale Rescritto del 3 ottobre 1818 col quale si prolunga per un altro anno il termine stabilito per la retrocessione delle terre del tavoliere. *pag.* 270.

560. Circolare de' 7 ottobre 1818 portante disposizioni a reprimere le indoverose esazioni di diritti nelle cancellerie de' regj giudici de' circondari. *pag.* 271.

561. Disposizioni portanti le dotazioni di alcune mense vescovili, monasteri e case religiose approvata il dì 7 ottobre. 1818. *pag.* 278.

562. Circolare de' 7 ottobre 1818 portante disposizioni circa il modo di soddisfare le spese di giustizia ne' casi di rinunzia della parte offesa alla istanza. *pag.* 280.

563 Reale Rescritto del 10 ottobre 1818 col quale si autorizzano gli intendenti ad incaricare un'uffiziale di loro fiducia per apporre sui piechi la firma d'invio alla regia posta. *pag.* 281.

564. Reale Rescritto de' 10 ottobre 1818 portante disposizioni circa le indennità a testimonj che pernottono fuori della loro residenza. *pag.* 282.

365. Ministeriale del 10 ottobre 1818 relativa allo stabilimento delle amministrazioni delle chiese concattedrali. *pag.* 282.

566. Reale Rescritto de' 17 ottobre 1818 col quale si determina che sono esenti dal registro le dichiarazioni, e deliberazioni di cognazione o affinità colle parti che si fanno dai giudici. *pag.* 283.

567. Reale Rescritto de' 21 ottobre 1818 col quale si stabilisce che i giudici di circondario sono incompetenti a procedere ne' giudicj di espropriazione forzata. *pag.* 283.

568. Reale Rescritto de' 24 ottobre 1818 col quale si determina che le qui-

stioni di competenza e di ricusa de' giudici di circondario nei giudizi penali si debbono risolvere dalle gran corti criminali. *pag.* 284.

569. Reale Rescritto del 24 ottobre 1818 col quale si risolvono alcuni dubbj insorti sulle disposizioni del concordato, relative alla provvista de' beneficj ecclesiastici di libera collazione. *pag.* 284.

570. Istruzione del 27 ottobre 1818 approvate dal ministro delle finanze sulla rettifica de' catasti. *pag.* 285.

571. Reale Rescritto del 28 ottobre 1818 relativa alla pubblicazione del breve apostolico riguardante la celebrazione delle feste de' Santi Patroni ne' giorni stabiliti. *pag.* 296.

572. Circolare del 31 ottobre 1818 portante le istruzioni pel retto ed uniforme metodo di amministrazione de' beni affidati alle commessioni amministrative diocesane. *pag.* 298.

573. Reale Rescritto del 31 ottobre 1818 col quale si determina che la spesa della stampa dei sommarj delle condanne delle gran corti criminali vada compresa fra le spese di giustizia. *pag.* 301.

574. Reale Rescritto de' 31 ottobre 1818 col quale si prescrive che la carica di notaro è incompatibile con quella di cancelliere de' giudicati di circondario. *pag.* 302.

575. Circolare de' 4 novembre 1818 con la quale si stabilisce che nei giudizj di patronati, i regj procuratori debbono invigilare al mantenimento dei dritti di regalia. *pag.* 302.

576. Circolare de' 4 novembre 1818 colla quale si prescrive ohe i dritti che percepiscono i cancellieri de' circondarj non debbono dividersi coi giudici. *pag.* 302.

577. Reale Rescritto del 4 novembre 1818 col quale si stabilisce non godersi esenzione alcuna di dazio sugli oggetti appartenenti a militari. *pag.* 303.

578. Circolare del 7 novembre 1818 emessa dal ministro delle finanze circa la distribuzione delle multe fondiarie. *pag.* 304.

579. Reale Rescritto degli 11 novembre 1818 col quale si danno disposizioni circa le spese della stampa degli stati sommari. *pag.* 305.

580. Reale Rescritto degli 11 novembre 1818 portante disposizioni circa la perizia nelle falsità de' biglietti di lotto. *pag.* 305.

581. Decisione emessa dalla gran corte dei conti il dì 13 novembre 1818 con la quale si stabilisce che in mancanza di giudicati donde i crediti contro i comuni emergano, l'esame della validità di ogni altro documento non appartiene alle autorità del contenzioso amministrativo ma alle giudiziarie. *pag.* 306.

582. Sovrana determinazione del 14 novembre 1818 portante le norme per gli arretrati di buonatenenza dovuti dagli ex-feudatarj ai comuni. *pag.* 307.

583. Circolare de' 18 novembre 1818 con la quale si danno le disposizioni circa le commesse a' giudici istruttori. *pag.* 308.

584. Circolare del 18 novembre 1818 con la quale si prescrive la formazione di un nuovo stato, in cui sia indicato se le parrocchie siano di pa-

tronato regio, ecclesiastico o laicale; se le chiese siano ricettizie numerate, o innumerate, e di quale natura siano le rendite ad esse appartenenti e quali pesi specificati. *pag.* 309,

585. Circolare del 18 novembre 1818 con la quale si esentano gl'impiegati negli uffizj dei collegi giudiziari dal servizio delle compagnie mobili. *pag.* 309.

586. Parere della commissione dei presidenti presso la gran corte dei conti del 19 novembre 1818 col quale si stabilisce che le contravvenzioni alle leggi sul registro e bollo deggion punirsi colle ammende in vigore nel tempo in cui furon commesse, e non colle altre stabilite dalle leggi vigenti al momento in cui ne vien fatta l'applicazione. *pag.* 310.

587. Parere della commessione dei presidenti presso la gran corte dei conti del 19 novembre 1818 col quale si stabilisce che sono atti illegali gli avvisi de' consigli d'intendenza, mercè i quali senza il consenso delle parti si propongono i mezzi per lo scioglimento di una promiscuità fra due comuni. *pag.* 311.

588. Circolare de' 21 novembre 1818 portante disposizioni circa l'arresto dei militi, e la chiamata a deporre innanzi alle autorità giudiziarie. *pag.* 312.

589. Real Rescritto del 25 novembre 1818 sulle così dette ozioni per gli ascensi alle dignità vacanti nelle chiese cattedrali e collegiate. *pag.* 313.

590. Circolare de' 28 novembre 1818 portante disposizioni circa la esecuzione de' supplenti de' circondarj dalle compagnie mobili delle milizie. *pag.* 314

591. Circolare del 2 dicembre 1818 con la quale si stabilisce che le persone addette al servizio interno delle prigioni sono esenti da qualunque servizio nelle milizie provinciali. *pag.* 314.

592. Circolare del 2 decembre 1818 portante la soluzione di alcuni dubbj sulla gestione delle amministrazioni diocesane. *pag.* 314.

593. Circolare del 12 decembre 1818 con la quale si stabilisce che gli eredi di un'individuo già defunto a favore del quale trovasi spedito mandato di disgravio per fondiaria per somma minore di ducati quindici non sono obbligati all'esibizione de' titoli ereditari. *pag.* 316.

594. Reale Rescritto del 12 decembre 1818 col quale si stabilisce la norma da tenersi per lo ricupero delle spese di giustizia. *pag.* 317.

595. Decisione emessa dalla gran corte de' conti il dì 14 dicembre 1818 con la quale si determina che a' vetrai diritto esclusivo di porre le lastre a' balconi ed alle finestre non compete: e che nei giudizi debbesi alle voci tribuire il senso che le avevano in tempo in cui seguì il fatto di che è contesa, e non quello che abbiano ne' tempi di poi acquistato. *pag.* 318.

596. Reale Rescritto del 14 decembre 1818 risguardante lo stabilimento delle amministrazioni diocesane per le sei porzioni di diocesi dipendenti dagli ordinari che sono nello stato pontificio. *pag.* 321.

596. Circolare de' 16 dicembre 1818 con la quale si risponde a varj dubbi, e si risolvono varie domande proposte tanto dalle amministrazioni diocesane quanto da' regj procuratori presso le medesime. *pag.* 322.

597. Regolamento del 18 decembre 1818 approvato dagli alti esecutori del concordato, relativo al regime di amministrazione dei beni chiesastici. *pag.* 325.

598. Circolare de' 23 decembre 1818 con la quale si stabilisce che i regj procuratori presso i tribunali civili dopo aver dato le istruzioni ai conciliatori sono obbligati di darne parte ai regj procuratori generali presso le corti criminali. *pag.* 347.

599. Circolare de' 29 decembre 1818 portante disposizioni circa le armi permesse ai militi. *pag.* 347.

600. Circolare de' 30 decembre 1818 portante disposizioni circa la liquidazione del terzo pensionabile da farsi su talune mense vescovili. *pag.* 348.

601. Circolare de' 30 decembre 1818 con la quale si prescrive che la spesa di trasporto dei fondi dei ricevitori è a carico de' ricevitori ai quali è all'uopo accordata una indennità. *pag.* 349.

602. Circolare de' 30 decembre 1818 con la quale si stabilisce che al trasporto de' fondi delle ricevitorie ove non passa il procaccio è applicabile il regolamento stabilito per le ricevitorie che fanno i trasporti per mezzo de' procacci. *pag.* 350.

603. Circolare de' 30 decembre 1818 con la quale si dichiara doversi pe' reclami per disastro conoscere coll'apprezzo de' prodotti rimasti illeso il valore del danno cagionato per la rendita perduta. *pag.* 351.

604. Regolamento per le attribuzioni e gli obblighi del razionale degli apodissari, dell'agente contabile e loro rispettivi impiegati, approvato dal ministro delle finanze. *pag.* 351.